

ANNO XXIII - N. 2

MARZO - APRILE 1971

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1971

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(1212173) Roma, 1971 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 213
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 251
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 297
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 339
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 345
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 478
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 494

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 43
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 46
CONSULTAZIONI	» 89

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- LA REDAZIONE, *Sulla competenza territoriale degli uffici dell'Avvocatura dello Stato* I, pag. 300
- FAVARA F., *La prova per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili* I, » 345
- ZAGARI G., *Della titolarità di una pretesa derivante da danni subiti ad opera di forze militari di occupazione* I, » 321
- ZAGARI G., *Una questione di Giurisdizione in materia di domande proposte contro l'Amministrazione Italiana della Somalia relativamente ad una concessione assentita dalla precedente amministrazione coloniale* I, » 269

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Obbligo della Stazione appaltante di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori affidategli - Sussiste - Applicazione ai casi di illegittimità della licenza edilizia, ove sia necessaria per il compimento dei lavori appaltati - Possibilità e oggetto della prova liberatoria, 478.

APPROVIGIONAMENTI E CONSUMI

- Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti - Divieto di zuccheraggio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 218.

ARBITRATO

- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Composizione del Collegio arbitrale - Qualità di funzionario della P. A. - Incapacità assoluta - Esclusione - Possibilità di porre un problema a incapacità (relativa) dell'arbitro funzionario della P. A. solo alle condizioni previste per la ricsuzione ai sensi degli artt. 815 e 51 c.p.c., 483.
- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opere militari - Composizione del Collegio arbitrale - Disposizione a cui all'ultimo comma dell'art. 52 r.d. 17 marzo 1932, n. 366 - Portata, 483.
- Appalto di opere pubbliche - Arbitrato fondato su norme di legge e regolamento — Composizione del Collegio arbitrale in modo difforme da quello previsto dal Capitolato generale statale - Nullità del lodo - Sussiste - Necessità della previa eccezione nel

corso del giudizio arbitrale - Esclusione, 487.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

- In genere - Concorso di persone nel reato - Differenza - Singoli delitti compiuti unificati dal vincolo della continuazione - Associazione per delinquere - Compatibilità, 496.
- In genere - Variazione delle persone nel corso del tempo - Conoscenza tra tutti i membri - Concorso di tutti alla consumazione di ogni delitto - Irrilevanza - Fondamento, 496.

AVVOCATURA DELLO STATO

- Avvocatura Generale e Avvocature Distrettuali - Competenza territoriale dei singoli uffici distrettuali - Violazione - Conseguenze - Nullità assoluta degli atti processuali posti in essere, 299.
- Incarico ad avvocati dello Stato di rappresentare e difendere le Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio - Onere di presentare al giudice il documento col quale l'avvocato generale ha conferito l'incarico, 300.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Domanda giudiziale presupponente l'accertamento negativo sull'efficacia vincolante di un atto legislativo - Difetto assoluto di giurisdizione, con nota di G. ZAGARI, 269.
- Elezioni - Controversie riguardanti l'ufficio di Consigliere regionale - Giurisdizione del Giudice ordinario, 251.

- Ferrovie - Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Diritto al biglietto di abbonamento - Limiti - Effetti sulla giurisdizione, 266.
- Industria e commercio - Importazione - Integrazione prezzo di importazione - Concessione - Decadenza - Per omesso deposito in termine della dichiarazione di accettazione dei contratti - Impugnativa - Giurisdizione del C.d.S., 342.
- Sicilia - Consiglio di Giustizia amministrativa - Sentenze - Ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Limiti, 251.
- Giudizi di legittimità costituzionali in via incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri - Termine di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza - Non computabilità del tempo decorrente dalla notifica della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, 245.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Irrilevanza *prima facie* della questione - Inammissibilità, 224.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- *Approvvigionamenti e consumi, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Costituzionale, Fallimento, Impiego pubblico, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Matrimonio, Ordini professionali, Procedimento penale, Reati e pene, Reato.*

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Collegio deliberante della Sezione disciplinare - Possibilità di esclusione di magistrati di merito - Illegittimità costituzionale, 230.
- Sezione disciplinare - Mancata assistenza del difensore nella istruttoria - Dibattimento a porte chiuse - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 230.

DANNI DI GUERRA

- Contributo di ricostruzione - Domanda - Erronea interpretazione come richiesta di indennizzo - Fattispecie - Illegittimità, 342.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- Contratti della P. A. - Alienazione beni immobili - Gara - Avviso d'asta - Pubblicità-notizia - Inosservanza dell'art. 18 r.d. n. 454 del 1909 - Illegittimità, 343.

DEMANIO

- Bellezze naturali - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza, 499.
- Patrimonio artistico e storico - Vincolo paesaggistico - Inclusione della località tutelata nell'elenco della commissione provinciale - Sufficienza, 499.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice « a quo » - Commissione elettorale mandamentale - Inammissibilità della questione, 236.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice a quo » - Consiglio Superiore della Magistratura (Sezione disciplinare) - Ammissibilità della questione, 230.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

- Pretesa all'immissione ed al mantenimento in ufficio pubblico - Diritto soggettivo riflesso - Concetto ed effetti, 251.

ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO

- Riscossione - Ingiunzione amministrativa - Presupposti, 314.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Concorso di più Enti nell'esecuzione dell'opera pubblica - Imputazione giuridica degli effetti dell'attività compiuta, 306.
- Espropriazione a favore dell'Anas - Opposizione all'indennità di espropri - Competenza per materia del Tribunale, 309.

FALLIMENTO

- Azione revocatoria - Riduzione del periodo sospetto a favore di Istituti esercenti di mediocredito - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 220.

GUERRA

- Forze militari di occupazione - Danni arrecati a civili - Titolarità della pretesa risarcitoria, con nota di G. ZAGARI, 320.

IMPIEGO PUBBLICO

- Assegni familiari per gli alimentandi - Requisito della convivenza a carico - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 222.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Decadenza - Imposta ordinaria - Prescrizione - Normativa anteriore all'entrata in vigore della legge n. 35 del 1960, 358.
- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Decadenza - Imposta ordinaria - Prescrizione - Normativa di cui al d.l. n. 1150 del 1967 - Decorrenza, 358.

- Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Elenco delle opere ammesse - Art. 2 legge 3 agosto 1949, n. 589 - E tassativo, 423.

- Agevolazioni per le opere di interesse degli enti locali - Strade comunali - Opere di completamento - Cilindratura e bitumatura di strade esistenti - Non è compresa nel concetto di completamento, 423.

- Aggiudicazione agli incanti - Fondi rustici - Impossibilità di applicazione del criterio automatico di valutazione - Art. 50 legge di registro - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 470.

- Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771, 413.

- Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di crediti a favore di ditte commerciali o industriali - Aliquota dello 0,25 % di cui alla lettera c) dell'art. 4 tariffa all. A della legge di registro - Correlazione fra i due negozi - Criteri di determinazione, 361.

- Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge di registro - Criteri di determinazione, 361.

- Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende od enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lettera b) dell'art. 4 tariffa all. A della legge di registro - Criteri di determinazione, 362.

- Compravendita di fondi rustici - Sistema di valutazione tabellare -

- Applicabilità per la liquidazione della sola imposta complementare - Abrogazione dell'art. 43 legge di registro - Esclusione, 470.
- Concessione di pertinenza stradale per la costruzione di accesso a stazione di servizio automobilistico e distribuzione carburanti - Concessione amministrativa - Tassabilità ex art. 1 tariffa all. A, 356.
 - Concessione di pubblico servizio - Presupposti - Trasferimento al concessionario di poteri pubblici - Non è necessario, 377.
 - Forniture di merci alle pubbliche Amministrazioni - Aliquota del 1 % - Applicabilità nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge n. 261 del 1953 e della legge n. 603 del 1954, 352.
 - Occultamento di valore - Prova - Accertamento della Polizia tributaria in sede di ispezione ai fini dell'I.G.E. - Legittimità, 373.
 - Occultamento di valore - Prova dell'occultamento - Incensurabilità, 373.
 - Società - Aumento di capitale - Imputazione di riserve - Imposta proporzionale, 392.
 - Somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica - Contratti esenti da registrazione a termine fisso - Natura - Estensione, 387.
 - Termine per la registrazione - Verbale di aggiudicazione - Tiene luogo del contratto, 409.
 - Trasferimenti a titolo oneroso - Prezzi e corrispettivi - Concessione *ad aedificandum* su suolo demaniale - Opere costruite dal concessionario che saranno trasferite al concedente al termine della concessione - Costituiscono corrispettivo, 417.
 - Usufrutto - Denuncia di riunione - Accertamento - Valore stabilito in atto di compravendita dello stesso bene - Irrilevanza - Determinazione di ufficio del valore ai fini della riunione - Illegittimità, 429.
 - Valutazione automatica dei fondi rustici - Valore dichiarato superiore - Rilevanza ai fini della tassazione - Aggiudicazione agli incanti, 469.
- #### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE
- Esecuzione esattoriale - Opposizione del cessionario di azienda - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione, 395.
 - Redditi di capitale - Esistenza del mutuo - Prova per presunzioni - Ammissibilità, con nota di F. FAVARA, 345.
 - Responsabilità del cessionario di azienda - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 395.
 - Responsabilità del cessionario di azienda - Riguarda anche le imposte dovute dal precedente affittuario, 394.
 - Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Natura - Deducibilità - Esclusione, 443.
 - Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Natura - Deducibilità - Esclusione, 444.
- #### IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.
- Appalto e vendita - Criteri di distinzione - Legge 19 luglio 1941, n. 771 - Inapplicabilità - Limiti, 380.
 - Prodotti ortofrutticoli, uova, pollame e cacciagione - Trasferimenti anteriori all'immissione in consumo - Presunzione fiscale - Sussiste - Onere della prova a carico del contribuente - Mezzi di prova ammessi, 405.
- #### IMPOSTA IPOTECARIA
- Trascrizione di atti che trasferiscono diritti capaci di ipoteca - Concessione *ad aedificandum* su suolo del demanio marittimo - Tassabilità, 417.

IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

- Questioni di legittimità costituzionale delle norme istitutive per contrasto con l'art. 653 Cost. - Manifesta infondatezza, 443.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Esecuzione esattoriale - Limitazioni dell'opposizione di terzo sui mobili pignorati - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 234.
- Imposte Dirette - Legittimazione - Addizionali comunali e provinciali - Riscossione con unico ruolo unitamente alle imprese erariali - Azione di rimborso - Legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato - Esclusione, 467.
- Imposte indirette - Accertamento - Nozione, 429.
- Imposte indirette - Commissioni delle imposte - Questioni di diritto e questione di valutazione - Ripartizione dei poteri - È questione di competenza inderogabile e non di giurisdizione, 436.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Controversie sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - È controversia di valutazione - Competenza della Commissione di valutazione - Questione preliminare sulla interpretazione di norme o di atti amministrativi o negoziali - È questione di diritto - Rimessione alla Sezione speciale per la risoluzione della questione pregiudiziale - Necessità, 436.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Controversie sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - Terreno attualmente agricolo ma destinato ad utilizzazione urbana per scopo diverso dalla edificazione - Strade, parchi, aree urbane non edificabili - È questione di diritto - Competenza della Sezione Speciale della Commissione Provinciale, 436.
- Imposte indirette - Competenza e giurisdizione - Decisione della Commissione provinciale di Valutazione che risolve questioni pregiudiziali di diritto - Incompetenza - Impugnazione al Tribunale ex art. 29 terzo comma r.d., 7 agosto 1939, n. 1639 per difetto di calcolo e errore di apprezzamento - Annullamento della decisione impugnata per incompetenza della Commissione - Necessità, 436.
- Imposte indirette - Controversie di valutazione - Decisioni della Commissione provinciale - Difetto di calcolo ed errore di apprezzamento - Sindacato di legittimità del giudice ordinario - Insufficienza dell'istruttoria - Non giustifica il difetto di calcolo -
- Eccezionale valutazione senza ricorso al calcolo - Ammissibilità - Condizioni - Impiego della comune esperienza - Esclusione, 401.
- Imposte indirette - Controversie di valutazione - Decisioni della Commissione provinciale - Difetto di calcolo e errore di apprezzamento - Sindacato di legittimità del giudice ordinario - Natura - Estensione, 400.
- Imposte indirette - Opposizione ad ingiunzione fiscale - Domanda nuova in appello - Richiesta di diversa agevolazione - Ammissibilità - Limiti, 420.
- Imposte indirette - Riscossione - Ingiunzione - Opposizione - Posizione processuale delle parti - Azione riconvenzionale della Finanza - Non è necessaria, 420.
- Procedimento innanzi alle Commissioni - Decisione della Commissione Centrale - Esame del controricorso - Reiezione implicita - È sufficiente, 409.
- Procedimento innanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Atto di impugnazione e comunicazione dei motivi al contribuente - Distinzione - Motivazione contenuta nell'atto presentato nella segreteria della Com-

missione - Comunicazione sommaria al contribuente - È sufficiente, 409.

LAVORO

- Facoltà degli Ispettori del Lavoro di visitare cantieri, laboratori ed opifici - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 226.

MATRIMONIO

- Concordato tra la S. Sede e l'Italia - Dispensabilità dall'impedimento dell'affinità in linea retta - Diversità di normativa rispetto al matrimonio civile - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione, 244.
- Concordato tra la S. Sede e l'Italia - Giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici - Violazione del divieto di istituire giudizi speciali - Esclusione, 243.
- Concordato tra la S. Sede e l'Italia - Trascrizione del matrimonio concordatario - Divieto di impugnabilità per il nubente in stato di incapacità naturale - Illegittimità costituzionale, 244.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Locazione - Ritardata restituzione della cosa locata - Responsabilità contrattuale - Danni - Disciplina, 314.

ORDINI PROFESSIONALI

- Ordine dei giornalisti - Direzione di giornali periodici di partiti - Limitazioni - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 215.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Telefoni e telegrafi - Impianti radioelettrici completi - Detenzione con possibilità di impiego - Sussistenza del reato - Fattispecie relativa ad apparecchi forniti agli

operai per l'eventuale uso sul luogo di lavoro, 494.

PREZZI

- Industria e commercio - Importazione - Integrazione prezzo di importazione - Concessione - Decadenza - Per mancata tempestiva osservanza di una clausola - Atto dovuto - Eccesso di potere - Non sussiste, 342.
- Industria e commercio - Importazione - Integrazione prezzo di importazione - Concessione - Dichiarazione di accettazione dei contratti - Termine per il deposito - Imposizione da parte del Comitato interministeriale - Legittimità, 342.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Appello - Notifica - Vizi - Sanatoria, 317.
- Appello - Remissione della causa al Collegio - Produzione di nuovi documenti - Preclusione - Limiti, 297.
- Cassazione - Ricorso incidentale - Questione non esaminata perchè assorbita - Inammissibilità del ricorso, 307.
- Opposizione di terzo - Presupposti - Pregiudizio del terzo - Fattispecie, con nota di G. ZAGARI, 320.
- Regolamento di competenza - Poteri della Corte di Cassazione, 309.

PROCEDIMENTO PENALE

- Contestazione suppletiva - Legittimità costituzionale - Concessione dei termini a difesa - Limitazione 5 giorni - Illegittimità costituzionale, 227.

REATI E PENE

- Minori degli anni 14 - Ricovero obbligatorio ed automatico in riformatorio giudiziario - Illegittimità costituzionale, 213.

REATO

- Cospirazione politica - Compartecipe e concorrente - Differenze, 497.
- Reati e pene - Delitto di rissa - Aggravamento dell'uccisione o della lesione - Violazione del principio della personalità della pena - Esclusione, 241.
- Reati e pene - Delitti contro la moralità e il buon costume - Errore sull'età dell'offeso - Violazione del principio della personalità della pena - Esclusione, 239.
- Reati e pene - Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume - Ignoranza dell'età dell'offeso - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 239.
- Reati e pene - Furto aggravato - Abnormità dei massimi delitti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 242.
- Reati e pene - Possesso di strumenti atti ad aprire - Riferimento alle condizioni soggettive del prevenuto - illegittimità costituzionale, 236.
- Reati e pene - Violazione degli obblighi e assistenza familiare - Reciprocità della partecipazione dei coniugi agli oneri familiari - Infondatezza della questione, 224.

STATO CIVILE

- Figlio adulterino - Riconoscimento - Diniego - Mancanza dell'impedimento ex art. 231 cod.

civ. - Fattispecie - Illegittimità del diniego, 341.

- Figlio legittimo - Conseguimento dello status - Formazione dell'atto di nascita - Necessità - Presunzione ex art. 231 cod. civ. - Funzione, 340.

TERREMOTI

- Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Attività vincolata - Conseguenza, 339.
- Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Inclusione di Comuni nell'elenco - Criteri, 339.
- Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Inclusione o esclusione dei Comuni per tutto il territorio - Necessità - Inclusione o esclusione solo di parte del territorio - Impossibilità, 339.
- Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Poteri del Ministro - Disciplina transitoria per gli edifici in itinere - Illegittimità, 339.

VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E VALUTARIE

- Pena pecuniaria - Natura - Prescrizione - Interruzione - Verbale di accertamento di trasgressione - Idoneità, 426.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

20 gennaio 1971, n. 1	<i>pag.</i>	213
20 gennaio 1971, n. 2	»	215
20 gennaio 1971, n. 3	»	218
20 gennaio 1971, n. 4	»	220
20 gennaio 1971, n. 5	»	222
20 gennaio 1971, n. 6	»	224
2 febbraio 1971, n. 10	»	226
2 febbraio 1971, n. 11	»	227
2 febbraio 1971, n. 12	»	230
2 febbraio 1971, n. 13	»	234
2 febbraio 1971, n. 14	»	236
17 febbraio 1971, n. 17	»	236
17 febbraio 1971, n. 19	»	239
17 febbraio 1971, n. 20	»	239
17 febbraio 1971, n. 21	»	241
17 febbraio 1971, n. 22	»	242
1 marzo 1971, n. 30	»	243
1 marzo 1971, n. 31	»	244
1 marzo 1971, n. 32	»	244

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1855	<i>pag.</i>	345
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2160	»	352
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2164	»	356
Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2271	»	358
Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2421	»	361
Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2580	»	373
Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2629	»	377
Sez. I, 7 gennaio 1971, n. 5	»	380
Sez. I, 12 gennaio 1971, n. 34	»	387
Sez. I, 13 gennaio 1971, n. 42	»	392
Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 89	»	394
Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 90	»	400
Sez. I, 18 gennaio 1971, n. 101	»	297
Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 111	»	405
Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 115	»	409
Sez. I, 25 gennaio 1971, n. 157	»	413
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 198	»	417
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 202	»	420
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 204	»	423
Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 207	»	426

INDICE

XIII

Sez. I, 3 febbraio 1971, n. 241	<i>pag.</i>	299
Sez. I, 5 febbraio 1971, n. 273	»	429
Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 290	»	436
Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 361	»	306
Sez. I, 18 febbraio 1971, n. 413	»	362
Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 491	»	478
Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 509	»	443
Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 513	»	467
Sez. Un., 1 marzo 1971, n. 514	»	443
Sez. I, 2 marzo 1971, n. 524	»	469
Sez. I, 4 marzo 1971, n. 562	»	309
Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 674	»	251
Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 676	»	266
Sez. I, 16 marzo 1971, n. 734	»	470
Sez. Un., 24 marzo 1971, n. 827	»	269
Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1059	»	317
Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1060	»	483

CORTE D'APPELLO

Roma, 29 marzo 1969, n. 712	<i>pag.</i>	487
---------------------------------------	-------------	-----

TRIBUNALE

Roma, Sez. I, 28 novembre 1968, n. 9761	<i>pag.</i>	320
---	-------------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 5	<i>pag.</i>	339
Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 16	»	340
Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 43	»	342
Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 48	»	342
Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 52	»	343

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569	<i>pag.</i>	497
Sez. III, 28 febbraio 1970, n. 10	»	494
Sez. III, 3 agosto 1970, n. 345	»	496
Sez. III, 3 agosto 1970, n. 417	»	499

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

- FRENI A. - GIUGNI G., *Lo statuto dei lavoratori*, Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300, Milano, Giuffrè, 1971, . . . pag. 43

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Leggi e decreti (Segnalazioni)

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice penale, art. 164, quarto comma	pag.	46
codice penale, art. 553	>	47
codice di procedura penale, art. 28	>	47
codice di procedura penale, art. 389, secondo comma	>	47
Codice penale militare di pace, art. 285, primo comma	>	47
codice penale militare di pace, art. 324, secondo comma	>	47
codice penale militare di pace, art. 350, secondo comma	>	48
r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, art. 1, secondo comma	>	48
legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 16	>	48
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112, primo comma, art. 114, primo comma	>	48
d.lg. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma	>	49
d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 3	>	49
d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico	>	49


— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice di procedura civile, artt. 82-87	pag.	49
codice penale, art. 168, primo comma, n. 2	>	50
codice di procedura penale, art. 170	>	50
codice di procedura penale, art. 304 bis e art. 304 ter e 304 quater	>	50
codice di procedura penale, art. 366	>	50
codice penale militare di pace, art. 350, primo comma	>	51
legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 34, quarto, quinto e sesto comma	>	51
legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 7, ultimo comma	>	51
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121	>	51
legge 24 aprile 1935, n. 740, art. 5	>	51
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 12 bis	>	52
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 21	>	52

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 32, primo comma . . .	pag.	52
legge 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1, 2, nn. 1 e 3, e allegata tabella di coefficienti	»	52
d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, n. 7	»	52
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 7	»	52
d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, art. 6	»	53
p.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, sesto e settimo comma e, art. 112, primo comma	»	53
legge 2 agosto 1967, n. 729, art. 3	»	53
legge 5 dicembre 1969, n. 932, art. 3	»	53
legge 16 maggio 1970, n. 281, artt. 17 e 20, art. 20, terzo comma	»	53
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>		
	»	54
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>		
	»	80

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Atti amministrativi	pag.	89	Imposta di ricchezza mobile	pag.	94
Bellezze artistiche e naturali	»	89	Imposte dirette	»	94
Circolazione stradale	»	89	Imposte e tasse	»	94
Comuni e provincie	»	89	Imposte varie	»	95
Concessioni amministrative	»	90	Infortuni sul lavoro	»	95
Concorsi	»	90	Lavoro	»	96
Contributi	»	90	Locazione di cose	»	96
Costituzione	»	90	Mezzogiorno	»	96
Danni di guerra	»	90	Obbligazioni e contratti	»	96
Dazi doganali	»	91	Opere pubbliche	»	97
Demanio	»	91	Piani regolatori	»	97
Edilizia economica e popolare	»	91	Previdenza e assistenza	»	97
Esecuzione fiscale	»	91	Procedimento penale	»	97
Espropriazione per p.u.	»	91	Regioni	»	98
Impiego pubblico	»	92	Responsabilità civile	»	98
Imposta di consumo	»	92	Trasporti	»	98
Imposta di registro	»	92	Turismo e sports	»	98



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 1 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Pollanca (n.c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Reati e pene - Minori degli anni 14 - Ricovero obbligatorio ed automatico in riformatorio giudiziario - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 3; c.p. art. 224, comma secondo).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, l'art. 224, secondo comma, Codice penale, nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario (1).

(Omissis). — 3. - Non è a parlarsi di violazione dell'art. 27 della Costituzione, il quale, per giurisprudenza costante e anche recente di questa Corte, attiene soltanto alle pene (vedi, per le misure di prevenzione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le sentenze n. 23 del 1964 e n. 76 del 1970).

È, del resto, da ricordare che, con le sentenze n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del codice penale — che comprende l'ipotesi dell'art. 224, secondo comma — ritenendo che non siano violate le disposizioni costituzionali degli artt. 13, 24, 27 e 32 e ravvisando una sufficiente garanzia nella motivazione del provvedimento

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 28 gennaio 1969 del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale dei Minorenni di Genova (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1969, n. 128).

Sulla pericolosità presunta la Corte si è pronunciata con le sentenze richiamate in motivazione 10 marzo 1966, n. 19 e 9 giugno 1967, n. 68 (rispettivamente in questa *Rassegna*, 1968, 276 e 1967, n. 496).

In dottrina: RADAELLI, *Centro di rieducazione*, v. del *Nuovissimo digesto*, III, 110.

e nella previsione della revoca della misura di sicurezza, dopo la trascorrenza di un determinato lasso di tempo, giustificato dalla necessità di un controllo sulle condizioni psichiche e sanitarie del soggetto (art. 207 cod. pen., il quale statuisce, inoltre, che la revoca della misura di sicurezza possa essere anticipata con decreto del ministro della giustizia).

Tali precedenti la Corte non ha ragione di smentire, per ciò che attiene al principio generale e complessivo della pericolosità presunta, entro i confini della pregressa prospettazione, che, in parte, corrisponde alla prospettazione attuale; non senza avvertire che, allora, non veniva direttamente in considerazione l'art. 224, secondo comma, cod. pen. Invero, il principio dell'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza (detentive e non detentive: art. 215 cod. pen.) investe (o può investire) — oltrechè l'età minore degli anni quattordici — altre svariate situazioni (età tra gli anni quattordici e i diciotto; abitudine, professionalità e tendenza a delinquere; infermità psichica, cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti e sordomutismo; ubriachezza abituale di sostanze stupefacenti, ecc.).

4. - Circa gli artt. 30 e 31, è stato obiettato che, proprio al fine di sostituire lo Stato alla famiglia e di conferirgli la funzione educativa che i genitori non abbiano esplicato o non esplicino, la legge ha istituito centri di rieducazione per i minorenni, tra cui sono, appunto, i riformatori giudiziari. L'inidoneità di questi centri (e di questi riformatori) — a causa della loro struttura e dell'ormai superato indirizzo pedagogico — allo scopo per il quale sono stati predisposti riguarda la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della pubblica amministrazione e, in ultima analisi, postula l'intervento del legislatore.

5. - L'art. 3 della Costituzione appare, invece, per più versi vulnerato.

In primo luogo, situazioni diverse sono riguardate in modo identico: ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 3 risulta violato non soltanto quando situazioni identiche vengono disciplinate in modo difforme dalla legge, bensì anche quando situazioni difformi vengono disciplinate in modo eguale (sentenze n. 53 del 1958 e n. 22 del 1966).

Non può negarsi davvero che diverso sia l'atteggiamento psichico, rispetto a una condotta qualsiasi (lecita o illecita o, più pertinentemente, rilevante dal punto di vista giuridico-penale), allorchè si tratti di un minore che si avvicini ai quattordici anni di età (cioè sia in età matrimoniale: art. 84, secondo comma, c.c.) e allorchè si tratti di un infante o di un bimbo in tenera età. Con la disposizione impugnata, al limite, anche l'infante dovrebbe essere ristretto in riformatorio giudiziario, per pericolosità presunta (il che, talvolta è avvenuto): conseguenza, questa, tanto palesemente contraria a qualunque criterio di ragionevolezza, da costituire di per sè una condanna della norma da cui deriva.

6. - Non v'è dubbio che la severa misura di sicurezza sia obbligatoriamente comminata nel presupposto della pericolosità sociale del minore. Senonchè, la presunzione di pericolosità, che negli altri casi previsti dal codice si basa sull'*id quod plerumque accidit*, non ha fondamento allorchè si tratti della non imputabilità del minore di anni quattordici: chè, al contrario, può ben dirsi che qui, data la giovanissima età del soggetto, la pericolosità rappresenti l'eccezione, per cui l'obbligatorietà ed automaticità del ricovero in riformatorio giudiziario non ha giustificazione alcuna. Da tale premessa muove la relazione ministeriale al recente disegno di legge che sopprime la norma denunciata (Atti del Senato, 5^a Leg. doc. n. 351).

7. - La disposizione, dunque, va dichiarata illegittima per quanto concerne i minori degli anni quattordici.

Superfluo ricordare che l'art. 224, secondo comma, è applicabile anche a chi ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile (terzo comma), e continuerà ad essere applicato pur dopo la presente pronuncia di illegittimità costituzionale: la questione relativa, essendo estranea al giudizio *a quo*, non è stata sollevata, nè poteva esserlo, in questa sede. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 2 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - Mignemi (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Cavalli).

Ordini professionali - Ordine dei giornalisti - Direzione di giornali periodici di partiti - Limitazioni - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 21, 3; legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 47, comma terzo).

Non è fondata, sia con riferimento all'art. 21 che all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, che pone limitazioni alla direzione di giornali periodici di partiti, o di movimenti politici o sindacali (1).

(*Omissis*). — 1. - Ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 — nel testo quale risulta a seguito della dichiara-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 4 febbraio 1969 del Pretore di Catania (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1969, n. 128).

Le precedenti sentenze della Corte 10 luglio 1968, n. 98 e 23 marzo

zione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata da questa Corte con sentenza n. 98 del 1968 — la legittimità dell'affidamento della direzione di un giornale che sia organo di partiti o movimenti politici o di movimenti sindacali a persona non iscritta nell'albo dei giornalisti e l'iscrizione provvisoria del direttore nell'albo stesso vengono subordinate alla contemporanea nomina a vice direttore responsabile di un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicitari.

Questa disposizione, come risulta dalla complessa motivazione dell'ordinanza di rimessione, viene denunciata dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, non nella sua interezza, ma solo nella parte in cui essa si riferisce ad « una determinata categoria di periodici »: più precisamente a quei periodici che il pretore definisce « a carattere ideologico » e che siano editi e diretti dalla stessa persona. Proprio in relazione a siffatta categoria verrebbero meno, ad avviso del giudice *a quo*, quelle ragioni di giustificazione della legge che la Corte mise in luce nelle sentenze nn. 11 e 98 del 1968, sicchè l'onere che la disposizione impugnata impone a chi voglia dar vita ad un periodico del tipo descritto si risolverebbe in una illegittima menomazione del diritto di manifestare il proprio pensiero a mezzo della stampa (art. 21 Cost.) ed in una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.): di quest'ultimo, si precisa, sotto il profilo della discriminazione, che a causa del peso economico di quell'onere si determinerebbe fra i soggetti, secondo che questi siano abbienti o non abbienti.

2. - Partendo dai principi enunciati dalla Corte nelle due precedenti decisioni — e che non vengono rimessi in discussione dall'attuale ordinanza, tutta motivata sulla peculiarità del particolare tipo di periodico in relazione al quale la questione viene proposta e delimitata — si deve escludere che la disposizione in esame comprometta la libertà riconosciuta e garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Giòva ricordare che nella sentenza n. 98 del 1968, in sede di valutazione della legittimità dell'obbligo di nominare il direttore ed il vice direttore responsabile dei comuni quotidiani e periodici fra gli iscritti nell'albo, la Corte affermò che la funzione dell'Ordine, già nella precedente decisione n. 11 riconosciuta positivamente apprezzabile proprio sul piano dell'art. 21 della Costituzione, sarebbe frustrata ove i poteri direttivi di un giornale potessero essere affidati ad un soggetto non iscritto in uno degli elenchi dei pubblicitari o dei professionisti. Ed è di particolare

1968 n. 11, sulla medesima legge, sono pubblicate in questa *Rassegna*, 1968, rispettivamente, 539 e 152, e note.

Tali sentenze sono commentate, rispettivamente, da CHELI e da LEVI in *Giur. costit.*, 1968, 332, e 1557.

Si veda pure, FOIS, *Giornalisti* (ordine dei), voce dell'*E. del dir.*, XVIII, 723.

importanza che la questione, allora concernente l'art. 46 della legge, venne esaminata non solo con riferimento alla libertà del giornalista, ma anche sotto il diverso profilo della « libertà di chi voglia dar vita ad un giornale ».

Le stesse ragioni non possono non valere per l'art. 47 della legge — che stabilisce un regime di favore per una particolare categoria di giornali — e, più specificamente, per il caso ora prospettato dal pretore di Catania.

Deve esser tenuto presente, anzitutto, che l'obbligo della registrazione e la preventiva nomina di un vice direttore responsabile riguardano esclusivamente i giornali quotidiani o periodici (legge 8 febbraio 1948, n. 47), sicchè la legge non pone ostacolo alcuno a che il soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici. Chè se, invece, l'interessato voglia dar vita ad un vero e proprio periodico, non è dato di vedere perchè questo, a causa di particolari caratteristiche, possa sottrarsi ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale. Essendo del tutto evidente che, ai fini che qui interessano, nessun rilievo possono avere il cosiddetto contenuto ideologico del periodico e la finalità « di denuncia e di critica » che il soggetto si propone di perseguire, tutto si riduce a vedere se quando editore e direttore di uno dei giornali considerati dall'art. 47 si identificano nella stessa persona vengano a mancare quelle giustificazioni costituzionali che la Corte individuò nella precedente occasione. Ma a siffatto quesito deve darsi risposta negativa sulla base della considerazione che l'esigenza della vigilanza dell'Ordine sussiste anche quando l'editore assuma la direzione del giornale e, trattandosi di periodico di partito o movimento politico o sindacale, acquisti perciò titolo all'iscrizione provvisoria nell'albo: essendo in questo caso la responsabilità sua limitata agli obblighi imposti dalle leggi civili e penali (art. 47, ultimo comma), occorre che egli sia affiancato da un giornalista che, iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, risponda disciplinarmente « per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono », (sent. n. 98 del 1968). Peraltro la concentrazione nelle stesse mani del potere editoriale e del potere di direzione non vale ad escludere, certo, la necessità della vigilanza dell'Ordine, che non è predisposta, come mostra di ritenere il giudice *a quo*, a tutela della sola libertà dei singoli giornalisti, ma è strumento, sia pur mediato, di garanzia dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.

3. - La questione è infondata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Conformemente ai principi desumibili dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le norme che per lo svolgimento di determinate attività impongono oneri (direttamente o, come nel caso in esame, indi-

rettamente) patrimoniali e che, nella loro applicazione, inevitabilmente comportano un peso maggiore o minore secondo le capacità economiche dei singoli soggetti, sono costituzionalmente illegittime, ove incidano sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti, solo allorchè esse non siano rivolte alla tutela di interessi rilevanti sul piano costituzionale (tale, ad es., era il caso della c. d. *cautio pro expensis*, dichiarata illegittima con sent. n. 67 del 1960). Ora, nella specie, le ragioni che giustificano la disposizione in riferimento all'art. 21 della Costituzione dimostrano che l'obbligo di nominare un vice direttore responsabile fra gli iscritti nell'albo — e la cui osservanza può, certo, comportare un aggravio di spese — è strumento di salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale: di tal che la legge, imponendolo a chiunque voglia dar vita ad un giornale, non può essere considerata fonte di discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 3 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Bracesco ed altri (n. s.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Cavalli).

Approvvigionamenti e consumi - Frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti - Divieto di zuccheraggio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 76; d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, relativa ad eccesso rispetto alla legge di delegazione, dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sul divieto di zuccheraggio dei vini, in relazione alla disposizione del Trattato sulla comunità economica europea (1).

(*Omissis*). — La legge 6 ottobre 1964, n. 991, delegava il Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti e all'art. 2 stabiliva che, nell'emanare il decreto, si sarebbe dovuto « tener conto » della disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità economica europea e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune.

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

Sul medesimo testo unico, cfr. le precedenti sentenze della Corte 22 marzo 1967, nn. 31, 32, 33 e coeva ordinanza n. 34, in questa *Rassegna*, 1967, 217.

Sui rapporti tra legislazione regionale e norme comunitarie cfr. la sentenza 8 luglio 1969, n. 120, in *Giur. it.*, 1969, I, 1824.

Quanto alla legislazione degli Stati appartenenti alla CEE, l'obbligo di tener conto di tale legislazione non poteva certo significare, così come nelle ordinanze si sostiene, che le emanande disposizioni dovevano recepire in tutto, o anche soltanto in parte, la normativa in essa contenuta, ma faceva soltanto carico al Governo di averla presente nel formulare quelle disposizioni, al più per prendere da essa ispirazione in quelle parti che sembravano attagliarsi alle necessità di regolamentazione della produzione vinicola nazionale.

Pertanto, se è vero che il decreto, allorchè ha sancito e sanzionato il divieto del c.d. zuccheraggio, non si è uniformato su tale punto — che era poi uno soltanto di quelli da regolare — alla legislazione di quegli Stati, che in casi determinati lo consente, ciò non contraddice alla legge delegante che, come si è visto, null'altro prescriveva se non che di quella legislazione fosse tenuto conto, e cioè che se ne avesse notizia e conoscenza ai fini delle decisioni da assumere in merito alla emanazione della legge delegata.

Quanto alla legislazione comunitaria vera e propria, e cioè degli organi della Comunità economica europea, cui pure nell'art. 2 della legge delegante si fa riferimento, il discorso potrebbe essere diverso, o almeno più complesso, stante l'obbligatorietà dei relativi regolamenti in tutti gli Stati membri (art. 161, comma secondo del Trattato di Roma, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203). Ma tale discorso non può essere, nel caso, proseguito perchè, alla data della legge delegante come di quella delegata, mancavano norme comunitarie di riferimento, in quanto non erano ancora stati emanati i due regolamenti CEE 28 aprile 1970, n. 816 e 817 che hanno regolato, sul piano tecnico, la materia di una disciplina comune del mercato vitivinicolo, sulla base di un anteriore regolamento del 4 aprile 1962, che conteneva però soltanto norme di carattere organizzativo.

Pertanto, in tali regolamenti del 1970, benchè lo zuccheraggio sia, in casi determinati, consentito, si dispone che esso può effettuarsi soltanto « nelle regioni viticole in cui tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla legislazione esistente alla data di entrata in vigore » del regolamento CEE n. 816 che tale disposizione contiene all'articolo 19, n. 3.

Il decreto quindi non solo non contrasta, nè lo poteva, con le norme comunitarie in materia, perchè queste, alla data della sua pubblicazione, non erano state ancora emanate, ma non contrasta nemmeno con quelle emanate successivamente, perchè queste rispettano, sul punto, le normative anteriori dei singoli Stati membri della Comunità.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve perciò concludersi che sono infondate le censure contenute nelle ordinanze in epigrafe, perchè la legge delegata non ha sul punto disatteso i criteri della legge delegante e l'art. 76 della Costituzione non risulta pertanto violato.

Parimenti infondata è l'altra censura relativa a un preteso contrasto tra l'art. 76 del decreto e l'art. 2 della legge di delega.

Si sostiene al riguardo nelle ordinanze che, mentre quest'ultima disposizione stabiliva che il decreto avrebbe dovuto indicare « le aggiunte e i trattamenti consentiti e quelli che potranno essere di volta in volta consentiti » nel corso della produzione e conservazione dei vini, il decreto nulla avrebbe disposto, quanto meno in ordine ai trattamenti eventualmente da consentirsi in via eccezionale.

Mã un tale assunto è chiaramente resistito dal testo stesso della normativa contenuta nel decreto. Dispone infatti in proposito l'art. 5 n. 2 del decreto che il Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto, con quelli per l'industria e il commercio e per la sanità, è autorizzato a consentire tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica ed a procedere « in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte previste » nello stesso articolo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 4 - Pres. Branca - Rel. Oggioni - Fall. FEMI (avv. Satta) c. Istituto di Mediocredito delle Venezie (avv. Guarino) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albisinni).

Fallimento - Azione revocatoria - Riduzione del periodo sospetto a favore di Istituti esercenti il mediocredito - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; legge 30 luglio 1959, n. 623, art. 20).

Non è fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, che riduce a dieci giorni il periodo sospetto per la revocatoria fallimentare, a favore degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine (1).

(*Omissis*). — 3. - Per l'esame della proposta questione di legittimità costituzionale, va premesso che l'Istituto *de quo* è stato autorizzato te-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 novembre 1968 del Tribunale di Padova (*Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1969, n. 78).

La sentenza 19 dicembre 1963, n. 166, citata in motivazione, leggesi in *Giur. it.*, 1964, I, 260.

In materia si veda Cass. 25 luglio 1966, n. 1337, *Foro it.*, 1966, I, 2029, con nota.

stualmente come « Ente di diritto pubblico », ad esercitare i suoi compiti statutari con decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1955 sulla base della legge 22 giugno 1950, n. 445, particolare alla materia.

L'Istituto, i cui atti e le cui operazioni sono agevolati da esenzioni fiscali, a termini dell'art. 6 della legge ora citata e dell'art. 3 della legge n. 623 del 1959 (di cui fa parte l'art. 20 qui sottoposto a giudizio di legittimità) ha finalità così indicate nell'art. 1 di questa seconda legge: promuovere lo sviluppo di attività produttive e valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro. Aggiungasi che con la legge di proroga 15 febbraio 1967, n. 38, si è precisato, come altro motivo, quello di favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese industriali.

Trattasi di un mezzo strumentale per l'attuazione di indirizzi di politica economica generale in tema di espansione e consolidamento della piccola e media industria, alla quale attuazione lo Stato concorre mediante contributo annuo in conto interessi (art. 4 stessa legge).

L'Istituto appartiene all'ampia categoria di quegli enti di finanziamento che, vincolati a destinare il proprio « fondo di dotazione » al conseguimento di scopi di interesse generale, traggono, da quest'obbligo di destinazione, rilevanza pubblicistica al loro operare.

Questi rilievi sono sufficienti per escludere l'esattezza di quanto si legge nell'ordinanza di rinvio che « gli istituti di finanziamento a medio termine svolgono attività sostanzialmente analoga a quella degli altri istituti di credito ». V'è, invero, uno scopo specifico che li distingue dagli altri: sicchè la questione di legittimità posta dall'ordinanza in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione va riguardata tenendo conto degli elementi differenziali che caratterizzano il sistema.

La norma dell'art. 20, che esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di mutui a medio termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una volta che siano decorsi dieci giorni da detta stipulazione alla dichiarazione di fallimento, è assistita da motivi che i lavori preparatori (Commissioni parlamentare - Relazione ministeriale) pongono in evidenza, inquadrandoli tra i motivi generali della legge: favorire al massimo l'incremento ed il funzionamento degli Istituti mutuanti mediante « incentivi » (è il titolo della legge) idonei a dilatare i settori d'investimento.

La norma dell'art. 20 costituisce anch'essa una forma di incentivazione, in quanto, concedendo una particolare garanzia, tende ad evitare ogni remora all'operare di Istituti, meritevoli di affidamento e tali da giustificare la riduzione del cosiddetto « periodo sospetto » in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria.

Non si tratta di disposizione anomala e singolare, bensì rispondente a direttive riconosciute valide anche in settori analoghi, in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante.

Valga come esempio lo stesso art. 67 della legge fallimentare, il cui ultimo comma perviene ad eccettuare dalle condizioni temporali dell'azione revocatoria gli istituti di credito fondiario, riguardo ai quali fin dal testo unico del 1905 (r.d. n. 646) erano riconosciute valide le iscrizioni ipotecarie, purchè iscritte anch'esse almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. Questa Corte, con sentenza n. 166 del 1963 ha ritenuto legittima quest'ultima norma, escludendo trattarsi di arbitraria discriminazione, contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in danno di chi contrae mutui in genere, riconoscendo invece, alla norma una su a precisa e concreta giustificazione. Ad eguale conclusione deve addivenirsi nel caso in esame, trattandosi di normativa che regola una situazione differenziata, assistita, secondo l'apprezzamento del legislatore, dalla ragione di tutelare ed agevolare istituti, i cui interessi, per la loro funzione economica-sociale, sono da considerarsi prevalenti, nella misura prevista e consentita, sugli interessi della massa fallimentare.

4. - L'ordinanza prospetta un altro motivo di illegittimità in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo dell'incongruità del termine di dieci giorni, che sarebbe assolutamente insufficiente all'adempimento degli atti occorrenti per consumare l'iter procedurale dalla declaratoria di fallimento al promovimento del giudizio in revocazione.

La questione non è fondata. Come si è indicato nel numero precedente e come risulta dalla formulazione letterale dell'art. 20, il termine di dieci giorni è disposto in funzione di determinare il periodo di compimento degli atti di diritto sostanziale che possano essere dichiarati caducabili e non già il compimento degli atti di rito, preliminari e successivi, necessari per esercitare l'azione revocatoria, per i quali atti l'ordinario diritto di difesa non risulta nè eliminato nè ridotto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 5 - Pres. Branca - Rel. Verzi - Barbieri (n. c.).

Impiego pubblico - Assegni familiari per gli alimentandi - Requisito della convivenza a carico - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 4, 36, 38; d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722, art. 2).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722, che subordina la concessione dell'assegno di famiglia per gli alimenti, a favore dei dipendenti di Enti pubblici

— e diversamente da quanto è disposto per i dipendenti di Enti privati —
alla convivenza a carico dell'impiegato (1).

(Omissis). — La questione non è fondata.

Fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato, esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di finalità, per cui, i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti. E già con la sentenza n. 88 del 1963, questa Corte ha posto in rilievo che lo *status* inerente al pubblico impiego, disciplinato da leggi che regolano le assunzioni, le promozioni, i trasferimenti, le retribuzioni, ecc. non può essere posto sullo stesso piano di quello privato, dominato da norme prevalentemente economiche, sorrette dalla volontà dei contraenti. Dalla differente situazione di cui sopra, deriva la legittimità della disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si differenzia anche nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego privato.

La convivenza dei genitori sarebbe — secondo l'ordinanza — irrilevante, dal momento che quel che appare essenziale è soltanto la circostanza che allorquando sussistono le altre condizioni di legge, i genitori siano a carico del prestatore d'opera.

Orbene, prescindendo dalla esattezza di tale osservazione, è sufficiente considerare che la necessità o meno di un requisito per la concessione di un beneficio non è di per sé problema di legittimità costituzionale, quanto piuttosto di politica legislativa.

È esatto che lo stesso legislatore non ha più richiesto la convivenza per la concessione degli assegni familiari ai dipendenti dell'impiego privato (d.l.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479) modificando all'uopo gli artt. 6 e 7 del d.l.lgt. 9 novembre 1944, n. 307, secondo i quali la convivenza era elemento di prova dell'essere a carico del prestatore d'opera, e si consideravano « conviventi i genitori quando gli stessi ed il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia ». Ed è certo che il medesimo principio potrebbe essere adottato per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma il non averlo adottato non contrasta di per sé con principi di razionalità.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 marzo 1969 del Giudice conciliatore di Verona (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1969, n. 128).

La sentenza 8 giugno 1963, n. 88, richiamata in motivazione è riportata su *Foro it.*, 1963, I, 1093.

Sui rapporti fra ordinamento del pubblico impiego e dell'impiego privato si veda Corte cost. 13 gennaio 1966, n. 3 e 27 giugno 1968, n. 75 (in questa *Rassegna*, rispettivamente, 1966, 12 e 1968, 699).

Sul pubblico impiego v. da ultimo Corte Cost. 6 novembre 1970, n. 152 e 2 dicembre 1970, n. 179.

Infatti, in tal caso non può negarsi che il legislatore si sia informato ad intuibili esigenze della pubblica amministrazione, quale la necessità di evitare possibili frodi tanto più pregiudizievoli in quanto si tratta di pubblico interesse, oppure abbia considerato che la perdita in rari casi della aggiunta di famiglia sia compensata da tanti altri vantaggi e garanzie di cui non godono i dipendenti dell'impiego privato.

Non risultano violati neppure gli artt. 4, 36 e 38 della Costituzione; il primo in quanto il riconoscimento a tutti i cittadini di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro; il secondo perchè la proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro prestato e la retribuzione, non è menomata da particolari presupposti per il diritto dell'aggiunta di famiglia; ed il terzo perchè il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale riguarda il cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi di sussistenza, mentre nel caso in esame si tratta di diritti di lavoro, che rientrano se mai nella disciplina dell'art. 36 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1971, n. 6 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Paudolfi (n. c.).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Irrilevanza « prima facie » della questione - Inammissibilità.

Reato - Reati e pene - Violazione degli obblighi e assistenza familiare - Reciprocità della partecipazione dei coniugi agli oneri familiari - Infondatezza della questione.

(Cost., art. 3; c.p. art. 570).

È inammissibile, per evidente difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice di procedura civile (art. 707-708) sull'emanazione dei provvedimenti presidenziali in tema di separazione fra coniugi, comparsi senza l'assistenza di difensori, allorchè tali provvedimenti siano stati già emanati ed il giudice a quo debba solo verificarne l'applicazione (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 codice penale essendo venuta meno ogni possibilità di disparità di trat-

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 febbraio 1969 del Pretore di Bordighera (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1969, n. 152).

Le sentenze n. 70 e n. 133 del 1970 richiamate in motivazione sono riportate su *Foro it.*, 1970, I, 1828 e 2047 con note di richiamo.

tamento fra coniugi, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 1970 (2).

(*Omissis*). — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Bordighera denuncia, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione la norma per la quale nel procedimento di separazione personale dei coniugi il Presidente del tribunale può dare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (art. 708, terzo comma, c.p.c.) e nonostante che i coniugi debbano comparire davanti a lui senza assistenza di difensori (art. 707, primo comma, dello stesso codice).

La questione, così prospettata, appare alla Corte priva di rilevanza.

Non è consentito infatti di ritenere, come fa il giudice *a quo*, che la decisione di essa potesse e possa influire nel processo penale nel corso del quale si è avuta l'ordinanza di rimessione, « posto che l'imputato è stato tratto a giudizio per non avere versato alla moglie la somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c. ».

Codesta valutazione della rilevanza risulta chiaramente viziata e nell'impostazione e nel procedimento.

Il pretore, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ex art. 570 del codice penale di un marito che non aveva corrisposto alla moglie l'assegno temporaneo concesso dal Presidente del tribunale a sensi del citato art. 708, terzo comma, non avrebbe potuto, in funzione dell'accertamento del reato, sindacare la validità e l'esecutività dell'ordinanza presidenziale e tanto meno revocarla o modificarla, dato che avrebbe dovuto assumere codesta ordinanza come puro e semplice elemento di fatto e quindi non operare alcuna indagine per la sua legittimità costituzionale delle norme già applicate per la sua emissione.

Della norma emergente dagli artt. 708, terzo comma, e 707, primo comma, è infatti prevista l'applicazione da parte del Presidente del tribunale; e quindi a questi, essendo la sua competenza di natura giurisdizionale, e sempre che ritenga non soddisfatte le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, spetta di sollevare la relativa questione.

E per ciò la Corte (che alla conclusione ora indicata è pervenuta anche in precedente occasione, con sentenza n. 70 del 1970) non può non constatare l'evidente difetto di rilevanza per la questione come sopra sollevata e dichiararne, conseguentemente e per tale ragione, l'inammissibilità.

2. - Il pretore di Bordighera ha ritenuto inoltre che si potesse dubitare circa la legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale in relazione all'art. 145 c.c., sotto il profilo che, disponendo quest'ultima norma che il marito ha un obbligo assoluto di provvedere al manteni-

mento della moglie e che la moglie, invece, ha soltanto l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti, solo il marito — sotto il profilo della violazione degli obblighi di assistenza economico-finanziaria — potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto p. e p. dall'art. 570. E che per ciò si avrebbe una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i coniugi a cagione della differente condizione personale che violerebbe l'art. 29 della Costituzione.

La questione così posta deve dirsi infondata.

A parte il fatto che è difficile vedere come da quella premessa, e cioè dall'essere entrambi i coniugi reciprocamente tenuti, sia pure a condizioni differenti, al mantenimento, si potesse pervenire alla indicata conclusione, è preclusiva di ogni discorso circa l'opinione espressa dal giudice *a quo*, la circostanza che con sentenza n. 133 del 1970 di questa Corte, è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 145 c.c. e che conseguentemente ogni coniuge è obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti.

Risulta per ciò mancante la ragione che il pretore ha richiamato a fondamento della sua denuncia. - (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1971, n. 10 - Pres. Branca - Rel. Chiarelli - Patrizi (avv. Iemolo) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Lavoro - Facoltà degli ispettori del lavoro di visitare cantieri, laboratori ed opifici - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 14, 24; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 8, secondo comma).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, che autorizza gli ispettori del lavoro ad effettuare visite di controllo negli opifici, cantieri, stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 22 marzo 1969 del Pretore di Narni (*Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1969, n. 145).

Sulla libertà di domicilio cfr. le sentenze n. 45 del 1963 (*Giur. ital.* 1963, I, 1, 1090) e n. 104 del 1969 (in questa *Rassegna*).

Sui poteri dell'Ispettorato del lavoro si veda la sentenza n. 32 del 1965 (in questa *Rassegna*, 289).

In dottrina: SIMI, *L'Ispettorato del lavoro organo di attuazione della legislazione sociale*, in *Rass. dir. lav.*, 1962, 1938; ARISTODEMO, *Ispettorati del lavoro e aziende nella disciplina della prevenzione infortuni*, Roma, 1963.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1971, n. 11 - Pres. Branca -
Rel. Reale - Patrignani (n. c.).

Procedimento penale - Contestazione suppletiva - Legittimità costituzionale - Concessione dei termini a difesa - Limitazione a 5 giorni - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 24, 2; c.p.p. artt. 445, 446).

Mentre non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'istituto della contestazione suppletiva prevista dall'art. 445 Codice procedura penale, è fondata la questione relativa all'art. 446 dello stesso codice, nella parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere, ed il giudice possa concedere, un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa (1).

(Omissis). — 2. - La prima questione sulla costituzionalità dell'art. 445 non è fondata.

L'istituto della contestazione suppletiva, come è noto, apporta un temperamento al principio della immutabilità del fatto dedotto nell'atto di imputazione, nei termini formalmente contestati a conclusione del procedimento istruttorio.

Esso è volto ad armonizzare il diritto dell'imputato ad esercitare la difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, con le obiettive esigenze della giustizia penale.

La contestazione in corso di dibattimento risponde, infatti, a finalità di ordine processuale ispirate al criterio dell'economia dei giudizi (pur fondamentale nel sistema, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1965), nelle ipotesi in cui la connessione delle imputazioni induca a ravvisare, fra i diversi fatti contestati, una complementarità di indagini e di accertamenti di merito, al fine della unità e coerenza della decisione.

Tale disciplina, in particolare, consente al giudice una più completa valutazione della fattispecie e, nel caso debba affermarsi la colpevolezza dell'imputato, un più probante giudizio della di lui capacità a delinquere, ai fini della irrogazione concreta della pena e delle eventuali altre misure.

Va precisato che, nell'attuazione di questi principi, l'art. 445 pone espressamente limiti ben rigorosi. Per vero la nuova contestazione di

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 18 gennaio 1969 della Corte di Appello di Venezia (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1969, n. 200).

imputazioni, ammessa nel corso del dibattimento di primo grado, è subordinata sia alla presenza dell'imputato all'udienza (o del suo difensore, nei soli casi in cui è a questi consentito di rappresentarlo con mandato speciale, ai sensi dell'art. 125 c.p.p.), sia al fatto che la competenza per materia in ordine ai nuovi reati, o comunque ai nuovi fatti, non appartenga ad un « giudice superiore o speciale ». È ammessa pertanto solo la possibilità che, per effetto della connessione delle imputazioni, si verifichi attrazione, nella competenza del giudice precedente, della cognizione di reati altrimenti spettante a giudici aventi competenza inferiore. E ciò secondo un criterio che questa Corte, con riguardo alla disciplina della competenza per connessione di cui agli artt. 45 e 46 c.p.p. (sentenza n. 130 del 1963), ha affermato non contrastante con la garanzia del giudice naturale.

Inoltre, come si è già ricordato, gli estremi di fatto del reato concorrente, della circostanza aggravante o delle ulteriori violazioni della legge penale configurabili nello schema della continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.), debbono emergere dagli atti istruttori o dalle indagini dibattimentali. Il che ha rilievo notevole ai fini dell'esercizio della difesa.

Né vanno, infine, trascurati i limiti che, in ordine alla contestazione di reati concorrenti, sono stati precisati dalla giurisprudenza prevalente.

Questa (a parte l'ipotesi assunta dalla dottrina nella figura del concorso formale di reati) inquadrando nel sistema la normativa in esame e in considerazione appunto, come si è accennato, delle esigenze del contraddittorio, ha affermato che, ai fini della contestazione dibattimentale, la nozione del reato concorrente comprende soltanto le fattispecie caratterizzate dalla connessione obiettiva, quale è indicata nell'art. 45 n. 2 del codice di procedura penale.

In tali sensi l'ambito di simili contestazioni resta circoscritto così alle ipotesi di connessione teleologica o consequenziale (in riferimento alle quali ha particolare rilievo anche l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.), come a quelle in cui sussista, tra le fattispecie oggetto dell'accusa, un nesso di occasionalità. In virtù di questo si richiede un rapporto obiettivo di carattere temporale e spaziale, per effetto del quale possa dirsi che l'un reato abbia dato pretesto ed opportunità o costituisca circostanza di impulso e di agevolazione dell'altro. Donde la convenienza della contestualità del procedimento e della unitaria ricostruzione critica delle prove.

Dalle accennate nozioni rimane, conseguentemente, esclusa la connessione meramente soggettiva, prevista nei numeri 1 e 3 e quella di cui al n. 4 dell'art. 45 del codice di procedura penale.

3. - In vista di tale suo contenuto la disposizione denunziata non può non ritenersi compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve affermarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il diritto in questione deve armo-

nizzarsi con le particolari esigenze della giustizia penale, cui sono adattati i vari tipi di procedimento, i quali escludono talora pur la necessità di una contestazione dell'imputazione in fase istruttoria. E ciò in quanto dall'applicazione della norma stessa non può derivare effettiva menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa.

4. - A giudizio di fondatezza conduce, invece, l'esame della seconda questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in merito all'articolo 446 del Codice di procedura penale, concernente appunto le modalità di esercizio della difesa nell'ipotesi superiormente considerata.

Questa norma stabilisce che, verificandosi la contestazione in oggetto, eccetto il caso che essa riguardi la recidiva, il presidente del tribunale o il pretore avverte l'imputato che, per preparare la difesa, può chiedere un termine non maggiore di cinque giorni e non prorogabile. Se vi è richiesta, il giudice è tenuto a concedere detto termine, in misura che la giurisprudenza ammette sia fissata discrezionalmente, ed a sospendere in conseguenza il dibattimento.

Orbene nella fattispecie in esame il termine predetto, per quanto riguarda la misura massima consentita, non trova giustificazione né nella immediatezza degli elementi probatori, che questa Corte ha ritenuto legittimare l'esclusione di un termine a difesa per i reati commessi in udienza (ai sensi dell'art. 435 c.p.p. - sent. n. 92/1967), e nemmeno nella semplicità e speditezza delle prove riguardanti reati perseguibili mediante procedimento direttissimo e per i quali è stata parimenti ritenuta legittima la facoltatività della concessione del termine ai sensi dell'articolo 503, terzo comma, c.p.p. (sentenza sopra citata). Nel conferire, per contro, al giudice una così limitata discrezionalità circa la misura massima del termine predetto, per di più non prorogabile, la norma denunziata può risultare lesiva del diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalità di giustizia.

E ciò in quanto l'art. 446, mentre dà al giudice la facoltà di tener conto della lieve entità delle nuove contestazioni, consentendo, non senza razionale fondamento, che sia disposto il rinvio anche *ad horas* del dibattimento, non permette, invece, che costituiscano oggetto di conveniente valutazione le esigenze della difesa, allorché per la gravità delle imputazioni o per altre circostanze, si rendano necessarie più complesse e lunghe indagini per la ricerca delle prove o per lo studio e prospettazione delle questioni.

Per le esposte considerazioni l'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale deve dichiararsi in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui determina in cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al giudice di fissarlo eventualmente in misura maggiore.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1971, n. 12 - Pres. Branca -
Rel. Bonifacio - Monteverde e Albanese.

**Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale - Giudice « a quo » - Consiglio Superiore della Magi-
stratura (Sezione disciplinare) - Ammissibilità della questione.**
(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

**Consiglio Superiore della Magistratura - Collegio deliberante della
Sezione disciplinare - Possibilità di esclusione di magistrati di
merito - Illegittimità costituzionale.**
(Cost., art. 104; l. 18 dicembre 1967, n. 1198, art. 2).

**Consiglio Superiore della Magistratura - Sezione disciplinare - Man-
cata assistenza del difensore nell'istruttoria - Dibattimento a
porte chiuse - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**
(Cost., art. 24; r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, art. 34).

*È ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via inci-
dentale sollevata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura, cui va riconosciuta natura giurisdizionale (1).*

*È fondata, con riferimento al principio dell'autogoverno della magi-
stratura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma pri-
mo, secondo, quarto in parte, e quinto, della legge 18 dicembre 1967,
n. 1198, in quanto consentono la possibilità che del Collegio giudicante
della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
siano esclusi magistrati di Appello o di Tribunale (2).*

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della
Magistratura, relativamente alla mancata assistenza del difensore nel-
l'istruttoria ed alla mancata pubblicità del dibattimento (3).*

(Omissis). — 3. - In via preliminare si rende necessario accertare se
le predette questioni siano state proposte, come richiede l'art. 1 della
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, da « un giudice nel corso di un giudizio ».

La Corte ritiene che questo presupposto sussista nel caso in esame.
Ai limitati fini che qui interessano, è sufficiente la constatazione, non
controvertibile, che il legislatore, con espresse ed univoche statuizioni,
ha conferito carattere giurisdizionale alla funzione ora esercitata dalla
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. A tutela
dell'indipendenza dei magistrati la legislazione vigente — riconfermando
un principio che già aveva ricevuto applicazione nell'ordinamento de-

(1-3) La questione era stata proposta con due ordinanze del Consiglio
Superiore della Magistratura, Sezione disciplinare.

mocratico prefascista e che ancor più valida giustificazione trova nella posizione che all'ordine giudiziario nel suo complesso ed ai singoli suoi appartenenti riserva la Costituzione repubblicana — stabilisce che il procedimento disciplinare si svolga nelle forme e nei modi che sono tipici del processo, affinché al provvedimento destinato ad incidere sullo stato dell'interessato, adottato con un atto che la legge definisce « sentenza » (cfr. la rubrica dell'art. 35 del r.d.l. n. 511 del 1946) e contro il quale è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione (art. 17, ultimo comma, legge 24 marzo 1958, n. 195), si addivenga con le garanzie che sono proprie e tipiche della funzione giurisdizionale. E non è senza rilievo la circostanza che il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, a differenza dell'analogo procedimento a carico dei pubblici dipendenti, viene instaurato da un soggetto (dal Ministro della giustizia, secondo l'art. 107, secondo comma, Cost.; anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, in base all'art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195), rispetto al quale il Consiglio superiore è collocato in posizione di assoluta estraneità ed indipendenza.

4. - Passando all'esame della prima questione, si deve ribadire (cfr. sent. n. 44 del 1968) che il Consiglio superiore è stato voluto dalla Costituzione in diretta attuazione del principio secondo il quale « la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere » (art. 104) e che, in funzione di siffatta garanzia, ad esso è stato riservato (art. 105) ogni provvedimento concernente lo stato dei magistrati sicché l'effetto proprio del conferimento di tali attribuzioni al Consiglio è quello di escludere, in materia, la competenza di altri pubblici poteri e di impedire che l'esercizio di esse (salvo il caso dell'azione disciplinare) possa essere condizionato ad iniziative esterne (cfr. sent. n. 168 del 1963). Ma, rispettata tale riserva, la legge — alla quale è demandata, nell'ambito delle indicazioni fondamentali contenute nell'art. 104, la determinazione della concreta struttura del Consiglio, ed alla quale lo stesso art. 105 rinvia per la disciplina che deve presiedere all'esercizio delle funzioni ivi elencate — può legittimamente porre norme attinenti all'organizzazione di quel consesso: e tali sono, indubbiamente, quelle che concernono l'istituzione di un'apposita sezione disciplinare. Dalle norme costituzionali di raffronto, in definitiva, non è data in alcun modo la possibilità di dedurre che la Costituzione abbia voluto che tutte le competenze elencate nell'art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo *plenum*; ché, invece, il largo spazio riservato al legislatore ordinario induce a negare l'esistenza di una siffatta direttiva. Né questa può ricavarsi da un principio che, secondo la tesi sostenuta dalle parti, sarebbe comune a tutti gli organi ai quali la Costituzione direttamente attribuisce determinate competenze, principio del quale l'art. 72, terzo comma, darebbe indiretta conferma. Ed invero è da ritenere che per quanto riguarda l'ordinamento di tali organi sia necessario tener

conto, di volta in volta, della peculiarità delle singole funzioni e del grado di maggiore o minore dettaglio col quale la Costituzione o leggi costituzionali ne abbiano disciplinato la struttura ed il funzionamento. E nella specie — come si è detto e come già fu messo in luce, ad altri effetti, nella sent. n. 168 del 1963 — non c'è dubbio che gli artt. 104 e 105 Cost. abbiano affidato al legislatore ordinario un ampio potere di organizzazione.

Va peraltro aggiunto che, se nessun precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio superiore in sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve rispettare l'autonomia del Consiglio, al quale va demandata la scelta dei componenti, ed occorre necessariamente tener conto delle linee fondamentali secondo le quali, in conformità dell'articolo 104 Cost., risulta strutturato il consesso. Con quest'ultima affermazione si vuol dire che il legislatore non può istituire sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti eletti dal Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di magistrati che concorrono alla formazione del Consiglio: e ciò non perché in questo si faccia luogo a rappresentanza di interessi di gruppo — il che sarebbe del tutto inconciliabile con il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura di quell'organo —, ma in considerazione del fatto che le linee strutturali segnate nell'art. 104 Cost., ispirate all'esigenza che all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscono le diverse esperienze di cui le singole categorie sono portatrici, devono trovare ragionevole corrispondenza nelle singole sezioni, quando a queste siano commessi poteri deliberanti.

5. - Conforme ai principi ora enunciati è la struttura della Sezione disciplinare delineata nell'art. 1 della legge impugnata, secondo il quale essa è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede di diritto, da cinque magistrati di cassazione (di cui due con ufficio direttivo), da tre magistrati di corte di appello, da tre magistrati di tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento, tutti nominati per elezione dal Consiglio stesso. Risulta da ciò che tutte le categorie elettive che compongono il consesso unitario concorrono — e, almeno tendenzialmente, in modo proporzionale — a formare la Sezione, mentre, per quanto riguarda i membri di diritto, è da osservare che il Presidente del Consiglio deve presiederla in alcuni casi ed in tutti gli altri ha facoltà di presiederla quando lo ritenga opportuno (art. 18 legge 24 marzo 1958, n. 195), e che l'esclusione del presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione trova giustificazione, per il primo, nella circostanza che avverso le decisioni della Sezione è previsto il ricorso alle Sezioni Unite dell'organo che egli presiede e, per il secondo, nell'attribuzione allo stesso della titolarità dell'azione disciplinare, conferitagli dall'art. 14 della legge n. 195 del 1958 e della funzione requirente presso la Sezione stessa (art. 1, ultimo comma, legge n. 1198 del 1967).

A diversa conclusione si deve invece pervenire per l'art. 2, secondo il quale, nell'ambito della sezione, il collegio deliberante per il singolo procedimento è composto, oltre che dal vice presidente, da due membri eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Cassazione (di cui uno con ufficio direttivo) e da tre magistrati di appello o di tribunale: tutti prescelti col metodo del sorteggio fra i componenti della sezione. In base a quanto innanzi è stato precisato, la norma risulta viziata di illegittimità costituzionale perchè consente che il singolo collegio possa risultare composto con la totale esclusione dei magistrati di appello o dei magistrati di tribunale. Vero è che l'ultima parte del primo comma prevede che « almeno due » dei suddetti magistrati debbano appartenere alla stessa categoria dell'incolpato e che il secondo comma stabilisce che, procedendosi nei confronti di un uditore o di un aggiunto, due dei componenti debbano essere magistrati di tribunale: ma è ovvio che anche in questi casi il meccanismo è tale da poter comportare l'esclusione dal collegio di tutti i magistrati di appello o di tutti i magistrati di tribunale. E risulta con ciò violato l'art. 104 Cost., perchè, nell'esercizio di una delle più delicate competenze del Consiglio, non è assicurata la presenza di tutte le categorie che, in base alla stessa legge, concorrono alla formazione del consesso unitario.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve necessariamente colpire, oltre che il primo ed il secondo comma, anche: a) il quarto comma che — sulla imprescindibile base della struttura organizzativa delineata nel primo comma — stabilisce una particolare composizione del collegio nell'ipotesi in cui siano sottoposti a procedimento disciplinare il primo presidente, il presidente aggiunto, il procuratore generale della Corte di cassazione o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche: la dichiarazione di illegittimità non riguarda, tuttavia, quella parte della disposizione che per le suddette ipotesi prevede che la Sezione sia presieduta dal Presidente di Consiglio; b) il quinto comma che, in diretta connessione col primo, stabilisce il metodo del sorteggio.

6. - In conseguenza delle statuizioni indicate nel numero precedente, la Sezione disciplinare eserciterà le sue funzioni nella struttura precisata dalle disposizioni per le quali non interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il legislatore, tuttavia, dovrà provvedere a dettare la disciplina per le supplenze che si rendessero necessarie ed a regolare il modo in cui, nei casi nei quali la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio, debba farsi luogo all'esclusione del collegio di uno dei tre componenti eletti dal Parlamento.

7. - La seconda questione è infondata. Entrambe le ordinanze, partendo dal presupposto che sia preclusa l'assistenza del difensore durante l'istruttoria, impugnano l'art. 34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511. Ma tale articolo riguarda esclusivamente la fase dibattimentale, mentre quella istruttoria trova la sua disciplina nell'art. 32

che, nel terzo comma, rinvia alle norme relative all'istruttoria nei procedimenti penali « in quanto compatibili »; di tal che il dubbio di illegittimità costituzionale prospettato dalle ordinanze avrebbe dovuto investire questa disposizione, che invece non è stata oggetto di denuncia.

8. - Infondata è anche la questione concernente lo stesso art. 34, secondo comma, nella parte in cui esso dispone che « la discussione ha luogo a porte chiuse ».

Sebbene da nessuna delle singole norme costituzionali di raffronto indicante nell'ordinanza sia posta la regola della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la Corte — ribadendo quanto fu già affermato nella sentenza n. 25 del 1965 — ritiene che essa sia coesistente ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, primo comma, Cost.).

Questa regola, tuttavia, come la Corte riconobbe nella precedente ricordata occasione, può subire eccezioni, in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e razionale giustificazione. E va qui precisato che, mentre quando si tratta del processo penale (per il quale la pubblicità del dibattimento ha un valore particolarmente rilevante) le deroghe possono essere disposte solo a garanzia di beni a rilevanza costituzionale, negli altri casi più ampio potere discrezionale deve esser riconosciuto al legislatore nella valutazione degli interessi che possano giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse. Tanto è a dirsi, in particolare, per il procedimento qui in esame, al quale, come innanzi si è detto, è stato dato carattere giurisdizionale solo in funzione di una più rigorosa tutela dell'indipendenza del singolo magistrato, senza, quindi, l'assoluta necessità che esso soggiaccia a tutte le regole che sono proprie del processo penale. Di tal che non risulta illegittimo che il legislatore, valutandone la convenienza in relazione a ragionevoli esigenze di rispetto di interessi che travalicano quello del singolo magistrato, abbia disposto che la discussione si svolga a porte chiuse. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1971, n. 13 - Pres. Branca -
Rel. Oggioni - Abbaticola (n. c.).

Imposte e tasse in genere - Esecuzione esattoriale - Limitazioni dell'opposizione di terzo sui mobili pignorati - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 113, 42; d.P.R. 20 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. a).

Non è fondata, con riferimento sia al diritto di difesa contro la P.A. che alla tutela del diritto di proprietà, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lettera a testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui limita l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale sui mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente (1).

(Omissis). — 2. - La questione non è fondata.

L'art. 207 lettera a del vigente testo unico sopraindicato (uguale disposizione trovavasi inserita nel precedente testo unico per effetto dell'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 242) risulta dettato, come spiega la relazione ministeriale, dalla finalità di salvaguardare i diritti dell'Erario, nella riscossione dei tributi, contro possibili frodi, facili ad attuarsi se all'aggiudicazione, in precedente asta esattoriale di beni pignorati, facciano seguito, da parte del terzo aggiudicatario, atti di disposizione dei beni stessi, che consentano al contribuente esecutato di continuare a possederli nella propria casa di abitazione.

Perciò occorre che l'aggiudicatario, se vuol salvare a sé quei beni, li asporti dalla casa del debitore.

Il riferimento alla localizzazione del bene nella casa del debitore, di cui all'art. 207 lettera a, s'inquadra, sia nel sistema generale del diritto comune (dove, in materia di privilegi su mobili, la localizzazione assume rilievo condizionante — artt. 2756-2760, 2761-2764 c.c. — oltre che in materia di opposizione all'esecuzione da parte della moglie del debitore — art. 622 c.p.c.) sia nel sistema del diritto tributario (uguale posizione è indicata nella lettera b dello stesso art. 207 t.u.).

Le ragioni, particolari e sistematiche, della disposizione conducono ad escluderne il denunciato contrasto con gli artt. 113 e 42 della Costituzione.

3. - L'art. 113 non è violato perché il diritto a tutela giurisdizionale contro atti della pubblica Amministrazione non risulta eluso in conseguenza della prospettata situazione.

Quanto dispone il testo unico attiene alla disciplina sostanziale del rapporto di imposta. Pertanto (come questa Corte ha ritenuto con sentenza n. 129 del 1968 in relazione alla lettera b dello stesso art. 207) se, allo scopo di garantire la realizzazione di un credito fiscale, la legge ha operato sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale, non può essere invocata, per contrastarne la legittimità, una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale.

Nemmeno sussiste alcuna violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 18 dicembre 1968 del Pretore di Nardò (*Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1969, n. 78).

L'ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale, accompagnata ad indennizzo, è estranea a quella di una assicurata sottoposizione del bene ad esecuzione forzata, in relazione al sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria (sentenze nn. 42 e 93 del 1964). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1971, n. 14 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Monti (n. c.).

Reato - Reati e pene - Possesso di strumenti atti ad aprire - Riferimento alle condizioni soggettive del prevenuto - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; c.p. art. 707).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta (1).

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

Per l'analoga dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 708 c.p., cfr. la sentenza della Corte, 2 luglio 1968, n. 110, in questa *Rassegna*, 1968, 889.

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n. 17 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Magini (n. c.).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice « a quo » - Commissione elettorale mandamentale - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale in via incidentale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, proposta da una Commissione elettorale mandamentale, che non ha natura giurisdizionale (1).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 7 giugno 1969 della Commissione elettorale mandamentale di Recanati (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1969, n. 200).

Per una rassegna di giurisprudenza e di dottrina sulla questione v. nota a questa sentenza in *Foro it.*, 1971, I, 531.

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza emessa dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati, nel denunciare, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e dell'intero titolo IV della Costituzione, la legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, nonché il r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, di attuazione della precedente, ed il d.l.l. 5 ottobre 1944, n. 316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse da detto tribunale, si dà carico di mettere in rilievo gli elementi dai quali si dovrebbe argomentare la natura di organo giurisdizionale rivestita dalla Commissione, e quindi la ammissibilità della proposizione della questione.

2. - L'esame compiuto pregiudizialmente in ordine a tale punto induce a far ritenere non fondate le deduzioni dell'ordinanza (né altre addotte da una parte della dottrina) circa il carattere di giurisdizione speciale che si assume essere rivestita dalla Commissione allorché provvede alla decisione sui ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali; giurisdizione che, ai sensi della VI disposizione transitoria, non sarebbe contrastante con l'art. 102, dato che preesisteva alla entrata in vigore della Costituzione (d.l.l. n. 247 del 1944, modificato con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058) e non è stata sottoposta a revisione post-costituzionale.

Risulta dagli artt. 16, 18 e 28 del t.u. n. 223 del 1967 che la Commissione elettorale comunale « propone » le iscrizioni e le cancellazioni negli elenchi predisposti in occasione della revisione semestrale delle liste elettorali; invita poi chiunque intenda avanzare ricorso alla commissione mandamentale contro dette operazioni a farlo nei termini ivi stabiliti, ed infine, decorsi tali termini, trasmette tutti gli elenchi, i ricorsi e i verbali delle operazioni a detta commissione.

Quest'ultima, ai sensi del successivo art. 29, esamina tutte le operazioni già compiute, cancella d'ufficio dagli elenchi i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o la cancellazione, decide sulle domande nuove ad essa direttamente indirizzate, ed infine pronuncia sui ricorsi avverso le proposte della Commissione comunale. Da tale normativa emerge chiaramente come le Commissioni mandamentali operino non già quali organi di secondo grado, di controllo sui provvedimenti emessi da quelle comunali, bensì come i soli organi abilitati ad emettere decisioni sulla intera formazione delle liste, provvedendo, oltre che sulle proposte, anche all'infuori di queste, di propria iniziativa, e tanto su denuncia ad essa pervenuta quanto su ricorso; decisioni che rivestono carattere definitivo e vincolano le Commissioni comunali alla loro esecuzione. Deve quindi escludersi che la funzione della commissione assuma una duplice natura, amministrativa o giurisdizionale secondo che essa provveda senza impulso di parte o su ricorso, poiché in ogni caso esplica sempre attività provvedimentale, quale unico titolare del potere di formazione delle liste, il ricorso costituendo solo una eccitazione più

puntuale al buon esercizio del potere medesimo. Non giova quindi invocare in contrario l'esempio delle Giunte provinciali amministrative, poiché, a parte la considerazione che le funzioni a queste attribuite in sede amministrativa si esauriscono nel mero controllo rimanendo loro inibito ogni potere sostitutivo dell'amministrazione attiva, esse operano (o operavano) con composizione differente secondo la diversa indole dell'attività esercitata.

Non vale neppure, a condurre a diversa conclusione, il rilievo secondo cui oggetto delle deliberazioni in parola siano diritti soggettivi perché provvedimenti in ordine a questi sono, in modo analogo, emessi normalmente tutte le volte che l'esercizio di un diritto è subordinato a forme varie di intervento della pubblica autorità. Neppure probante è la considerazione desunta dalla definitività che le deliberazioni stesse assumono allorché siano decorsi i termini per la loro impugnativa, dato che analogo effetto si verifica per ogni specie di provvedimento amministrativo contro cui non sia stato tempestivamente prodotto il ricorso consentito contro di esso. Altrettanto deve dirsi dell'argomento desunto dalla proponibilità del ricorso da parte di ogni cittadino, dato che, per potersi dare a tale iniziativa il significato di azione popolare, occorrerebbe prima dimostrare il carattere giurisdizionale dell'organo innanzi a cui si fa valere: sicché vere azioni popolari devono ritenersi solo quelle proponibili alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 42, da *quisque de populo*.

Che la vera fase giurisdizionale abbia inizio allorché si adisce la Corte di appello risulta, oltre che dalla stessa lettera della legge che dà al titolo IV, riferentesi a tale fase, l'intitolazione « dei ricorsi giudiziari », dalla prescrizione del citato art. 42, secondo la quale il ricorso alla Corte dev'essere notificato, a pena di nullità, alla Commissione elettorale; il che contrasterebbe con i principi se al detto organo si attribuisse la veste di giudice di primo grado.

È inoltre da mettere in rilievo come i ricorsi alla Corte di appello siano, secondo già si è rilevato, ammissibili anche quando non siano stati preceduti da reclami avanzati alla Commissione mandamentale, o quando contengano domande nuove rispetto a quelle prima dedotte, il che conferma che essa non pronuncia in sede di appello. Che poi la Corte in questo, come del resto in altri casi conosciuti dalla nostra legislazione, assuma la veste di giudice di primo ed unico grado non è in contrasto con la Costituzione, dato che questa non ha assunto fra i suoi principi quello del doppio grado di giurisdizione.

Quanto alla allegata proponibilità di ricorsi da parte del pubblico ministero, ex art. 44, è da osservare come tale intervento trovi logico fondamento nella considerazione che la regolare formazione delle liste elettorali giova a soddisfare non già solo il diritto dei cittadini, in possesso dei richiesti requisiti all'iscrizione nelle medesime, ma altresì il pubblico interesse alla realizzazione delle condizioni per la regolare

espressione del voto popolare, considerato dalla Costituzione, oltre che come diritto del cittadino, anche suo dovere, e posto a fondamento del regime democratico.

Infine l'improcedibilità dei ricorsi alla Corte di appello direttamente avverso l'operato delle Commissioni comunali discende non già, come ritenuto dall'ordinanza, dal fatto che, se altrimenti fosse, si salterebbe un grado di giurisdizione, bensì dalla già rilevata natura dell'attività di dette commissioni, non decisoria ma meramente preparatoria, e perciò stesso insuscettibile di impugnativa in sede contenziosa. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n. 19 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Dall'Argine (n. c.).

Reato - Reati e pene - Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume - Ignoranza dell'età dell'offeso - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.p. art. 539).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 codice penale sulla disparità di trattamento tra chi viene ammesso a provare l'ignoranza dell'età dell'offeso e chi non può invocare tale ignoranza (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n. 20 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Pirrotti (n. c.).

Reato - Reati e pene - Delitti contro la moralità e il buon costume - Errore sull'età dell'offeso - Violazione del principio della personalità della pena - Esclusione.

(Cost., art. 27; c.p. art. 539).

Non è fondata, con riferimento al principio della personalità della pena, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 codice penale, nella parte in cui non scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa (2).

(1-2) Si tratta di due sentenze che dichiarano l'infondatezza della questione relativa alla medesima disposizione, prospettata con riferimento a due diversi precetti della Costituzione.

In dottrina, cfr. PANNAIN, *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*, 1952; ANTOLISEI, *Manuale diritto penale*, parte speciale, 1960, I, 374.

I

(*Omissis*). — Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'articolo 519 n. 1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale), e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1).

La questione è infondata.

Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per tutte le ipotesi comprese nel titolo « dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ».

Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di anni quattordici. Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale presunzione non sussiste per coloro che sono d'età fra i quattordici e i sedici anni.

Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale, è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi, l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con indagini cliniche.

Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 539 del codice penale, secondo cui non scusa l'errore sull'età della persona offesa dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con la norma costituzionale che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale.

La questione sollevata è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ordinanza n. 22 del 1962.

Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste.

Occorre in primo luogo riconoscere che il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha realizzato una condotta materiale — nella specie « congiunzione carnale » — che, essendo posta in essere volontariamente, è con certezza riferibile all'autore del

reato come fatto suo proprio. Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata, il soggetto viene a rispondere sempre ed esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede è conforme al principio costituzionale invocato.

D'altro canto la disputa dottrinarica sulla diversa qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, all'età della persona offesa, non influendo sulla riconosciuta riferibilità della condotta ipotizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini della soluzione della questione di costituzionalità sollevata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n. 21 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Pugliese (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

Reato - Reati e pene - Delitto di rissa - Aggravamento dell'uccisione o della lesione - Violazione del principio della personalità della pena - Esclusione.

(Cost., art. 27; c.p. art. 588, secondo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio della personalità della pena, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, codice penale, che prevede l'aggravamento della pena per i corrispondenti qualora taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale (1).

(*Omissis*). — La Corte deve esaminare se il capoverso dell'art. 588 del codice penale contrasti o meno l'art. 27, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo corrispondente in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto altrui, o quanto meno per fatto proprio, ma privo di ogni connotazione soggettiva in rapporto all'aggravante stessa.

Il vizio denunciato non sussiste.

È noto che secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 3 del 1936, n. 107 del 1957, n. 67 e 79 del 1963, n. 42 del 1965, n. 42 del 1966, n. 62 del 1967, n. 33 del 1970) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, escludendo la responsabilità penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto del fatto proprio: occorre quindi accertare se anche nella fattispecie legislativa della rissa aggravata venga rispettato tale principio.

(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze di giudici di merito.

In dottrina: R. PANNAIN, *Rissa, Voce del Nov.mo digesto*, 1969.

Il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte.

Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politico-criminale, ha ravvisato una maggiore gravità nell'ipotesi in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale, formulando una fattispecie di reato aggravato da tali circostanze.

Il soggetto che partecipi volontariamente ad una rissa, non ignora di associarsi ad una condotta suscettibile di gravi sviluppi per l'incolumità personale. Il singolo compartecipe alla rissa, non è che risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti-reato di lesioni o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al contrario il singolo corrissante è chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della *colluctatio*, cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato.

Quanto osservato esclude quindi che la norma impugnata configuri una responsabilità per fatto altrui o per fatto proprio incolpevole, così come supposto nelle ordinanze di remissione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1971, n. 22 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Cortigiani (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Peronaci).

**Reato - Reati e pene - Furto aggravato - Abnormità dei massimi edit-
tali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 27; c.p. art. 624, 625).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di rieducatività della pena, la questione di legittimità costituzionale relativa alla eccessiva gravità dei massimi edittali nel delitto di furto aggravato (1).

(*Omissis*). — 1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale ha per oggetto gli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai massimi edittali della pena rispettivamente comminata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 27 maggio 1969 del Pretore di Siena (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1969, n. 172).

Sulla misura edittale della pena v. Corte Cost., 2 luglio 1968, n. 109, in questa *Rassegna*, 1968, 887.

2. - L'art. 3 della Costituzione non è violato.

È ben vero che la severità delle pene previste dal codice vigente per il furto — specie con aggravanti speciali: art. 625 — è vivacemente criticata in dottrina, ma la questione esula da un qualsivoglia riscontro di costituzionalità, poichè attiene a scelte di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte.

Pur se tali scelte, operate in altro clima storico e sociale, apparissero non più attuali rispetto alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni di altri beni, la cui protezione assurge — a differenza di quella della proprietà — a diritto presidiato come primario e fondamentale della Costituzione, ciò postulerebbe e solleciterebbe l'intervento del legislatore (il quale, per vero, nei vari progetti di riforma, che si sono succeduti in questo dopoguerra, ha prestato al problema la sua attenzione).

3. - Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice la irrogazione in concreto), sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla sua efficacia rieducativa. Nè questa potrebbe, comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati, anzichè rispetto al soggetto attivo della violazione.

Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensì, soprattutto, dal suo regime di esecuzione, per cui è pressante l'esigenza di ammodernamento del regolamento penitenziario: senza dire che soccorre l'istituto della liberazione condizionale (art. 176 c.p., modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634; e, per i minorenni, dall'art. 21 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), e più dovrebbe soccorrere l'auspicata più ampia applicazione dell'istituto.

Non è dunque, violato neppure l'art. 27 della Costituzione. —
(*Omissis*).

I

**CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1971, n. 30 - Pres. Branca -
Rel. Fragali - Gualtieri (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. dello Stato Agrò e Cavalli).**

**Matrimonio - Concordato tra la S. Sede e l'Italia - Giurisdizione dei
Tribunali ecclesiastici - Violazione del divieto di istituire giudici
speciali - Esclusione.**

(Cost., art. 102, secondo comma; legge 27 maggio 1929, n. 810).

*Non è fondata, con riferimento al precetto costituzionale che vieta
l'istituzione di giudici speciali, la questione di legittimità costituzionale*

della legge 27 maggio 1929 n. 810, per la parte che ha immesso nell'ordinamento dello Stato l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la S. Sede e l'Italia sulla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1971, n. 31 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Ghisotti (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Agrò e Cavalli).

Matrimonio - Concordato tra la S. Sede e l'Italia - Dispensabilità dall'impedimento dell'affinità in linea retta - Diversità di normativa rispetto al matrimonio civile - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 3; legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 7, ult. comma, cod. civ. art. 87, quarto comma).

Non è fondata con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929 n. 847, applicativa del concordato tra la S. Sede e l'Italia, nella parte in cui non prevede l'opposizione alle pubblicazioni di matrimonio tra affini in linea retta, diversamente da quanto è previsto per il matrimonio civile, che non ammette dispensa all'impedimento (2).

III

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1971, n. 32 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Leporati (avv. Cassola e Nappi) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionali in via incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri - Termine di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza - Non computabilità del tempo decorrente dalla notifica della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; Norme integrative, art. 3).

(1-4) Le tre sentenze hanno preso in esame, sotto vari riflessi, le leggi applicative del Concordato tra la S. Sede e l'Italia in materia matrimoniale; con due coeve ordinanze nn. 33 e 34, la Corte ha rinviato ai giudici di merito gli atti relativi alle questioni di nullità del matrimonio concordatario, per nuovo esame sulla rilevanza, a seguito dell'intervento della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Comune presupposto alle tre sentenze è l'affermazione espressamente enunciata nella sentenza n. 30, della sindacabilità, sotto il profilo costitu-

Matrimonio - Concordato tra la S. Sede e l'Italia - Trascrizione del matrimonio concordatario - Divieto di impugnabilità per il nubile in stato di incapacità naturale - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 16).

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, ai fini del computo del termine per l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si tiene conto del tempo intercorrente tra la notifica dell'ordinanza di remissione e la data di pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale (3).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, applicativo del Concordato tra la S. Sede e l'Italia, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio concordatario può essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12, e non pure perchè uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità naturale (4).

I

(*Omissis*). — 2. - Nel merito la Corte osserva che la denuncia del pretore di Torino, per quanto diretta espressamente contro taluni commi dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, deve ritenersi riferita a questa legge, nella sua *relatio* con le sopra indicate clausole del Concordato. Infatti, nell'attuale causa, il giudice *a quo*, nei motivi della sua ordinanza, richiama la predetta legge 27 maggio 1929, n. 810, che contiene disposizioni per l'applicazione del Concordato, di per sè estraneo all'ordinamento giuridico dello Stato, come atto formato da due soggetti di pari situazione sovrana e indipendente.

3. - Le menzionate disposizioni della legge del 1929 sono state sottoposte al controllo di questa Corte soltanto con riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, in quanto cioè i tribunali ecclesiastici

zionale, delle leggi interne di recezione del Concordato tra la S. Sede e l'Italia; concordato, peraltro, che, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 7 della Costituzione, « ha prodotto diritto ».

Si tratta di una tesi intermedia fra quella della costituzionalizzazione piena delle norme del Concordato, non soggetta quindi a sindacato di legittimità costituzionale, e quella della costituzionalizzazione del solo principio pattizio tra l'Italia e la S. Sede.

competenti a pronunziarsi sulla nullità dei matrimoni concordatari sarebbero giudici speciali non previsti dalla Costituzione stessa.

La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo esame non è precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato, dall'art. 7 della Costituzione.

È vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacchè esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Nondimeno, la questione promossa dal pretore di Torino, pur collocata nel quadro delle considerazioni su esposte, si prospetta infondata, perchè non è esatto che la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici abbia una natura speciale nel senso indicato nella norma costituzionale che il pretore invoca. Tale norma vuole assicurare l'unità della giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei. Analoghi concetti sono stati espressi nella sentenza 16 dicembre 1965, n. 98, a proposito della Corte di giustizia delle comunità europee, investita di giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita giuridica dello Stato; che possono perciò costituire, secondo la detta sentenza, soltanto materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non disconoscerne gli effetti. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — È incontestabile che, quanto all'impedimento dell'affinità di primo grado, v'è quella differenza di regime fra celebrazione del matrimonio civile e celebrazione del matrimonio concordatario che il tribunale di Milano ha denunciato: l'impedimento infatti può formare oggetto di dispensa secondo l'ordinamento canonico, non secondo l'ordi-

Sugli orientamenti della dottrina cfr. l'ampia nota alla sentenza n. 30 in *Foro it.*, 1971, I, 525.

Sulle questioni di cui alle sentenze nn. 31 e 32 cfr. Cass., 26 marzo 1964, n. 684, *Foro it.*, 1964, I, 439 con nota di rilevanza. In dottrina: JEMOLO, *Matrimonio*, 1961; MAGNI, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, 1965.

La terza massima costituisce, sul piano procedimentale, l'applicazione del testuale disposto dell'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

namento civile (salvo il caso di cui alla seconda parte dell'art. 87, quarto comma).

È parimenti esatto, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, che il matrimonio canonico è riconosciuto dall'art. 7 della Costituzione; ma questa Corte, con sentenza in pari data n. 30, ha giudicato che la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei patti lateranensi, potendosi valutare la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. La normativa concernente il matrimonio concordatario ha una sua giustificazione nell'ambito del disposto del menzionato art. 7; per cui la semplice differenza di regime riscontrabile fra matrimonio civile e matrimonio concordatario, che non importi violazione degli altri precetti costituzionali nel senso predetto, non integra di per sé una illegittima disparità di trattamento.

La norma denunciata non ammette che, per la ragione dell'affinità dei nubendi, possa promuoversi opposizione alle pubblicazioni richieste per il matrimonio concordatario, volendo rispettare le basi confessionali sulle quali si fonda la dispensa di diritto canonico relativa agli impedimenti al matrimonio. Basi diverse ha essenzialmente il sistema della dispensa agli impedimenti al matrimonio civile, informato, com'è, a valutazioni esclusivamente laiche, dalle quali possono razionalmente risultare difformità di determinazioni normative.

Nè si vede come la celebrazione del matrimonio fra affini di primo grado, che il codice di diritto canonico consente, previa dispensa, possa ledere i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dei quali si è fatta parola. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — 1. - In ordine all'eccezione di tardività dell'intervento del Presidente del Consiglio, sollevata nella memoria della parte privata perchè avvenuta oltre venti giorni dalla notifica, è da osservare come la Corte, già con la sentenza n. 47 del 1957, ebbe a ritenere che, alla stregua di quanto dispone l'art. 3 Norme integrative, non debbono essere computati nel termine in questione i giorni compresi fra l'ultima notificazione e la pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*. E pertanto l'intervento deve ritenersi avvenuto in termine.

2. - La questione di merito sollevata dall'ordinanza del tribunale di Milano investe l'art. 16 legge 27 maggio 1929, n. 847 pel fatto che questo, se messo in relazione con il precedente art. 12, violerebbe il comma primo dell'art. 3 della Costituzione poichè può condurre a far escludere la possibilità di impugnativa della avvenuta trascrizione del matrimonio concordatario che sia stato contratto da chi, pur versando in stato di infermità mentale, non risulti tuttavia dichiarato interdetto.

Deve essere preliminarmente presa in esame la tesi prospettata dalla difesa del Leporati, secondo la quale si renderebbe possibile procedere ad un'interpretazione sistematica della norma denunciata, la quale, portando ad includere nella previsione del matrimonio contratto dall'interdetto anche quella del naturalmente incapace, farebbe cadere, se accolta, l'eccezione di incostituzionalità.

A contestare l'esattezza di tale interpretazione (ed a fare invece ritenere che il legislatore abbia considerato tassative le ipotesi indicate dall'art. 12 per le quali non si fa luogo a trascrizione), è da osservare che il riferimento contenuto nell'art. 16 alle « cause » di impedimento alla trascrizione non può intendersi, secondo ritenuto dalla difesa, come se volesse riguardare i fattori determinanti i « casi » previsti dal precedente art. 12, così da consentire di comprendervi anche la semplice incapacità naturale, considerata quale presupposto dell'interdizione. Basta osservare che mentre il rinvio contenuto nell'art. 16, per la sua formulazione generica, dovrebbe riguardare tutte le fattispecie prima enunciate, appare in realtà applicabile solo alla terza, non già alle prime due che si limitano a prevedere la esistenza di precedenti matrimoni « in qualunque forma celebrati ». Chiaro invece appare che la differenza di dizione fra i due articoli corrisponde al diverso concetto voluto esprimere: il primo, riferendosi al divieto della trascrizione, è elencativo delle ipotesi in cui esso ricorre; il secondo, avendo riguardo alla impugnativa, fa riferimento alle *causae petendi* su cui si rende possibile fondarla.

3. - La censura d'incostituzionalità dell'art. 16 appare fondata se venga valutata nei termini in cui risulta prospettata dall'ordinanza di rimessione, nel senso cioè che la questione sia da esaminare con riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella dell'opzione effettuata in ordine alla forma del ritiro matrimoniale.

Non è dubitabile che l'art. 34 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 847, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullità dei matrimoni, abbia introdotto una differenziazione di trattamento giuridico per motivi di religione, in quanto ha permesso che la scelta fra i due riti sia consentita solo ai cittadini legittimati dal diritto canonico a procedere a matrimonio religioso. Tuttavia tale discriminazione non configura una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 perchè la discriminazione stessa risulta, nei sensi indicati con la sentenza di pari data n. 30, espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall'art. 7, secondo comma, che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il Concordato è parte integrante.

È però da aggiungere che condizione necessaria per poter affermare la validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve con-

siderarsi il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito. L'esame da compiere si accentra pertanto nello stabilire i criteri in base ai quali siano da valutare i requisiti di validità della scelta medesima: criteri che non possono non desumersi, secondo i principi consacrati nell'art. 17 delle preleggi, dal diritto statale dell'aspirante alle nozze.

È canone indiscusso che l'assoggettamento di un cittadino ad un ordinamento diverso, in virtù del rinvio a questo effettuato dalla legge statale, deve essere contenuto negli stretti ed invalicabili limiti del fatto o rapporto oggetto del rinvio. E poichè nel caso presente l'elemento che funziona come criterio di collegamento pel rinvio al diritto canonico, ai sensi dell'art. 5 legge n. 847 cui si richiama l'art. 82 del codice civile, è l'atto della celebrazione del matrimonio, appare chiaro che ogni altro atto diverso da questo esorbita dall'ambito di applicazione del diritto canonico, ricadendo nel diritto dello Stato.

Sicchè, ove si riesca a dimostrare che una persona, nel momento della scelta fosse incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa anche se transitoria, verrebbe a mancare il fondamento della validità della scelta del matrimonio canonico da lei contratto, con le necessarie conseguenze circa la trascrivibilità di questo.

4. - Le osservazioni che precedono condurrebbero a far ritenere che, a stretto rigore, l'art. 16, come l'intera legge n. 847, essendo indirizzato alla finalità specifica sua propria di regolare esclusivamente gli effetti civili del matrimonio canonico, in attuazione dell'art. 34 del Concordato, non ha affatto disciplinato, nè l'avrebbe potuto, le situazioni preesistenti al matrimonio stesso, la cui regolamentazione sarebbe dovuta avvenire secondo i principi generali dell'ordinamento statale. Tuttavia è da prendere atto che la giurisprudenza dominante ed una parte della dottrina hanno interpretato l'articolo in esame nel senso che esso precluda ogni indagine sulle condizioni di capacità del nubente prima della celebrazione, ed è a tale significato, assunto nella vivente realtà giuridica, dall'articolo stesso, che occorre aver riguardo per la soluzione della questione in esame.

L'argomento che si fa valere a fondamento della interpretazione dominante, del quale si è fatta eco l'Avvocatura dello Stato, si fonda sulla asserita impossibilità di attribuire autonomia alla scelta del rito, in quanto tale momento non sarebbe isolabile da quello successivo della dichiarazione negoziale di volontà rivolta alla formazione del vincolo.

A tale argomentazione la replica è facile. Infatti è vero che a volte l'atto di decisione a dar vita ad un negozio a preferenza di un altro non assume rilievo esterno, risolvendosi nell'adesione prestata a quello posto effettivamente in essere, e rimanendo perciò irrilevante quanto si era svolto in precedenza, nel foro interno della coscienza, allorchè si dibatteva il dubbio circa la scelta da effettuare fra quel negozio o un'altro

in alternativa al primo; tuttavia è anche vero che nella specie l'atto di scelta del rito, mentre assume un'autonomia non solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente accertabile in quanto si concreta in propri atti o comportamenti, viene a rivestire anche uno specifico rilievo giuridico allorchè, come nella specie, i requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da quelli invocabili per la validità del negozio successivamente stipulato.

Ne deriva che la norma impugnata — che non trova giustificazione nell'art. 7 della Costituzione, giacchè disciplina un atto di scelta logicamente anteriore alla celebrazione del matrimonio concordatario — è illegittima in base all'art. 3 della Costituzione in quanto consente che la persona naturalmente incapace subisca le conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente incapace subisca le conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente da lei adottata e sia assoggettata ad una disciplina che per le cose innanzi dette, trova giustificazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio civile.

5. - Si conclude pertanto che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, i requisiti di capacità da richiedere per la validità della scelta del rito sono da valutare alla strègua del diritto dello Stato e che la prova eventualmente fornita dell'incapacità di intendere o di volere di chi l'abbia effettuata non può non rendere inoperante l'efficacia della stessa, e conseguentemente giustificare l'impugnativa della trascrizione che fosse stata disposta. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 674 - Pres. Flore - Rel. La Farina - P. M. Di Majo (conf.) - Occhipinti (avv. Oriani) c. Presidente regione siciliana (avv. Stato Peronaci), Assemblea regione siciliana e Mongelli (intimati).

Competenza e giurisdizione - Sicilia - Consiglio di Giustizia amministrativa - Sentenze - Ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Limiti.

(Cost., art. 111; c.p.c., artt. 361 e 362; statuto reg. sic., art. 23; d.l. 6 maggio 1948, n. 654).

Elezioni amministrative e politiche - Pretesa all'immissione ed al mantenimento in ufficio pubblico - Diritto soggettivo riflesso - Concetto ed effetti.

Competenza e giurisdizione - Elezioni - Controversie riguardanti l'ufficio di Consigliere-regionale - Giurisdizione del Giudice ordinario.

Le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia sono equiparabili a quelle del Consiglio di Stato, di cui il detto Consiglio di Giustizia deve considerarsi una sezione, sia pure specializzata e decentrata, esercitandone tutte le attribuzioni nell'ambito del territorio regionale; pertanto il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le relative decisioni è ammissibile in quanto attiene alla giurisdizione (1).

La pretesa del candidato ad essere immesso e mantenuto in un ufficio pubblico, sia politico che amministrativo, sulla base dell'esito delle elezioni costituisce uno di quei diritti tradizionalmente definiti quali riflessi ossia quali interessi formalmente configurati e nei congrui casi tutelati come diritti soggettivi, pure se il fine ultimo e indiretto è quello di garantire così un più rigoroso rispetto del diritto vigente ed una migliore tutela dell'interesse pubblico (2).

(1-2-3) La sentenza, di cui alla massima surriportata, appare interessante non solo per le statuizioni in materia di giurisdizione sulle contro-

La pretesa del candidato ad assumere e conservare, a seguito delle operazioni di elezione, l'ufficio di consigliere regionale, conforme alla sua intrinseca natura, deve considerarsi come un diritto soggettivo, tutelabile davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esaurimento della controversia davanti al Consiglio regionale in una prima fase che può definirsi amministrativa in senso lato nè può dirsi che la particolare ampiezza della potestà legislativa concessa all'assemblea regionale siciliana, nel quadro della peculiare autonomia predisposta per la relativa regione, ne faccia un unicum che la distacchi intrinsecamente dalla generica categoria dei Consigli regionali delle altre regioni a statuto ordinario o speciale e che valga ad assimilarla essa sola per ciò che attiene a quelle prerogative alle assemblee parlamentari dello Stato (3).

(*Omissis*). — Con ricorso notificato all'Assemblea Regionale Siciliana, in persona del suo Presidente, al Presidente della Regione e al prof. Giuseppe Mongelli, l'avv. Antonino Occhipinti chiedeva al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia l'annullamento del silenzio-rifiuto, opposto ad esso ricorrente dall'Assemblea predetta, in ordine al reclamo da lui proposto contro l'elezione a Deputato Regionale, nella circoscrizione di Caltanissetta, nella lista n. 2 (portante il contrassegno « Fiamma Tricolore su base trapezoide con la dicitura M.S.I. »), del predetto prof. Mongelli e contro la conseguente convalida dell'elezione dello stesso. A fondamento del ricorso, l'Occhipinti, primo dei candidati non eletti della stessa lista, deduceva la violazione dell'art. 8 l.r. 20 marzo 1951, n. 29, trovandosi il Mongelli, quale direttore didattico in servizio nella Regione, nelle condizioni d'ineleggibilità previste dallo stesso articolo per i capi servizio degli uffici statali svolgenti attività o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura, nonchè la violazione dell'art. 62 della stessa legge, per non essere stato il Mongelli dichiarato decaduto dalla carica di deputato regionale, in conformità di quest'ultima norma, che, appunto, commina tale decadenza per i dipendenti dello Stato che non abbiano richiesto il collocamento in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

Successivamente, avendo avuto notizia che l'elezione del Mongelli sarebbe stata espressamente convalidata e che il suo reclamo sarebbe stato espressamente rigettato, l'avv. Occhipinti proponeva nuovo ricorso,

versie relative alle elezioni regionali, dato il carattere di novità, ma per la ampia motivazione in base alla quale è pervenuta alle conclusioni adottate. Si ritiene pertanto opportuna la integrale pubblicazione di detta sentenza segnalandosi gli ampi richiami giurisprudenziali e legislativi in essa contenuti. Le sentenze della Corte Costituzionale 30 giugno 1964, n. 66, 17 aprile 1968, n. 24, 30 dicembre 1968, n. 143 e 22 gennaio 1970, n. 6, sono tra l'altro pubblicate con le relative note redazionali, rispettivamente, in questa *Rassegna*, 1964, I, 985, 1968, I, 176, 1968, I, 931 e 1970, I, 18.

notificato pure all'Assemblea Regionale, al Presidente della Regione ed al prof. Mongelli, chiedendo l'annullamento di tali provvedimenti per le stesse ragioni fatte valere nella prima impugnazione.

Si costituivà in giudizio, per il Presidente della Regione e per il Presidente dell'Assemblea Regionale, l'Avvocatura dello Stato, la quale, in via pregiudiziale, deduceva l'inammissibilità dei ricorsi, conoscendo l'Assemblea Regionale in modo definitivo delle questioni concernenti la convalida degli eletti ed i motivi di decadenza, come si ricavava dagli articoli 3 lettera a), 4 lettera a) e 5 lettera c) d.I.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, contenente norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, nonchè dall'art. 3 dello Statuto Regionale — che è legge costituzionale — il quale dispone che i Deputati Regionali sono eletti « secondo la legge emanata dall'Assemblea Regionale in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche », mentre, in attuazione di tale principio, l'art. 61 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, succitata, attribuisce all'Assemblea Regionale il giudizio definitivo sulla convalida e su ogni contestazione.

Con sentenza del 22 giugno 1967, n. 336, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia dichiarava inammissibili i due ricorsi riuniti.

Rilevava, tra l'altro, il Consiglio che la posizione soggettiva fatta valere nei due predetti ricorsi dall'Occhipinti, in contrasto con quella del Mongelli, rientrava tra le posizioni di diritto soggettivo, cioè tra quelle cosiddette di diritto riflesso, e non anche tra quelle d'interesse legittimo; che, pertanto, anche nell'ipotesi in cui si fosse voluta negare la competenza esclusiva dell'Assemblea regionale a provvedere sulla convalida o verifica dei poteri, con esclusione di ogni controllo giurisdizionale esterno, la giurisdizione al riguardo avrebbe dovuto essere riconosciuta all'autorità giudiziaria ordinaria, e non anche al Consiglio di Giustizia amministrativa.

Contro tale sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia, l'Occhipinti ha proposto, con atto notificato il 6 ottobre 1967, ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte per motivi attinenti alla giurisdizione.

Delle parti cui il ricorso è stato notificato, si è costituito il solo Presidente della Regione Siciliana, per resistere a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno della giurisdizione del Consiglio che sarebbe stata erroneamente declinata, l'Occhipinti prospetta:

a) che l'impugnata decisione avrebbe preso in esame il solo profilo dell'ineleggibilità del Mongelli, omettendo di considerare che la convalida dell'elezione era stata impugnata anche sotto il profilo dell'in-

compatibilità a ricoprire la carica di parlamentare regionale, per non avere il Mongelli chiesto di essere collocato in congedo straordinario dall'ufficio di direttore didattico della scuola statale di Niscemi (art. 62 legge Reg. sic. 20 marzo 1951, n. 29);

b) che, oltre che per il provvedimento di convalida, il Consiglio avrebbe avuto giurisdizione in ordine alle cause di ineleggibilità, in quanto l'ineleggibilità era stata fatta valere in relazione all'irregolare composizione dell'Assemblea Regionale;

c) che sarebbe inesatto l'assunto secondo il quale, in ordine alle cause di ineleggibilità, si verterebbe sempre in situazioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario, giacchè la tutela giudiziaria di tali diritti avrebbe carattere del tutto eccezionale e sarebbe ammessa solo in quanto prevista da una precisa norma di legge; previsione, questa, che, per l'ordinamento regionale siciliano, esisterebbe soltanto riguardo alle elezioni degli amministratori comunali e provinciali;

d) che, ritenendo il proprio difetto di giurisdizione, il Consiglio avrebbe ommesso di risolvere il dilemma o di dichiarare soggetti a sindacato giurisdizionale gli atti di convalida dei deputati regionali o di investire la Corte Costituzionale del giudizio di costituzionalità delle disposizioni di legge che prevedono l'esclusiva competenza dell'Assemblea Regionale sulla convalida dei propri deputati.

Osserva, preliminarmente, il S.C. che l'impugnata sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia, pur concludendosi, dal punto di vista formale, con un dispositivo d'inammissibilità dei due ricorsi proposti dall'Occhipinti, si sostanzia, in realtà, e alternativamente, in una pronuncia declinatoria della giurisdizione di tale organo a favore dell'A.G.O., cui spetterebbe di giudicare della materia in controversia, ovvero in una pronuncia di difetto di giurisdizione per assoluta improponibilità della domanda, in quanto la decisione della controversia medesima spetterebbe in unica e ultima istanza all'Assemblea Regionale Siciliana, con esclusione di ogni controllo giurisdizionale esterno sui relativi atti dell'Assemblea. Ciò premesso, e considerata l'essenza dei motivi di ricorso come sopra riassunti, il ricorso a queste Sezioni Unite risulta ammissibile, in quanto esso è contenuto entro quei motivi attinenti alla giurisdizione per i quali le decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa possono essere denunciate a questa Corte. Infatti, a questo riguardo, le sentenze del Consiglio di Giustizia amministrativa sono equiparabili a quelle del Consiglio di Stato, di cui il Consiglio di Giustizia (sia che giudichi su atti dell'amministrazione regionale, sia che giudichi su atti di organi statali esistenti nella Regione, e nonostante il diverso ordine delle impugnazioni nei due casi) deve considerarsi una sezione, sia pure specializzata e decentrata, esercitandone tutte le attribuzioni nell'ambito del territorio regionale a norma dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana e del d.l. 6 maggio 1948, n. 654 (vedi sent. 29

aprile 1969, n. 1377; sent. 17 maggio 1958, n. 1609; sent. 5 giugno 1956, n. 1907; sent. 11 ottobre 1955, n. 299).

È opportuno anche notare che, escluso che si tratti, comunque, di impugnativa di atti di organi statali, la decisione appare emessa in unica istanza, e, quindi, direttamente impugnabile dinanzi a queste Sezioni Unite, cioè non si presenta la necessità del previo appello all'Assemblea plenaria del Consiglio di Stato, sia pure per motivi attinenti alla giurisdizione (confr. art. 5 comma terzo del citato decreto n. 654 del 1948); ad ogni modo, atteso il contenuto limitato della pronuncia, il ricorso si atteggia anche a regolamento preventivo e diretto di giurisdizione.

Ciò premesso, la sentenza del Consiglio merita di rimanere ferma, in quanto la controversia in oggetto esulava, effettivamente e in ogni caso, dall'ambito dei poteri giurisdizionali di tale organo. Se si considera, infatti, l'essenza della controversia (contestazione, da parte dell'avvocato Occhipinti, della legittimità della nomina per elezione a deputato dell'Assemblea Regionale del prof. Mongelli, attesa una ragione di ineleggibilità; pretesa sopravvenienza di una ragione di decadenza da tale nomina, e, quindi, richiesta di essere eletto a deputato regionale in sostituzione dell'altro candidato, da dichiararsi ineleggibile o decaduto) chiaramente emerge che la controversia stessa verte in materia di diritti pubblici soggettivi, cioè di situazioni giuridiche direttamente protette, tale dovendo, secondo la dottrina, la giurisprudenza e il sistema di diritto positivo, essere considerata la pretesa del candidato ad essere immesso e mantenuto in un ufficio pubblico, sia politico che amministrativo, sulla base dell'esito delle elezioni. Trattasi di uno di quei diritti che vengono tradizionalmente definiti dalla dottrina quali diritti riflessi, e, cioè, quali interessi formalmente configurati, e, nei congrui casi, tutelati, come diritti soggettivi, anche se il fine ultimo e indiretto è quello di garantire, così, un più rigoroso rispetto del diritto vigente e una migliore tutela dell'interesse pubblico (v., per l'elettorato passivo politico, Cass., sent. 31 luglio 1967, n. 2036; per l'elettorato passivo amministrativo, tra le altre, le sent. 14 aprile 1969, n. 1180; 15 giugno 1967, n. 1387, 17 novembre 1966, n. 2775, 26 novembre 1962, n. 2802).

Tale precisazione è sufficiente a fare affermare l'estraneità, in ogni caso, della controversia all'ambito della giurisdizione di legittimità del Consiglio di Giustizia, essendo questa istituzionalmente limitata, al pari di quella del Consiglio di Stato — di cui come si è già detto, il Consiglio di Giustizia costituisce una Sezione specializzata e decentrata — alla tutela delle posizioni di interesse legittimo (a parte i casi eccezionali di giurisdizione esclusiva — impiego pubblico, ecc. — manifestamente esulanti dalla specie); il che dispensa, almeno in questa prima fase dell'indagine, dal precisare se sussistesse un altro fondamentale presupposto della giurisdizione amministrativa di annullamento in materia di interessi legittimi, se, cioè, i contestati atti dell'Assemblea Regionale Siciliana

potessero considerarsi atti soggettivamente e oggettivamente amministrativi, vale a dire, atti dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 5, primo comma del citato d.l. 6 maggio 1948, n. 654.

Ma, data anche l'impostazione del ricorso, il compito di queste Sezioni Unite non può limitarsi ad accertare l'estraneità della controversia all'ambito della giurisdizione del Consiglio, rientrando, invece, tra le sue funzioni istituzionali di supremo organo regolatore di tutte le giurisdizioni, pronunciarsi, con l'efficacia che è propria di tali pronunce, sulla configurabilità o non configurabilità di una tutela giudiziaria delle posizioni giuridiche dedotte in controversia, superando, così, l'alternativa posta e non risolta dalla denunciata sentenza.

Ora, è noto che, per l'art. 66 della Costituzione « ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e d'incompatibilità ». Trattasi del c.d. giudizio di « verifica di poteri », o di « convalida » che affonda le sue radici in una lunga tradizione costituzionale, e che ha il suo immediato precedente storico nello Statuto albertino (art. 60; cfr. pure l'art. 62 del t.u. 5 febbraio 1948, n. 26 — oggi art. 87 t.u. 30 marzo 1957, n. 361 — per l'elezione della Camera dei Deputati, applicabile, per l'art. 25 della legge 26 febbraio 1948, n. 29, anche all'elezione del Senato; norme, queste, dalle quali si desume altresì che, conforme a quelle tradizioni, tale giudizio, oltre che ai titoli per l'ammissione e per il mantenimento nell'ufficio di deputato o senatore, si estende alla validità e alla regolarità di tutte le operazioni degli uffici elettorali). È noto anche che, circa la natura dell'attività svolta dalle Camere legislative in sede di verifica dei poteri, sia a mezzo dell'apposito organo (Giunta delle elezioni), sia a mezzo del *plenum*, ove, secondo le leggi e gli ordinamenti interni, vi sia adito all'intervento di questo, varie e contrastanti appaiono le opinioni espresse in proposito dalla dottrina. Si è parlato di attività legislative in senso lato, ricomprendendo, in qualche modo, tra tali attività non soltanto quella diretta alla formazione delle leggi, ma anche quelle che gli stessi organi legislativi svolgono per formarsi e organizzarsi; altri hanno ritenuto che si tratti di attività sostanzialmente e obiettivamente amministrativa, rilevando che essa non appare intrinsecamente diversa da quella che, per principio generale, è attribuita a tutti i collegi, allo scopo di accertare i titoli di ammissione di tutti i propri componenti; altri ancora, tenuto conto dell'espressione usata dall'art. 66 Cost. (« giudica ») e considerato che le deliberazioni emanate dalle Camere incidono, o possono incidere, su materia inerente a diritti soggettivi pubblici di carattere politico, hanno classificato l'attività stessa come intrinsecamente giurisdizionale; vi è, inoltre, chi distingue, nel senso di ritenere amministrativa la prima fase non contenziosa, riguardante il controllo preliminare e preventivo spettante alla Giunta delle elezioni, d'ufficio o a seguito di reclamo, e giurisdizionale la seconda fase, contenziosa svolgentesi

davanti alla stessa Giunta delle elezioni, ed eventualmente dinanzi al *plenum*, a seguito della deliberazione della stessa Giunta di « contestare » l'elezione.

Infine, è questa l'opinione più moderna e oggi predominante, si ritiene che tali attività sfuggano alla classificazione derivante dalla tradizionale ripartizione dei poteri, trattandosi dell'esercizio di un peculiare potere di « controllo costituzionale », proprio degli organi sovrani ed espressione della loro particolare autonomia, che si esplica anche sul piano della loro costituzione ed organizzazione.

È questa, a ben guardare, l'opinione che meglio giustifica il dato sicuro, cioè di diritto positivo, derivante dallo spirito e dalla lettera della Costituzione e non contestato dai seguaci di alcuna delle opinioni sovraccennate, secondo la quale tali attività deliberative vengono svolte in unica, o, quanto meno, ultima istanza, interna alle Camere stesse, esclusiva, in qualsiasi forma, per qualsiasi riflesso e per qualsiasi scopo, di ogni sindacato alternativo, concorrente o successivo, da parte di qualsivoglia autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa (v., oltre la già citata sentenza n. 2036 del 1967 di questa Corte, la decisione del Consiglio di Stato, IV Sez., 20 settembre 1950, n. 504, confermata dalla sentenza 25 settembre 1953, n. 3062 di questa Corte); mentre meno soddisfacente appare la concezione di una giurisdizione interna o « domestica », propria degli organi sovrani o dei centri autonomi di potere costituzionale, che rimarrebbe fuori dalla disciplina generale costituzionalizzata della giurisdizione, facente capo al controllo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi da parte del potere giudiziario, ordinario o amministrativo (articoli 24, 111, 113 della Costituzione).

Ad ogni modo, data la peculiarità del fenomeno — avente portata prettamente costituzionale — della sottrazione ad ogni giurisdizione esterna, intesa a permettere agli organi del potere legislativo di agire, in ogni caso, nella pienezza della loro autonomia e nella estrinsecazione dei loro poteri sovrani riconosciuti specificamente dalla Costituzione nonché a prevenire, in via istituzionale, possibilità di conflitti tra potere legislativo e potere giudiziario (giurisdizionale); dato, anche, che esso rappresenta, pur sempre, una notevole restrizione della tutela giurisdizionale per alcune somme categorie di diritti pubblici soggettivi (o di interessi legittimi: controllo sulle operazioni elettorali), agevolmente si comprende come, per opinione assolutamente prevalente in dottrina, debba intendersi acquisito il carattere eccezionale, sia per quanto attiene ai soggetti che all'oggetto delle prerogative, delle norme legislative estrinsecanti nell'insindacabilità esterna in via giurisdizionale del procedimento e delle deliberazioni di verifica dei poteri; il che ne impedisce l'applicazione, in via analogica, ad organi aventi diversità di tipo e di essenza. L'attribuzione di simile prerogativa ad organi diversi dalle Assemblee legislative nazionali non potrebbe, quindi, nel silenzio serbato

dalla Carta costituzionale nel titolo dedicato alle Regioni, anche se a statuto speciale (articoli 114-133), emergere se non da chiare disposizioni legislative, ovvero, in via estensiva, da una intrinseca identità di essenza di tali organi con le predette assemblee. Il problema è effettivamente emerso, sotto entrambi i profili, fin dalla costituzione della Regione Siciliana, quando, anticipandosi, con il particolare Statuto, il più ampio regolamento costituzionale delle Regioni a Statuto ordinario o speciale, si attribuì, per la prima volta, ad un organo diverso dalle Camere legislative nazionali e da altri organi dello Stato, vale a dire all'Assemblea Regionale Siciliana, un potere legislativo primario, alternativo o concorrente quello del Parlamento nazionale, cioè il potere di emettere provvedimenti aventi valore formale di legge. A prescindere da elementi marginali e nominalistici, quali la denominazione di « Assemblea regionale » e di « deputati regionali » che pur sono stati messi in rilievo e contrapposti a quelle che sarebbero state le successive denominazioni di « Consiglio » e di « consiglieri regionali » rispetto alle altre regioni a statuto speciale ovvero ordinario, vennero in considerazione, anzitutto, l'art. 3, primo comma dello Statuto regionale (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455), per il quale « l'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche »; nonché gli articoli 3 e 4 del d.l.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204 (Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana), che, rispettivamente recitano: « l'Assemblea nella prima adunanza procederà a) alla convalida della elezione dei propri componenti; (*omissis*) e, « Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno saranno applicate le norme vigenti per l'assemblea costituente per la convalida degli eletti (*omissis*). Dopo l'approvazione, da parte dell'Assemblea Regionale (sedute 17 marzo e 25 giugno 1950), del previsto regolamento interno (le cui norme, peraltro — articoli 30 e 51 — sul procedimento per la verifica di poteri nulla dicono, nè potrebbero utilmente dire, quanto al punto specifico), sopravvenne la legge regionale n. 29 del 20 marzo 1951 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), la quale, nell'art. 61, primo comma, stabilisce che « all'Assemblea regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali e all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività e posteriormente ». Ora, questa Corte non ignora che, dal complesso di tali disposizioni, cioè dal richiamo ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche, dal richiamo o, addirittura, dalla testuale riproduzione delle norme vigenti per la convalida dei deputati dell'Assemblea costituente, e, successivamente, dei componenti delle due Camere (l'art. 61 della legge regionale n. 29

del 1951 è sostanzialmente identico all'art. 65 del d.l.l. 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione di un organo certamente sovrano, quale l'Assemblea Costituente, nonché all'art. 62 — oggi art. 87 t.u. 30 marzo 1957, n. 361 — del t.u. 5 febbraio 1948, n. 26 per l'elezione della Camera dei Deputati) è stata tratta autorevolmente l'opinione che sarebbe stato intenzionalmente escluso ogni sindacato giurisdizionale esterno, sulle deliberazioni attinenti alla convalida; tale è, del resto, anche la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa (ma non anche nella discussione orale dinanzi a questa Corte, ove ha, invece, ammesso la giurisdizione dell'A.G.O.). La Corte non ignora nemmeno che contro quella normativa, interpretata, appunto, nel senso di esplicita esclusione del sindacato giurisdizionale, sono stati altrettanto autorevolmente sollevati gravi dubbi di illegittimità costituzionale, originaria o sopravvenuta, sotto il profilo che, data la natura sostanzialmente giurisdizionale del potere di convalida, questo non potrebbe essere conferito a soggetti estranei al potere giudiziario, tanto meno con leggi regionali, salva espressa statuizione contraria della Costituzione.

Tuttavia, questo S.C. non ritiene di riscontrare nelle citate norme quella espressa esclusione. Il richiamo ai principi che sarebbero stati fissati dal costituente in materia di elezioni politiche sembrano attenersi più al procedimento elettorale e alle condizioni generali dell'elettorato attivo e passivo, e sia pure alle forme del procedimento di convalida o di verifica dei poteri, che alla peculiare preclusione del sindacato giurisdizionale esterno; nè diversa valutazione — richiamo limitato alla riproduzione delle forme del giudizio interno — potrebbe dare per quanto attiene al rinvio più specifico alle norme di convalida dettate per le Assemblee nazionali. D'altra parte, ben scarsamente significativa si presenta la formula che riserva all'Assemblea Regionale il potere di convalida e il giudizio definitivo sulle contestazioni, ove si consideri, da un lato, che, come si è già detto, tale potere è naturalmente proprio di ogni organo pubblico collegialmente costituito; che, d'altra parte, analoga formula si riscontra in leggi relative ad altre Regioni a Statuto speciale, ovvero ordinario, che pur ammettono il più ampio controllo giurisdizionale (v., per tutte, l'art. 17 della legge nazionale 17 febbraio 1968, n. 108, su cui più oltre si ritornerà); che, infine, la norma attribuyente carattere definitivo alle delibere attinenti alle contestazioni sulle operazioni elettorali può assumere significato intrinsecamente diverso da quello delle norme, relative al Parlamento, che pur formalmente riproduce, contrapponendosi soltanto al carattere evidentemente provvisorio e non definitivo delle decisioni adottate al riguardo dagli uffici elettorali.

Arrivati a questo punto, può ritenersi accertato che nei testi legislativi fin qui esaminati, e attinenti alla Regione Siciliana, sussiste più che altro un silenzio sulle possibilità di ulteriore contestazione al di fuori

dell'Assemblea; silenzio che sarebbe arbitrario considerare, senz'altro, esclusione di un controllo esterno giurisdizionale; che altri criteri interpretativi debbono soccorrere per avviare a soluzione il delicato problema; l'ulteriore indagine, deve, cioè, svolgersi nel senso di accertare se la successiva elaborazione delle leggi riguardanti le altre Regioni a Statuto speciale ovvero ordinario, convalidi o no l'opinione che assimila le Assemblee e i Consigli Regionali alle Assemblee Nazionali, quanto alla discussa prerogativa, e, nel caso di esito negativo di tale indagine, se l'Assemblea Regionale Siciliana costituisca intrinsecamente pur sempre un *unicum*, al quale solo la prerogativa si attagli. Esaminando il quadro di tale legislazione, si presenta anzitutto, la Regione Sarda, rispetto al cui Consiglio Regionale, e alle correlative funzioni di verifica di poteri, si riscontrano analoghi, se non identici, riferimenti alle norme riguardanti l'elezione delle Assemblee Nazionali, o riproduzioni delle norme medesime, nonchè analoghi silenzi circa la possibilità di un ulteriore *iter*, contenzioso e giurisdizionale, al di fuori del Consiglio (v. la Legge costituzionale 10 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna, specialmente gli articoli 16 e 17; le norme di attuazione approvate con d.P.R. 27 maggio 1949, n. 250; il d.p. 12 dicembre 1948, n. 1462, che, contenente norme per la prima elezione del Consiglio Regionale, « riserva » nell'art. 14 a tale Consiglio la convalida dei propri componenti, e, specialmente, l'art. 73 della legge Regionale 23 marzo 1961, n. 4, che, anch'esso, riproduce quasi testualmente, in tema di convalida, l'art. 65 del d.l. 10 marzo 1946, n. 74 sull'elezione dell'Assemblea costituente, riguardanti le Camere legislative): nonchè le conformi e successive norme già citate. Anche in tal caso, richiami, riproduzione di norme e silenzi sono stati interpretati, in base a motivazione che, come si è detto, questa Corte non condivide, come sufficienti a concretare l'esclusione espressa dal sindacato giurisdizionale, salvo sempre il sospetto di illegittimità costituzionale. Invece, per le altre Regioni a statuto speciale, la legislazione, nazionale o regionale, affianca alla rituale previsione del giudizio riservato di convalida (ved., ad es. l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, che dettava norme per la prima elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, nonchè l'art. 19 della legge 3 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per le elezioni del Consiglio della Valle d'Aosta) una specifica disciplina di ricorsi esterni, di carattere giurisdizionale, contro le deliberazioni dei Consigli, deliberazioni che, talvolta, vengono definite espressamente come adottate dai consigli, d'ufficio o su ricorso; in sede amministrativa (art. 21 della predetta legge n. 1257 del 1962 per la Valle d'Aosta). Tali rimedi giurisdizionali si concretano, salvo qualche variante di rito, in un ricorso alla Corte d'Appello, ove si tratti di questioni di eleggibilità, decadenza o incompatibilità, cioè di diritti soggettivi, e in un ricorso al Consiglio di Stato ove si tratti di questioni attinenti alla regolarità delle operazioni

elettorali (v. gli articoli 22, 23, 27, 30 della citata legge n. 1257 del 1962 per la Valle d'Aosta; gli articoli 64-65 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per la Regione del Trentino Alto Adige; gli articoli 33 e 11 della legge 23 febbraio 1964, n. 3, per la Regione del Friuli-Venezia Giulia, richiamati dall'art. 47 della legge regionale 25 marzo 1966, n. 19).

Da ultimo, rispetto a tutte le Regioni a statuto ordinario, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto ordinario) prevede, mediante l'esplicito richiamo (art. 19) delle norme dettate dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 26 dicembre 1966, n. 1145 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), un completo e complesso sistema, con particolarità di rito, per la tutela, in via giurisdizionale, contro le deliberazioni del Consiglio Regionale; tutela devoluta, secondo i criteri già accennati, ove trattisi di diritti soggettivi, cioè di provvedimenti in tema di eleggibilità, incompatibilità e decadenza, ai tribunali civili e successive istanze superiori secondo l'ordine ordinario dei gradi, e alla giurisdizione amministrativa, ove trattisi di regolarità delle operazioni elettorali.

Il panorama legislativo sopra esposto mostra, come è ovvio, l'orientamento generale del legislatore a considerare, in via di principio, la pretesa del candidato ad assumere e a conservare, a seguito delle operazioni di elezione, l'ufficio di consigliere regionale, conforme alla sua natura intrinseca, come un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'A.G.O. dopo l'esaurimento della controversia dinanzi al Consiglio in una prima fase che può definirsi amministrativa in senso lato; non solo, ma alla così esplicita negazione di asserite prerogative sovrane dei Consigli in materia, pari a quelle degli organi legislativi nazionali, si accompagna una singolare ampiezza di poteri concessi anche al giudice ordinario, il quale può e deve sostituire direttamente, ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo (v., ad esempio, da ultimo l'art. 4 della legge n. 1147 del 1966, in quanto richiamato dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968).

Nè, sotto il secondo profilo già accennato, può dirsi che la particolare ampiezza della potestà legislativa concessa all'Assemblea Regionale Siciliana, nel quadro della peculiare autonomia predisposta per la relativa Regione, ne faccia una *unicum*, che la distacchi intrinsecamente dalla generale categoria dei Consigli Regionali dalle altre Regioni a statuto ordinario o speciale, e che valga ad assimilarla, essa sola, per ciò che attiene a quelle prerogative, alle assemblee parlamentari dello Stato.

Soccorrono, a questo riguardo, le approfondite indagini, che, sull'esistenza, nelle Assemblee e Consigli Regionali, di prerogative sovrane diverse da quelle di cui qui si discute, ma anche esse tradizionalmente proprie delle sole camere legislative nazionali, sono state svolte dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, con particolare considerazione dell'Assemblea Regionale Siciliana; filone giurisprudenziale tanto più

significativo, in quanto iniziatosi in un momento in cui gli ordinamenti regionali concretamente instaurati erano soltanto quelli speciali siciliano e sardo, e in cui l'intervento del legislatore che, modificando con la legge 11 novembre 1947, n. 137 l'art. 289 c.p., aveva accordato alle Assemblee Regionali una tutela penale analoga a quella delle Assemblee legislative, aveva potuto fare opinare (ma a torto, giacchè lo stesso legislatore aveva avuto cura di tenere distinto, nell'intestazione, l'attentato contro tali Assemblee Regionali da quelli contro gli organi costituzionali) che da detta norma potesse argomentarsi un principio generale in base al quale fosse conferibile ai Consigli la posizione propria delle Camere parlamentari. Così, fu invocata, in via giudiziaria, l'estensione ai « Deputati » dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'istituto dell'immunità parlamentare, quale disciplinata, per i soli membri del Parlamento nazionale, dall'art. 68 secondo e terzo comma della Costituzione; e ciò nonostante il silenzio dello Statuto e delle norme d'attuazione, e, nonostante che, nel titolo dedicato alle Regioni, la Costituzione riproduca espressamente, per i consiglieri regionali (art. 122, quarto comma), soltanto la prescrizione del primo comma dell'art. 68 (per cui i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni) e non anche quelle del secondo e terzo comma. Ma questa Corte Suprema, con decisione 10 dicembre 1949, n. 70 delle Sezioni Unite Penali, ebbe a respingere l'estensione, oltre che in base ad argomenti di carattere esegetico (riproduzione, nello stesso art. 6 dello Statuto Regionale Siciliano, della sola disposizione contenuta nel primo comma, e non anche di quelle contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 68 della Costituzione, mancata riproduzione, nel testo definitivo dello Statuto, di una norma sull'immunità prevista dall'art. 23 del progetto redatto da una Commissione dell'Assemblea costituente), anche in base a considerazioni di ordine più generale, attinenti all'impossibilità di estensione analogica di un istituto eccezionale, dettato per gli organi sovrani, a componenti di consessi aventi bensì rilevanza costituzionale, ma non aventi l'essenza di organi sovrani, data la loro posizione di subordinazione rispetto a quelli dello Stato, cui è attribuita una podestà d'intervenire sulla loro attività).

Occorre, poi, appena ricordare che una norma della legge Regionale 20 marzo 1951, n. 29 (art. 64), attributiva, appunto dell'immunità parlamentare ai deputati regionali, venne dichiarata costituzionalmente illegittima dall'Alta Corte per la Sicilia con decisione 20 marzo 1951, n. 38, non spettando all'Assemblea Regionale di statuire, *iure proprio*, in tema di funzione giurisdizionale e di esercizio dell'azione penale.

Altra prerogativa delle Camere legislative nazionali, di cui non è parola nella Costituzione, ma che deriva — oltre che da lunga tradizione

storica e dal carattere soggettivamente non amministrativo delle relative attività — proprio dalla peculiare posizione costituzionale di tali organi, e dalla sua estrinsecazione nella facoltà di auto organizzarsi, anche con norme di regolamento interno, è quella che importa la sottrazione al controllo giurisdizionale esterno dei provvedimenti adottati da dette Assemblee per costituire e disciplinare i rapporti di impiego nei confronti del personale dipendente (v. art. 148 del Regolamento della Camera dei Deputati); tali provvedimenti, ancorchè riguardanti pubblici impiegati in senso generico, sono sottratti al sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato. Anche in questo campo, il tentativo di estensione di simile prerogativa ai rapporti di impiego dei dipendenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel senso di sottrarre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità o esclusiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa e a qualsiasi altro giudice, è stato disatteso da queste Sezioni Unite Civili, con sentenza 15 luglio 1963, n. 1933, nella quale, tra le altre persuasive argomentazioni, assume particolare rilievo, ai fini della presente controversia, la considerazione che — a parte lo speciale controllo costituzionale dell'attività legislativa in senso proprio esercitata dall'Assemblea — rispetto ai poteri dello Stato, e, soprattutto rispetto alla funzione giurisdizionale, che è funzione unicamente statale, la Regione Siciliana deve essere considerata unitariamente quale una pubblica amministrazione che agisce per il proseguimento di pubblici interessi, sicchè, la stessa esecuzione delle leggi regionali e l'organizzazione degli uffici regionali, compresi quelli ausiliari dell'Assemblea Regionale, sono da considerarsi atti di amministrazione regionale, e, quindi, soggetti alla giurisdizione amministrativa. Tale sentenza di questa Corte indusse la Regione Siciliana ad elevare un conflitto di attribuzioni (tra potere legislativo e potere giurisdizionale) di fronte alla Corte Costituzionale; conflitto risolto da quella Corte con sentenza 30 giugno 1964, n. 66, nel senso che alle autorità giurisdizionali statali — genericamente intese — si estende la potestà di giudicare sugli atti dell'Assemblea Regionale Siciliana relativi ai rapporti dei propri dipendenti.

In tale sentenza viene ampiamente discussa la tesi della Regione, secondo la quale la posizione costituzionale della Assemblea Regionale sarebbe *identica* a quella delle due Camere del Parlamento, e, quindi, identiche dovrebbero esserne le prerogative, tutte le prerogative; che, cioè, l'Assemblea sarebbe un corpo politico, al pari delle Camere, in quanto esplicherebbe un'attività politica, quale l'emaneazione di atti legislativi aventi efficacia identica a quella dei corrispondenti atti dello Stato; cosicchè, e correlativamente, in base a norma costituzionale (art. 4 Statuto), essa avrebbe lo stesso potere di regolamento, che comprenderebbe, come è indiscusso per le Camere, non solo la potestà di organizzazione

delle proprie funzioni e degli uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme poste nell'esercizio di quel potere.

La Corte, con qualche divergenza concettuale dalla sovra citata sentenza di queste Sez. Un., affermava che l'Assemblea Regionale Siciliana non può essere configurata come organo amministrativo, giacchè le sue attribuzioni sono legislative e politiche, e non mai amministrative; ma — ed è ciò che più interessa ai fini della presente controversia — osservava che da tale dato non derivava che l'Assemblea Regionale potesse essere parificata alle Camere, nè sotto il profilo dell'equivalenza degli atti legislativi, nè sotto quello, più lato e comprensivo, della c.d. attività di indirizzo politico. Rievocati, sotto il primo aspetto, i limiti e i controlli che l'attività di legislazione regionale, anche c.d. esclusiva, incontra nel sistema costituzionale generale e speciale, tali da potersi definire la Regione, anche quella siciliana, come ente con fini predeterminati inderogabilmente fissati, la Corte poneva in rilievo la differenza tra attività legislativa regionale e quella statale, perchè solo questa ultima può, in linea generale, considerarsi libera nel fine. Da ciò, l'impossibilità dell'assimilazione delle funzioni dell'Assemblea a quelle sovrane del Parlamento, le prime essendo manifestazione di autonomia politica costituzionalmente riconosciuta e delimitata, le seconde, invece, espressione del potere di indirizzo politico generale, al quale il Parlamento, anche attraverso la legislazione, partecipa, e che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione regionale, considera prevalente. Da ciò, anche, l'impossibilità di attribuire alla potestà regolamentare dell'Assemblea Regionale la stessa ampia sfera di effetti propri della potestà regolamentare delle Camere quale prevista dall'art. 64 della Costituzione. La Corte si addentrava, poi, nell'esame di altre norme costituzionali, atte a dimostrare come al Parlamento vengano garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli Regionali e all'Assemblea Regionale, ponendo in particolare rilievo l'inesistenza, riguardo ai deputati o consiglieri regionali, di alcun principio o disposizione che riconosca la loro immunità penale quale prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento; e considerava che, se l'immunità è confermata dall'indipendenza dell'organo nei confronti degli altri poteri, tale da rigettare luce su tutto il complesso delle garanzie costituzionali accordate alle Camere, « è agevole dedurre dalla sua mancanza la dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso attribuire all'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento ». Nello stesso quadro, la Corte rilevava espressamente il difetto di « una norma costituzionale che, come avviene per le Camere in base all'art. 66 della Costituzione, attribuisca ai Consigli Regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio definitivo dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sovraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Concetti del tutto analoghi, a proposito di altre rivendicate assimilazioni, alle Camere parlamentari o ad altri organi sovrani, da parte dell'Assemblea regionale siciliana o da parte di Consigli Regionali — assimilazioni disattese col diniego delle relative prerogative che ne sarebbero altrimenti derivate — la Corte Costituzionale ha avuto occasione di ribadire, successivamente, nelle sentenze 17 aprile 1968, n. 24 (a proposito della dichiarata incostituzionalità di una legge regionale siciliana che aveva esteso ai deputati regionali alcune esenzioni fiscali previste da una legge nazionale a favore dei componenti delle Camere) nonché nella sentenza 30 dicembre 1968, n. 143, e, ultimamente, nella sentenza 22 gennaio 1970, n. 6.

Una volta accettati tali principi, che sono interamente da condividere, quanto alla differenza, intrinseca o di grado, tra organi legislativi nazionali e organi legislativi regionali, resta agevolmente fugato il dubbio che l'ampio sistema di controlli giurisdizionali specificamente predisposti, anche se in via di legislazione ordinaria, per le regioni a statuto ordinario e per la maggioranza delle regioni a statuto speciale, riguardo alle deliberazioni di verifica dei poteri adottate dai relativi organi legislativi, possa essere inficiabile per illegittimità costituzionale; e, inversamente, non è più possibile, sulla base dei « silenzi » della legislazione attinente all'Assemblea regionale-siciliana (e analoga considerazione vale per il Consiglio Regionale Sardo), supporre e costruire una norma estensiva della prerogativa di cui il più volte citato art. 66 della Costituzione, norma che creerebbe una evidente disarmonia nel sistema costituzionale, e che presenterebbe quei gravi vari aspetti di incostituzionalità che sono stati già addebitati dalla dottrina, per difformità dai principi costituzionali volti a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

E, in ultima analisi, la soluzione cui questa Corte aderisce si adegua anche all'ormai consolidato canone interpretativo, secondo il quale, ove una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alle leggi costituzionali.

Devesi, per quanto sopra esposto, dichiarare l'appartenenza della controversia in esame alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il ricorrente deve essere condannato alla perdita del deposito per soccombenza (art. 381).

Quanto alle spese di questo grado di giudizio, reputasi opportuno dichiararle compensate, tra le parti costituite attesa la novità della questione, prima di ora mai sottoposta nei suoi specifici termini all'esame di questa Corte (articoli 385, 92 c.p.c.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 marzo 1971, n. 676 - *Pres. Flore - Rel. De Sanctis - P. M. Di Maio (diff.) - Tabegna (avv. Garofani) c. Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Ferrovie dello Stato (avv. Stato Casamassima).*

Competenza e giurisdizione - Ferrovie - Trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato - Diritto al biglietto di abbonamento - Limiti - Effetti sulla giurisdizione.

(Condizioni e Tariffe per il Trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, di cui al r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1848, conv. in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modifiche, art. 43, par. 10).

Anche la posizione di chi chieda all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di concludere un particolare contratto di trasporto valido per un mese o più è normalmente di diritto soggettivo perfetto; senonchè all'Amministrazione stessa è attribuito il potere di negare al privato il rilascio del biglietto di abbonamento in determinati casi: l'esercizio di detto potere degrada il diritto soggettivo ad interesse legittimo e conseguentemente la giurisdizione sulle controversie attinenti ad ogni pretesa illegittimità del provvedimento, con cui in concreto venga esercitato quel potere, spetta al giudice amministrativo, onde solo dopo la eventuale pronuncia di annullamento da parte di tale giudice può proporsi l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario (1).

(*Omissis*). — In via preliminare va rilevato che in un passo della motivazione della sentenza del tribunale, insieme con le considerazioni relative all'esistenza del potere della pubblica amministrazione, di negare, in determinate ipotesi, il rilascio di abbonamenti ferroviari ordinari, si esprime anche l'opinione che quel potere fu nella specie legittimamente esercitato.

Malgrado ciò deve escludersi che il tribunale abbia adottato una decisione di merito, poichè la considerazione di cui sopra, del tutto super-

(1) La sentenza richiamata in quella di cui alla massima riportata trovasi pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, I, 546 con nota di BACCARI, *Sulla natura giuridica della pretesa al trasporto con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato*. Nel caso di specie come si rileverà dai motivi della decisione che si pubblicano per esteso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non richiedeva la soluzione di complesse questioni. La difformità delle conclusioni del P. M., che aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, è evidentemente da rapportarsi alla opinione espressa nella sentenza del Tribunale circa il legittimo esercizio del potere nella specie. Ciò che peraltro non ha indotto le sezioni unite della Corte di Cassazione a ritenere la sussistenza di una pronuncia di merito da parte del Tribunale mentre ha offerto ad esse l'occasione per ribadire taluni interessanti concetti in materia di regolamento di giurisdizione.

fiua, non vale a mutare il contenuto della sentenza, non essendosi in alcun modo tradotta nel dispositivo che, con la pronuncia di improponibilità della domanda, dimostra essersi il tribunale limitato a declinare la propria giurisdizione.

Non sussiste sotto questo profilo dunque, ostacolo all'esame del ricorso per regolamento di giurisdizione che, come è noto può essere proposto anche quando sia stata pronunciata una sentenza di primo grado, purchè detta sentenza abbia risolto solo la questione di giurisdizione e non abbia anche deciso nel merito.

In tal caso, il ricorso per regolamento di giurisdizione assume sostanzialmente il contenuto di una impugnazione per *saltum* e pertanto incontra un limite insormontabile solo nel passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

In caso diverso, e cioè se vi sia stata decisione di merito, la questione di giurisdizione può essere invece riproposta da chi vi abbia interesse, solo con i normali mezzi di impugnazione.

Ciò premesso, nel merito si osserva che indubbiamente la posizione di chi, volendo fruire dei servizi ferroviari gestiti in regime di monopolio dalla Amministrazione dei Trasporti dello Stato chieda di concludere un contratto di trasporto, è quella del titolare di un diritto soggettivo perfetto. Infatti la Amministrazione non può sottrarsi, normalmente, alla conclusione del contratto come fu già riconosciuto da questa stessa Corte, con la sentenza n. 1802 del 1965.

La conclusione del contratto deve inoltre avvenire secondo le norme stabilite in via generale con i provvedimenti aventi forza di legge e cioè in base alle cosiddette « Condizioni e Tariffe » per i trasporti sulle ferrovie dello Stato.

Dette Condizioni, che, per quanto riguarda i trasporti di persone furono approvate con r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1848, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 e successivamente più volte modificato, prevedono e regolano espressamente ed in via generale, anche il rilascio di biglietti di abbonamento ordinario (art. 42 e 43). Pertanto deve riconoscersi che anche la posizione di chi chieda all'Amministrazione il rilascio di un biglietto del genere, cioè chieda di concludere un particolare contratto di trasporto valido per un mese o più, è, normalmente, posizione di diritto soggettivo perfetto.

Senonchè è ugualmente certo che alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è attribuito il potere di negare al privato il rilascio del biglietto di abbonamento, in determinati casi e precisamente quando il soggetto che ne fa richiesta sia in precedenza incorso più volte in sanzioni per avere esercitato il mestiere di venditore, di cantante, di suonatore e simili sui treni, in spregio del divieto posto dall'art. 6 comma 28 delle Condizioni e Tariffe.

Il potere suddetto della Amministrazione, già implicito in base al disposto dell'art. 6 sopra richiamato, è stato espressamente conferito con il d.m. 30 luglio 1958, n. 934, che ha stabilito: « Chi si serve dell'abbonamento per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sui treni o nei recinti delle stazioni, è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto ad alcun rimborso. In caso di recidiva l'Amministrazione può rifiutare il rilascio dei biglietti di abbonamento ».

Detta disposizione integra le altre relative al rilascio dei biglietti di abbonamento, tanto da essere ora riportata materialmente sotto il paragrafo 10 nell'art. 43 delle Condizioni e Tariffe, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 1958. Nè vi è dubbio che essa sia stata legittimamente emanata dall'autorità governativa, onde a torto il ricorrente sostiene il contrario.

Invero con il r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948 — art. 3 — veniva tra l'altro stabilito: « Sono approvate dal Ministro per le Comunicazioni (ora Ministro per i Trasporti e per l'Aviazione civile) a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico o diminuzione di introito ». Nella disposizione del d.m. 30 luglio 1958, n. 934, non potrebbe in nessun caso ravvisarsi più di una modificazione alle condizioni di trasporto, che il Ministro era competente ad introdurre in quanto che essa non importava nè un aggravio generale nè una diminuzione di introito.

Infine, poichè il rifiuto al rilascio dell'abbonamento avrebbe dovuto trovare giustificazione nell'attività illecita del soggetto, deve anche escludersi che per effetto della norma venissero introdotte illegittime discriminazioni tra cittadino e cittadino, come il ricorrente pure prospetta.

Pertanto, allorchè con il provvedimento del 7 novembre 1958, la Amministrazione delle Ferrovie disponeva che al Tabegna e ad altre ben determinate persone non venisse rilasciato il biglietto di abbonamento, a causa della precedente attività abusiva svolta sui treni, essa non faceva che esercitare un potere che le spettava, in base a quanto innanzi esposto, con la conseguenza della degradazione del diritto soggettivo del Tabegna medesimo ad interesse legittimo.

Ogni eventuale illegittimità del provvedimento, con cui in concreto veniva esercitato un potere che in astratto certamente spettava alla autorità amministrativa, non avrebbe potuto e non potrebbe eventualmente, e se ancora in tempo, essere dedotta che dinanzi al giudice amministrativo.

Solo dopo l'accoglimento della relativa azione e l'annullamento dell'atto amministrativo, ripristinata la sua posizione di diritto soggettivo perfetto, il Tabegna potrebbe far valere dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria la sua pretesa risarcitoria.

Non ha errato quindi il tribunale nel ritenere intanto improponibile la domanda, in tal modo declinando la sua giurisdizione.

Il ricorso, in base a tutte le considerazioni svolte deve essere rigettato, con la conseguente condanna del Tabegna alla perdita del deposito nonchè al rimborso delle spese in favore della Amministrazione resistente, che si liquidano come in dispositivo, oltre lire 150.000 per onorario di difesa ed oltre le spese prenotate a debito, che saranno liquidate nei modi di legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 marzo 1971, n. 827 - Pres. Flore - Est. Leone - P. M. Di Maio - Ministero Affari Esteri e altri (avv. Stato Arias e Zagari) c. Soc. S.A.I.C.E.S. (avv. Sorrentino e Nicolò).

Competenza e giurisdizione - Domanda giudiziale presupponente l'accertamento negativo sull'efficacia vincolante di un atto legislativo - Difetto assoluto di giurisdizione.

Deve essere dichiarato l'assoluto difetto di giurisdizione dell'A.G.O. (e, conseguentemente, di un Collegio arbitrale adito), relativamente ad una domanda volta a stabilire che una norma di legge è priva dell'efficacia vincolante propria dei precetti posti da tale fonte primaria di produzione giuridica (1).

(*Omissis*). — Con r.d. 7 ottobre 1937, n. 2513, veniva istituito l'Ente per il Cotone dell'Africa Orientale italiana; un successivo decreto 7 gen-

**Una questione di giurisdizione in materia di domande proposte
contro l'Amministrazione Italiana della Somalia
relativamente ad una concessione assentita
dalla precedente amministrazione coloniale**

(1) La decisione in rassegna ha concluso in senso favorevole all'Amministrazione una annosa e importante vicenda giudiziaria involgente delicate questioni di diritto internazionale e amministrativo e nel corso della quale il Collegio Arbitrale e la Corte d'Appello di Roma avevano ritenuto proponibili e meritevoli di accoglimento le domande proposte dalla soc. SAICES, già titolare di una concessione assentita dall'Amministrazione coloniale italiana della Somalia, tendente ad ottenere il risarcimento di pretesi danni subiti a seguito di provvedimenti adottati dall'A.F.I.S. in regime di amministrazione fiduciaria.

Le Sezioni Unite, per quanto concerne l'autonomia dell'ordinamento somalo rispetto a quello italiano nel periodo d'amministrazione fiduciaria, hanno confermato il loro precedente orientamento di cui alla decisione 22 dicembre 1964 n. 2959 in causa Brahanè Fitantari Grerezghier v. Ministero Esteri (in *Rass. Avv. Stato*, 1965, I, 56, con nota di MATALONI) ma hanno ritenuto che in tema di domande connesse ad un rapporto di concessione contratto costituito sotto il precedente regime coloniale nell'Amministrazione italiana, potessero coesistere accanto alla giurisdizione dell'ordinamento somalo elementi di collegamento tali da radicare anche la giurisdizione italiana e sono pervenuti alla declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione dell'A.G.O. (e del Collegio Arbitrale adito) solo in relazione al

naio 1938, n. 445, prevedeva la possibilità di costituzione di distretti cotonieri ad opera del Ministero dell'Africa Italiana. In particolare si stabiliva che con decreto ministeriale si sarebbe fissata la delimitazione territoriale di ogni distretto e si sarebbe provveduto a darne in concessione l'organizzazione e la gestione ad enti o società che avessero i necessari requisiti di attrezzatura tecnica di disponibilità finanziaria. I concessionari avrebbero avuto l'autorizzazione in esclusiva all'acquisto del cotone prodotto nelle imprese agrarie indigene, i produttori avrebbero avuto l'obbligo di vendere il cotone ai concessionari, i prezzi di vendita, in caso di mancato accordo tra le parti, sarebbero stati stabiliti dal Governo sentito il parere dell'Ente di cui al r.d. del 1937.

In attuazione delle predette disposizioni legislative con d.m. 1° dicembre 1938 veniva costituito il distretto cotoniero del Basso Giuba e ne veniva accordata la concessione alla Società Anonima Industriale e Commerciale Etiopia Sud (SAICES).

Con la convenzione stipulata tra la SACES e l'Amministrazione dell'Africa Italiana, annessa al d.m., la durata della concessione veniva stabilita in venticinque anni; fu riconosciuto alla SAICES il diritto di esclusiva di eseguire coltivazioni direttamente o in compartecipazione con gli indigeni e di acquistare il cotone dai coltivatori del distretto i quali erano tenuti a cedere alla società il raccolto.

contenuto delle domande proposte dalla SAICES, in quanto presupponenti in accertamento (interdetto al giudice italiano rispetto ad un ordinamento straniero) di inefficacia di provvedimenti adottati dall'AFIS in forza del potere legislativo ad essa spettante sul territorio somalo.

Pur dovendoci compiacere dell'esito della controversia e della riaffermazione da parte della Corte Regolatrice di alcuni importanti principi in merito ai rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento somalo sotto il regime dell'Amministrazione Fiduciaria italiana di quel territorio, non possiamo non osservare che la decisione sarebbe stata probabilmente più conclusiva, se anziché accogliere un motivo di censura, in sostanza, di carattere subordinato, si fosse più a lungo rafferzata sui principali mezzi di ricorso nei quali erano state illustrate le ragioni di fondo che convincevano del difetto di giurisdizione dell'A.G.O.

Riteniamo opportuno riportare, a titolo di chiarimento, il passo della memoria difensiva depositata nel giudizio di Cassazione nel quale vengono illustrati i due aspetti del primo motivo di ricorso.

« Il primo motivo denuncia l'assoluto difetto di giurisdizione degli arbitri come di qualsiasi autorità giudiziaria italiana nella soggetta materia.

L'evidenza di tale mezzo ne consente una semplice e chiara enunciazione. Poiché, peraltro, l'assoluto difetto di giurisdizione di qualsiasi autorità italiana (e conseguentemente degli arbitri italiani) nella soggetta materia si può prospettare sotto due distinti aspetti riteniamo opportuno articolare maggiormente l'enunciazione e l'esposizione di tali aspetti, trattandoli separatamente.

1) La domanda di arbitrato e il loro arbitrale hanno avuto ad oggetto una attività compiuta dall'AFIS nei propri poteri di imperio nell'espleta-

Con apposita clausola l'art. 13, si stabiliva di deferire ad un collegio arbitrale, che si sarebbe riunito in Roma entro un mese dalla notificazione del ricorso di una delle parti al Presidente della Corte d'Appello di Roma, tutte le controversie sorte per l'interpretazione o l'applicazione della convenzione.

Scoppiata la guerra, l'organizzazione della SAICES, che aveva iniziata la sua attività nel distretto assegnatole, fu pressochè annientata. Dopo l'occupazione militare da parte della Gran Bretagna all'Amministrazione inglese della Somalia, subentrava l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, affidata all'Italia in base all'Accordo di tutela di Ginevra del 27 gennaio 1950. Quando l'Italia tornò in Somalia in virtù del mandato affidatole, la SAICES era nuovamente in funzione. In data 21 marzo 1952, l'Amministrazione (AFIS) emanava un'ordinanza, la n. 3, che dettava nuove norme per la coltivazione del cotone in Somalia innovando rispetto alla precedente disciplina. In particolare, veniva disposto che l'acquisto del cotone in blocco da agricoltori che avevano effettuato la coltivazione in economia diretta poteva essere effettuato solo da coloro che erano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio all'ingrosso o gestivano sgranatoi o erano muniti della licenza per la coltivazione del cotone in partecipazione e che la stipulazione di contratti per la coltivazione del cotone in compartecipazione poteva essere

mento del mandato di organismo amministrativo fiduciario della Somalia.

Poichè tale attività è stata esplicita nel quadro di un ordinamento (quello somalo) autonomo e distinto dall'ordinamento italiano, è sottratta alla giurisdizione italiana la cognizione di controversie che abbiano ad oggetto tale attività *juri imperii*.

Essendo, pertanto, il rapporto dedotto in giudizio dalla SAICES contro la AFIS e giudicato dal Collegio Arbitrale sottratto alla giurisdizione italiana (e conseguentemente a quella di Arbitri italiani) il lodo era viziato di nullità e viziata appare altresì la sentenza della Corte di Appello oggetto della presente impugnativa che ha confermato il lodo.

Per la dimostrazione dell'assunto è sufficiente il richiamo a quanto abbiamo già detto sulla natura dell'AFIS e qualche accenno su pochi punti che, in relazione alle osservazioni prospettate nel controricorso, appaiono richiedere un maggiore chiarimento.

Che l'oggetto del giudizio arbitrale riguardasse un'attività *jure imperii* dell'AFIS (e cioè una attività *jure imperii* riferibile ad un ordinamento straniero) non ha bisogno di particolare dimostrazione.

Abbiamo già visto (*supra*, II, *sub c e d*) che nella domanda di arbitrato il fatto lesivo fu visto nell'emanazione dell'ordinanza n. 3 del 1952 da parte dell'AFIS e non è dubbio che avendo l'ordinanza carattere legislativo (come riconosce lo stesso avversario) l'emanazione dell'ordinanza rientrasse nell'esercizio dei poteri pubblici (di sovranità) affidati all'AFIS.

Ma anche se, invece, si volesse asserire, come fa la Corte d'Appello, che la *causa condannandi* del lodo non fu l'emanazione dell'ordinanza legislativa, ma la emanazione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'AFIS, la conclusione suesposta resterebbe identica, avere cioè il giudizio

effettuata solo dalle società o dagli enti o dai privati autorizzati ad operare in una determinata parte del territorio con speciale licenza.

La SAICES, assumendo che l'applicazione delle nuove norme le impediva di esercitare la sua attività e le arrecava gravissimi danni, richiamata la clausola arbitrale (art. 13 della Convenzione), proponeva in data 23 settembre 1952 ricorso nei confronti dei Ministeri degli Affari Esteri, e dell'Africa Italiana nonché dell'AFIS, nominando contestualmente il proprio arbitro. Con nota 1° dicembre 1952 il Ministero degli Affari Esteri nominava il suo arbitro ed il Presidente della Corte d'Appello di Roma, con decreto 12 maggio 1955, nominava il terzo arbitro con funzioni di Presidente. Al Collegio arbitrale, costituitosi il 24 maggio 1955, veniva chiesto di determinare se l'AFIS avesse violato i diritti della SAICES allorché aveva accordato licenze valevoli per il Basso Giuba in virtù dell'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952, se comunque, l'ordinanza n. 3 fosse stata emanata nella forma e con il rispetto della procedura prescritta, se i diritti-quesiti della SAICES potessero essere sacrificati da detta ordinanza senza il corrispondente indennizzo, se le amministrazioni convenute non dovessero risarcire i danni subiti dalla SAICES.

Sin dal primo scambio di memorie, la difesa delle Amministrazioni eccipiva il difetto assoluto di giurisdizione e l'incompetenza del Collegio arbitrale.

arbitrale ad oggetto: attività *jure imperii* espletata dall'AFIS in forza dei poteri pubblicistici ad essa conferiti dal mandato dell'ONU.

Per maggior documentazione citiamo alcuni passaggi illuminanti del lodo: « soltanto a seguito di tale ordinanza e non prima, ad avviso del Collegio, l'AFIS pose in essere atti costituenti lesioni dei diritti soggettivi della SAICES » (p. 79); « per converso, si ebbe una chiara e inequivoca violazione contrattuale, quando il Commissario Reg. al Basso Giuba, in pretesa applicazione della più volte ricordata ordinanza... autorizzò in data 25 giugno 1952 una nuova Società... ad esercitare... » (p. 91); « inoltre una più grave violazione contrattuale ci fu quando il Presidente di Margherita in data 15 settembre 1952 (ritenendo che l'ordinanza n. 3 del 1952 avesse soppresso i distretti cotonieri e con ciò le concessioni in itinere) restituì non visti alla SAICES 12 contratti...: per la ragione che la SAICES non s'era munita della licenza prescritta dall'art. 16 dell'ordinanza » (p.91).

Tralasciando qualunque pur agevole notazione ironica sulla pretesa del Collegio di contestare l'interpretazione che dell'ordinanza dettero gli organi dell'AFIS (che l'ordinanza stessa avevano emanato), a noi preme qui rilevare che quelli citati sono i fatti lesivi sui quali hanno giudicato gli Arbitri basandovi la propria decisione: orbene, non è dubbio che tali atti (autorizzazione ad altre Società, e rifiuto di approvazione di contratti perchè contrastanti con disposizioni normative) costituiscono tipica attività *jure imperii* espletata nell'esercizio dei poteri pubblicistici affidati allo AFIS dall'ONU.

Se questo è vero ne consegue che tali atti erano sottratti alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria italiana, in forza del principio dell'esenzione dalla giurisdizione interna dell'attività *jure imperii* di autorità di ordinamento

Il 9 settembre 1959 il Collegio emetteva un primo lodo parziale con il quale, ad unanimità su tutte le questioni salvo che su quella concernente la risarcibilità del danno per il periodo 2 dicembre 1960-16 febbraio 1964, in ordine alla quale la decisione veniva presa a maggioranza, dichiarata la propria competenza a giudicare, affermava la responsabilità civile delle Amministrazioni in giudizio a causa degli inadempimenti alla convenzione 1° dicembre 1938 verificatisi ad opera dell'AFIS a decorrere dal 25 giugno 1952 in poi e condannava le stesse al risarcimento del danno da liquidarsi in prosecuzione in giudizio.

Con il lodo definitivo 27 settembre 1959 il Collegio, all'unanimità, condannava le Amministrazioni e l'AFIS al pagamento della somma di lire 149.450.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla SAICES.

Il Ministero degli Esteri, il Ministero del Tesoro (Sezione Africa) per il soppresso Ministero dell'Africa Italiana, e l'AFIS impugnavano per nullità i due lodi dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

La causa veniva spedita a sentenza all'udienza del 30 marzo 1962 ed in tale udienza l'Avvocatura dello Stato dichiarava che l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia era cessata perchè soppressa con legge 28 giugno 1960, n. 643 e che all'AFIS dovevasi ritenere succeduto lo Stato somalo a partire dall'1 luglio 1960. Il processo veniva dichiarato interrotto. Con ricorso 27 agosto 1962 la causa veniva rias-

stranieri (cfr. OPPENHEIM - LAUTERPACHT, *International Law*, London, 1965, vol. I, 264 e segg.; QUADRI, *La giurisdizione sugli Stati stranieri*, Milano 1941, pag. 97; MORELLI, *Diritto Processuale civile internazionale*, UTET, 1960, p. 227, con ampia bibliografia; per un'approfondita disamina del problema; LALIVE, *L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales*, in « *Recueil des Cours de la Haye* », 1953, II, 209; STARKE, *An introduction to International Law*, London, 1950, p. 169).

Che tali principi siano applicabili non solo nei confronti di organi autoritativi di Stati sovrani, ma anche a quelli di territori sotto amministrazione fiduciaria non può essere contestato sol che si faccia riferimento alla ordinaria esperienza nel campo degli Organismi sovranazionali (cfr. LALIVE, *op. supra citata*).

D'altra parte è evidente che il motivo logico-giuridico che sta alla base di tale esenzione (e cioè il principio che *par in parem non habet imperium*) vale ovviamente anche per quegli ordinamenti che avviandosi a divenire Stati, hanno già uno *status* internazionale riconosciuto dalla collettività internazionale. Tanto che la sovranità su di essi spetta, secondo un autorevolissima dottrina (cfr. OPPENHEIM - LAUTERPACHT, *op. e loc. cit.*, *supra II, sub a*) all'ONU.

Nel caso poi dei rapporti tra giurisdizione interna italiana e autorità dell'ordinamento somalo, il limite del potere di giurisdizione non nasceva solo dal generico principio di diritto internazionale sopra enunciato ma anche da uno specifico obbligo internazionale assunto dall'Italia con l'Accordo di tutela recepito anche nel nostro ordinamento interno con la legge di ratifica.

È invero di ogni evidenza che se si sottoponessero alla nostra giurisdi-

sunta dai Ministeri degli Affari Esteri e del Tesoro. Il ricorso di riassunzione ed il decreto della Corte d'Appello che fissava l'udienza dell'8 maggio 1962 venivano notificati anche allo Stato somalo, il quale, peraltro, restituiva gli atti dichiarando che non intendeva prendere nessuna iniziativa in ordine alla vicenda giudiziaria in corso.

Con la sentenza oggi denunciata la Corte d'Appello di Roma rigettava l'impugnazione così motivando per la parte che qui interessa:

a) Le Amministrazioni appellanti eccepiscono il difetto assoluto di giurisdizione degli arbitri in ordine alla controversia *de qua*. Esse muovono dalla considerazione che, dopo la cessazione della sovranità italiana sulla Somalia a seguito del trattato di pace 10 febbraio 1947, il territorio non fu incorporato nell'ordinamento italiano con l'Accordo di Tutela in quanto esso si limita ad affidare all'Italia solo l'Amministrazione fiduciaria. Lo statuto della Somalia durante l'Amministrazione ebbe carattere particolare, tanto che l'Assemblea N. U., nella sua risoluzione del 27 novembre 1949, molto prima cioè del riconoscimento formale dell'indipendenza del nuovo Stato somalo, esprimeva l'avviso che la Somalia era già uno Stato di diritto se non di fatto. Ciò comportava che durante la Amministrazione fiduciaria la Somalia era una comunità territoriale che gli Stati interessati dovevano considerare come se già costituisse uno Stato.

zione organi e autorità dell'ordinamento somalo nonché gli atti autoritativi da essi emanati, resterebbe compromessa e travolta l'autonomia di quello ordinamento (1) che il nostro Paese è invece impegnato a rispettare sia per il generico obbligo del rispetto dei principi di diritto internazionale (art. 10 Cost.) e sia per un preciso vincolo pattizio.

Ciò dimostra e conferma che nella subietta materia era configurabile, e in via esclusiva, la giurisdizione dell'ordinamento somalo mentre difettava radicalmente qualunque potere di giurisdizione di qualsiasi autorità giudiziaria italiana (nonché, ovviamente in arbitri italiani).

Vogliamo solo aggiungere qualche considerazione su quest'ultimo aspetto della questione e cioè sull'esistenza, al tempo dell'Amministrazione fiduciaria, di particolari vincoli pattizi dell'Italia anche per quanto concerne i rapporti tra le giurisdizioni dei due ordinamenti (italiano e somalo) per i quali, come si è ricordato, vi sono precise norme interne che regolano la materia e che sono richiamate nella rubrica del presente mezzo.

Invero, avendo la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'accordo di tutela, previsto espressamente l'istituzione di un ordinamento giudiziario

(1) Si pensi che, diversamente opinando, il Collegio Arbitrale è giunto non solo a dichiarare illegittimi (sic!) degli atti amministrativi di un ordinamento straniero, ma ha svolto un analitico esame sulla conformità di un provvedimento legislativo straniero ai principi costituzionali di quell'ordinamento: ed è solo da esser lieti che tale esame abbia avuto esito positivo, perchè altrimenti, avremmo avuto una dichiarazione di incostituzionalità di una legge straniera (!), se non pure la sua... abrogazione da parte di Arbitri italiani.

In particolare l'Italia, tenendo presente che il regime internazionale del territorio somalo doveva essere collocato nel quadro del regime di tutela ed in quello del protettorato, avrebbe dovuto considerare il territorio come se già fosse uno Stato ed ove ciò non fosse stato possibile, avrebbe dovuto comportarsi ricordando che tra dieci anni il territorio *de quo* sarebbe diventato uno Stato. L'esistenza dello Stato somalo, almeno in linea di principio, sarebbe deducibile del resto dall'art. 1 dell'Accordo di Tutela con il quale si dichiarava che la sovranità del territorio apparteneva alla popolazione dello stesso e che essa sarebbe stata esercitata dall'Italia in nome del territorio. Da ciò poteva desumersi che il territorio aveva un ordinamento giuridico totalmente indipendente dall'ordinamento giuridico della potenza incaricata dell'Amministrazione; e ciò risultava anche dal fatto che il territorio aveva una costituzione propria e che due articoli, uno dell'Accordo ed uno dell'Allegato, stabilivano che nè la Costituzione Italiana nè la legislazione italiana erano applicabili, in quanto tali, al territorio. Non va dimenticato, infine, sempre a conferma che l'ordinamento giuridico del territorio era ordinamento a sè stante, che l'Accordo e l'Allegato non si erano limitati a precisare che l'Autorità amministrativa agiva in nome del territorio, ma avevano determinato, altresì, per parecchi tratti la struttura di tali poteri; l'ordinamento giuridico somalo risultava così fornito di propri centri di

per la Somalia del tutto autonome distinto da quello italiano, è evidente che, per ciò solo, il giudice italiano (e, *a fortiori*, l'arbitro) non può invadere quelle competenze giurisdizionali che dall'ordinamento somalo vengono attribuite alla magistratura della Somalia, perchè ciò facendo verrebbe a violare la legge 4 novembre 1951, n. 1301 e pronuncerebbe su di un rapporto e su di una materia che per essere attribuiti alla giurisdizione somala, restano contestualmente sottratti alla giurisdizione italiana.

In particolare è da ricordare che l'ordinamento giudiziario della Somalia fu regolato dapprima con l'ord. n. 7 del 12 aprile 1950 (che prevedeva una fase di primo grado in Somalia e una delega alla magistratura italiana per i giudizi di appello), e successivamente con l'ordinanza legislativa n. 5 del 2 gennaio 1956 che prevedeva una completa organizzazione giudiziaria in Somalia. L'art. 12 lett. d) attribuiva la competenza in materia amministrativa, espropriazione per pubblica utilità e requisizioni « alla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia », alla quale nelle anzidette materie spetta esclusivamente di decidere non solo intorno alle questioni relative a interessi legittimi, ma anche a quelle relative a diritti (ult. comma art. 12).

Inoltre l'art. 116 dell'ordinamento giudiziario (approvato con la citata ordinanza) disponeva che la magistratura italiana cui — in base alla precedente ordinanza — era stata delegata la giurisdizione di appello delle cause intentate in Somalia dovessero essere trasferite alla competente magistratura in Somalia.

In relazione a tali principi è evidente che già in base all'ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950, le cause in primo grado dovevano essere portate dinanzi a magistrati in Somalia cosicchè l'A.G.O. italiana (e, *a fortiori*, gli arbitri italiani) venivano a difettare di giurisdizione per quelle vertenze

organizzazione e poteva esplicare tutte le funzioni giuridiche fondamentali. Onde gli organi dell'AFIS erano interamente integrati nell'ordinamento giuridico somalo.

Da tutto quanto sopra si dedurrebbe ad avviso delle appellanti che gli atti giuridici posti in essere dagli organi dell'AFIS in nome del territorio appartenevano all'ordinamento somalo di cui rappresentavano una diretta manifestazione. Conseguirebbe che degli atti imputabili al territorio solo questo era responsabile e doveva sopportarne le conseguenze. Tra questi atti era certamente da ricomprendere l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952 che dava una nuova disciplina alla coltivazione cotoniera, ed agli atti riferentisi alla concessione relativa alla SAICES. E poichè questi atti facevano parte *ab origine* dell'ordinamento giuridico somalo; nessun problema nasceva dal fatto che nelle more si era costituito definitivamente lo Stato somalo indipendente in quanto la riferibilità e la responsabilità degli stessi atti si estenderebbe automaticamente al nuovo stato portatore dell'ordinamento già preesistente. Dell'Ordinanza *de qua* doveva rispondere solo lo Stato somalo, con la conseguenza che nei confronti di quegli atti sussisteva solo la giurisdizione della Somalia con esclusione di quella dello Stato italiano; *ergo*, il Collegio arbitrale costituitosi nell'ambito dell'ordinamento italiano difettava dei necessari poteri di giurisdizione.

che avendo ad oggetto atti amministrativi dell'autorità pubblica in Somalia, dovevano essere portati davanti ai giudici dell'ordinamento somalo.

E pertanto, così come i cittadini somali non avrebbero potuto proporre domanda contro l'AFIS dinanzi ai giudici italiani (cfr. la cit. decisione di codesta Sez. Un. del 22 dicembre 1964, n. 2959), ugualmente tali domande non potevano essere proposte da cittadini italiani dinanzi a Giudici (o Arbitri) italiani, ma soltanto nel quadro dell'ordinamento somalo utilizzando i rimedi giuridici previsti da quell'ordinamento.

È poi evidente che, in ogni caso, dalla data dell'ordinanza A.F.I.S. 2 gennaio 1956 che approvava il nuovo ordinamento giudiziario per la Somalia e che prevedeva una competenza esclusiva della Corte di Giustizia somala su controversie aventi ad oggetto la materia delle concessioni amministrative, restava anche per questo verso ribadita l'assoluta esclusione di qualsiasi potere giurisdizionale della A.G. italiana (e degli arbitri) nella suddetta materia: con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, la pronuncia degli arbitri fu emanata e resa esecutiva quando difettava allo A.G. italiana la giurisdizione sulla soggetta materia.

Nè vale opporre — come fa il controricorrente — che gli arbitri una volta che si ammettesse la loro competenza al momento della costituzione del rapporto processuale avrebbe mantenuto tale competenza per il principio della *perpetuatio jurisdictionis*.

A parte l'evidente (e assorbente) rilievo che tale competenza degli arbitri, al momento della costituzione del rapporto processuale non sussisteva nel modo più assoluto (così come, più in genere, la giurisdizione dell'A.G. italiana) per tutti le considerazioni che abbiamo sopra svolto e per quelle che immediatamente in seguito prospetteremo, sta di fatto che tanto

b) Questa tesi delle Amministrazioni, osservava la Corte d'Appello non può essere condivisa.

La vecchia concessione vedeva nella sovranità l'esercizio di un diritto reale sul territorio; una successiva corrente di dottrina considera la sovranità come l'espressione dell'esercizio, in senso esclusivo, della potestà di governo sopra una determinata comunità, una terza corrente, mediatrice tra le altre sostiene, che la sovranità si estrinseca sia in un senso che nell'altro e che quando ricorre solo il secondo aspetto si ha sovranità meno piena, mentre se gli aspetti ricorrono entrambi, si avrà una sovranità piena.

Orbene nella specie mentre il diritto reale sul territorio venne assegnato, dalla citata norma dell'Allegato, alla comunità territoriale somala, l'altro aspetto della sovranità venne attribuito alla potenza amministratrice. Del resto, comunque si voglia intendere il concetto di sovranità, non v'è dubbio che proprio per effetto delle norme internazionali poste con l'accordo di Tutela intercorso tra l'O.N.U. e l'Italia sono nati nello Stato amministrante degli obblighi con relativi poteri sulla comunità amministrata che necessariamente comportavano una limitazione della sovranità della comunità stessa; e le limitazioni della sovranità della comunità somala nell'ordine internazionale hanno avuto indubbe ripercussioni nell'ambito del diritto interno italiano.

non è pertinente il richiamo ai principi della *perpetuatio jurisdictionis*, che, come abbiamo ricordato nel ricorso dinnanzi a codeste sezioni Unite, in linea di fatto ed in adempimento di precise norme giuridiche, tutti i processi pendenti dinnanzi alla Magistratura italiana (per la giurisdizione di appello delegata come si è detto, dall'ordinamento somalo) furono trasferiti ai competenti Giudici di appello della Somalia (cfr. pp. 46 e 47 del ricorso).

È anzi da osservare che, per quanto detto, nella contestata ipotesi si potesse ritenere che al momento della proposizione della domanda di arbitrato fosse ancora valida la clausola compromissoria, l'arbitrato avrebbe pur sempre dovuto svolgersi nel quadro dell'ordinamento somalo ed esser reso esecutivo a Mogadiscio, proprio perchè il rapporto pubblicistico oggetto del giudizio era passato (a seguito della perdita della sovranità italiana nella Somalia) in quell'ordinamento e il potere di conoscere e giudicare quel rapporto concessivo non potrebbe spettare mai ad arbitri italiani, ma, a tutto concedere ad arbitri che agissero nel contesto dell'ordinamento che avesse riconosciuto la competenza arbitrale per il rapporto di cui trattasi.

Possiamo pertanto concludere su tale particolare aspetto del problema che, fermi gli altri rilievi che dimostrano la nullità per difetto di giurisdizione del lodo (e, conseguentemente i vizi della sentenza della Corte d'Appello), l'assenza di potere di giurisdizione nell'A.G. italiana e negli arbitri si fonda pure sulle disposizioni della legge n. 1301 del 1951 che ratificando l'accordo di tutela recepiva nel nostro ordinamento l'autonomia e indipendenza dell'ordinamento somalo da quello italiano ivi compresa la distinzione delle competenze tra gli ordinamenti giuridici, escludendo quindi, per ciò solo, dalla giurisdizione italiana la cognizione di contro-

Le Amministrazioni si soffermano poi ad offrire una dimostrazione dell'esistenza di un ordinamento giuridico somalo distinto da quello italiano, ma tralasciano di considerare i legami ed il rapporto con lo Stato italiano, dal punto di vista del suo diritto interno, ha intimamente allacciato con l'ordinamento giuridico somalo.

Non si dimentichi, a questo proposito, che l'ordinamento somalo è sorto per un atto del diritto internazionale al quale ha partecipato l'Italia, che ad esse ha adeguato il suo diritto interno, e per effetto del quale detto ordinamento è posto come dipendente dall'ordinamento italiano.

Sulla scorta della legge 4 novembre 1951, autorizzante la ratifica dell'accordo di tutela e dei dd.ll. 9 dicembre 1952, n. 2357, 2358 e 2359 deve ritenersi che fra l'ordinamento italiano e quello somalo esisteva anzitutto una dipendenza formale (il procedimento legislativo consisteva in un atto dell'amministrazione avente la forma dell'ordinanza da emettersi previo parere del Consiglio territoriale e, in casi eccezionali, del Consiglio Consultivo) ma soprattutto una dipendenza di tipo organizzativo del secondo rispetto al primo. L'Amministratore era nominato dal Presidente della Repubblica Italiana, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro degli Esteri e dipendeva gerarchicamente dal Ministero degli Esteri; e ciò non può non significare che esso era organo dello Stato italiano attingendo il titolo della sua legittima-

versie aventi ad oggetto atti di pubblici poteri somali soggetti ai rimedi previsti e consentiti in quell'ordinamento.

Prima di passare all'esame del secondo aspetto del motivo concernente il difetto assoluto di giurisdizione dell'A.G. e degli arbitri nella soggetta materia, vorremmo osservare che le conclusioni rigorosamente giuridiche sopra prospettate circa il primo aspetto del motivo trovano conforto anche in una diversa prospettazione della questione, di carattere più intuitivo e, vorremmo dire, di buon senso.

Se ci è consentito di proporre un'ideale progressione esemplificativa, riteniamo che non si possa, in primo luogo, dubitare che qualunque degli *ex* territori coloniali assurti di recente all'indipendenza non si sentirebbe (e non sarebbe) vincolato da atti amministrativi a effetti continuati (come le concessioni di coltivazione, di commercio e simili) assentite dalla precedente autorità coloniale.

Tale tipo di concessione, come si è avuto già occasione di chiarire (cfr. *supra* n. 12), hanno un particolare contenuto strettamente connesso e inscindibilmente collegato con l'esercizio della sovranità da parte della potenza dominante e sono quindi configurabili solo nel quadro di una amministrazione coloniale.

Cessato il regime coloniale e assunto il territorio ad una *status* di indipendenza o, comunque, di autonomia, cessano pure i rapporti pubblicistici formati nell'ambito della precedente amministrazione, in quanto, da una parte, la potenza dominante che ha dato la concessione avendo perduto la sovranità sul territorio non ha più alcun potere in ordine al rapporto e, d'altro canto, non si può pensare che il nuovo ordinamento resti vincolato da atti autoritativi compiuti dalla potenza dominante e che trovavano il

zione dell'ordinamento italiano ed inquadrato gerarchicamente negli organi dello stesso. L'Amministratore era, come si è visto, organo legislativo; alla funzione legislativa provvedevano, pertanto, in collaborazione organi dell'ordinamento italiano ed organi dell'ordinamento somalo. L'Amministratore era poi organo amministrativo senza collaborazione di organi somali, le funzioni amministrative erano, pertanto, affidate esclusivamente allo Stato italiano. È dunque assolutamente incontestabile che tutte le funzioni amministrative erano affidate all'amministrazione fiduciaria e che questa, faceva parte integrale dell'ordinamento italiano per cui, sotto questo profilo, la dipendenza dell'ordinamento somalo da quello italiano era completa.

Consegue che la responsabilità cui potessero andare incontro gli organi italiani che detta attività ponevano in essere (l'ordinamento italiano aveva predisposto tutto l'apparato amministrativo riguardante la Somalia) risaleva direttamente all'ordinamento del quale gli organi facevano parte, posto che non è possibile concepire l'attribuzione ad un ordinamento dipendente di responsabilità relative ad atti ai quali l'ordinamento dipendente non ha partecipato in alcun modo, (salvo, ovviamente, l'addossamento di detta responsabilità all'ordinamento dipendente da parte dell'ordinamento superiore, che, peraltro, nella specie, non è mai stato effettuato da alcuna norma espressa, con la conseguenza che debbono

loro presupposto nello *status* di colonia del territorio ora pervenuto alla autonomia.

E, ad es., lo Stato indonesiano non potrebbe in alcun modo considerarsi vincolato da concessioni assentite dalla precedente amministrazione coloniale olandese.

Analogamente non è dubbio che lo Stato della Somalia, ove fosse sorto immediatamente dopo la perdita da parte dell'Italia della sovranità sul territorio somalo, non avrebbe potuto in alcun modo considerarsi vincolato da concessioni assentite dalla precedente amministrazione coloniale italiana.

Ancora, analogamente, ove dopo la perdita della sovranità italiana sul territorio somalo, l'Amministrazione fiduciaria fosse stata affidata dall'ONU, ad es., all'URSS o alla Gran Bretagna, gli organismi incaricati dell'amministrazione fiduciaria non avrebbero potuto in alcun modo esser tenuti a considerare vigenti una concessione assentita dalla precedente amministrazione coloniale italiana.

Concludendo tale *gradatio*, riteniamo che, investita l'AFIS dell'Amministrazione fiduciaria del territorio somalo, non possa contestarsi il potere dell'AFIS di considerare irrilevante nel nuovo ordinamento somalo la concessione assentita dalla precedente amministrazione coloniale italiana.

E, traendo da tale conclusione (che, per intanto, dimostra la piena legittimità dell'azione dell'AFIS) quell'elemento che qui interessa per la questione di giurisdizione ora in esame, è evidente che l'AFIS, nel compiere tale valutazione e nel compiere tutti gli atti di disposizione pubblica conseguenti a quella valutazione (quali l'autorizzazione data ad altra ditta e il diniego d'approvazione di contratti SAICES sui quali ha giudicato il Col-

applicarsi i principi dell'imputazione degli atti all'ordinamento che li ha posti in essere e della responsabilità allo stesso ordinamento).

In ordine all'eccezione subordinata di difetto di giurisdizione degli arbitri di ogni altra autorità giudiziaria italiana, per avere la SAICES impugnato l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952, che era una vera e propria legge, non sindacabile in via diretta dall'autorità giudiziaria, la Corte d'appello osservava che la SAICES non aveva impugnato in via diretta l'ordinanza ma aveva solo contestato che essa autorizzasse l'AFIS a porre nel nulla i diritti soggettivi della società costituiti con la convenzione 1° dicembre 1938. La questione di legittimità dell'ordinanza fu posta subordinatamente e di essa il Collegio arbitrale si occupò in via ipotetica e subordinata. La Corte respingeva infine gli altri motivi di gravame relativi ad altri aspetti del difetto di giurisdizione, ad altre ragioni di incompetenza degli arbitri, a difetti di legittimazione passiva, a violazioni di legge nell'ammissione e nella valutazione delle prove, a contraddittorietà del lodo.

Contro la suddetta sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero degli Esteri, anche nella qualità,

legio arbitrale), l'AFIS stessa esercitava i poteri sovrani spettanti all'ordinamento somalo e conseguentemente i suoi atti, svolti in forza di poteri di imperio spettante all'ordinamento somalo, non potevano ovviamente essere soggetti alla giurisdizione interna (tanto meno arbitrale) di uno altro Stato.

Nè la situazione può cambiare per il fatto puramente causale ed accidentale, che l'Amministratore Fiduciario fosse di nomina italiana o italiana di nazionalità: è infatti evidente che occorre aver presente la riferibilità degli atti compiuti dall'Amministrazione e non la nazionalità di questi.

Ragionando diversamente, si arriverebbe a ritenere che un provvedimento emesso da un organo della CEE in cui titolare sia di nomina e nazionalità italiana potrebbe essere impugnato... dinanzi al Consiglio di Stato italiano e non con i soli rimedi comunitari previsti dal Trattato istitutivo della CEE!

Le considerazioni che abbiamo prospettato dimostrano la fallacia dell'obiezione fatta dal nostro contraddittore il quale (p. 26 di controricorso) afferma che, anche ad ammettere la riferibilità allo Stato Somalo degli atti compiuti dall'AFIS, non per questo verrebbe meno la giurisdizione italiana sul rapporto, la quale giurisdizione — ad avviso del controricorrente — potrebbe trovare fondamento: a) sul criterio di collegamento costituito dal luogo dove sorge l'obbligazione; b) sul fatto che parti nel giudizio arbitrale furono anche due ministeri-italiani; c) sulla qualità dell'AFIS di organo dell'Amministrazione italiana.

Ma è facile rilevare che questi (molto eterogenei) « criteri di (preteso) collegamento » non tengono conto della natura pubblicistica e *jure imperii* degli atti di una autorità di un ordinamento straniero i quali, solo per questo, comportano l'immunità dalla giurisdizione interna italiana di un soggetto giuridico a rilevanza internazionale quale era l'AFIS.

Più specificatamente è poi da osservare che, se per il criterio *sub a)*

peraltro contestata, di successore dell'AFIS ed il Ministero del Tesoro, servizio Africa, per il cessato Ministero dell'Africa Italiana.

Al ricorso ha resistito la SAICES, che a sua volta ha proposto ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, confutati con controricorso dalle dette Amministrazioni. Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi concernenti la medesima sentenza debbono essere riuniti in applicazione della disposizione dell'art. 335 c.p.c.

Esaminando il ricorso principale, si osserva che le Amministrazioni ricorrenti sostengono il difetto assoluto di giurisdizione sotto aspetti diversi ma coordinati e difficilmente scindibili, prospettati in più motivi con uno sviluppo di essi, che, ai fini della più organica trattazione e valutazione, è il caso di esaminare congiuntamente.

Le ricorrenti osservano che dall'epoca della *debellatio* o quanto meno dall'entrata in vigore del trattato di pace, con il quale l'Italia ha rinunciato a tutti i diritti e titoli sui possedimenti italiani in Africa, l'Italia non ha esercitato la propria sovranità in Somalia, nè sovranità le è mai spettata per il regime di amministrazione fiduciaria sulla Somalia. Sarebbe stato, infatti, affermato, sia nella Carta delle Nazioni

è sufficiente richiamare quanto detto, per il « criterio » *sub b)* è da aggiungere che la presenza di due ministeri italiani in giudizio non può mutare l'oggetto del giudizio arbitrale fondato su pretesi illeciti dell'AFIS e, cioè, di un soggetto esercitante poteri di sovranità su di un territorio straniero.

La pronuncia del giudizio arbitrale nei confronti delle Amministrazioni del Tesoro e degli Esteri era ovviamente del tutto « condizionata e subordinata » alla proponibilità della domanda nei confronti dell'AFIS e « quindi soltanto riflessa »: perchè il preteso titolo di responsabilità delle due Amministrazioni era proprio quello di una responsabilità dell'AFIS addebitabile poi anche alle Amministrazioni dello Stato italiano.

Il Collegio Arbitrale, in tanto ha giudicato nei confronti delle Amministrazioni italiane in quanto ha ritenuto: a') riferibili a tali Amministrazioni gli atti dell'AFIS b') soggetto l'AFIS alla giurisdizione italiana e alla giurisdizione arbitrale.

Ora (a prescindere dalla conclamata erroneità del primo di tali presupposti), sta di fatto che la dimostrata carenza di giurisdizione nei confronti dell'AFIS comporta ineluttabilmente e di necessità (prima logica che giuridica) che il giudizio fosse improponibile anche nei confronti delle Amministrazioni che solo di riflesso (per atti dell'AFIS e non per propri atti) venivano chiamate a rispondere.

Il Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia relativa ad un rapporto concessorio in cui (a dire degli attori) nella posizione di concedente era l'AFIS (e cioè un organismo sottratto alla giurisdizione interna italiana) ha irrimediabilmente travalicato i limiti della giurisdizione italiana emettendo una pronuncia che ha avuto ad oggetto

Unite, sia in solenni dichiarazioni di principio degli Stati, sia da autorevole dottrina, che l'assunzione di amministrazione fiduciaria non comporta acquisto di sovranità: il che dovrebbe dirsi particolarmente per l'amministrazione fiduciaria dell'Italia in Somalia, dato che l'art. 1 dell'Accordo di tutela attribuiva la sovranità alla « popolazione del Territorio somalo » e l'Italia, accettando l'amministrazione sul presupposto della sovranità del Territorio, ha manifestato la sua precisa volontà di amministrare senza estendere a tale Territorio la propria sovranità, bensì con l'esercitare la sovranità del popolo somalo in nome dello stesso.

Comunque, aggiungono le ricorrenti, il problema centrale non è quello della spettanza della sovranità, bensì l'altro della distinzione tra l'ordinamento giuridico somalo e quello italiano. E poichè l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952 dell'Amministratore dell'AFIS, avente lo scopo di disciplinare determinati rapporti giuridici di natura territoriale in Somalia in base ai principi dell'Accordo di tutela, fa parte della legislazione somala, qualunque questione relativa all'emanazione ed applicazione di essa dev'essere portata dinanzi alla competente giurisdizione somala, non dinnanzi all'autorità giudiziaria italiana od al collegio arbitrale operante nell'ordinamento italiano, le cui competenze non sono state mai richiamate da disposizioni dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia. Tale distinzione degli ordinamenti non è venuta meno per il

un'attività *jure imperii* dell'esercente i poteri di sovranità di un'ordinamento straniero, che è stata emessa nei confronti dell'AFIS e, solo di riflesso e condizionatamente, delle Amministrazioni italiane.

La pronuncia nei confronti delle Amministrazioni è accessoria, subordinata, riflessa rispetto alla pronuncia nei confronti dell'AFIS, naturale e principale parte in causa (secondo la domanda attrice) in un giudizio arbitrale basato su di un (preteso) rapporto concessionario in cui autorità concedente (sempre secondo la tesi attrice) era l'AFIS e avente ad oggetto una attività (asseritamente) illecita dell'AFIS.

Non può pertanto dubitarsi che il lodo arbitrale, che era radicalmente e irrimediabilmente viziato per assoluto difetto di giurisdizione nei confronti dell'AFIS, lo era anche per quanto attiene alla pronuncia, meramente riflessa, nei confronti delle Amministrazioni che presupponeva ed era condizionata dalla cognizione dell'attività *jure imperii* dell'AFIS.

È appena il caso di aggiungere, d'altra parte, che la natura unitaria e inscindibile della pronuncia arbitrale fa sì, che in ogni caso, il difetto di giurisdizione nei confronti dell'AFIS travolge irrimediabilmente l'intero lodo.

Ne consegue che la sentenza della Corte d'Appello che non ha riconosciuto il difetto di giurisdizione della pronuncia arbitrale è, a sua volta, insanabilmente viziata per violazione delle norme e dei principi sopra indicati.

Resta da aggiungere qualche considerazione per quanto concerne il preteso terzo criterio di collegamento che — a dire del nostro contraddittore — radicherebbe la giurisdizione italiana anche ammettendo la riferibilità degli atti dell'AFIS all'ordinamento somalo e non a quello italiano.

fatto che organi dello Stato italiano hanno svolto attività per l'organizzazione e la realizzazione dell'amministrazione fiduciaria, dato che in tale loro azione detti organi non hanno operato per contribuire alla attuazione dell'ordinamento giuridico italiano, per il popolo italiano, ma per dar vita ad un ordinamento nell'interesse esclusivo del popolo somalo, ordinamento avente propri organi giurisdizionali. Di conseguenza, un atto posto in essere dall'Amministratore per la Somalia in applicazione dei principi costituzionali vigenti in tale territorio, nell'interesse del popolo somalo e, per di più, nell'esercizio dell'attività legislativa, non può essere sottratto alla competenza delle autorità giudiziarie stabilite dall'ordinamento della Somalia, quanto meno a partire dall'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario della Somalia (ord. n. 5 del 2 febbraio 1956), con tale ordinanza era attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia la competenza in materia di concessioni amministrative: competenza esclusiva che comportava la non deferibilità ad arbitri delle materie in essa rientranti.

Criticando, infine, sulla base delle considerazioni suddette, l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui i collegamenti esistenti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello per la Somalia comportavano una stretta dipendenza di quest'ultimo dall'ordinamento italiano, le ricor-

Tale criterio di collegamento viene indicato nella pretesa natura dell'AFIS di organo italiano.

In proposito dobbiamo rilevare, anzitutto, che l'affermazione più volte (e compiaciutamente) ripetuta dal nostro contraddittore (cfr. pp. 24, 28 32 e 43 del controricorso) secondo cui noi avremmo mutato (sic!) la nostra opinione circa la natura dell'AFIS riconoscendolo quale organo dello Stato italiano, è del tutto inesatta, in quanto, come abbiamo sempre sostenuto l'AFIS è organo dell'ordinamento somalo, anche se di nomina italiana.

Ciò posto è da aggiungere al fine che qui interessa, che l'AFIS è stato evocato in giudizio quale autore di atti compiuti come organo dell'ordinamento somalo e che quindi nessun elemento potrebbe ricavarsi dalla nazionalità italiana o dalla nomina italiana dell'Amministratore fiduciario per individuare un criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, che è, invece, da escludersi in radice per tutte le ragioni che abbiamo fin qui esposte.

Ragionando diversamente si dovrebbe concludere — come abbiamo già visto — che per il solo fatto della cittadinanza italiana del titolare di un organo della CEE sussisterebbe la giurisdizione del nostro Stato intorno ai provvedimenti comunitari emanati da un tale organo, e riteniamo che il nostro contraddittore non contesterà l'assurdità di tale, pur conseguente e ineliminabile corollario della tesi sopra confutata.

II) Poichè al momento della proposizione della domanda di arbitrato, il regime dei distretti cotonieri e delle conseguenti concessioni costituito dall'amministrazione coloniale italiana era venuta meno per effetto della perdita della sovranità italiana sulla Somalia e comunque, a tutto concedere, per lo meno per effetto dell'emanazione dell'ordinanza n. 3 del 1952 con cui l'AFIS aveva posto in essere un nuovo sistema di coltivazione del

renti richiamano il diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 2959 del 22 dicembre 1964.

Queste tesi, svolte, nel primo motivo di ricorso, trovano uno sviluppo consequenziale nel terzo motivo, con il quale le ricorrenti denunciano il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi autorità giudiziaria italiana, relativamente all'impugnativa dell'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952 della AFIS (violazione degli artt. 134, 137 della Costituzione e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), in quanto tale ordinanza aveva natura di legge e non era sindacabile in via diretta e principale da alcun giudice italiano.

Data questa sua natura, l'ordinanza ben poteva disporre anche dei diritti quesiti da privati e disciplinare diversamente i rapporti già esistenti: com'è avvenuto nella fattispecie, con la conseguenza della caducazione (ben diversa dalla revoca) della concessione della SAICES. L'argomentazione della Corte d'Appello che tale ente non avrebbe impugnato l'ordinanza ma proposto una certa interpretazione della medesima, a parere delle ricorrenti, è contraria alla realtà processuale, risultando dalla sostanza dei quesiti proposti agli arbitri che il loro giudizio doveva

cotone, i titolari di concessioni rilasciate dalla precedente Amministrazione Coloniale non avevano alcuna posizione sostantiva di diritto soggettivo nei confronti dell'AFIS o di chicchessia relativamente ad un rapporto giuridico travolto dagli eventi sopra menzionati e non più riconosciuto, nell'ordinamento somalo (nè, ancor meno, e comunque di riflesso, dall'ordinamento italiano).

Le considerazioni che abbiamo già svolte nella trattazione preliminare delle questioni controverse consentono di ritenere dimostrate le singole articolazioni di questo secondo aspetto del primo motivo di ricorso.

In particolare nella trattazione relativa alla vicenda della concessione (*supra*, II *sub b*) riteniamo di aver dimostrato che i decreti dell'amministrazione coloniale italiana che suddividevano il territorio somalo in distretti cotonieri, che costituivano il distretto del Basso Giuba e che assentivano tale distretto in concessione alla SAICES restarono travolti con la perdita della sovranità italiana in Somalia.

Resta solo da aggiungere che — in ogni caso — non può dubitarsi che all'atto dell'assunzione da parte dell'AFIS dell'esercizio dei poteri di sovranità nel territorio somalo, la precedente disciplina della coltivazione del cotone e dei distretti cotonieri e le precedenti concessioni non vennero riconosciute (cfr. in proposito la parte narrativa del lodo arbitrale: pp. 16-22, specialmente da p. 18).

Comunque, qualunque possibile contestazione non può non cadere perlomeno per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952 dell'AFIS.

Con questa ordinanza, di carattere legislativo, fu data una disciplina affatto nuova della coltivazione del cotone nel territorio somalo creando un sistema del tutto incompatibile e in contrasto con quello a suo tempo istituito dalla precedente amministrazione coloniale italiana.

Abbiamo già riportato il testo della protesta immediatamente (26 marzo

investire in particolare l'illegittimità dell'ordinanza legislativa suddetta.

Le censure soprariferite sono in buona parte fondate.

Può condividersi l'affermazione che non interessa puntualizzare a chi, nella concreta disciplina dell'amministrazione fiduciaria dell'Italia in Somalia, sia spettata la sovranità sul territorio somalo. Tuttavia il giudice che non deve proporsi ricerche di linee dogmatiche assolute in una materia che la stessa dottrina dichiara ampiamente opinabile, può limitarsi a constatare che nell'allegato all'Accordo di amministrazione fiduciaria in Somalia è esplicitamente detto (art. 1) che « la sovranità del Territorio appartiene alla popolazione di questo e sarà esercitata, in suo nome e alle condizioni qui di seguito esposte, da parte della Autorità che la decisione delle Nazioni Unite ha incaricato dell'amministrazione ». Dal quale concetto si ricava che i soggetti dell'Accordo concepirono la sovranità come attributo del Popolo somalo, esercitato in concreto dalla Repubblica Italiana: nell'intento di sottolineare che il regime internazionale di amministrazione fiduciaria doveva ritenersi fondato sul concetto che i diritti degli abitanti del Territorio erano insopprimibili e dovevano essere garantiti come limite dei poteri dell'Autorità amministratrice, da questa liberamente riconosciuto più che accettato, e che i poteri stessi concessi a detta Autorità avevano lo scopo di accelerare il processo

1952) elevata dalla SAICES all'AFIS (riportata nella narrativa del lodo: pagg. 24 e seguenti).

In tale protesta sono molto efficacemente illustrate le ragioni che dimostrano che l'ordinanza n. 3 del 1952 ha instaurato un sistema che presuppone la soppressione del precedente ordinamento costituito dall'Amministrazione coloniale con la caducazione dei rapporti pubblicistici connessi a quell'ordinamento.

Tali considerazioni, provenienti da avversa parte, non sono contestabili e dimostrano che, quanto meno dopo l'entrata in vigore della ordinanza n. 3 del 1952, era restato abrogato il r.d. 7 gennaio 1938 e tutti i provvedimenti a tale decreto connessi, ivi, compresi il d.m. di concessione con l'acclusa convenzione.

In tali condizioni è evidente che ai titolari di antiche concessioni derivanti da atti della precedente amministrazione coloniale, almeno dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3 del 1952 dell'AFIS, non era riconosciuto dall'ordinamento alcuna posizione giuridica di diritto soggettivo tutelata o tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria (e, conseguentemente, dinanzi a Collegi Arbitrali).

Ne consegue l'assoluto difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e degli arbitri a conoscere di una posizione non riconosciuta dall'ordinamento e pertanto sottratta alla giurisdizione che presuppone — ovviamente — almeno l'astratta configurabilità nella posizione fatta valere in giudizio di un diritto soggettivo (cfr. *infra* n. 31).

Vero è che nel lodo arbitrale si sostiene che l'ordinanza AFIS n. 3 del 1952 avrebbe avuto efficacia solo per il futuro e non avrebbe inteso modificare le concessioni già assentite dall'amministrazione coloniale e ancora in vigore.

di indipendenza del Popolo somalo, che già presentava strutture sociali e giuridiche di governo civile.

Assume invece interesse primario la constatazione che, fin dal primo assetto della Somalia come colonia italiana, per tale territorio fu dall'Italia costituito un ordinamento apposito, con un particolare statuto personale dei soggetti, specificato in considerazione anche delle diverse religioni professate dagli stessi e con la costituzione di appositi organi giudiziari. Il che del resto è connotato comune e generico del diritto coloniale, ch'è rivolto appunto a costituire un ordinamento particolare per ciascun territorio coloniale, con carattere di autonomia e di completezza organica, sì da consentire anche il ricorso ai procedimenti di analogia: ordinamento distinto da quello metropolitano, perchè relativo ciascuno a rapporti distinti e particolari e basato su concessioni costituzionali proprie, ma entrambi compresi nell'ordinamento generale, quanto alle funzioni essenziali e proprie, dello Stato metropolitano.

L'ordinamento coloniale per la Somalia, già tempo prima dell'ultimo conflitto bellico, s'era evoluto in aderenza ai principi di civiltà e di progresso sociale osservati dall'Italia, con l'adozione del criterio di ottenere e sviluppare la collaborazione indigena nelle attività sociali, econo-

Ma una interpretazione siffatta dell'ordinanza è manifestamente erronea e contraria alla realtà giuridica e storica.

Nel richiamarci a tutte le considerazioni svolte nei precedenti scritti per dimostrare l'incompatibilità della nuova disciplina emanata dall'AFIS con il precedente sistema costituito dall'amministrazione coloniale; nel richiamare le considerazioni della stessa SAICES che tale incompatibilità chiaramente conclamano, non possiamo non rilevare che la semplice lettura dell'ordinanza dimostra all'evidenza che il nuovo sistema non poteva coesistere con quello precedente e ne presupponeva l'avvenuta soppressione.

E come avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina se si fossero dovuti considerare ancora in vigore e rispettare le precedenti concessioni conferite dall'amministrazione coloniale?

La verità è che l'intero sistema di coltivazione del cotone stabilito dall'amministrazione coloniale, e con esso le concessioni rilasciate nel quadro di quella disciplina, erano già venute meno al cessare della sovranità italiana, non erano mai state riconosciute dall'AFIS e, in ogni caso, sono da considerarsi soppresse per lo meno dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3.

E a ben guardare lo stesso Collegio arbitrale, seppure afferma che l'ordinanza n. 3 del 1952 non poteva incidere sulle concessioni già assentite (sì, ma dall'amministrazione coloniale!), basa tale affermazione non tanto su una esegesi del testo, legislativo quanto su considerazioni meramente deontologiche, nel senso che si rileva che, ove l'ordinanza avesse compreso dei diritti dei concessionari, sarebbe stato necessario prevedere una indennità a norma delle disposizioni costituzionali del territorio somalo e che non essendo nell'ordinanza prevista alcuna indennità era da ritenere che non fossero state modificate le situazioni giuridiche esistenti.

Ma adducere *inconveniens non est solvere argumentum* e l'eventuale

niche e di governo: conseguendo così un carattere più accentuato di particolarità.

Dopo il transitorio periodo di stasi coincidente con l'amministrazione della Gran Bretagna quale Potenza occupante, nel 1950, restituiti all'Italia i poteri di amministrazione, il processo di completamento dello ordinamento giuridico somalo riprese e si accelerò, in base agli accordi internazionali di amministrazione fiduciaria, nella previsione della prossima costituzione del Territorio somalo in Stato indipendente, per l'impegno assunto dall'Italia di incoraggiare lo sviluppo di istituzioni politiche libere e di favorire l'evoluzione verso l'indipendenza del popolo somalo. Tale obbligo l'Italia adempì perfino con anticipo sui tempi previsti dall'accordo. L'Amministratore, infatti, ben presto si avvale della facoltà di costituire il Consiglio territoriale per l'esercizio del potere legislativo, consiglio da lui nominato ma su designazioni a base elettiva. La particolarità dell'ordinamento giuridico somalo per quanto atteneva alla funzione legislativa fu messa in rilievo dalla circostanza che la funzione stessa era esercitata mediante atti dell'Amministratore, esclusa la vigenza automatica nel territorio somalo delle leggi promulgate in Italia. Nel 1956, poi il Consiglio territoriale fu trasformato in Assemblea

contrasto dell'ordinanza legislativa rispetto alle disposizioni costituzionali somale non può costituire argomento esegetico al fine di mutare arbitrariamente il tenore e la portata dell'ordinanza legislativa giungendo a negare il carattere profondamente innovativo del provvedimento.

Si consideri, infine, *last, not least!*, che i provvedimenti adottati dall'AFIS, a seguito e in forza dell'ordinanza dimostrano quale fosse la portata del provvedimento nella mente della stessa autorità che, con poteri legislativi, aveva emanato l'ordinanza.

Una tale considerazione appare veramente conclusiva se si pensa che essa si basa, in sostanza, su una interpretazione proveniente dallo stesso legislatore e che solo per evidente pretermissione dei criteri ermeneutici più elementari, ha potuto essere trascurata da un Collegio arbitrale che si è arrogato il potere di contestare lo stesso organo legiferante di un ordinamento straniero.

Possiamo pertanto concludere che qualunque rapporto concessorio della precedente amministrazione coloniale sarebbe, in ogni caso, venuto meno per effetto della nuova disciplina delle coltivazioni del cotone instaurata dalla ordinanza n. 3 del 1952 avente valore legislativo nell'ordinamento somalo.

Se ora, dopo quanto detto, teniamo conto che oggetto della domanda arbitrale e, oggetto della pronuncia arbitrale fu l'attività posta in essere dall'AFIS dopo e a seguito dell'ordinanza (1), si potrà ben concludere che — a quel momento — nessun rapporto concessorio esisteva, nessuna posizione giuridica era assicurata dall'ordinamento somalo (e tanto meno dall'ordinamento italiano) ai titolari di concessioni assentite dalla precedente amministrazione coloniale e pertanto mancava il presupposto primo dell'esercizio dei poteri giurisdizionali: una posizione di vantaggio riconosciuta, in astratto, dall'ordinamento.

legislativa eletta a suffragio universale maschile, con il potere di approvare leggi, che venivano poi sanzionate dall'Amministratore.

Per l'esercizio della funzione giurisdizionale, in base alle direttive stabilite nell'art. 7 dell'Accordo di tutela e nell'art. 7 dell'allegato, il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n.2357, dispose (art. 14) che dovesse costituirsi un Ordinamento giudiziario della Somalia, con ordinanza dell'Amministratore, in armonia con i principi stabiliti nell'art. 7 della Dichiarazione annessa all'Accordo di tutela, stabilendo le linee fondamentali del nuovo ordinamento. In proposito l'Amministratore già aveva disposto con ordinanza 12 aprile 1950, stabilendo un particolare ordine di competenze giurisdizionali, modificando poi con l'ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956, emessa in attuazione dell'ordine contenuto nel cennato decreto P. R., che istituì un nuovo, completo ordinamento giudiziario, anch'esso basato sul criterio della giustizia differenziale (Cadi e Tribunale di Cadi per i musulmani, Giudice regionale, Giudice d'appello, Corte d'assise, Corte d'assise di appello, Corte di giustizia); ed alla Corte di giustizia, posta al vertice dell'ordine giudiziario, con giurisdizione su tutto il territorio somalo, furono assegnate competenze in buona parte rispondenti a quelle che nell'ordinamento italiano sono distinte competenze della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione.

Invero, come è fermo insegnamento di codesta Corte Regolatrice, in tanto sussiste il potere di giurisdizione dell'A.G. in quanto l'attore faccia valere in giudizio una posizione alla quale — almeno in astratto — l'Ordinamento ricollegli la configurabilità di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'A.G. (cfr. Corte di Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1966, n. 207 - Pres. Scarpelli, Est. Tamburrino. Finanze - SAIM, in *Rass. Avvocatura Stato*, 1966, I, 56 con nota di CONTI).

Nella specie, a seguito della perdita della sovranità sul territorio somalo, il rapporto di concessione del distretto cotoniero del Basso Giuba restò sottratto a qualunque ingerenza del nostro Stato e ai titolari di concessione assentite dalla precedente amministrazione coloniale non può spettare nel nostro ordinamento alcuna posizione di vantaggio tutelabile in via giurisdizionale rispetto al predetto rapporto concessorio che può essere ormai valutato solo nel quadro dell'ordinamento somalo.

Una tale situazione, di assenza radicale di una posizione tutelabile, configura, come si è detto un caso tipico di difetto assoluto di giurisdizione e, pertanto, il lodo arbitrale, che ha pronunciato in una tale situazione è viziato, per l'appunto, per difetto di giurisdizione (nell'A.G.O. e negli arbitri) e la sentenza della Corte di Appello che tale nullità non ha rilevato è, a sua volta, inficiata dai vizi denunciati in rubrica e dovrà essere cassata ».

G. ZAGARI

(1) « Soltanto a seguito di tale ordinanza (la n. 3 del 1952) e non prima, ad avviso del Collegio, l'Amministrazione italiana della Somalia pose in essere atti costituenti lesione dei diritti soggettivi della SAICES » (lodo arbitrale, p. 89).

L'ordinamento giuridico della Somalia, infine, conseguì completezza di strutture autonome e particolari con la istituzione del Governo della Somalia (1956), costituito da Primo Ministro, che proponeva la nomina degli altri Ministri e con l'ordinamento delle amministrazioni municipali del territorio.

Da questo sviluppo del processo di autonomia dell'ordinamento giuridico somalo rispetto a quello dell'Italia si recava che fin dai primi tempi dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia i due ordinamenti erano perfettamente differenziati e che il punto di interferenza rappresentato dall'ufficio dell'Amministrazione che nominato dall'Italia ed organo dell'Amministrazione italiana, presiedeva l'esercizio dei poteri pubblici in Somalia, s'era andato via via riducendo, avendo l'Amministratore a poco a poco dismesso (come doveva fare) gli ampi poteri iniziali, per mantenere solo funzioni di controllo, di sviluppo e di perfezionamento, di guida e di consiglio rispetto agli organi propri dell'autonomo ordinamento giuridico somalo: sicchè si giustifica l'affermazione, fatta da autorevole dottrina, che già nel 1955-56 costituzionalmente l'ordinamento somalo si presentava separato da quello italiano, con carattere di ordinamento estero rispetto a quest'ultimo e diventavano più accentuati i problemi di collocazione degli atti giuridici nell'uno e nell'altro ordinamento, ai fini della determinazione della disciplina applicabile, anche agli effetti della giurisdizione.

Se tutto ciò avesse ponderatamente considerato, la Corte d'Appello non avrebbe potuto — come ha fatto nell'impugnata sentenza — centrare il ragionamento sui collegamenti tra i due ordinamenti, invece che sulla distinzione tra essi, di natura in certo senso istituzionale e tipica, accentuata dalle influenze delle situazioni di diritto internazionale esposte innanzi; e non avrebbe avuto motivo, di conseguenza, per criticare il ragionamento svolto nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 2954 del 22 dicembre 1964, che, sul fondamento della distinzione tra i due ordinamenti, stabilì spettare agli organi giurisdizionali della Somalia la competenza a conoscere della denuncia di illegittimità di un provvedimento preso nel 1959 dall'Amministratore in Somalia e relativo ad un rapporto di lavoro costituito dall'Amministrazione fiduciaria ma per esigenze amministrative del territorio somalo. Sentenza, questa ora detta; solo apparentemente in contrasto, nella formulazione delle massime giurisprudenziali, con la precedente decisione, pure a Sezioni Unite, n. 2912 del 10 agosto 1954, con la quale fu risolta la questione, profondamente diversa e particolare, se l'Amministratore in Somalia potesse, con propria ordinanza legislativa, investire organi giudiziari italiani della competenza a conoscere sugli appelli proposti contro sentenze pronunciate in Somalia e si dovettero quindi esaminare i poteri dell'Amministratore nelle relazioni non con organi propri del territorio somalo ma con quelli dell'ordinamento della Repubblica Italiana, dei quali venivano ampliati i compiti:

sicchè venne in considerazione proprio l'appartenenza dell'Amministrazione all'uno ed all'altro ordinamento, come di connessione fra essi.

Posto tutto ciò, può essere avviato a soluzione il problema della giurisdizione in ordine alla controversia in esame, nella quale vengono in considerazione il rapporto di concessione amministrativa, del tipo concessione-contratto, e le situazioni giuridiche con tale atto costituite, relative, però, ad utilizzazione particolare di determinate risorse economiche del territorio somalo, sul presupposto ed a mezzo di vincoli autoritativamente imposti agli indigeni di detto territorio interessati in tale ramo di attività, vincoli disposti mediante provvedimenti normativi.

Se è vero, infatti, che tutte le concessioni, ed in particolare le concessioni-contratto, creano diritti soggettivi a favore dei concessionari, ai quali esse attribuiscono facoltà concernenti l'utilizzazione dei beni pubblici o la gestione dei servizi, è vero del pari che l'autorità concedente, a mezzo della concessione, tende a realizzare un concreto interesse pubblico, come tale tutelato nell'ambito dell'ordinamento giuridico positivo nel quale si colloca la concessione e nel quale opera l'autorità concedente: interesse pubblico concreto che è fattore causale della concessione, sicchè questa non può mai essere in contrasto con l'interesse per la realizzazione del quale fu disposta.

In questa prospettiva di carattere generale, non pare dubbio che la concessione per cui è causa, disposta in applicazione del r.d. 7 gennaio 1938, disciplinante l'istituzione di distretti cotonieri nell'Africa Orientale Italiana ed emanato in virtù della legge 11 gennaio 1937, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'A.O.I., decreto dettato dalla considerazione — espressa nel preambolo — che la cotonicoltura era destinata ad assumere una grande importanza nei territori delle colonie dell'A.O.I., sicchè conveniva diffondere tale coltura, valendosi anche degli agricoltori indigeni, non par dubbio, si ripete, che la concessione della SAICES si sia posta fin dall'inizio come atto destinato ad operare nell'ordinamento giuridico particolare della colonia somala, appositamente istituito dallo Stato italiano per detto territorio.

Consegue, quanto ai profili relativi alla giurisdizione, che fattori di collegamento possono essere ravvisati sia con la giurisdizione italiana, sia con quella dell'ordinamento somalo: con la prima per quanto attiene ai rapporti tra Amministrazione concedente e società concessionaria, entrambi soggetti giuridici dell'ordinamento italiano, limitatamente alle controversie sorte dalla concessione — sulla base di una convenzione stipulata in Italia — che non toccassero l'esercizio dei poteri pubblici dell'Amministrazione; con la seconda, oltre che per i rapporti tra concedente, concessionaria e persone del territorio coloniale assoggettate ai poteri di quest'ultima, conferitile per l'attuazione del rapporto di concessione, anche per le controversie tra Amministrazione concedente e società concessionaria, che riguardassero la concreta esplicazione dei po-

teri pubblici, realizzati con la concessione, nel territorio della colonia, in applicazione di norme proprie dell'ordinamento giuridico coloniale: e ciò per la naturale, intrinseca aderenza della funzione giurisdizionale al concreto ordinamento giuridico, rivolta, com'è, a determinare la volontà di legge specificamente applicabile al caso particolare, anche nei confronti dell'azione amministrativa dell'Autorità pubblica.

Può ritenersi che questa pluralità di fattori di collegamento giurisdizionale sia rimasta anche dopo che, sia per effetto della diversa posizione assunta dall'Italia, con l'Accordo di amministrazione fiduciaria, rispetto al territorio dell'ex colonia, sia in considerazione degli specifici principi costituzionali, prestabiliti per l'esercizio dei poteri pubblici quale Potenza Amministratrice, vincolanti per l'Italia sul piano internazionale e da essa rigorosamente rispettati, sia in conseguenza della concreta attuazione dell'impegno di amministrazione fiduciaria, in Somalia è stata costituita una struttura statale completa, organica, distinta da quella dello Stato amministratore, con un proprio ordinamento giudiziario, tanto particolare ed autonomo rispetto all'ordinamento giudiziario italiano, da imporre che gli atti dei giudici somali dovessero essere considerati atti esteri ai fini della loro efficacia in Italia. Tale permanenza di fattori di collegamento può ritenersi, perchè l'autonomia dell'ordinamento giuridico somalo, stabilita dallo Stato italiano in virtù del suo potere di sovranità e poi nell'esercizio dei poteri di Potenza amministratrice del Territorio somalo, non comporta certo l'esclusività della giurisdizione somala e la rinuncia dell'Italia all'esercizio della giurisdizione concorrente sulla propria Amministrazione nei rapporti con cittadini e con enti italiani, che possano essere di competenza della giurisdizione ordinaria in vista dei normali criteri di collegamento.

Se, dunque, la questione di giurisdizione si ponesse in modo relativo, con riguardo cioè al giudice che potesse conoscere della domanda in sè proponibile, dovrebbe affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, quanto meno per le controversie attinenti agli aspetti privatistici del rapporto di concessione e di conseguenza la competenza arbitrale.

Ma a questo l'indagine va estesa alla censura contenuta nel terzo motivo del ricorso principale, secondo cui la controversia sottoposta al giudizio degli arbitri investiva direttamente l'uso dei poteri statali nel territorio somalo, in particolare l'esercizio della funzione legislativa, da parte dell'amministratore italiano in Somalia, esercizio che la società attrice qualificava illegittimo nella forma e nella sostanza e nei suoi riguardi, illecito.

All'uopo giova riportare la testuale formulazione dei primi tre quesiti posti agli arbitri:

1) Dicano gli arbitri se l'Amministrazione italiana, accordando licenze ai sensi dell'ordinanza n. 3 in data 21 marzo 1952, vevoli per il distretto del Basso Giuba, non abbia violato i diritti assicurati alla

SAICES con la convenzione 1° dicembre 1938 e con il d.m. di pari data, rimasti operanti non ostante l'ordinanza stessa, procedendo implicitamente alla revoca della concessione.

2) Subordinatamente alla reiezione del quesito precedente, dicano gli arbitri se l'ordinanza n. 3 sia stata emanata nelle forme e con la procedura prescritta e se, comunque, essa, volendo incidere su diritti quesiti, poteva sacrificarli senza il corrispondente indennizzo.

3) Nell'una e nell'altra ipotesi affermino gli arbitri il dovere dell'Amministrazione di risarcire i danni subiti dalla SAICES, provvedendo alla relativa liquidazione.

È appena il caso di chiarire che l'Amministrazione italiana di cui si parla nei quesiti è esclusivamente l'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia e che l'ordinanza richiamata ha natura di provvedimento legislativo (come le parti concordemente riconoscono), essendo stata emanata dall'Amministratore « ritenuta la necessità di emanare nuove norme dirette a disciplinare nel Territorio le attività relative alla produzione, alla lavorazione ed alla vendita del cotone », nell'esercizio cioè della funzione legislativa, che l'Allegato all'Accordo di amministrazione fiduciaria, attribuiva all'Amministratore.

Nel preambolo della cennata ordinanza n. 3 del 1952 veniva spiegato che la nuova disciplina tendeva ad eliminare gli inconvenienti riscontrati nelle precedenti campagne cotoniere e ad attuare i principi e le finalità dell'Accordo di tutela in aderenza alle condizioni ed alla nuova situazione del Territorio, il che richiedeva necessariamente doversi dichiarare nulle tutte le disposizioni che non rispondevano a tale necessità. In effetti, l'art. 34 dell'ordinanza dichiarava abrogate le norme e disposizioni in contrasto o non aderenti a quelle contenute nell'ordinanza medesima.

È apprezzamento pacifico, sia delle parti, sia degli arbitri, sia della Corte d'Appello che la disciplina della coltivazione, lavorazione e vendita del cotone, introdotta con l'ordinanza in esame, fosse incompatibile rispetto a quella stabilita con i regi decreti del 1937 e 1938 ed alla stregua della quale era stata disposta la concessione alla SAICES; la vecchia disciplina era ispirata a criteri monopolistici, mentre l'ordinanza del 1952 intese adeguarsi alle prescrizioni fatte nell'Accordo di amministrazione fiduciaria, secondo cui le attività di carattere economico dovevano essere consentite per tutti coloro che fossero in possesso dei requisiti morali, tecnici e finanziari per contribuire al progresso economico del Territorio.

Ritornando, dopo questi chiarimenti, all'esame dei quesiti proposti agli arbitri, evidente risalta il carattere particolare ed autonomo della domanda relativa alla declaratoria di incostituzionalità dell'ordinanza n. 3 del 1952, che costituisce il contenuto unico del secondo quesito.

Tale autonomia del quesito appare essere non semplicemente formale ma rispondente ad un'acuta impostazione della controversia, nella pro-

spettazione che la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina normativa della cotonicoltura, introdotta con la cennata ordinanza, potesse essere portata ad effetti diversi, maggiori e più pertinenti rispetto a quello, tanto problematico da apparire addirittura pretestuoso, del risarcimento del danno, indicato nel terzo quesito. Ottenuta nei confronti dell'Autorità investita dell'Amministrazione fiduciaria in Somalia, la dichiarazione di incostituzionalità della normativa, disposta ed applicata dall'Autorità stessa, avrebbe importato l'obbligo dell'Amministrazione di annullare le licenze rilasciate ai sensi dell'ordinanza incostituzionale e di adeguare la sua azione amministrativa all'ordinamento preesistente alla pubblicazione dell'ordinanza medesima: il che poi era il vero scopo perseguito dalla SAICES. Giova a questo punto ricordare che la società attrice aveva più volte dedotto nei suoi scritti difensivi che esso « contro l'ordinanza aveva elevato subito protesta » con raccomandata 26 marzo 1952, denunciando che con tale provvedimento era stato implicitamente abrogato il r.d. 7 gennaio 1938, ma che ciò non poteva avere influenza sulla validità del decreto ministeriale 1° dicembre 1938 e della convenzione di pari data, perchè le obbligazioni reciproche con tali atti costituite tra la SAICES e l'Amministrazione non potevano essere risolte dalla volontà unilaterale dell'Amministrazione, a meno che quest'ultima non fosse disposta ad indennizzare la società per i danni arrecatili con detta unilaterale determinazione. Questa tesi si ritrova sostanzialmente ripetuta nei primi tre quesiti agli arbitri, riportati innanzi, e perciò la realtà della contestazione risulta imperniata sulla pretesa della SAICES che l'Amministrazione fiduciaria in Somalia neppure a mezzo dell'esercizio del potere legislativo e per la necessità di valutare gli interessi collettivi della popolazione somala alla stregua dei (nuovi) principi stabiliti nell'Accordo di tutela potesse togliere efficacia alla vecchia concessione del 1938, ma questa dovesse rispettare fino alla scadenza, incorrendo altrimenti nella responsabilità per danni. Senza entrare nel merito di questa pretesa, i cui eccessi pur tanto palesi sono sfuggiti agli arbitri, è sufficiente l'enunciazione di essa per puntualizzare che la SAICES contestava anzitutto, in via diretta, l'esercizio del potere legislativo attuato con la pubblicazione dell'ordinanza, ritenuto fatto antiggiuridico, eliminabile con la necessaria dichiarazione di incostituzionalità e con il conseguenziale ripristino dell'ordinamento giuridico precedente, sia pure limitatamente alla disciplina del rapporto di connessione tra l'Amministrazione e la SAICES.

A velare questa concreta realtà di tutela giuridica richiesta, non vale l'accorgimento tecnico della subordinazione del secondo quesito al primo, nel quale il fatto lesivo era indicato nella applicazione che l'Amministrazione aveva dato all'ordinanza anche al territorio del Basso Giuba, nel quale doveva mantenere efficacia la concessione fatta alla SAICES nel 1938. Anzitutto la subordinazione è meramente formale, data la rilevata portata autonoma della domanda contenuta nel secondo

quesito, in effetti semplicemente coordinata a quella proposta nel primo quesito e, come questa, diretta a far salva, sotto qualsiasi aspetto, la concessione della SAICES. In secondo luogo, dato il carattere pregiudiziale e la rilevabilità anche di ufficio della questione dell'efficacia della legge, rispetto a quelle della sua interpretazione ed applicazione, il cenno accorgimento non vincolava gli arbitri, tenuti anzitutto ad accertare che l'ordinanza legislativa fosse vincolante: tanto più che tale efficacia veniva contestata non solo per contrasto intrinseco con i principi costituzionali, ma anche per illegalità del procedimento di formazione dell'ordinanza medesima (dicano gli arbitri se l'ordinanza sia stata emanata nella forma e con la procedura prescritte).

Del pari non vale a negare la cennata realtà della tutela pretesa dalla SAICES la considerazione che il Collegio arbitrale ha deciso la controversia alla stregua del criterio che l'ordinanza non si applicasse al territorio del Basso Giuba, in presenza della concessione a favore della SAICES. La competenza degli arbitri non può essere valutata a posteriori, ai collegamenti ed all'ordine logico da essi ravvisati tra i quesiti stessi, ma dev'essere stabilita in relazione alle domande come proposte, rispettata la sequenza risultante obiettivamente dall'ordine logico delle questioni che l'arbitro debba anche di ufficio risolvere per provvedere sulle domande stesse. E nella specie la domanda proposta col secondo quesito, mentre poneva una questione pregiudiziale a quella relativa all'interpretazione ed applicazione dell'ordinanza, era autonoma, a se stante, sia nella formulazione letterale, sia nella considerazione finalistica della tutela giurisdizionale invocata: considerazione che fu espressa proprio dalla SAICES allorchè, nella memoria difensiva del 31 luglio 1955, affermò conclusivamente « che l'ordinanza, se ha voluto distruggere il distretto e porre nel nulla il contratto, è palesemente incostituzionale e quindi inapplicabile ».

Del resto lo stesso Collegio arbitrale non ha potuto esimersi dall'affrontare la questione dell'efficacia dell'ordinanza legislativa, impugnata dalla SAICES. Ha affermato il Collegio che in effetti l'ordinanza nel suo testo letterale poteva essere in contrasto con il principio costituzionale, compreso tra quelli fissati per l'ordinamento somalo dall'Accordo di tutela, relativo all'esigenza di garantire in modo particolare il diritto di proprietà; garanzia che gli arbitri hanno ritenuto doversi estendere ad ogni diritto patrimoniale, con la conseguenza di dichiarare che sarebbe stata incostituzionale l'ordinanza che avesse sacrificato le concessioni vigenti, senza indennizzo. Ma poi gli arbitri, con palese deviazione logica, invece di stabilire il contenuto obiettivo della ordinanza per confrontarlo con i precetti costituzionali, trassero dall'accennata incostituzionalità di essa intesa nel suo significato letterale e logico l'argomento decisivo per dare dell'ordinanza un'interpretazione che la trasse fuori dall'accusa di illegittimità costituzionale; fu così che, nonostante il chiaro

preambolo esplicativo, nonostante la riconosciuta incompatibilità della disciplina con essa introdotta rispetto a quella precedente, nonostante i principi fondamentali diversi, anzi opposti, delle due normative, nonostante il non discutibile principio giurisprudenziale e dottrinale sul punto che l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale le leggi non hanno effetto retroattivo, non può essere invocato quando una chiara ed esplicita disposizione di una nuova legge si sostituisce alla disposizione della legge precedente e toglie valore ai diritti che in base a questa possono essere conseguiti, gli arbitri affermarono che l'ordinanza non toccava le concessioni in corso, perchè l'osservanza del detto precetto costituzionale avrebbe imposto al legislatore l'esigenza di provvedere espressamente circa le concessioni vigenti, ove avesse voluto sopprimere i distretti cotonieri: sicchè la mancanza di espressa previsione stava a significare che il legislatore non aveva voluto pregiudicare le concessioni *in itinere*.

Questo Supremo Collegio non è chiamato a verificare la validità giuridica e la conclusione di questo singolare ragionamento degli arbitri. Ne fa quindi cenno solo per dimostrare che gli arbitri hanno avvertito — e non poteva essere diversamente data la loro alta qualificazione professionale — che la tutela chiesta dalla SAICES investiva anzitutto l'esercizio del potere legislativo quale fatto produttivo di pregiudizio giuridico per la detta società ma hanno ritenuto di superare la improponibilità di tale domanda, energicamente eccepita dalla Amministrazione convenuta, con l'adozione di un ragionamento che potesse essere inteso rivolto a risolvere una questione di diritto relativo al merito (in un lodo dichiarato non impugnabile).

Ristabilita la realtà processuale, si ricava che gli arbitri hanno superato i limiti, oltre che della loro competenza, della stessa giurisdizione civile, che non può, negli ordinamenti giuridici fondati sui principi della divisione dei poteri per l'attuazione dello Stato di diritto, essere esplicita in via diretta e principale per accertare se una legge « sia stata emanata nelle forme e con la procedura prescritte e se, comunque, essa, volendo incidere sui diritti quesiti, poteva sacrificarli senza il corrispondente indennizzo ».

Non si tratta, infatti, in tal caso di accertare una volontà di legge concreta, atta a comporre un conflitto attuale di interessi giuridicamente tutelati, mediante l'applicazione del diritto obiettivo, ma di stabilire in linea astratta che una norma di legge è priva dell'efficacia vincolante propria dei precetti posti da tale fonte primaria di produzione giuridica. Se una tale declaratoria fosse ammessa, ai giudici verrebbe attribuito un potere di invalidazione delle leggi, capace di rendere vana l'intera funzione legislativa e di paralizzare ogni altro potere statale.

È perciò che nel nostro ordinamento giuridico vigente il controllo della legittimità costituzionale delle leggi è considerato tra le garanzie

costituzionali ed è ammesso solo nel corso di un giudizio, in via incidentale (art. 134 Cost. art. 1° l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1) e sempre che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).

Conclusivamente, dunque, deve affermarsi l'assoluta improponibilità della domanda e la conseguente nullità del lodo a norma degli artt. 829 n. 1, 806 c.p.c. e dei principi costituzionali sulla giurisdizione.

Tale pronuncia assorbe ovviamente tutte le altre questioni proposte con gli altri motivi del ricorso principale.

Ed assorbe in parte anche le censure mosse dalla SAICES con il ricorso incidentale, dato che il primo ed il terzo motivo concernono *errores in procedendo* in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, che non avrebbe rispettato i limiti dell'azione di nullità del lodo arbitrale inappellabile ed avrebbe ommesso di provvedere su un'eccezione.

Qualche cenno a parte richiede il secondo motivo di detto ricorso incidentale, col quale la SAICES deduce che, se si ritiene che all'AFIS organo dello Stato italiano è succeduto lo Stato somalo, il giudizio di appello dovrebbe essere dichiarato estinto: verificatasi la successione per effetto della legge 28 giugno 1960, n. 643 e dichiarato l'evento interrottivo dall'Avvocatura dello Stato il 20 novembre 1961, la riassunzione sarebbe avvenuta dopo il decorso del termine semestrale previsto dalla legge.

Il motivo, come s'è detto condizionato, viene esaminato perchè è stato espresso innanzi il concetto che l'ordinamento giuridico della Somalia, particolare e distinto da quello italiano, è stato tuttavia produzione dello Stato italiano, fino a quando è stato costituito lo Stato somalo indipendente.

Una questione di successione tra Amministrazione italiana in Somalia e Stato somalo, perciò, può porsi, come caso di successione fra Stati, relativamente ad un territorio che da coloniale è divenuto elemento di Stato sovrano.

Tuttavia un problema di successione nel processo non sussiste, avendo la SAICES insistito nel precisare che la sua domanda concerneva esclusivamente la responsabilità dello Stato italiano, per fatti che, secondo la SAICES, s'erano verificati ed erano produttivi di effetti nell'ordinamento giuridico italiano.

Il motivo, perciò, va respinto.

In definitiva, quindi, deve accogliersi il ricorso principale e cassare la sentenza impugnata per improponibilità assoluta della domanda su cui gli arbitri hanno provveduto; la cassazione deve essere disposta senza rinvio nessun giudice potendo provvedere sulla domanda ora detta (art. 382, 3° comma, c.p.c.). — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 gennaio 1971, n. 101 - Pres. Pece - Est. Mirabelli - Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Salto) c. Capponi (avv. Monti).

Procedimento civile - Appello - Remissione della causa al collegio - Produzione di nuovi documenti - Preclusione - Limiti.

(c.p.c. artt. 184, 345, 395, n. 3).

In deroga alla regola che divieta la produzione di nuovi documenti dopo che la causa sia stata rimessa al Collegio, esigenze di giustizia sostanziale oltre che di economia dei giudizi impongono che qualora sussistano i presupposti richiesti dal n. 3 dell'art. 395 c.p.c. per la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, l'interessato debba essere ritenuto abilitato ad esibire il documento scoperto (1).

(Omissis). — Con il primo motivo, peraltro, l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 395, il difetto di motivazione, e nuovamente la violazione dell'art. 345, 2° comma, in relazione all'articolo 356 c.p.c. sostiene, sotto altro aspetto, che la Corte del merito avrebbe dovuto riconoscere di avere il potere di ammettere l'esibizione dei documenti. Essa assume, infatti, che tali documenti avrebbero valore decisivo per la soluzione della controversia e sarebbero venuti fortuita-

(1) La sentenza delle S. U. 4 maggio 1963, n. 1104, menzionata in motivazione, si legge in *Giur. it.*, 1963, I, 715.

In senso conforme cfr. altresì Tribunale Catania 3 febbraio 1945, in *Giur. compl.*, Cass. civ. XVIII, 336 con nota.

In dottrina cfr. ANDRIOLI, *Commento*, 1960, II, 629 nel senso appunto che la esigenza di economia dei giudizi deve prevalere sulla stretta applicazione dell'art. 184 c.p.c. e pertanto, ove sussistano gli estremi previsti dal n. 3 dell'art. 395 c.p.c. per la impugnativa in revocazione, all'interessato è data facoltà di esibire il documento.

Più in generale, cfr. altresì Cass. 18 novembre 1961 n. 2708, 8 ottobre 1960 n. 2609 ecc. per le quali, sebbene dopo la remissione della causa al collegio non sia consentita la produzione di ulteriori documenti, tuttavia una simile irregolarità non è rilevabile di ufficio e rimane sanata qualora la parte, che ha interesse ad opporsi non sollevi la relativa eccezione.

mente a sua conoscenza successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, e prospetta la tesi che l'esibizione avrebbe potuto essere ammessa, in osservanza del principio generale dell'economia dei giudizi, in quanto sulla base degli stessi avrebbe potuto essere promosso, subito dopo l'emanazione della sentenza, un giudizio di revocazione, e quindi, quanto meno, allo scopo di accertare se sussistessero i presupposti per la proponibilità di una domanda di revocazione, salvo ad esaminarli successivamente in relazione al merito.

Tale tesi si ispira all'opinione espressa autorevolmente in dottrina e ad un precedente giudicato delle Sezioni Unite di questa Corte, favorevolmente accolto dalla dottrina, e sempre, invero, meritevole di essere condivisa.

Era stato, infatti, rilevato in generale che l'esigenza dell'economia dei giudizi non può non prevalere sulla stretta applicazione dell'art. 184, nel senso appunto, che, se sussistano gli estremi previsti nel n. 3 dell'art. 395, l'interessato debba essere ritenuto abilitato ad esibire il documento scoperto dopo la rimessione della causa al collegio. Su tale rilievo le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 4 maggio 1963, n. 1104, hanno fondato la soluzione adottata per una situazione non identica, ma simile a quella che qui si presenta, quale è quella che concerne l'ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di rinvio.

Il giudizio di rinvio, infatti, è un giudizio ad istruttoria chiusa, nel quale non possono essere introdotti nuovi elementi di contestazione, che non siano già stati ritualmente inseriti nel procedimento di appello ossia prospettati anteriormente alla rimessione della causa al collegio in tale giudizio, salvo il caso che l'ampliamento della materia del contendere derivi dalla impostazione data alla controversia dalla sentenza di cassazione (tra le altre, Cass. 23 maggio 1962, n. 1192; 15 dicembre 1962, n. 3365); anche il giudizio di rinvio resta limitato, quindi, dallo stato della causa anteriore alla rimessione al collegio nel giudizio di appello, così come è la decisione dello stesso giudice di appello; tuttavia la suindicata sentenza ha ammesso che nel giudizio di rinvio possano essere esibiti documenti decisivi, che si assuma essere stati scoperti successivamente alla rimessione al collegio nel giudizio di appello, se sussistano i presupposti previsti nel citato n. 3 dell'art. 395 per la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, così argomentando: « La legge considera prevalente, rispetto all'esigenza della certezza del diritto che indurrebbe a mantenere ferme le decisioni di merito non più censurabili, l'interesse al ripristino della giustizia sostanziale che sia stata violata senza colpa della parte soccombente. Lo stesso principio deve indurre, a maggior ragione, ad ammettere che, qualora una violazione della giustizia sostanziale stia per essere consumata per effetto di una preclusione nella quale la parte sia incorsa senza sua colpa, la preclusione medesima non possa operare. La preclusione alla produzione di nuovi documenti è imposta

dall'esigenza di evitare un intralcio nel corso del processo che ne impedisca la normale, sollecita definizione. Questa esigenza è meno imperiosa di quella della certezza del diritto e quindi non può non essere sacrificata, come lo è quest'ultima con l'impugnazione per revocazione, al fine di evitare una decisione ingiusta, quando la parte interessata sia immune da colpa ».

Queste considerazioni appaiono, invero, decisive e si estendono ad ogni ipotesi in cui una preclusione processuale sia posta dalla legge; ripugna, infatti, non soltanto all'esigenza di economia dei giudizi, ma anche, e soprattutto, all'esigenza dell'attuazione della giustizia sostanziale, che venga emessa una decisione della quale sia già stata prospettata con fondamento — la non rispondenza alla realtà della situazione controversa e la rispondenza alla realtà della situazione controversa e la non imputabilità di tale anomalia a comportamento intenzionale od a difetto di diligenza della parte interessata.

Da una adeguata interpretazione dei principi che sono a fondamento dell'ordinamento processuale deve essere tratta, dunque, l'affermazione che alla regola secondo la quale dopo che il giudice abbia rimesso la causa al collegio non è ammessa la produzione di nuovi documenti si deve derogare quando si tratti di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre nelle precedenti fasi del giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

In applicazione di tale principio il collegio al quale sia stata proposta richiesta di esibizione dei documenti, è tenuto a prendere in esame la duplice questione della decisività dei documenti in relazione alla soluzione della controversia e della non imputabilità della omissione di produzione alla parte interessata o, qualora non ritenga acquisiti sufficienti elementi di valutazione su tali punti, deve rimettere la causa all'istruttore, perchè si apra il contraddittorio in merito all'accertamento di tali circostanze. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1971, n. 241 - Pres. Pece - Rel. Giuliano - P. M. De Marco (conf.) - Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (avv. Stato Albisinni) c. Liuzzi (avv. C. Nicolò e A. Ricco).

Avvocatura dello Stato - Avvocatura Generale e Avvocature Distrettuali - Competenza territoriale dei singoli uffici distrettuali - Violazione - Conseguenze - Nullità assoluta degli atti processuali posti in essere.

(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1 e 19, 4° comma; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, artt. 1 e 2).

Avvocatura dello Stato - Incarico ad avvocati dello Stato di rappresentare e difendere le Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio - Onere di presentare al giudice il documento col quale l'Avvocato generale ha conferito l'incarico.

(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, art. 3, 3° comma).

Ai singoli Uffici dell'Avvocatura dello Stato lo jus postulandi è attribuito limitatamente ai giudizi che si svolgono nelle sedi giudiziarie comprese nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. L'attività processuale svolta al di fuori di tale ambito è colpita, pertanto, da nullità assoluta (1).

L'incarico eccezionalmente conferito ad un avvocato dello Stato di provvedere alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del suo ufficio si riflette direttamente sullo jus postulandi e dev'essere, pertanto, dimostrato mediante la produzione in giudizio del documento col quale l'incarico stesso è stato affidato (2).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(*Omissis*). — In una causa promossa dall'Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise patrocinato dall'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 43 del r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contro Michele Liuzzi, nella quale costui aveva chiamato Matteo Mendaia e Raimondo De Bartolomeis, il Tribunale di Matera, con sentenza 17 giugno-3 settembre 1962, convalidò un sequestro giudiziario eseguito dall'Ente nei confronti del Liuzzi, condannò il Liuzzi a pagare all'Ente lire 2.709.798 e rigettò domande proposte dal Liuzzi e dall'Ente contro il Mendaia e il De Bartolomei.

Su appello del Liuzzi, la Corte di Potenza, con sentenza ora impugnata, accogliendo un'obiezione del Liuzzi, dichiarò nulli tutti gli atti

(1-2) Sulla competenza territoriale degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

I principi affermati dalla sentenza in rassegna appaiono inesatti e fondati su presupposti in radicale contrasto con la struttura stessa e la configurazione giuridica dell'Avvocatura dello Stato.

Del tutto errata è, anzitutto, l'inespressa, ma logicamente necessaria, premessa di tutto il ragionamento della Corte: l'equiparazione, cioè, del limite territoriale della competenza di ogni Avvocatura distrettuale con il divieto, sancito per i procuratori legali del libero foro, di esercitare la professione al di fuori del distretto in cui è compreso il Tribunale al quale sono assegnati (art. 5 r.d. 27 novembre 1933, n. 1578). Com'è noto, per costante giurisprudenza, gli atti processuali compiuti da un procuratore non abilitato al patrocinio nel distretto cui appartiene il giudice adito ven-

processuali compiuti per l'Ente, in quanto il medesimo era stato rappresentato in primo grado dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, anziché da quella di Potenza, a cui tale rappresentanza spettava per l'art. 2 del r.d. 30 settembre 1933, n. 1612: la Corte del merito reputò trattarsi di un difetto di *jus postulandi*, che inficiava in radice tutta la procedura.

Contro tale sentenza ha presentato tempestivo ricorso l'Ente, proponendo un solo mezzo di cassazione, nei confronti di tutte le altre parti. Si è costituito il solo Liuzzi, con un rituale controricorso. L'Ente e il Liuzzi hanno depositato memorie.

gono ritenuti affetti da invalidità assoluta ed insanabile (si parla anche di inesistenza: v., per tutte, Cass., 11 dicembre 1968, n. 3947, in *Foro it.*, 1969, I, 1568). La stessa soluzione, a quanto è dato comprendere dalla più che sintetica motivazione, è stata, ora, ritenuta applicabile anche al caso di un'attività processuale svolta da un'Avvocatura distrettuale territorialmente incompetente.

Ma, in realtà, la radicale differenza fra le due ipotesi non può non apparire chiara. Fra l'Avvocatura dello Stato e gli organi amministrativi non esiste, com'è evidente, alcun rapporto di « rappresentanza » o, comunque, alcun rapporto « intersoggettivo », in qualche modo assimilabile al rapporto che si instaura fra le parti private ed i loro difensori sulla base della procura alle liti. Non è certo revocabile in dubbio che l'Avvocatura è un organo dello Stato e che, quindi, i suoi rapporti con altri organi, ugualmente immedesimati nella complessa organizzazione statale, così come i rapporti fra i singoli Uffici dell'Avvocatura, devono correttamente concepirsi come rapporti di separazione e di coordinamento di competenze, nell'esercizio di attività sempre riferibili allo Stato nell'unità della sua personalità giuridica, e non mai come rapporti di incarico, di mandato o di rappresentanza, quali possono solamente concepirsi fra soggetti distinti.

Ciò chiarisce, al di là di ogni equivoco determinato da apparenti simmetrie, come necessariamente assumano significati e funzioni ben diverse, da un lato, la norma che stabilisce il limite entro il quale può valere l'abilitazione del procuratore legale ad assumere la rappresentanza in giudizio di altri soggetti e, dall'altro, la norma che individua gli organi attraverso i quali lo Stato (sempre uguale a se stesso) può agire in giudizio. Per il procuratore legale si tratta di stabilire entro quali limiti egli sia titolare del potere di compiere attività processuali nell'interesse di altri. Per gli uffici dell'Avvocatura si tratta, invece, di delimitare e coordinare la loro competenza rispetto all'esercizio di un potere, la cui titolarità non può che farsi risalire a quell'unica persona giuridica (lo Stato), nella quale essi si immedesimano.

Per lo Stato, insomma (sia che agisca a difesa dei propri diritti ed interessi, sia che assuma la tutela dei diritti e degli interessi degli Enti di cui all'art. 43 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611) vale, in deroga alle norme ordinarie, il principio fondamentale che lo abilita a stare sempre in giudizio « di persona ». Il problema dell'individuazione dell'organo attraverso il quale concretamente si attua questo potere dello Stato di stare personalmente in giudizio e di svolgere attività processuale si pone, perciò, su un piano evidentemente e radicalmente diverso da quello su cui si pone

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 43 e 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e degli artt. 1, 4 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, sostiene che l'art. 1 del decreto n. 1611, cioè del t.u. sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, sancendo che « gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede » attribuisce a qualsiasi ufficio dell'Avvocatura stessa lo *jus postulandi* per tutto il territorio dello Stato, mentre l'art. 2 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612, che contiene il regolamento per l'esecuzione del predetto t.u., pur stabilendo che le Avvocature distrettuali dello

il problema dei limiti del potere del procuratore legale di agire in giudizio per altre persone.

Non è necessario, in questa sede, approfondire la questione se all'Avvocatura competa la veste di organo deputato a « stare in giudizio » per lo Stato o se debba, invece, distinguersi fra competenza a stare in giudizio (spettante agli organi amministrativi) e competenza a compiere e ricevere gli atti del processo (spettante all'Avvocatura). Anche seguendo la seconda alternativa (che corrisponde all'opinione tradizionale: cfr., però, gli interessanti rilievi di ANDRIOLI, *Legittimazione processuale della pubblica Amministrazione e notificazione*, in *Foro it.*, 1957, IV, 217), non sembra possa contestarsi che le stesse regole e gli stessi principi debbano necessariamente valere sia in tema di competenza « a stare in giudizio » che in tema di competenza « a postulare ». Orbene, è ben noto che la giurisprudenza in tema di competenza a stare in giudizio ha da tempo affermato il principio — ormai del tutto pacifico e incontrovertito — per cui la ripartizione delle competenze fra i vari organi dello Stato impone soltanto ai terzi l'onere della precisa individuazione del ramo dell'Amministrazione nei cui confronti dev'essere instaurato il rapporto processuale, ma non si ritorce in un corrispondente onere per lo Stato, nel caso assuma l'iniziativa di un processo, di « stare in giudizio » per mezzo di uno piuttosto che di un'altro dei suoi organi (v., per tutte, *Cass.*, 24 luglio 1964, n. 2019). Perché mai lo stesso principio non debba valere anche rispetto alla competenza a compiere ed a ricevere gli atti del processo (anche ammesso che si tratti davvero, nel caso dello Stato, di figura giuridica diversa dalla competenza a stare in giudizio), non si vede proprio.

È innegabile che, in ogni caso, sia per la legittimazione processuale che per lo *jus postulandi* (di cui è sempre e solo titolare lo Stato nella sua unità), le norme di competenza hanno riguardo esclusivamente all'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'azione statale, senza che sia minimamente preso in considerazione l'interesse delle altre parti o anche l'interesse obiettivo alla regolarità del rapporto processuale (già sufficientemente garantito attraverso l'abilitazione dello Stato a stare in giudizio « di persona »). Si tratta, cioè, di norme, per sé, « estranee » alla disciplina del processo, sul quale influiscono solo indirettamente attraverso l'imposizione alle sole parti private dell'onere di individuare esattamente l'organo da citare in giudizio e l'Ufficio dell'Avvocatura cui devono indirizzarsi gli atti processuali.

Accade, cioè, in questa materia (e non potrebbe essere altrimenti), ciò

Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni, ha esclusivamente « riflessi ed efficacia interna ». A suo avviso, l'eventuale violazione di tal norma non può essere « rilevata all'esterno », per mancanza d'interesse. Aggiunge che, per l'art. 3 ultimo comma del regolamento medesimo, l'avvocato generale dello Stato può, ove lo ravvisi opportuno, incaricare, eccezionalmente, gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura addetti a un'avvocatura distrettuale di rappresentare e difendere amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio; e afferma che nella specie l'Avvocatura generale aveva appunto autorizzato l'Avvocatura

che accade in tutti gli altri casi in cui lo Stato si trovi impegnato con altri soggetti in rapporti di diritto comune. Le norme che attribuiscono alla competenza di un organo o dell'altro l'attività da svolgere nell'ambito di questi rapporti non incidono mai sulla struttura oggettiva dei rapporti stessi, ma restano su un piano diverso e possono esser invocate soltanto a vantaggio dell'Amministrazione, consentendo ad essa (e solo ad essa) di provocare l'eliminazione degli effetti di attività poste in essere da organi incompetenti (cfr., per i rapporti di diritto privato, *Cass.*, 9 ottobre 1961, n. 2058, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1992).

In questo senso, può ben parlarsi, a proposito delle norme di competenza poste in relazione con i rapporti di diritto comune, di carattere interno delle norme stesse. Non si nega, ovviamente, che si tratti di vere e proprie norme di diritto oggettivo, inserite nell'ordinamento generale, ma si vuole, semplicemente, porre in risalto la loro caratteristica di disposizioni non incidenti sulla struttura oggettiva del rapporto preso in considerazione, ma solo sullo « statuto soggettivo » del soggetto-Stato e, quindi, solo da quest'ultimo invocabili in caso di violazione. Ben si comprende, d'altro canto, che questo discorso, come abbiamo sottolineato, può valere soltanto rispetto ai rapporti di diritto comune, e non può, certo, ripetersi per i rapporti di diritto pubblico, nei quali una netta distinzione fra struttura oggettiva del rapporto e statuto soggettivo dell'Ente pubblico non è, ovviamente, concepibile.

L'affermazione di cui alla prima massima della sentenza in rassegna dovrebbe, perciò, secondo il nostro fermo convincimento, esattamente rovesciarsi. L'eventuale violazione delle norme sulla competenza dei vari organi dello Stato cui spetta l'esercizio del potere di « stare in giudizio » o di compiere e ricevere gli atti del processo non può mai incidere sulla struttura e sulla regolarità oggettiva del rapporto processuale. Essa, perciò, non può essere rilevata d'ufficio nè eccepita dalla parte privata: può solo essere opposta dall'Amministrazione ove sia imputabile alla controparte.

Quanto, poi, alla seconda massima, essa appare ancor più gravemente errata.

È necessario prendere le mosse dal ben noto principio sancito dal secondo comma dell'art. 1 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611: « Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità ». Frutto di un palese equivoco è l'affermazione contenuta nella sentenza annotata, secondo cui questa norma « definisce

distrettuale di Bari, e, quindi, tutti gli avvocati e procuratori di Stato in servizio presso tale Avvocatura, a rappresentare esso Ente innanzi ad autorità giudiziarie sedenti fuori della circoscrizione della Corte d'Appello di Bari, poichè in questa città esso aveva la sede.

A quest'ultimo riguardo la Corte del merito osservò che l'indicata deroga eccezionale all'art. 2 del regolamento avrebbe dovuto essere « portata a conoscenza dell'altra parte » affinchè il rapporto processuale fosse regolarmente costituito e quindi si instaurasse un legittimo contraddittorio.

Il ricorso è infondato.

semplicemente il compito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato ». In realtà il compito istituzionale dell'Avvocatura (intesa come complesso di organi-uffici) è definito dal primo comma dell'art. 1 (« la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato »), mentre il secondo comma, ora in esame, attiene al ben diverso tema della posizione, rispetto ai terzi, delle persone (gli avvocati dello Stato) chiamate ad impersonare gli uffici dell'Avvocatura nei rapporti esterni.

Il contenuto dell'art. 1 cpv., visto in questa più esatta prospettiva, è chiarissimo, pur nella sua complessità. Anzitutto, la norma significa che ogni avvocato dello Stato, in virtù della sua qualifica, è senz'altro abilitato ad impersonare, all'esterno, l'organo-ufficio (Avvocatura generale o distrettuale) cui è addetto. I provvedimenti con i quali viene distribuito il lavoro fra i vari avvocati hanno, perciò, carattere veramente interno, e non possono mai assumere alcuna rilevanza rispetto ai terzi. In secondo luogo, la sancita esclusione della necessità di qualunque « mandato » per l'esercizio delle funzioni degli avvocati dello Stato vale, da un lato, a ribadire e confermare il rapporto organico (e non intersoggettivo) che lega l'Avvocatura all'Amministrazione, e, dall'altro, ad evidenziare l'assoluta irrilevanza, per i terzi, dei procedimenti attraverso i quali vengono attuate, di volta in volta, le opportune intese fra l'Avvocatura e gli organi amministrativi per la definizione della linea da seguire in ogni singolo affare. Infine (ed è questo il punto che maggiormente interessa in questa sede), l'art. 1 cpv. sancisce chiaramente l'irrilevanza, per i terzi, anche degli atti con i quali i singoli avvocati dello Stato vengono investiti delle loro funzioni e vengono assegnati all'uno o all'altro dei vari uffici dell'Avvocatura. In ogni caso, è sufficiente, per il valido ed efficace esercizio delle funzioni degli avvocati dello Stato, « che consti della loro qualità », intendendosi per « qualità » sia l'investitura generica nelle funzioni, sia l'assegnazione ad un determinato ufficio. È del tutto ovvio, perciò, (e assolutamente pacifico) che gli avvocati dello Stato non devono mai presentare in giudizio (ai fini del controllo sulla regolare instaurazione del rapporto processuale) gli atti di nomina o quelli di assegnazione all'ufficio territorialmente competente.

Orbene, è da chiedersi perchè mai lo stesso principio non debba valere anche per il provvedimento con il quale l'Avvocato generale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del Regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, conferisce ad un avvocato dello Stato l'incarico di provvedere alla difesa

Invero, l'art. 1 del t.u., allorchè stabilisce che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede, definisce semplicemente il compito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Ma lo stesso t.u., con l'ultimo comma dell'art. 19, dispone che « le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e quelle delle Avvocature distrettuali sono determinate dal regolamento ». A questo, pertanto, è stata devoluta la concreta determinazione dei compiti specifici dei singoli uffici, elencati nell'art. 18 del t.u. E poichè tali compiti (o

dell'Amministrazione in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del suo ufficio.

Sembrerebbe che la sentenza in rassegna abbia inteso attribuire a questo provvedimento l'effetto di modificare l'ordine delle competenze fra i vari uffici dell'Avvocatura. Appunto perciò, per evitare l'applicazione del preteso principio relativo alla nullità degli atti processuali compiuti da un'Avvocatura incompetente, il provvedimento ex art. 3 dovrebbe esser sempre prodotto in giudizio.

Ma, in realtà, anche a prescindere dalla già rilevata erroneità della tesi di principio accolta dalla Suprema Corte, sembra evidente che l'incarico di servizio di cui all'art. 3 del Regolamento non incide affatto sulla competenza dei vari uffici distrettuali, ma si risolve nella pura e semplice utilizzazione, per lo svolgimento di alcune delle funzioni di competenza di un ufficio, di un avvocato normalmente addetto ad un ufficio diverso. Siamo, cioè, di fronte ad un provvedimento della stessa, identica natura dei trasferimenti e delle missioni, come questi inteso a risolvere un semplice problema di utilizzazione del personale e non certo a modificare le competenze degli uffici. Con il trasferimento si attua la destinazione definitiva dell'avvocato ad un certo ufficio; con la missione si attua una destinazione temporanea; con il provvedimento ex art. 3 si attua una destinazione, non solo temporanea, ma anche funzionalmente limitata ad uno o più affari determinati. Appare chiara, perciò, l'omogeneità dei tre tipi di atti, per ognuno dei quali è ugualmente impensabile (in presenza del principio di cui all'art. 1, secondo comma, del t.u. n. 1611) un onere di produzione in giudizio, a pena di nullità dell'attività svolta.

Lo svolgimento dell'attività difensiva cui si riferisce l'incarico ex art. 3 va sempre imputato all'Avvocatura distrettuale territorialmente competente. La legge, infatti, si limita a prevedere l'incarico di servizio conferito all'avvocato e non contiene il benchè minimo accenno ad un ampliamento della competenza dell'intero ufficio cui l'avvocato appartiene. Non c'è dubbio, perciò, che, ad es., destinataria della notifica di tutti gli atti giudiziari resti sempre l'Avvocatura territorialmente competente.

Tutto ciò comporta che, quand'anche fosse esatto (ed esatto non è) che l'incompetenza territoriale dell'Avvocatura agente determini la nullità del rapporto processuale, dovrebbe pur sempre escludersi che abbia la minima attinenza con il tema della competenza il provvedimento di cui all'art. 3 del Regolamento. Dovrebbe, perciò, in ogni caso negarsi qualunque onere di produzione in giudizio del provvedimento d'incarico: onere altrettanto inconcepibile rispetto a quest'atto, quanto rispetto ad un trasferimento o ad un provvedimento di invio in missione.

LA REDAZIONE

« attribuzioni ») consistono, per l'art. 1 del t.u., nella « rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio », non è esatto affermare che l'art. 2 del regolamento abbia mera efficacia interna: esso, invece, come gli artt. 1, 3 e 4 del regolamento medesimo, disciplina lo *jus postulandi* dei singoli uffici dell'Avvocatura.

Il ricorrente contrappone il t.u. al suo regolamento, del quale accenna il carattere di subordinazione rispetto al primo; ma siffatta subordinazione non potrebbe avere altro effetto che rendere illegittima una norma regolamentare che contrastasse con una disposizione del t.u. o che esulasse dall'ambito dell'esecuzione dello stesso, ipotesi che non ricorrono nella specie.

Nè giova alla tesi del ricorrente la deroga all'art. 2 del regolamento posta dall'ultimo comma dell'art. 3. Trattasi, in verità, di un potere discrezionale conferito all'avvocato generale dello Stato, talchè il suo esercizio non potrebbe essere sindacato dal giudice ordinario: esso, per altro, si riflette direttamente sullo *jus postulandi*. Ne consegue che l'avvocato dello Stato incaricato eccezionalmente (o con indicazione personale o tramite la generica indicazione dell'ufficio distrettuale a cui egli appartiene) dal patrocinio in una sede giudiziaria posta fuori del suo distretto, ha l'onere di presentare al giudice il documento col quale l'avvocato generale gli ha conferito l'incarico. Questo non potrebbe essere affidato verbalmente, appunto per la necessità della sua produzione. Detta produzione, invero, è indispensabile per l'accertamento della legittimità della costituzione del rapporto processuale. La Corte del merito reputò necessario che la deroga fosse portata a conoscenza dell'altra parte; ma, in realtà, necessaria è l'acquisizione agli atti del processo, per il pregiudiziale accertamento suindicato, che è compito precipuo del giudice. Quella affermazione della Corte d'Appello deve essere corretta, a norma dell'art. 384 c.p.c.; ma deve restar ferma la decisione.

Il ricorso, pertanto, è rigettato; ma per la novità della questione, è giusto compensare tra l'Ente e il Liuzzi le spese di questo giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 361 - Pres. Giannattasio - Est. Granata - P. M. Caccioppoli (conf.) - Comune di Palermo (avv. Sanfrancesco) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Albissinni) e Prampolini (avv. Sangiorgi).

Espropriazione per p. u. - Concorso di più Enti nell'esecuzione dell'opera pubblica - Imputazione giuridica degli effetti dell'attività compiuta.

(d.l. 10 aprile 1947, n. 261, art. 58).

Procedimento civile - Cassazione - Ricorso incidentale - Questione non esaminata perchè assorbita - Inammissibilità del ricorso.
(c.p.c., art. 371).

Allorquando alla realizzazione dell'opera pubblica concorrano più Enti, la legittimazione attiva e passiva nei rapporti con i terzi spetta a quello che, sulla base della qualità e quantità dei poteri conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo, abbia assunto in concreto la iniziativa della relativa attività.

Qualora pertanto il Ministero dei LL.PP. si sia sostituito al Comune interessato nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai sensi dell'art. 58 d.l. 10 aprile 1947, n. 261, ed abbia assunto l'iniziativa dei relativi procedimenti di espropriazione, il pagamento delle maggior somme liquidate a titolo di indennità fa capo al primo (1).

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale con il quale si denunzia il mancato accoglimento di istanze non esaminate dal giudice di merito perchè assorbite dall'accoglimento di una tesi principale in quanto, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, esse possono essere riproposte al giudice di rinvio (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso principale, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, si sostiene, da parte del Comune di Palermo, che erroneamente la Corte del merito, in base alla sola considerazione che l'espropriazione era stata pronunciata in favore di esso ricorrente, ha posto a suo carico l'obbligo

(1) La sentenza conferma un orientamento ormai accolto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 31 gennaio 1968 n. 313 in questa *Rassegna*, 1968, I, 419; 14 aprile 1969, n. 1212, in *Foro it.*, 1969, I, 1749).

La identificazione del meccanismo giuridico mediante il quale lo Stato e gli altri enti pubblici concorrono alla realizzazione di opere pubbliche, indicato di volta in volta nella concessione dell'esecuzione dei lavori; nel loro « affidamento » ovvero in una « delega » ad altri enti pubblici, se costituisce oggetto di viva disputa in dottrina, non sembra che abbia conseguenze di rilievo nella soluzione delle singole controversie, nelle quali si disputi intorno all'imputazione degli effetti giuridici nei rapporti con i terzi.

La giurisprudenza, indipendentemente dall'inquadramento nell'una o nell'altra delle cennate categorie, fa discendere le conseguenze giuridiche dalla posizione reale dell'Ente in rapporto all'attività assunta.

In dottrina: GARRI, *In tema di delega, concessione e affidamento ad enti pubblici della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche*, in *Riv. Trim. dir. pubb.*, 1967, 384;

SATTA, *Deleghe e affidamenti dello Stato a Enti pubblici*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1970, 1428.

(2) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 10 aprile 1970, n. 975, in *Riv. leg. fiscale*, 1970, 1255; 21 marzo 1968, n. 888; 3 ottobre 1966, n. 2399 ecc.

di corrispondere (per la parte eccedente l'ammontare del deposito a suo tempo effettuato) la indennità dovuta alla Prampolini.

Si afferma, in particolare, che essendosi la Amministrazione Statale dei Lavori Pubblici sostituita ad esso ricorrente nell'attuazione del piano di ricostruzione della città, ai sensi della succitata disposizione di legge, ed avendo essa promosso, in forza della disposta sostituzione, la procedura di esproprio, dovevano essere posti ad esclusivo carico della stessa tutti i relativi oneri, in base ai principi che regolano la responsabilità dell'azione amministrativa.

La censura è fondata.

Invero, come questa Corte ha già rilevato con recenti pronunzie (cfr. sentenze 31 gennaio 1968, n. 313 e 13 luglio 1968, n. 2496), nelle ipotesi in cui si verifica il fenomeno della concorrenza di più enti pubblici nell'attuazione di opere pubbliche (delegazione amministrativa intersoggettiva, affidamento, sostituzione) il problema dell'identificazione del soggetto che assume la posizione di parte nei rapporti con i terzi interessati, attivamente o passivamente, alle relative attività deve essere risolto in base alla qualità e quantità di poteri che a ciascuno degli enti pubblici sono conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo che determina la concorrenza delle attività.

Non può essere, dunque, stabilito in astratto in base ai principi generali dell'ordinamento amministrativo nè in base al criterio enunciato, per le espropriazioni, dalla Corte del merito quale sia la posizione che ciascuno degli enti assume nei rapporti con i terzi e su chi debbano ricadere le conseguenze degli atti che di volta in volta vengono compiuti; l'accertamento, invece, va effettuato, in relazione alle singole ipotesi, con riferimento alle norme che prevedono il concorso delle attività e alla stregua degli atti amministrativi con cui sono stati conferiti o sono stati assunti i relativi poteri.

Orbene, poichè in base agli artt. 58 e 59 della legge 10 aprile 1947, n. 261 e 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici aveva la facoltà (ma non l'obbligo) di promuovere i procedimenti di espropriazione, la questione dibattuta tra le parti doveva essere risolta mediante la identificazione dell'ente che in concreto aveva assunto la iniziativa del procedimento di esproprio.

E giacchè la stessa Corte del merito ha accertato che nella specie l'iniziativa del procedimento fu assunta dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici (la quale provvede, fra l'altro, alla formazione dello stato di consistenza e al deposito della indennità presso la Cassa DD. e PP.) deve riconoscersi che, alla stregua dei principi suesposti, il pagamento delle maggiori somme liquidate a titolo di indennità doveva essere posto, come il ricorrente deduce, a carico della detta Amministrazione.

Si deve, invece, dichiarare l'inammissibilità del ricorso incidentale della Prampolini, diretto ad ottenere che nel caso (in concreto verifica-

tosì) di accoglimento del ricorso del Comune, si addivenga, per l'obbligazione di cui trattasi, alla condanna del Ministero dei Lavori Pubblici.

Invero, come questa Corte ha più volte rilevato e recentemente ribadito (sent. 10 aprile 1970, n. 975), non è ammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale con il quale si denuncia il mancato accoglimento di istanze che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbite dall'accoglimento di una tesi principale, non sfavorevole al ricorrente, e che, in ipotesi di cassazione della decisione impugnata, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1971, n. 562 - Pres. Caporaso - Est. Brancaccio - P. M. Pedace (conf.) - Panichi (avv. Viglione) c. Azienda Nazionale delle Strade - Anas (avv. Stato Gargiulo) - Regolamento di competenza.

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Poteri della Corte di Cassazione.

(c.p.c. art. 42).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione a favore dell'Anas - Opposizione all'indennità di esproprio - Competenza per materia del Tribunale.

(legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 34; legge 25 giugno 1865, n. 2395, art. 51).

In sede di regolamento di competenza la Corte di Cassazione può liberamente ed in via autonoma valutare la situazione processuale e rilevare anche di Ufficio le ragioni che determinano il criterio di competenza, ancorchè non siano state dedotte dalle parti o nella sentenza impugnata (1).

Anche l'opposizione alla stima dei beni effettuati dagli organi tecnici dell'Anas, per l'espropriazione a favore di quest'ultima, al pari di quella disciplinata in via generale dalla legge fondamentale sull'espropriazione per p.u. va proposta dinanzi al Tribunale qualunque sia il valore controverso, non contenendo deroghe al riguardo la norma di cui all'art. 34 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sul riordinamento dell'Anas, che richiama il procedimento stabilito dall'art. 51 della legge organica 1865, n. 2359 (2).

(*Omissis*). — Quanto al motivo per il quale il P.M. chiede il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, va anzitutto rilevato che esso

(1) Giurisprudenza pacifica, cfr. Cass. 5 maggio 1969, n. 1524; 30 gennaio 1969, n. 272; 6 marzo 1968, n. 942, ecc.

In dottrina cfr. SATTÀ, *Commentario*, 1966, I, 197 il quale sottolinea

contiene solo un accenno al silenzio mantenuto in quella istanza in ordine alla incompetenza per valore del giudice adito, ma non la deduzione di una ragione di inammissibilità del controllo, in questa sede, delle ragioni che hanno condotto a dichiarare tale incompetenza, come effetto di quel silenzio. Ed in realtà una questione di inammissibilità non si pone, in quanto è pacifico, in conformità della convalidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che quest'ultima, in sede di regolamento di competenza, può liberamente ed autonomamente valutare la situazione e rilevare, anche d'ufficio, le ragioni che determinano il criterio di competenza e che non sono state dedotte dalle parti (cfr. da ultimo Sez. II, sent. n. 942 del 6 marzo 1968, in *Mass. Giust. civ.*, 1968, p. 472).

Per il merito delle deduzioni del P.M. va rilevato che non può essere seguita la loro impostazione, secondo la quale nella specie i motivi del ricorso sarebbero superati, perchè in ogni caso la decisione del Pretore sarebbe giusta per ragioni di competenza per valore.

Nei compiti istituzionali di questa Suprema Corte non è soltanto quello di garantire la sostanziale giustizia della decisione, ma anche quello di assicurare l'osservanza della legge nell'*iter* logico con cui a tale osservanza si previene. Conseguente che, per il retto svolgimento di quest'ultima funzione, non è consentito, nell'affermare o negare la competenza di giudici sottordinati, fare ricorso a ragionamenti ipotetici del tipo di quello suggerito dal P.M. in questa causa; mentre è doveroso individuare l'esatta ragione di quella affermazione o negazione.

Ciò posto non si può prescindere, nella specie, dall'esame della questione di competenza per materia, sollevata dalle ricorrenti, con le censure rivolte alla decisione del Pretore sul punto in cui questo ha dichiarato la propria incompetenza e ha affermato quella del Tribunale di Ancona *ratione materiae*.

Il Pretore, per quanto riguarda la domanda rivolta ad ottenere una nuova stima del bene espropriato, ha in quel punto esattamente indicato la ragione della sua decisione, anche se con motivazione che va parzialmente rettificata. La competenza per materia del Tribunale risulta nella specie dell'art. 34 u.c. della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (sul riordinamento della A.N.A.S.), che, nel disciplinare il procedimento di opposi-

gli amplissimi poteri riconosciuti alla Corte di Cassazione in vista della particolarità del compito demandato oltre che della natura di errori in procedendo costituente l'oggetto del giudizio.

(2) Cfr. Cass. 11 febbraio 1960, n. 205; 28 marzo 1953, n. 814, in *Foro it.*, 1953, I, 631; 17 aprile 1928, Soc. Ferrovie merid. sarde c. Nieddu, in *Foro it.*, 1928, I, 984.

In dottrina ROSSANO, *Espropriazione per p. u.* Torino, 1964, I, 295; CARUGNO, *Espropriazione per p. u.* Milano 1958, 293; contra SABATINI, *Commento alle leggi sull'espropriazione per p. u.*, Torino 1891, II, 83 e segg.; ZANOBINI, *Corso di diritto Amministrativo*, Milano, 1958, vol. IV, 213.

zione alla stima dei beni espropriati in favore dell'A.N.A.S., effettuata dagli uffici tecnici di quest'ultima, prevede che l'opposizione può essere proposta « aventi l'autorità giudiziaria, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ». Dal testo di questa norma appare chiaro che il legislatore ha inteso regolare questo procedimento a simiglianza di quello contemplato nell'art. 51 della legge fondamentale sull'espropriazione per pubblica utilità, e ciò ha inteso fare per ogni sua parte e quindi anche per quanto riguarda il giudice competente, che, come è giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. le fondamentali sentenze delle S.U. 24 novembre 1927 e dalla Sez. II 28 marzo 1953, n. 814), è *ratione materiae* il Tribunale. Questo intento si desume inequivocabilmente dalla lettera dell'art. 34, che il rinvio alle modalità e ai termini dell'art. 51 della legge del 1865, esaurisce sostanzialmente tutta la disciplina speciale del procedimento di opposizione, compresa quella relativa alla indicazione del giudice competente, indicazione che può ritenersi inclusa nel termine « modalità ». Esso inoltre appare conforme a una tradizione legislativa, che presenta due caratteristiche; in generale una certa uniformità di disciplina dello istituto dell'espropriazione per pubblica utilità sulla base dei principi della legge del 1865; in particolare, per quanto riguarda il procedimento di opposizione avverso la stima dei beni espropriati, il riferimento a criteri di competenza per materia e non per valore. Sotto il primo aspetto va posto in evidenza che le leggi che regolano speciali procedimenti espropriativi si richiamano esplicitamente o implicitamente alla legge del 1865, la quale, pertanto, è comunemente considerata come la legge fondamentale in tema di espropriazione; per tale sua caratteristica essa fornisce un modello di disciplina, che, se non è espressamente derogato da leggi speciali, deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di espropriazione. Sotto il secondo aspetto si osserva che, anche se il numero eccezionalmente elevato di leggi relative alle espropriazioni per pubblica utilità non consente un'indagine completa e quindi un'affermazione in termini assoluti, l'esame della legislazione di più frequente applicazione evidenzia una duplice tendenza: o il rinvio puro e semplice alle norme della legge del 1865, comprese quelle concernenti il procedimento di opposizione alla stima dei beni espropriati, e quindi anche quella sulla competenza per materia prevista al riguardo (v. per es. l'art. 46 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, per le espropriazioni interessanti l'edilizia economica e popolare e l'art. 37 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sull'urbanistica), o la previsione per tale opposizione della competenza di organi di giurisdizione speciale (cfr. per es., il d.l. 27 febbraio 1919, n. 219, che demanda ad una speciale Giunta arbitrale le questioni relative alle indennità di espropriazione, per le opere di pubblica utilità eseguite nel Comune di Napoli, e il r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, che all'art. 11 prevede la competenza di un organo analogo per la determinazione definitiva della in-

dennità dovuta per le espropriazioni disposte per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma). Non si hanno, invece, elementi per ritenere che con queste due tendenze ne coesista una terza, che utilizzi i criteri della competenza per valore.

Le obiezioni che muovono le ricorrenti all'interpretazione che qui si accoglie dell'art. 34 non convincono.

Non è esatto che, poichè nell'art. 34 della legge del 1961, si dice che l'opposizione può essere proposta innanzi all'autorità giudiziaria e non si riproduce l'espressione « dinanzi ai Tribunali » che si legge nell'art. 51 della legge del 1865, risulterebbe per implicito che la norma abbia stabilito che debbano essere applicati i criteri della competenza per valore. Questo argomento non è decisivo. Anche l'art. 51 della legge del 1965, si esprime in termini analoghi all'art. 34 della legge del 1961 stabilendo che l'opposizione può proporsi « avanti l'autorità giudiziaria competente » e solo nel terzo comma menziona il « reclamo dinanzi ai Tribunali », e tuttavia la prima espressione che con l'aggiunta del termine « competente » è forse anche più impegnativa di quella che si legge nell'art. 34, non ha impedito di interpretare la norma nel senso che si è visto quanto alla designazione del Tribunale come unico giudice competente per materia in tema di opposizione alla stima. Non si vede il motivo per cui la stessa conclusione non si possa raggiungere nell'interpretare quell'espressione nell'art. 34, tanto più che questa conclusione ben può essere giustificata, ravvisando come ragione dell'uso dell'espressione generica « autorità giudiziaria » quella di porre l'accento sulla statuizione, per le cause di opposizione alla stima, della giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quella di altro giudice, amministrativo o speciale.

Quanto all'osservazione delle ricorrenti, secondo cui, poichè la stima dei beni espropriati a favore dell'ANAS è fatto da tecnici di questa azienda, non sussisterebbe la ragione principale per la quale l'art. 51 della legge del 1865 ha previsto la competenza del Tribunale, e cioè che questi è competente anche per la nomina dei periti che procedono alla stima oggetto di opposizione, esso non è pertinente. Nel collegare l'art. 34 della legge del 1961 all'art. 51 della legge del 1865, l'individuazione di questa ragione della seconda norma, anche se è la più importante di quelle che l'hanno ispirata, non assume un rilievo determinante. Occorre tener presente che la sfera di applicazione di una norma giuridica è formalmente indipendente dalla sua giustificazione, di guisa che la norma, una volta entrata nel sistema, è suscettibile di applicazioni che possono andare anche oltre l'ambito dei motivi che ne hanno suggerito la emanazione. Ciò può verificarsi, soprattutto, quando, come nella specie, l'applicazione di una norma è conseguenza del rinvio che ad essa opera altra norma. In questo caso invero, per giudicare dei limiti dell'applicazione, non importa tanto stabilire la *ratio* della norma richiamata,

quanto e soprattutto quella della norma di rinvio. Ciò posto, è vero che non si può giustificare l'estensione del rinvio, che l'art. 34 della legge del 1961 fa all'art. 51 della legge del 1865, alla statuizione contenuta in quest'ultimo articolo in ordine alla competenza per materia, invocando il principale motivo che qui ha ispirato il legislatore; ma una tale estensione può prescindere da questo motivo e avere ragione sufficiente nell'esigenza di assicurare uniformità al sistema dei giudizi di opposizione alla stima dei beni espropriati. Questa esigenza si ricollega a particolari criteri garantisti, che, almeno come tendenza, sono stati sempre seguiti dal legislatore. Trattasi di criteri per i quali — in considerazione della delicatezza delle questioni che il rapporto espropriativo implica per quanto riguarda la stima dei beni espropriati — si è voluto rimettere il giudizio relativo ad organi della più alta giurisdizione di primo grado o comunque collegiali. Già in altre occasioni il legislatore ha dimostrato di recepire la stessa esigenza e di non fare alcun conto, nello stabilire la competenza per la opposizione, della sostituzione del procedimento di nomina dei periti da parte del Tribunale con altro per il quale la stima dei beni espropriati venga effettuata da uffici, tecnici dell'ente espropriante. Al riguardo si può ricordare, a titolo esemplificativo, l'art. 1 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2119, concernente la semplificazione del procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato: questa norma, dopo di aver attribuito agli uffici tecnici dell'Amministrazione ferroviaria i compiti di stima che la legge del 1865 demanda ai periti nominati dal Tribunale, espressamente stabilisce che quest'ultima legge « per tutto il resto rimane ferma ed invariata », effettuando così un rinvio che implicitamente si riferisce anche alle norme sulla competenza per materia di cui all'art. 51 della stessa legge. Questo esempio sembra particolarmente significativo, perchè fornisce un sicuro argomento sistematico. Invero la legge sull'A.N.A.S. del 1961 riproduce una situazione del tutto analoga a quella prevista nel decreto n. 2119 del 1923, sicchè non vi sarebbe motivo per una diversa interpretazione dei limiti del rinvio che le due norme operano alla legge del 1865 con riguardo alla competenza per il giudizio di opposizione alla stima.

L'argomento che le ricorrenti vorrebbero trarre dalla legge 20 marzo 1968, n. 391 è inconsistente. Con esso, in sostanza, si tende a dimostrare che l'art. 51 della legge del 1865 non potrebbe più essere interpretato nel senso dell'attribuzione al Tribunale della competenza per materia nelle controversie di opposizione alla stima dei beni espropriati, perchè per effetto della legge n. 391 del 1968 i periti potrebbero essere nominati anche dal Pretore, il quale, pertanto, per quelle controversie sarebbe investito di competenza in alternativa col Tribunale, secondo il loro valore. Va osservato, come è stato fatto dalla sentenza impugnata, che la legge del 1968 si limita ad ampliare i poteri del Pretore e del Tribunale nella procedura di svincolo o di pagamento diretto dell'indennità di

espropriazione e non fa nessun riferimento diretto o indiretto al procedimento di nomina dei periti per la stima e l'eventuale conseguente opposizione a questa.

Del tutto arbitraria è la tesi delle ricorrenti secondo cui un tale riferimento risulta dall'attribuzione al Pretore del potere di liquidare le spese di perizia; trattasi di un potere i cui limiti emergono chiaramente dalla lettera della norma e che trova giustificazione in esigenze di semplificazione, delle quali non si può tener conto oltre quei limiti, per attribuire a quel giudice altri poteri che il legislatore, come risulta anche dal silenzio, in proposito, che si riscontra nei lavori preparatori della legge, non mostra di aver voluto a lui conferire. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 marzo 1971, n. 736 - Pres. Stella Richter - Est. Valore - P. M. Secco (conf.) - Bonfigli (avv. Saccà) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Angelini Rota).

Obbligazioni e contratti - Locazione - Ritardata restituzione della cosa locata - Responsabilità contrattuale - Danni - Disciplina.

(c.c., art. 1591).

Entrate patrimoniali dello Stato - Riscossione - Ingiunzione amministrativa - Presupposti.

(r.d. 14 aprile 1910, n. 639, art. 1).

L'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata al termine del contratto, per scadenza o risoluzione, ha natura contrattuale onde in caso di inadempimento è responsabile dei danni sofferti dal locatore per la ritardata restituzione ove non provi che ciò sia dovuto a causa a lui non imputabile.

Qualora il locatore non fornisca la prova di aver subito un maggior danno per l'abusivo perdurare dell'occupazione, l'entità del risarcimento è determinata dall'art. 1591 c.c. nella misura del canone convenuto (1).

(1) Giurisprudenza pacifica - La sentenza della Corte di Cassazione 25 luglio 1964, n. 2061, si legge in *Giust. civ.*, 1965, I, 83; cfr. altresì Cass. 27 marzo 1958, n. 1019, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1267.

La norma di cui all'art. 1591 c. c., in deroga al principio (artt. 1223-2697 c. c.) per il quale in ogni caso occorre che sia fornita la prova del danno ed a simiglianza della peculiare disciplina prevista per i debiti pecuniari (art. 1224 c. c.), prevede che il danno da ritardata restituzione della cosa locata sia determinato, salva la prova di un maggior danno, nella

Il concetto di « entrata patrimoniale » di cui all'art. 1 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, ha portata amplissima sicchè lo Stato e gli altri enti pubblici ivi previsti possono avvalersi dello speciale procedimento di riscossione così per le entrate di diritto pubblico che per quelle di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili.

L'obbligazione risarcitoria, nei limiti minimi stabiliti dall'art. 1591 c.c. contiene gli elementi necessari e sufficienti a legittimare il potere di autoaccertamento della P. A. che, pertanto, è abilitata ad avvalersi del procedimento ingiunzionale previsto dal t.u. 1910, n. 639, per la riscossione del relativo credito (2).

(Omissis). — Con il primo mezzo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alle risultanze processuali ed alle richieste delle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene, in particolare, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l'ingiunzione fiscale aveva quale sua causa i danni per la ritardata consegna del campo di aviazione, anzichè il canone per la occupazione del campo stesso per l'annata agraria 1957-1958 e che, comunque, il fondamento dell'obbligazione risarcitoria avrebbe dovuto essere provato dall'Amministrazione intimante, avendo esso opponente contestato l'occupazione per l'annata in questione.

La doglianza è priva di consistenza.

Occorre anzitutto precisare che il Bonfigli, contrariamente a quanto assume nel ricorso, non ha mai contestato il fatto della ritardata restituzione del fondo alla scadenza del rapporto, deducendo solo la riferibilità di tale inadempimento a fatto di terzi, che avrebbero occupato il fondo stesso. Pertanto, poichè, finita la locazione per scadenza o per risoluzione, il conduttore ha l'obbligo, derivante dal contratto, di restituire la cosa avuta in godimento temporaneo, e nella ipotesi di ritardato adempimento, di risarcire il locatore del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., e, poichè, come concordemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, l'obbligazione suddetta ha carattere contrattuale, incombeva all'opponente, per liberarsi della

stessa misura del corrispettivo pattuito considerato appunto, al pari degli interessi, come frutto civile della cosa.

Contro: BARBERO, *Sistema - Istit. dir. priv. ital.*, Torino 1958, II, 354.

(2) Cfr. Cass. 16 luglio 1963, n. 1950, in *Foro it.*, 1963, I, 1900; 26 agosto 1963, n. 1729; 4 luglio 1969, n. 2462; ecc.

Sulla natura dell'ingiunzione amministrativa disciplinata dal t. u. 1910, n. 639, cfr. Cass. 16 luglio 1965, n. 1574, in questa *Rassegna*, 1965, I, 712; 16 maggio 1966, n. 1232, *ivi*, 1966, I, 620; 21 giugno 1969, n. 2234, per la quale la efficacia esecutiva dell'atto prescinde dal visto del Pretore che costituisce solo *conductio iuris* per farsi luogo all'esecuzione nei modi ordinari.

relativa responsabilità, provare che la mancata tempestiva restituzione era stata determinata da causa a lui non imputabile (Cass. 9 marzo 1967, n. 569; 10 agosto 1964, n. 2282; 25 luglio 1954, n. 2061). Ogni questione in proposito è da ritenersi, però, superata, non avendo il ricorrente sollevato, nell'impugnare la sentenza, doglianza alcuna su tale punto.

Ciò premesso, priva di rilievo appare l'obiezione che l'ingiunzione fiscale aveva quale sua causa « il canone per la occupazione del campo di aviazione Marina Palmense di Fermo per l'annata agraria 1957-1958 » e non, come ritenuto dalla Corte di merito, i danni per la ritardata riconsegna di detto immobile, in quanto, scaduta la locazione e non osservato dal Bonfigli l'obbligo della restituzione, l'Amministrazione si è limitata a chiedere la corresponsione del canone convenuto, che costituisce, ai sensi dell'art. 1591, la misura minima del danno derivante dal fatto dell'abusiva occupazione. Codesta determinazione legale del danno predisposta dalla legge esime il locatore dall'onere di provare il danno medesimo, salva, ben si intende, la richiesta di ristoro di un pregiudizio più notevole, nel qual caso deve essere fornita una prova precisa e rigorosa.

Quanto fin qui osservato è sufficiente per disattendere il secondo mezzo, col quale, molto succintamente, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione al caso di specie del citato art. 1591, dato che mancherebbe la prova dei fatti, dai quali la norma in questione fa discendere l'obbligazione del pagamento del corrispettivo.

Invero, essendo pacifico in causa che la locazione era scaduta e che l'immobile non era stato restituito, l'Amministrazione non aveva alcun altro onere probatorio, onde correttamente l'art. 1591 è stato indicato come titolo giuridico dell'obbligazione controversa.

Con il terzo mezzo, infine, il Bonfigli deduce la falsa ed errata applicazione delle norme che governano la legittimità dell'ingiunzione fiscale, assumendo che, nella specie, si verte in rapporto di natura privatistica, nel quale l'ingiunzione fiscale non trova applicazione, e che, comunque, la pretesa creditoria è sfornita di qualsiasi fondamento di certezza, liquidità ed esigibilità.

La censura è infondata sotto entrambi i profili.

Attesa l'amplissima portata della norma di cui all'art. 1 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, per quanto riguarda la natura dei crediti tutelati, questa Suprema Corte ha più volte ribadito che lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale procedimento ingiunzionale non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, avendo il concetto di « entrata patrimoniale » un'accezione molto vasta che si estende ai proventi del demanio pubblico e dei pubblici servizi.

Quanto al secondo profilo, va rilevato che il potere di autoaccertamento della P. A., che si realizza coll'emissione dell'ingiunzione, non

può estendersi alle ipotesi di crediti risarcitori verso terzi, in quanto tali crediti mancano dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, e sia la causa giuridica, che la prova della sussistenza e dell'ammontare dei crediti stessi, sono completamente al di fuori della sfera di determinazione dell'Amministrazione (Cass., 16 luglio 1963, n. 1950; 26 giugno 1963, n. 1729). Conseguentemente, è stato escluso che la P. A. possa avvalersi dello speciale procedimento ingiunzionale in questione che concilia in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, nella ipotesi di risarcimento del danno per fatto illecito (Cass., 4 luglio 1969, n. 2462).

Ma codesti principi non possono provare applicazione nel caso in esame, attesa la sussistenza degli elementi necessari e sufficienti a legittimare il potere di autoaccertamento del credito da parte della P. A. e la conseguente richiesta di pagamento dello stesso a mezzo di ingiunzione. Invero di credito, nei limiti entro i quali è stato richiesto, doveva considerarsi certo, indipendentemente da ogni accertamento giudiziale, per il verificarsi obiettivo del fatto costitutivo dell'obbligazione (mancata restituzione dell'immobile alla scadenza della locazione), liquido, essendo l'importo determinato dal contratto e dalla legge, ed esigibile, perchè scaduto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1059 - Pres. Favara - Est. Leone - P. M. Minetti (conf.) - Ministero dei LL. PP. (avv. Stato Conti) c. Pizzarello (avv. Turano).

Procedimento civile - Appello - Notifica - Vizi - Sanatoria.

(c.p.c., art. 330).

La notificazione dell'appello al procuratore costituito in giudizio anzichè alla parte destinataria, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, non determina inesistenza giuridica dell'atto ma solo nullità di notifica sanabile, con effetti ex tunc, con la costituzione in giudizio dell'intimato ovvero con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione dell'art. 330 c.p.c. ed osserva che la locuzione usata nella relazione di

(1) Giurisprudenza pacifica - cfr. Cass. 10 giugno 1968, n. 1815; 25 luglio 1967, n. 1965, in *Giust. civ.*, 1967, I, 1989; 4 aprile 1962, n. 700; ecc.

Nel senso che la nullità della notificazione, derivante dalla inosser-

notificazione della sentenza del Tribunale, secondo cui la notifica era stata chiesta dai Pizzarello « residenti e domiciliati in Scilla » non era idonea ad indicare con esattezza la residenza ed il domicilio degli stessi e non poteva comunque produrre alcun effetto, in quanto Scilla è compreso nel circondario di tribunale diverso da quello che ha pronunciato la sentenza oggetto della notificazione.

Col secondo motivo, l'Amministrazione denuncia altresì la violazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. e rileva che, se sussistesse l'addetto vizio della notificazione, esso non comporterebbe l'inesistenza della stessa, ma una nullità sanabile ed in effetti sanata con la comparizione degli appellati: tale sanatoria avrebbe effetto *ex tunc*.

I due motivi del ricorso sono complementari, ma all'economia della decisione appare sufficiente l'esame del secondo mezzo, relativo all'efficacia dell'evento sanante, dato il suo carattere preliminare ed assorbente che è fondato.

La Corte d'Appello è infatti caduta in errore quando ha richiamato la nozione dell'atto inesistente, con riferimento ad una notificazione che sarebbe stata eseguita in luogo diverso da quelli indicati dalla legge.

È inesistente l'atto processuale se presenta elementi e strutture tali da non consentire la sua classificazione in alcuna delle figure tipiche di atti processuali, perciò non può dirsi inesistente la notificazione di una sentenza civile, fatta, su richiesta della parte vittoriosa, alla parte soccombente, dall'ufficiale giudiziario competente, che abbia consegnata copia della sentenza al procuratore della parte destinataria, costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto della notificazione ed abbia redatto la relativa relazione di notifica. Nell'attività così svolta dalla parte istante e dall'ufficiale giudiziario si ritrovano infatti tutti gli elementi sostanziali e formali del mezzo tipico disciplinato negli artt. 137 e seguenti c.p.c., per ritenere la conoscibilità del documento da parte del soggetto interessato, che è appunto la notificazione. Nel concorso, anzi di determinati presupposti, l'attività ora detta risponde allo schema norma-

vanza dell'art. 330 c.p.c. sia in ogni caso sanabile, allorquando vi sia la prova che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. 28 marzo 1969, n. 1020; 5 luglio 1966, n. 1741; 16 marzo 1964, n. 595; ecc. Cfr. altresì Cass. 27 giugno 1967, n. 1600, per la quale la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, che impongono di notificare l'atto di impugnazione alla parte personalmente, sono quelle che consentono di identificare con esattezza il luogo ove la notificazione deve essere eseguita e cioè che contengono l'indicazione del Comune di residenza; della strada e del numero civico.

Sicchè, ove difetti una di tali indicazioni, la dichiarazione è priva di validità e non produce gli effetti di cui all'art. 330 c.p.c. In dottrina cfr. ANDRIOLI, *Commento*, 1960, II, 338; SATTA, *Commentario*, 1966, III, 59.

tivo della notificazione (alla parte presso il procuratore costituito), che in tale caso è pienamente produttiva di effetti.

Se uno di tali presupposti difetta, la notificazione al procuratore costituito è viziata ma non è certo inesistente, data la presenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie tipica dell'anzidetto (merò) atto giuridico (Cass., 13 ottobre 1969, n. 3292; 31 luglio 1969, n. 2731).

Ora, l'atto processuale esistente, ma viziato, può essere ritenuto sanato se risulta che esso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, comma terzo, c.p.c.) e, nel caso di notificazione viziata di atto di citazione, tale dimostrazione è insita nel fatto che si sia costituita in giudizio la parte a cui la notificazione è stata diretta. Trattasi di un caso di non rilevanza della nullità (l'art. 156 cit. porta appunto la rubrica « rilevanza della nullità), non rilevanza che non trova nella norma alcuna limitazione, sicchè l'atto che ha raggiunto lo scopo deve ritenersi valida a tutti gli effetti suoi propri.

Del resto l'art. 291 c.p.c. dispone, in caso di contumacia del convenuto, che il giudice, se rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla ed aggiunge che « la rinnovazione impedisce ogni decadenza »; è ovvio, perciò che vale ad impedire ogni decadenza l'evento sanante che renda superflua la esigenza di rinnovazione della notifica; il legislatore cioè ha escluso ponderatamente qualsiasi pregiudizio all'interesse giuridicamente tutelato della parte istante, allorquando questa abbia compiuto, nel termine stabilito a pena di decadenza, l'atto tipico di esercizio del diritto (citazione valida e richiesta di notificazione da eseguirsi entro il termine), anche se poi l'attività formale di notificazione sia svolta in modo viziato, purchè tale attività sia rinnovata validamente nel termine assegnato dal giudice o sia sanata con la costituzione del convenuto.

Tale disciplina dell'efficacia sanante *ex tunc*, attribuita alla costituzione della parte convenuta rispetto ai vizi della notificazione della citazione, risalta ancor più, se si considera la disciplina opposta stabilita nell'art. 164 c.p.c. circa gli effetti della nullità della citazione, che è sanata anche essa dalla costituzione del convenuto, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel primo comma del medesimo articolo; e ciò perchè la nullità della citazione, atto di parte, esclude che si possano produrre gli effetti sostanziali della citazione medesima prima del fatto sanante, mentre la nullità è in ogni caso riferibile direttamente alla parte che ha redatto la citazione.

Nella sentenza impugnata, che ha completamente ignorato i consolidati risultati della giurisprudenza sul punto in esame, non è neppure accennato qualsiasi argomento contrario, se si prescinde da quello, erroneo ed inaccettabile, dall'inesistenza della notificazione fatta alla parte presso il procuratore invece che alla parte nella residenza (malamente) dichiarata. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 28 novembre 1968, n. 9761 - *Pres. est.*
De Martino - Ministero Affari Esteri (avv. Stato Zagari) c. Federici
(avv. Giuffrè, Dessy e Giuliano).

Guerra - Forze militari di occupazione - Danni arrecati a civili - Titolarità della pretesa risarcitoria.

Procedimento civile - Opposizione di terzo - Presupposti - Pregiudizio del terzo - Fattispecie.

(art. 404 c.p.c.).

L'attività degli Stati belligeranti è regolata dal diritto internazionale (di guerra); pertanto la titolarità di una pretesa risarcitoria fondata su danni subiti ad opera di forze militari di occupazione spetta allo Stato di appartenenza del danneggiato nei confronti dello Stato offensore (1).

La sentenza che accoglie la domanda di un cittadino contro uno Stato estero per danni arrecati da forze militari di occupazione viene a pregiudicare il diritto dello Stato di appartenenza del danneggiato di richiedere, sul piano internazionale e nei confronti dello Stato offensore la riparazione dell'illecito internazionale: sussiste pertanto, rispetto a tale sentenza, la legittimazione dello Stato offeso a proporre opposizione di terzo (2).

(*Omissis*). — Va premesso che con la sentenza impugnata questo Tribunale, su istanza di Giacomo Federici, condannò lo Stato del Giappone (rimasto contumace anche in quel giudizio) al pagamento, in favore

(1-2) Data la novità e l'importanza delle questioni trattate pubblichiamo la sentenza in rassegna che è ora passata in giudicato a seguito dell'ordinanza 20 aprile 1971 dalla Corte di Appello di Roma con cui si dichiara estinto, per rinuncia, il giudizio di appello promosso dal Federici avverso la sentenza stessa.

Si chiude così definitivamente la vertenza Federici di cui si era data notizia in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Un. 30 settembre 1968, n. 3029 (in *Rass. Avv. Stato*, 1968, I, 638) con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice dell'esecuzione rispetto ad atti esecutivi sui beni dello Stato del Giappone intrapresi dal Federici in base ad una sentenza passata in giudicato ma senza la preventiva autorizzazione del Ministro per la Grazia e Giustizia.

Contestualmente alla questione di giurisdizione sollevata dal Prefetto ex art. 41, II comma, c.p.c., l'Avvocatura dello Stato a nome del Ministero degli Esteri proponeva dinanzi al Tribunale di Roma azione di opposizione di terzo ex art. 404, I comma, c.p.c. avverso la sentenza con cui quel Tribunale aveva condannato lo Stato del Giappone nei confronti del Federici, in quanto tale sentenza era venuta a costituire un ostacolo, non altrimenti superabile, alla trattativa pendente tra i due Paesi per la definizione dei

del primo, del controvalore in lira italiana, al cambio ufficiale del giorno del pagamento, della somma di dollari USA 638.050, con interessi legali dal giorno della domanda. Avverso tale decisione passata in cosa giudicata, ha proposto opposizione il Ministero degli Esteri, sostenendo che essa pregiudica gravemente i suoi diritti.

Il convenuto Federici Giacomo ha prospettato numerose eccezioni preliminari tendenti a dimostrare la improponibilità o la inammissibilità della opposizione di terzo.

Secondo l'ordine logico, la prima di tali eccezioni concerne la decadenza che si sarebbe verificata (ai sensi dell'art. 327 c.p.c.) per effetto

danni subiti da cittadini italiani nell'ultimo conflitto mondiale in territori occupati da forze armate giapponesi.

Come risulta dalla sentenza, la controversia involgeva varie questioni di diritto sostanziale e processuale di notevole rilievo e di particolare delicatezza.

Riteniamo interessante, per meglio illustrare il *thema decidendum*, riportare il passo dalla comparsa conclusionale relativo al problema:

**Della titolarità di una pretesa derivante da danni subiti
ad opera di forze militari di occupazione**

Il rilievo fondamentale da cui occorre prender le mosse è che l'azione del sig. Federici fatta valere nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma ebbe ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa di misure adottate nei suoi confronti dalle autorità militari giapponesi occupanti il territorio della Cina all'epoca dell'ultimo conflitto mondiale.

Si trattava in altre parole della stessa pretesa già fatta valere dal Governo italiano e facente parte dei « claims » avanzati nell'esercizio del potere di intervento diplomatico, nei confronti dello Stato giapponese (anche se, a fondamento della sua pretesa l'attore poneva un documento nel quale — a suo dire — era contenuto un riconoscimento di debito da parte dello Stato giapponese relativamente al rapporto dedotto in giudizio).

La sentenza accolse la domanda del sig. Federici e condannò lo Stato del Giappone, rimasto contumace nel giudizio, a pagare la somma richiesta.

In proposito, si deve osservare che l'attività di guerra degli Stati belligeranti è attività di carattere internazionale ed è regolata dal Diritto Internazionale di Guerra (cfr. MONACO, *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico*, UTET, 1960, pagg. 426 e segg.; BALLADORE-PALLIERI, *Diritto bellico*, CEDAM, 1954, con ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza internazionale; OPPENHEIM-LAUTERPAECHT, *International Law*, London, 1965, II, pp. 201 e ss.).

La liceità o meno delle azioni di guerra e degli atti emanati dalle autorità militari di uno Stato belligerante sono valutabili nel quadro del Diritto Internazionale di Guerra che, con norme consuetudinarie e con disposizioni convenzionali, stabilisce — con minuta casistica — quali comportamenti siano consentiti e quali siano da considerare illeciti.

L'attività di guerra e gli atti emanati da autorità di uno Stato belligerante in territori occupati sono da valutare solo in base alle norme del Di-

del decorso di oltre un anno dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Si sostiene che la norma, pur riferendosi esplicitamente alle sole ipotesi del ricorso per cassazione e della revocazione per taluni dei motivi di cui all'art. 395 sarebbe la espressione di un principio generale applicabile a tutte le impugnazioni, e quindi, anche al caso in esame.

La eccezione è infondata.

La chiara portata della norma esclude che possa estendersi alla opposizione di terzo una causa di decadenza non solo prevista per altre impugnazioni, ma anche rigorosamente delimitata proprio con riferimento all'ambito di applicazione della sancita preclusione.

ritto Internazionale e le eventuali violazioni di tali norme determinano esclusivamente una responsabilità internazionale dello Stato.

Si tratta di concetti elementari e faremmo un torto ai nostri contraddittori se insistessimo troppo su tali nozioni (1).

Ove le autorità militari di uno Stato belligerante compiano atti di trasgressione di norme del diritto internazionale di guerra il privato straniero danneggiato da tali atti non ha autonoma azione nè contro i materiali esecutori degli atti che lo hanno danneggiato, nè contro lo Stato belligerante, e lo Stato offensore può essere tenuto responsabile solo nei confronti dello Stato di appartenenza del danneggiato.

Ciò è di manifesta evidenza nei casi in cui il privato danneggiato sia cittadino di uno Stato nemico dello Stato offensore.

Affermare il contrario equivarrebbe a ritenere che, ove un bombardamento di guerra danneggi un edificio civile nemico in violazione di norme internazionali, il proprietario dell'edificio potrebbe agire (dinanzi a quale Tribunale?) per citare in giudizio l'aviatore che ha sganciato le bombe ovvero lo Stato di appartenenza dell'aviatore per chiedere il risarcimento dei danni.

Lo stesso per gli eredi dei civili uccisi in azioni di guerra non consentite dal diritto di guerra, ovvero per i proprietari di beni, requisiti, saccheggianti, bruciati in analoghe circostanze.

La semplice enunciazione delle conseguenze della tesi contraria, giunge ad una efficace *reductio ad absurdum* di essa, e conferma la validità del principio prima enunciato: l'attività di guerra è attività internazionale e di essa lo stato belligerante risponde solo internazionalmente e nei confronti dello stato di appartenenza del danneggiato.

Nessuna pretesa diretta è data al danneggiato nei confronti dello Stato belligerante: nè sul piano del diritto internazionale (dove il privato non è soggetto di diritto), nè nell'ordinamento dello Stato offensore (dove non può trovar sindacato l'attività bellica), nè nell'ordinamento dello Stato offeso (dove pure, per il principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati

(1) È appena il caso di osservare che le rarissime (e quasi singolari) norme che prevedono, in casi eccezionali, una prestazione diretta degli Stati belligeranti verso privati (cfr. Ballardore-Pallieri, op. cit.) fanno, anch'esse, parte del Diritto Internazionale di guerra così che gli obblighi nascenti da esse o dalla violazione di esse possono esser fatti valere, in via esclusiva, da soggetti di diritto internazionale e cioè, nella specie, dallo Stato di appartenenza del privato interessato.

È d'altronde, principio pacifico che non è consentita, in questa materia, interpretazione analogica, per cui deve ritenersi — come peraltro ha già affermato la Corte Suprema con la sentenza n. 2636 del 18 luglio 1958 — che la opposizione di terzo contemplata dal primo comma dell'art. 404 c.p.c. (che è quella sperimentata nella specie in decisione) non è sottoposta a nessun termine processuale.

Sempre in linea preliminare il convenuto assume che altro motivo di inammissibilità deriverebbe dal contenuto della domanda, essendosi chiesto l'annullamento e non la semplice inefficacia della sentenza impugnata.

Anche tale eccezione è destituita di fondamento.

esteri per atti compiuti nei poteri d'imperio, non può trovare ingresso un'azione diretta dal privato danneggiato).

Ciò d'altronde corrisponde alla comune esperienza per la quale ben sappiamo che delle offese belliche solo gli Stati sovrani possono trattare, sul piano internazionale, mentre è escluso che con tale azione possa interferire una tutela diretta dallo straniero danneggiato nei confronti dello Stato offensore la quale mancherebbe — oltre tutto — di una norma sostanziale su cui possa fondarsi in quanto — come si è detto — la normativa che disciplina l'attività bellica è tutta di diritto internazionale ed ha come soggetti gli Stati e non i privati individui.

L'azione di guerra dello Stato belligerante e gli atti compiuti dalle autorità di occupazione, se illecite, sono tali perchè violano una norma di diritto internazionale, con la conseguenza che titolare del diritto al risarcimento può essere solo il soggetto giuridico del diritto internazionale e, cioè, (per lo meno, ai fini che qui interessano) uno Stato.

È interessante osservare che il BALLADORE-PALLIERI (*Diritto bellico*, cit. pag. 361) sostiene che a stretto rigore, anche tra gli Stati belligeranti l'attività bellica illecita non comporta un vero e proprio diritto al risarcimento, e che solo con una imposizione di carattere politico lo Stato offeso (sempre che abbia vinta la guerra) può conseguire il ristoro dei danni sofferti.

E della profonda verità di tale affermazione, ne abbiamo avuto recenti conferme in occasione degli ultimi conflitti mondiali.

I privati che le vicende della guerra tragicamente danneggia e fa soccombere, non possono in alcun ordinamento interno far valere la loro pretesa verso gli Stati offensori. Solo lo Stato sovrano può (e nei limiti dei rapporti di forza internazionale) interloquire e far valere la sua autonomia e propria domanda di indennizzo nei confronti dello Stato offensore.

La guerra è un fatto tra Stati e solo gli Stati hanno il potere di valutare e di trarre le giuridiche conseguenze della cieca e violenta azione bellica: solo lo Stato di appartenenza del danneggiato ha il diritto di reclamare la sanzione per l'azione di guerra o l'atto dell'autorità militare di uno stato belligerante che abbia ingiustamente danneggiato beni, diritti e/o interessi stranieri.

Tali principi valgono non solo nei rapporti tra Stato belligerante e cittadini di Stati nemici, ma anche per quanto riguarda i danni che l'attività bellica provoca ai privati appartenenti a Stati neutrali (o, comunque, non belligeranti) che si trovano in territorio di occupazione soggetti ai poteri

È esatto, in linea di massima, che gli effetti della pronuncia richiesta con la opposizione di terzo devono avere la sola finalità di evitare il pregiudizio che possa derivare allo opponente dal giudicato formatosi *inter alios*, e che tali effetti non distruggono nè annullano, di regola, il giudicato tra le parti dell'originario processo, ma è salva la ipotesi che il rapporto nei riguardi del terzo risulti assolutamente incompatibile ed inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione (in tali sensi Cass., 28 gennaio 1955, n. 213 e 20 luglio 1960, n. 2030).

Non è quindi escluso dal sistema, attese le particolari finalità della opposizione di terzo, che possa il giudice della opposizione estendere gli

dell'autorità militare (cfr. OPPENHEIM-LAUTERPACHT, *op. cit.*, vol. II, pagine 271-2).

Ricorda l'Autore citato che dal tempo in cui il Diritto Internazionale si è formato fino ai nostri giorni, nessuna differenza è stata fatta dai belligeranti tra il trattamento accordato ai cittadini dello Stato nemico e i cittadini di Stati neutrali residenti in territori nemici.

Invero, già il GROZIO (*De Jure Belli ac Pacis*, 1625, III, c. 4, §§, 6, 7) insegna che gli stranieri debbono dividere il destino della popolazione che vive in territorio nemico e BYNKERSHOEK (*Quaestiones Juris Publici*, I, c. 3, in fine) conferma espressamente che gli stranieri residenti in territorio nemico, sono considerati come nemici.

E la pratica internazionale (per Gran Bretagna e Stati Uniti cfr. le referenze indicate nel passo citato) dimostra che gli stranieri, sia sudditi di uno Stato belligerante sia sudditi di uno Stato neutrale, acquistano (sia pure solo a certi effetti) carattere di nemici per il fatto della loro residenza, poichè essi si sono uniti ad una popolazione nemica e contribuiscono, pagando tasse e simili, allo sforzo del Governo nemico.

Per questo tutte le misure che possono essere legittimamente prese nei confronti della popolazione civile del territorio nemico, possono egualmente essere prese nei loro confronti, a meno che essi si allontanino volontariamente o vengano espulsi da quel territorio.

Precisa il LAUTERPACHT (*op. cit.*): « Such of them as are subjects of neutral States do not, therefore, lose the protection of their home State against arbitrary treatment inconsistent with the Laws of war; and such of them as are subjects of the other belligerent are handed over to the protection of the embassy of a neutral Power » (1).

Ciò dimostra che solo sul piano internazionale può essere valutata, contestata e sanzionata l'attività di guerra di uno Stato belligerante verso un suddito di uno Stato neutrale, non essendo neppure configurabile una pretesa diretta e un'azione individuale dello straniero danneggiato verso lo stato offensore.

(1) « Quelli tra di essi che sono sudditi di Stati neutrali non perdono, perciò, la protezione del loro Stato contro un trattamento arbitrario, contrario alle leggi di guerra; e quelli che sono sudditi di altri Stati belligeranti sono affidati alla protezione dell'ambasciata di una Potenza neutrale ».

effetti dell'annullamento della decisione impugnata alle parti del primo giudizio, qualora la peculiarità del dedotto pregiudizio si presenti tale da non poter trovare tutela se non attraverso l'annullamento totale della decisione.

Sostiene inoltre, il convenuto che difetterebbe — comunque — il requisito dell'interesse alla proposta impugnazione, non intendendo egli far valere in alcun modo la pronuncia nei confronti del Ministero degli Affari Esteri.

La infondatezza di questa ulteriore eccezione è dimostrata dalla considerazione che, in tema di opposizione di terzo, non va tenuta pre-

Aggiunge poi l'Autore citato: « However that may be, they are not exempt from requisitions and contributions, from the restrictions which an occupant imposes upon the population in the interest of the safety of his troops and the success of his military operations; from punishment for hostile acts committed against the occupant; or from being taken into captivity, if exceptionally necessary. This treatment of foreign resident on occupied enemy territory is generally recognised as legitimate by theory and practice » (1).

Sembrano sufficienti queste considerazioni per concludere che lo Stato belligerante risponde della propria attività di guerra solo sul piano dell'ordinamento internazionale, nel quadro del diritto internazionale di guerra e nei confronti degli altri stati e che, pertanto, se l'attività di guerra e gli atti dell'autorità militare di occupazione hanno arrecato danni a cittadini stranieri, l'unico titolare del diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato offensore è lo stato di appartenenza del danneggiato, il quale ultimo non ha una pretesa diretta nei confronti dello Stato offensore ma potrà chiedere al proprio Stato nel quadro dell'ordinamento interno un indennizzo, e ciò in relazione all'esito dell'azione promossa sul piano internazionale dal governo.

Le considerazioni che precedono già ci consentirebbero di dimostrare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di fondatezza dell'opposizione proposta.

Completezza di trattazione ci induce, peraltro, a rilevare come le conclusioni cui siamo giunti non muterebbero anche se fosse vera la pretesa da cui parte la difesa del convenuto, e secondo cui, nel caso di danno ad uno straniero provocato da atto di imperio da uno Stato belligerante anche il danneggiato vanterebbe un'autonoma pretesa di indennizzo direttamente nei confronti dello Stato offensore.

Abbiamo visto che tale tesi è radicalmente infondata nel caso che ne occupa, di danni — cioè — derivati dall'attività di guerra e da atti della autorità militare di occupazione di uno Stato belligerante.

Vogliamo, peraltro, aggiungere che se — in contestata ipotesi — po-

(1) « In ogni modo, essi non sono esenti da requisizioni e contribuzioni; dalle restrizioni che l'occupante impone sulla popolazione nell'interesse della salvezza delle sue truppe e del successo delle operazioni militari, dalla punizione di atti ostili contro l'occupante o dall'essere internato, se eccezionalmente necessario. Questo trattamento dello straniero residente in territorio nemico occupato è generalmente riconosciuto legittimo sia dalla dottrina che dalla pratica internazionale ».

sente, ai fini della sussistenza dell'interesse alla impugnazione, l'eventualità di un'esecuzione della pronuncia impugnata nei confronti dell'opponente (ipotesi che non può giammai verificarsi, costituendo tale pronuncia *res inter alios*) ma unicamente il pregiudizio che la pronuncia stessa comporta per il diritto del terzo, sostanziandosi nella eliminazione di tale pregiudizio l'interesse ad agire dell'opponente. Sarebbe ancora di ostacolo alla ammissibilità della opposizione l'acquiescenza, da parte del Ministero degli Esteri, alla sentenza impugnata, per essersi adoperato al fine di ottenere dallo Stato del Giappone l'adempimento della obbligazione verso il Federici.

tesse configurarsi, nel caso esposto, un diritto all'indennizzo del danneggiato nei confronti dello Stato offensore, anche in tali ipotesi, una volta intervenuto diplomaticamente lo Stato di appartenenza del danneggiato, qualunque pretesa del privato resterebbe assorbita e ricompresa nel reclamo avanzato dallo Stato nell'esercizio della protezione diplomatica e, di conseguenza, solo lo Stato potrebbe vantare nei confronti dello Stato offensore il diritto all'indennizzo e il privato potrebbe rivolgersi solo al proprio Stato per ottenere un indennizzo in relazione all'esito dell'azione diplomatica.

Per dimostrare ciò sarà sufficiente richiamare due principi fondamentali del diritto internazionale.

In primo luogo si deve ricordare il principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, e accolto quindi nel nostro ordinamento per effetto del disposto dell'art. 10 Costituzione, per cui, allorché uno Stato interviene in via diplomatica a favore di un proprio cittadino nei confronti di uno Stato straniero, il rapporto relativo alle conseguenze giuridiche di atti svolti nei poteri di imperio dallo Stato offensore viene a concernere esclusivamente i due Stati e che conseguentemente il privato non può più far valere in via diretta la propria pretesa nel piano degli ordinamenti interni, nè dello Stato offensore, nè di quello reclamante.

Una volta proposto dallo Stato, il cui cittadino è stato danneggiato da misure adottate da un altro Stato, un intervento diplomatico, solo lo Stato può agire (e sul piano internazionale) nei confronti dello Stato offensore, nè il privato può più riproporre la questione nel quadro degli ordinamenti interni. Si tratta di nozione istituzionale ed è sufficiente in proposito richiamare le parole del QUADRI (*Diritto Internazionale Pubblico*, 1960, p. 349 ss.). L'illustre Autore così si esprime (ivi, pag. 352): « Si tratta, in altri termini, esclusivamete di un affare da Stato a Stato, nel quale l'individuo non viene in rilievo che come "oggetto" di un interesse nazionale e per la coincidenza che viene a determinarsi in virtù della situazione di sudditanza tra l'interesse "materialmente" protetto dallo Stato... » (cfr. autori e giurisprudenza internazionale ivi citati; vedi, in particolare, GOEBEL, in « American Journal of International Law », 1914, 814: « This duty... is to injured State, and not to the injured individual. In fact, as we have seen, the injured individual may not receive any part of the indemnity... the indemnity is part of a relation between state and state » (1); nel senso

(1) « Tale obbligo... è nei confronti dello Stato offeso e non nei confronti dell'individuo offeso. Invero, come si è visto, l'individuo offeso può anche non

Esattamente ha rilevato la difesa dell'attore che l'attività esplicata dal Ministero, sul piano diplomatico, prima e dopo l'emanazione della sentenza predetta, non è, a prescindere da ogni considerazione sulla natura riservata ed insindacabile dell'attività stessa, contrastante con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge.

I passi compiuti dall'Amministrazione degli esteri nei sensi indicati erano, invero, diretti ad eliminare le ragioni di contrasto che la decisione impugnata aveva determinato nei rapporti tra i due Stati ed il loro compimento conferma, se mai, che l'amministrazione aveva interesse a ristabilire i normali rapporti nell'ambito delle trattative in corso sul

che gli indennizzi spettino allo « Stato nazionale » e non all'individuo. v. ANZILLOTTI in « Rev. générale de droit int. pub. », 1906, 814; *adde*: STARKE, *An introduction to International Law, London, 1959*, 210 ss., in particolare il passo seguente: « Inasmuch as a State has a right to protect its citizens abroad, it is entitled to intervene diplomatically or to lodge a claim for satisfaction before an international arbitral tribunal if one of its subjects has sustained unlawful injury for which another State is responsible. The claimant State is deemed to be injured through subjects, and once the intervention is made or the claim is laid, the matter becomes one that concerns the two states alone. The injured subject's only right is to claim through his State against the State responsible » (2), v. pure riferimenti ivi contenuti; per una approfondita indagine critica del problema cfr. BARILE, *I diritti assoluti nell'ordinamento internazionale*, Milano 1951; cfr., oltre le referenze indicate, la decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, n. 2 del 30 agosto 1924, *Affaire des Concessions Mavromatis en Palestine*, Publications de la Cour, serie A, fasc. 2, pag. 12 cit. dal BARILE, p. 330: « En prenant fait et cause par l'un des siens nationaux (lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat), en mettant en mouvement à sa faveur l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international ».

Altro principio di diritto internazionale pacificamente riconosciuto, e recepito nel nostro ordinamento per il richiamo dell'art. 10 Costituzione, è quello della immunità degli Stati dalla giurisdizione interna di altri Stati per quello che concerne attività di diritto pubblico, ossia svolte in forza di poteri di imperio e in funzione della propria sovranità (cfr. OPPENHEIM-LAUTERPACHT, *International Law, London 1963*, vol. I, 264 ss.; QUADRI, *La*

ricevere alcuna parte dell'indennizzo... l'indennizzo è parte di un rapporto tra Stato e Stato ».

(2) « In quanto uno Stato ha il diritto di proteggere i suoi cittadini all'estero, esso è legittimato a intervenire in via diplomatica o a presentare una domanda di riparazione dinanzi ad un tribunale arbitrale internazionale, se uno dei suoi cittadini ha subito un torto del quale un altro Stato è responsabile. Lo Stato reclamante è considerato offeso attraverso i propri cittadini e, una volta che sia avvenuto l'intervento diplomatico ovvero che sia stata posta la domanda, l'affare viene a concernere soltanto i due stati. Il solo diritto dell'individuo offeso è di reclamare attraverso il proprio Stato contro lo Stato responsabile ».

piano generale con il governo giapponese e che, fallito il tentativo di mediazione sopra specificato, non le restava che l'azione davanti al magistrato.

Non ricorrono, quindi, nel caso gli estremi di applicabilità dell'articolo 329 c.p.c., non potendosi attribuire all'attività del Ministero carattere di acquiescenza alla sentenza in esame.

Si deduce, infine, da parte del Federici Giacomo, che la giurisdizione affermata dal Tribunale non potrebbe giammai essere posta nuovamente in discussione, concretando la contestazione su tale punto una specie di regolamento di giurisdizione, sottratto alla competenza di questo collegio, e comunque, non più possibile, ai sensi dell'art. 41 cpv. c.p.c.

giurisdizione sugli Stati stranieri, Milano 1941, p. 97; MORELLI, Diritto processuale civile internazionale, Padova 1954, 189; MONACO, Manuale di diritto internazionale, UTET, 1960, p. 227 con ampia bibliografia; per una approfondita disamina del problema, LAVIVE, L'immunité de jurisdiction des Etats et des organisations internationales, in « Recueils des Cours de la Haye », 1953, II, 209; *adde*: STARKE, An introduction to International Law, London 1950, 169: « The rule is that foreign States and Heads of foreign States may sue in the territorial Court, but cannot, as a rule, be sued there, unless they voluntarily submit to the jurisdiction of that Court either *ad hoc*, or generally by a treaty » (1); (in giurisprudenza interna, cfr. per tutte, Cass. 10 febbraio 1949, n. 216 in *Foro it.*, 1949, I, 334: « ...gli ordini delle autorità occupanti in tempo di guerra costituiscono un'esplorazione di potestà sovrana che si estende al territorio occupato e si sovrappone ai poteri dello Stato nazionale, e per tale loro natura sfuggono al sindacato di legittimità dell'autorità giudiziaria, principio quasi unanimemente condiviso dalla più autorevole dottrina »).

Sono d'altra parte evidenti le ragioni che hanno determinato il formarsi di tale principio.

Nel campo dei rapporti internazionali, nel quale non esiste un'autorità *super partes*, l'esercizio di una pretesa nei confronti di uno Stato sovrano non può essere lasciata alla valutazione e alla discrezione di un privato in quanto siffatte iniziative — in mancanza di un sistema di accertamento giudiziale indipendente dalla volontà degli Stati — possono comportare gravi conseguenze nei rapporti tra gli Stati stessi, cosicchè appare fuor di ogni proporzione che l'esigenza di tutela di un privato possa in definitiva, giungere a compromettere i rapporti tra due collettività nazionali e, nei casi più gravi, a porre in pericolo gli interessi più vitali di tali collettività.

È questa latente esigenza di fondo che ha portato alla formazione del principio dell'immunità, degli Stati dalla giurisdizione interna con il richiamo del BROCCARDO: *par in parem non habet imperium* (per le giustificazioni giuridiche del principio cfr. autori cit. e, *ivi*, *ref.*; cfr. pure Cass., 12 giugno 1925, in *Foro it.*, 1925, I, 830; *id.*, 13 marzo 1962, in *Foro it.*, 1926, I, 584;

(1) « La regola è che gli Stati stranieri e i Capi di Stato stranieri possono agire in giudizio nei tribunali interni, ma non possono — di regola — essere convenuti, a meno che essi si sottomettano volontariamente alla giurisdizione di quel tribunale o per quel caso speciale, o, in via generale, con un trattato ».

Ritiene il collegio che il riferimento a tale norma non sia conferente nel caso di specie.

Essa, infatti, riguarda e regola il diverso istituto processuale del regolamento di giurisdizione, stabilendo che la pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere, in ogni stato e grado del processo, che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Questa speciale facoltà, con la limitazione contemplata nell'ultima parte della disposizione richiamata, non costituisce peraltro ostacolo, ove

id., 18 gennaio 1933, in *Giur. it.*, 1933, I, 1, 274; id., 12 maggio 1947, n. 740, in *Foro it.*, 1948, I, 855; id., 21 settembre 1948, n. 1631 in *Foro it.*, 1943, I, 460; id., 10 febbraio 1949, n. 21, in *Foro it.*, 1949, I, 334).

Richiamati i due principi sopra enunciati, appare evidente che è affatto incontestabile che nel caso di danni subiti da un privato per misure d'imperio adottate da uno Stato estero (e fermo quanto abbiamo detto al paragrafo 11 per l'attività di guerra di uno Stato belligerante), ove il Governo di appartenenza del danneggiato assuma in proprio la tutela del cittadino e proponga allo stato offensore un reclamo per indennizzo, esso diventa l'unico titolare del potere di far valere la pretesa di indennizzo nei confronti dello Stato offensore.

Ciò vale a dire che gli organi giudiziari dello Stato reclamante non possono esercitare la propria giurisdizione sul rapporto di cui trattasi, perchè verrebbero ad interferire nella sfera di attribuzioni del Governo e ne intralcerrebbero o, addirittura (come è, poi, avvenuto nella specie) ne paralizzerebbero l'azione diplomatica.

Tali principi appaiono forniti di una tanto manifesta evidenza che non riterremmo di tediarlo il Collegio per ulteriormente illustrarli.

Ma non possiamo non tener conto che questo invece, è il punto che è apparso incomprendibile ai nostri illustri contraddittori che, con dovizia di argomentazioni hanno radicalmente contestato non solo l'evidenza ma anche la fondatezza sia delle nostre premesse che delle nostre conclusioni.

In sostanza la difesa del convenuto contesta che nell'ipotesi che abbiamo formulato, il Governo dello Stato reclamante sia l'esclusivo portatore del potere di far valere rispetto allo Stato offensore la pretesa derivante dai danni subiti dal proprio cittadino.

I nostri contraddittori ritengono una tale tesi sprovveduta e, per così dire, ingenua, in quanto nascerebbe da una inescusabile confusione tra lo ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni dello Stato reclamante e dello Stato offensore.

Assumono i nostri contraddittori che l'esercizio da parte dello Stato reclamante della tutela diplomatica sul piano internazionale nessuna conseguenza avrebbe, nè potrebbe avere, sulla legittimazione del danneggiato a far valere, in proprio, la pretesa di un indennizzo e ciò sia nel quadro dell'ordinamento dello Stato offensore e sia nell'interno dell'ordinamento dello Stato reclamante.

La migliore dimostrazione di tale ininfluenza della pendenza e delle vicende della controversia internazionale sulla pretesa del danneggiato sa-

ne ricorrano i presupposti, all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del diritto di impugnazione di cui all'art. 404, primo comma c.p.c., anche se il giudice della opposizione debba riesaminare, ai fini della indagine sul fondamento della domanda, la sussistenza o meno della giurisdizione affermata nel precedente giudizio.

Il rimedio processuale apprestato al terzo dall'art. 404 citato non può, in mancanza di una espressa disposizione limitativa in tali sensi, ritenersi precluso soltanto perchè l'impugnazione fa sorgere anche un problema di giurisdizione.

Nei casi in cui si deduce un pregiudizio dipendente dell'affermazione della potestà giurisdizionale in ordine ad un rapporto che ne era, invece,

rebbe desumibile (oltre che dal principio della indipendenza dell'ordinamento internazionale e degli ordinamenti interni degli Stati) dalla regola che presuppone, per l'esercizio della tutela diplomatica, il previo esaurimento dei rimedi forniti dall'ordinamento interno, dovendosi ritenere che tale regola si riferisce non solo e non tanto ai rimedi offerti dall'ordinamento dello Stato offensore, ma anche, e — a quanto sembrerebbe — principalmente, a quelli offerti dall'ordinamento dello Stato di appartenenza del danneggiato (cfr. comparsa di risposta, p. 29).

La definitiva conferma della tesi avversaria deriverebbe, poi, proprio dal principio secondo il quale può risultare diverso l'ammontare dell'indennizzo dovuto dallo Stato offensore allo Stato reclamante, rispetto a quello dovuto al danneggiato.

Di qui i nostri contraddittori pensano di trarre argomenti conclusivi a favore della loro tesi, che cioè il torto compiuto da uno Stato nei confronti di un cittadino straniero violi due norme diverse e appartenenti a diversi Ordinamenti: una norma dell'ordinamento internazionale e le norme degli ordinamenti interni degli Stati.

Quindi, due essendo le violazioni, due sarebbero le pretese di indennizzo: una dello Stato di appartenenza del danneggiato esercitabile sul piano internazionale nei confronti dello Stato offensore, l'altra, del danneggiato, esercitabile sul piano degli ordinamenti interni dello Stato offensore e dello Stato di appartenenza del colpito.

Tali pretese, procedenti da differenti presupposti, avrebbero esistenza autonoma e correrebbero su diversi piani (una, sul piano dell'ordinamento internazionale, l'altra su quello degli ordinamenti interni) e pertanto le vicende dell'una non potrebbero influenzare il corso dell'altra.

Da tali premesse sarebbe agevole trarre la conclusione che è affatto infondata e inesatta la tesi dell'esistenza di un potere del Governo dello Stato offeso di esercitare in via esclusiva la tutela del rapporto derivante dal torto subito da un cittadino a causa di misure adottate nei poteri di imperio da uno Stato estero.

Di qui il corollario che mancherebbe il primo presupposto di una opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., in quanto mancherebbe in radice la posizione di diritto dell'Amministrazione che possa considerarsi pregiudicata dalla sentenza opposta.

Abbiamo voluto esporre con la massima obiettività la sostanza delle argomentazioni della parte convenuta ma, riteniamo di potere affermare con tranquilla sicurezza che gli enunciati teorici che sono alla base dalle

escluso, la limitazione predetta comporterebbe un inevitabile sacrificio del diritto che si assume pregiudicato, sacrificio non contemplato dal sistema, e perciò non consentito in danno del terzo opponente.

Non sembra, pertanto, al collegio che la pubblica amministrazione, non essendosi avvalsa della speciale facoltà concessuale dell'art. 41, sia in ogni caso soggetta alla preclusione ivi sancita e che non possa, conseguentemente, far valere con il diverso rimedio della opposizione di terzo (e sempre che di questa forma di impugnazione sussistano gli estremi) un conflitto di attribuzione tra il potere esecutivo e la autorità giudiziaria ordinaria, con correlativa istanza di pronuncia del difetto di giurisdizione del magistrato ordinario.

argomentazioni sopra esposte non appaiono idonei neppure a scalfire il fondamento della opposizione di terzo proposta nel presente giudizio dal Ministero concludente.

L'errore di fondo in cui incorrono i nostri contraddittori consiste nel non aver tenuto conto delle considerazioni che sopra abbiamo svolto circa il carattere esclusivo della pretesa dello Stato sul caso di danni conseguiti ai propri cittadini a causa di attività di guerra e di atti dell'autorità militare di occupazione di uno Stato belligerante in tempo di guerra.

Dobbiamo però aggiungere che, pur se — per comodità di discussione — si ritenesse che anche il privato potesse avere autonoma azione per danni subiti a causa dell'attività di guerra di uno Stato, anche in tal caso la tesi avversaria sarebbe manifestamente infondata in quanto in patente contrasto con i principi dell'istituto della protezione diplomatica.

Non è certo questa la sede per discutere criticamente le varie dottrine che hanno tentato di ricostruire giuridicamente la natura e la portata di tale istituto (cfr., MONACO, *Diritto Internazionale Pubblico*, p. 365; v., inoltre, per una recente analitica esposizione dello stato della dottrina e della giurisprudenza internazionale, BATTAGLINI, *La protezione diplomatica delle Società*, Padova, 1957, con ampi riferimenti).

Possiamo peraltro rilevare che, pur nella complessità e varietà di teorie, di opinioni e di impostazioni, prospettate dai diversi Autori, non si è mai dubitato che allorquando il Governo di uno Stato interviene diplomaticamente a favore di un cittadino, esso fa, è vero, valere una propria pretesa nascente dalla violazione di norme del diritto internazionale, ma che tale pretesa comprende, e fa propria quella del cittadino e che, se lo Stato fa valere un proprio diritto, si tratta però di un diritto che ricomprende, ed assorbe la pretesa vantata dal privato danneggiato (cfr. Autori citati nel precedente paragrafo 10; adde: SPERDUTI, *L'individuo nel diritto internazionale*, Milano 1950, 93 ss., 99; e autori richiamati in BATTAGLINI, cfr. cit.).

Infatti, se è vero che (come noi stessi abbiamo rilevato nell'atto di citazione, e non inavvertitamente, ci consentano i nostri interlocutori!) l'indennizzo dovuto dallo Stato offensore allo Stato reclamante può risultare di ammontare diverso o superiore a quello che sarebbe stato dovuto al danneggiato (1), è tuttavia pacifico che lo Stato offensore per il torto inferto

(1) Cfr., ad es. decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel caso *Chirzow Factory* (cit. in STARKE, op. cit., p. 212) ». « The damage suffered

La limitazione di cui all'art. 41 (finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato) non può infatti essere automaticamente estesa a tutto il sistema dei mezzi di impugnazione, in ordine ai quali devono invece applicarsi soltanto i principi e le regole per ciascuno di essi stabilito, o comuni a tutti per effetto di specifica disposizione di rinvio o per disposizione di carattere generale che riguarda appunto tutti i mezzi di impugnazione.

Va al riguardo precisato che la speciale norma dell'art. 41 collocata sotto il titolo I (degli organi giudiziari) sezione VI (regolamento di giurisdizione) non ha, quanto alla preclusione di cui al capoverso, quella portata generale che il convenuto le attribuisce e non è quindi applica-

ad un cittadino straniero un solo indennizzo pagherà e non due (come, invece sembrerebbe doversi desumere dalle argomentazioni della parte convenuta).

Invero la tesi prospettata dai nostri contraddittori, portata alle naturali conseguenze, dovrebbe condurre a ritenere che, esercitata da uno Stato la tutela diplomatica di un proprio cittadino nei confronti di uno Stato estero e risolta la questione o mediante un accordo o mediante una decisione arbitrale, lo Stato offensore resterebbe ancora esposto alle pretese del privato danneggiato il quale avrebbe ancora diritto ad ottenere il suo indennizzo, diverso da quello ottenuto (in ipotesi) dallo Stato di appartenenza del danneggiato.

Orbene tale tesi è manifestamente assurda.

La duplicità della violazione che il torto compiuto da uno Stato verso uno straniero può determinare (nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento interno) e la distinzione tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni non escludono in alcun modo che l'assunzione da parte dello Stato di appartenenza del danneggiato della tutela diplomatica di questo abbia delle conseguenze sulla posizione sostanziale del danneggiato nel senso che gli effetti dell'intervento esperito vengono a riguardare anche la pretesa del privato all'indennizzo.

E infatti, ove, in ipotesi, a seguito dell'intervento diplomatico dello Stato offeso si deferisca la vertenza ad un arbitrato internazionale è evidente che la decisione, se è vero che è emanata nel quadro dell'ordinamento internazionale e nei confronti dei due Stati, non è peraltro men vero che, tale decisione, avrà effetto anche sulla pretesa del privato all'indennizzo, nel senso che se, ad esempio, la decisione arbitrale avrà dichiarato non dovuto alcun indennizzo da parte dello Stato offensore, nessuna ulteriore azione nessun diritto sussisterà più in capo al danneggiato nei confronti di quello Stato.

E, analogamente, se la decisione arbitrale avrà imposto allo Stato offensore il pagamento a favore dello Stato reclamante di un indennizzo, determinandone l'ammontare, è di intuitiva evidenza che tale decisione, pur

by an individual is never... identical in kind with that which is suffered by the State; it can only afford a convenient scale for the calculation of the reparation due to the State » (il danno sofferto da un individuo non è mai... di natura identica a quello che può essere sopportato dallo Stato e può solo costituire un opportuno parametro di calcolo per la riparazione dovuta ad uno Stato).

bile all'istituto dell'opposizione di terzo, che è regolato sotto il titolo III (delle impugnazioni) capo V, ed è quindi sottratto, anche in osservanza del principio interpretativo fondato sulla sede materiale, a quella particolare limitazione che il legislatore ha imposto alla facoltà attribuita all'amministrazione di sollevare, pur essendo estranea al processo, conflitto di attribuzione e di chiedere regolamento di giurisdizione alle sezioni unite della Cassazione.

Alla stregua delle esposte considerazioni, deve il collegio procedere con ampi poteri, su ogni aspetto o punto della vertenza decisa con la sentenza impugnata, all'indagine diretta a stabilire se ricorrono in con-

se adottata nel quadro dell'ordinamento internazionale e nei confronti degli Stati, avrà effetti diretti e immediati anche sulla posizione sostanziale e sulla pretesa del danneggiato, perchè appare al di fuori di ogni possibile dubbio che quando lo Stato offensore avrà corrisposto allo Stato reclamante l'indennizzo stabilito nell'arbitrato, nulla più dovrà, a nessun titolo e nel quadro di nessun ordinamento, allo straniero danneggiato.

Ma se si riconosce che gli effetti di un arbitrato internazionale in cui abbia trovato definizione l'intervento diplomatico dello Stato di appartenenza del danneggiato incide direttamente sul rapporto tra danneggiato e Stato offensore, nel senso che tale rapporto resta anch'esso definito con la definizione del rapporto tra gli Stati, si dovrà altresì riconoscere che la stessa situazione si verificherà nei casi in cui l'intervento diplomatico dello Stato offeso abbia trovato definizione non in una decisione arbitrale, ma in un accordo tra i due Governi.

Anche in tali casi, infatti, la definizione della pretesa internazionale dello Stato offeso risolve e definisce anche la pretesa del danneggiato e alla definizione del rapporto tra Stati corrisponde la definizione del rapporto tra danneggiato e Stato offensore.

È, anzi, da ricordare che lo Stato di appartenenza del danneggiato ha i più ampi, penetranti ed insindacabili poteri di disposizione del diritto fatto valere nei confronti dello Stato offensore e così lo Stato può rinunciare, transigere, definire in maniera forfettaria, senza che il danneggiato possa obiettare e sempre con la conseguenza che le vicende del rapporto tra stati si ripercuotono immediatamente nel rapporto tra danneggiato e Stato offensore.

Ma, a ben considerare, la spiegazione logico-giuridica della rilevanza che la definizione del rapporto tra i Governi viene ad avere sul rapporto tra il danneggiato e lo Stato offensore è da ricercare proprio nel concetto stesso di protezione diplomatica e di intervento dello Stato sul piano internazionale nei confronti dello Stato offensore.

Invero, se è esatto che mediante tale intervento lo Stato fa valere una propria pretesa nascente dalla lesione di una propria posizione soggettiva garantita dall'ordinamento internazionale, è vero altresì che la lesione lamentata è pur sempre in relazione al danno patito dal cittadino a seguito di misure adottate nel potere d'imperio dello Stato offensore.

È quindi evidente che, seppure la pretesa di indennizzo dello Stato non si risolve esclusivamente nella pretesa del cittadino danneggiato, ma contiene un *quid pluris*, tuttavia appare incontestabile che la pretesa del cittadino danneggiato nei confronti dello Stato offensore è fatta valere,

creto i requisiti prescritti per l'accoglimento della proposta opposizione di terzo.

La domanda è fondata sul presupposto della erronea affermazione, da parte di questo Tribunale, della giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa fatta valere dal Federici nel procedimento conclusivo con la sentenza impugnata, e sul conseguente pregiudizio che da tale affermazione è derivata al diritto autonomo ed esclusivo dello Stato italiano di procedere alla regolamentazione del rapporto sul piano internazionale e tramite le opportune iniziative diplomatiche.

Sul primo punto va considerato che nel suddetto procedimento il Federici Giacomo aveva fatto esplicito richiamo, per quanto atteneva alla *causa petendi*, al fatto illecito della requisizione di beni e merci disposta in suo danno dalle truppe giapponesi operanti in Shangai nel settembre 1943.

A sostegno della richiesta di risarcimento del danno esibì una dichiarazione rilasciatagli il 17 gennaio 1947 dall'Ufficio giapponese di collegamento con la commissione per il regolamento delle proprietà delle

e resta assorbita, nella pretesa che, nei confronti dello Stato offensore propone lo Stato di appartenenza del danneggiato.

Quindi gli effetti che la definizione del rapporto tra Stati comporta sul rapporto tra privato danneggiato e Stato offensore postulano e presuppongono che con l'intervento diplomatico dello Stato di appartenenza del danneggiato nei confronti dello Stato offensore, il Governo dello Stato di appartenenza del colpito fa valere una pretesa di indennizzo che ricomprende e assorbe anche la pretesa che il danneggiato aveva verso lo Stato offensore.

Gli effetti dell'intervento diplomatico sulla pretesa d'indennizzo che il danneggiato aveva nei confronti dello Stato offensore non hanno quindi una natura di carattere solo procedimentale (nel senso di precludere un'ulteriore azione del danneggiato verso lo Stato offensore), ma hanno invece carattere sostanziale nel senso, cioè, che il reclamo di indennizzo proposto in sede internazionale dallo Stato offeso comprende ed assorbe la pretesa di indennizzo fatta valere dal privato danneggiato così che viene meno qualsiasi autonoma posizione soggettiva del danneggiato nei confronti dello Stato offensore e il danneggiato stesso potrà solo rivolgersi al proprio Governo per sollecitarne la protezione e per ottenere poi, nel quadro dell'ordinamento interno, un indennizzo.

D'altra parte, tale conclusione appare evidente anche perchè, una volta che lo Stato di appartenenza del danneggiato ha proposto reclamo per indennizzo, in nessun ordinamento potrebbe più avere rilievo la pretesa del danneggiato nei confronti dello Stato offensore.

Non, ovviamente, sul piano dell'ordinamento internazionale, nel quale il privato offeso non è (almeno ai fini che qui ci interessano) soggetto di diritto.

Non, nel quadro dell'ordinamento dello Stato offensore, il quale, dopo la proposizione del reclamo sul piano internazionale, riconosce solo allo Stato reclamante la legittimazione a far valere la pretesa per il danno subito dal privato: *ubi maior minor cessat*.

Nazioni Unite, con le quali si dava atto che merci e beni del Federici erano stati effettivamente requisiti dalle truppe giapponesi e che il governo giapponese doveva ritenersi responsabile dei relativi danni.

Ritenne il Tribunale che tale dichiarazione costituisse riconoscimento di debito, cioè del diritto del Federici di ottenere il pagamento dei 638.050 dollari USA, al controvalore in lire italiane, e che la stessa fosse sufficiente a conferire natura privatistica al rapporto in contestazione; con conseguente competenza giurisdizionale del magistrato ordinario e conoscere della causa, in applicazione dei criteri di collegamento previsti dall'art. 4 del Codice di rito.

La predetta dichiarazione di debito fu qualificata negozio di accertamento, sul rilievo che le parti avessero avuto l'intenzione di accertare il rapporto giuridico con l'effetto di rendere incontestabile il credito del Federici Giacomo.

E, infine, nemmeno all'interno dell'Ordinamento dello Stato reclamante può essere riconosciuta l'esistenza di un rapporto giuridico diretto tra danneggiato e Stato offensore in relazione agli effetti della misura di imperio dello Stato offensore per il quale il Governo ha proposto in sede internazionale domanda di indennizzo.

Tale ultima conclusione rientra e si deduce dal più generale principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati per atti compiuti nei poteri d'imperio.

Invero tale principio non è da interpretare in senso meramente processualistico (e cioè quale limitazione all'esercizio del potere giudiziario di uno Stato nei confronti di uno Stato estero), ma ha natura e carattere sostanziale, nel senso che gli Ordinamenti interni non possono conoscere la sussistenza di diritti risarcitori per atti di imperio compiuti da Stati stranieri nell'esercizio dei loro poteri sovrani, per la buona e conclusiva ragione che gli Organi giudiziari d'un Paese non possono sindacare e valutare gli atti emanati da altri Stati nell'esercizio della sovranità: *par in parem non habet imperium*.

E l'esistenza di tale principio nel nostro Ordinamento è stata esattamente riconosciuta dalla Suprema Corte nella sentenza già citata 10 febbraio 1949, n. 216 (in *Foro it.*, 1943, I, 334) nella quale si afferma che sono sottratte al sindacato di legittimità dell'autorità giudiziaria gli atti che costituiscono esplicazione di potestà sovrana di autorità (nella specie militari) di uno Stato estero.

Queste considerazioni confermano le conclusioni del paragrafo precedente, in quanto dimostrano che una volta proposto dallo Stato di appartenenza del danneggiato reclamo contro lo Stato offensore, viene meno qualsiasi pretesa diretta del danneggiato nei confronti dello Stato offensore e il danneggiato potrà avere soddisfazione delle sue ragioni in relazione all'esito dell'intervento del Governo del suo Stato di appartenenza. Ciò — come si è detto — è confermato dalla constatazione che, dopo l'intervento diplomatico dello Stato offeso, in nessun ordinamento potrebbe trovar riconoscimento una pretesa diretta del danneggiato nei confronti dello Stato offensore. — (*Omissis*).

G. ZAGARI

La statuizione non è fondata su criteri giuridici esatti.

È noto che la natura pubblicistica o privatistica dell'obbligazione dedotta in giudizio va desunta dal titolo giuridico di essa e da ogni altro elemento che valga ad individuare se i soggetti del rapporto abbiano compiuto un'attività negoziale, e se comunque si profili una responsabilità operante nel settore privatistico, ovvero, se il rapporto stesso trovi fondamento in atti od attività che, per il loro carattere esulino dalla sfera di tale responsabilità e siano diversamente disciplinati.

Nel caso in esame non può non rilevarsi che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. sono istituti giuridici che esplicano la loro efficacia principalmente sul terreno della prova, nel senso che dispensano coloro che ne siano titolari, dal lato attivo, di dimostrare l'obbligazione e la causa, ma non escludono, anzi presuppongono, un rapporto fondamentale sottostante, che può essere contestato quanto alla sua esistenza, dal debitore (Cass., 12 luglio 1965, n. 1447).

Anche nella cosiddetta promessa di pagamento titolata (contenente, cioè, la indicazione della *causa debendi*) il promittente può dimostrare la inesistenza della causa della obbligazione (Cass., 18 maggio 1966, n. 1275).

Discende dai principi enunciati che la ricognizione o il riconoscimento del debito non avrebbe potuto assumere, nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, efficacia diversa da quella di esonerare il Giacomo Federici dall'obbligo di fornire la prova del suo credito e del rapporto fondamentale, ma tutto ciò sarebbe potuto avvenire se non fosse stato enunciato dallo stesso attore un titolo giuridico (responsabilità per atti compiuti da truppe di Stato estero nella esplicazione di poteri di sovranità), incompatibile con la natura privatistica, attribuita al rapporto ai fini della giurisdizione rispetto allo straniero.

Il riconoscimento di cui alla dichiarazione dell'ufficio giapponese non poteva certo essere considerato idoneo a trasformare la natura (peraltro risultante dalla stessa dichiarazione) del rapporto che si era instaurato per effetto delle requisizioni operate in Shanghai nel 1943, trasferendo il rapporto stesso dal campo strettamente pubblicistico, che gli era proprio, a quello privatistico.

Il titolo giuridico della pretesa era e rimaneva immutato, pur se con la dichiarazione di cui avanti veniva riconosciuta l'esattezza di quanto aveva asserito il Federici.

Non avrebbe, quindi, potuto il Tribunale considerare la ricognizione di debito dello Stato del Giappone avulsa dal rapporto fondamentale (che era stato esplicitamente enunciato) e come tale ritenerla riferentesi ad attività privatistica del detto Stato, con il conseguente assoggettamento del rapporto alla potestà giurisdizionale del magistrato italiano.

Nè diversi effetti possono essere attribuiti al richiamo, pure contenuto nella sentenza impugnata, alla fattispecie del negozio di accertamento.

È noto che questo tipo di negozio, ammesso dal nostro ordinamento (pur non essendo espressamente disciplinato) presuppone la incertezza di una situazione giuridica preesistente che si intende eliminare mediante la conferma o la convalida del preesistente rapporto giuridico, in modo da preservare e rafforzare il vigore, senza però alterarne il contenuto, giacchè, ove la eliminazione della incertezza si concretasse in un accertamento difforme dall'effettivo contenuto e dell'effettiva portata del negozio accertato, la nuova situazione importerebbe la costituzione di un nuovo negozio giuridico del tutto autonomo, da inquadrarsi nello schema della transazione, e non già un negozio di accertamento, il quale non costituisce un rapporto ad un altro, ma riveste di certezza quella parte del preesistente negozio che costituiva per i contraenti una ragione di dubbio oggettivamente apprezzabile in tali sensi (Cass., 26 settembre 1964, n. 2413).

Anche quindi, a ritenere possibile che nel caso fosse configurabile un negozio di accertamento (che può bene essere strutturato sotto forma unilaterale: Cass., 11 maggio 1967, n. 969), restava — ai fini dell'affermazione della giurisdizione rispetto allo Stato del Giappone — l'ostacolo derivante dal principio che esso non poteva valere ad alterare la natura, e quindi il titolo giuridico della pretesa del Federici, ed a trasformare in negozio di diritto privato quello che si presentava come tipica espressione di un rapporto pubblicistico corrente, peraltro, come si vedrà in seguito, tra Stati, e neppure tra Stato estero e cittadino.

Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l'esistenza del presupposto sul quale il Ministero degli Esteri ha fondato la istanza in questa sede, e cioè l'estraneità del rapporto deciso con la sentenza impugnata alla sfera di competenza dall'autorità giudiziaria, conclusione questa, pienamente conforme all'orientamento giurisprudenziale in materia (Cass., 14 luglio 1960, n. 1919 e 29 aprile 1961, n. 1001), secondo il quale l'immunità giurisdizionale degli Stati esteri, che il nostro ordinamento è tenuto a riconoscere per l'art. 10 della Costituzione, è esclusa soltanto quando lo Stato, indipendentemente dal suo potere sovrano, svolge una attività meramente privatistica alla stregua di un privato cittadino, diventando così soggetto all'ordinamento dello Stato del foro.

Deve ora accertarsi se esiste anche l'estremo del pregiudizio per un diritto autonomo dell'opponente che dipenda dalla suddetta sentenza.

Non può disconoscersi che alla stregua delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali il nostro ordinamento è tenuto a confermarsi ai sensi del citato art. 10 della Costituzione, i rapporti nascenti da atti d'imperio compiuti dagli Stati nella esplicazione della loro sovranità (ed a maggiore ragione quelli connessi ad attività

delle truppe durante operazioni belliche) si instaurano solamente e direttamente tra gli Stati, quali soggetti di diritto internazionale, anche se tali rapporti riguardano danni arrecati a cittadini e non già allo Stato.

La regolamentazione di essi avviene sul piano internazionale e delle trattative diplomatiche, come è d'altronde dimostrato da quanto si è concretamente verificato nell'ultimo dopoguerra.

La tutela dell'interesse del privato cittadino è in questi casi assunta ed assorbita dalla tutela che lo Stato attua, nei modi consentiti dalle norme internazionali, nei confronti di altro Stato.

Trattasi, come ha esattamente rilevato la difesa della opponente, di rapporto intersoggettivo tra Stati, operante sul piano internazionale e concernente diritti esclusivi degli Stati e non già dei cittadini danneggiati, i quali ultimi non hanno la possibilità di far valere direttamente le loro pretese nei confronti di un soggetto investito di sovranità e che abbia agito nell'esplicazione di tale sovranità (cfr. Cass., 27 luglio 1964, n. 2093).

Ne discende che ogni qualvolta il cittadino concretamente danneggiato si sostituisce al proprio Stato nell'invocare tutela nei confronti del danneggiante, invade con ciò la sfera dei diritti e dei poteri riservati unicamente allo Stato, con conseguente pregiudizio dei diritti e poteri medesimi.

Il pregiudizio sussiste non solo in relazione alla pretesa del singolo cittadino (pretesa che appartiene allo Stato, pur se in definitiva è destinata a beneficio del privato), ma anche in relazione alle pretese simili di altri cittadini, che possono essere compromesse, sul terreno delle trattative internazionali dall'azione intrapresa isolatamente.

Nella specie in esame, il pregiudizio di cui si discute certamente, sussiste, in quanto il Federici Giacomo, convenendo davanti al giudice ordinario lo Stato del Giappone, ha non solo azionato una pretesa la cui tutela era già in corso in campo internazionale mediante le trattative tra lo Stato italiano e quello giapponese (vedi al riguardo, nota telepresso n. 015694 del Ministero degli Esteri in data 11 novembre 1967) ma ha frapposto un serio ostacolo al buon esito delle trattative per gli altri « claims » italiani danneggiati da azioni commesse dalle truppe giapponesi.

In conclusione, la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione per l'attività esplicata *jure imperii*, ed è pregiudizievole per il diritto soggettivo internazionale dello Stato italiano (e per esso dal Ministero degli Esteri), inteso nei sensi sopra precisati.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata potendo derivare solo da ciò la eliminazione del pregiudizio lamentato dall'opponente. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA *

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 5 - *Pres. Potenza - Est. De Roberto - Comune di Leonforte (avv. Sangiorgi) c. Ministero Lavori Pubblici e Interni (avv. Stato Carafa).*

Terremoti - Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Inclusione di Comuni nell'elenco - Criteri.

Terremoti - Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Inclusione o esclusione dei Comuni per tutto il territorio - Necessità - Inclusione o esclusione solo di parte del territorio - Impossibilità.

Terremoti - Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Attività vincolata - Conseguenza.

Terremoti - Località sismiche - Elenco dei Comuni - L. n. 1684 del 1962 - Applicazione - Poteri del Ministro - Disciplina transitoria per gli edifici in itinere - Illegittimità.

La legge 25 novembre 1962 n. 1684, che prevede l'inclusione di territori comunali nell'elenco delle località sismiche, facendo riferimento ai Comuni soggetti ad « intensi movimenti sismici », non ha riguardo soltanto a quelle località che, per precedenti episodi tellurici, abbiano riportato gravi danni, ma demanda alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione l'individuazione dei dati ed elementi — non necessariamente collegati a precedenti dannosi — capaci di rivelare l'esposizione del Comune ad « intensi movimenti sismici »; pertanto, è legittimo il provvedimento che include un Comune nell'elenco predetto tenendo conto non soltanto dei danni (pur se di lieve entità) causati da precedenti terremoti, ma anche delle condizioni generali, della costituzione geologica dei terreni della Regione, delle anomalie geofisiche del basso Tirreno, ecc. (1).

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

(1-4) Cfr., per i precedenti; Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 477, *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 920.

La legge 25 novembre 1962 n. 1684 non attribuisce al Ministro per i lavori pubblici il potere di frazionare il territorio comunale, distinguendo tra parti di esso esposte ad intensi movimenti tellurici (e perciò, da includere nell'elenco) e parti che non presentino tale carattere, essendo all'Amministrazione consentita una scelta tra due soluzioni, quella dell'inclusione dell'intero territorio comunale nell'elenco o quella della sua completa esclusione; pertanto, legittimamente viene assoggettato alle prescrizioni ed ai vincoli antisismici l'intero territorio di un Comune, anche se solo una parte di esso risulti esposta a fenomeni di intensi movimenti tellurici (2).

L'attività amministrativa, riguardante l'inclusione del territorio di un Comune negli elenchi dei Comuni soggetti alla normativa antisismica ha carattere vincolato, essendo il Ministro senz'altro tenuto — una volta accertata la sussistenza del presupposto richiesto (esposizione della zona a « intensi movimenti tellurici ») — senza margine di discrezionalità, a procedere alla prescritta inclusione del Comune nell'elenco; pertanto, la circostanza che siano in corso iniziative per la modifica della disciplina legislativa regolante la materia non può in alcun modo ritardare l'emanazione di detto provvedimento (3).

La legge 25 novembre 1962, n. 1684 non attribuisce al Ministro per i lavori pubblici — in occasione della formazione degli elenchi dei Comuni — il potere di dettare norme di carattere transitorio rivolte a disciplinare gli edifici in itinere, essendo a detto organo solo consentito di procedere all'inclusione del Comune nell'elenco, determinando così — ma nei riguardi della sola edificazione a venire — l'operatività nel territorio comunale della disciplina antisismica; pertanto, è illegittimo il provvedimento che, nell'includere un Comune nel detto elenco, assoggetta al nuovo regime non soltanto i futuri edifici, ma anche le costruzioni in corso di realizzazione al momento della emanazione del provvedimento stesso (4).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 gennaio 1971, n. 16 - Pres. Potenza - Est. Catalozzi - Bertini (avv. Bertolino e Pierro) c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Mataloni).

Stato civile - Figlio legittimo - Conseguimento dello status - Formazione dell'atto di nascita - Necessità - Presunzione ex art. 231 Cod. civ. - Funzione.

Stato civile - Figlio adulterino - Riconoscimento - Diniego - Mancanza dell'impedimento ex art. 231 Cod. civ. - Fattispecie - Illegittimità del diniego.

La posizione soggettiva di figlio legittimo si consegue non in maniera automatica, per effetto dell'esistenza delle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico (vincolo coniugale tra i genitori, parto della moglie, concepimento ad opera del marito in costanza di matrimonio), ma unicamente mediante la formazione dell'atto di nascita dell'individuo, da cui risultino il nome della madre e la sua qualità di donna coniugata, o, in via sussidiaria, qualora manchi detto titolo, attraverso l'originaria instaurazione del possesso di stato, desunto da una serie di fatti precisi e concordanti (nomen, tractatus, fama); pertanto, la presunzione contemplata dall'art. 231 c.c. (in base al quale « il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio ») avendo l'esclusiva funzione di integrare l'atto di nascita, attributivo dello status di figlio legittimo, in relazione ad un elemento non suscettibile di idonea documentazione, è operante solo se l'atto stesso sia stato formato con le indicazioni innanzi specificate (1).

Nel caso che nell'atto di nascita manchi l'indicazione della madre, unita in matrimonio (per essere stato l'individuo denunciato dal dichiarante come nato dall'unione naturale di esso dichiarante, celibe, cittadino italiano, con donna non coniugata, non parente nè affine con lui, nei gradi che ostano al riconoscimento), la presunzione legale di paternità contemplata dall'art. 231 c.c. (in base al quale « il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio ») non esplica i suoi effetti nei confronti del marito della donna all'epoca del concepimento, a nulla rilevando l'erronea qualificazione di « non coniugata » attribuita, nel predetto titolo, alla stessa; pertanto, in tale ipotesi è illegittima la reiezione dell'istanza, prodotta dalla madre, di ammissione nei propri riguardi del riconoscimento, per decreto del Presidente della Repubblica, del figlio adulterino nato dalla sua unione con persona diversa dal coniuge, ove, alla data di emanazione del provvedimento, non sussista l'impedimento previsto dall'art. 253 c.c., per avere il figlio lo stato non di figlio legittimo della donna e del suo coniuge (all'epoca deceduto), ma unicamente quello diverso e più ridotto di figlio naturale, riconosciuto dal solo padre (2).

(1-2) Cfr., per i precedenti, Cass., Sez. Un., 19 aprile 1963, n. 967, *Giust. Cic.*, 1963, I, 1290; Cass., Sez. I, 15 luglio 1963, n. 1925, *ivi*, 1963, n. 2018; *id.* 23 febbraio 1965, n. 301, *ivi*, 1965, n. 1405; Cass. Pen., Sez. Un. 30 maggio 1959 (ric. Marchi ed altri) e 15 marzo 1960 (ric. Cesarini), *Giust. Civ.*, 1959, I, 1999 e 1960, I, 1686; Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 1968, n. 77, *Foro amm.*, 1968, I, 2^o, 1600).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 43 - Pres. Granito - Est. Bernardinetti - Trento (avv. Perlini) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Terranova).

Danni di guerra - Contributo di ricostruzione - Domanda - Erronea interpretazione come richiesta di indennizzo - Fattispecie - Illegittimità.

Nel caso in cui il proprietario di uno stabilimento distrutto dagli eventi bellici abbia chiesto il contributo dello Stato per la ricostruzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 958, ed abbia effettivamente proceduto alla ricostruzione, deve ritenersi validamente manifestata la volontà di ottenere il detto contributo, a nulla rilevando che nella dichiarazione successivamente resa ai sensi dell'art. 7 legge cit. sia stato adoperato il termine « indennizzo » in luogo di quello di « contributo », specie se detto termine risulti già incorporato nel modulo preparato dalla Intendenza di finanza; pertanto, illegittimamente l'Intendente di finanza (ed il Ministro per il tesoro, in sede di decisione del ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento dell'Autorità periferica), ritenendo in detta dichiarazione concretata la volontà di innovare alle precedenti istanze, provvede a liquidare l'indennità, anziché il chiesto contributo, per danni di guerra.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 48 - Pres. Mezzanotte - Est. Vicenzio - Soc. Compagnia agricola industriale gomma e olibanum (avv. Clarizia) c. Ministero agricoltura e foreste (avv. Stato Albisinni).

Competenza e giurisdizione - Industria e commercio - Importazione - Integrazione prezzo di importazione - Concessione - Decadenza - Per omesso deposito in termine della dichiarazione di accettazione dei contratti - Impugnativa - Giurisdizione del C. d. S.

Prezzi - Industria e commercio - Importazione - Integrazione prezzo di importazione - Concessione - Dichiarazione di accettazione dei contratti - Termine per il deposito - Imposizione da parte del Comitato interministeriale - Legittimità.

Prezzi - Industria e commercio - Importazione - Integrazione prezzo di importazione - Concessione - Decadenza - Per mancata tempestiva osservanza di una clausola - Atto dovuto - Eccesso di potere - Non sussiste.

Nel caso in cui la Società richiedente la concessione dell'integrazione del prezzo di importazione di un dato quantitativo di merce non

abbia ottemperato alla clausola che imponeva il deposito, entro un termine perentorio prefissato decorrente dalla comunicazione dell'esito favorevole della gara, della dichiarazione di accettazione dei contratti di acquisto della merce stessa, la decadenza dalla detta concessione si verifica nell'ultimo stadio formativo del rapporto in corso di instaurazione tra la P. A. e l'interessata, ed ha anzi precisamente la funzione di impedire la formazione di tale rapporto; pertanto, incidendo il provvedimento di decadenza non su un diritto soggettivo perfetto, ma soltanto nell'interesse legittimo della società richiedente al definitivo perfezionamento del rapporto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

L'imposizione di un termine di decadenza per il deposito della dichiarazione di accettazione del contratto di acquisto della merce, ai fini della concessione della integrazione del prezzo di importazione, di un dato quantitativo del prodotto, rientra nel potere discrezionale del Comitato interministeriale per il prezzo dello Zucchero di importazione, il quale ha il potere di disciplinare le modalità di importazione della merce ai fini dell'ammissione delle singole operazioni alla integrazione di prezzo della Cassa congruaglio, nonché di stabilire le condizioni alle quali l'integrazione stessa era subordinata ai sensi dell'art. 1 primo comma d.l. 25 maggio 1963.

Nel caso in cui l'Amministrazione — in presenza di una precisa clausola di decadenza della ditta richiedente la concessione dell'integrazione del prezzo di importazione di un prodotto, per l'inadempimento di una specifica condizione nel termine perentorio stabilito — non possa esimersi, anche per il principio della par condicio dei concorrenti, dal dichiarare la decadenza della ditta stessa dalla concessione in parola per il solo fatto obiettivo dell'inosservanza del termine perentorio, considerando in conseguenza ininfluenti le ragioni addotte dalla ditta a giustificazione di tale inosservanza, non può configurarsi nel comportamento dell'Amministrazione il vizio di eccesso di potere, in mancanza di una facoltà della stessa di valutare discrezionalmente se far luogo, o meno, alla pronuncia di decadenza.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 52 - Pres. Granito - Est. Vivencio - Pierron (avv. Perlini) c. Intendenza di Finanza di Frosinone (avv. Stato Terranova) e Casa di cura Madonna delle Grazie di Anagni (avv. Colafranceschi).

Contabilità generale dello Stato - Contratti della p. a. - Alienazione beni immobili - Gara - Avviso d'asta - Pubblicità-notizia - Inosservanza dell'art. 18 r. d. n. 454 del 1909- Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 18 r.d. 17 giugno 1909, n. 454 (che configura una particolare forma di pubblicità-notizia, avente lo scopo di portare l'av-

viso di asta a conoscenza delle generalità), l'affissione dell'avviso nei luoghi prescritti deve essere rinnovata per tre volte consecutive nell'ambito di un mese, preferibilmente in giorni festivi, nel senso che ciascuna affissione deve essere distinta dalla precedente e che, di conseguenza, deve intercorrere un certo tempo tra ciascuna di esse, purchè tutte e tre abbiano luogo nell'ambito di un mese; pertanto, dovendosi l'affissione, durata in modo continuativo per oltre un mese, ritenere quanto meno equipollente a tre distinte affissioni nell'arco del mese stesso, per essere stata rispettata la ratio che ispira la richiamata norma (ed a nulla rilevando che nei periodi intermedi l'avviso non sia stato asportato dai luoghi prescritti), illegittimamente l'Intendente di Finanza annulla il verbale di aggiudicazione di un terreno venduto all'asta ed il proprio decreto di approvazione di detto verbale, in considerazione del fatto che l'affissione dell'avviso d'asta, perdurata in modo continuativo per oltre un mese, non era stata rinnovata per tre volte.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1855 - Pres. Giannattasio - Est. Perrone Capano - P. M. Antoci (conf.) - S.p.A. Vio-bella (avv. Grassi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposta di ricchezza mobile - Redditi di capitale - Esistenza del mutuo - Prova per presunzioni - Ammissibilità.

(legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 20; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50).

Ai fini della imposizione sui redditi di capitale, non soltanto la fruttuosità ma anche l'esistenza di un mutuo (e in genere di un finanziamento) può essere provata mediante presunzioni. Correttamente può presumersi l'esistenza di uno o più mutui nel caso di acquisto da parte di una società di beni di valore notevolmente superiore alle somme di denaro conferite dai soci (e in genere alle attività sociali risultanti dal bilancio). Inoltre, correttamente può desumersi che il valore di un immobile concordato dal contribuente ai fini dell'imposizione sui trasferimenti coincida con il valore di mercato dell'immobile stesso, e che a questo coincida anche il prezzo effettivamente corrisposto dall'acquirente a titolo oneroso (1).

(Omissis). — Col secondo motivo si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che « legittimamente l'ufficio delle im-

(1) La presente sentenza è esattamente conforme all'altra 8 ottobre 1970, n. 1854 fra le stesse parti, la prima parte della quale è stata pubblicata in questa *Rassegna*, 1970, I, 1092, con nota.

La prova per indizi e l'accertamento dei redditi imponibili.

Con la decisione in rassegna e con altra in pari data n. 1854, la Corte di Cassazione conferma che non solamente la fruttuosità, ma anche l'esistenza di un mutuo e in genere di un credito può essere provata sulla base di elementi indiziari, mediante la prova indiretta critica. Lo stesso orientamento, peraltro, era già implicito nelle sentenze 3 ottobre 1968, n. 3075 (in *Riv. leg. fisc.*, 1969, 345), 15 luglio 1966, n. 1891 (in *Riv. leg. fisc.*, 1966, 2030) e 24 gennaio 1947, n. 69 (in *Riv. leg. fisc.*, 1947, 114). Un cenno in senso contrario era invece contenuto nella sentenza 16 giugno 1941 n. 1794 (in *Riv. leg. fisc.*, 1941, 618).

poste accertò, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza di due mutui a favore della società ». Si deduce che non esistevano fatti noti, storicamente provati, da cui poter desumere, come conseguenza unica e necessaria, l'esistenza di altri fatti; e si addebita ai giudici di merito di avere attribuito efficacia probatoria a presun-

La dottrina più recente, pur avendo più volte commentato le norme confluite nell'art. 86 del testo unico del 1958, ha dedicato alla specifica questione solo brevi cenni: ZAPPALÀ e LANZA, *L'imposta sui redditi mobiliari*, 1964, 240, ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, 1962, 367 (in nota 200), SANTONASTASO, *L'art. 66 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645*, in *Riv. dir. fisc.*, 1968, I, 459. Ampliamente invece ne ha trattato il QUARTA (*Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, II edizione, 1903, vol. II, 22), il quale ha esattamente osservato come l'art. 21 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 « intende a niente altro, fuorchè a significare che, quando vi siano titoli, dai quali risulti l'esistenza di redditi in forma definita, allora questi redditi debbano essere dichiarati al lordo, nelle somme che figurano nei titoli medesimi, senza che possano diminuirsi per calcoli presuntivi e prudenziali che siano per farsi; la qual cosa è affatto estranea al modo, onde l'esistenza dei redditi stessi debba essere dimostrata, e non toglie (nè l'articolo in una maniera qualunque lo esclude) che, ove i titoli non vi siano, l'esistenza ne possa essere in altra maniera dimostrata ed accertata ». « La obiezione — ha anche rilevato il QUARTA — che, nel difetto di titoli, l'iscrizione di siffatti redditi si fonderebbe solo sopra una semplice arbitraria presunzione della loro esistenza, prova nulla perchè prova troppo; essendo evidente che, se valesse, dovrebbero i titoli richiedersi per l'accertamento di tutti gli altri redditi ancor se variabili ed eventuali, poichè riguardo a tutti codesti l'esistenza non poggia che sovra una presunzione ».

Ed invero l'art. 8 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. N, trasfuso poi nel testo unico del 1877 al comma secondo dell'art. 50, seguito dal secondo comma dell'art. 77 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, e ora infine trasfuso nel secondo comma dell'art. 86 del testo unico del 1958, lungi dall'aver introdotto una disciplina speciale e derogatoria per l'accertamento e l'imposizione dei redditi di capitale, ha soltanto confermato l'operare, anche per tali redditi, di alcuni principî generali. Ha così confermato:

a) che fatto rilevante agli effetti dell'imposizione mobiliare è l'acquisizione di un reddito da parte di un soggetto, e che perciò l'attività di accertamento deve essere portata su questo fatto, rimanendo solo incidentale e anche eventuale la conoscenza di altri fatti che si collocano per così dire « a monte » del fatto anzidetto (quale, ad esempio, la stipulazione di un contratto avente un particolare contenuto);

b) che il fatto dell'acquisizione di un reddito può essere accertato, tanto dall'amministrazione finanziaria quanto dalle commissioni tributarie, mediante la prova indiretta critica, desunta da elementi indiziari; e

c) che i documenti formati dal contribuente o che il medesimo ha concorso a formare costituiscono elemento di prova soltanto dei « fatti sfavorevoli » (arg. ex art. 2730 c.c.) al contribuente, e non possono essere da costui invocati e fatti valere come prova a proprio favore (salvo l'operare di un criterio desumibile dall'art. 2734 c.c.).

zioni non aventi i requisiti di legge, di aver desunto presunzioni da presunzioni, di non aver coordinato e valutato nel loro complesso tutte le circostanze note, e di non aver esaminato gli elementi di fatto che contrastavano con quelli utilizzati ai fini della decisione.

Nessuna di tali censure è fondata.

L'ultimo di questi tre principi poggia su una esigenza logica persino ovvia. Esso impedisce che il contribuente possa invocare il contenuto patizio di documenti contrattuali da lui stesso redatti (o la cui redazione egli ha determinato) per escludere l'esistenza di un reddito o per determinarne l'entità: su questo punto, peraltro, si tornerà nel seguito di questo scritto. Esso, inoltre, impedisce che possa essere condivisa l'affermazione secondo cui i bilanci delle società sarebbero « assistiti » da una mitica « presunzione di verità » in qualche modo operante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Questa affermazione è pervenuta alla sentenza in rassegna da precedenti pronunce, alcune delle quali ormai lontane nel tempo, senza però che mai essa abbia formato oggetto di una verifica critica e di un adeguato approfondimento. Anzi, chi ripercorra la strada fatta dalla giurisprudenza, finisce con il trarre il convincimento che l'affermazione anzidetta sia il risultato di una serie di mutuazioni alquanto inconsapevoli di un'idea originaria da essa nettamente diversa.

Ed invero, in una sentenza 25 aprile 1879 (in causa Credito Fondiario c. Finanza), la Corte di Cassazione romana, interpretando l'art. 25 del testo unico del 1877, chiaramente affermava che la « finanza sarà sempre in diritto di verificare, contraddire e correggere i risultati erronei di quei bilanci, i quali non possono essere misura e regola all'applicazione dell'imposta, se non in quanto siano conformi alla legge ed alla verità ». Successivamente la stessa Corte, nella sentenza 12 gennaio 1912 (in causa Soc. Oerlikon c. Finanza, in *Giur. it.*, 1912, I, 132) attribuiva al bilancio di una società anonima il valore di una « presunzione » nel contesto del brano che si riporta: « Nessun dubbio che i bilanci delle società anonime costituiscono la base normale dell'accertamento del reddito sul quale deve essere determinata la tassa di ricchezza mobile, che cioè costituiscono una vera e propria presunzione *iuris tantum*; ma questa presunzione può essere combattuta e invanita dall'agente delle imposte con tutti i mezzi specialmente indicati nell'art. 37 della legge e nell'art. 78 del regolamento, fra cui le indagini di fatto sull'entità dei redditi ». La stessa sentenza, in un brano successivo, chiarisce: « l'agente valutò il montare delle forniture, la grande quantità degli affari nella cospicua somma di L. 671.444; stimò un utile del 5 %, che fu poi prudentemente ridotto dalle commissioni amministrative; tenne conto di tutti gli altri elementi di fatto, che confortavano il suo apprezzamento; e tutte queste ricerche e valutazioni entrano nell'ampia sfera della norma dell'art. 78 del regolamento ».

Di « presunzione di verità » si parla nella sentenza della Cassazione romana 11 maggio 1912 (in *Giur. it.*, 1912, I, 637): « Il reddito che risulta dal bilancio è presunzione di verità, come dall'art. 25 di detta legge, ma la presunzione è *iuris tantum*, perchè ammette la prova del contrario, come s'inferisce dagli artt. 37 e 50 della legge stessa, del che non si è mai dubitato, come non si dubita da alcuna delle parti nella presente controversia ». Tuttavia, la stessa sentenza determina il significato di questa affermazione, quando aggiunge: « La prova, che deve pur fornire l'Am-

Era acquisita (ed addirittura pacifica) una serie di fatti certi, documentalmente provati e di rilevanza decisiva, quali i seguenti: a) che il capitale sociale ammontava ad appena lire un milione; b), che, ciò nonostante, la società acquistò immobili per un prezzo dichiarato di lire sette milioni; c) che il valore effettivo di tali immobili, ai fini del-

ministrato per smontare la presunzione di verità del bilancio, non tralascia di essere una prova della specie di quelle, di cui agli artt. 37 e 50 della legge, che è a base d'informazioni e di congetture, su cui deve basare il convincimento insindacabile delle commissioni amministrative; è una prova, senza forme determinate, e per sua indole sfugge alla critica ed al controllo da parte dell'autorità giudiziaria, il cui compito è circoscritto alle sole questioni giuridiche ».

In seguito, la giurisprudenza ha ripetuto piuttosto tralaticciamente espressioni similari, non solo omettendo di esaminare la validità e il significato ma persino alterando il contesto originario delle espressioni stesse. Così, ventiquattro anni dopo, nella sentenza 24 luglio 1936, n. 2721 (in *Foro it.*, 1936, I, 1191), è possibile trovare già formulate enunciazioni testualmente identiche a quelle contenute nella sentenza in rassegna (parimenti, nelle sentenze 14 agosto 1959, n. 2526, in *Riv. leg. fisc.*, 1960, 235, e 7 gennaio 1965, n. 14, in *Riv. leg. fisc.*, 1965, 808, queste due però rese in materia di imposta di famiglia).

In realtà, l'asserto secondo cui i bilanci delle società sarebbero « assistiti » da una « presunzione di verità » è privo di validità. L'unico valore probatorio attribuibile ai bilanci è quello in senso lato confessorio, di cui sopra si è detto (sull'argomento, cfr. anche MESSINEO, *Valore giuridico delle poste di bilancio di società per azioni*, in *Foro it.*, 1938, I, 1427). Del resto, ciò è confermato dalla considerazione che la deliberazione assembleare che approva un bilancio non rispondente all'effettiva situazione della società è affetta da nullità assoluta, e quindi nulla aggiunge, in termini di rilevanza, al bilancio falso (Cass., 13 febbraio 1969, n. 484, in *Giust. civ.*, 1969, I, 587, con richiami di precedenti e nota di GIANNATTASIO).

A ben vedere, il bilancio è soltanto un allegato alla dichiarazione del contribuente, ed ha un valore probatorio identico a quello riconosciuto a tale dichiarazione (sul punto, da ultimo, CHICCO, *Valore probatorio della dichiarazione dei redditi*, in questa *Rassegna*, 1967, 1062, e RUSSO P., *Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria*, in *Riv. dir. fin.*, 1966, I, 231).

Rimosso l'equivoco della cosiddetta « presunzione di verità » dei bilanci, si può passare al commento del principio sopra indicato con la lettera b). L'utilizzazione degli indizi per l'accertamento dei redditi imponibili è, com'è noto, ampiamente riconosciuta da disposizioni legislative. Così, per i soggetti tassabili in base a bilancio, gli artt. 119 e 120 del testo unico del 1958 (i quali sostanzialmente riproducono norme precedenti) dispongono, il primo, che per il controllo del bilancio e delle altre scritture contabili è ammesso il ricorso « agli elementi e dati concreti raccolti d'ufficio » e che l'integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte può essere operata « anche induttivamente » (ossia in forza di elementi indiziari); e, il secondo, che l'accertamento sintetico è fatto « in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati comunque raccolti ».

l'imposta di registro sull'atto di compravendita, fu concordato in lire 38.375.000; d) che dal bilancio risultava un versamento da parte dei soci per l'importo di lire 5.500.000, a titolo di aumento di capitale, mentre nessun aumento di capitale fu deliberato fino alla data dell'accertamento fiscale, avvenuto dopo circa quattro anni.

La sentenza in rassegna ha esattamente rilevato che mediante indizi possono essere accertate sia la posta di bilancio integrativa o correttiva di quelle mancanti o inesatte, sia la incompletezza o inesattezza del bilancio e la conseguente sua inattendibilità. E, invero, l'art. 7 del r.d.l. 13 gennaio 1936, n. 120 (poi confluito negli artt. 119 e 120 del testo unico del 1958), nel sostituire l'art. 20 del r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 1887, ha meglio previsto la disciplina della funzione amministrativa di accertamento e, quindi, dell'*iter* logico da seguire nell'attività di accertamento, mentre non ha introdotto alcuna modifica alla disciplina della prova (cfr. la sentenza n. 2721 del 1936 sopra citata). L'accertamento dell'inattendibilità del bilancio è, in sostanza, solo un momento di un'unica valutazione che si conclude con l'integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio, oppure, nei casi più gravi (art. 120 lett. c), con l'accertamento sintetico; e gli stessi elementi probatori possono essere utilizzati per i vari momenti di tale valutazione.

Non può quindi essere condiviso l'asserto secondo cui « il reddito accertato sinteticamente ossia con metodo presuntivo e induttivo è... un reddito diverso da quello risultante analiticamente » (così ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, 1962, 364, nota 194). Invero, come si è osservato, il ricorso a presunzioni o indizi è ammesso (ed è normale) anche per la correzione o integrazione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte, e non discrimina l'accertamento sintetico da quello analitico, modalità queste diverse di una medesima funzione.

V'è di più. Tra disciplina della prova e configurazione del procedimento nel quale la prova stessa è utilizzata esiste un collegamento tanto più stretto quanto più tale procedimento ha carattere inquisitorio. Ora, com'è noto (cfr. per tutti ALLORIO, *op. cit.*, 320, e MICHELI, *L'onere della prova*, 1966, ristampa, 291), il procedimento contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie ha un sicuro carattere inquisitorio: si pensi all'art. 27 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, ove si parla di giudizio « in base alla obbiettiva considerazione dei fatti delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza »; e all'art. 25 comma primo del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 che attribuisce alle commissioni le facoltà di indagine conferite agli uffici dell'amministrazione. In un siffatto procedimento, alle facoltà di acquisizione del materiale probatorio per iniziativa dello stesso organo chiamato poi a decidere e alla possibilità di utilizzare persino i fatti di cui questo sia comunque a conoscenza, non può non far seguito una ampia libertà di valutare il materiale probatorio acquisito e in genere le cognizioni disponibili, e quindi anche di valorizzare, pur con la doverosa cautela, i meri indizi (sul collegamento tra processo inquisitorio e prova per indizi, BERLIRI A., *Il processo tributario amministrativo*, 1940, II, 161, e, con diverso orientamento, ALLORIO, *op. cit.*, 363, nota 190). Cosa questa già rilevata dalla giurisprudenza la quale ha avuto modo di affermare (Cass. SS. UU., 9 giugno 1941 n. 1695, in *Riv. leg. fisc.*, 1941, 612) che « le fonti della prova del processo ordinario (confessione, testimonianza, scrit-

Sulla base di codesti fatti *certi*, valutati non già isolatamente, ma nel loro coordinato complesso, i giudici di merito hanno rilevato che legittimo era stato l'operato dell'amministrazione finanziaria, la quale aveva ritenuto l'esistenza di due mutui a favore della società, uno da parte dei soci e l'altro da parte di terzi non identificati. Senza un

ture, presunzioni) soggiacciono nel processo tributario, a notevole trasformazione, per la soppressione delle forme e per la dispensa, di regola, dalla motivazione in fatto e quindi dall'enunciazione della prova, in modo che potrebbe la prova ridursi alle fonti meno controllabili, quali la presunzione o la informazione (testimonianza informale non partecipata), o addirittura scomparire nella stessa convinzione del giudicante ».

In proposito va sottolineato — sia pure per inciso — come proprio la necessità per le controversie in materia di estimazione degli imponibili, di un procedimento a carattere inquisitorio e di una particolare disciplina delle prove, abbia costituito la più cocente delle ragioni politiche della sottrazione di dette controversie alla giurisdizione ordinaria. Tale necessità sussiste oggi come nel 1865, e non va sottovalutata, come lo è da coloro che, sensibili unicamente all'attuazione dei principi di unicità della giurisdizione e di pienezza della tutela giurisdizionale, sono portati a ridurre a ordinarie controversie civili le controversie tributarie, e ad estendere a queste, con un automatismo quanto meno sospetto, le regole civilistiche in materia di prove.

Un esempio di estensione non adeguatamente meditata di dette regole è rinvenibile nella sentenza in rassegna, laddove si asserisce che anche nelle controversie tributarie le presunzioni possono essere utilizzate « purchè abbiano i caratteri della gravità precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. ». Affermazione questa che lascia non poco perplessi: è ben vero che un uso non corretto e non misurato del materiale indiziario può condurre ad illazioni arbitrarie e deve quindi essere evitato; è però anche vero che immediatezza (art. 2727 c.c.) gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) degli indizi, seppure sono richieste per la prova civile, dominata dal principio dell'onere per le parti di fornire (e quindi di preconstituire) la prova, non sono logicamente necessarie per formulare presunzioni caratterizzate da un accettabile grado di razionalità, e in genere per un corretto e cauto giudicare.

In particolare, merita osservare che un solo elemento indiziario, ad esempio l'entità dei ricavi lordi di una impresa, può costituire (e frequentemente costituisce) sufficiente supporto di un accertamento sintetico dei redditi conseguiti dalla impresa stessa, in assenza di prove idonee a privare il significato di detto indizio o a renderlo gravemente equivoto (sulla sufficienza di un solo indizio, LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, 1961, vol. II, 165). Del resto, la necessità di una pluralità di indizi concordanti è superata dalle disposizioni che impongono alla commissione tributaria di ricercare il materiale probatorio, senza adagiarsi in una passiva applicazione della regola di giudizio posta dall'art. 2697 c.c. Cosa questa che conduce a formulare « criteri di convenienza » quale « quello secondo il quale il giudice può pretendere dal contribuente la prova dei fatti che egli è in grado di conoscere meglio » (MICHELI, *op. cit.*, 293), e quindi può, in relazione al comportamento inerte del contribuente, valorizzare un indizio risultante dagli atti, facendone la base logica di una presunzione.

finanziamento, infatti, la società non avrebbe potuto acquistare (col suo capitale di lire un milione) gli immobile che invece acquistò. Ed ingiustificato era da ritenersi, secondo l'implicito apprezzamento dei giudici di merito, l'assunto della società, secondo cui essa, avendo una composizione strettamente familiare, aveva acquistato quegli immo-

Considerazioni analoghe possono condurre ad escludere l'operare, nella materia di che trattasi, nel noto ditteio *praesumptio de praesumptione non admittitur*.

L'argomento meriterebbe un esame più ampio, non consentito in questa sede. È tuttavia possibile respingere le facili trasposizioni delle regole disciplinatrici della prova civile alle controversie in tema di determinazione dell'imponibile, e contrastare la tendenza a vedere tali controversie come una specie delle controversie civili, per così dire, ingiustamente esiliata.

A questo punto, appare palese che — come affermato dalla Corte di Cassazione — il secondo comma dell'art. 86 del testo unico del 1958 e le disposizioni che l'hanno preceduto, lungi dall'aver introdotto una disciplina speciale per l'accertamento dei redditi di capitale, ha soltanto confermato la possibilità di accertare mediante elementi indiziari tanto la fruttuosità quanto l'esistenza di un mutuo e in genere di un credito. E ciò anche quando il contribuente produce documenti contrattuali (o altro materiale probatorio equivalente) dai quali non « appare », o addirittura è contrastata, l'esistenza oppure la fruttuosità del credito, l'una e l'altra rilevabili invece induttivamente (sul significato del termine « titolo », cfr. BERLIRI A. Il testo unico delle imposte dirette, 1960, 195, e, SANTONASTASO, *op. cit.*, 473).

È stato scritto che la disposizione in esame sarebbe stata introdotta, nel 1870, per porre l'amministrazione finanziaria al riparo dai facili artifici delle parti private « senz'uopo di ricorrere all'impugnativa di simulazione per vie giudiziali del titolo » (PESTALOZZA, *Simulazione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XV, 1925, 868, e DISTASO, *La simulazione dei negozi giuridici*, 1960, 711).

In tal modo, si è collocata la disposizione stessa sul territorio della disciplina della simulazione. Cosa questa che è accettabile nella misura in cui conferma, per altra via, la possibilità « senza limiti », per un soggetto terzo, di provare anche mediante presunzioni la realtà dei fatti (art. 1417 c.c.), e la impossibilità, per coloro che hanno posto in essere una situazione apparente (ad esempio, redigendo un documento), di invocare e utilizzare tale situazione a proprio favore contro un soggetto terzo; ma che non è più accettabile quando, per essere rimasti troppo lungamente sul terreno della disciplina della simulazione, si perde di vista che il fatto rilevante ai fini dell'imposizione mobiliare è non tanto la veridicità o meno di ciò che « appare » da un « titolo », quanto invece la acquisizione o meno di un reddito.

Con il sottolineare l'affermazione di principio sopra indicata con la lettera a), si è appunto inteso rettificare la distorsione di visuale conseguente dall'attribuzione di un rilievo immediato ed eccessivo alle vicende contrattuali e alle entità documentali ad esse relative.

F. FAVARA

bili (da uno dei soci) per un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto (ma pur sempre superiore al capitale sociale).

La motivazione della impugnata sentenza è del tutto esauriente, è sorretta da argomentazioni logiche, oltre che immuni da errori di diritto, ed è perciò insindacabile in questa sede. I vizi denunciati dalla ricorrente non sussistono, ne è esatto che la prova dei due mutui sia stata desunta, in via presuntiva, unicamente dal valore attribuito ai suindicati immobili in sede tributaria, ai fini dell'imposta di registro sul contratto di compravendita. Questo, come innanzi si è visto, fu uno degli elementi utilizzati dall'amministrazione finanziaria, la quale fondò i suoi apprezzamenti (condivisi dai giudici di merito) su tutti i fatti innanzi menzionati, ed in particolare su quello della modesta entità del capitale sociale, che non consentiva le operazioni in realtà compiute. D'altra parte, esattamente la Corte d'appello ha osservato che « il concordato stipulato dal contribuente ai fini dell'imposta di registro è pienamente attendibile agli effetti della determinazione del valore di mercato del bene, sia perchè è preceduto da perizia tecnica, sia perchè non è ragionevole che il contribuente accetti di concordare per un valore che superi in misura apprezzabile quello reale; ed anzi si deve fondatamente presumere, secondo la comune esperienza, che il prezzo effettivo di vendita corrisponda a quello di mercato, salvo casi eccezionali, che nella specie non ricorrono ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2160 - Pres. Rosano - Est. Geri - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Società a.s. Orlando Franchi e figlio (avv. Feri).

Imposta di registro - Forniture di merci alle pubbliche Amministrazioni - Aliquota dell'1 per cento - Applicabilità nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge n. 261 del 1953 e della legge n. 603 del 1954.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 52; legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 4; legge 6 agosto 1954, n. 603, art. 33).

Per le forniture di merci alle pubbliche Amministrazioni, la riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro dal 2 all'1 % stabilita con la legge 6 agosto 1954, n. 603, era applicabile fin dall'entrata in vigore della precedente legge 4 aprile 1953, n. 261, che l'aveva già disposta

per i contratti di appalto e quindi per le forniture in genere che a quelli sono parificate (1).

(*Omissis*). — I due motivi del ricorso, data l'intima loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Si duole nel primo l'Amministrazione delle Finanze che sia stata ritenuta applicabile l'aliquota dell'1 % anche ai contratti di fornitura stipulati con lo Stato nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge n. 261 del 1953 e l'entrata in vigore della legge n. 603 del 1954, che prevede la riduzione all'1 % per le forniture alle pubbliche amministrazioni. A tanto non avrebbe dovuto pervenire la Corte di merito, poichè i contratti di cui si discute avrebbero sempre avuta una autonoma disciplina, come dovrebbe desumersi dai precedenti legislativi, in virtù dei quali l'aliquota del 2 % stabilita dalla legge n. 283 del 23 marzo 1940 fu modificata soltanto con la legge n. 603 del 1954 e non già con quella n. 261 del 1953.

In ogni caso la legge n. 261 del 1953, riguardante soltanto gli appalti, poteva comprendere al massimo le forniture-appalto e non le forniture vendita che non sarebbero equiparabili, anche escludendosi l'autonomia della disciplina fiscale sostenuta nel primo motivo (II mezzo).

Malgrado tanti acuti ed interessanti rilievi della Amministrazione ricorrente sulla esegesi dei numerosi provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo in questa materia ed appunto a causa della non facile loro coordinazione, suscettibile di contrastanti orientamenti, ritiene questa Corte di non doversi discostare dalla giurisprudenza ormai consolidata attraverso numerose pronunzie tutte uniformi nel senso resistito dalla Amministrazione finanziaria (Cass. n. 1691 del 4 giugno 1968, n. 2922 del 1962, n. 2001 del 18 luglio 1960 e altre recentissime in corso di pubblicazione).

Di fronte alle notevoli sperequazioni nel trattamento fiscale di rapporti molto simili fra loro, stabilito nella legge organica di registro (aliquota del 4 % per le vendite di cose mobili, dell'1 % per le vendite di merci, del 2 % per gli appalti e gratuita quando il tributo doveva essere corrisposto dallo Stato ed amministrazioni equiparate) si iniziò fin dal 1930 con la legge 3 luglio n. 940, un processo di semplificazione ed unificazione.

(1) Nella *Relazione Avv. Stato* 1961-65 (n. 152) è ricordata la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa all'argomento richiamata nella sentenza in esame e sono esposte le ragioni per cui l'Avvocatura non vi aveva prestato acquiescenza.

Con la presente e con altre numerose sentenze dello stesso periodo (nn. 2136, 2137, 2138, 2139, 2215) nonchè con la precedente del 4 giugno

Infatti tale legge parificò agli appalti ai fini del trattamento tributario e con l'imposta a carico dei fornitori, i contratti di fornitura allo Stato ed amministrazioni assimilate di merci, derrate od altre cose mobili « non individuate ».

La successiva legge 23 marzo 1940, n. 283, lungi dal prevedere una autonoma ed uniforme disciplina di tutta la materia tanto da consentire il profilarsi di una distinta categoria di atti con proprio specifico e indipendente trattamento fiscale (come vorrebbe l'Amministrazione ricorrente), contribuì ulteriormente all'unificazione di cui sopra parificando nell'aliquota anche le vendite di cose mobili « individuate » che erano rimaste fuori del provvedimento legislativo del 1930, conservando la maggior tariffa del 4 %; tale seconda legge operò dunque nel solco della prima, estendendo semplicemente la sfera di unificazione legislativa, sempre ai fini tributari, anche per evitare l'insorgenza di sottili distinzioni circa la natura degli atti da sottoporre all'imposizione.

L'art. 52 tar. all. A rimase sempre applicabile, salvo le varie modificazioni di aliquota, a tutti i contratti di appalto nonchè agli atti ad essi parificati, in virtù delle ricordate leggi del 1930 e 1940, sicchè la riduzione dal 2 all'1 % operata dalla legge 4 aprile 1953, n. 261, trova applicazione anche relativamente ai contratti di fornitura di merci alle pubbliche amministrazioni.

Ritenere che questi ultimi dovessero assolvere la più alta aliquota del 2 %, rispetto a tutti gli altri — a parte l'incongruenza di un risultato più gravoso proprio per gli atti stipulati con la P.A. da assoggettare, secondo una diffusa opinione, ad un trattamento di favore e quanto meno, uguale, non certo peggiore, a quello di tutti gli altri atti assimilati ed unificati — si troverebbe in troppo stridente contrasto con il processo legislativo di unificazione e semplificazione sopra illustrato.

Nè in contrario vale opporre l'inutilità della legge 6 agosto 1954, n. 603 la quale apportò espressamente la riduzione della aliquota all'1 % per i contratti con lo Stato, qualora gli stessi avessero già goduto della tariffa minore in virtù della legge n. 261 del 1953, perchè proprio i dubbi e le perplessità esegetiche tanto acutamente evidenziate dalla difesa dell'Amministrazione, circa il processo evolutivo della legislazione, nella soggetta materia, stanno a dimostrare che la legge

1968, n. 1691 (in *Riv. leg. fisc.*, 1968, 2353) la Suprema Corte ha riesaminato il problema e, pur dando ripetutamente atto dello estremo interesse delle tesi svolte dall'Amministrazione, ha tenuto ferma la propria precedente giurisprudenza. Mentre tale indirizzo può ormai ritenersi consolidato, deve anche rilevarsi che la gestione, per il periodo di tempo trascorso, è destinata a perdere concreta rilevanza.

n. 603 del 1954 era invece necessaria per ribadire ancora una volta il principio di unificazione di cui sopra.

Questo anzi spiega il perchè, malgrado le notevoli incertezze di carattere sistematico e letterale, precedenti pronunzie di questa Suprema Corte abbiano attribuito alla legge predetta del 1954 una portata meramente interpretativa e di chiarificazione delle precedenti norme, tutt'altro che limpide nella loro formulazione e nel loro reciproco coordinamento.

Peraltro una volta escluso il carattere di autonomia della disciplina tributaria per i contratti con lo Stato secondo la legge n. 283 del 1940, quella successiva n. 603 del 1954, non aveva alcuna necessità di fare espresso riferimento alla legge n. 261 del 1953, la quale erasi limitata a ridurre l'aliquota, ma soltanto alla precedente del 1940 sul piano della interpretazione autentica. E se pure si dovesse dubitare di siffatta soluzione, data la formulazione della legge, non è neppure possibile escludere, in astratto, la sussistenza di una ripetizione (talvolta chiarificatrice, altre volte fonte di dispute e dubbi) da parte del legislatore. Infatti è frutto soltanto di mera teoria, il principio secondo il quale il legislatore non si ripete. La realtà contrasta talvolta con tale affermazione specialmente in un settore (come quello tributario) nel quale nell'arco di oltre quaranta anni si sono susseguite una lunga serie di leggi ispirate, assai spesso a contingenti esigenze del momento, talvolta fra loro contrastanti.

In ogni modo la diversa portata attribuita dalla ricorrente alla legge del 1954 non è tale da importare da sola, quella diversità ed autonomia di disciplina tributaria dei contratti di appalto ed assimilati con le pubbliche amministrazioni, che è stata sopra negata con riferimento alla legge n. 283 del 1940.

Potrebbe, al massimo, costituire un semplice elemento indicativo, nel senso sostenuto dalla ricorrente, con carattere, per di più, tutt'altro che univoco.

Le osservazioni di cui sopra valgono anche in ordine al secondo motivo del ricorso, sopra brevemente riassunto, il cui presupposto consiste pur sempre nell'affermato principio di autonoma normativa dei contratti con lo Stato ai fini tributari.

Una volta esclusa questa distinta disciplina ed affermata l'unificazione e semplificazione, attraverso un processo legislativo d'indole unitaria, non ha ragione d'essere la diversificazione fra forniture-appalti e forniture-vendite, perchè contrasterebbe con la già illustrata equiparazione delle varie ipotesi di negozi giuridici soggetti al tributo in questo particolare settore.

Il ricorso va dunque rigettato.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2164 - Pres. Giannattasio - Est. Granata - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Ciardulli) c. Società A.P.I. (avv. Andriani).

Imposta di registro - Concessione di pertinenza stradale per accesso a stazione di servizio automobilistico e distribuzione carburanti - Concessione amministrativa - Tassabilità ex art. 1 tariffa all. A.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 1).

L'atto col quale la Pubblica Amministrazione consente al privato l'apertura di accessi sulla strada pubblica, in raccordo ad una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti collocata in zona adiacente, ha natura di concessione amministrativa e concreta la attribuzione di un uso eccezionale del bene demaniale. I diritti così concessi hanno consistenza reale, onde al rapporto deve applicarsi l'imposta proporzionale prevista dall'art. 1 della tariffa all. A legge di registro (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, deducendosi violazione dell'art. 1 della Tariffa all. A Legge di registro e dei principi di diritto amministrativo relativi all'uso dei beni demaniali, si sostiene, da parte dell'Amministrazione delle Finanze, che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che l'apertura dei due accessi sulla pubblica strada determinasse soltanto un uso speciale del bene pubblico, rapportabile a una mera autorizzazione personale, e che pertanto non fosse applicabile, in ordine al detto rapporto, l'imposta proporzionale prevista dall'art. 1 della richiamata tariffa. E si deduce che il rapporto *de quo* doveva necessariamente configurarsi come una concessione amministrativa, che, costituendo in favore del privato diritti reali, sia pure condizionati al prevalente interesse pubblico, imponeva l'applicazione del suindicato tributo.

(1) Con la sentenza in esame la Suprema Corte, richiamandosi ai principi già affermati dalle Sezioni Unite in ordine alla natura degli atti di concessione di pertinenze stradali per la costruzione di accessi a stazioni di distribuzione carburanti (sent. 31 ottobre 1958, n. 3584, in *Foro it.*, 1959, I, 236), ha risolto in senso affermativo la controversia relativa alla tassabilità di tali atti con la aliquota dei trasferimenti immobiliari stabilita dall'art. 1 della tariffa all. A legge di registro. Deve ricordarsi in proposito che il diverso principio affermato nella presente controversia dalla Corte di Appello di Firenze (sent. 19 maggio 1967, in *Riv. giur. idrocarburi*, 1967, 284) era stato condiviso dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 8 marzo 1968 (in *Rass. petrolifera*, 1968, 226), ma era stato disatteso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 30 dicembre 1967 (*ivi*, 1968, 218). Dato tale contrasto di opinioni dei giudici di merito la presente pronuncia della Corte di Cassazione assume un rilievo ed una importanza del tutto particolari.

Il ricorso è fondato.

Invero, va considerato previamente, in linea generale, che l'uso dei beni demaniali può essere normale, speciale o eccezionale e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ult. sent. 29 luglio 1964, n. 2154 e 6 giugno 1968, n. 1711), si è in presenza di un uso eccezionale quando il bene pubblico venga attribuito in godimento a un soggetto determinato, perchè vi eserciti una attività che non corrisponde alla normale destinazione del bene stesso, ancorchè si risolva in un vantaggio per la collettività.

La costituzione di tali diritti a favore di privati richiede necessariamente un atto di concessione, in quanto i beni demaniali, essendo destinati istituzionalmente a realizzare fini di interesse generale, non possono essere utilizzati per scopi diversi, salvo che l'ente pubblico al quale appartengono e che è l'unico in grado di valutare la possibilità o la convenienza di una diversa utilizzazione, compatibile con le esigenze pubbliche, ritenga di potere costituire diritti particolari a favore di terzi.

Questi diritti, poi, hanno consistenza reale, in quanto il potere attribuito al concessionario si estrinseca direttamente sulla cosa che ne forma oggetto e può essere fatto valere *erga omnes*, per quanto nei limiti imposti dalla natura del potere e dalla destinazione primaria del bene.

Tale caratteristica non contrasta con l'inalienabilità dei beni demaniali, giacchè la demanialità comporta bensì l'impossibilità di costituire, a favore di terzi, diritti reali secondo la disciplina del codice civile, ma non esclude che l'amministrazione possa stabilire sui detti beni diritti dei privati aventi consistenza reale, con gli effetti e le limitazioni che riflettono le esigenze proprie del diritto pubblico, così da rendere tali diritti condizionati alle esigenze medesime.

Sulla base di tali principi, questa Suprema Corte ha già sancito (cfr. Sez. Un. 31 ottobre 1958, n. 3584) che l'atto con il quale si consente al privato l'apertura di accessi sulla strada pubblica, in raccordo ad una stazione di servizio per distribuzione di carburanti, collocata in zona ad essa adiacente, ha natura di concessione amministrativa e concreta l'attribuzione di un uso eccezionale.

Tale indirizzo deve essere confermato nella presente controversia, non sussistendo alcun valido motivo che giustifichi un cambiamento di opinioni.

Si deve, infatti, considerare che con la facoltà concessa, nella specie, alla Soc. A.P.I. si è costituito un particolare rapporto tra l'impianto di distribuzione di benzina e la strada, della quale il titolare dell'impianto usufruisce non come un qualsiasi altro utente, ma per uno scopo specifico che gli attribuisce un particolare beneficio.

In relazione al particolare interesse della società di utilizzare la strada per una finalità che si discosta, senza peraltro contrastarvi, dalla normale destinazione di essa, e in riferimento alla attribuzione di uno specifico beneficio, deve riconoscersi che tra l'impianto di distribuzione e la strada stessa è sorto in concreto un rapporto di soggezione, con costituzione di diritti che, pur con le limitazioni suenunciate, hanno consistenza reale.

Non può attribuirsi, per contro, apprezzabile valore alla considerazione, fatta dalla Corte di merito, che l'art. 4 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, prevede il rilascio di « licenza » per l'apertura di nuovi accessi dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, giacchè tale norma si riferisce agli accessi che comportano l'attribuzione di un uso speciale, mentre l'attribuzione degli usi eccezionali è regolata, mediante l'emissione di atti di concessione, dal successivo art. 6 dello stesso decreto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2271 - Pres. Pece - Est. Sposato - P. M. Chirò (conf.). - Società a. s. Calzaturificio Pupa (avv. Pontini e Giglia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Decadenza - Imposta ordinaria - Prescrizione - Normativa di cui al d. l. n. 1150 del 1967 - Decorrenza.

(legge 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 20; d.l. 11 novembre 1967, n. 1150, art. 6).

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Decadenza - Imposta ordinaria - Prescrizione - Normativa anteriore all'entrata in vigore della legge n. 35 del 1960.

(legge 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 136; c.c. artt. 2935 e 2941, n. 8).

In base al d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (convertito nella legge n. 26 del 1968) il termine di prescrizione delle imposte liquidate in misura ordinaria per effetto di decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, è di tre anni e comincia a decorrere dalla data di presentazione della denuncia che i contribuenti, provvisoriamente ammessi alle agevolazioni tributarie, sono tenuti a presentare, dell'avvenuta ultimazione dei lavori o della intervenuta decadenza dai benefici entro un anno dal verificarsi di tali eventi (1).

(1-2) La prima massima costituisce esatta descrizione del sistema introdotto con il d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150.

Nel caso di decadenza verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge n. 35 del 1960, il diritto della Finanza alla riscossione delle imposte dovute in misura ordinaria si prescrive nel termine di tre anni di cui all'art. 136 della legge di registro, decorrente dal giorno in cui si è verificata la decadenza, salva, ove ne ricorra il caso, l'applicazione dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. (2).

(Omissis). — Il ricorso — con il quale i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di merito, il termine della prescrizione non è, nel caso in esame, quello ordinario di dieci anni stabilito dall'art. 2946 c.c. deve essere accolto: ancorchè all'accoglimento debba pervenirsi attraverso argomentazioni del tutto diverse da quelle prospettate dai ricorrenti e ponendo delle distinzioni che essi — invocando a sostegno del proprio assunto le leggi n. 35 del 1960 e n. 1493 del 1962 e senza curarsi dei limiti di vigore nel tempo di codeste e di altre norme — hanno del tutto trascurato.

È noto che la materia di che trattasi è stata, dapprima, regolata, con particolari norme, dalla legge 5 febbraio 1960, n. 35, che stabiliva in cinque anni, decorrenti dalla data di registrazione dell'atto provvisoriamente ammesso ai benefici fiscali, il termine della prescrizione. Con la successiva legge 6 ottobre 1962, n. 1493, il detto termine veniva aumentato a sette anni, decorrenti dalla registrazione, e veniva imposto ai contribuenti l'obbligo di determinate denunce, intese a salvaguardare il diritto della Finanza contro il malizioso silenzio dei contribuenti incorsi nella decadenza dai benefici. Ma risultando tale sistema inidoneo allo scopo, con il d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (convertito nella legge n. 26 del 1968) si è stabilito che il termine della prescrizione è quello di tre anni e che esso comincia a decorrere dalla data di presentazione della denuncia, che i contribuenti, provvisoriamente ammessi alle agevolazioni tributarie sono tenuti a presentare, dell'avvenuta ultimazione dei lavori o della intervenuta decadenza dai benefici, entro un anno dal verificarsi di tali eventi. Con norma di diritto transitorio, la nuova legge stabilisce, inoltre, che le sue disposizioni si applicano anche agli atti stipulati, cioè registrati, ed alle decadenze verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 35 del

La seconda massima si adegua, invece, per la disciplina dei rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 35 del 1960, a quanto affermato dalle Sez. Un. con la sentenza 27 giugno 1969, n. 2311, in questa *Rassegna*, 1969, 1, 567. Di notevole interesse in proposito, oltre alla confermata operatività del principio di cui all'art. 2935 c.c., è la affermazione relativa alla applicabilità in materia anche dell'art. 2941, n. 8 c.c. concernente la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del vincolo da parte del debitore.

1960 e successive modificazioni. Pertanto nella materia di che trattasi, la prescrizione del diritto della Finanza alla riscossione delle imposte in misura ordinaria dai contribuenti decaduti dai benefici, ove le decadenze siasi avverate prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1960, continua ad essere regolata dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Dopo taluni contrasti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte a sezione semplice, le S. U. hanno, con sentenza 27 giugno 1969, n. 2311, affermato che in materia, la normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1960 è da identificare in quella dettata dalla legge organica di registro per la riscossione dei supplementi d'imposta. È stato, difatti, osservato che la detta legge organica, contenendo norme che fissano i termini della prescrizione relativamente a tutte le possibili ipotesi di riscossione delle imposte, non presenta lacune che debbano essere colmate mediante il ricorso alle norme generali del codice civile. È stato, altresì, messo in rilievo che sebbene l'art. 136 della legge organica di registro parli di « supplemento di tassa », codesta locuzione è da intendere non nel senso di « tassa suppletiva » precisato dall'art. 7, ma nell'ampio senso di tassa integrativa di quella pagata al momento della registrazione dell'atto, come è fatto palese dall'ultimo comma dell'art. 47 sempre della medesima legge organica, il quale, regolando, in armonia con la regola dell'art. 136, un caso particolare di prescrizione, indica come « supplemento di tassa » quella che, secondo la classificazione dell'art. 7, è un'imposta complementare. Perciò anche le imposte dovute in caso di decadenza dal diritto al trattamento fiscale di favore sono da considerare supplementi di tasse, ed il diritto a riscuoterle si prescrive nel termine triennale stabilito, per la riscossione dei supplementi, dall'art. 136.

D'altra parte, è da rilevare — ed è stato rilevato dalla ricordata sentenza delle S. U. — che la disciplina della prescrizione, compiutamente dettata dalla L.O.R. per quanto riguarda il tempo necessario a prescrivere, presuppone i principi logico-giuridici sui quali l'istituto della prescrizione si fonda, e fra questi il principio che *actio nondum nata non praescribitur*. Significativa, anche a questo proposito, è la già ricordata norma dell'art. 47 che pur essendo una particolare applicazione della regola dettata dall'art. 136 secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dalla data della registrazione, stabilisce nel caso in esso considerato, la decorrenza non dalla data della registrazione dell'atto per il quale è stata riscossa l'imposta principale, ma dalla data dell'ultimo contratto in conseguenza del quale sorge il diritto alla riscossione del supplemento. Pertanto, ove si tratti del diritto della Finanza alla riscossione delle imposte dovute, in misura ordinaria, da coloro che sono decaduti dal diritto a godere di determinate agevolazioni fiscali, e la decadenza siasi verificata prima dell'entrata in vigore

della legge n. 35 del 1960, quel diritto si prescrive in tre anni, decorrenti dal momento in cui esso può esser fatto valere, ossia dal momento in cui si è verificata la decadenza, salva ove ne ricorra il caso, l'applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c.

In conseguenza di quanto si è detto, il giudice di rinvio al quale — cassata la denunziata sentenza — la causa deve essere rimessa per nuovo esame — dovrà stabilire se, nella fattispecie, nonostante le varie leggi di proroga, siasi avverata la decadenza dai benefici tributari provvisoriamente concessi ai contribuenti, e se nel caso positivo, essa siasi avverata prima e dopo l'entrata in vigore della legge del 1960, ed applicare l'una o l'altra delle due diverse normative che regolano, con riguardo al tempo, il termine, e la decorrenza del termine, della prescrizione del diritto della Finanza. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2421 - Pres. Rossano - Est. Boselli - P. M. Gentile (diff.) - Soc. S.I.E.T.T.E. (avv. Barile) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende od enti di credito a favore di ditte commerciali o industriali - Aliquota dello 0,25 per cento di cui alla lettera c) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge di registro - Correlazione fra i due negozi - Criteri di determinazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 lett. c) e nota *aggiunta*, art. 28 lett. c); legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 1 e 2).

Imposta di registro - Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende od enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 per cento di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge di registro - Criteri di determinazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 lett. b) e nota *aggiunta*, art. 28 lett. b); legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 1 e 2).

L'agevolazione dell'aliquota ridottissima dello 0,25 % di cui all'art. 4 lett. c) della tariffa A allegata alla Legge di registro non può essere applicata all'atto di cessione di credito che consenta, anche solo potenzialmente, di utilizzare i proventi della cessione per garantire o estinguere operazioni di finanziamento diverse da quelle contemplate;

tale possibilità sussiste quando nell'atto si preveda la facoltà insindacabile della Banca di effettuare sovvenzioni in misura inferiore al limite convenuto e di revocare il finanziamento fermi restando gli effetti della cessione e quando il finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente consenta ripetuti utilizzi della somma finanziata e non siano pattuite clausole limitatrici obiettivamente idonee ad impedire l'impiego della somma ceduta per l'estinzione di altri debiti (1).

L'agevolazione dell'aliquota media dello 0,50 % di cui all'art. 4 lett. b) della tariffa A allegata alla legge di registro è applicabile in relazione al requisito soggettivo che l'operazione finanziaria coperta dalla cessione intervenga tra aziende o enti di credito contemplati nel r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e una ditta commerciale o industriale; conseguentemente la possibilità che la cessione sia estesa a operazioni diverse da quelle contemplate nell'atto diventa rilevante per escludere l'agevolazione solo quando sia tale da consentire l'impiego della somma ceduta a vantaggio di operazioni bancarie non aventi il carattere soggettivo considerato dall'art. 28 lett. b) come requisito sufficiente per fruire dell'agevolazione (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febbraio 1971, n. 413 - Pres. Rosano - Est. Berarducci - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Impresa Costruzioni Malvezzi e Comelli (avv. D'Angelantonio).

Imposta di registro - Cessioni di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende od enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquota dello 0,50 per cento di cui alla lettera b) dell'art. 4 tariffa all. A della legge di registro - Criterio di determinazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 lett. b) e nota aggiunta, art. 28 lett. b); legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 1 e 2).

L'agevolazione dell'aliquota media dello 0,50 % di cui all'art. 4 lett. b) della tariffa A allegata alla legge di registro sulle cessioni di

(1-3) La prima massima riconferma in termini precisi l'orientamento dominante seguito, anche di recente, nelle decisioni 3 aprile 1970, n. 881 in questa *Rassegna*, 1970, I, 467 e 12 dicembre 1970, n. 2633, *ivi*, 1971, I, 152; dovrebbero con ciò essere definitivamente eliminati quei dubbi suscitati con qualche pronuncia che ha avallato discordanti orientamenti dei giudici di merito (19 dicembre 1969, n. 4007, *ivi*, 1969, I, 1175).

credito presuppone una correlazione con un'operazione di finanziamento tale da impedire che i proventi della cessione siano destinati a garantire e estinguere debiti del cedente dipendenti ad operazioni diverse da quella enunciata nell'atto; tuttavia la necessaria connessione delle due operazioni non esige che sia esclusa la possibilità che l'ammontare del finanziamento si accresca oltre la somma originariamente concessa e che la cessione garantisca l'ulteriore debito del cedente (3).

I

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso la soc. SIETTE denuncia violazione dell'art. 4 lett. c) e dell'art. 28 lett. c) della Tariffa all. A alla Legge di Registro (nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261) e censura le principali argomentazioni sulle quali la Corte del merito ha fondato il proprio convincimento circa la insussistenza, nella specie, dei requisiti richiesti dalla legge perchè il contratto fruisse della aliquota agevolata dello 0,25 %, rilevando — in particolare — che nè il meccanismo tecnico adottato per l'utilizzo del finanziamento ad essa ricorrente concesso dal Banco di Sicilia (apertura di credito in conto corrente), nè la circostanza che l'importo del finanziamento medesimo potesse essere inferiore a quello previsto, nè il fatto che l'istituto finanziatore si fosse riservato il diritto di recedere dal contratto anche prima del compimento dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento, costituivano — data la disposizione limitativa contenuta nell'art. 2 del contratto — elementi idonei a consentire l'estensione della garanzia anche ad « altre operazioni ».

Il motivo è infondato.

Ristabiliti, però, i giusti limiti della massima agevolazione (aliquota dello 0,25 %), si apre un nuovo capitolo sull'applicazione dell'aliquota media (0,50 %) della lettera b) dell'art. 4 della tariffa A.

Le due decisioni sopra riportate sono alquanto discordi sull'argomento. Giova ricordare che la sentenza 22 dicembre 1964, n. 2948 (*Foro it.*, 1965, I, 824) ricordata nella prima delle decisioni, è rimasta per lunghi anni isolata; sebbene non sia stata mai contraddetta in modo del tutto esplicito, nelle numerosissime controversie che sono state decise nel lungo periodo successivo con un particolare approfondimento del problema, non si è mai fatta alcuna differenziazione fra le due aliquote, riconoscendosi che i requisiti richiesti dalla nota aggiunta si riferissero indistintamente alle ipotesi delle lettere a) e b) dell'art. 4.

La prima delle decisioni in rassegna afferma che, in definitiva, il requisito per l'applicazione dell'aliquota dello 0,50 % alle cessioni di credito si riduce alla sola qualità dei soggetti (azienda di credito autorizzata da una parte e ditta industriale o commerciale dall'altra) in quanto le « altre ope-

È stato già posto in evidenza che la legge fiscale del 4 aprile 1953, n. 261, innovando sul sistema precedente (r.d.l. 9 maggio 1935, n. 606 e r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2170) che concedeva l'aliquota di favore dello 0,50 % (in luogo di quella ordinaria dell'1,50 %) per tutte indiscriminatamente le cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni fatte a garanzia di finanziamenti da chiunque concessi al cedente, ha distinto, ai fini del trattamento agevolato:

1) l'ipotesi delle cessioni « di annualità o contributi governativi e di enti pubblici nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni » stipulate a garanzia di finanziamenti in genere concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni a favore di ditte commerciali od industriali in relazione alle suddette ragioni di credito verso pubbliche amministrazioni, vale a dire in relazione a crediti derivanti dalla esecuzione di opere o forniture pubbliche: per le quali ha previsto l'aliquota di favore dello 0,25 % (art. 1, lett. c);

2) dalla ipotesi delle cessioni di crediti in genere a garanzia di « aperture di credito, anticipazioni e finanziamenti » eseguiti dalle aziende ed enti di credito predetti a favore di ditte commerciali ed industriali: per le quali ha invece previsto l'aliquota di favore dello 0,50 % (art. 1, lett. b); esigendo — per la concessione dei benefici anzidetti — oltre al ricorso dei presupposti sostanziali e propri dei due tipi di operazioni ora descritti, l'osservanza — in entrambe le ipotesi — di speciali requisiti formali, e precisamente:

a) che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni di finanziamento garantite dalla cessione medesima;

b) e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad « altre operazioni ».

razioni » alle quali, secondo la nota aggiunta, gli effetti della cessione non debbono mai estendersi sono non già le operazioni diverse da quelle richiamate nell'atto ma le operazioni diverse da quelle dell'art. 28 lett. b); in sostanza quando sussistono i requisiti soggettivi, la nota aggiunta non avrebbe alcuna pratica rilevanza.

Questa affermazione non sembra esatta. L'agevolazione sulla cessione di credito non è concessa dall'art. 4 in vista della qualità dei soggetti, ma solo in quanto sia strumentalmente connessa ad una determinata operazione di finanziamento; ma tale connessione deve risultare nei modi stabiliti nella nota. È un punto incontrovertibile che la cessione di credito pura e semplice, anche se intercorsa tra due soggetti qualificati, è soggetta alla aliquota normale e che alla stessa aliquota sarà soggetta la cessione che, non adeguatamente asservita ad un'operazione di finanziamento, conservi una sua, totale o parziale, autonomia. È quindi necessaria una stretta connessione tra cessione e finanziamento che, come dispone la nota allo art. 4, non deve essere apparente o pretestuosa, ma deve assicurare un legame strumentale effettivo tra i due atti.

Ciò premesso, e poichè — come questa Suprema Corte a Sezioni Unite ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 1397 del 6 giugno 1964) e come risulta dai lavori parlamentari — la *ratio* della prescrizione relativa ai suddetti requisiti (contenuta nella « Nota » alla Tariffa aggiornata) è stata quella di evitare l'elusione fiscale che nella pratica si verificava per il fatto che « gli istituti finanziatori, favoriti dalla generica formula della legge precedente, non si erano mostrati alieni dallo utilizzare le cessioni di credito per proprie esposizioni non collegate al finanziamento concesso per la realizzazione di quelle opere e forniture pubbliche », la più recente giurisprudenza di questo Supremo Collegio — intendendo la espressione « altre operazioni — nel senso di operazioni diverse da quelle specificatamente indicate nell'atto — ha ripetutamente enunciato il principio che, per fruire dell'aliquota di maggior favore (0,25 %) di cui agli artt. 4 e 28 lettera c) e nota aggiunta della Tariffa all. A. alla Legge di Registro, nel testo come innanzi modificato, l'atto di cessione deve essere concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso.

Non solo, ma ha ritenuto altresì (in armonia con la regola ermeneutica di cui all'art. 8 della stessa legge di registro) che, in tale esame l'indagine del giudice di merito, più che dirigersi a ricostruire la volontà delle parti dalle varie clausole contrattuali, deve avere riguardo al valore obiettivo e strumentale dell'atto, nel senso che nessuna delle clausole medesime, considerate sia isolatamente che nel loro complesso, sia suscettibile di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione per allargarsi a nuove operazioni che sfuggirebbero in tal modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente dal trattamento tributario agevolato.

Assai diversa è, invece, la seconda decisione che, pur ammettendo per l'ipotesi della lettera b) dell'art. 4 una meno riguardosa esclusività, ha ritenuto necessario che l'atto, e precipuamente le clausole che hanno riferimento alla ultrattività della cessione e al mantenimento presso la banca del sopravanzo del credito ceduto, non devono rivelarsi « suscettibili di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria e apparente destinazione ed allargarsi a nuove diverse operazioni ». In sostanza questa pronuncia ritiene compatibile con l'agevolazione della lettera b) l'eventualità che il finanziamento convenuto sia suscettibile di accrescersi oltre la somma inizialmente concessa (rotatività), ma esclude tuttavia la possibilità di estensione ad *altre* operazioni diverse da quella enunciata, fra le quali possono inserirsi operazioni escluse dalla previsione della lettera b) dell'art. 28 (come, ad esempio, obbligazioni *fidejussorie*, emissioni di assegni a vuoto, ecc.).

A questo punto il discorso si restringe: poichè esistono, anche se il campo è più limitato, operazioni di finanziamento non rientranti nella

In sintesi tale giurisprudenza è ferma nel ritenere che, a sottrarre l'atto alla previsione normativa di cui si tratta (artt. 4 e 28, lettera c), sia sufficiente la obiettiva possibilità di un siffatto ampliamento, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente od effettivamente, perseguiti dalle parti contraenti (Cass. 2 agosto 1969, n. 2755; id. 23 maggio 1967, n. 1125).

Orbene, nella specie la Corte del merito si è rigorosamente attenuta al criterio ermeneutico ora riferito, in quanto ha escluso che l'atto in questione potesse fruire della aliquota dello 0,25 %, considerando appunto che — nonostante la correlazione formalmente enunciata (all'art. 2 della scrittura) fra la cessione dei crediti vantati dalla SIETTE nei confronti dello Stato per la esecuzione dei lavori assunti in appalto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed il finanziamento concesso dal Banco per la esecuzione dei lavori medesimi — l'atto risultava nondimeno congegnato in modo tale da non escludere la obiettiva possibilità di una estensione della garanzia prestata anche ad operazioni diverse da quelle in esso specificate (finanziamento dei lavori assunti in appalto).

E ciò non solo perchè erasi attribuita al Banco la facoltà insindacabile di effettuare sovvenzioni anche in misura inferiore al limite convenuto di 40 milioni di lire e quella inoltre di revocare il finanziamento anche prima del compimento dell'opera appaltata, ma anche e soprattutto:

— perchè il finanziamento era stato concesso nella forma dell'apertura di credito in conto corrente, ossia in una forma idonea a consentire alla SIETTE, sia pure potenzialmente, di usare (valendosi della facoltà di cui all'art. 1843 c.c.) delle disponibilità del conto anche per l'estinzione di debiti diversi da quelli incontrati per l'esecuzione dell'opera pubblica, senza che fossero state convenute clausole limitatrici, obiettivamente idonee ad impedire una tale utilizzazione;

definizione dell'art. 28 lett. b), ogni volta che la cessione, per la sua insufficiente concatenazione con un'operazione bancaria *determinata*, sia potenzialmente capace di estendersi ad operazioni comunque diverse da quella contemplata, va esclusa l'applicazione anche dell'aliquota della lettera b); non è infatti possibile determinare le caratteristiche di operazioni che restano indeterminabili. E così anche per l'aliquota dello 0,50 % si ripresenta l'identico problema della cessione, che, per i suoi normali effetti, non può considerarsi limitata a una determinata funzione, fino a che con rigorose clausole quegli effetti non vengano circoscritti fino a legare la cessione, sia nel tempo che nell'ammontare, alla stessa sorte dell'operazione di finanziamento. I concetti ormai affinati con riferimento alla aliquota dello 0,25 % soccorrono ancora, perchè l'estensione potenziale degli effetti della cessione ad operazioni bancarie diverse da quelle a cui è riferibile l'art. 28 lett. b), è sempre possibile, anche se meno probabile; quando le « altre operazioni » restano indeterminabili.

— e perchè, nonostante l'anzidetta previsione di riduzione o di revoca del finanziamento da parte del Banco, risultava pattuito che, anche in tali evenienze, sarebbe rimasta « ferma in ogni suo effetto la cessione dei crediti »: il che, sia pure in linea di mera eventualità, lasciava aperto l'adito all'utilizzo della cessione per la copertura di esposizioni della società sovvenuta diverse da quelle derivanti dalla esecuzione dei lavori assunti in appalto.

Obiettare — come fa oggi la società ricorrente — che, in caso di utilizzo frazionato del credito da parte dell'accreditato, l'eventuale ripristino della disponibilità non è possibile (a norma del citato articolo 1843 c.c.) se non a seguito di successivi « versamenti » da parte dello stesso accreditato, non significa escludere l'astratta possibilità — in specie quando l'operazione sia regolata in conto corrente — che le parti operino in modo (comunque avvenga il ripristino della disponibilità) da consentire al correntista un utilizzo parziale della stessa per altri fini, fermo restando (apparentemente) l'accredito nel limite del pattuito finanziamento.

Ed, egualmente, obiettare che la facoltà della banca di concedere una utilizzazione inferiore a quella prevista o addirittura di disdettare il contratto prima del termine dell'opera, ferma restando la garanzia della cessione, non costituiva se non esercizio, da parte dell'Istituto finanziatore, di un « controllo » sull'effettivo impiego delle somme per il conseguimento dello scopo previsto, se può servire a porre in evidenza il (presumibile) intento pratico perseguito dalle parti nella stipulazione di detta clausola, non vale certamente ad escludere che la stessa si prestasse tuttavia a consentire, sia pure potenzialmente, l'estensione della garanzia ad operazioni diverse da quelle espressamente indicate nell'atto.

Poichè, pertanto, il convincimento della Corte del merito, oltre che diffusamente motivato, risulta esente da vizi logici e giuridici, il relativo giudizio — su questo primo punto d'indagine — si sottrae al sindacato di legittimità di questo Supremo Collegio ed il motivo in esame deve essere rigettato.

Diversa e più favorevole valutazione deve essere invece espressa in ordine al secondo motivo del ricorso col quale la soc. SIETTE — denunciando violazione dell'art. 4 lett. b) e 28 lett. b) della Tariffa nel testo come innanzi modificato — assume che l'atto in questione avrebbe dovuto, quanto meno, fruire dell'aliquota di minor favore (dello 0,50 %) prevista dalla lett. b) dei citati articoli di tariffa e lamenta che la Corte del merito, inopinatamente discostandosi dalla interpretazione data alla predetta norma dalla sentenza n. 2948 del 21 dicembre 1964 di questa Suprema Corte, non abbia accolto la sua conforme subordinata istanza.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità di questa subordinata domanda, nuovamente sollevata in questa sede dall'Amministrazione resistente sul riflesso (ex art. 345 c.p.c.) dell'asserita « novità » della stessa, bene, e con motivazione giuridicamente ineccepibile, è stata disattesa dalla Corte del merito.

Hanno osservato quei giudici che, avendo la soc. SIETTE nel giudizio di primo grado concluso per la dichiarazione di illegittimità dell'opposta ingiunzione, sia pure a cagione della asserita applicabilità all'atto dell'aliquota di maggior favore dello 0,25 % (in luogo di quella dell'1,50 % concretamente applicata dall'Ufficio), nessun sostanziale mutamento del *petitum* poteva nella specie produrre il fatto che, in grado d'appello, una tale illegittimità fosse stata — in line di mero subordinate — sostenuta anche in base alla asserita applicabilità all'atto dell'aliquota di minor favore dello 0,50 %.

Tale mutamento concerne invero la *causa petendi* e ad esso — per costante e nota giurisprudenza di questa Suprema Corte — non può ritenersi ostativa la eccepita preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. allorchando — come appunto nella specie — il mutamento sia fondato su dati di fatto già acquisiti al processo, sicchè l'elemento della novità si riduca ad una diversa qualificazione giuridica di tali elementi di fatto (Cass., 12 giugno 1969, n. 2074).

Esaminando, dopo ciò, il merito della doglianza, si osserva che i rilievi esposti in relazione al primo motivo del ricorso, se sono valsi a porre in evidenza l'obiettiva idoneità della cessione stipulata fra le parti a coprire operazioni diverse da quelle in essa specificate, epperò l'inapplicabilità all'atto dell'aliquota dello 0,25 %, non autorizzano anche a concludere che — per ciò solo — l'atto medesimo non possa fruire neppure dell'aliquota di minor favore prevista dalla lett. b) degli artt. 4 e 28 della tariffa.

Procedendo ad una acuta e penetrante analisi del contenuto della « Nota » aggiunta all'art. 4 della Tariffa modificata, questa Suprema Corte (con la citata sentenza n. 2948 del 21 dicembre 1964), pur riconoscendo che la disposizione in parola ha uguale riferimento tanto alla previsione della lett. c) quanto a quella della lett. b) dell'articolo, ha tuttavia ritenuto che l'interpretazione ed identificazione dei requisiti cosiddetti « formali » richiesti per la concessione dell'aliquota di favore non può — al lume della *ratio* ispiratrice della Nota medesima — essere identica in entrambe le ipotesi; nel senso che, mentre in relazione all'aliquota di maggior favore (0,25 %) l'espressione « altre operazioni » contenuta nel testo della nota bene può e deve essere intesa nel significato di « operazioni diverse da quelle specificatamente indicate nell'atto », una identica interpretazione diverrebbe invece del tutto illogica e priva di qualsiasi addentellato con la *ratio legis* a suo

luogo accennata, se riferita anche al diverso caso contemplato dalla lett. b) degli artt. 1 e 2 della legge n. 261 del 1953.

E ciò per la ragione che, mentre nel caso del beneficio fiscale di cui alla lett. c) è lecito affermare che il finanziamento non specificato, appunto e sol perchè tale, può essere non destinato a rendere possibile la fornitura o l'opera pubblica ed essere quindi veicolo di quella frode fiscale che il legislatore ha inteso prevenire, nel caso invece di cui alla lett. b) non vale lo stesso argomento, dato che l'aliquota di medio favore (0,50 %) ivi prevista spetta alla cessione di credito che copra qualsiasi genere di finanziamento, a qualsiasi scopo destinato, purchè intervenuto fra i soggetti designati dalla legge; sicchè la mancata specificazione dello scopo del finanziamento non potrebbe — in detta ipotesi — costituire quel « varco » attraverso il quale l'operazione possa estendersi ad altre non previste, se è la stessa legge a concedere genericamente l'aliquota di favore alle cessioni di credito a garanzia dei finanziamenti bancari alle imprese industriali e commerciali.

In base a tali considerazioni, questa Corte Suprema, con la sentenza dianzi citata, ritenne che l'espressione « altre operazioni » — nella seconda delle ipotesi contemplate — non potesse perciò essere logicamente intesa se non nel senso (diverso da quello assunto in relazione all'ipotesi di cui alla lett. c) di « operazioni diverse da quelle previste dall'art. 4 della Tariffa modificata » cui si riferisce la nota, ed, ancor più precisamente, nel senso di « operazioni che possano non rientrare fra quelle indicate negli artt. 4 e 28 della Tariffa ».

E pervenne così alla conclusione che, per concedere all'atto di cessione il trattamento di minor favore (costituito dall'aliquota dello 0,50 %), non occorre che la cessione concerna « annualità o contributi governativi e di enti pubblici, nonchè crediti verso pubbliche amministrazioni » e sia in relazione con « aperture di credito, anticipazioni e finanziamenti concessi dalle banche proprio in vista delle forniture od opere pubbliche donde derivano i crediti ceduti, ma basta che si tratti di cessioni di credito verso chiunque, purchè siano a garanzia » di « aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti » concessi dalle « aziende od enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 » a « ditte commerciali od industriali ».

Si ritenne, insomma, che al criterio prevalentemente obiettivo di cui alla lett. c) si sostituisca, nel caso di cui alla lett. b) quello prevalentemente soggettivo delle persone fra le quali si svolgono le operazioni finanziarie coperte dalla cessione: la quale viene a beneficiare dell'aliquota di registro dello 0,50 % qualunque sia lo scopo del finanziamento, purchè questo sia concesso dalle banche indicate dalla legge ad una ditta commerciale od industriale.

Orbene, questo Supremo Collegio non trova motivo per discostarsi, nella specie, da così meditato e motivato indirizzo, anche perchè il contrasto di interpretazione rilevato fra la sentenza ora accennata e riassunta nelle sue linee essenziali (n. 2948 del 1964) e le sentenze pronunciate in argomento da questa stessa Corte in epoca anteriore o successiva, contrasto che ha indotto i giudici d'appello ad applicare anche all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 4 della tariffa l'interpretazione restrittiva della « Nota » aggiunta, ormai concordemente accolta per l'ipotesi di cui alla lett. c) in realtà non sussiste affatto, dal momento che tali pronuncie (peraltro neppure indicate dalla Corte del merito) non che risolte, non hanno neppure affrontato *ex professo* il problema interpretativo della « Nota » con specifico e separato riguardo anche all'ipotesi di cui alla lett. b) dei citati artt. 4 e 28 della Tariffa modificata (cfr. per tutte, Cass., 5 settembre 1968, n. 2866).

In accoglimento, pertanto, del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte perchè, alla luce del criterio interpretativo dianzi enunciato, stabilisca se l'atto di cessione di cui si tratta possa o meno prestarsi a garantire operazioni diverse da quelle previste dalla lett. b) degli artt. 4 e 28 della Tariffa modificata, all. A alla legge di registro, ossia operazioni diverse da « aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni a favore di ditte industriali o commerciali » ed, in conseguenza, decida se alla cessione medesima spetti o meno, agli effetti della registrazione, l'aliquota ridotta dello 0,50 %. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 lett. c) e nota, 28 lett. c), della Tariffa all. A, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e, premesso che per l'applicabilità, alle cessioni di crediti, dell'aliquota ridotta dello 0,50 % è prescritta l'esistenza di una necessaria ed esclusiva correlazione tra cessione e finanziamento, e che tale correlazione sussiste tutte le volte che, con clausole particolari, sia evitato che gli effetti della cessione possano essere in tutto od in parte assorbiti, o, in genere, utilizzati per altre operazioni distinte da quelle specificamente indicate, censura la sentenza denunciata per non aver rilevato che la ultrattività della cessione rispetto alla revoca del finanziamento, prevista dall'atto Olivares, con la contemporanea facoltà

della Banca di mantenere le somme riscosse a disposizione del cedente, era chiaramente indicativa del fatto che, nell'economia negoziale, gli effetti della cessione potevano essere collegati non solo alla specifica operazione bancaria, ma anche ad altre operazioni non enunciate, ed era, altresì, chiaramente indicativa che la cessione veniva sottratta sia alla funzione solutoria sia a quella di garanzia perchè, avvenuto il rientro delle esposizioni, il mantenimento della cessione consentiva alla Banca una disponibilità di fondi del cedente per fini non precisati, ma diversi dall'operazione suddetta.

Con il secondo motivo, che per ragioni di connessione si esamina congiuntamente, l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, primo comma, della legge di registro, in relazione all'art. 4 lett. c) e relativa nota speciale della Tariffa all. A, art. 28 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261, nonchè difetto di motivazione, ed assume che la Corte del merito, nel ritenere che fosse da escludere la possibilità di estendere l'efficacia della cessione ad altre operazioni, in quanto un'obbligazione della Banca di rinnovare il finanziamento non era stata dalla Banca medesima assunta nell'atto in questione, non ha considerato che l'imposta di registro, per effetto dell'art. 8 sopra citato, colpisce gli effetti potenziali dell'atto e non solamente quelli apparentemente o anche realmente voluti dalle parti, e che, pertanto, nel caso di specie occorreva esaminare se le clausole contrattuali non si prestassero a far destinare il credito ceduto a scopo diverso da quello della estinzione del finanziamento specificato nell'atto.

Il ricorso è fondato, anche se non può condividersi l'opinione, insita nella tesi della ricorrente, secondo cui, per effetto della nota aggiunta all'art. 4 della Tariffa all. A alla legge di registro, non compete l'agevolazione tributaria prevista nella lett. b) di detto articolo, nell'ipotesi in cui dall'atto soggetto a tributo risulti la possibilità che il credito ceduto che residua dopo l'estinzione del finanziamento enunciato nell'atto medesimo, sia utilizzato per garantire od estinguere altri debiti del cedente dipendenti dall'ampliamento dell'originario finanziamento.

Devesi, infatti, rilevare che la disposizione contenuta nell'anzidetta nota, riferita alla norma della lett. b) del citato art. 4, ha l'evidente scopo di evitare che si usufruisca dell'agevolazione tributaria per cessioni di crediti che, oltre che a garantire o ad estinguere le situazioni debitorie del cedente dipendenti dalle operazioni bancarie considerate da detta norma, dipendenti cioè da aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dagli istituti finanziatori al cedente il credito, servano anche a garantire o ad estinguere situazioni debitorie del cedente dipendenti da operazioni diverse da quelle innanzi specificate, quali ad esempio, le situazioni

debitorie dipendenti da obbligazioni fideiussorie, emissioni di assegni a vuoto, e così via.

Ciò implica che con tale scopo non contrasta — e rientra, quindi, nella previsione della norma in esame — l'ipotesi in cui nell'atto soggetto a tributo, l'operazione di finanziamento sia enunciata come suscettibile di ulteriori sviluppi, nel senso che l'ammontare del finanziamento può accrescersi oltre la somma inizialmente concessa, e sia, quindi prevista la possibilità di estendere l'efficacia della cessione al conseguente ulteriore debito del cedente, sempre che, dallo stesso atto non risulti la possibilità che la cessione sia utilizzata anche per garantire od estinguere altri debiti del cedente dipendenti da altre operazioni del tutto diverse da quella come sopra enunciata nell'atto.

Anche nell'anzidetta ipotesi, invero, sussiste quel necessario ed esclusivo collegamento tra cessione e finanziamento richiesto dalla nota in questione, ed anche in tale ipotesi compete, quindi, l'agevolazione tributaria analogamente a quanto accade nell'ipotesi in cui il residuo credito ceduto, dopo l'estinzione del finanziamento venga restituito al titolare e venga da questo fatto oggetto di una nuova cessione in relazione ad altro finanziamento. Le due ipotesi sono, infatti, analoghe, giacchè, sia nell'una che nell'altra, la cessione è strettamente collegata ad un'operazione (finanziamento) in considerazione della quale la legge ammette la cessione medesima al trattamento tributario di favore.

Altro principio che necessita qui ricordare — anche perchè forma oggetto del secondo motivo di ricorso — è quello relativo al criterio interpretativo degli atti soggetti a registrazione ai fini dell'applicazione dell'agevolazione tributaria in questione.

Devesi rilevare che, in linea generale, per effetto della norma dell'art. 8 della legge di registro, le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. In conformità dell'anzidetta norma questo Supremo Collegio ha, quindi, ripetutamente, affermato il principio — che va qui ribadito — secondo cui, ai fini particolari dell'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla nota all'art. 4 della Tariffa all. A alla legge di registro, per godere delle agevolazioni di cui alle lett. b) e c) di detto articolo, l'indagine del giudice di merito non deve essere diretta a ricercare, secondo le norme di ermeneutica contrattuale, la comune intenzione delle parti e la più attendibile interpretazione delle singole clausole del negozio, ma deve essere diretta a ricercare il valore obiettivo e strumentale dell'atto, nel senso che nessuna delle clausole medesime, individualmente considerate o nel loro complesso, sia suscettibile di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destina-

zione, ed allargarsi a nuove diverse operazioni, le quali sfuggirebbero, in tal modo, al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore.

Ora, posti gli anzidetti principi di diritto, non può che ritenersi erroneamente impostata e non meno erroneamente motivata la sentenza denunciata, in cui la Corte del merito si è attardata ad esaminare se avesse o meno valore giuridico la mera possibilità della Banca di rinnovare il finanziamento — il che era irrilevante ai fini del decidere stante il principio secondo cui la previsione dell'estensione dell'efficacia della cessione di credito all'ampliamento del finanziamento, non rompe il nesso di interdipendenza fra i due negozi — mentre ha ommesso del tutto di esaminare ed accertare se le altre clausole iscritte nell'atto, tra cui, precipuamente, quelle che prevedevano la ultrattività della cessione ed il mantenimento del sopravanzo del credito ceduto presso la Banca a disposizione del cedente, offrirono o meno la possibilità di destinare detto sopravanzo a garantire o ad estinguere debiti dello stesso cedente dipendenti da operazioni diverse, nel senso innanzi precisato, da quella enunciata nell'atto.

Per queste considerazioni la sentenza denunciata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di merito, che, sulla scorta dei principi sopra enunciati, dovrà procedere al riesame dell'atto in questione, ai fini dell'anzidetto accertamento, e decidere, in conseguenza, la lite. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1970, n. 2580 - Pres. Favara - Est. Milano - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. p. az. Calzaturificio di Varese (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

Imposta di registro - Occultamento di valore - Prova - Accertamento della Polizia tributaria in sede di ispezione ai fini dell'i.g.e. - Legittimità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 105).

Imposta di registro - Occultamento di valore - Prova dell'occultamento - Incensurabilità.

Qualora la Finanza, nel legittimo esercizio dei suoi poteri e senza alcuna violazione dei limiti in cui l'esercizio stesso è consentito, accerti che è stata commessa l'infrazione sanzionata dall'art. 105 della legge di registro, non può esserle negato il diritto di utilizzare la

prova in tal modo acquisita per l'applicazione della detta sanzione. (Nella specie la prova dell'occultamento di valore era stata rinvenuta in sede di ispezione eseguita dalla P.T. ai fini dell'accertamento di violazioni all'i.g.e.) (1).

L'accertamento del giudice di merito sull'idoneità della prova dell'occultamento di valore fornita dall'Amministrazione è incensurabile in Cassazione (2).

(*Omissis*). — La società ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione degli artt. 105, 18, 29, 31, 62, 65, 66, 67, 72, 133 e 134 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 11 del regolamento approvato con d.m. 16 luglio 1926; in relazione al r.d. 3 gennaio 1926, n. 63; 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto la legittimità dell'accertamento eseguito dalla polizia tributaria.

In particolare si sostiene dalla valorosa difesa della società ricorrente che la tassazione per imposta di registro può essere effettuata soltanto a seguito di iniziativa della parte (presentazione spontanea dell'atto), o quando i documenti entrino nel legittimo possesso dell'amministrazione finanziaria, ovvero — in ipotesi tassativamente previste — indipendentemente dalla presentazione spontanea, od a seguito di ispezioni e verifiche.

Da questa premessa si fa discendere la conseguenza che, non ricorrendo nella fattispecie in esame nessuna delle indicate condizioni, la Finanza non era legittimata ad attingere la prova del preteso parziale occultamento del canone dei contratti di locazione da contro-dichiarazioni e autofatture, delle quali era venuta a conoscenza solo per effetto di ispezione della polizia tributaria eseguita a fini diversi, e cioè per il controllo di regolare corresponsione dell'I.G.E. e dell'imposta di bollo.

Aggiunge la società ricorrente che, in ogni modo, essa non aveva la possibilità di impedire che la polizia — ai fini avanti specificati — procedesse all'esame di tutti i libri e i documenti contabili, fra i quali erano comprese le contro-dichiarazioni e le cosiddette « autofatture » utilizzate poi per il diverso scopo dell'applicazione dell'imposta di registro sulla parte di valore (dei contratti di locazione) ritenuta occultata.

1-2) Già con la sentenza 23 ottobre 1969, n. 3535 (in questa *Rassegna*, 1969, 1, 1150) la Corte di Cassazione aveva ritenuto la idoneità della prova dell'occultamento di valore tratta *aliunde* rispetto all'atto tassato. Con la sentenza in esame tale principio trova conferma ed utile applicazione nel

La censura è priva di fondamento.

Il riferimento al principio generale della spontaneità della presentazione dell'atto ai fini della registrazione, ed all'altro (affermato anche da questa Corte Suprema con sentenza n. 1352 del 22 maggio 1963) secondo il quale in materia d'imposta di registro nessuna disposizione di legge autorizza l'Amministrazione finanziaria a compiere ispezioni e verifiche presso il contribuente — ad eccezione dei casi in cui ispezioni e controlli sono tassativamente previsti dalla legge — non costituisce valida dimostrazione della illegittimità, nella fattispecie in decisione, dell'operato della Finanza.

Il problema consiste nello stabilire se, allo scopo di accertare le violazioni previste dall'art. 105 della legge di registro, e di applicare le relative sanzioni (ove in un atto pubblico o in una scrittura privata ovvero nella denuncia di contratto verbale risulti occultato parte del valore convenuto), l'Amministrazione finanziaria possa avvalersi, secondo il principio della libertà della prova, anche di elementi emersi durante un procedimento di ispezione eseguito a fini diversi.

La risposta al quesito non può che essere affermativa.

Qualora la Finanza, nel legittimo esercizio dei suoi poteri, e senza alcuna violazione dei limiti in cui l'esercizio stesso è consentito, accerti che è stata commessa un'infrazione al citato art. 105 della legge di registro, non può esserle negato il diritto di utilizzare la prova in tal modo acquisita per reprimere le violazioni alla legge di registro, ai sensi del ricordato art. 105 della legge medesima.

In siffatta ipotesi, non può contestarsi infatti che la prova è entrata ormai legittimamente nella disponibilità dell'Amministrazione, la quale può ben valersene per dimostrare l'esistenza in concreto dei presupposti della fattispecie legale di cui all'art. 105, e per trarne le relative conseguenze.

Nel caso in esame la stessa ricorrente ammette che la polizia tributaria aveva il potere di esaminare tutti i documenti contabili dell'azienda (fra i quali erano compresi quelli assunti a prova dell'infrazione contestata alla società), in quanto l'ispezione fu eseguita ai fini della regolarità fiscale dell'I.G.E. e dell'imposta di bollo, cui i predetti documenti erano tutti soggetti.

Poichè la polizia tributaria non valicò i limiti del suo potere di indagine, e non s'impossessò neppure di alcuno dei documenti esa-

caso di frequente attuazione in cui la prova dell'occultamento di valore sia rinvenuta in occasione di ispezione eseguita dalla Polizia tributaria ai fini dell'accertamento della evasione di altre imposte (nella specie l'I.G.E.) per le quali essa è consentita.

La seconda massima è di evidente esattezza.

minati per sottoporlo a registrazione, sarebbe inconcepibile ravvisare l'illegittimità del comportamento solo nel fatto che non sia rimasta inerte di fronte alla scoperta dell'infrazione alla legge di registro, e che si sia avvalsa degli elementi acquisiti per fornire la prova di tale infrazione.

È poi pure il caso di aggiungere che questa conclusione non contrasta con il principio affermato con la citata sentenza di questa Corte Suprema perchè in quella fattispecie la guardia di finanza, durante un'ispezione eseguita ai fini dell'I.G.E., si era impossessata di una scrittura privata contenente l'effettivo prezzo di una vendita immobiliare, e l'aveva assoggettata a registrazione d'ufficio.

La diversità tra le due ipotesi è evidente, ove si considerino la natura dell'atto sequestrato dalla polizia (e, cioè, una scrittura privata), e la non appartenenza dell'atto stesso a quelli in ordine ai quali sussisteva il potere di controllo della Finanza.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 105 della legge di registro, per totale carenza di presupposti e travisamento delle risultanze processuali, nonchè per difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Anche tale censura è infondata.

La tesi secondo la quale la prova del parziale occultamento dell'ammontare dei canoni dei contratti di locazione non poteva essere fornita dall'Amministrazione soltanto sulla base delle cosiddette « autofatture » (che la polizia tributaria aveva esaminato durante l'ispezione), non può essere discussa in questa sede di legittimità, per i noti limiti che l'indagine della Corte Suprema deve rispettare in ordine al convincimento del giudice di merito.

Fermo, infatti, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di fornire la prova dei fatti posti a base della pretesa derivante dall'applicazione delle sanzioni fiscali previste dall'art. 105 della legge di registro, va rilevato che la valutazione dell'esistenza in concreto della prova dell'occultamento del valore è rimessa incensurabilmente al giudice di merito, se il convincimento è sorretto da motivazione corretta e sufficiente, immune da errori di logica o di diritto.

Poichè non è consentito in questa sede il riesame della documentazione e degli elementi di fatto offerti dalla Finanza per dimostrare la violazione dell'art. 105 l.r. il controllo di legittimità non può che svolgersi sulla motivazione della decisione impugnata, la quale — anche se in maniera succinta — ha offerto sufficiente ragione del convincimento posto a base di essa; senza alcun vizio che possa inficiare l'iter logico al riguardo seguito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 dicembre 1970, n. 2629 - Pres. Favara - Est. Boselli - P. M. Cutrupia (conf.) - Impr. Minieri (avv. Venditti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Concessione di pubblico servizio - Presupposti - Trasferimento al concessionario di poteri pubblici - Non è necessario.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56).

La concessione di pubblico servizio non richiede che al privato concessionario siano conferiti poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, essendo sufficiente che, in conseguenza del rapporto, al privato sia consentito di esercitare attività, anche semplicemente materiali, che altrimenti gli sarebbero del tutto precluse; il servizio pubblico infatti concerne attività eminentemente materiali e tecniche che assumono carattere pubblico non in quanto involgono l'esercizio di poteri di supremazia, ma perchè, interessando la collettività, richiedono di essere svolte con criteri di tutela dell'interesse pubblico, sia che vengano gestite dallo stesso ente pubblico, sia che vengano affidate in concessione a privati (1).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso l'Impresa Minieri denunzia violazione degli artt. 8, 54 e 56 della legge di registro; 1 e segg. del d.l. 16 ottobre 1937, n. 1924; 1371, 1592, 1615, 1620 e 1627 c.c., con riferimento agli artt. 2082 e segg. stesso codice ed all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c. e censura l'impugnata sentenza per avere negato al negozio dedotto in giudizio la qualifica di « affitto di azienda » attribuendogli erroneamente quella di « subconcessione per l'impianto e l'esercizio di un pubblico servizio ».

Tale errore sarebbe dipeso dal non avere la Corte considerato che, per la soluzione del problema, ben più che al profilo esterno,

(1) Perchè possano trasferirsi al concessionario di servizi pubblici i poteri pubblici propri dell'ente concedente è necessaria una norma che ammetta e disciplini tale trasferimento (SILVESTRI, *Concessione Amministrativa*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, 381); di conseguenza la possibilità di una concessione di servizio non accompagnata da trasmissione di poteri è piuttosto la norma che l'eccezione.

È bensì necessario (Cass. 9 aprile 1954, n. 1136, *Riv. leg. fisc.*, 1954, 843) per aversi concessione di servizio pubblico, che venga accresciuta la sfera delle attribuzioni del privato al quale debbono venir consentite attività che gli sarebbero altrimenti precluse (si ha invece autorizzazione amministrativa quando vengono rimossi ostacoli imposti da ragioni di pubblico interesse al libero esercizio di diritti che sono già di spettanza del

occorreva avere riguardo alla ragione e funzione, ossia all'aspetto interno (consistente nella « gestione » del complesso idrotermale) del negozio stesso; dall'aver inoltre omesso di considerare che, in tanto può parlarsi di « concessione di pubblico servizio » in quanto si attribuisca al concessionario l'adempimento di compiti e funzioni proprie della P. A., tendenti al soddisfacimento di bisogni della collettività; e nell'aver ritenuto — invocando fuor di proposito l'art. 8 della legge di registro — che l'impresa concessionaria, oltre all'esercizio di un'attività economica per fini di lucro, si proponesse anche l'attuazione di un « fine pubblico » in sostituzione degli Enti concedenti.

Il motivo è infondato.

Dispone l'art. 8 della legge organica di registro che, al fine di stabilire l'aliquota di tassazione di un determinato contratto, deve aversi riguardo al contenuto intrinseco ed agli effetti del rapporto quali emergono dall'atto medesimo, anche se non vi corrispondano il titolo e la forma apparenti.

Ed è costante giurisprudenza di questa Suprema Corte che spetta al giudice di merito identificare un tale obiettivo contenuto con apprezzamento che, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici, sfugge al sindacato di legittimità della cassazione (Cass., 9 ottobre 1968, n. 3170).

Orbene, nel ritenere che costituisce atto di subconcessione di pubblico servizio e non affitto d'azienda quello col quale i Comuni di Teleso e di S. Salvatore Telesino, concessionari di fonti termali dello Stato, concessero a loro volta il servizio pubblico dei bagni idrotermali e delle cure idropiniche in gestione all'impresa Minieri, nella sua organica unità e con tutti gli oneri ed i poteri già loro attribuiti, la Corte del merito ha compiuto appunto un'affermazione di questo genere che resta pertanto sottratta al sindacato di questo Supremo Collegio perchè sorretta da motivazione assolutamente immune dai vizi logici e giuridici che sono stati denunziati dall'impresa ricorrente.

privato); è stata anche affermata la necessità del trasferimento al privato almeno della gran parte dei poteri propri dell'Amministrazione, si che si versa nell'ipotesi dell'appalto e non della concessione quando si conferisce al privato l'incarico di espletare limitate attività materiali che non esauriscono nell'interesse un servizio pubblico (Cass. 2 luglio 1957, n. 2557, *ivi*, 1957, 1723; 25 maggio 1966, n. 1354, *ivi* 1966, 1825); tuttavia i poteri propri dell'Amministrazione che si trasferiscono al privato possono riguardare anche esclusivamente attività materiali e tecniche (si pensi al servizio di illuminazione pubblica, dei trasporti di persone, della distribuzione dell'acqua potabile); il servizio pubblico è cioè caratterizzato dall'interesse che esso riveste per la collettività non dalla necessità che per il suo esercizio l'Amministrazione si avvalga di poteri di supremazia.

Nell'espressione di tale giudizio, fondato eminentemente sull'interpretazione del contratto e dell'intento pratico delle parti, la Corte del merito, avvalendosi correttamente delle comuni regole di ermeneutica, ha ritenuto che il godimento delle fonti e del complesso termale di cui si tratta fosse stato conferito all'Impresa Minieri non con atto di diritto privato (locazione od altro analogo) ma con atto di concessione amministrativa, considerando che fine del negozio non fosse tanto quello di lucro o di sfruttamento economico del bene, bensì la sua utilizzazione per una immediata finalità di carattere pubblico (potenziamento del complesso idrotermale attraverso costose opere di ammodernamento e rinnovamento degli impianti e conseguente valorizzazione della zona a fini turistici).

Sotto tale profilo la decisione si colloca nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che hanno avuto ripetute occasioni per lumeggiare l'aspetto pubblicistico dei rapporti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione con i privati in materia di utilizzazione di beni del patrimonio indisponibile dello Stato e dei Comuni, precisando che, per tali beni, la funzione di pubblico servizio da assolvere vale ad imprimere un particolare carattere ai rapporti in questione ed a far sì che l'attività della P. A. debba considerarsi in ogni caso svolta in funzione dell'interesse generale e, comunque, in linea di subordinazione a tale interesse (Cass., Sez. Un., 22 marzo 1958, n. 957; id., 21 aprile 1955, n. 1128).

Nè ha consistenza, al lume della più recente dottrina giuspubblicistica, la censura di maggior rilievo che, sotto l'aspetto propriamente giuridico, viene mossa al superiore giudizio; ossia quella della inesistenza, nella specie, del trasferimento al privato di poteri propri degli Enti Pubblici concedenti.

Invero, secondo l'accezione maggiormente accreditata in dottrina e giurisprudenza, la concessione di pubblico servizio si caratterizza soprattutto per l'accrescimento della sfera del « possibile giuridico » del privato; accrescimento per la cui realizzazione non è essenziale che al privato vengano conferiti poteri pubblici, sufficiente essendo che, in conseguenza del rapporto speciale con la P. A., gli sia consentito di esercitare attività, anche semplicemente materiali, che altrimenti gli sarebbero del tutto precluse (Cass., 15 gennaio 1947, n. 34).

Il servizio pubblico concerne invero attività eminentemente materiali e tecniche, che assumono carattere pubblico non in quanto involgano per sè, l'esercizio di poteri di supremazia, ma perchè, interessando la collettività, richiedono di essere svolte con criteri di tutela dell'interesse pubblico, sia che vengano gestite direttamente dallo stesso ente pubblico, sia che vengano — come nella specie — affidate in concessione ad imprese private. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 gennaio 1971, n. 5 - Pres. Caporaso - Est. Brancaccio - P. M. Trotta (conf.) - Cappellari (avv. Biasi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta generale sull'entrata - Appalto e vendita - Criteri di distinzione - Legge 19 luglio 1941, n. 771 - Inapplicabilità - Limiti.

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 3 lett. b; legge 19 luglio 1941, n. 771, art. 1).

Ai fini dell'imposta generale sull'entrata, la qualificazione dell'atto economico come appalto o come vendita va effettuata secondo i principi comuni del diritto civile, in quanto i criteri particolari stabiliti nell'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771 sono riferibili soltanto all'imposta di registro (1).

(Omissis). — Come unico motivo del ricorso, il Cappellari ha dedotto la violazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e l'errata interpretazione e applicazione della legge 19 luglio 1941, n. 771, in relazione ai decreti luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221.

Assume il ricorrente che la Corte di appello, nel ritenere che, per definire un contratto appalto o vendita, anche agli effetti della esenzione dall'I.G.E. concessa con d.lgs. 7 giugno 1945, n. 322 e 23 marzo 1946, n. 221, si deve far ricorso ai criteri di distinzione stabiliti dalla legge 19 luglio 1941, n. 771, ha fatto un'illegittima applicazione analogica di questa norma, la quale rappresenta un *jus singulare* con un ambito di riferimento espressamente limitato « agli effetti della legge di registro ». Esclusa la legittimità di una tale applicazione, la Corte avrebbe dovuto qualificare il contratto *de quo* in base ai principi dettati dal codice civile per distinguere l'appalto dalla vendita e, riconosciuto in essa un appalto, avrebbe dovuto affermare che il corrispettivo ad esso relativo era esente dall'I.G.E., così come dispongono i citati decreti luogotenenziali del 1945 e del 1946.

(1) Le sentenze 8 giugno 1965, n. 1147 e 24 luglio 1958, n. 2679, citate nel testo, sono riportate in *Riv. leg. fisc.*, 1965, 1856 e 1958, 1758.

Va però notato che con tali sentenze non era stato esaminato l'argomento tratto dal coordinamento dell'art. 3 lett. b) della legge 19 giugno 1940, n. 762, con l'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, ed è proprio a tali fini che la questione era stata riproposta all'esame della Suprema Corte.

Affrontando ora tale problema la Cassazione l'ha risolto in modo che sembra ispirato ad un formalismo contrario agli scopi della stessa legge n. 771 del 1941.

Appare evidente, difatti, che la formula usata dall'art. 3 lett. b) della

Il ricorso è fondato.

Secondo le norme del codice civile che disciplinano i contratti di vendita e di appalto, questi due istituti si differenziano per la prevalenza che nel primo è data all'elemento fornitura della materia, cioè all'obbligazione di dare, e nel secondo all'elemento lavoro o elaborazione della materia, in vista di un certo risultato, cioè all'obbligazione di fare rivolta al raggiungimento di questo risultato: la prevalenza è stabilita in base all'intenzione dei contraenti, vale a dire al maggior rilievo dato dalle parti al trasferimento della materia o al processo produttivo (conf. Sez. I, 24 luglio 1958, n. 2679). A questo criterio deroga l'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, il quale, fra l'altro, prevede che « agli effetti dell'imposta di registro » si deve considerare sempre appalto il contratto nel quale « il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisce la parte prevalente del prezzo o valore globale ». Stante questa deroga, si pone la questione, che si dibatte nella presente causa, del se essa sia limitata esclusivamente all'ambito di applicazione dell'imposta di registro o si estenda oltre quest'ambito, per investire in particolare quello relativo all'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

La questione non è nuova. Questa stessa Sezione della Corte Suprema, con sentenza del 24 luglio 1958, n. 2679, decidendo un caso analogo a quello in esame, ha escluso l'estensione. Specificamente ed esplicitamente essa ha stabilito che ai fini dell'esenzione dell'I.G.E., concessa dal d.lg. 26 marzo 1946, n. 221, nei casi di appalto, aventi ad oggetto ricostruzioni o riparazioni di opere o impianti, distrutti o danneggiati per eventi bellici, la figura dell'appalto deve essere determinata secondo le norme del codice civile e non secondo l'art. 1 della legge n. 771 del 1941, la quale rappresenta uno *jus singulare*, con efficacia limitata all'imposta di registro. Il principio è stato ribadito dalla sentenza della medesima Sezione, 8 giugno 1965, n. 1147. Fin dal 1960 l'Amministrazione finanziaria lo ha fatto proprio, inserendolo nella circolare 27 dicembre 1960, n. 58/65240, che da allora in poi ha sempre regolato il suo comportamento concreto.

Nella sentenza impugnata si afferma che la *communis opinio* della giurisprudenza sarebbe contraria alla tesi del ricorrente. L'afferma-

legge n. 762 del 1940 « corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le somministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti parificate agli appalti ai fini dell'imposta di registro » ha lo scopo di assoggettare ad I.G.E. i corrispettivi dei contratti di appalto e simili che come tali sono tassati ai fini dell'imposta di registro, in tal modo utilizzando, anche per la applicazione della nuova imposta, i risultati raggiunti per la tassazione di registro dei suddetti contratti.

In proposito, peraltro, deve ricordarsi che l'art. 3 lett. b) della legge organica i.g.e. è stato modificato dalla legge 31 ottobre 1961 n. 1196.

zione, che è in manifesto contrasto coi precedenti ora citati, è priva di qualsiasi riferimento di fonti. Il silenzio al riguardo mantenuto dai primi giudici può essere interpretato nel senso di un implicito richiamo alla giurisprudenza indicata nelle sue difese dall'Amministrazione convenuta, che ha creduto di leggere in numerose sentenze di questa Corte il principio secondo il quale l'art. 1 della legge n. 771 del 1941 conterrebbe un criterio di definizione del contratto di appalto applicabile in generale a tutta la materia fiscale e, in particolare, a quella relativa all'I.G.E., e ha citato le sentenze n. 1332 del 24 aprile 1954, n. 1578 del 14 maggio 1956 (S.U.), n. 1105 del 30 marzo 1957, n. 317 del 14 febbraio 1961 e n. 1036 del 25 maggio 1965. Ma un esame, anche sommario, di queste sentenze rivela anzitutto che esse concernono una questione diversa da quella che qui interessa, e cioè la questione se il criterio della legge del 1941 sia invocabile soltanto quando si tratti di applicare l'imposta di registro o anche quando si discuta di un'esenzione da questa imposta prevista da leggi speciali e specificamente dai citati decreti luogotenenziali del 1945 e del 1946; e che attraverso l'interpretazione logica dell'espressione usata dalla norma « agli effetti dell'imposta di registro », si è scelta la seconda alternativa. Inoltre esso evidenzia che, nessuna di quelle sentenze ha affrontato direttamente o indirettamente il problema dell'ulteriore estensione della sfera di riferimento di quella disposizione all'I.G.E. o ad altre imposte.

Il principio affermato con le sentenze nn. 2679 del 1958 e 1147 del 1965 va mantenuto fermo.

È certo che il criterio dettato dall'art. 1 della legge 771 non può apparire direttamente applicabile all'I.G.E. per effetto di interpretazione logico-sistemica.

La tesi contraria è stata sostenuta dall'Amministrazione resistente sotto due diversi profili.

Sotto un primo profilo si è osservato che la volontà del legislatore di una disciplina unitaria dei criteri di determinazione dell'appalto agli effetti sia dell'imposta del registro sia dell'imposta generale sull'entrata risulta — oltre che dai lavori preparatori della legge del 1941, dove espressamente è detto che si intendeva con l'art. 1 offrire criteri di portata generale — dall'art. 3 della legge istitutiva della imposta generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762), che, stabilendo che « costituiscono del pari entrata... b) i corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le somministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti parificate agli appalti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro », contiene « un vero e proprio rinvio alle regole dell'imposta di registro ».

È appena il caso di obiettare che nessuna rilevanza può essere assegnata ai lavori preparatori della legge del 1941, posto che questa

con l'espressione « agli effetti dell'imposta di registro » ha univocamente indicato il suo ambito di applicazione: non si vede la ragione per cui, qualora si fosse voluta esprimere una più lata intenzione, tale intenzione non si sarebbe dovuta far risultare integrando il testo con le parole come « agli effetti tributari in genere » o altre simili.

Il coordinamento fra l'art. 3 della legge sull'I.G.E. e l'art. 1 della legge n. 771 del 1941 è operato, poi, in modo errato. Il termine « somministrazione », usato dalla prima norma, ha un significato tecnico, che richiama quello stabilito per il contratto di somministrazione dall'art. 1559 c.c. e che non si può ritenere — senza adeguata spiegazione — volutamente ignorato dal legislatore. Inoltre, la norma va correlata non col 1°, ma col 3° comma della legge del 1941, il quale parifica agli appalti in determinati casi « le somministrazioni periodiche ». Per effetto di questo collegamento si deve ammettere che esiste una base comune fra imposta di registro e I.G.E. per quanto riguarda la qualificazione di certi contratti come appalti, ma questa base è, per chiaro dettato della legge, limitata a queste « somministrazioni periodiche », perchè sono solo queste le somministrazioni che, come prevede il citato 3° comma dell'art. 1, sono parificate agli appalti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. Così inteso il rapporto fra le due norme, l'art. 3 non solo non fornisce un argomento in favore della tesi dell'Amministrazione resistente, ma bene può essere richiamato, per desumerne un argomento contrario in base alla nota regola enunciata con la formula *inclusio unius, exclusio alterius*.

Sotto un secondo profilo, il criterio posto dall'art. 1 della legge del 1941 è parso applicabile alla specie per un implicito diretto richiamo che ad esso farebbero i decreti di esenzione n. 322 del 1945 e 221 del 1946. Questi due decreti, disciplinando unitariamente i benefici fiscali relativi all'imposta di registro e all'I.G.E., avrebbero voluto anche la definizione unitaria degli atti a cui i tributi si riferiscono, fondando questa unitarietà, per quanto riguarda il riconoscimento del contratto di appalto, sulla legge del 1941.

L'argomento non convince.

I decreti del 1945 e del 1946, per la parte che qui interessa, si limitano a stabilire che l'imposta di registro sui contratti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni di edifici danneggiati per eventi bellici è dovuta in misura fissa; mentre i corrispettivi degli appalti sono esenti dall'I.G.E.: in essi non vi è nessun riferimento letterale diretto o indiretto ai criteri di qualificazione degli atti cui si applicano i benefici fiscali.

Un tale riferimento non è adeguatamente giustificato sul piano logico da un'esigenza di coerenza del sistema dei benefici fiscali, esigenza per la quale si richiederebbe la applicazione uniforme di questi

in dipendenza dell'uniformità della definizione dei contratti che concorrono a costituire le fattispecie presupposte.

Va, infatti, osservato che se una tale esigenza di coerenza avesse un valore inderogabile, essa dovrebbe essere soddisfatta con riguardo non solo ai benefici, ma anche all'imposizione. Orbene, in questa prospettiva della questione, si conviene che ciò non accade, perchè in tesi si ritiene che è solo nei decreti di esenzione che si affermerebbe l'uniformità dei criteri di configurazione dell'appalto.

A parte questo rilievo, non sembra dubbio che l'esigenza di coerenza, che si invoca, non assume un carattere di inderogabilità tale da indurre a dilatare il significato di quei decreti al di là della loro lettera. Occorre anzitutto non lasciarsi deviare dalla preoccupazione formalistica che la definizione di appalto, da darsi ad un contratto secondo le norme del codice civile, possa essere in contrasto con altra definizione che del medesimo contratto imponga la legge del 1941. In linea di principio questa preoccupazione certamente non ha avuto il legislatore quando ha dettato questa legge, ammettendo che nell'ordinamento uno stesso atto possa essere suscettibile di diversa qualificazione giuridica a seconda che venga in considerazione per l'imposta di registro o ad altri effetti; ma neppure deve averla l'interprete quando deve stabilire, come nella specie, l'ambito di applicazione di un'esenzione. Ciò che interessa non è conservare la coerenza formale del sistema attraverso l'uniformità di qualificazioni; ma cogliere la disciplina concreta di un istituto: le qualificazioni hanno il senso e i limiti che questa disciplina suggerisce.

L'approfondimento del senso e della portata dei decreti del 1945 e del 1946 pone in evidenza che questi furono ispirati da un intento di massimo favore per il contribuente. Se si ha presente questo intento, risulta evidente l'impossibilità di ritenere che il legislatore abbia voluto che il contratto di appalto a cui esso si riferisce per concedere l'esenzione dall'I.G.E. sia quello definito dalla legge del 1941, che in proposito stabilisce un criterio semplificatore, il quale è troppo rigido, perchè gli interessi del contribuente si possano considerare adeguatamente tutelati, e può risolversi in grave danno del medesimo. Questo rilievo può giustificare l'apparente incoerenza di un sistema di doppia qualificazione di uno stesso contratto pur nell'ambito di una stessa materia: nel disciplinare benefici applicabili all'imposta di registro e all'I.G.E. non si è creduto, nel riferimento fatto all'appalto, da una parte, per quelli relativi al primo tributo, di ritornare ai principi del codice civile, dall'altra, per quelli relativi al secondo, di allontanarsi da questi principi per richiamare i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta di registro.

L'art. 1 della legge n. 771 del 1941 non solo non è applicabile direttamente, per definire agli effetti della esenzione dall'I.G.E. il con-

tratto di appalto, ma non lo è neppure in via di interpretazione analogica.

In sintesi, si sostiene che questa interpretazione è qui giustificata da esigenze di coerenza e di uniformità del sistema tributario, le quali fanno assurgere il criterio dettato da quella norma a principio generale di questo sistema.

L'assunto è in contrasto con l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale il quale prevede il ricorso all'interpretazione analogica solo nel caso in cui manchi una precisa disposizione di legge che consenta la soluzione della controversia. Nella specie questa disposizione esiste. Invero la soluzione della controversia dipende dal significato da attribuire al termine « appalto » usato per definire i contratti ai cui corrispettivi si applica l'esenzione stabilita dai decreti del 1945 e del 1946. Questo significato — una volta che si è escluso per le considerazioni che precedono che possa essere accertato applicando direttamente l'art. 1 della legge n. 771 del 1941 — risulta chiaramente indicato dalle norme del codice civile che regolano il contratto di appalto. Poichè da queste norme si ricava una precisa disposizione che consente la soluzione della controversia, manca la condizione essenziale perchè si possa procedere all'applicazione analogica di altra norma.

Peraltro, anche a volere ammettere — per una ipotesi che in tesi si respinge — che nella specie si debba far ricorso al procedimento di interpretazione analogica, i criteri da applicare per definire l'appalto risulterebbero pur sempre quelli indicati dal codice civile e non mai quello dettato dall'art. 1 della legge 1941 perchè solo i primi, e non il secondo, sono suscettibili di dar vita ad una disposizione o principio di portata generale, conformemente a quanto richiesto dall'adozione di quel procedimento.

L'osservazione che quei criteri non si estendono alla materia tributaria, in quanto questa ha esigenze sue proprie che sono alla base di un sistema di principi ad essa peculiare, fra i quali vanno in genere incluse molte disposizioni delle leggi sull'imposta di registro e in particolare quella che qui interessa, non è fondata.

Il riconoscimento di esigenze proprie della materia tributaria, di principi di carattere generale esclusivi ad essa e anche della possibilità di rinvenire molti di questi principi nelle disposizioni delle leggi sul registro — che pertanto assumono una estensione che va al di là dell'ambito di applicazione dell'imposta di registro — non è sufficiente per dedurre che l'art. 1 della legge del 1941 contenga un principio generale estensibile anche all'I.G.E., limitativo alle disposizioni del codice civile. Una siffatta affermazione comporta la dimostrazione che questa norma corrisponda ad esigenze di carattere gene-

rale, che superino l'ambito dei casi per cui è stata espressamente dettata. Ma questa dimostrazione non può essere data. Il detto art. 1 — prevedendo una semplificazione nella definizione del contratto di appalto agli effetti dell'imposta di registro — risponde soprattutto alla necessità di rendere più agevole e pronto il calcolo di questa imposta. Tale necessità è specificamente avvertita per questo tipo di imposta. Come è noto, l'imposta di registro viene riscossa al momento della registrazione, la quale deve essere di regola compiuta entro un determinato termine e può avere importanti effetti giuridici per i soggetti interessati all'atto a cui è collegata; onde sarebbe estremamente inopportuno qualsiasi ritardo dovuto ad evitabili controversie sulla natura giuridica dell'atto da registrare. Ciò dà una ragione sufficiente alla norma come disposizione del particolare tipo di imposta per cui è stata dettata. Se si aggiunge quanto già osservato a proposito della limitazione che, per effetto di essa, il contribuente subisce nella tutela dei suoi interessi e anche del danno che a lui può derivare, si hanno sicuri elementi per concludere che si è in presenza di una disposizione che costituisce uno *jus singulare*, come tale insuscettibile di diventare principio generale di un sistema, e, per questa qualità, da una parte, limitare l'applicazione degli altri principi e norme dell'ordinamento giuridico, nella specie quelli del codice civile da cui si desume la definizione del contratto di appalto, dall'altra, essere applicato in via analogica.

Per contestare questa conclusione non valgono i rilievi relativi ad esigenze di coerenza e uniformità di applicazione del sistema tributario. Questi rilievi sono sostanzialmente gli stessi invocati per sostenere l'applicazione diretta della norma. Si è già visto come essi non possano essere condivisi; qui si aggiunge che, per quanto riguarda l'I.G.E., in ogni caso, non sussistono le ragioni di facilitazione e di speditezza del calcolo dell'imposta, che sono state poste in evidenza come quelle che giustificano la semplificazione del criterio di definizione dell'appalto agli effetti dell'imposta di registro.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Trento, allorchè, nel negare che il contratto a cui si riferiva l'I.G.E. corrisposta dal Cappellari costituisca appalto, ha applicato l'art. 1 della legge n. 771 del 1941 e non le norme del codice civile che definiscono questo tipo di contratto. Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra Corte di appello, che si indica in quella di Venezia, e che procederà ad una nuova valutazione di quel contratto applicando il seguente principio di diritto: « ai fini delle esenzioni previste per l'imposta sull'entrata nei decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221

le caratteristiche proprie del contratto di appalto vanno determinate alla stregua delle norme del codice civile che disciplinano questo tipo di contratto e non dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, che a tali norme deroga agli effetti dell'imposta di registro ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 gennaio 1971, n. 34 - Pres. Caporaso - Est. Geri - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. E.N.E.L. (avv. Sadar).

Imposta di registro - Somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica - Contratti esenti da registrazione a termine fisso - Natura - Estensione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa D, art. 46).

I contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica esenti dalla registrazione a termine fisso a norma dell'art. 46 della tariffa D allegata alla legge di registro, sono tutti quelli che oggettivamente riguardano l'utilizzazione dei suddetti beni essenziali alla vita, non essendo ammissibile una limitazione soggettiva nel senso che debba considerarsi « utente » soltanto il diretto consumatore. Sono soggetti quindi al regime di esenzione non solo i contratti di fornitura di grossi quantitativi destinati alla produzione industriale, ma anche quelli fra produttori e distributori (1).

(*Omissis*). — Nell'unico complesso motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 tab. D allegata alla legge organica di registro, in relazione agli artt. 2 e 52

(1) Occorre prendere atto della decisione che ha escluso la possibilità di una revisione critica di un orientamento da tempo consolidato. Bisogna però rilevare che non tutti gli argomenti esposti appaiono convincenti. Dei concetti di « utente » e di « esercente » si potrà dare una definizione ampia senza tuttavia ridurre il loro significato a quello di parti contraenti, negando qualunque rilevanza soggettiva; sarebbe stato altrimenti sufficiente che la norma dell'art. 46 della tariffa D avesse semplicemente elencato fra gli atti esenti da registrazione a termine fisso « i contratti di abbonamento e di somministrazione di acqua, gas e energia elettrica »; sarà pur necessario dare un valore a tutte le altre non poche parole usate dal legislatore. Utente potrà essere colui che consuma o utilizza un determinato bene della vita, in grandi o piccole quantità per i più diversi fini, ed anche quindi il grande consumatore che utilizza l'energia per scopi industriali. Diverso è però il

tariffa all. A e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed un difetto di motivazione, sostenendo che, contrariamente alla stessa antica giurisprudenza di questa Suprema Corte, una accurata esegesi storico-legislativa consentirebbe di attribuire la qualificazione di « utenti » od « abbonati », ai sensi dell'art. 46 all. D, soltanto ai consumatori diretti di acqua, gas ed energia elettrica e non già agli impresari-distributori, secondo una rilevanza soggettiva dei contraenti. Questo consentirebbe l'esonero dalla registrazione in termine fisso, cioè da un regime fiscale più gravoso, soltanto ai minuti contratti degli utenti privati, con esclusione di quello intercorso fra la S.F.E. e la Soc. elettrica Carnappo, anche se fosse qualificato come vendita, che è soggetta, essa pure, alla stessa aliquota del 2 % a norma dell'art. 2 tar. All. A, analogamente a quanto l'art. 52 tar. A prevedeva per gli appalti.

Il ricorso non merita accoglimento.

Non si nasconde il Collegio il peso di alcuni rilievi della Finanza.

Ciò malgrado gli stessi, lungi dal consentire una sicura soluzione nel senso indicato dalla ricorrente, valgono soltanto per evidenziare l'insufficienza ed ambiguità della norma nell'orientare con certezza l'interprete, ma non giustificano il capovolgimento di una giurisprudenza ultra trentennale fino ad ora pacificamente accettata dall'amministrazione.

Il problema esegetico di fondo oscilla fra gli opposti poli di dare rilevanza esclusivamente soggettiva o soltanto rilevanza oggettiva alla norma di cui all'art. 46 Tab. D. allegata alla legge organica di registro. Tale disposizione esonera dalla registrazione in termine fisso — salvo che si tratti di appalto per il quale torna applicabile l'art. 52 della tariffa all. A — e li sottopone a registrazione in caso d'uso con tariffa minima, « i contratti di abbonamento o di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica fatti da chiunque abbia l'esercizio di acquedotti o stabilimenti di produzione o distribuzione di gas ed energia elettrica per forza motrice, riscaldamento e luce, risultanti da

rapporto tra produzione e distribuzione nel quale non può non considerarsi stridente la configurazione del distributore come un utente che impiega l'energia per la produzione di servizi consistenti per l'appunto nella distribuzione della stessa energia. La norma contrappone, come parti contraenti, chi abbia l'esercizio di stabilimenti per produzione e distribuzione all'utente o abbonato; quando contraenti sono due soggetti che hanno ambedue lo esercizio di stabilimenti per produzione e distribuzione, il contratto (che per lo più contiene pattuizioni diverse dalla consueta utenza, grande o piccola, e che non ha la forma della polizza o della domanda di fornitura) non rientra più nella previsione dell'art. 46.

Non sembra infine che possano accettarsi come mezzo di interpretazione della norma tributaria le considerazioni sulla traslazione dell'imposta a danno del piccolo consumatore, in base alle quali ogni forma di tassazione diventerebbe negativa.

scrittura privata o polizza o domanda sottoscritta dall'utente o da un suo incaricato, anche se abbonata o utente sia la P. A. ».

Mentre il titolo del predetto articolo mostra con chiara evidenza la volontà legislativa di favorire la produzione ed il consumo dei prodotti essenziali per la vita quali sono l'acqua, il gas e l'energia elettrica nella moderna società, non può con pari certezza affermarsi che nel testo della norma si sia voluto porre l'accento sulla contrapposizione fra consumatore diretto di tali beni ed imprese di produzione e distribuzione.

Anche limitando l'indagine ad una mera interpretazione letterale, che più d'ogni altra sembrerebbe avvicinarsi ai motivi del ricorso, non si può non rilevare come la parola « *utente* » non sia stata posta, nel testo legislativo, per individuare « l'altro contraente » rispetto al produttore o distributore, ma sia stata usata semplicemente per indicare colui che ha sottoscritto la scrittura privata, la polizza o la domanda di abbonamento o di somministrazione, indipendentemente dalla sua qualificazione di imprenditore nella distribuzione, di imprenditore in altra qualsiasi attività industriale o commerciale oppure di semplice cittadino che richieda la fornitura per uso esclusivamente familiare.

Se davvero fra tante possibili distinzioni di « utenti » il legislatore avesse voluto operare una scelta ben determinata ciò avrebbe potuto fare con non equivoche espressioni letterali, capaci di sicura indiscutibile selezione.

La stessa parola « *utente* », anche a prescindere dalla ora rilevata sua mancata contrapposizione — nel testo — all'altro contraente individuato nelle imprese di produzione e distribuzione, non ha certo l'unico significato di « consumatore diretto » attribuitogli dall'Amministrazione ricorrente.

Infatti sia nel linguaggio comune che in quello giuridico l'utente (da *utor*) non è soltanto colui che gode o fruisce (da *fruor*) di un determinato bene della vita, consumandolo direttamente e personalmente, ma anche colui che lo « *utilizza* » cioè che ne trae nei modi più svariati un utile qualsiasi.

Neppur l'imprenditore di una industria, capace di assorbire ingenti quantitativi di energia elettrica per azionare strumenti e macchine o di gas per forni di fusione o di cottura, consuma direttamente tali beni essenziali, ma li « *utilizza* » mediatamente, onde assicurarsi la produzione e in definitiva il profitto. Sarebbe vano però cogliere nella norma una distinzione fra queste diverse categorie di « *utilizzatori* » od « *utenti* » ed il consumatore diretto ai fini dell'immediata soddisfazione di bisogni personali propri e della propria famiglia.

Tutto ciò dimostra che il concetto di utilizzazione (od utenza) è un « *genere* », del quale il consumo diretto costituisce una « *specie* »,

e che pertanto voler costruire sulla espressione letterale di « utente » una esegesi selettiva del contratto agevolato appare sicuramente fallace.

Peraltro, tenuto conto della illustrata struttura del testo legislativo, l'interprete sarebbe davvero assai imbarazzato qualora, attribuita prevalente od esclusiva rilevanza ai soggetti contraenti anzichè al contenuto intrinseco ed oggettivo del contratto, dovesse ricercare di costoro quello favorito fra tanti diversamente qualificabili e *non qualificati* nella norma.

Torna più opportuno ricordare ancora le frequenti utenze degli imprenditori, che utilizzano l'energia per ragioni della loro industria in quantitativi bene spesso più cospicui di quelli degli stessi distributori: sarebbe vano al riguardo ricercare nella legge una diversificazione del loro trattamento rispetto a quello del privato consumatore familiare.

Analoga è però la posizione del distributore, il quale non utilizza per produrre merci (in ciò sta la sola differenza) ma servizi, a nulla rilevando che si tratti di un servizio concernente proprio la distribuzione dell'energia.

Anche la *ratio*, non meno della lettera della legge, trovasi in contrasto con la tesi dell'Amministrazione.

Infatti, giusta quanto s'è detto a proposito delle possibili distinzioni dei contraenti nelle più varie categorie, sarebbe contraddittorio, in base alla qualifica di « utente », ritenere da un lato favorito (secondo la pretesa *ratio* della norma) soltanto il piccolo consumatore diretto per sé e per la famiglia, e dover ammettere dall'altro che « utenti » sono pure gli imprenditori, i quali utilizzano l'energia non certo a soddisfazione di bisogni familiari e personali, ma a scopo mediato di produzione di merci e servizi.

La *ratio* della norma non va dunque rintracciata nella « piccola utenza », a pena di inconciliabili contrasti, bensì nella natura del prodotto commerciato, cioè nel carattere di beni essenziali per la vita attribuibile all'acqua, al gas ed alla energia elettrica.

Favorire il loro scambio e qualsiasi loro utilizzazione significa consentire ad un più alto tenore di vita ed al tempo stesso agevolare l'incremento della loro produzione e diffusione, sostenendo così lo sviluppo delle relative industrie.

L'interpretazione logica, che contiene in sé anche quella finalistica e scolpisce lo spirito della legge, si accorda pienamente con l'orientamento, che dà rilevanza al contenuto oggettivo del contratto, si pone invece in contrasto con quello, che attribuisce rilevanza alla qualità dei soggetti contraenti.

Nè maggior pregio può essere attribuito all'accurato diligente sforzo della difesa dell'Amministrazione di fornire una spiegazione

storico-sistemática alla norma nel senso di cui al ricorso, mediante il riferimento all'art. 5 r.d.l. 24 novembre 1919, n. 2163 All. C, trasfuso poi con l'espressione « privati utenti » nell'art. 8 legge n. 3268 del 1923 sul bollo, per un triplice ordine di ragioni.

Anzitutto perchè tali parole furono verosimilmente usate in contrapposizione a P.A. e non già ai produttori e distributori, che, specialmente in quell'epoca, erano tutti privati; in secondo luogo per l'ampio significato già sopra illustrato della espressione « utente » non riferibile soltanto al consumatore diretto; in terzo luogo — pur volendo prescindere dal fatto che l'accennato iter legislativo riguarda la legge sul bollo — perchè l'oggettivazione « privato » non è riprodotta nell'art. 46 tabella D, escludendo anche sotto questo profilo che la stessa potesse avere il significato, univoco, e la portata attribuitagli dalla Finanza.

Altre considerazioni di contorno confortano l'adottata soluzione.

Una riguarda il rapporto corrente fra l'art. 45 e l'art. 46 della tabella D allegata alla legge di registro.

Se alla seconda norma debba essere data prevalente rilevanza soggettiva, una ben scarsa giustificazione può essere attribuita allo specifico trattamento dell'acqua, gas ed energia elettrica (art. 46) rispetto a quello delle merci in genere, delle macchine e degli altri prodotti industriali (art. 45). Infatti la pur ingente massa dei consumatori diretti, alla quale soltanto dovrebbe essere limitato il beneficio di cui all'art. 46, costituisce malgrado tutto il settore economicamente e produttivisticamente più modesto rispetto alle grandi utilizzazioni industriali, che assorbendo quantitativi di energia, più delle altre « utenze » sarebbero suscettibili di assicurare lo scopo perseguito dalla legge.

Peraltro, anche volendo orientare la norma in senso soggettivo, limitato conseguenzialmente alle piccole utenze, scarso sarebbe il vantaggio a favore del piccolo « utente privato », perchè la più gravosa tassazione gravante sul distributore si riverserebbe pur sempre, *alla lunga*, a carico del consumatore in base al principio del trasferimento dei costi sul prezzo.

Nè in contrario si può opporre la sussistenza di un prezzo di imperio dei predetti beni essenziali, perchè l'aumento del costo, sia pur dovuto agli oneri tributari, prima o poi andrebbe ad incidere sulla determinazione imperativa del prezzo medesimo.

Ulteriore dimostrazione questa della fallacia ed arbitrarietà, nel silenzio della legge, di adottare una limitazione soggettiva che la legge stessa non prevede.

La sentenza di secondo grado, adeguatamente e correttamente motivata, non merita dunque le censure rivoltele.

Il ricorso va quindi rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1971, n. 42 - Pres. Caporaso - Est. Gambogi - P.M. Trotta (conf.) - Soc. Italsider (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni).

Imposta di registro - Società - Aumento di capitale - Imputazione di riserve - Imposta proporzionale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 4 e tariffa A, art. 85).

La imputazione delle riserve facoltative della società ad aumento di capitale è soggetta all'imposta proporzionale dell'art. 85 tariffa A della legge di registro (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso la Italsider denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 85 tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione agli artt. 4 e 8 di tale r.d. e 81 della stessa tariffa, sostenendo che la Commissione Centrale ha errato nel dichiarare sottoposto alla imposta proporzionale di Registro l'aumento di capitale eseguito mediante la imputazione della parte disponibile delle riserve ai sensi dell'art. 2442 c.c., dato che in tal caso nessun trasferimento di beni da soggetto a soggetto si verifica perchè sia le riserve che il capitale costituiscono elementi del patrimonio sociale.

Il ricorso è infondato, anzitutto, per la ragione già addotta dalla sentenza n. 769 del 1966 di questa Corte Suprema che, esaminando incidentalmente la questione oggi riprospettata dalla Italsider, per affermare e spiegare la diversità di regime fra tassa sulle concessioni governative (art. 114 della tabella A annessa al t.u. 20 marzo 1953, n. 112) ed imposta di registro relativamente agli aumenti di capitale eseguiti mediante la imputazione di riserve, rilevò che l'art. 85 della legge di Registro, Tariffa all. A, è commisurato agli effetti giuridici dell'atto, mentre la tassa di concessione governativa, secondo la nota all'art. 114 del t.u. sopra menzionato, si riferisce, per espressa volontà specifica del legislatore, agli effetti economici sostanziali della delibera sociale.

Posta così la questione non si vede come si possa invocare, a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente, l'art. 8 della legge di

(1) La sent. 18 marzo 1966, n. 769, ripetutamente citata, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, I, 434. Sul regime fiscale delle riserve più in generale e sulla analoga questione della distribuzione delle riserve ai soci v. A. ROSSI, *Cenni sulla tassazione dello scioglimento delle riserve disponibili a favore dei soci*, nota a Cass., 17 dicembre 1969, n. 3993, in questa *Rassegna*, 1970, I, 109.

Registro, secondo il quale, agli effetti della imposta relativa, bisogna tener presenti « l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti ». Che l'aumento di capitale eseguito mediante la imputazione di riserve sia un aumento di capitale intrinsecamente valido, perfetto, produttivo di tutti gli effetti giuridici — ed anche sostanziali, del resto — che la concezione e la qualità di capitale attribuita al cespite comportano non si può certo mettere in dubbio; e pertanto, dal punto di vista dell'art. 8 della legge di Registro, la questione si potrebbe anche risolvere col semplice richiamo al principio *in claris non fit interpretatio*.

Un ostacolo più consistente, se mai, può apparire, almeno a prima vista, quello costituito dal terzo comma dell'art. 4 della stessa legge di Registro, che riserva la tassa proporzionale, appunto prevista dall'art. 85 della Tariffa all. A, alle trasmissioni di beni, dovendosi riconoscere — e la sentenza n. 769 del 1966 questo non nega dal punto di vista dell'art. 114 della tabella A della tassa di concessione governativa — che nella imputazione delle riserve a capitale non si verifica un nuovo apporto di denaro dai soci alla società, dato che le riserve, sia pure facoltative, già si trovano nel patrimonio di questa. Si deve, infatti, respingere la vecchia concezione di quella *factio iuris* per la quale l'aumento di capitale mediante la utilizzazione delle riserve facoltative si configurava come un doppio passaggio costituito dalla distribuzione delle riserve ai soci e dal contemporaneo conferimento, da parte di questi, dell'importo relativo: siffatta concezione, possibile sotto l'impero del Codice di Commercio abrogato, che non conteneva espressa disposizione in proposito, appare inconciliabile con la lettera dell'art. 2442 c.c. che, non parlando di trasferimento o di passaggio, ma di « imputazione » delle riserve a capitale, e cioè di una operazione intrinsecamente unica ed inscindibile, non consente divagazioni interpretative del tipo di quella ricordata.

Ciò posto, ammesso cioè che la imputazione delle riserve a capitale non costituisce nuovo apporto di denaro dai soci alla società, va però ricordato che l'art. 4 della legge di Registro riserva la tassa proporzionale non solo alle trasmissioni di proprietà, ma anche ai mutamenti di « uso e godimento di beni mobili »; e sotto questa lata espressione, interpretata non già analogicamente ma nel suo pieno e completo significato, non può non comprendersi, dal punto di vista economico oltre che giuridico, quel passaggio e quei mutamenti sostanziali di regime che si verificano per il cespite trasferito nella imputazione delle riserve a capitale. Le riserve facoltative, invero, sono praticamente nella disponibilità della massa dei soci che, con una semplice deliberazione assembleare, può procedere alla distribuzione di esse; mentre il capitale, pur appartenendo in definitiva all'azionariato, è un cespite sottoposto a limitazioni e vincoli tali che la sua monetiz-

zazione è concepibile solamente nell'ipotesi di scioglimento della società od in quella, affine, della riduzione del capitale esuberante ex art. 2445 c.c. La istituzione di questo fondamentale vincolo economico-giuridico non costituisce, come si rilevò con la sentenza n. 769 del 1966, un conferimento, ma certo rientra nel concetto di variazione nell'uso o godimento che all'azionista è attribuito sui vari cespiti del patrimonio sociale; e tanto basta perchè essa rientri nell'ambito dell'art. 4 della legge di Registro secondo quanto sostanzialmente questa Corte ritenne con la sentenza n. 755 del 1936, che appunto affermò specificamente l'applicabilità dell'art. 85 della Tariffa all. A legge di Registro all'aumento di capitale effettuato mediante l'utilizzo delle riserve. Da tale originaria giurisprudenza e dalle sentenze successive che, sia pure in forma solo incidentale, riaffermarono il principio (n. 2146 del 1937, n. 3411 del 1959, n. 769 del 1966) non v'è quindi ragione di discostarsi.

Non si può negare per vero che la diversità di regime fiscale così posta in essere per la imposta di Registro e per la tassa sulle concessioni governative rispetto ad un identico fenomeno giuridico appaia disarmonica; nè questo rilievo certo appare diminuito dalla considerazione che proprio il tributo sulle concessioni governative che è vera e propria tassa sul servizio di certificazione governativa dell'aumento di capitale sia ragguagliato all'effetto economico e non soltanto a quello giuridico dell'atto, mentre il contrario avviene per la imposta proporzionale di Registro che, almeno in linea di principio, è imposta sui trasferimenti di ricchezza; ma la interpretazione sistematica trova i suoi limiti nel disposto letterale di legge, e nella specie la diversità di formulazione tra l'art. 4 della legge di Registro, al quale deve essere ragguagliato l'art. 85 della relativa Tariffa all. A e la Nota apposta all'art. 111 della Tabella all. A al t.u. delle tasse sulle concessioni governative impone la diversità di interpretazione nei due casi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 89 - Pres. Stella Richter - Est. Berarducci - P. M. Tavolaro (conf.) - Società a. s. Macellerie Milanesi (avv. Di Stefano) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) e Esattoria civica di Milano (avv. Citi).

Imposta di ricchezza mobile - Responsabilità del cessionario di azienda - Riguarda anche le imposte dovute dal precedente affittuario.
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 197).

Imposta di ricchezza mobile - Responsabilità del cessionario di azienda - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 197; Cost., artt. 24 e 76).

Imposta di ricchezza mobile - Esecuzione esattoriale - Opposizione del cessionario di azienda - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 208 e 209).

La norma dell'art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, allorché afferma la responsabilità del cessionario di azienda in ordine alle imposte dovute dai « precedenti titolari », non intende riferirsi unicamente ai soggetti che, nei periodi di imposta considerati, abbiano avuto la titolarità dell'azienda quali proprietari, ma, genericamente, ai soggetti che, in detti periodi, abbiano avuto tale titolarità quali imprenditori, ossia ai soggetti che, in quei periodi, abbiano gestito in proprio, a qualsiasi titolo, l'azienda e, come tali, siano debitori delle anzidette imposte (1).

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sia sotto il profilo della contrarietà all'art. 24 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega legislativa (2).

Dal combinato disposto degli artt. 208 e 209 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 si evince che le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono consentite, innanzi al giudice ordinario, al contribuente ed ai suoi obbligati, tra i quali, per effetto dell'art. 197, è il cessionario di azienda. Costoro, nel corso della procedura esecutiva esattoriale, non hanno altra facoltà che quella di

(1) Massima di evidente rilievo e di indubbia esattezza perchè, sia dalla lettera (imposte sui redditi dell'esercizio, situazione tributaria della azienda) come dagli scopi della norma dell'art. 197 del t.u. n. 645 del 1958, interpretata anche con riferimento ai suoi precedenti, si evince che essa non ha riferimento alla proprietà dell'azienda trasferita, bensì all'esercizio della relativa impresa, onde colui che subentra in tale esercizio attraverso l'acquisto dell'azienda è responsabile del pagamento delle relative imposte anche se facenti carico a precedente affittuario della azienda stessa.

(2) La prima delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 197 del t.u. n. 645 del 1958, che la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondate con la massima in esame, traeva motivo dalla pretesa natura processuale della solidarietà che assiste la responsabilità del cessionario di azienda, e la sua manifesta infondatezza è stata facilmente dimostrata in base alla evidente natura sostanziale, e cioè ordinaria, di tale solidarietà.

La motivazione della pronuncia relativa alla decisione della seconda

ricorrere all'Intendente di finanza, mentre solo dopo il compimento dell'esecuzione hanno il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ma unicamente ai fini del risarcimento dei danni (3).

(*Omissis*). — Devesi esaminare, preliminarmente, la questione posta con il secondo motivo di ricorso, la soluzione della quale incide sulla questione della proponibilità, o no, innanzi al giudice ordinario, della opposizione proposta dalla Soc. Macellerie Milanesi avverso l'esecuzione contro di essa promossa dalla Esattoria Civica di Milano, e sulla questione della sussistenza, o no, dell'obbligazione tributaria di detta società, nonché, ai fini della loro rilevanza nel presente giudizio, sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate con il quinto ed il sesto motivo dello stesso ricorso.

Si assume, con il secondo motivo, che la norma dell'art. 197 del t.u. sopra citato, nello statuire la responsabilità del cessionario di azienda in ordine al pagamento delle imposte di ricchezza mobile dovute dai precedenti titolari, per il periodo di imposta in corso alla data della cessione e per il periodo precedente, si riferisce alle imposte dovute dal cedente, ossia dal precedente proprietario della azienda ceduta, e che, pertanto, detta responsabilità non sussiste nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, le imposte siano dovute dal soggetto che, nei detti periodi, abbia gestito l'azienda quale affittuario della stessa. Si sostiene che ciò risulta dalla formulazione letterale della norma in questione, che non può essere interpretata se non nel senso che la responsabilità degli acquirenti si estende alle imposte dovute non da tutti coloro che in qualche modo hanno sfruttato i beni aziendali, ma solo da coloro che siano stati titolari di un diritto reale sull'azienda.

Il motivo è destituito di fondamento.

Ritengono queste Sezioni Unite che, per risolvere la questione sottoposta al loro esame — se cioè la responsabilità del cessionario d'azienda, prevista dalla norma dell'art. 197 del t.u. del 1958, n. 645, riguardi unicamente il debito di imposta facente carico al precedente proprietario dell'azienda ceduta, che abbia gestito questa nel periodo di imposta in corso alla data della cessione e in quello precedente, oppure il debito del soggetto che, in detti periodi, abbia, a qualsiasi

eccezione per preteso eccesso di delega legislativa è quanto mai esauriente ed ineccepibile.

(3) Il principio affermato nella massima corrisponde alla giurisprudenza ormai costante delle Sezioni Unite (cfr. sent. 21 aprile 1969, n. 1264, in questa *Rassegna*, 1969, I, 513) ed il suo particolare interesse consiste nella relativa applicazione anche nei confronti del cessionario di azienda.

titolo, gestito l'azienda medesima — sia sufficiente considerare qual'è l'oggetto delle imposte in questione e, quindi, qual'è il soggetto che, per la natura di tali imposte, o per espressa disposizione di legge, è tenuto al pagamento delle imposte medesime.

Tali imposte, sono, invero, quelle sui redditi dell'esercizio dell'azienda e quella sui redditi di categoria C/2, ed è noto che, mentre le prime, per la loro stessa natura, in quanto hanno ad oggetto il reddito di capitale e lavoro, derivante dall'esercizio dell'azienda, sono dovute dal soggetto che, di fronte al fisco, figura avere avuto detto esercizio, sia esso proprietario, usufruttuario, od affittuario dell'azienda, la seconda, pur avendo ad oggetto il reddito di lavoro dei prestatori d'opera alle dipendenze dell'azienda, è dovuta, per effetto della norma dell'art. 127 dello stesso t.u., con obbligo di rivalsa, dallo imprenditore che ha gestito l'azienda ed ha corrisposto la retribuzione ai prestatori d'opera alle sue dipendenze.

Nell'uno e nell'altro caso si tratta, quindi, di imposte il cui pagamento, sebbene in forza di cause diverse, fa carico allo stesso soggetto, cioè a colui che ha avuto l'esercizio dell'azienda.

Ciò posto, appare sin troppo ovvio che la norma dell'art. 197, allorché afferma la responsabilità del cessionario in ordine alle imposte dovute dai « precedenti titolari », non intende riferirsi unicamente ai soggetti che, nei due periodi di imposta considerati, abbiano avuto la titolarità dell'azienda quali proprietari, ma, genericamente, ai soggetti che, in detti periodi, abbiano avuto tale titolarità quali imprenditori, ossia ai soggetti che, in quei periodi, abbiano gestito in proprio, a qualsiasi titolo l'azienda e, come tali, siano debitori delle anzidette imposte. Ciò, d'altra parte, trova conforto nella considerazione che la titolarità dell'azienda sta a designare, non l'intestatario della ditta che contraddistingue l'azienda, ma il soggetto che ha titolo per godere dell'azienda, ed è noto che il godimento dell'azienda, se a titolo originario appartiene al proprietario, a titolo derivativo (contratto di affitto), appartiene anche all'affittuario dell'azienda medesima. Nè giova opporre che la norma del secondo comma dell'art. 197, laddove parla di « reddito del cedente », risulta formulata in modo da limitare la responsabilità del cessionario al debito di imposta del proprietario dell'azienda, giacché riesce agevole replicare che tale norma è dettata allo scopo di limitare la responsabilità del cessionario al pagamento unicamente del debito di imposta afferente l'azienda ceduta, nella ipotesi in cui il debito di imposta sia relativo al reddito di più aziende, e non può, pertanto, dalla sua, non certo felice, formulazione, inferirsi che il legislatore abbia inteso limitare la portata della norma del primo comma dello stesso articolo; tanto più, poi, considerando che l'esattezza della tesi qui accolta, trova ulteriore conforto e nello scopo della norma in questione, che, essendo quello di

garentire al fisco il pagamento delle imposte che afferiscono all'esercizio dell'azienda, non consente, in difetto di una qualsiasi giustificazione, di ritenere esclusa dalla previsione della norma medesima, la ipotesi del debito di imposta gravante sul soggetto che, nei periodi considerati, abbia gestito l'azienda quale affittuario, anzichè quale proprietario, e nei precedenti legislativi dell'art. 197 in questione, costituiti dalla disposizione dell'art. 63 del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, e dalla disposizione dell'art. 36 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le quali, per conseguire lo stesso scopo della norma in esame — che non ha, pertanto, nel punto in questione, carattere innovativo — stabilivano, con una formula letterale semplice e chiara, che la responsabilità del nuovo esercente l'azienda riguardava le imposte dovute dai « precedenti esercenti », senza alcuna distinzione tra esercenti-proprietari ed esercenti ad altro titolo.

Accertato, dunque, che la norma dell'art. 197 del t.u. del 1958, n. 645, è applicabile anche all'ipotesi in cui il debito di imposta fa carico al soggetto che, nel periodo di imposta precedente e in quello in corso all'atto della cessione dell'azienda, abbia gestito questa come affittuario, acquistano rilevanza, ai fini della decisione della lite, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma, con il quinto ed il sesto motivo di ricorso; i quali vanno esaminati con precedenza rispetto al primo ed al terzo motivo, atteso che l'accertamento dell'applicabilità, o meno, della norma la cui legittimità costituzionale è contestata, è indispensabile per decidere della proponibilità, o meno, innanzi al giudice ordinario, dell'opposizione alla esecuzione proposta dalla Soc. Macellerie Milanesi.

Si sostiene, con il quinto motivo, che l'art. 197 del t.u. del 1958, n. 645, è in contrasto con la norma del primo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto detto articolo, interpretato nel senso che esso consente di perseguire il cessionario d'azienda in base ad accertamenti ed iscrizioni riguardanti il cedente, conserva il fenomeno della solidarietà processuale, che già dalla Corte Costituzionale è stato riconosciuto in contrasto con il primo comma dell'art. 24 della Costituzione, che garantisce ad ogni cittadino la tutela dei propri diritti.

La questione è manifestamente infondata.

Come è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, incidentalmente, nella sentenza n. 138 del 1968 (con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del t.u. del 1958, n. 645, proposta in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione), la norma dell'art. 197 del detto t.u. è di diritto sostanziale — in quanto include, tra gli effetti della cessione d'azienda, l'obbligo del cessionario di pagare i debiti di imposta inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, in analogia a quanto dispone l'art. 2560 c.c. per i debiti, in genere, relativi a detto esercizio — e,

come tale, non viola l'art. 24 della Carta costituzionale, che « garantisce i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale ».

Del pari manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata con il sesto motivo, con il quale si assume che l'anzidetta norma dell'art. 197, disponendo che i cessionari di azienda sono responsabili del pagamento delle imposte di r.m. dovute dai precedenti titolari, per il periodo in corso e per quello precedente la cessione, « sulla base della dichiarazione o degli accertamenti dell'Ufficio », ha innovato all'art. 36 della legge del 1936, n. 1231, che subordinava la responsabilità solidale del cessionario d'azienda alla iscrizione a ruolo delle imposte o alla notifica dell'avviso di accertamento prima dell'avvenuta cessione, ed ha, pertanto, violato i limiti della delega legislativa che, in virtù dell'art. 76 della Costituzione, era stata conferita al Governo con l'art. 63 della legge n. 1 del 1956.

Devesi, infatti, rilevare che la delega legislativa conferita al Governo con l'art. 63 della legge n. 1 del 1956, comprendeva, oltre l'autorizzazione ad emanare testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali e le norme sulla riscossione delle stesse imposte, anche l'autorizzazione ad eliminare le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e ad apportare, fra l'altro, le « modifiche utili per un migliore coordinamento », ovviamente con gli anzidetti principi.

Ora, poichè tra i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, vi era quello relativo al sistema di tassazione per conguaglio o per consuntivo, dal legislatore del 1951 adottato in sostituzione del precedente sistema di tassazione preventiva, la legge delegata non poteva non tener conto di detto nuovo sistema di tassazione e coordinarvi la disposizione dell'art. 197.

Invero, l'adozione del sistema di tassazione per conguaglio o per consuntivo, consistente nell'applicazione dell'imposta dovuta per un anno (periodo di imposta) al reddito effettivamente prodotto in quell'anno, comporta la provvisorietà delle iscrizioni a ruolo (cfr. art. 176 del t.u. del 1958) delle imposte relative all'anno in corso e a quello precedente la cessione d'azienda, con la conseguente incertezza circa l'effettivo ammontare di tali imposte. Donde la necessità di far riferimento, nella norma dell'art. 197, al fine di non pregiudicare alcuna delle due parti (fisco e cessionario d'azienda), non più alle imposte già iscritte a ruolo per il periodo in corso e per quello precedente la cessione, le quali potrebbero risultare inferiori o superiori a quelle effettivamente dovute, bensì alle imposte dovute, per detti periodi, sulla base della dichiarazione del contribuente o degli accertamenti dell'ufficio, ossia, praticamente, alle imposte ancora da definire, sulla base del reddito effettivamente prodotto.

Il rigetto dei motivi innanzi esaminati importa, come conseguenza, anche l'infondatezza e, quindi, il rigetto del primo e del terzo motivo di ricorso. Non v'ha dubbio, infatti, che, con tali motivi, la soc. Macellerie Milanesi miri a contestare la *facultas agendi* dell'Esattoria, ossia il titolo in base al quale l'Esattoria ha agito in esecuzione, in quanto, mentre con il primo motivo deduce la nullità dell'iscrizione a ruolo dell'obbligazione principale, effettuata a nome della Soc. Sagemma, alla quale la notificazione dell'accertamento sarebbe stata fatta in modo non rituale, e sostiene che l'art. 188 del t.u. del 1958, n. 645, è stato interpretato erroneamente dalla Corte, perchè il rimedio dell'impugnazione del ruolo, in sede amministrativa, è previsto per il contribuente principale, non per il coobbligato, che può adire direttamente l'autorità giudiziaria, con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 197, primo comma, e 208, primo comma, del citato t.u. e assume che l'esattore non può agire esecutivamente contro il cessionario d'azienda in forza del titolo esecutivo intestato al cedente. Si tratta, in altri termini, di motivi che hanno per oggetto domande che, essendo dirette ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della procedura esecutiva promossa dall'Esattoria di Milano, concretano una tipica opposizione all'esecuzione. Ed è noto che l'opposizione all'esecuzione promossa dall'esattore, non è consentita, innanzi al giudice ordinario, al contribuente ed ai suoi coobbligati, tra i quali, per effetto dell'art. 197, è il cessionario d'azienda, oltre che agli altri soggetti indicati nell'art. 208 del t.u. del 1958, n. 645.

Dal combinato disposto di detto ultimo articolo e del successivo art. 209 (il quale, più volte, dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 87 del 1962 e n. 138 del 1968, è stato riconosciuto costituzionalmente legittimo) si evince, infatti, che le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del codice di procedura civile, non sono consentite ai soggetti innanzi nominati, i quali, nel corso della procedura esecutiva, non hanno altra facoltà che quella di ricorrere all'Intendente di Finanza, mentre solo dopo il compimento dell'esecuzione hanno il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ma unicamente ai fini del risarcimento dei danni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 gennaio 1971, n. 90 - Pres. Flore - Est. Gambogi - P. M. Di Majo (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Vassallo (avv. Melazzo).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Controversie di valutazione - Decisioni della Commissione provinciale - Difetto di calcolo e errore di apprezzamento - Sindacato di legittimità del giudice ordinario - Natura - Estensione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Controversie di valutazione - Decisioni della Commissione provinciale - Difetto di calcolo e errore di apprezzamento - Sindacato di legittimità del giudice ordinario - Insufficienza dell'istruttoria - Non giustifica il difetto di calcolo - Eccezionale valutazione senza ricorso al calcolo - Ammissibilità - Condizioni - Impiego della comune esperienza - Esclusione.

(d.l. 7 agosto 1939, n. 1639, art. 29; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 24 e 41).

Il sindacato di legittimità attribuito al giudice ordinario sulle decisioni della Commissione provinciale delle imposte non ha per oggetto il controllo della sufficienza della motivazione prescritta dall'art. 42 del d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, ma l'assai più penetrante ed esteso controllo della esistenza e sufficienza del calcolo e della mancanza di gravi ed evidenti errori di apprezzamento, cioè la verifica della adeguatezza di una motivazione qualificata, basata su calcoli aritmetici; il potere del giudice ordinario sulle decisioni delle commissioni provinciali è quindi assai più ampio di quello della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito e giunge addirittura, sia pure nei limiti della manifesta evidenza, ad incidere sul merito dell'apprezzamento fatto dalla Commissione, pur rimanendo nei limiti di un controllo di legittimità (1).

Non può addursi a giustificazione della insufficienza del calcolo la mancata raccolta da parte dell'Ufficio di dati ed elementi di valutazione, perchè la Commissione, anche di appello, ha ampi poteri istruttori (artt. 25 e 41 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516); mentre ove la particolarità del caso non consenta una raccolta di elementi di calcolo sarà necessaria una adeguata motivazione che giustifichi l'impiego di criteri subsidiari di valutazione. Il giudice ordinario non può ricorrere alla comune esperienza, per supplire alla mancanza o erroneità del calcolo (2).

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso, peraltro frazionabile in tre distinte censure, la finanza, denunciando la violazione e falsa

(1-2) Decisione di grande interesse e alquanto innovativa. Si dà ora una definizione ben precisa dell'ampiezza del sindacato del giudice ordinario in materia. Precedentemente tale ampiezza spaziata dal « merito della valutazione » (Sez. Un., 1° agosto 1968, n. 2737, citata nel testo, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1005; Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1082, *Foro it.*, 1968, I, 1671) alla mera legittimità (giurisprudenza prevalente). Si chiarisce ora che l'impugnazione ex art. 29 è di sola legittimità, e quindi limitata al solo *iudicium rescindens*, ma di legittimità « qualificata » che incide sul merito dell'apprezzamento fatto dalla Commissione, sia pure nei limiti della manifesta evidenza e non consiste soltanto nel semplice accertamento della esistenza di una motivazione logica e coerente; il controllo che il giudice ordinario è chiamato a compiere è così penetrante, specie su un piano tecnico, da diventare « un controllo concettualmente di merito che viene considerato

applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 15, 16 e 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 42 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello: a) non abbia rilevato la mancanza di sufficiente motivazione ai sensi del predetto art. 42 r.d. n. 1516 del 1937; b) non abbia rilevato che la Commissione Provinciale non ha eseguito calcolo alcuno per determinare il valore dei beni; c) abbia errato nell'affermare e motivare la inesistenza di grave ed evidente errore di apprezzamento in base soltanto ai dati della comune esperienza, ed abbia essa stessa commesso codesto grave ed evidente errore di apprezzamento nel rifare la valutazione.

Nel resistere al ricorso le eredi Vassallo deducono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario di fronte alla censura di difetto di motivazione ex art. 42 del r.d. n. 1516 del 1937, per essere invece, in proposito, giurisdizionalmente competente la Commissione Centrale.

Il ricorso della finanza è fondato e deve essere accolto, pur procedendosi alle necessarie precisazioni in diritto richieste dalla materia in esame che, nonostante l'abbondanza dei precedenti giurisprudenziali, non sembra ancora aver trovato definitivamente sistemazione.

Come hanno recentemente affermato queste Sezioni Unite (sentenza n. 2737 del 1968) la violazione dell'art. 42 del r.d. n. 1516 del 1937 non può essere dedotta dinanzi al giudice ordinario di prima istanza ai sensi dell'art. 29 del r.d.l. n. 1639 del 1936, che stabilisce un tipo tutto particolare di controllo da parte di detto giudice sulla decisione della Commissione Provinciale. Il difetto di motivazione ex articolo 42 potrà invece essere fatto valere col ricorso diretto a questa Corte Suprema ex art. 111 della Costituzione contro tale decisione, ricorso nel quale, ovviamente, nemmeno può convertirsi il ricorso ordinario, che investe la pronunzia del giudice ordinario di secondo grado e non la stessa pronunzia della Commissione Provinciale.

Pertanto in questa sede (anche se non sia pertinente la eccezione di difetto di giurisdizione basata sull'art. 6 della legge abolitiva del

e trattato dalla legge e dalla giurisprudenza come un controllo di legittimità ».

Sulla ammissibilità di criteri di stima diversi da quelli prescritti dall'art. 16 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, quando del loro impiego sia data adeguata motivazione, cfr. Cass., 26 ottobre 1968, n. 3568, in questa *Rassegna*, 1968, I, 831; 25 marzo 1969, n. 958, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1563; 3 dicembre 1969, n. 3860, *ivi*, 1970, 672. Sui poteri della Corte di Cassazione di censurare l'apprezzamento del giudice di merito sulla adeguatezza del metodo di stima, anche in relazione a criteri di comune esperienza impiegati o non impiegati cfr., oltre la sent. 10 aprile 1968, n. 1082 cit., 28 marzo 1966, n. 819, in questa *Rassegna*, 1966, I, 912; 7 gennaio 1967, n. 58, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1099; 19 giugno 1968, n. 2030, *ivi*, 1968, 2428.

contenzioso amministrativo perchè la non impugnabilità delle decisioni della Commissione Provinciale, Sezione di valutazione, dinanzi al giudice ordinario, anche per questioni di legittimità come quella relativa al difetto di motivazione, è dovuta non al disposto di detta norma ma alla definitività della decisione ai sensi dell'art. 29 del r.d.l. n. 1639 del 1936) non si può discutere se la Commissione Provinciale abbia o meno adempiuto genericamente al precetto di motivazione sancito, genericamente appunto, dall'art. 42 del r.d. del 1937. L'indagine, infatti, in sede di ricorso ordinario, deve essere circoscritta nei limiti, anzi, più esattamente, estesa fino all'ampiezza del controllo affidato al giudice ordinario dall'art. 29; controllo che è assai più penetrante di quello che possa essere il semplice accertamento sull'esistenza di una motivazione, purchè in sè logica e coerente.

L'art. 29 del r.d.l. del 1936 presuppone, infatti, che la motivazione adottata dalla Commissione Provinciale di valutazione a sostegno della sua definitiva decisione sia una motivazione qualificata, e cioè basata su di un calcolo di dati aritmetici, ovviamente desunti dai parametri fissati nell'art. 16 dello stesso r.d.l.; come, ad esempio, la capitalizzazione del reddito dell'immobile da valutare, la ricerca comparativa del prezzo locale dell'unità di misura delle aree, e simili. Ma ciò ancora non basta a circoscrivere l'indagine affidata al giudice ordinario circa la congruità della motivazione, *de qua*; detto giudice, infatti, oltre che controllare che la motivazione esista e che si estrinsechi in un calcolo matematico e non in semplici generiche asserzioni, dovrà anche accertare che detto calcolo e la raccolta dei dati o termini relativi non siano affetti da gravi ed evidenti errori di apprezzamento; compiere, cioè, un controllo così penetrante da incidere addirittura, sia pure nei limiti della manifesta evidenza, sul merito dell'apprezzamento fatto dalla Commissione; diversamente a quanto avviene, ad esempio, per il controllo della motivazione delle sentenze da parte di questo Supremo Collegio che non può, per pacifica giurisprudenza, rilevare nemmeno il travisamento dei fatti.

Da questo punto di vista si comprende perchè la già citata sentenza n. 2737 del 1968 di queste Sezioni Unite abbia affermato che il sindacato del giudice previsto dall'art. 29 del r.d.l. del 1936 attiene al merito della valutazione; ciò non significa che il controllo *de quo* non sia un controllo di legittimità, secondo quanto questa Corte Suprema ha sempre ritenuto col considerare pacifico che il giudice ordinario, se accoglie la domanda, deve rinviare alla Commissione per il nuovo giudizio di merito e non decidere esso stesso sulla valutazione (ciò, che, veramente questa volta, violerebbe il principio posto dall'art. 6 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo), ma vuol semplicemente dire che, in questo caso, la legge fa assurgere a requisito di legittimità, attraverso l'eliminazione di un computo

grossolanamente e manifestamente errato, quello che concettualmente sarebbe un giudizio, sia pure aberrante, di merito.

Se questi criteri si applicano alla fattispecie, evidente appare la già rilevata fondatezza delle doglianze della Finanza.

Per quanto attiene alla mancanza del calcolo, infatti, la Corte di Appello — che non poteva, del resto, fare diversamente — la ammette, giustificandola, però, col rilievo che nella specie l'Ufficio non aveva posto a disposizione della Commissione i dati necessari.

Siffatta giustificazione non sembra prevista dall'art. 29 della legge; ma se anche con essa si volesse qui riaprire la questione dell'onere della prova nel processo fiscale, per affermare che a tale onere su di esso gravante l'Ufficio non si è sottoposto, con conseguenze dirimenti sulla sua pretesa, sarà facile rispondere che l'art. 42 del d.l. n. 1516 del 1937 consente anche alle Commissioni Provinciali le amplissime facoltà istruttorie già previste per le Commissioni Distrettuali dall'art. 25; e che pertanto, di fronte alla motivazione priva di calcoli estimativi, non basta l'apodittica affermazione da parte del giudice del controllo in ordine ad una presunta inerzia istruttoria dell'Ufficio per far divenire regolare la motivazione stessa; massime se della giustificazione non trovasi traccia nella decisione stessa della Commissione. Non si può escludere che, nella varietà delle fattispecie, capiti una valutazione di immobili per la quale sia veramente impossibile la raccolta di elementi di calcolo; ma in tal caso sarà questa obiettiva impossibilità e la ragionata adozione di criteri sussidiari di valutazione che dovranno emergere dalla sia pur succinta motivazione della decisione della Commissione. Sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata è incorsa sia in errore di diritto che in omessa motivazione.

Ma anche sul punto del grave ed evidente errore di apprezzamento la Corte di Appello ha giudicato e motivato in maniera del tutto inadeguata.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte Suprema (a sezione semplice) non appare del tutto univoca circa la estensione del controllo di legittimità spettante alla Cassazione sul controllo anche esso di legittimità eseguito dal giudice ordinario, essendosi, ad esempio, ritenuto, con sentenza n. 1082 del 1968, la possibilità di riesaminare nel merito in questa sede di legittimità il giudizio di evidenza e gravità dell'errore come *error in procedendo*, ed essendosi invece affermato, con sentenza n. 2030 del 1968, che l'apprezzamento del giudice di merito circa la esistenza di detti presupposti è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuridici; affermazione che forse non tien conto del fatto che l'errore di apprezzamento è presupposto della stessa *giurisdizione* del giudice ordinario.

Questa sfasatura di precedenti, evidentemente dovuta al già rilevato fenomeno per cui un controllo concettualmente di merito viene considerato e trattato dalla legge e dalla giurisprudenza come un controllo di legittimità, non può comunque giovare alle resistenti, perchè nella specie, anche se si adotta il più ristretto criterio della sindacabilità della sola motivazione della sentenza impugnata entro i limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non può essere dubbio che detta sentenza impugnata debba qui esser cassata anche per quanto concerne il giudizio di inesistenza del grave ed evidente errore di apprezzamento.

In proposito, infatti, la Corte di Appello ha respinto la valutazione proposta dall'Ufficio per dimostrare la sussistenza di detto errore nella decisione della Commissione semplicemente rilevando che tale valutazione era fondata « su dati di comparazione insufficienti e non sicuri » e che « alla luce della comune esperienza » era più congrua la valutazione fatta dalla Commissione. Ora questa motivazione della sentenza impugnata è puramente apparente e viziata in diritto, come quella che desume la prova del proprio assunto da una apodittica confutazione del calcolo proposto dalla finanza e da un erronea applicazione del capoverso dell'art. 115 c.p.c. Per quanto grande si voglia considerare l'ambito delle nozioni di fatto desunte dalla comune esperienza quali legittime fonti di convincimento del giudice, non si può certo ritenere che detto ambito comprenda anche il prezzo corrente degli immobili in una determinata località. In materia si potrà considerare massima di esperienza che l'immobile che si trova nel centro di una città valga, in genere, più che un immobile di periferia, ma la sentenza impugnata non si è limitata a questo rilievo (ammisibile ma insufficiente) per escludere la esistenza del grave ed evidente errore di apprezzamento, perchè è giunta, sempre « al lume della comune esperienza », ad affermare che la valutazione « in blocco » con la quale la Commissione Provinciale aveva attribuito agli immobili *de quibus* il valore di 12 milioni di lire era la più rispondente al vero. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 111 - Pres. Giannattasio - Est. Mirabelli - P. M. Caccioppoli (diff.) - Felisatti (avv. Garuti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Zoboli).

Imposta generale sull'entrata - Prodotti ortofrutticoli, uova, pollame e cacciagione - Trasferimenti anteriori all'immissione in consumo - Presunzione fiscale - Sussiste - Onere della prova a carico del contribuente - Mezzi di prova ammessi.

(legge 10 giugno 1940, n. 762, art. 27; d.m. 23 dicembre 1948, art. 22).

Il regime particolare per la corresponsione dell'imposta sull'entrata su prodotti ortofrutticoli, uova, pollame e cacciagione stabilito

nell'art. 22 del D.M. 23 dicembre 1948 non comporta un'esenzione per gli atti di trasferimento precedenti a quello della immissione in consumo, ma semplicemente la concentrazione del prelievo tributario in occasione dell'ultimo atto. Ne consegue che ai fini dell'art. 27 ult. comma della legge 19 giugno 1940, n. 762, spetta sempre al contribuente dare la prova di aver adempiuto a quanto la legge dispone, anche se, non essendo nel caso prescritta la tenuta delle fatture o dei tronchi delle matrici delle marche doppie, la prova può essere data con ogni mezzo (1).

(Omissis). — I ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 27 della legge 9 gennaio 1940, n. 2 istitutiva dell'imposta generale sull'entrata e per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.m. 23 dicembre 1948, contenente speciali modalità di pagamento dell'imposta per alcune categorie di entrate, e sostengono che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile la prima delle norme indicate alla fattispecie in esame, che rientra nell'ambito di applicazione della seconda, in quanto, a loro avviso, quest'ultima avrebbe statuito un regime di imposizione incompatibile con le regole contenute in quella.

La censura, però, è priva di fondamento.

Il citato d.m. 23 dicembre 1948 è stato emanato, invero, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 13 del d.l. 3 maggio 1948, n. 799, con il quale al Ministero delle Finanze è stata attribuita la facoltà di adottare i particolari regimi di imposizione, previsti dall'art. 10 del d.l. 19 ottobre 1944, n. 348, anche per le entrate derivanti dal commercio di uova, pollame, conigli e cacciagione; quest'ultima norma prevedeva, tra l'altro, che il Ministro potesse disporre che la imposta fosse corrisposta mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili, e con il citato art. 22 del Decreto suddetto il Ministro ha appunto adottato, per varie entrate tra cui sono comprese quelle di cui si tratta, il regime della corresponsione una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti.

Con tale regime non ha luogo l'esenzione da imposizione per gli atti di trasferimento precedenti a quello dell'immissione in consumo,

(1) Decisione esattissima. I commercianti devono essere sempre in grado di dimostrare, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge istitutiva dell'I.G.E., di aver adempiuto agli obblighi fiscali su quelle merci che risultano acquistate e non giacenti nei magazzini, anche se per tali merci non deve corrispondersi nessuna imposta al momento dell'uscita; in questo caso naturalmente la prova potrà essere data con mezzi diversi dalla fattura o dai tronchi delle marche doppie. In sede di verifica deve sempre potersi determinare la quadratura tra le merci entrate e la somma delle merci giacenti e di quelle legittimamente uscite.

come erroneamente sostengono i ricorrenti, ma l'imposta dovuta per tali atti viene conglobata in quella dovuta per l'ultimo atto e viene corrisposta al momento in cui questo si verifica.

La deroga che tali disposizioni apportano alla normativa contenuta nella legge 9 gennaio 1940, n. 2 non concerne, dunque, l'essenza dell'imposizione, ma riguarda soltanto i modi di corresponsione dell'imposta, sì che non ha apportato alterazione dei principi e delle regole generali contenute nella legge, ma rende solo necessario un adeguamento dell'applicazione di quei principi e di quelle regole alla particolare situazione che viene a verificarsi nell'attuazione delle norme speciali.

Tale adeguamento deve essere adottato, come esattamente ha affermato la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni contenute nel citato art. 27 della legge, ed in particolare a quella posta nell'ultimo comma, che sancisce la c.d. presunzione fiscale.

Con tale norma, infatti, è stata sancita una limitazione della prova liberatoria a carico del contribuente, nel senso che come tale viene ammessa soltanto l'esibizione delle fatture o dei tronchi delle matrici delle marche doppie, da cui risulta l'avvenuta corresponsione dell'imposta; la disposizione risulta direttamente applicabile, quindi, soltanto nelle ipotesi in cui sia richiesta dalla legge l'emissione di fatture o l'uso delle doppie marche.

Il principio, però, cui la norma è ispirata è che mentre spetta all'Amministrazione finanziaria l'accertamento degli elementi da cui risulti che atti di trasferimento abbiano avuto luogo, è a carico del contribuente l'onere di provare che egli ha compiuto in relazione a tali atti, quanto la legge stessa dispone. Tale principio, insito nel sistema della legge, non viene alterato da disposizioni speciali che, prevedendo un diverso modo di corresponsione dell'imposta, esonerano il contribuente dalla formazione delle fatture o dall'uso delle doppie marche. Nelle ipotesi previste da tali norme deve ritenersi che venga meno la limitazione dei mezzi di prova, di cui si è detto, ma non che venga invertito il criterio di ripartizione dell'onere della prova, nel senso che sia posta a carico dell'Amministrazione la prova dell'omissione del contribuente.

Di fronte all'accertamento, compiuto dall'Amministrazione, della circostanza che atti di trasferimento hanno avuto luogo, spetta al contribuente offrire prova che si tratti di atti per i quali non sussiste l'obbligo di corresponsione a suo carico; tale prova egli potrà dare non soltanto con fatture, come incidentalmente si trova enunciato nella sentenza impugnata, ma con ogni mezzo adeguato, dal quale risultino i singoli atti compiuti e gli elementi per valutare se tali atti siano compresi tra quelli per i quali non è prevista la diretta corresponsione dell'imposta, e, qualora la prova stessa non sia fornita, non può il

contribuente sottrarsi alla c.d. presunzione, ossia al giudizio che gli atti da lui compiuti non sono da comprendere tra quelli per i quali l'obbligo di corresponsione non grava a suo carico, e sono, invece, da considerare compiuti in evasione dall'imposta.

A questa interpretazione della normativa vigente i ricorrenti hanno opposto due argomentazioni, che appare opportuno esaminare, per completezza di valutazione. Essi hanno fatto presente che con risoluzione n. 9350 del 14 agosto 1963 il Ministero delle Finanze ha disposto che nel caso di grossisti di prodotti ortofrutticoli, al cui regime è stato assimilato quello del pollame e della cacciagione, che promiscuamente vendano ad altri grossisti e a dettaglianti, spetta agli organi di controllo raggiungere la prova delle violazioni eventualmente commesse, basandosi su documenti esibiti o rinvenuti o su dichiarazioni del trasgressore o su altri validi elementi, e che con circolare n. 75167 del 23 ottobre 1948 dello stesso Ministero, è stata prevista, in relazione a tale ipotesi di attività commerciale promiscua, l'istituzione di registri di carico e scarico; da tali atti essi ritengono di potere trarre elementi di interpretazione nel senso che la stessa Amministrazione finanziaria avrebbe inteso che, nell'ipotesi di cui si tratta, nessun onere di prova gravi sull'operatore commerciale. Essi aggiungono, poi, che, qualora si ponga a carico del grossista, che affermi senza provarlo, di avere venduto ad altro grossista, l'imposta che la legge prevede sia corrisposta al momento del trasferimento al dettagliante, si verrebbe a verificare una duplicazione di imposizione, in quanto l'imposta sarebbe di nuovo corrisposta all'atto dell'ulteriore trasferimento. Entrambe le argomentazioni sono, però, erranee.

I citati atti dell'Amministrazione non possono essere affatto intesi come l'espressione del convincimento che a carico dei grossisti non gravi l'onere di dare la prova della natura degli atti di commercio compiuti; ed infatti, richiamando gli organi di controllo al dovere di accertare l'esistenza di attività da cui nasca l'obbligo di corrispondere l'imposta, l'Amministrazione ha, invece, mostrato di ritenere che non fosse sufficiente la mera affermazione del compimento di attività esenti per esonerare l'operatore dall'obbligo tributario e che, invece, dovesse essere ricercata l'esistenza di atti di commercio ricadenti nell'ambito di applicazione del tributo, salvo l'accertamento del regime da applicare agli stessi; ed inoltre, prevedendo l'istituzione di un registro di carico e scarico, si è appunto offerta all'operatore la possibilità di offrire una prova della natura degli atti di commercio da lui compiuti, e si è, così, confermato che devono considerarsi ammessi mezzi di prova diversi da quelli previsti dalla norma generale, ma che tuttavia a carico dell'operatore rimane l'onere di offrire la prova liberatoria.

La prospettata eventualità di una doppia imposizione, poi, non sussiste in concreto, ed anzi l'argomentazione addotta vale a dimo-

strare l'esattezza della soluzione accolta, sul piano pratico. È proprio, infatti, l'omissione del grossista nel fornire i dati del trasferimento da lui compiuto che viene ad impedire che l'imposta sia corrisposta all'atto dell'immissione in consumo, in quanto non permette la rilevazione, ad ogni effetto, dei successivi atti economici relativi alla merce da lui trasferita, e quindi anche l'eventuale assoggettamento di tali atti all'imposta prescritta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1971, n. 115 - *Pres. Pece* - *Est. Pascasio* - *P. M. Sciaraffia (conf.)* - *Ditta S.I.L.L. (avv. Silvestri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella)*.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Decisione della Commissione Centrale - Esame del controricorso - Reiezione implicita - È sufficiente.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione della Finanza - Atto di impugnazione e comunicazione dei motivi al contribuente - Distinzione - Motivazione contenuta nell'atto presentato nella segreteria della Commissione - Comunicazione sommaria al contribuente - È sufficiente.

(r.d. 7 agosto 1937, n. 1316, artt. 35, 38 e 45).

Imposta di registro - Termine per la registrazione - Verbale di aggiudicazione - Tiene luogo del contratto.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16).

La decisione della Commissione Centrale è immune da vizi ove risulti, anche implicitamente, che abbia preso in esame il controricorso pur senza confutarlo specificamente (1).

L'impugnazione della Finanza è validamente proposta con la presentazione presso la segreteria della Commissione di atto adeguatamente motivato, anche se nella comunicazione dell'impugnazione contenuta nello stesso avviso di notificazione della decisione impugnata sia esposta una motivazione più sommaria (2).

(1-3) La decisione della Commissione Centrale è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, se pronunciata senza prendere cognizione del controricorso e del ricorso incidentale (Cass. 25 maggio 1966, n. 1336, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1299; 30 giugno 1966, n. 1685, *Riv. leg. fisc.*, 1966, 2022); deve però trattarsi di totale difetto di esame accertabile documentalmente, come nel caso che il controricorso presentato all'Ufficio non

Il verbale di aggiudicazione nei procedimenti di asta pubblica e di licitazione privata indetti da enti pubblici tiene luogo ad ogni effetto del contratto, anche quando sia prevista, e in concreto sia avvenuta, la successiva stipulazione del contratto. Conseguentemente il termine per la registrazione decorre dalla data dell'aggiudicazione e non dalla data del successivo contratto (3).

(*Omissis*). — Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 47, 48 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 111 della Costituzione ed all'art. 360 n. 5 c.p.c., si lamenta che la Commissione centrale abbia pronunciato sul gravame senza prendere in esame il controricorso.

La censura non è fondata.

La Commissione centrale infatti, nell'esaminare il gravame ad essa proposto dall'Amministrazione delle finanze e nell'espone le ragioni della ritenuta fondatezza del medesimo, ha implicitamente confutate e respinte le contrarie ragioni esposte nel controricorso. Risulta peraltro che la Commissione tenne presente il controricorso proposto dalla Società perchè su istanza di questa e non dell'Amministrazione fissò l'udienza per la trattazione dei due contrapposti gravami, talchè l'accoglimento dell'uno non poteva non significare anche la reiezione dell'altro.

Col secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 46 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la Società ricorrente censura la decisione impugnata per non avere rilevato che l'appello era inammissibile perchè proposto senza alcuna esposizione dei motivi, enunciati soltanto con atto successivo, redatto quando la facoltà di impugnazione era stata ormai consumata.

Infatti, a norma degli artt. 45, 35 e 38 del citato r.d. del luglio 1937, le decisioni delle Commissioni provinciali debbono essere noti-

sia stato trasmesso alla Commissione (21 ottobre 1967, n. 2574, *ivi* 1968, 262; 13 ottobre 1970, n. 1966, *ivi*, 1971, 378) o la decisione sia stata pronunciata prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso incidentale (4 marzo 1967, n. 516, *ivi*, 1967, 1217), cosa che non può dedursi dal semplice fatto che nella motivazione il controricorso non risulta specificamente confutato (25 ottobre 1966, n. 2582, *ivi*, 1967, 399).

È stato ormai definitivamente chiarito che l'impugnazione dell'Amministrazione è proposta con atto motivato che deve pervenire alla segreteria della Commissione del termine di trenta giorni dalla notifica della decisione; entro lo stesso termine deve essere data comunicazione al contribuente dell'impugnazione e dei motivi; ma ciò può già essere avvenuto, ed è anzi il caso più frequente, con l'avviso di notifica della decisione (il mod. 108). Il vero atto di impugnazione è quindi quello presentato nella segreteria della Commissione, mentre l'atto portato a conoscenza del contribuente ne

ficata, a cura dell'Ufficio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del medesimo e l'Ufficio che non intende accettare la decisione delle Commissioni anzidette può impugnarle con atto che deve giungere alla Commissione centrale entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione al contribuente.

Ora, nella specie, risulta che l'Ufficio, ricevuta la decisione della Commissione provinciale il 10 maggio 1966, provvide a notificarla alla Società il 4 luglio 1966 e cioè entro i predetti sessanta giorni, con avviso contenente la dichiarazione di appello e l'indicazione generica di motivi che provvide poi a specificare con nota pervenuta alla Commissione centrale il 16 luglio 1966, ossia entro e non oltre i trenta giorni prefissi per ricorrere.

Per tal modo, quella facoltà di impugnativa che era esercitabile entro tutto il termine sopra indicato (di giorni trenta) risulta svolta tempestivamente perchè, quand'anche il gravame non fosse stato validamente proposto con l'atto del 4 luglio 1966, non è dubbio che l'atto del 16 dello stesso mese era idoneo ed efficace a proporlo.

Nè peraltro, il diritto di impugnativa spettante ad una delle parti, può dirsi esaurito mediante atto insufficiente, ben potendo il gravame essere validamente proposto con atto successivo purchè questo sia intervenuto entro il termine di decadenza all'uopo prefisso. In altre parole, la dichiarazione di appello fatta dall'Amministrazione mediante l'avviso del 4 luglio senza la specificazione dei motivi, non può considerarsi preclusiva del successivo ma tempestivo atto del 16 dello stesso mese che ripeteva la dichiarazione di gravame completa della prescritta specifica enunciazione dei motivi.

È noto infatti che, come è dato ricavare, argomentando a contrario dagli artt. 358 e 387 c.p.c., l'effetto di « consumare » l'impugnazione, cioè di precludere l'esercizio del potere (di azione) di impugnativa consegue solo alla pronuncia sul gravame, che dichiara l'inammissi-

è solo una riassuntiva comunicazione (3 ottobre 1968, n. 3065, in questa *Rassegna*, 1968, I, 816; 30 gennaio 1970, 212, *ivi*, 1970, I, 287; 7 ottobre 1968, n. 3124, *Foro it.*, 1969, I, 387), tanto che l'avvenuta notifica al contribuente non dispensa l'Amministrazione dall'osservanza del termine di trenta giorni per il deposito del vero e proprio ricorso (25 giugno 1966, n. 1623, in questa *Rassegna*, 1967, I, 632). L'atto di impugnazione e la comunicazione di esso possono riunirsi in unico atto (il mod. 108) quando, con la notifica della decisione, sia comunicata al contribuente una sufficiente motivazione del ricorso e si provveda poi a depositare questo atto nella segreteria nel termine di trenta giorni (13 ottobre 1970, n. 1973, *ivi*, 1970, I, 1100). Ciò chiarito risulta evidente che proprio con il ricorso presentato nella segreteria si espone la motivazione di cui si è già data o si dovrà dare una comunicazione riassuntiva al contribuente. Non è dunque a parlarsi di due atti di impugnazione e della possibilità di una seconda impugna-

bilità o l'improcedibilità del medesimo, anche se non contenga una pronuncia di merito. Ne deriva che l'impugnazione non può essere riproposta, anche se pendono ancora i termini, qualora siano intervenute le cennate pronuncie, mentre può esserlo (sempre nell'ambito dei termini) qualora — come nel caso in esame — non siano state ancora dichiarate l'inammissibilità o l'improcedibilità medesime, a nulla rilevando che siano state eccepite.

Col terzo motivo la Società ricorrente censura la decisione della Commissione centrale per avere ritenuto che il contratto di appalto andava sottoposto alla tassa proporzionale e non a quella fissa, perchè la registrazione era avvenuta oltre il termine di venti giorni da quello in cui fu redatto il verbale di aggiudicazione dell'appalto, deducendo la violazione degli artt. 17 e 110 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3269 nonchè dell'art. 44 della tabella all. B alla predetta legge. Ciò perchè il verbale di aggiudicazione non dava esistenza giuridica al rapporto di appalto il quale si sarebbe invece concretizzato soltanto col successivo contratto del 13 giugno 1964, per cui non si era verificata la ritenuta decadenza dal beneficio fiscale.

Anche questa censura non è fondata.

È stato altra volta osservato (sent. 2 aprile 1965, n. 567) che, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nelle aggiudicazioni pubbliche o a licitazione privata (come quella in esame) il vincolo contrattuale sorge dal verbale di aggiudicazione, non occorrendo ulteriori formalità intese ad accertare gli elementi essenziali del negozio, e ciò anche quando sia prevista ed in effetti segua una successiva stipulazione del contratto.

Consegue che la decadenza dai benefici fiscali prevista dall'art. 110 della legge di registro (che concerne ogni sgravio, anche quello consistente nell'assoggettamento dell'atto ad una tassa meno gravosa quale

zione proposta prima che la precedente sia dichiarata inammissibile o improcedibile.

Bisogna solo osservare che al contribuente deve sempre essere data comunicazione dei motivi o con l'avviso di notifica della decisione o successivamente entro il termine di trenta giorni; questa comunicazione, anche se può riassumere i motivi del ricorso, deve tuttavia porre il contribuente nella condizione di conoscere le ragioni della impugnazione.

Sulla terza massima la giurisprudenza è costante (30 gennaio 1964, n. 263 in questa *Rassegna*, 1964, I, 489; 28 marzo 1966, n. 816, *ivi*, 1966, I, 361; 3 febbraio 1968, n. 349, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1146; 2 dicembre 1969, n. 3850, *ivi* 1970, 655). Bisogna però considerare che gli atti di aggiudicazione, in quanto contratti degli enti pubblici, sono di norma soggetti alla approvazione (art. 19 della legge di contabilità di Stato, art. 296 legge comunale e provinciale); in tal caso il termine per la registrazione, pur riferibile agli atti di aggiudicazione, decorrerà a norma dell'art. 81 della legge di registro.

la tassa fissa in luogo di quella proporzionale) è pertanto applicabile — come in altro caso è stato da questa Corte suprema ritenuto (sent. 3 febbraio 1968, n. 349) — alla tardiva registrazione del verbale di aggiudicazione di un appalto indetto da ente pubblico; e, per la stessa ragione, alla registrazione del contratto successivamente stipulato senza avere tempestivamente assoggettato a registrazione il verbale anzidetto, come si è verificato nel caso esaminato.

La decisione impugnata che tale decadenza ha affermato non merita dunque la mossa censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 gennaio 1971, n. 157 - Pres. Rosano - Est. Leone - P. M. Antoci (conf.) - De Micheli (avv. Giordano) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771.

(legge 19 luglio 1941, n. 771, art. 1, comma quinto).

Deve qualificarsi come vendita il contratto col quale una ditta si obbliga di consegnare cosa costituente l'oggetto della sua ordinaria produzione, anche se si tratti di cosa composta che debba essere montata ed adattata ad un immobile; rientra quindi nella nozione di vendita anche il contratto per l'installazione in un immobile dell'impianto di riscaldamento costituito da elementi fabbricati dalla ditta nell'ambito della sua ordinaria produzione (1).

(*Omissis*). — La Società ricorrente censura la sentenza, lamentando la violazione del comma quinto dell'art. 1 della legge 19 luglio

(1) Suscita notevole perplessità l'eccessivo peso formale attribuito al quinto comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, considerato come norma assolutamente separata dal primo comma e dai concetti generali. Il terzo ed il quinto comma dell'art. 1 contengono criteri *sussidiari* e *correttivi* a quello fondamentale enunciato nel comma 1 (Cass. 26 ottobre 1970, n. 2156 e 18 dicembre 1970, n. 2708, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1131 e 1971, I, 183).

Ciò significa che questi due criteri non possono assumere valore esclusivo e determinante. Perché possa farsi ricorso a detti criteri *sussidiari* deve potersi escludere che il negozio sia indiscutibilmente definibile come vendita o come appalto secondo i principi generali e il criterio fissato nel primo comma; altrimenti, seguendo il ragionamento della sentenza in rassegna, dovrebbe dirsi che anche la costruzione di un ponte o di una diga sia una vendita se il costruttore, con la sua ordinaria produzione, già dispone di cemento, ferro, sabbia, ecc. È ovvio però che l'intera legge n. 771

1941, n. 771, per avere la Corte d'Appello qualificato appalti i contratti per la costruzione di impianti di riscaldamento, pur avendo riconosciuto che l'organizzazione dell'impresa De Micheli comprendeva tali impianti come oggetto di sua ordinaria produzione: disapplicando così il criterio, stabilito nella norma ora richiamata e più volte chiarito da sentenze di questa Suprema Corte, che devono considerarsi vendite, agli effetti della legge di registro, i contratti con cui una ditta si obbliga di consegnare cose costituenti l'oggetto della sua ordinaria produzione: cose che ben possono essere impianti completi di riscaldamento.

La censura è fondata.

La Corte di Trieste, che pure ha richiamato nella sentenza impugnata la decisione di questo Supremo Collegio n. 2502 del 1966, condividendo l'interpretazione con essa data all'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, con l'adottare poi l'interpretazione diametralmente opposta, mostra di non aver ben compreso, in definitiva, nè il contenuto di tale norma, nè la spiegazione datane con la richiamata decisione di questa Corte e con altre successive, una delle quali riguardava specificamente la fornitura e messa in opera di un impianto di riscaldamento da parte della ditta produttrice (Cass., 21 ottobre 1967, n. 2572).

Deve, quindi, ripetersi, dopo attento riesame della questione, che la distinzione tra appalto e vendita, piuttosto chiarita nelle nozioni che di tali contratti sono contenute nel codice civile, perde molto della sua efficacia nei casi in cui la realizzazione dell'interesse del committente, scopo del regolamento contrattuale, comporta un risultato di lavoro su cose dell'altro contraente, che debbano essere particolarmente lavorate, adattate e sistemate nella messa in opera.

Nell'intento di dettare criteri più precisi per discriminare ai fini fiscali gli appalti dalle vendite e dalle forniture in genere, eliminando

riguarda le cose mobili (materie, merci, prodotti e prestazioni di opera) e in particolare il quinto comma « cose che si consegnano » rientranti nella ordinaria produzione; già questo dovrebbe bastare per escludere che un contratto relativo ad *opus* costruito *in loco* e incorporato in un immobile, quale un impianto completo di riscaldamento, possa mai concepirsi come vendita.

Per di più l'oggetto dell'ordinaria produzione di cui al quinto comma è da riferire alla cosa da consegnare completa e funzionante non ai singoli materiali che la compongono; è cioè l'impianto di riscaldamento e non i singoli pezzi (tubi, radiatori, caldaia ecc.), che deve rientrare nell'ordinaria produzione. E non è a parlarsi di cosa composta che può essere oggetto di ordinaria produzione industriale di elementi prefabbricati in serie, anche se dovrà essere montata e adattata all'immobile cui accede; è un ragionamento troppo generico: anche un edificio è una cosa composta e anche i mattoni sono prefabbricati in serie, ma la costruzione dell'edificio

difficoltà di qualificazione in un campo, come quello tributario in genere e dell'applicazione dell'imposta di registro in particolare, che richiede certezza, uniformità e speditezza di determinazioni, la legge 19 luglio 1941, n. 771 è partita dal criterio, adottato del resto già nell'interpretazione del diritto comune, della prevalenza del lavoro (appalto) o della materia fornita ed impiegata (vendita); ma, per la determinazione della prevalenza, s'è riferita esclusivamente al rapporto dei valori dei detti due coefficienti col valore globale della prestazione di fare e di dare: sicchè considera appalto, agli effetti dell'imposta di registro, il contratto comprendente, oltre alla prestazione di opera, anche la fornitura di materie, merci o prodotti, ove il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale. Ha stabilito, poi, con piena aderenza alla realtà economica, che, prescindendosi dal cennato rapporto di valore tra materia e lavoro, debbano considerarsi vendite i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose costituenti l'oggetto della sua ordinaria produzione, tale definendo la produzione dell'ordinaria organizzazione industriale o attrezzatura tecnica della ditta produttrice, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente (art. 1, comma quinto e sesto). Tale contenuto letterale e logico delle disposizioni in esame, lo scopo che esse tendono a realizzare nello specifico campo di applicazione per l'esigenza della considerazione unitaria del rapporto negoziale ai fini della registrazione, il fatto che il criterio distintivo adottato dalla legge speciale è, in sostanza, quello stesso utilizzato dal codice civile ma con adattamenti semplificativi, inducono a ritenere che le disposizioni stesse si riferiscono a tutte le ipotesi in cui sia dovuta una prestazione di fare e di dare, avente per oggetto cose che si presentino come concreti risultati dell'impiego, espressamente considerato nel contratto, di materiali e di lavoro: in

e dei suoi relativi impianti è qualcosa di più del montaggio in loco di una cosa oggetto di ordinaria produzione. Se la vendita resta tale quando oggetti (mobili) vengono semplicemente montati e allestiti presso il compratore, cosa diversa è però la costruzione di un impianto incorporato nell'immobile che si crea in loco e che non esiste concettualmente come cosa che si produce tutt'intera in modo industriale. Non bisogna arrivare a confondere la produzione industriale di « merci, materie e prodotti » con l'opera costruttiva di un'impresa specializzata; l'impresa specializzata può anche non aver bisogno di creare, in vista dell'opera commessale, una speciale organizzazione provvedendosi di attrezzature particolari, ma ciò non basta per far diventare vendita la costruzione di un'opera individua, che si crea essenzialmente con un *facere*, e che non esiste nella sua interezza come prodotto industriale, meno che mai se l'opera è una cosa immobile o fa parte di essa.

tali ipotesi, cioè, il criterio qualificativo non è riposto nella considerazione, come oggetto della prestazione, dell'*opus perfectum* ottenuto con l'organizzazione produttiva dell'appaltare (appalto) oppure di cose che conservino inalterata la loro individualità strutturale (vendita, somministrazione, fornitura), bensì consiste nel rapporto di prevalenza del valore dei materiali o di quello della prestazione d'opera rispetto al valore globale della prestazione: con l'importante deroga che, però, qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscano l'oggetto della sua ordinaria produzione.

La Corte di Trieste ha fatto leva sulla locuzione « si obbliga di consegnare » per affermare che fuori del rapporto di scambio o di consegna la configurabilità della vendita a norma del criterio della legge speciale non ha motivo di sussistere: con la consegna del prodotto finito, ha spiegato, si conclude il fatto economico di scambio considerato dalla legge del 1941 e l'ulteriore evolversi (?) del rapporto stesso nell'attività dell'imprenditore diretta, oltre allo scambio ed a mezzo dello scambio dei suoi prodotti, alla creazione di un *opus* diverso qualificabile come impianto di riscaldamento dà vita « ad » un nuovo rapporto in cui il dare del prodotto finito può avere una o altra qualificazione ma in cui il *facere* viene ad esame per la prima volta. Per la qualificazione ai fini tributari di detto ultimo rapporto il criterio della consegna di cose costituenti l'ordinaria produzione della ditta contraente non servirebbe più e potrebbe farsi applicazione solo del criterio riferibile alla proporzione tra prezzi e valori della materia e del *facere*, in rapporto al valore globale dell'opera.

Questa dicotomia piuttosto oscura (per esprimerla sono state utilizzate locuzioni testuali della sentenza impugnata) non ha fondamento. Un impianto di riscaldamento è, in senso giuridico, una cosa composta (*corpus quod ex pluribus inter se cohaerentibus constat*), oggetto possibile di un negozio di scambio, ed il fatto che esso debba essere adattato all'immobile cui accede non contrasta con l'osservazione che l'impianto medesimo viene a constare di elementi prefabbricati in serie dalla ditta venditrice e che sono oggetto dell'ordinaria produzione di questa, a prescindere da specifiche ordinazioni. In quanto cosa composta da un complesso di elementi che costituiscono oggetto di ordinaria produzione della ditta, l'impianto stesso può qualificarsi anch'esso oggetto di tale ordinaria produzione, essendo la composizione solo un fatto tecnico di adattamento delle già esistenti strutture costitutive dell'impianto.

Del resto questa è, in linea generale, la considerazione che dell'impianto di riscaldamento fanno le parti contraenti del negozio relativo alla costruzione dello stesso, allorchè stabiliscono un prezzo

globale per la consegna dell'impianto installato e funzionante, come *corpus unitario*, negozio nel quale assume un rilievo prevalente appunto la qualità degli elementi costitutivi, come normale produzione di una ditta che abbia acquistato in tale ramo di attività economica buona notorietà per la qualità dei materiali e delle applicazioni tecniche utilizzate nella costruzione degli impianti di riscaldamento.

Mentre, dunque, un obbligo di consegna di cose di ordinaria produzione è ravvisabile anche a carico della ditta che abbia assunto la costruzione dell'impianto, si prospetta contraria alla realtà economica e negoziale la distinzione, nell'unico rapporto giuridico, di una prima fase integrante la vendita dei soli elementi costruttivi e di una fase successiva, relativa alla composizione di tali elementi in un impianto funzionante.

Di conseguenza non ha consistenza il profilo giuridico in base al quale la Corte di Trieste, pur avendo ritenuto che la soc. De Micheli aveva provato essere gli impianti di riscaldamento oggetto della sua ordinaria produzione, ha escluso l'applicabilità del criterio stabilito nel quinto comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 198 - Pres. Caporaso - Est. Pascasio - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Gas Metano Genova (avv. Uckmar).

Imposta di registro - Trasferimenti a titolo oneroso - Prezzi e corrispettivi - Concessione « ad aedificandum » su suolo demaniale - Opere costruite dal concessionario che saranno trasferite al concedente al termine della concessione - Costituiscono corrispettivo.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43).

Imposta ipotecaria - Trascrizione di atti che trasferiscono diritti capaci di ipoteca - Concessione « ad aedificandum » su suolo del demanio marittimo - Tassabilità.

(legge 25 giugno 1943, n. 540, art. 1; cod. nav., art. 41).

Agli effetti dell'art. 43 della legge di registro, va considerato come corrispettivo del contratto di concessione ad aedificandum su suolo demaniale anche il valore delle opere da edificare da parte del con-

cessionario che al termine della concessione saranno trasferite al concedente (1).

L'imposta ipotecaria per le trascrizioni di atti che trasferiscono diritti capaci di ipoteca (art. 1 legge 25 giugno 1943, n. 540) è dovuta sugli atti di concessione del diritto ad *ædificandum* sul suolo del demanio marittimo, in quanto il concessionario può costituire ipoteca sulle opere da esso costruite a norma dell'art. 41 cod. nav. (2).

(*Omissis*). — Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 43 della legge di registro, dell'art. 1 della Tariffa all. A alla stessa legge e dell'art. 49 del codice della navigazione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente escluso dal computo del corrispettivo il costo delle opere che la Società concessionaria dell'area demaniale marittima si è obbligata a costruire e, al termine della concessione, a trasferire all'Amministrazione concedente.

La censura è fondata.

Il problema giuridico prospettato con questo motivo consiste nello stabilire se il valore della costruzione superficiaria, eretta dal titolare di concessione *ad ædificandum* su bene appartenente al demanio marittimo, sia da ricondurre alla nozione di « corrispettivo » cui fa riferimento il primo comma del citato art. 43 della legge di registro, al fine di determinare la base imponibile dell'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti a titolo oneroso dall'art. 1 della Tariffa all. A alla stessa legge.

A tale problema questa Corte Suprema ha dato già soluzione affermativa in casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio (sent. n. 3806 e 3805 del 22 novembre 1969; 2764 del 22 luglio dello stesso anno), rilevando che l'acquisizione della costruzione alla scadenza della concessione non può non incidere sull'equilibrio economico delle prestazioni corrispettive che traggono origine dalla concessione contratto. E la relativa utilità per il concedente (implicitamente ma necessariamente valutata dalle parti) rientra nell'ampio concetto di quegli altri « corrispettivi » indicati dall'art. 43 della legge di registro.

La diversa soluzione adottata dalla Corte di merito poggia sui seguenti argomenti: 1) nell'atto di concessione è indicato come corrispettivo soltanto il canone e non anche il costo delle opere; 2) la società non ha assunto nè poteva assumere l'obbligo della costruzione

(1-2) Decisione esattissima. In senso conforme cfr. Cass., 22 novembre 1969, n. 3805, *Riv. leg. fisc.*, 1970; 634; 22 luglio 1969, n. 2764, *ivi*, 165; v. anche per un caso più specifico 11 novembre 1969, n. 3664, *ivi*, 573.

delle opere che già aveva costruite in precedenza, in seguito ad autorizzazione provvisoria; 3) l'acquisizione delle opere al demanio è stata prevista alternativamente con la facoltà di chiederne la demolizione; 4) la pattuizione di un compenso per l'acquisizione delle opere prima della scadenza del termine finale della concessione.

Nessuno di tali argomenti giustifica la decisione. Il primo, infatti, non è risolutivo perchè, se anche i contraenti non hanno qualificato come corrispettivo la devoluzione delle opere, essa tuttavia costituisce una utilità che di fatto è stata attribuita ad una delle parti e la cui qualificazione giuridica è compito del giudice. Neppure risolutivo è il secondo argomento perchè, se le opere erano già costruite allorquando venne stipulata la concessione contratto, ciò non toglie all'obbligo di trasferirle, assunto dalla società concessionaria, il carattere suo proprio di prestazione corrispettiva che trae origine da detta concessione. L'incidenza di tale prestazione sull'equilibrio economico contrattuale non è esclusa, del pari, dalla prevista facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'abbattimento delle opere, perchè questo implica un calcolo di convenienza rimesso dalle stesse parti alla valutazione di una di esse, con carattere di assoluta discrezionalità, che non assorbe nè elimina l'onere della prestazione assunto dalla società concessionaria, anzi l'aggrava della ulteriore spesa occorrente per la demolizione delle opere e l'asporto dei materiali di risulta. Infine, la pattuizione di un indennizzo per l'acquisizione delle opere prima della scadenza della concessione vale a proporzionare, non già ad eliminare, nel tempo, l'onere della prestazione assunta dalla Società, per cui la stessa conserva integro il suo carattere di corrispettività derivante dalla concessione-contratto.

Col secondo motivo l'Amministrazione, denunciando la violazione degli artt. 2643 e 2645 c.c. ed 1 della legge 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie, ha dedotto che la Corte d'appello ha erroneamente considerato che gli atti di cui all'art. 2645 c.c. debbono essere trascritti soltanto se produttivi degli stessi effetti di quelli indicati dall'art. 2643, mentre è sufficiente che si verifichi taluno di detti effetti.

Ha inoltre dedotto l'Amministrazione che l'imposta ipotecaria è dovuta per la trascrizione di atti che trasferiscono diritti capaci di ipoteca e che la Corte non ha considerato che il concessionario di beni appartenenti al demanio marittimo può costituire ipoteca sulle opere da lui costruite, a norma dell'art. 41 del codice della navigazione.

A dimostrare la fondatezza del motivo è sufficiente osservare che, in realtà, l'art. 41 del codice della navigazione dichiara che il concessionario di beni appartenenti al demanio marittimo (come quelli di cui trattasi nel caso in esame) può costituire ipoteca sulle opere da lui costruite. E, poichè l'art. 1, terzo comma, della citata legge

25 giugno 1943, assoggetta i beni e diritti capaci di ipoteca all'imposta ipotecaria proporzionale, è manifesto che la Corte d'appello, trascurando l'esame di tali norme, ha erroneamente escluso che l'atto fosse soggetto a trascrizione e fosse perciò soggetto alla tassa legittimamente pretesa dall'Amministrazione finanziaria. Questa osservazione è per sé sola decisiva ed assorbente e dispensa la Corte dall'esaminare l'altra censura mossa col terzo motivo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 202 - Pres. Pece - Est. Mazzacane - P. M. Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi) c. Comune di Torino (avv. Borda).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Riscossione - Ingiunzione - Opposizione - Posizione processuale delle parti - Azione riconvenzionale della Finanza - Non è necessaria.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Opposizione ad ingiunzione fiscale - Domanda nuova in appello - Richiesta di diversa agevolazione - Ammissibilità - Limiti.

La Finanza, che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale assume la posizione processuale di convenuto, se chiede che l'atto di trasferimento sia dichiarato soggetto ai normali tributi non propone una domanda riconvenzionale, ma si mantiene nei limiti di una mera difesa; si ha infatti domanda riconvenzionale solo quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro-domanda, chiedendo un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che va oltre il rigetto della domanda principale (1).

Il contribuente attore nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale può domandare in appello l'applicazione di un'agevolazione diversa da quella chiesta in prima istanza ove il mutamento della causa petendi non involga trasformazione obiettiva del contenuto della domanda originariamente proposta e non introduca nuovi elementi di fatto, ma si limiti ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto. Il giudice di appello deve pertanto pronunciare su una tale domanda quando la documentazione necessaria per l'applicazione della nuova agevolazione domandata risulti acquisita in prima istanza (2).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso principale l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345,

(1-2) La prima massima è esattissima e opportunamente chiarisce che la Finanza non propone un'azione riconvenzionale quando contesta la do-

184, 99, 167, 36 c.p.c. e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666.

L'Amministrazione sostiene che essa, chiedendo che l'atto fosse dichiarato soggetto ai normali tributi, non propose una domanda riconvenzionale, ma intese soltanto paralizzare la pretesa fatta valere dall'opponente (attore nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale); che pertanto la Corte del merito non poteva prendere in esame la deduzione del Comune concernente la spettanza dei benefici previsti ai sensi della legge n. 666 del 1943, poichè con tale deduzione il Comune non aveva proposto una mera eccezione contro l'inesistente domanda riconvenzionale dell'Amministrazione, bensì una domanda nuova, inammissibile nel giudizio di appello.

Le argomentazioni svolte dall'Amministrazione ricorrente sono, in parte, esatte, ma non possono tuttavia portare alla cassazione della sentenza impugnata, poichè è sufficiente correggere la motivazione di essa, essendo il dispositivo conforme al diritto (art. 384 c.p.c.).

L'Amministrazione, che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale assume la posizione processuale di parte convenuta, chiedendo che la compravendita *de qua* fosse dichiarata soggetta ai normali tributi, con il conseguente rigetto dell'opposizione, non propose una domanda riconvenzionale, ma si mantenne nei limiti di una mera difesa rispetto alla domanda dell'opponente (attore nel giudizio predetto). Infatti ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga un'altra contro-domanda, chieda, cioè, un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione.

manda del contribuente; numerose inesatte affermazioni in senso contrario possono riscontrarsi in varie decisioni (cfr. BAFILE, *Note sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 527 e *Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale*, *ivi*, 916).

La seconda massima è esatta nella sua enunciazione ma non lo è altrettanto nell'applicazione al caso deciso. In appello è ammissibile la sola deduzione, che non diventa domanda, tendente a dare una diversa qualificazione giuridica del rapporto ai fini dell'applicazione di altra norma (cosa che ovviamente possono fare sia il contribuente che la Finanza), ma che si basi sull'identico presupposto di fatto; si ha cioè mutamento della sola *causa petendi* quando vengono mutate soltanto le ragioni giuridiche senza che la nuova deduzione « introduca nuovi elementi di fatto » rispetto alla domanda originaria.

Altra cosa è però l'allegazione di un fatto nuovo anche se documen-

Orbene, nella specie, la domanda dell'opponente-attore fu diretta ad ottenere i benefici fiscali della legge n. 589 o n. 408 del 1949, poichè, come si è detto, i benefici fiscali della legge n. 666 del 1943 furono invocati solo in comparsa conclusionale, nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Pertanto l'Amministrazione con la richiesta di dichiarare l'atto soggetto ai normali tributi non ampliò l'oggetto del giudizio oltre i limiti della domanda proposta contro di essa, nè chiese un provvedimento positivo che andasse oltre i limiti della domanda dell'attore, ma intese porre, soltanto, la logica premessa della conseguenziale richiesta di rigetto della domanda stessa.

Consegue che la deduzione del Comune per l'applicabilità dei benefici concessi dalla legge n. 666 del 1943 non poteva essere configurata come eccezione diretta a paralizzare un'inesistente domanda riconvenzionale, bensì come domanda nuova, per diversità di *causa petendi*. Infatti, il Comune, invocando la legge n. 666 del 1943, chiese l'agevolazione fiscale, per l'atto *de quo*, in base ad una norma diversa da quelle indicate nel giudizio di primo grado. E la Corte ben poteva esaminare il merito della deduzione stessa — pur configurata come domanda nuova — poichè il solo mutamento della causa petendi non è precluso nel giudizio di appello, ove esso non involga trasformazione obiettiva del contenuto della domanda proposta in primo grado e purchè non alteri o sposti l'ambito originario della controversia introducendo nuovi elementi di fatto, ma si limita ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto od a sollecitare l'applicazione di norme diverse. Nella specie l'indagine diretta degli atti — consentita in sede di legittimità essendo stato denunciato un *error in procedendo* — rivela che la documentazione necessaria per l'applicazione della legge n. 666 del 1943 (atto di compravendita, deliberazione consiliare, allegata ad esso, estratto del piano regolatore del Comune di

tato fin dall'origine; non basta che sia esclusa la « necessità di nuove indagini », ma occorre che il presupposto di fatto sia stato dedotto in giudizio in primo grado. Quando in prima istanza si è domandata l'agevolazione sull'atto di acquisto di un terreno in quanto destinato alla costruzione edilizia (legge 2 luglio 1949, n. 408) ovvero alla costruzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (legge 3 agosto 1949, n. 589), il chiedere l'agevolazione in quanto il terreno è stato acquisito per l'esecuzione del piano regolatore (legge 28 giugno 1943, n. 666) significa allegare un fatto totalmente diverso sul cui accertamento è mancato un grado di giurisdizione e l'Amministrazione convenuta non ha potuto esercitare alcun controllo ai fini della sua difesa. E non ha rilevanza che fossero acquisiti fin dall'origine documenti sui quali non era impostata alcuna domanda; il divieto della domanda nuova in appello non attiene all'istruttoria (che anzi nuovi documenti possono essere esibiti) bensì alla necessità dell'unico *petitum*.

Torino) era stata acquisita al processo fin dal giudizio di primo grado di guisa che il mutamento della *causa petendi* non importava alcuna esigenza di nuove indagini, ma soltanto, l'applicazione di una diversa norma giuridica ad una situazione di fatto preesistente, già acclarata, e non alterava l'ambito originario della controversia (applicazione dei benefici fiscali all'atto *de quo*).

Pertanto, così corretta la motivazione della sentenza, il ricorso deve essere rigettato, non essendo stata proposta alcuna censura quanto all'affermata sussistenza, in concreto, delle condizioni necessarie per l'applicazione all'atto *de quo* dei benefici previsti dalla legge n. 666 del 1943. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 204 - Pres. Pece - Est. Leone - P. M. Caristo (conf.) - Comune di Torre d'Isola (avv. Vitale) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposta di registro - Agevolazioni per le opere d'interesse degli enti locali - Strade comunali - Opere di completamento - Cilindratura e bitumatura di strade esistenti - Non è compresa nel concetto di completamento.

(legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 2, nn. 1 e 3; legge 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2).

Imposta di registro - Agevolazioni per le opere d'interesse degli enti locali - Elenco delle opere ammesse - Art. 2 legge 3 agosto 1949, n. 589 - È tassativo.

(legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 2; legge 15 febbraio 1953, n. 184, art. 2).

Fra i lavori di « completamento » delle strade comunali esterne agli abitati di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 nel testo sostituito con la legge 15 febbraio 1953, n. 184, non rientrava la cilindratura e bitumatura, prevista invece per la « sistemazione » delle strade interne agli abitati (1).

L'elencazione delle categorie di opere ammesse a contributo di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 nel testo sostituito con la legge 15 febbraio 1953, n. 184 è tassativa (2).

(1-2) La prima parte della decisione è esattissima e approfonditamente motivata; in senso nettamente contrario la recente pronunzia 3 dicembre 1970, n. 2532, in questa *Rassegna*, 1971, I, 121, con annotazione nella quale si anticipavano alcune delle considerazioni ora riprese nella sentenza sopra riportata.

La seconda massima è da condividere pienamente.

(*Omissis*). — Il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando la violazione dell'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, in quanto la Corte d'Appello si sarebbe attenuta ad un'errata interpretazione restrittiva di detta norma, allorchè ha escluso che cilindratura e bitumatura di una strada integrino il concetto di completamento di essa. L'agevolazione fiscale, invece, dovrebbe intendersi diretta a favorire le attività di miglioramento viario in genere, con riguardo maggiore alle opere di più grande importanza economica e pratica, che sarebbero tutte comprese nella previsione della norma in esame.

La censura è infondata.

Non è pertinente il richiamo, fatto dal Comune ricorrente, al principio, più volte affermato da questo Supremo Collegio, circa la legittimità dell'interpretazione estensiva delle disposizioni che stabiliscono esenzioni tributarie, in modo da comprendere nella disciplina normativa tutti i casi considerati dal legislatore. Non è pertinente perchè la legge stessa in esame pone discriminazioni per limitare la portata delle agevolazioni tributarie, sicchè un'interpretazione che non tenesse conto di tali esplicite limitazioni sarebbe palesemente illegittima.

Deve rilevarsi, poi, che l'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nel testo sostituito con la legge 15 febbraio 1953, n. 184, distingue le strade comunali esterne (operanti specifici allacciamenti di particolare interesse pubblico), dalle strade comunali interne agli abitati. Per la costruzione o il completamento delle strade esterne relative a tali allacciamenti concede un contributo statale, sulla spesa occorrente, del 4,50 % per trentacinque anni, mentre per le strade interne stabilisce il contributo del 3,50 %, per la detta durata, sulla spesa per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura.

In tale disciplina normativa, dunque, è testuale la distinzione tra costruzione e completamento delle strade, da una parte, e sistemazione straordinaria delle strade, dall'altra, sistemazione ovviamente distinta dalla manutenzione ordinaria, distinzione cui corrisponde la variazione dell'importo dei contributi statali previsti per le diverse categorie di lavori. L'interprete non può, quindi, affermare, come vorrebbe il Comune ricorrente, che trattasi di distinzioni capziose, non riflettenti alcuna precisa operazione effettuale, ma deve ricercare il contenuto delle nozioni espresse con i detti termini di costruzione, completamento e sistemazione straordinaria di strade.

In tale ricerca non sembra che giovi la considerazione, su cui fa eccessivo affidamento la sentenza impugnata, che le fonti legislative in esame, a proposito della sistemazione straordinaria delle strade specificano che tale sistemazione può consistere anche nella cilindratura e nella bitumatura. In relazione alle normali esigenze del traf-

fico moderno, svolto in modo quasi assoluto con veicoli a motore di notevole velocità, la tecnica applicata nella costruzione di nuove strade, ancorchè di relativa importanza quali le strade comunali esterne negli specifici allacciamenti previsti dalle leggi in esame, comporta la cilindatura e la bitumatura delle strade medesime, come elementi costitutivi di queste: e di conseguenza non può escludersi che le dette due operazioni possano rientrare anche nella nozione di completamento delle strade, sia essa intesa come prolungamento del tracciato stradale, sia riferita all'aggiunta di strutture complementari alla strada, mantenuta nello sviluppo planimetrico originario.

Può essere utile, invece, il rilievo che in altre fonti legislative concernenti le strade, i lavori a queste relativi sono riferiti alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade, senza menzione del completamento (artt. 23, 37, 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126) e che nelle leggi n. 589 del 1949 e n. 184 del 1953 la costruzione ed il completamento delle strade sono considerati alla medesima stregua, quanto alla misura del contributo statale, concesso in misura maggiore che per la sistemazione straordinaria.

Tutto ciò considerato, questo Supremo Collegio è dell'avviso che nell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, il cui testo è stato sostituito con l'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, la locuzione « completamento » (delle strade), avvicinata a quella di « costruzione » e fruente del medesimo trattamento di agevolazione, sta ad indicare la fase ultima e posticipata della costruzione, quando i tempi di questa siano tenuti distinti ai fini del finanziamento delle opere relative. Nei piani di finanziamento di opere pubbliche, che debbono tener conto dei mezzi disponibili e delle priorità delle esigenze — specie se la spesa è a carico degli enti locali, che di solito, non dispongono di mezzi finanziari sufficienti — i tempi della costruzione e del completamento delle opere possono essere tenuti distinti, come se i relativi lavori costituissero oggetto di un diverso *opus* limitato; in tali casi, deve ritenersi che l'opera pubblica è costruita quando è in concreto destinata al soddisfacimento delle esigenze per le quali è stata disposta, anche se non perfetta nelle sue strutture; è completata quando, con l'aggiunta delle strutture mancanti, essa consegue l'interezza del suo normale modo di essere, secondo la tecnica che la riguarda.

Questa interpretazione risponde anche al significato lessicale dei termini usati dalla legge, dei quali completamento sta ad indicare l'attività volta ad aggiungere ciò che manca ad una cosa per renderla completa, intera nelle sue parti, mentre sistemare esprime l'ordinare, il mettere bene a posto cose già esistenti nella loro essenza individua: sicchè sistemazione straordinaria di una strada significa metterla in ordine, riparandone i guasti e le deficienze anche notevoli che ne

pregiudicano la funzionalità, in relazione alle esigenze del traffico che su di essa si svolge determinandone l'usura ed ai quali non possa provvedersi con la manutenzione ordinaria.

Nella specie, con accertamento incensurabile, i giudici del merito hanno stabilito che le strade, sulle quali il Comune di Torre d'Isola ha eseguito i lavori esistevano, nel loro completo sviluppo planimetrico, già da tempo: il che significa che per esse non s'è posta come possibile ed attuale la quesitone della diversità di fasi e di tempi della costruzione, nel senso ed agli effetti spiegati innanzi. Di conseguenza deve escludersi che per tali lavori si possa parlare di completamento delle strade e resta confermata la qualificazione ad essi data dai giudici di merito, allorchè hanno ritenuto che detti lavori di cilindratura e di bitumatura debbano rientrare nella nozione di sistemazione straordinaria delle strade: qualificazione del resto esplicitamente dichiarata dalla stessa Amministrazione comunale nel rogito notarile di mutuo per cui è causa.

Col secondo motivo il Comune ricorrente assume che sarebbe stato violato e falsamente applicato l'art. 2 della citata legge del 1949 — modificato ed integrato con la legge 15 febbraio 1953, n. 184 — in quanto sarebbe stata considerata tassativa l'elencazione dei lavori stradali in detta norma contenuta, mentre l'elenco avrebbe carattere esemplificativo, sicchè nei lavori previsti dovrebbero rientrare anche le opere per cui è causa.

La censura non tiene conto del fatto che la norma in esame, intendendo stabilire contributi statali diversi sulle spese per specifiche categorie di opere pubbliche, tali categorie ha indicato in base a caratteri tipici obiettivi: sicchè l'elenco delle categorie di opere ammesse a contributo ha indubbio carattere tassativo, sul quale non spiega influenza il fatto che, in relazione alle concrete fattispecie si pone l'esigenza di stabilire se il lavori rientrino o meno nelle categorie previste ed in quale di esse, data la relativa ampiezza delle categorie medesime. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1971, n. 207 - Pres. Favara - Est. Mazzacane - P. M. Trotta (conf.) - Soc. Capuano (avv. Declich) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Angelini-Rota).

Violazione delle leggi finanziarie e valutarie - Pena pecuniaria - Natura - Prescrizione - Interruzione - Verbale di accertamento di trasgressione - Idoneità.

(legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 3 e 17).

Poichè la pena pecuniaria prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 ha carattere civile, sono ad essa applicabili le regole della pre-

scrizione civile (quinquennale); di conseguenza la prescrizione può essere interrotta senza limiti da ogni atto idoneo secondo i principi generali e quindi anche dal verbale di accertamento della polizia tributaria nel quale si esprima in modo non equivoco la volontà dell'Amministrazione creditrice di esigere la pena pecuniaria che sarà successivamente determinata (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo la società Capuano denuncia (per quanto concerne le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva del 23 luglio 1964) la violazione degli artt. 2 e 3 del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, e degli artt. 3 e 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

La ricorrente sostiene che la pena pecuniaria comminata in applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928 ha natura sanzionatoria e non civile, che pertanto ad essa è applicabile la prescrizione penale prevista dall'art. 158 c.p. la quale può essere validamente interrotta soltanto da atti emanati dall'autorità preposta all'esercizio della potestà punitiva dello Stato (nella specie: il Ministero del Tesoro titolare del potere di irrogare la pena pecuniaria) e non anche da atti provenienti da organi diversi (nella specie: il verbale di polizia tributaria); che inoltre nessuna causa di sospensione della prescrizione (penale) era intervenuta nel caso in esame. La ricorrente aggiunge, subordinatamente, che, anche a voler ammettere la natura civilistica della pena pecuniaria, la Corte ha erroneamente applicato i principi propri della prescrizione anziché quelli della decadenza — non soggetta ad interruzione — e, ancora subordinatamente, che un verbale di polizia tributaria non è atto idoneo a interrompere la prescrizione.

La censura è infondata.

Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, in applicazione della

(1) È stata ormai con molta chiarezza definita la nozione di pena pecuniaria. Essa, pur avendo natura di vera e propria sanzione, non ha alcun carattere penale ed è irrogata dall'Autorità amministrativa che ne determina la misura discrezionalmente entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge (15 dicembre 1968, n. 3983, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1099); la pena pecuniaria ha natura di obbligazione civile, è soggetta alla prescrizione quinquennale, indipendentemente dalla prescrizione stabilita per l'imposta cui accede, e non è assistita di norma da privilegio; essa segue le regole della obbligazione civile quanto alla interruzione della prescrizione e non è influenzata dall'amnistia (15 giugno 1967, n. 1399; *ivi*, 1967, I, 880; 17 maggio 1969, n. 1692; *ivi*, 1969, I, 707; 14 aprile 1969, n. 1186, *ivi*, 335). La determinazione della pena pecuniaria non costituisce esercizio di attività giurisdizionale ed è quindi manifestamente infondata la questione

legge 7 gennaio 1929 n. 4 e del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, ha carattere civile ed è quindi regolata dalle norme di diritto civile anche quanto alla prescrizione (sent. nn. 1962/1969, 34/1968, 1399/1967, 241/1964).

Da tale costante orientamento non vi è motivo di discostarsi: a) la natura civile della « pena pecuniaria » risulta chiaramente dall'art. 3 cpv. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (l'« obbligazione ha carattere civile ») ed è confermata da altre disposizioni della predetta legge (ad esempio l'art. 11, relativo alla solidarietà passiva tra più responsabili della medesima violazione); b) la natura prescrizione del termine di cui all'art. 17 della legge n. 4/1929 (richiamato dall'art. 3 r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928) è desunta dal rilievo che esso è relativo all'esercizio di un diritto, non alla osservanza di un onere imposto per l'attuazione di una facoltà, ed è confermata dalla dizione letterale della norma (« Il diritto dello Stato... si prescrive... »).

Questa Corte, poi, con le menzionate sentenze ha anche affermato che ai verbali di accertamento (di trasgressione) di polizia tributaria può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione purchè in essi si esprima in modo inequivoco ed esplicito la volontà della Amministrazione creditrice di ottenere il soddisfacimento del proprio credito ed esigere la pena pecuniaria che successivamente sarà determinata dal Ministro del Tesoro. Infatti vale ad interrompere la prescrizione un atto proveniente da soggetto (polizia tributaria) che legittimamente agisce nell'interesse del titolare; nè è necessario, affinché di effetto interruttivo si possa parlare, che l'atto stesso indichi la misura del credito e che questo sia già liquidato nel suo preciso ammontare.

Ora, che, nella specie, la manifestazione di volontà risultasse in modo esplicito dal verbale di polizia giudiziaria è stato affermato dalla Corte di merito la quale ha rilevato che nel verbale del 16 luglio 1952 era contenuta una precisa manifestazione di volontà dell'Ammi-

di illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per contrasto con gli artt. 101 e 108 Cost. (Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1557; *ivi*, 1970, I, 895). È stato poi statuito dalla Corte Costituzionale che non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. il principio della formazione in sede amministrativa di un titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria (sent. 23 marzo 1970, n. 44, *ivi*, 1970, I, 211) e che sono egualmente legittime le norme che rimettono alla valutazione discrezionale dell'Autorità amministrativa, sottratta al controllo giurisdizionale, la determinazione della misura della sanzione entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge (sent. 4 marzo 1970, n. 32, *ivi*, 1970, I, 189). Deve invece ritenersi impugnabile innanzi all'A.G.O. il provvedimento amministrativo che determina la pena pecuniaria oltre il limite massimo di legge.

Sulla idoneità del verbale di accertamento come atto interruttivo v. la sent. già citata 17 maggio 1969, n. 1692.

nistrazione di accertare e conservare il diritto dello Stato alla irrogazione della pena pecuniaria, rendendo edotta la parte debitrice della pretesa creditoria sorta in dipendenza della infrazione e determinando la previsione della pena pecuniaria, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928. Da ciò la Corte ha tratto la esatta conclusione che, per effetto della interruzione, dalla data del 16 luglio 1952 ebbe inizio la decorrenza di un nuovo termine quinquennale che non si era ancora compiuto il 24 maggio 1957 quando fu notificato il decreto del Ministro del Tesoro che determinava la somma dovuta e ne intimava il pagamento.

La valutazione della Corte sulla idoneità del predetto atto ad interrompere validamente la prescrizione, in quanto sorretta da congrua motivazione, ed immune da vizi logico-giuridici, è perciò sottratta al sindacato di legittimità. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 febbraio 1971, n. 273 - Pres. Caporaso - Est. Perrone Capano - P. M. Cutrupia (conf.) - Rizzo (avv. Lombardi Comite) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savares).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Accertamento - Nozione.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21).

Imposta di registro - Usufrutto - Denuncia di riunione - Accertamento - Valore stabilito in atto di compravendita dello stesso bene - Irrilevanza - Determinazione di ufficio del valore ai fini della riunione - Illegittimità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 21 e 79; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 17, 20 e 21).

L'avviso di accertamento svolge una funzione di provocatio ad opponendum, dato che la definitività dell'accertamento deriva dalla accettazione del contribuente (esplicita o implicita nel fatto di non aver presentato ricorso), ovvero dalla decisione definitiva delle commissioni tributarie o dal concordato (1).

(1-2) La prima massima è seriamente criticabile e, pur essendo conforme alla sent. 6 novembre 1968, n. 3663 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 1024), è in contrasto con la giurisprudenza dominante.

Non è esatto che l'accertamento abbia la mera funzione processuale di stimolare un comportamento del contribuente ed ancor meno che la

A seguito della presentazione della denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà l'Ufficio che non ritenga congrui i valori deve notificare l'avviso di accertamento, ma non può definitivamente attribuire al bene oggetto di denuncia lo stesso valore, dichiarato e ritenuto congruo ai fini di altro negozio di trasferimento dello stesso bene; quest'ultimo valore potrà servire come elemento di valutazione, ma non come dichiarazione vincolante (2).

(Omissis). — Con rogito De Santis del 19 luglio 1952, registrato il 24 successivo in Spezzano della Sila, i fratelli Francesco, Giovanni e Luigi Rizzo acquistarono dal dott. Luigi Chidichimo, per il prezzo di lire 16 milioni, un fondo rustico in contrada Bruscata di Cassano Ionio. Giovanni Rizzo acquistò solo la metà dell'usufrutto, mentre i Fratelli Francesco e Luigi acquistarono, in parti uguali, l'altra metà dell'usufrutto e l'intera nuda proprietà.

Dopo circa dieci anni, con rogito Marini del 15 marzo 1962, i tre fratelli Rizzo vendettero l'intero fondo, in piena proprietà e per il prezzo complessivo di lire 112 milioni, alla Società Immobiliare Augusto di Milano. Ed in data 2 marzo 1964, su sollecitazione dell'ufficio del registro di Spezzano della Sila, essi denunciarono allo stesso ufficio la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, attribuendo alla metà indivisa dell'intero fondo, sulla quale era stato costituito l'usufrutto a favore di Giovanni Rizzo, il valore di lire 18 milioni.

Il 3 marzo 1965 l'ufficio del registro notificò ai Rizzo un avviso « di accertamento di valore e liquidazione d'imposta », col quale: a) dichiarò, ai fini dell'imposta di consolidazione del suindicato usufrutto, che il prezzo di lire 112 milioni, risultante dal rogito Marini del 15 marzo 1962, corrispondeva al valore venale dell'intero fondo in piena proprietà, valore già accettato come congruo dall'ufficio del registro di Castrovillari, presso cui quel rogito era stato registrato;

determinazione del valore e dei presupposti dell'imposizione si ottenga soltanto, su un piano negoziale paritetico, con l'accettazione implicita o esplicita del contribuente o, in caso di conflitto, con la decisione delle Commissioni. È noto invece che l'accertamento è un vero e proprio atto amministrativo, ed in quanto tale esecutorio ed assistito dalla presunzione di legittimità, nel quale si esprime la potestà amministrativa di stabilire d'autorità la pretesa tributaria; se al contribuente sono assicurati mezzi di impugnazione dell'atto amministrativo, ciò non significa che la sua partecipazione sia essenziale alla definizione dell'obbligazione tributaria. Alla attività amministrativa dell'ente impositore si contrappone l'impugnazione a carattere giurisdizionale del contribuente; ma « è assolutamente fuori della realtà e si muove nel campo metagiuridico l'opinione che in questa attività del contribuente, specie se successiva ad una dichiarazione da lui presentata circa l'imponibilità tassabile, disattesa dall'Amministrazione finanziaria, si possa ravvisare una forma di collaborazione del cittadino

b) specificò che tale valore non era suscettibile di riduzione, appunto perchè dichiarato dalle parti ed accettato dall'amministrazione finanziaria; c) determinò in lire 56 milioni il valore in piena proprietà di una metà del fondo (sulla quale era stato costituito l'usufrutto) ed in lire 38 milioni la differenza da tassare, tenuto conto che l'imposta di consolidazione era già stata applicata sul valore di 18 milioni, dichiarato nella denuncia del 2 marzo 1964; d) e liquidò in complessive lire 6.043.900 l'imposta complementare ancora dovuta, ai sensi dell'art. 21 della legge del registro. Successivamente, con ingiunzione 10 marzo 1966, vidimata e resa esecutoria dal Pretore di Spezzano della Sila, ordinò ai fratelli Rizzo di pagare la predetta somma di lire 6.043.900 ed accessori.

I fratelli Rizzo presentarono ricorso alle Commissioni tributarie di Cosenza, sia a quella distrettuale che a quella provinciale. Ed inoltre, con atto notificato il 5 aprile 1966 al Ministero delle finanze, proposero opposizione davanti al Tribunale di Catanzaro, deducendo — fra l'altro — che nella specie mancavano i presupposti della pretesa tributaria, dato che sul valore imponibile, oggetto di contestazione e di formale impugnativa da parte di essi opposenti, non era stato eseguito un regolare accertamento, nè comunque era intervenuta alcuna decisione delle competenti commissioni tributarie. Chiesero, pertanto, che fosse dichiarata la nullità ed illegittimità dell'ingiunzione, con le relative conseguenze.

Il Tribunale, con sentenza 21 giugno-31 ottobre 1967, rigettò l'opposizione, ritenendola infondata. Ed in secondo grado la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 28 gennaio-21 febbraio 1969, rigettò il gravame proposto dai Rizzo, confermando la decisione dei primi giudici.

Contro la sentenza della Corte d'appello, notificata il 10 marzo 1969, ricorrono per cassazione i fratelli Rizzo, con atto 5 maggio dello

all'attività amministrativa di accertamento» (Sez. Un., 20 giugno 1969, n. 2175, *ivi*, 1969, I, 538). Per questa ragione i redditi accertati e contestati possono essere iscritti provvisoriamente a ruolo (Cass., 16 giugno 1968, n. 1948, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1112), in quanto l'accertamento realizza la fondamentale e ineliminabile esigenza dello Stato di garantire, col regolare svolgimento dell'attività finanziaria, l'assolvimento dei compiti di preminente interesse pubblico (Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 13 e 23 marzo 1970, n. 44, in questa *Rassegna*, 1970, I, 30 e 211), sì che sono costituzionalmente legittime le norme del t.u. sulle imposte dirette che consentono l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi contestati (9 giugno 1967, n. 72 e 3 luglio 1967, n. 77, *ivi*, 1967, I, 499 e 503). L'accertamento quindi non ha il solo valore processuale di *provocatio ad opponendum*, ma, al contrario, contenuto sostanziale di atto amministrativo col quale si verifica in concreto il concorso dei presupposti per l'applicazione del tributo e si determina in cifra il valore imponibile, atto che, sebbene impugnabile,

stesso anno, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Resiste l'Amministrazione delle Finanze mediante controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, col quale si denuncia « omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia », è inscindibilmente collegato col secondo motivo, nel quale rimane assorbito. La questione, infatti, sulla quale la Corte d'appello ha omesso di motivare, non è una questione di fatto, ma una questione di diritto, in ordine alla quale il difetto di motivazione non potrebbe, di per sé solo, determinare la cassazione dell'impugnata sentenza, ove questa fosse giuridicamente esatta. Come non è soggetta a cassazione la sentenza erroneamente motivata in diritto, quando il dispositivo è conforme a legge, nel qual caso la Corte Suprema si limita a correggere la motivazione (art. 384 c.p.c.), così non è soggetta a cassazione la sentenza che, pur essendo priva di motivazione su questioni di diritto, sia tuttavia sorretta da valide ragioni di carattere giuridico, che la Corte Suprema può direttamente rilevare e spiegare; in tal modo integrando, in punto di diritto, la motivazione della decisione impugnata. Se questa, invece, è giuridicamente erronea, è l'errore di diritto, e non il semplice difetto di motivazione, che può determinare la cassazione.

Ora, con riferimento al ricorso in esame, l'unico motivo da esaminare è il secondo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 79 e 86 della legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni), nonché degli artt. 17, 20, 21 e 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione agli artt. 33,34 e 144 della legge di registro.

Si dolgono in primo luogo i ricorrenti (doglianza alla quale si ricollega il difetto di motivazione denunciato col primo motivo) che

è da solo idoneo a determinare nei suoi elementi fondamentali l'obbligazione tributaria (Cass., 3 ottobre 1968, n. 3068, *ivi*, 1968, 1023; 20 dicembre 1968, n. 4030, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1169). E per queste ragioni, come è ormai assolutamente pacifico, il concordato non ha alcun contenuto negoziale o comunque bilaterale su un piano paritetico, ma è anch'esso un atto amministrativo col quale autoritariamente, anche se con l'adesione del contribuente, l'Amministrazione determina unilateralmente la quantità imponibile (Cass., 12 maggio 1969, n. 1625, in questa *Rassegna*, 1969, I, 697; 19 gennaio 1970, n. 103, *ivi*, 1970, I, 278; 3 luglio 1968, n. 2220, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 242.

La seconda massima, così come è enunciata, può ritenersi esatta, salvo a stabilire se l'atto di determinazione del valore e liquidazione dell'imposta possa valere come avviso di accertamento per il quale non sono stabilite forme particolari.

non sia stata accolta l'eccezione di illegittimità della pretesa tributaria, per non essere stata la liquidazione dell'imposta preceduta dall'accertamento di valore della base imponibile e dalla notificazione del relativo avviso. Riproponendo la questione già prospettata (ancorchè sommariamente) in entrambi i gradi del giudizio di merito, i ricorrenti deducono che l'atto ad essi notificato il 3 marzo 1965, intitolato « avviso di accertamento di valore e liquidazione d'imposta », non conteneva, in realtà, un avviso di accertamento di valore (come la stessa Corte d'appello ha riconosciuto); ma l'accettazione, da parte dell'ufficio del registro, del valore risultante dal rogito Marini del 15 marzo 1962 (col quale l'immobile fu rivenduto a terzi) e la conseguente liquidazione dell'imposta in questione, dovuta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà. La liquidazione in tal modo operata — aggiungono i ricorrenti — non fu preceduta da un formale e regolare accertamento di valore, in quanto l'accertamento dell'imponibile, anzichè essere effettuato con riferimento alla denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, fu riferito ad un atto estraneo alla fattispecie (rogito Marini), che non costituiva titolo, ma solo prova del consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà. Erroneamente, quindi, quell'accertamento fu considerato definitivo, siccome corrispondente al valore dichiarato dalle parti tenute al pagamento dell'imposta.

In subordine, si deduce che l'avviso di accertamento era giuridicamente inesistente, in quanto mancante di un elemento costitutivo, e cioè dell'avvertimento prescritto dall'art. 21 del decreto n. 1639 del 1936, il quale dispone che l'amministrazione finanziaria, nell'indicare il maggior valore che reputa doversi attribuire ai beni soggetti a tassazione, deve avvertire il contribuente che, ove non intenda aderire alla determinazione di valore fatta dall'ufficio, deve presentare ricorso alla commissione distrettuale delle imposte nel termine all'uopo stabilito. In ulteriore subordine, infine, si deduce che l'azione esecutiva era inammissibile per difetto di titolo, in quanto i contribuenti avevano adito le competenti commissioni tributarie, le quali non si erano ancora pronunciate sulla determinazione del valore, a norma dell'art. 29 del decreto del 1936.

Il ricorso è fondato, ma solo per i motivi e nei limiti di cui ora si dirà.

È noto che l'imposta di registro sui trasferimenti di beni immobili e diritti reali immobiliari viene liquidata (come imposta principale) in base al valore, o prezzo o corrispettivo, risultanti dall'atto, dal contratto o dalla denuncia delle parti, e, in mancanza, in base all'apposita dichiarazione estimativa, ovvero, mancando anche questa, in base alla determinazione fatta d'ufficio. A norma, però, degli artt. 33 e 34 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) e degli

artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, i prezzi, i corrispettivi ed i valori risultanti dalle stipulazioni o dalle dichiarazioni delle parti (nonchè quelli determinati d'ufficio) sono soggetti a revisione, allo scopo di indagarne la congruità, in relazione al valore effettivo dei beni trasferiti. Quando l'amministrazione finanziaria ritiene, in base agli elementi di valutazione in suo possesso, che i prezzi, i corrispettivi ed i valori stipulati o dichiarati dalle parti (o determinati d'ufficio) siano inferiori al valore venale che i beni avevano in comune commercio alla data del trasferimento, notifica al contribuente un avviso di accertamento, indicando il valore che essa reputa doversi attribuire ai beni medesimi, ai fini della tassazione. Tale accertamento non è definitivo, essendo attribuito ai contribuenti il potere di contestarlo, presentando ricorso alle competenti commissioni tributarie. A tal fine, come questa Suprema Corte ha già ritenuto con sentenza 6 novembre 1968, n. 3663, l'avviso di accertamento svolge una funzione di *provocatio ad opponendum*, dato che la definitività dell'accertamento deriva dall'accettazione del contribuente (esplicita, o implicita nel fatto di non aver presentato ricorso), ovvero dalla decisione definitiva delle commissioni tributarie, salvo concordato.

Ora, nel caso in esame, è certo che in data 2 marzo 1964 fu presentata, ai sensi dell'art. 79 della legge di registro, denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, in relazione al rogito De Santis del 19 luglio 1952, costitutivo dell'usufrutto. In tale denuncia fu attribuito alla metà indivisa del fondo, sulla quale era stato costituito il diritto di usufrutto a favore di Giovanni Rizzo, il valore di lire 18 milioni in piena proprietà. L'ufficio del registro di Spezzano della Sila procedette alla revisione prescritta dalla legge, ma, pur non accettando il valore dichiarato dalle parti (18 milioni), omise di eseguire l'accertamento di maggior valore. Si limitò a rilevare che col rogito Marini del 15 marzo 1962 il predetto fondo era stato venduto alla società Augusto per il prezzo di lire 112 milioni, prezzo che era stato ritenuto congruo dall'ufficio di Castrovillari, ai fini della registrazione di quel rogito, e perciò non sottoposto ad accertamento di maggior valore. Sulla base di tali rilievi, ritenne che nella specie ricorresse una ipotesi di valore dichiarato dalle parti ed accettato dall'amministrazione finanziaria, perciò definitivo ed irriducibile, tale da legittimare la liquidazione dell'imposta e l'ingiunzione di pagamento.

Tutto ciò risulta dalla denunciata sentenza, nella quale è specificato che « il contenuto obiettivo dell'atto (notificato ai fratelli Rizzo il 3 marzo 1965) è costituito dall'accettazione, da parte dell'ufficio del registro di Spezzano della Sila, del valore di lire 112 milioni, attribuito dalle parti al negozio traslativo della proprietà dell'immobile in

favore della società acquirente, ed altresì dalla liquidazione dell'imposta di consolidamento ».

L'illegittimità di siffatta liquidazione, dedotta dagli opposenti fratelli Rizzo, è stata esclusa dai giudici di merito, la cui decisione, però, non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

La dichiarazione di valore fatta dalle parti, che l'ufficio può ritenere congrua (accettare) e porre a base di una liquidazione definitiva, è quella che si riferisce all'imposta da liquidare, o meglio all'atto o fatto giuridico che determina l'obbligazione tributaria. Nel caso di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il valore dichiarato dalle parti, ai fini della tassazione, è quello indicato nella denuncia di consolidazione, fatta a norma degli artt. 79 e 86 della legge di registro. È questo il valore che l'ufficio può ritenere congruo, ai fini della liquidazione definitiva, ovvero ritenere inadeguato, rispetto al valore venale che reputi doversi attribuire ai beni, nel qual caso deve procedere ad accertamento di maggior valore con l'osservanza delle prescrizioni di legge. Il maggior valore, rispetto a quello indicato nella denuncia di consolidazione, che risulti da un atto di vendita dello stesso immobile, stipulato dopo la riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà, può legittimare, ai sensi dell'art. 30 della legge di registro, una determinazione di maggiore imponibile, ai fini dell'imposta sulla consolidazione dell'usufrutto, ma non può, evidentemente, essere considerato come valore dichiarato dalle parti ai fini di tale imposta. Non è sull'atto di vendita, infatti, che incide l'imposta dovuta per l'anteriore riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà. L'atto di vendita, anzi, è del tutto estraneo alla tassazione concernente il trasferimento dell'usufrutto, anteriormente avvenuto, e non può contenere una dichiarazione di valore in ordine a tale trasferimento, tanto più quando la denuncia di consolidazione indichi un valore diverso, come è avvenuto nel caso in esame.

Tutto ciò dimostra che l'eccezione di illegittimità proposta dagli opposenti fratelli Rizzo, rigettata dai giudici di merito, era invece fondata, giacché nella specie l'ufficio del registro non procedette ad accertamento di maggior valore, ai sensi e con l'osservanza, delle disposizioni di legge che regolano il procedimento di valutazione, ma addivenne ad una liquidazione definitiva (dallo stesso ufficio qualificata insuscettibile di riduzione) sull'erroneo presupposto che il valore imponibile dichiarato dalle parti non fosse quello di lire 18 milioni, indicato nella denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, sibbene quello di lire 56 milioni (una metà di 112 milioni), risultante da un atto estraneo alla tassazione di cui trattasi, quale il rogito Marini del 15 marzo 1962, stipulato — secondo il non impugnato apprezzamento della Corte d'appello — dopo la consolidazione dell'usufrutto.

Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto, per i motivi e nei limiti finora spiegati, che importano l'assorbimento di tutte le deduzioni subórdinate innanzi riassunte. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 febbraio 1971, n. 290 - Pres. Marletta - Est. La Farina - P. M. Secco (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Riccobene (avv. Bonacina).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Commissioni delle imposte - Questioni di diritto e questioni di valutazione - Ripartizione dei poteri - È questione di competenza interrogabile e non di giurisdizione.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - È controversia di valutazione - Competenza della Commissione di valutazione - Questione preliminare sulla interpretazione di norme o di atti amministrativi o negoziali - È questione di diritto - Rimessione alla sezione speciale per la risoluzione della questione pregiudiziale - Necessità.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30; legge 20 ottobre 1954, n. 1044; legge 27 maggio 1959, n. 355).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - Terreno attualmente agricolo ma destinato ad utilizzazione urbana per scopo diverso dalla edificazione - Strade, parchi, aree urbane non edificabili - È questione di diritto - Competenza della sezione speciale della Commissione Provinciale.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giurisdizione - Decisione della Commissione provinciale di valutazione che risolve questioni pregiudiziali di diritto - Incompetenza - Impugnazione al Tribunale ex art. 29 terzo comma r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 per difetto di calcolo o errore di apprezzamento - Annullamento della decisione impugnata per incompetenza della Commissione. - Necessità.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

La ripartizione dei poteri decisori fra le diverse sezioni delle Commissioni delle imposte non dà luogo a questione di giurisdizione bensì a questione di competenza (fra sezioni con diversa specializzazione nel-

l'ambito delle funzioni attribuite alla stessa Commissione) che però è inderogabile e di rilevanza esterna (1).

Di norma l'accertare se un terreno abbia natura di fondo rustico agli effetti delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355 per l'applicazione dei criteri di valutazione automatica, è questione di mero fatto, rimessa alla competenza delle Commissioni di valutazione in quanto non esiste una definizione legislativa del fondo rustico e quindi i caratteri del terreno oggetto di valutazione vanno determinati, caso per caso, secondo la nozione di linguaggio comune. Tuttavia quando per accertare se il fondo è agricolo o diversamente utilizzabile si debbono risolvere preliminarmente questioni attinenti alla interpretazione o all'applicazione di norme di legge e di negozi giuridici o all'esistenza di decreti, di vincoli imposti da servitù, da rapporti di vicinato o da norme edilizie, la determinazione del valore imponibile, che non implica soltanto operazioni meramente tecniche, non può essere fatta dalla Commissione di valutazione se preliminarmente non si sia pronunciata sulle questioni di diritto la sezione speciale della Commissione provinciale alla quale gli atti vanno rimessi sospendendosi il giudizio di valutazione (2).

È controversia di diritto, rimessa alla Sezione speciale della Commissione provinciale, lo stabilire se per i terreni di carattere agricolo per la destinazione attuale, ma urbani per la loro destinazione e utilizzazione nell'ambito cittadino a scopo che, pur essendo estraneo all'agricoltura, esclude la più intensa utilizzazione edificatoria (aree destinate a strade, parchi, luoghi di divertimento), sia da applicare il criterio di valutazione automatica stabilito dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355 o il criterio normale di valutazione economica di cui all'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (3).

Il giudice ordinario adito in sede di impugnazione ex art. 29 terzo comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 deve dichiarare anche di ufficio l'incompetenza della Commissione di valutazione che ha pronunciato

(1-4) Sulla prima massima l'orientamento della S.C. non è concorde (Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1658, in questa *Rassegna*, 1970, I 929 e 24 aprile 1970, n. 1182, *ivi* 620 e precedenti citati). Sulla seconda e terza massima la giurisprudenza è ormai pacifica sia sul punto che di regola la determinazione della natura agricola del fondo è di puro fatto, e quindi di competenza della Commissione di valutazione, sia sul punto che in casi particolari può profilarsi una questione pregiudiziale di diritto da rimettere alla sezione speciale della Commissione provinciale (v. sentenze già citate nonché Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001, *ivi*, 1970, I, 1103).

Notevole perplessità suscita l'ultima massima. L'impugnazione ex articolo 29 terzo comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 ha un oggetto limitato e non estensibile, attesa l'eccezionalità di questo mezzo di impugnazione esperito innanzi ad un organo che di norma esercita la sua potestà giu-

la decisione impugnata ove questa abbia deciso questioni pregiudiziali di diritto riservate alla competenza della sezione speciale della Commissione provinciale. La sentenza del giudice di merito che non abbia rilevato l'incompetenza della Commissione può essere annullata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione (4).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle preleggi; degli artt. 15 e 16 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355; 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1706 e 1 legge 17 ottobre 1957, n. 983. Lamenta, a questo riguardo, l'Amministrazione, che la Corte abbia ritenuto come fondo rustico, ai fini della valutazione automatica del valore, un fondo compreso nel piano regolatore comunale nella zona destinata a verde pubblico con vincolo di inedificabilità. Rileva, in proposito, che fondi rustici sono soltanto i fondi agricoli, cioè quelli unicamente utilizzabili per la coltivazione e la produzione del suolo, con esclusione di tutti quelli che, a prescindere dalla loro edificabilità, non si presentano destinati in via normale ed ordinaria alla produzione del suolo.

Ne consegue che i fondi, non edificabili, ma neppure agricoli in senso stretto, debbono essere valutati non già con il sistema automatico, ma alla stregua della regola generale posta dall'art. 15 del d.l. n. 1639 del 1936. Posto, cioè, che la valutazione automatica è prevista solo per i fondi agricoli, residualmente ogni altra valutazione va compiuta mediante stima diretta. Avrebbe errato, pertanto, la sentenza denunciata nell'interpretare la legge n. 1044 del 1954, richiamata dalla legge n. 355 del 1959, nel senso che la valutazione automatica debba essere applicata a tutti i terreni che non possono essere considerati quali aree edificabili.

Osserva la S.C. che, prima ancora di scendere ad una qualsiasi indagine sul merito del motivo come sopra prospettato, la Corte stessa deve darsi carico, d'ufficio, del problema se la decisione emanata l'11

risdizionale in via autonoma; non esistendo una subordinazione della giurisdizione delle Commissioni alla giurisdizione ordinaria non sembra che possa riconoscersi all'A.G.O. il potere di dichiarare, di ufficio o su ricorso di parte, l'incompetenza della Commissione, anche se il Tribunale sia stato investito in sede di impugnazione, ma limitatamente al difetto di calcolo o errore di apprezzamento.

Se è vero che per un principio generale l'incompetenza per materia deve essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo, è anche vero che ciò presuppone un'impugnazione non limitata, innanzi all'organo che ha normale competenza in grado di impugnazione. L'incompetenza è un errore *in procedendo* deducibile nei confronti di una sentenza definitiva, quale è quella della Commissione provinciale di valutazione, soltanto

marzo 1964 dalla Commissione Provinciale delle Imposte di Palermo — Sezione Valutazione — sia stata pronunciata da organo competente.

È noto infatti, che l'art. 29 del d.l. n. 1639 del 1936, sulla riforma degli ordinamenti tributari, stabilisce che, nell'ambito delle Commissioni chiamate a pronunciarsi in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise, in prima istanza, dalle Commissioni distrettuali, e, in seconda istanza, dalle Commissioni provinciali, mentre le controversie relative all'interpretazione e applicazione della legge, e che non si riferiscono alla semplice determinazione del valore, sono decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali, in seno alle quali è istituita un'apposita Sezione avente una particolare composizione (art. 30 del decreto del 1936), e, in secondo grado, dalla Commissione Centrale. E, pur non potendosi dubitare che l'attribuzione di dette questioni alla sezione controversie di diritto non ha dato luogo alla costituzione di un autonomo nuovo organo di giurisdizione — trattandosi, invece, di un particolare organo della stessa Commissione Provinciale, specializzato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite alla Commissione stessa — è, d'altra parte, certo che la ripartizione di funzioni tra le sezioni con l'attribuzione alla sezione di diritto delle controversie relative all'applicazione della legge, ha rilevanza giuridica esterna in quanto è prevista, come si è detto, una diversa composizione e un ordine processuale specifico anche per quanto attiene all'*iter* delle impugnazioni; trattasi, cioè, di un fenomeno di ripartizione di competenza per materia, la cui violazione è causa di nullità della pronuncia emessa dall'uno anziché dall'altro organo giurisdizionale, sia pure nell'ambito della stessa Commissione Provinciale (v., da ultimo, Cass. sent. 15 dicembre 1970, n. 2687; sent. 5 dicembre 1970, n. 2596; sent. 25 novembre 1969, n. 3820; sent. 23 novembre 1968, n. 3813). Tale diverso ambito di competenza per materia rimane, inoltre, fermo anche quando la questione di diritto si presenti come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la deter-

con il ricorso per Cassazione; e se non sembra potersi ammettere una impugnazione per incompetenza o per altra violazione di legge innanzi al Tribunale (Cass., 9 aprile 1969, n. 1138, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1588) dovrebbe anche escludersi che il Tribunale adito *ex art. 29* possa pronunciare l'incompetenza di ufficio. Va anche considerato che quando la decisione definitiva della Commissione provinciale non viene impugnata con ricorso per Cassazione nel termine di sessanta giorni si forma il giudicato sulla competenza, sì che la successiva impugnazione *ex art. 29*, proponibile entro sei mesi, non può riguardare altro che il difetto di calcolo e l'errore di apprezzamento, una questione cioè attinente soltanto alla valutazione e che presuppone la competenza della Commissione che ha emesso la decisione impugnata.

minazione del valore ed importi un accertamento di carattere incidentale.

In tal caso, è necessario che l'apposita sezione istituita in seno alla Commissione Provinciale si pronunci preliminarmente sulla questione di diritto che sia stata sollevata e che si presenti come un presupposto necessario per la risoluzione della questione di valutazione; cosicchè la controversia sul valore, da sospendersi *medio tempore*, può proseguire nella propria sede soltanto dopo che sulla medesima questione sia stata raggiunta, nell'apposita distinta sede, una decisione definitiva (oltre le sentenze sopra citate, da ultimo, Cass. sent. 14 dicembre 1970, n. 2665).

Ciò premesso, occorre ricordare che, quanto alla qualificazione di un fondo trasferito, come rustico o edificabile, la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, alla quale fa riferimento l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, contenente modificazioni in tema di imposte di registro, nel dettare un proprio sistema di valutazione automatica o tabellare ai fini dell'imposta di successione (o di registro, per l'estensione portata dalla seconda delle due leggi) dei fondi rustici formanti oggetti del trasferimento, non fornisce una propria definizione legislativa del concetto di fondo rustico e data questa carenze di definizione legislativa, si comprende come, nell'applicazione delle predette leggi, siasi profilato, anche nella giurisprudenza di questo S. C. il problema se la qualificazione controversa nei singoli casi, del fondo come rustico, o, invece, edificabile, rappresenti una questione di semplice valutazione, o, al contrario, una questione pregiudiziale di diritto, cioè una questione d'interpretazione e applicazione della legge, distinta da quella di semplice valutazione, e devoluta come tale, e secondo l'ordine giurisprudenziale già indicato, alla competenza per materia della Commissione Provinciale — Sezione di diritto. Dopo alcune oscillazioni (v., ad es., la sentenza 19 settembre 1967, n. 2182 dalla quale sembra desumersi il criterio di massima che in ogni caso l'accertamento se un fondo abbia o non abbia natura agricola integra un'operazione giuridica d'interpretazione della legge, e non una mera operazione tecnica di accertamento di valore), appare ormai consolidato l'orientamento secondo il quale, nel difetto di una definizione legislativa e di precise regole legislative che indichino astrattamente i criteri di distinzione tra la categoria dei fondi rustici e quella dei non rustici, la nozione di fondo rustico non è di per sè diversa da quella del linguaggio comune; cosicchè, la discriminazione va fatta caso per caso, tenendo conto dello stato dei terreni; indagine, questa, che implica accertamenti di fatto ed eminentemente tecnici ed economici, sull'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa dei terreni medesimi e che non importa, quindi, di per sè, la risoluzione di quesiti di carattere giuridico, in quanto, con l'identificazione delle caratteristiche dei beni

da valutare, che è operazione indubbiamente tecnica, e con il conseguente inquadramento nell'una o nell'altra categoria, resta senz'altro individuato il criterio di tassazione, e non vi è luogo ad operazioni di carattere giuridico (da ultimo, Cass., sent. 7 ottobre 1970, n. 1839; sent. 26 marzo 1970, n. 824; sent. 17 marzo 1970, n. 700; sent. 20 febbraio 1970, n. 392; sent. 15 marzo 1969, n. 823). Tuttavia, il coordinamento di tale principio con il sistema generale porta a precisare che, nell'ipotesi in cui, per accertare se il fondo è agricolo o edificabile, si debbano risolvere questioni attinenti all'interpretazione o applicazione di norme legislative, regolamentari o negoziali, ovvero alla esistenza e determinazione degli effetti di divieti, di vincoli imposti da servitù, da rapporti di vicinato, da rapporti basati su norme di edilizia, che possano incidere sulla concreta utilizzabilità del terreno e, conseguentemente, sul suo valore venale, in tali casi, la scelta del criterio di valutazione e la determinazione del valore imponibile non implicano solo operazioni meramente tecniche o economiche, e si impone, pertanto, la decisione, in via pregiudiziale, da parte dell'organo esclusivamente competente, delle relative questioni giuridiche dedotte o rilevabili d'ufficio, prima che si possa procedere alla valutazione dei beni trasferiti (Cass., sent. 15 dicembre 1970, n. 2687; sent. 9 dicembre 1970, n. 2596; sent. 1° agosto 1968, n. 2737; sent. 6 giugno 1967, n. 1241).

Orbene, uno di tali casi si profilava, effettivamente, nella specie; infatti già nelle fasi della controversia di valutazione svoltasi dinanzi alle Commissioni, non soltanto si era discusso se i lotti in questione — la cui utilizzazione, in atto, a scopo agricolo era pacifica — fossero compresi nel piano regolatore regionale della città di Palermo e vincolati ad una determinata destinazione (cioè a verde pubblico), ma anche se simili destinazioni e simili vincoli, derivanti da norme di piano regolatore, implicassero l'esistenza di un *tertium genus* di fondi, e di situazioni intermedie, relative a fondi di carattere rustico per la loro utilizzazione attuale, e urbani per la loro destinazione e prevista utilizzazione, nell'ambito cittadino, a scopo diverso da quello puramente agricolo, ma escludente la più piena utilizzazione edificatoria (abitazioni, industrie, ecc.) e importante soltanto la possibilità di utilizzazioni marginali e complementari (come strade, parchi, luoghi di divertimento) correlativamente, già in quelle sedi di giurisdizione amministrativa, si profilavano le questioni riproposte in questa sede di legittimità dall'Amministrazione circa l'applicabilità a tali situazioni del sistema di valutazione automatica o tabellare, o, invece del criterio generale di stima diretta previsto dall'art. 15 del decreto n. 1639 del 1936.

Ne consegue che la Commissione provinciale, sezione valutazione, avrebbe dovuto, per quanto già precisato, dichiarare d'ufficio la pro-

pria incompetenza per materia rispetto a tali questioni pregiudiziali, devolvendone la cognizione, in primo grado, alla sezione di diritto; non avendo essa ciò operato, l'ordine delle competenze, nell'ambito della giurisdizione amministrativa deve essere d'ufficio dichiarato e restaurato da questa S. C., come avrebbero dovuto già provvedere in tal senso, il Tribunale prima e successivamente la Corte d'Appello di Palermo, la cui sentenza deve, conseguentemente, essere annullata, rimanendone travolta anche la sentenza del Tribunale. Nè rileva che, nella specie in esame, la questione si profili d'ufficio a seguito dell'impugnativa di sentenza dell'A.G.O. chiamata a pronunciarsi sulla azione di annullamento delle pronunce delle Commissioni ex art. 29 decreto n. 1639 del 1936, mentre, in altri casi decisi da questa Corte, la questione le era stata devoluta, ex art. 111 Cost., a seguito di specifica e diretta impugnazione, per vizio di incompetenza per materia, di pronunce delle Commissioni provinciali, sezione valutazione. Infatti, sia il ristretto ambito dell'azione giudiziaria di nullità (oggi in alternativa col ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.) per vizi di legittimità, prevista dal citato art. 29, cioè la limitata configurazione legislativa dei vizi deducibili con l'azione giudiziaria (su cui cfr. da ultimo, Cass., sent. 3 dicembre 1969, n. 3860), sia la ritenuta autonomia funzionale della giurisdizione delle Commissioni di fronte alla successiva giurisdizione d'impugnazione dinanzi all'A.G.O. non possono importare deroga al precetto che l'incompetenza per materia, quale difetto di un presupposto processuale primario e fondamentale, può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni grado e stadio del processo, e, quindi, anche nei vari gradi in cui si articola l'azione giudiziaria stessa, finchè, naturalmente, non siasi formata, secondo i principi generali, la cosa giudicata, implicita o esplicita, sulla competenza (cfr. le già citate sentenze n. 2596 del 1970 e n. 2737 del 1968).

Per quanto già esposto, e a seguito dell'annullamento sia delle sentenze dell'A.G.O. ordinaria di primo grado e di appello, sia dalla decisione della Commissione provinciale, sezione valutazione, la controversia pregiudiziale rimane attribuita alla sezione di diritto della stessa Commissione provinciale, dovendosi, tuttavia, rinviare la causa alla stessa Commissione provinciale delle Imposte di Palermo, sezione valutazione, che rimane il giudice competente a provvedere sulla questione di valutazione nel suo complesso; quest'ultima sezione dovrà provvedere, peraltro, a sospendere la decisione della controversia, potendo questa intervenire soltanto dopo che sulla cennata questione di diritto sarà divenuta definitiva la pronuncia della sezione competente, anche, ove occorra, a seguito di impugnazione presso il giudice superiore (Commissione centrale delle imposte) secondo l'apposito già accennato ordine di giurisdizione. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1° marzo 1971, n. 509 - Pres. Stella-Richter - Est. Gambogi - P.M. Tavolaro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno e Coronas) c. Soc. Cafimport (avv. Uckmar).

Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Natura - Deducibilità - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg. e 145 e segg.).

L'imposta sulle società è un tributo organicamente unico (essendo le due componenti, patrimonio e reddito, soltanto gli strumenti di commisurazione), personale, che non colpisce soltanto il reddito, ma che è dovuto dalla società di capitali o dall'ente assimilato per il solo fatto di esistere come titolare di un patrimonio o di un reddito. Tuttavia la somma pagata a titolo di imposta sulle società non è detraibile, nemmeno per la parte commisurata al patrimonio, dal reddito di ricchezza mobile perchè non costituisce perdita, mancando in essa l'elemento dell'imprevedibilità e involontarietà, e perchè non può considerarsi spesa inerente alla produzione del reddito (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1° marzo 1971, n. 514 - Pres. Stella-Richter - Est. Geri - P.M. Tavolaro (conf.) - Soc. STET (avv. Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno e Coronas).

Imposta sulle società - Questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive per contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145 e segg.; Cost., art. 53).

(1-3) Nello stesso senso della prima sentenza sono le altre in pari data nn. 508 e 507 e conformi alla seconda sono le altre coeve nn. 511 e 513; di quest'ultima viene pubblicato a parte uno stralcio che riguarda altra questione.

Viene confermata, con imponente approfondimento di motivazione, la pronunzia delle Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 125 (in questa *Rassegna*, 1967, I, 644). Sull'argomento si erano precedentemente pronunziati vari giudici di merito e già si era delineata con prevalenza la stessa tesi oggi confer-

Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Natura - Deducibilità - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg. e 145 e segg.).

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale delle norme regolatrici dell'imposta sulle società (artt. 145 e ss. del t.u. sulle imposte dirette) per contrasto con l'art. 53 Cost. (2).

L'imposta sulle società è un tributo unico, non scindibile in due distinte componenti prive di propria autonomia, a fondamentale carattere soggettivo, derivante dalla mera esistenza del soggetto che è tassabile perchè fonte di ricchezza potenzialmente produttiva. Conseguentemente non può nemmeno porsi il problema della deducibilità dal reddito di ricchezza mobile della parte dell'imposta sulle società commisurata al patrimonio. Inoltre la deducibilità è da escludere perchè la somma pagata a titolo di imposta sulle società non costituisce perdita, non concretandosi in una distruzione o diminuzione di beni o crediti di carattere involontario e non può essere considerata una spesa di produzione, per la mancanza di una contropartita produttiva e comunque perchè mancante del requisito dell'inerenza alla produzione del reddito (3).

I

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del suo ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, della legge 6 agosto 1954, n. 603, ora artt. 145, 146, 147, 148,

mata (cfr. App. Firenze, 18 febbraio 1966, n. 163, *ivi*, 1966, I, 1113 con ampia nota di F. FAVARA.).

La prima sentenza dà un apporto decisivo alla definizione della natura dell'imposta sulle società, fissando quei caratteri dai quali discende necessariamente la conseguenza della indeducibilità della somma pagata a questo titolo dal reddito tassabile con l'imposta di ricchezza mobile. La pronuncia è inoltre ricchissima di affermazioni di grande rilevanza e di portata generale e costituirà certamente un punto di riferimento autorevolissimo non solo sul tema specifico. Si devono segnalare in particolare la lucidissima delimitazione del problema metodologico della rilevanza dei lavori preparatori nell'interpretazione della norma, la precisa definizione del concetto di perdita che implica un elemento di imprevedibilità e involontarietà, e l'approfondimento del concetto di inerenza, con riferimento a quello della causalità, basato sulla connessione specifica fra spesa e produzione, oltre, naturalmente, alla sistemazione pressochè definitiva del problema centrale della natura e dei caratteri dell'imposta sulla società.

149, 150 dello stesso t.u. sostenendo: a) che il credito per imposta sulle società nasce dopo la produzione del reddito e quindi non può considerarsi inerente alla produzione di questo; b) che comunque è dubbio che il pagamento di un'imposta possa costituire spesa a questi effetti; c) che la giurisprudenza ha sempre considerato indetraibili agli effetti della ricchezza mobile gli oneri fiscali afferenti il soggetto produttore del reddito; d) che l'imposta sulle società non è scindibile in due componenti ma è esclusivamente un'imposta sul reddito così come affermato non solo nella relazione ministeriale ma anche nella relazione Parlamentare di maggioranza; e) che comunque, anche se si potesse distinguere tra componente reddito e componente patrimonio, nemmeno quanto pagato per la seconda potrebbe considerarsi detraibile, perchè tratterebbesi sempre di imposta personale che si risolve in erogazione di un reddito già prodotto.

Queste censure debbono essere valutate mediante un completo riesame della controversa questione, prendendo organicamente in considerazione non soltanto le censure stesse ma anche tutti gli altri argomenti che, a favore dell'una e dell'altra tesi, sono stati prospettati in questa e nelle cause analoghe oggi passate in decisione in questa sede di legittimità.

Si ripropone così dinanzi a queste Sezioni Unite la questione che già dalle stesse fu risolta in senso favorevole alla tesi sostenuta dalla Finanza con sentenza n. 125 del 12 gennaio 1967. Il riesame di tale questione però, anche se condotto con più approfondita e particolareggiata indagine, quale consiglia la delicatezza e l'importanza della materia dal punto di vista sia giuridico che economico, non può oggi portare a diversa soluzione nè per quanto concerne la decisione finale, nè per quanto attiene all'*iter* della motivazione già addotta, almeno *in nuce*, da questa Corte Suprema.

La seconda pronunzia, partendo dalla stessa definizione dell'imposta sulle società, supera facilmente l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che istituiscono questa imposta e aggiunge ancora altre considerazioni sulla indetraibilità assai utili anche all'approfondimento di concetti generali sulle imposte dirette. Il pagamento dell'imposta sulle società non può configurarsi nè come una perdita che presuppone la distruzione o diminuzione non volontaria di beni o di crediti, nè come una spesa che richiede la commutazione dell'esborso di danaro con l'acquisto di un bene economicamente valutabile, cosa che può ammettersi solo per determinate imposte; ammettendo comunque la deducibilità di una spesa improduttiva, l'imposta sulle società si presenta come legata al reddito da un vincolo vago e generico che esclude quella connessione specifica in cui si sostanzia il concetto di inerenza; a questo riguardo assai acuta è l'osservazione che l'inerenza presuppone l'anteriorità della spesa rispetto al reddito prodotto, cosa che non può riscontrarsi nel tributo sulle società che si risolve nella erogazione di un reddito già prodotto.

L'indagine deve prendere le mosse dall'eccezione principale, e potrebbesi dire pregiudiziale, che la Finanza insiste ad opporre alla pretesa delle società contribuenti di detrarre dall'imponibile agli effetti della ricchezza mobile quanto pagato per imposta sulle società, almeno per quanto concerne la « componente patrimonio », e cioè per quella quota d'imposta che, ai sensi dell'art. 146 del t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645, è dovuta « in ragione » del 7,50 % del patrimonio imponibile. Tale eccezione parte dal presupposto, confortato da alcune espressioni della Relazione del Ministro delle Finanze al Senato e della relazione parlamentare di maggioranza, che l'imposta sulle Società sia, anche per la parte « dovuta in ragione » del patrimonio, un'imposta sul reddito; e da questo presupposto giunge alla conseguenza della indeducibilità dell'importo pagato dall'imponibile di ricchezza attraverso l'applicazione del principio logico-giuridico apparentemente incontestato per cui non è possibile considerarsi nè come spesa inerente alla produzione di un reddito, nè come perdita da computarsi nel calcolo di questo, qualcosa che, logicamente e nel tempo, viene dopo tale produzione, costituendo una erogazione di parte del reddito prodotto.

Si pone così subito il problema centrale, quello cioè dalla cui soluzione ogni altra dipende: il problema della natura giuridico-economica dell'imposta sulle società. E per definire tale natura non si può — ciò deve essere subito affermato — prescindere dall'esame dei lavori preparatori, costituiti, nella specie, principalmente dalle relazioni sopra ricordate, che sono veramente esaurienti e perspicue anche dal punto di vista giuridico.

In proposito bisogna ricordare qualche principio di carattere generale, dato che tutte le difese delle parti private che nella presente e nelle analoghe cause che oggi vengono in decisione avanti queste Sezioni Unite contestano che ai lavori preparatori *de quibus* possa darsi, agli effetti interpretativi, la primaria importanza che ad essi la difesa della Finanza attribuisce per convalidare la tesi della natura d'imposta sul reddito dell'imposta societaria.

È noto che il principale argomento che si adduce dalla dottrina della ermeneutica per diminuire, od addirittura minimizzare la rilevanza delle relazioni, osservazioni, opinioni che vanno sotto la convenzionale espressione di lavori preparatori è costituito dalla distinzione tra le volontà così espresse dai vari organi o persone fisiche che hanno contribuito all'*iter* formativo di una legge e la « volontà del legislatore » intesa come oggettivazione e personalizzazione della legge stessa, quasi che questa, una volta uscita dalle menti di coloro che l'abbiano emanata, cominci a vivere di vita propria e ad esprimere un'autonoma volontà.

Da questo concetto, che è scientificamente esatto e dal quale sarebbe, oltretutto, anacronistico distaccarsi in tempi di reclamata interpretazione progressiva del diritto, queste Sezioni Unite non intendono prescindere; ma all'uopo sono necessarie due precisazioni. Anzitutto va ricordato che di autonomia e di distinzione tra volontà della legge nel senso sopra veduto e volontà dei singoli partecipanti al processo legislativo si può tanto più giustificatamente parlare quanto più nel tempo l'espressione della volontà normativa si allontana dal momento dell'interpretazione e dell'applicazione della legge e quanto più sia mutato o stia mutando il contesto politico, sociale, economico rispetto a quello del tempo in cui la legge fu promulgata; cosicchè quando codesti tempi e codesti contesti siano prossimi o simili, od addirittura siano gli stessi, il distacco dell'interprete dalla volontà del legislatore attuale e concreto si risolve in arbitrio. In secondo luogo deve farsi distinzione tra la concezione generale degli istituti posti in essere dalla legge e le singole particolarità di questi; mentre per taluna di dette particolarità bene è ammissibile che l'estensore di una relazione ministeriale o parlamentare non si renda conto appieno delle conseguenze pratiche o dogmatiche cui deve correttamente portare, sul piano interpretativo, la *novatio legis* considerata nel suo complesso e dia quindi un'interpretazione errata da questo punto di vista, un simile errore è inconcepibile nella delineazione generale delle esigenze cui il legislatore intende ovviare con la emanazione della legge, e cioè della *ratio legis* intesa nel suo senso proprio; e codesta delineazione generale, ove risulti con univoca chiarezza dai lavori preparatori ed ove non sia stata travolta dal mutare dei tempi e delle condizioni nel senso sopra veduto, deve essere quindi fatta propria, sulla base dei lavori preparatori stessi ove occorra, dall'interprete.

Se di questi due ordini di concetti si fa applicazione al caso dell'imposta sulle Società si dovrà giungere alle seguenti due conclusioni: a) che le considerazioni contenute nelle ampie relazioni del Ministro delle Finanze e dei relatori di maggioranza al Senato sono oggi come al momento in cui furono espone pienamente attuali e costituiscono quindi strumento obbligatorio per l'interprete; b) che la ricostruzione della *mens legis* che da tali relazioni, nel loro complesso, chiaramente emerge non consente in alcun modo di ritenere che l'imposta sulle società sia un'imposta sul reddito, ancorchè qualche isolata affermazione dei relatori possa ingenerare in proposito perplessità.

Per quanto, infatti, concerne l'elemento temporale, l'attualità dei lavori preparatori *de quibus* emerge non solo dalla data recente di essi (1954) ma anche dal fatto che la legge istitutiva dell'imposta si trova ancora, nonostante gli anni decorsi dalla sua entrata in vigore, in periodo di prima applicazione, se non di « rodaggio », come di-

mostra l'esistenza stessa e il perdurare della presente controversia, attinente all'inquadramento dell'imposta societaria nel nostro sistema tributario. E per quanto attiene poi al contesto politico-sociale, quello attuale, se si differenzia da quello del 1954, se ne differenzia solamente, nel campo tributario, per una più estesa ed approfondita esigenza di perequazione fiscale; esigenza che appunto informa, come si vedrà, la *mens legis* risultante dai lavori preparatori della legge in esame. Da questi punti di vista, quindi, l'utilizzazione di detti lavori preparatori è imposta dall'ultima parte del primo comma di quell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale dal quale i sostenitori della tesi favorevole alle società contribuenti vorrebbero trarre argomento in senso contrario.

Ciò posto dal punto di vista della necessità di valersi dei lavori preparatori, resta da dimostrare l'assunto *sub b)*, che concerne il come ed il quanto di tale utilizzazione sotto il profilo sopra indicato.

Ed all'uopo devesi subito rilevare che la tesi della Finanza per cui l'imposta societaria sarebbe una « imposta ordinaria sul reddito », sebbene risulti da una testuale affermazione della relazione del Ministro, contrasta col titolo del paragrafo 6 della relazione parlamentare di maggioranza (La novità del sistema: contemporanea imposizione sul capitale e sul reddito) e, principalmente, con la *ratio legis* e con la configurazione generale dell'istituto tributario che emergono dal complesso dei due lavori preparatori. L'isolata frase della relazione ministeriale rappresenta soltanto un'incidentale erroneo inquadramento dogmatico che non può, come tale, qualificare la vera natura del tributo. In proposito resta quindi solo da osservare che non è esatto nemmeno quanto si afferma dalla Finanza in una delle sue difese, che cioè la natura d'imposta sul reddito sia confermata anche nella relazione parlamentare, laddove questa rileva che l'imposta societaria « ha carattere personale e non reale; colpisce i soggetti e non i beni »; tale rilievo (che si concilia perfettamente, come si vedrà, con l'opinione di questo Supremo Collegio) non implica affatto che l'imposta abbia natura di imposta sul reddito.

Si giunge così al punto focale della questione: e cioè alla determinazione positiva della natura giuridica del tributo in esame. E tale natura giuridica deve essere ricercata e definita attraverso due successive indagini, da eseguirsi, ripetesì ancora, sulle relazioni preparatorie non meno che sul testo legislativo; e cioè: *a)* ricerca della *ratio legis* nel senso preciso di scopo perseguito dal legislatore attraverso l'istituzione del tributo; *b)* esame del meccanismo tributario per mezzo del quale detto scopo è stato perseguito.

La *ratio legis* è espressamente e diffusamente delineata nelle due relazioni e trova piena conferma in nozioni di fatto di comune esperienza.

La Relazione Ministeriale parte dalla constatazione che nel nostro ordinamento le società di capitali godono, rispetto alle imprese individuali ed alle società a base personale, di un trattamento fiscale particolarmente favorevole, sia perchè tale trattamento sia previsto e voluto dalla legge, sia perchè questa consenta facili evasioni fiscali cui si perviene col ricorrere alla costituzione di società di comodo. Dal primo punto di vista, infatti, si osserva che i trasferimenti di titoli azionari non sono sottoposti ad imposta di registro, mentre i trasferimenti di aziende individuali o di parti di esse lo sono; ed anche per i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili, a titolo di successione e di donazione, i possessori azionari riescono, anche senza ricorrere a forme di vera e propria evasione, a sottrarsi in forma legale al tributo. A tali inconvenienti si era parzialmente ovviato mediante la imposta di negoziazione, avente funzione surrogatoria della imposta di registro; ma nessun rimedio per ora esisteva per il secondo ordine di sperequazioni, quelle collegate ad evasioni fiscali vere e proprie, evasioni poste in essere, ad esempio, col mascherare la vera capacità contributiva del singolo agli effetti della imposta complementare mediante la mancata distribuzione dei redditi della società di capitali. Da tutto ciò è derivata — prosegue sempre la Relazione Ministeriale — la pericolosa tendenza a costituire società destinate solamente a gestire patrimoni mobiliari od immobiliari di carattere familiare che, in assenza del fattore fiscale non avrebbero alcuna ragion d'essere. Ed allora, per ristabilire una situazione di equilibrio, si è voluto « incidere su questo fenomeno, ponendo sulle società di capitali un onere addizionale destinato, nel suo complesso, a compensare i vantaggi fiscali di cui esse godono, in prima linea in materia di imposte sui trasferimenti onerosi ed a titolo gratuito e di imposta progressiva sul reddito. « Cosa, questa, che si sarebbe potuta fare con l'aumento della aliquota di Ricchezza Mobile per le società; ma che, invece, si è fatta mediante « una autonoma imposizione sulle società ».

Tutte queste ragioni per la istituzione dell'imposta sono ribadite, con più particolareggiata descrizione, dalla Relazione Parlamentare di maggioranza. Ivi si precisa, secondo quanto risulta dai titoli stessi dei paragrafi e sottoparagrafi, che la imposta sulle società « ha la stessa funzione dell'imposta complementare », che essa vuole colpire la « speciale capacità contributiva » propria del soggetto società di capitali, che essa ha carattere « surrogatorio » dei tributi sui trasferimenti della ricchezza e sul reddito non dovuti od evasi; che essa, infine, vuole essere « una remora alle società di comodo ».

Alla *ratio legis* così nettamente individuata le Relazioni preparatorie fanno seguire la descrizione del meccanismo tributario della nuova imposizione progettata, dimostrando l'attitudine di tale meccanismo a raggiungere gli scopi prefissi dal legislatore. Il sistema risulta

dall'art. 6 della legge istitutiva n. 603 del 1954, trasfuso nell'art. 146 del t.u. sulle Imposte Dirette, che ha migliorato la dizione del primo testo: « L'imposta è dovuta in ragione del 7,50 % del patrimonio imponibile e del 15 % della parte del reddito complessivo eccedente il 6 % del detto patrimonio ».

Spiegano le due Relazioni che tale formula nuova di « contemporanea imposizione sul capitale e sul reddito » ben risponde all'intento di scoraggiare la società contribuente sia dal tenere artificialmente basso il capitale sociale mediante la costituzione di riserve occulte, sia dal « gonfiare » artificialmente detto capitale. E si può aggiungere, tra parentesi, che il sistema appare preordinato a colpire con perequazione anche *in partenza* i due tipi di società normalmente usati per scopi di comodo: e cioè la società immobiliare, avente basso reddito ma ingente patrimonio, e la società a responsabilità limitata, che può avere basso capitale ed elevato reddito.

Date queste premesse veramente difficile appare seguire la tesi della finanza ed attribuire, sulla base della isolata espressione colta nella Relazione Ministeriale, natura di « imposta ordinaria sul reddito » al tributo *de quo*. Evidente appare, invece, che, secondo la espressione del paragrafo 7 della Relazione Parlamentare, « si tratta di un tributo del tutto nuovo »; e la definitiva formulazione del testo legislativo nell'art. 145 del d.P. 29 gennaio 1958, n. 645, per cui « presupposto dell'imposta è il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al bilancio », se posta a raffronto con l'art. 81 dello stesso t.u. che nel definire la tipica imposta sul reddito, il tributo di Ricchezza Mobile, considera presupposto della imposta « la produzione di un reddito netto », costituisce dimostrazione testuale di questi assunti. Basta, all'uopo, por mente alla alternativa fra il possesso di un patrimonio o di un reddito per dover concludere che la esistenza stessa di tale alternativa pone in seconda linea dal punto di vista concettuale quegli elementi economici che, se pure ovviamente siano essenziali, costituiscono però solo lo strumento per la quantificazione del tributo, come appare dal successivo art. 146; ben diversamente da quanto accade per la « produzione del reddito netto » di Ricchezza Mobile, che è sì anche parametro di misura della imposta relativa, ma principalmente è motivo legislativo, *ratio legis* del tributo. Vero è che si potrebbe osservare, precorrendo quello che si dirà in seguito, che ancora più esatto da un punto di vista dogmatico sarebbe stato definire come presupposto della imposta societaria la esistenza stessa del soggetto tassabile in base a bilancio (e cioè, secondo l'art. 8 del t.u. 645/958, della società di capitali o ente assimilato); ma la espressione sarebbe stata *poco tecnica* per una imposta che, essendo compresa tra i tributi diretti, colpisce anch'essa quella manifestazione

immediata di capacità contributiva che può esprimersi solamente in termini di patrimonio o di reddito.

Giunto il discorso a questo punto, dimostrato, cioè, quello che la imposta sulle società non è, occorre ora fornire una precisa definizione *positiva* della natura giuridica della imposta stessa. Ma tale definizione già emerge da quanto sin qui si è detto.

Prima conclusione cui devesi giungere è quella che la imposta sulle società è un tributo organicamente unico, essendo le cosiddette due « componenti », patrimonio e reddito, soltanto gli strumenti di commisurazione della imposta che colpisce la capacità contributiva potenziale delle società di capitali. Ed anche come criteri o « ragioni » di accertamento i due elementi economici suddetti sono in realtà un solo meccanismo, essendo stabiliti l'uno in funzione dell'altro, per compensare automaticamente il calare di una base di imposizione col crescere dell'altra. Non ha senso, quindi, configurare la detraibilità della sola « componente patrimonio » come una ipotesi che tragga peso dall'abbandono della tesi della detraibilità totale e dal confronto tra le due « componenti ».

Questa imposta è poi una *imposta personale*, come rileva ancora il paragrafo 7 della Relazione Parlamentare; ma tale definizione deve essere intesa non nel senso di tributo che colpisce il soggetto quale produttore del reddito e non il patrimonio, così come fa la difesa della finanza, bensì nel senso di « imposta che si rivolge direttamente ed in primo luogo alla persona del contribuente, il cui reddito complessivo serve a determinare l'altezza del tributo » (Rel. Parlamentare, loc. cit.). Da questo punto di vista può essere accettata la definizione di « complementare delle società »; e si può giungere anche ad accogliere la pittoresca configurazione di « testatico », prospettata da qualche difensore delle contribuenti. L'imposta è dovuta dalla società di capitali e dall'ente assimilato per il solo fatto di esistere (come titolare di un patrimonio o di un reddito beninteso) in quella particolare forma giuridica che dà i vantaggi, fiscali o meno, leciti, ai confini del lecito od illeciti che sono a tutti noti e che determinano una particolare capacità contributiva.

Ed a ben guardare il tributo appare istituito non semplicemente per gli scopi di perequazione fiscale di cui si è detto, e cioè come imposta surrogatoria di tributi non dovuti od evasi. Il paragrafo 5 della Relazione Parlamentare, che manifesta la intenzione di porre, come si dice nel titolo, « una remora alle società di comodo », riconosce che lo scopo di evasione fiscale è lo stimolo più importante al « fenomeno patologico » del moltiplicarsi di dette società di comodo, *ma non è il solo*: e questa è la verità di comune esperienza. È noto, infatti, che era abitudine, ad esempio, di costituire società immobiliari allo scopo di favorire al di là dei limiti della riserva i figli maschi o

qualche estraneo nella successione ereditaria; di rendersi nullatenente per non pagare l'assegno di mantenimento al coniuge separato, di superare le limitazioni imposte a certe categorie di persone in ordine all'esercizio di imprese, e così via; ed uno dei fenomeni « patologici » più cospicui del dopoguerra è stato, nel campo commerciale, il moltiplicarsi delle insolvenze e dei dissesti delle società a responsabilità limitata con 50.000 lire di capitale attraverso le quali poco scrupolosi o sprovveduti individui, fidando nella tetragona resistenza opposta da questa Corte Suprema ai tentativi fatti in dottrina e dai giudici inferiori di risalire dalla responsabilità sociale a quella individuale (socio, occulto, socio « tiranno », società di fatto tra società e persona fisica), nonchè nella notoria difficoltà ed inefficienza delle azioni sociali di responsabilità, contraevano debiti del tutto sproporzionati alle risorse sociali sottraendo poi la propria persona alle conseguenze del dissesto inevitabile se non voluto.

Ora il legislatore, introducendo la imposta sulle società, ha certamente anche voluto tentare di moralizzare questi settori della vita nazionale. La Relazione Parlamentare lo dice chiaramente quando, ripetesi, rileva che il fenomeno delle società di comodo è determinato « in buona parte » dal diverso trattamento tributario, e principalmente quando esprime la intenzione del legislatore di porre « una remora » a tali società; se ci si fosse preoccupati soltanto del recupero in via surrogatoria di tributi non dovuti od evasi nel senso veduto, non si vede perchè lo Stato avrebbe cercato di scoraggiare la costituzione di enti comunque destinati ad impinguare le sue entrate fiscali. Vero è che il passo in esame della Relazione vede questa moralizzazione del settore non come una forma voluta di sanzione contro le società di comodo ma come una conseguenza del provvedimento di carattere tributario, dal quale deriverebbe il « guadagno » per la chiarezza della nostra vita economica: ma la conseguenza, comunque, c'è, è prevista dal legislatore, e costituisce anch'essa lineamento caratteristico di questo veramente peculiare tributo.

Del quale, infine, non si dovrà qui dimenticare l'altra particolarità, sancita dall'art. 149 del t.u.: quella di essere l'imposta dovuta, sia pure in misura ridotta, anche quando la società abbia chiuso il bilancio in *deficit*. Nessuna acrobazia interpretativa può veramente conciliare la concezione di imposta ordinaria sul reddito, respinta dalla sentenza impugnata, col fatto dell'obbligo di assolvere il tributo anche quando, non per errore di accertamento ma per previsione legislativa, il reddito non c'è stato: ed anche questo, quindi, è un ultimo ma conclusivo argomento testuale a favore della concezione del « testatico », e cioè della imposta dovuta dal soggetto imposto per il solo fatto della sua esistenza giuridica.

Rimosso così l'ostacolo preliminare opposto dalla finanza alla tesi della detraibilità dall'imponibile di Ricchezza Mobile di quanto pagato per imposta sulle società, componente patrimonio o reddito che sia, deve passarsi all'esame della tesi stessa, ripetesi, dal punto di vista positivo, ovvio essendo che spetta al contribuente di dimostrare, in diritto prima che in fatto, la esistenza di spese, passività, perdite che, ai sensi degli artt. 91 e seguenti del t.u., possono essere detratte dal reddito agli effetti della determinazione dell'imponibile netto, sottoposto al tributo mobiliare.

In proposito le società contribuenti prospettano due tesi gradate; sostengono cioè che l'importo pagato per imposta sulle Società deve essere detratto da detto imponibile: a) perchè esso importo costituirebbe spesa o passività inerente alla produzione del reddito di Ricchezza Mobile, ai sensi dell'art. 91 del t.u.; b) perchè, in ipotesi, esso costituisce una perdita ai sensi dell'art. 99.

Questi assunti debbono essere esaminati alla luce dei concetti sopra diffusamente esposti circa la natura giuridica della imposta societaria.

Cominciando dalla tesi *sub b)*, che si presenta di più facile soluzione, in senso negativo naturalmente, va osservato che di perdita nel senso che qui interessa si può parlare solo con riferimento all'ultima previsione dell'art. 99 e cioè alla perdita inerente « all'attività produttiva del reddito ». Si può anche ammettere che con tale espressione il legislatore, distinguendo tra « attività produttiva » e « produzione del reddito », abbia voluto dare alla « inerente » una portata più ampia di quella di cui all'art. 91; ma quello che è impossibile ritenere è che, secondo il senso comune delle parole, posta la alternativa tra i concetti di spesa e di perdita, il pagamento di una imposta possa rientrare nel secondo concetto ad esclusione del primo. Se la legge parlasse soltanto di perdite, con tale parola, intesa in senso contabile, si designerebbero ovviamente anche le spese; ma poichè, invece, vi è la distinzione, il concetto di perdita deve restringersi, ripetesi, al senso lessicale della parola, che implica sempre un elemento di imprevedibilità e di involontarietà, essendo palese che se la esistenza generica di perdite nella gestione della impresa è sicuramente prevedibile, lo stesso non può dirsi per le singole perdite (*exempli gratia* per le insolvenze dei debitori). Nel concetto di spesa vi è invece sempre l'elemento della volontarietà, anche se in materia fiscale codesta volontarietà sia quella del *tamen coactus volui*. La tesi che vede nel pagamento della imposta societaria una perdita nel senso qui considerato è quindi senz'altro da respingersi in base al primo criterio interpretativo posto dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Assai più degna di considerazione è la tesi della « spesa » inerente alla produzione del reddito. Il ragionamento delle società contri-

buenti ha, in proposito, l'apparente irresistibilità degli argomenti semplici, che vanno, come suol dirsi, al sodo: se le società, si dice, vogliono gestire la loro impresa ed avere, quindi, un reddito esse debbono porre in bilancio la spesa relativa alla imposta societaria, che quindi è collegata come *conditio sine qua non* alla produzione del reddito stesso. Oppure, con più specificità riducendo la pretesa di detrazione alla sola « componente » patrimoniale: il patrimonio della società è lo strumento primo, quello anzi che tutti gli altri strumenti riassume e comprende, per la produzione del reddito; la imposta societaria è una spesa necessaria che grava, sia pure come parametro contributivo, il patrimonio e quindi inerisce per questa via alla produzione del reddito.

A queste argomentazioni la finanza, prima ancora di accettare la discussione sulla inerenza, obietta che il pagamento della imposta sulle società non costituisce una spesa agli effetti dell'art. 91; ed a sostegno di tale eccezione cita una rispettabile ma vetusta dottrina ed una altrettanto remota, oltre che isolata, pronunzia di questo Supremo Collegio (n. 3672 del 1927). A parte codesti richiami di scarso peso, più consistenza se mai può avere l'argomento tratto dalla considerazione che nello stesso t.u. delle Imposte Dirette, in tema di oneri detraibili dalla somma dei redditi imponibili agli effetti della Complementare (art. 136) e di determinazione del reddito agli effetti della Imposta Societaria (art. 136) si fa distinzione, con separati alinea, tra imposte detraibili da una parte e « spese e passività » dall'altra. Tale argomento ha sollevato perplessità come quello che potrebbe indicare un criterio terminologico valevole per tutta la materia regolata dal t.u.: ma anch'esso deve essere respinto perchè in verità prova troppo. Con l'adozione di questo criterio interpretativo si dovrebbe, infatti, giungere alla conseguenza che nessun pagamento d'imposta costituirebbe spesa detraibile ai sensi dell'art. 91 del t.u.; cosa, questa, che nessuno mai ha sostenuto in relazione, ad esempio, alle imposte di Registro, di bollo, di concessione governativa ed agli altri infiniti tributi di ogni genere cui giornalmente l'imprenditore, singolo o società che sia, assolve, non come cittadino ma, appunto, come imprenditore. Per tali erogazioni si potrà fare questione di inerenza e ritenere quindi, ad esempio, che l'imprenditore privato possa detrarre dal suo imponibile di Ricchezza Mobile quanto pagato per la registrazione del contratto di affitto dell'immobile in cui gestisce il suo opificio e non, invece, il corrispondente importo per la locazione della sua casa di abitazione, perchè in questo secondo caso trattasi di erogazione del reddito prodotto e non di spesa di produzione: ma la ragione di tale indebitabilità risiede nella non inerenza, in questo caso evidente, non nella natura tributaria della spesa. Anche questa eccezione della finanza deve essere quindi respinta.

Si giunge così, finalmente, per eliminazione di tutte le altre questioni logicamente preliminari, alla ultima linea di difesa della tesi del fisco: quella della non inerenza della spesa per imposta societaria, nemmeno per quanto concerne la « componente » patrimonio, alla produzione del reddito d'impresa della società.

Ma tale linea di difesa regge anche di fronte ai nuovi assalti delle agguerrite difese delle società contribuenti, perchè queste Sezioni Unite, dopo avere riesaminato il problema *funditus* con la forse anche troppo vasta indagine sin qui condotta, non trovano ragione di mutare, in proposito, l'avviso già in precedenza espresso con più scarsa motivazione.

La sentenza n. 125 del 1967, infatti, rilevò che se fosse considerato onere detraibile ai noti effetti la imposizione tributaria posta a carico di una persona fisica o giuridica per il solo fatto di essere tale, e cioè di esistere, si condurrebbe ad una estensione assurda ed inammissibile il concetto di « inerenza » della spesa alla produzione del reddito, anche se tale concetto non possa limitarsi a comprendere solamente quelle spese che appaiono legate alla produzione stessa da un rapporto materiale, immediato e diretto, come ad esempio le spese per mano d'opera e materie prime, ma debba essere ragionevolmente ampliato ad altre erogazioni meno immediate strumentali per la impresa eppure necessarie per la proficua gestione di questa. Questa affermazione occorre oggi ripetere.

Quando si è escluso che la imposta societaria nelle sue due componenti, possa definirsi una imposta sul reddito, si è implicitamente inteso affermare che l'onere relativo si trova, come oggi suol dirsi, « a monte » del reddito stesso, del quale non costituisce parziale erogazione: ma tale collocazione « a monte » è troppo remota e generica perchè il *post hoc* possa trasformarsi in un *propter hoc*, perchè l'antecedente logico e temporale possa divenire causa efficiente. Ed è proprio quella concezione del « testatico » così abilmente sostenuta dalla difesa delle società contribuenti che porta a conseguenze negative per la tesi dalle stesse prospettata.

Basta infatti riconsiderare la genesi legislativa del tributo e la *ratio legis* sopra ricostruite attraverso la esegesi del testo legislativo e dei lavori preparatori per escludere con sicurezza non solo che il legislatore abbia voluto colpire il reddito, ma anche che si sia inteso tassare la *potenziale capacità* della società di produrre il reddito stesso: la società viene sottoposta al « testatico » non perchè sia un imprenditore che mira al profitto ed agisce per conseguirlo, ma perchè si trova, rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento, in una posizione di vantaggio fiscale ed è suscettibile di strumentalizzazioni più o meno lecite in ordine alle quali la imposta assume perfino, per ammissione dei lavori preparatori, un carattere di « remora » se non di sanzione;

talchè per quanto concerne le società di comodo la imposta stessa appare predisposta proprio allo scopo di reprimere il fenomeno patologico della società destinata non alla funzione istituzionale delle società di capitali, e cioè la produzione di un reddito, bensì a fini traversi ed anormali, se non addirittura contrari alla legge; non, quindi, almeno in questo caso, tributo sulla capacità di produrre reddito, bensì sulla *incapacità reale* di produrlo.

Ma, si obietterà a questo punto, anche ammesso che il legislatore non abbia inteso sottoporre a tributo le società di capitali come strumenti per la produzione di reddito, la situazione della società come impresa non cambia: sta di fatto che la società stessa, se non paga il tributo in questione, non può esercitare la sua impresa e non può quindi produrre reddito; quale che sia stata la intenzione del legislatore, sul piano obiettivo la imposta viene a colpire proprio lo strumento col quale il reddito si produce, e cioè, almeno per la componente patrimoniale, il patrimonio che, come già si è detto, indubbiamente riassume, riunisce e determina tutti i singoli mezzi materiali di produzione del reddito sociale.

In proposito deve anzitutto ripetersi che, data la unicità concettuale della imposta, proprio inerente alla natura di « testatico », non è lecito ridurre la tesi alla ipotesi gradata per meglio dimostrare, restringendo all'elemento materiale e tangibile del patrimonio l'oggetto della imposta stessa, detta ipotesi. Ma la obiezione può valere anche considerando come oggetto unitario del tributo la *forma sociale*, che è anche essa, sia pure in senso più figurato, lo strumento attraverso il quale i soci, dalle cui tasche, in definitiva, esce il denaro per pagare la imposta, conseguono il reddito d'impresa.

Ebbene, anche sotto questo profilo obiettivo il requisito di legge della « inerenza » viene ad esulare per la già rilevata impossibilità di estenderne la portata a presupposti causali atipici e troppo lontani dalla produzione del reddito. A questi effetti si può mutuare da altro ramo del diritto (e ciò è possibile perchè trattasi di categorie logiche e non giuridiche in sè) la distinzione tra i concetti della *conditio sine qua non* e della causalità tipica od adeguata, per ricordare che nella serie infinita degli antecedenti causali del fenomeno qui in considerazione, la produzione del reddito, l'interprete deve eseguire una scelta per scegliere quelli che ragionevolmente adeguatamente, tipicamente il legislatore abbia voluto considerare come inerenti alla produzione del reddito agli effetti fiscali.

Ora il criterio più sicuro per eseguire detta scelta non può essere che quello di confrontare la situazione dell'imprenditore persona giuridica con quella dell'imprenditore persona fisica, pacifico essendo che l'art. 91 del t.u. delle Imposte Dirette non fa, in proposito, distinzioni per quanto concerne la inerenza della spesa al reddito. Ed allora de-

vesi giungere alla conclusione che, come l'imprenditore individuale non può detrarre dal suo imponibile di Ricchezza Mobile le spese di imposta ed altro che rendono possibile la esistenza stessa della sua persona e del suo patrimonio, elementi indispensabili di qualsiasi impresa individuale, così la società di capitali non può dallo stesso imponibile detrarre l'importo di quella imposta societaria che, ripetesi ancora una volta, è stata istituita soltanto per compensare certi vantaggi fiscali e per reprimere o limitare certi inconvenienti che la esistenza stessa della società di capitali comporta.

Poichè *brevis iter per exempla* gioverà trarre proprio dal sistema fiscale il paradigma di una imposta individuale alla cui definizione di spesa inerente al reddito ai noti effetti si potrebbe giungere, per fare uguale trattamento a tutti gli imprenditori se si ritenesse che le imposte aventi carattere personale ma non gravanti sul reddito potessero essere detratte dall'imponibile di Ricchezza Mobile. Tale esempio potrà essere fatto non in relazione alla Complementare, che lo stesso legislatore definisce imposta sul reddito, perchè come tale detta imposta sarebbe comunque indetraibile; bensì con riferimento alla imposta di famiglia (poco rilevando a questi effetti che trattasi di un tributo locale) che rappresenta forse, nel nostro ordinamento fiscale, il tributo di importanza più vicino alla concezione del testatico, gravando esso su ciascun capofamiglia che abbia dimora abituale nel comune ed essendo destinato a colpire « l'agiatezza » della famiglia, che è, ovviamente, qualcosa che trascende il concetto di reddito. Or bene, è chiaro che se l'imprenditore individuale non pagasse codesto personalissimo tributo egli si porrebbe fuori dell'ordinamento fiscale e non potrebbe quindi praticamente continuare a gestire la sua impresa; ma certo non si è mai sentito dire che quanto pagato per imposta di famiglia possa essere detratto, oltre che dall'imponibile agli effetti della Complementare, anche dall'imponibile di Ricchezza Mobile. E del resto, portando alle estreme conseguenze il ragionamento fondato sulla *conditio sine qua non*, si dovrebbe giungere addirittura a considerare detraibili dal reddito di Ricchezza Mobile dell'imprenditore individuale le spese che costui sostiene per il proprio mantenimento, essendo lapalissiano che per gestire una impresa occorre anzitutto vivere e che per vivere è necessario sostentarsi.

La verità, quindi, è che nel caso della imposta societaria manca quel minimo di *commissione specifica* fra spesa e produzione del reddito che la precedente sentenza di queste Sezioni Unite affermò essere sempre necessaria agli effetti *de quibus*. Ciò si ritiene di aver dimostrato con la più ampia motivazione oggi dedicata alla questione; motivazione che peraltro deve essere completata con l'esame degli ultimi due argomenti di contorno addotti dalle società contribuenti, non sul piano della configurazione teorica della natura giuridica del

tributo, ma su quello del diverso trattamento fiscale che sarebbe stato fatto in precedenza o sarebbe oggi fatto a spese fiscali di natura analoga a quella della imposta societaria; vale a dire la imposta di negoziazione abolita dall'art. 26 della legge n. 603 del 1954 e la imposta di registro sugli aumenti di capitale, tributi questi dei quali sarebbe stata e sarebbe pacifica la detraibilità dall'imponibile di Ricchezza Mobile. Anche queste deduzioni sono irrilevanti agli effetti del decidere.

Per quanto concerne la soppressa imposta di negoziazione, basta dare uno sguardo ai lavori preparatori per constatare che il legislatore, considerando del tutto insufficiente ed inefficace detto tributo, surrogatorio dell'imposta di registro sui trasferimenti dei titoli sociali, non ha inteso ampliarlo in altra imposta della stessa natura ma più onerosa, bensì ha voluto sopprimerlo per creare un tributo del tutto nuovo, non avente il limitato scopo di surrogazione del bollo e del registro, bensì i fini generali, fiscali ed extrafiscali dei quali si è sopra fatto ampio discorso. All'imposta di negoziazione quindi non si poteva attribuire alcun carattere di « testatico »; e la spesa relativa, strettamente inerente allo strumento di produzione costituito dal capitale azionario, non poteva non essere detraibile dall'imponibile di ricchezza mobile.

E lo stesso deve dirsi, nel diritto vigente, per le spese relative agli aumenti di capitale sociale. Tali aumenti, con i quali la società si procaccia nuovi mezzi di investimento, sono del tutto analoghi, almeno sul piano economico, agli atti con i quali l'imprenditore individuale persegue lo stesso scopo, ad esempio contraendo mutui e finanziamenti con le banche. Nell'uno e nell'altro caso le spese necessarie per conseguire lo scopo dell'ampliamento o del risanamento dell'impresa attraverso un aumento del reddito si trovano con la produzione di questo in un rapporto così stretto, tipico ed immediato, che l'argomentazione serve solo a dimostrare « a contrario » come un rapporto di ugual natura non sussiste tra imposta societaria e produzione del reddito.

Il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze deve essere quindi accolto, riaffermandosi il principio di diritto per cui « la spesa relativa al pagamento dell'imposta sulle società prevista dagli artt. 145 e seguenti del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 non è detraibile, nemmeno parzialmente, dall'imponibile di ricchezza mobile delle società e delle associazioni tenute al pagamento stesso ». — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — È opportuno esaminare preliminarmente il terzo motivo del ricorso con il quale si prospetta la illegittimità costituzionale

delle norme regolatrici dell'imposta sulle società (art. 145 e seguenti t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette) per contrasto con l'art. 53 della Costituzione, qualora si adotti l'interpretazione della Corte d'appello.

In particolare si lamenta che questa abbia dichiarato irrilevante, nel caso di specie, tale questione già sollevata in sede di merito.

Sostiene la ricorrente che negare alla imposta sulle società il carattere di « spesa inerente alla produzione del reddito » determinerebbe un contrasto con « i principi cui il sistema tributario deve ispirarsi secondo l'art. 53 della Costituzione », poichè l'imposta, essendo ragguagliata al patrimonio, colpirebbe i redditi inferiori al 6 % in misura fortemente progressiva quanto più diminuiscono, fino ad arrivare alla loro falciatura per i redditi minori, se non addirittura ad incidere sul patrimonio negli anni in cui non si hanno redditi.

Relativamente alla irrilevanza la Corte di merito ha osservato che, nella specie, essendosi rivelate ampiamente positive le quattro gestioni assoggettate all'accertamento fiscale, doveva ritenersi escluso il pericolo affermato dalla contribuente e cioè che la componente patrimoniale dell'imposta sulle società potesse importare, per redditi via via decrescenti, la loro falciatura o addirittura una incidenza sul patrimonio.

L'erroneità di questo ragionamento, ai fini della irrilevanza della sollevata questione, è evidente sol che si considerino le conseguenze, alle quali si dovrebbe necessariamente pervenire qualora fosse dichiarata illegittima l'istituzione della imposta sulle società nelle forme e nei modi di cui alla legge n. 603 del 1954 ed agli artt. 145 e seguenti del vigente t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

In detta ipotesi infatti la contribuente risulterebbe sollevata da una imposizione tributaria, ritenuta in contrasto con la Carta costituzionale, indipendentemente dalle risultanze attive o passive dei propri bilanci, e cioè anche in quei casi nei quali il reddito fosse stato uguale o superiore al 6 % del patrimonio ai sensi dell'art. 146 del predetto t.u.

Ciò non soltanto significa che la sollevata questione doveva essere ritenuta rilevante, ma che la costituzionalità o meno della legge avrebbe dovuto essere riguardata in termini generali, cioè prescindendo dalle contingenti e mutevoli risultanze dei bilanci.

La questione di legittimità costituzionale è dunque rilevante; essa peraltro si dimostra manifestamente infondata.

L'imposta sulle società venne istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603, le cui norme sono state trasfuse negli artt. 145-155 del vigente t.u. n. 645 del 1958, onde evitare, come si esprime la relazione ministeriale, una sperequazione tributaria a favore delle società di capitali in danno delle imprese individuali e delle persone fisiche. Questo squilibrio prendeva origine da un lato, dal fatto di non essere le prime soggette alle imposte di trasferimento *inter vivos* e successione *mortis*

causa in ordine ai titoli azionari rappresentativi del loro capitale sociale (il nuovo tributo avrebbe sostituito a tal fine l'abrogata imposta di negoziazione sui predetti titoli, la quale aveva ovviato a questo primo aspetto della sperequazione di cui sopra) e derivava, dall'altro, dalla inesistenza di una imposta complementare, gravante invece sulle persone fisiche, relativamente a quella parte di utili che non viene distribuita, ma accantonata sotto la voce di riserve ordinarie e straordinarie o di utili riportati a nuovo.

E fu appunto per ristabilire una situazione di equilibrio che l'imposta sulle società venne concepita, nel momento di formazione della relativa legge istitutiva, come un *onere addizionale*, destinato complessivamente a compensare i vantaggi fiscali goduti dalle società di capitali in materia di imposte sui trasferimenti onerosi ed a titolo gratuito e di imposta progressiva sul reddito.

Questa *ratio* ispiratrice determinò la struttura dell'imposta, ad indubbio carattere personale o soggettivo, riferendola al duplice presupposto del possesso di un patrimonio o di un reddito o di ambedue (art. 145 t.u.) e commisurandola ad una aliquota rispettivamente relativa al patrimonio (7,50 per mille) ed alla parte di reddito complessivo eccedente il 6 % del patrimonio stesso (15 %).

È anche il caso di rilevare che l'art. 149 del t.u. stabilisce, in caso di perdita, una sensibile riduzione dell'imposta, vietando però, finché un patrimonio sussista, che detta riduzione possa superare il 90 % dell'imposta stessa.

L'accennata strutturazione è diretta a scoraggiare l'evasione dal tributo mediante l'eliminazione dell'interesse del contribuente a falsare l'equilibrio del bilancio con spostamento di reddito a capitale o di capitale a reddito. Ciò si raggiunge appunto attraverso la duplice tassazione sul patrimonio e sul reddito eccedente il 6 % del patrimonio stesso, in modo da assicurare una uguale incidenza del tributo, indipendentemente da eventuali manifestazioni sulla voce « patrimonio » e su quella « reddito » ed in base alle conseguenti loro reciproche influenze ed interferenze di vasi comunicanti.

Mentre dunque la struttura dell'imposta e lo spirito informatore della sua legge istitutiva dimostrano, in modo non dubbio, che il legislatore era ben lungi dall'intento di prelevare una porzione di ricchezza laddove non fossero sussistiti i presupposti dell'imposizione (cioè fosse mancata qualsiasi forma di ricchezza), confermano altresì come il tributo sia stato rigorosamente subordinato alla capacità contributiva del soggetto, evitando che la sua misura potesse superare la base imponibile considerata.

A nulla rileva, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, che lo stesso tributo, quando manchi un reddito, incida direttamente sul patrimonio.

Infatti — a parte la piena legittimità delle cosiddette imposte « patrimoniali » dettate generalmente da esigenze particolari di prelievo di certe porzioni della ricchezza dei singoli soggetti tassabili indipendentemente dalla produzione — la predetta incidenza ha carattere prevalentemente funzionale e strumentale contro l'occultamento del reddito e, quanto alla misura, è contenuta nei limiti assai lontani da quelli che la porrebbero in contrasto con la norma di cui all'art. 53 della Costituzione. Non va peraltro dimenticato che secondo tale disposizione costituzionale la capacità contributiva, ai fini di una legittima imposizione, condiziona soltanto la misura massima del tributo nel senso di contenerla costantemente nell'ambito di un livello mai superiore alla capacità dimostrata dall'atto o fatto economico, che costituisce il presupposto dell'imposizione (Corte Cost. sentenza n. 89 del 6 luglio 1966).

Entro questi limiti e col rispetto dei criteri di progressività, richiamati nella norma, il legislatore non incontra ostacoli all'attuazione del suo potere impositivo, sia che lo stesso colpisca il reddito, sia che colpisca un'altra qualsiasi manifestazione della ricchezza.

Nè v'è dubbio alcuno che l'esistenza di un patrimonio — costituito peraltro, ai sensi dell'art. 147 del t. u., dal capitale sottoscritto e dalle riserve di qualsiasi natura e quindi potenzialmente capace di reddito ed al tempo stesso inequivoca manifestazione di ricchezza — possa rappresentare una legittima base di imposizione tributaria con aliquota infinitamente inferiore al livello predetto e, per di più, ulteriormente e sensibilmente riducibile nel caso di perdite (art. 149 t.u.). — (*Omissis*).

Così superate le questioni di carattere preliminare, occorre procedere all'esame del secondo motivo, imperniato sul problema di fondo concernente la detraibilità o meno dell'imposta sulle società, limitatamente alla sua competente patrimoniale, dal reddito di categoria B, ai fini della sua tassabilità con l'imposta di R. M.

Si sostiene in esso la violazione dell'art. 32 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, delle leggi sull'imposta di R. M., poichè la Corte d'appello avrebbe errato, ai fini della indeducibilità, a negare il carattere di inerenza, alla produzione del reddito, dell'imposta sulle società, tenuto conto della naturale progressiva dilatazione via via raggiunta dal concetto dell'inerenza stessa.

Anche questo secondo motivo del ricorso è destituito di fondamento e deve essere rigettato.

Sulla genesi, la struttura e le fondamentali caratteristiche dell'imposta sulle società, che costituisce un tributo assolutamente nuovo non facilmente inquadrabile nella sistematica del nostro ordinamento tributario, come riconosce la stessa relazione di maggioranza al Senato sul progetto della legge istitutiva, non vi è nulla da aggiungere oltre

quanto è stato già sopra esposto a proposito della questione di legittimità costituzionale.

Appare tuttavia opportuno porre l'accento sul meccanismo adottato, attraverso il duplice presupposto del patrimonio e del reddito e le rispettive aliquote, in ordine all'accennata esigenza di scoraggiare l'evasione fiscale e sui suoi naturali effetti circa il concetto unitario posto a base della nuova imposizione.

Infatti l'interdipendenza, la complementarietà e la reciproca capacità integrativa dei presupposti d'imposta sta chiaramente a dimostrare l'unicità del tributo, la sua naturale inscindibilità in due distinte componenti, prive del tutto di una propria autonomia, il suo fondamentale carattere soggettivo, derivante dalla mera esistenza, in un determinato modo, del soggetto, ch'è tassabile perchè fonte di ricchezza potenzialmente produttiva.

La globalità dell'imposizione, facilmente riscontrabile negli artt. 147 e 148 del t.u., i quali determinano la base imponibile mediante una sommatoria degli elementi patrimoniali attivi (art. 147) e dei vari redditi netti, depurati altresì delle relative imposte (art. 148), avvicina sensibilmente questo nuovo tributo all'imposta complementare progressiva (non detraibile per disposizione espressa), pur non identificandolo in essa per la diversità di alcuni tratti tipici dell'uno e dell'altro.

Ciò deriva soprattutto dal rilievo, già implicito nelle illustrate osservazioni, secondo cui la cosiddetta componente patrimoniale ha la funzione prevalentemente strumentale o mediata di evitare in tutto o in parte l'occultamento del reddito mobiliare.

Così fissati i tratti caratteristici essenziali dell'istituto, indubbiamente utili ai fini di una migliore soluzione del problema posto al collegio, si potrebbe risolvere quest'ultimo ricorrendo al carattere di unitaria inscindibilità dell'imposta per escluderne la detrazione dal reddito lordo di R. M. di categ. B.

Infatti se non è deducibile la componente sul reddito (ciò che sembra pacifico fra le parti) non si vede come potrebbe esserlo quella patrimoniale ch'è parte integrante ed inscindibile della prima.

Poichè tuttavia la possibilità, in concreto, di una scissione risulta quanto mai controversa e viene anzi comunemente posta a base pressochè di tutti i procedimenti del genere sia davanti alle Commissioni tributarie sia davanti all'autorità giudiziaria, ritiene il collegio di procedere ad una breve indagine degli ulteriori problemi nascenti, nella soggetta materia, dai criteri giuridici preposti alla determinazione, mediante il sistema della detrazione del lordo, delle basi imponibili nette.

In tema di reddito di R. M. categ. B provvedeva al riguardo l'art. 32 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, corrispondente agli artt. 88, 91 e 96 del t.u. n. 645 del 1958 sulle imposte dirette.

L'art. 81 del secondo recente t.u. del 1958 parla di « reddito netto » quale presupposto dell'imposta di R. M.

L'art. 91 ne prevede la determinazione mediante la differenza fra l'ammontare dei ricavi lordi e quello delle spese e passività « inerenti alla produzione del reddito ».

Tra le passività sono da annoverarsi quelle bancarie (art. 93) e gli interessi passivi (art. 92).

Notevole rilievo riveste, come si vedrà più oltre, l'art. 96, il quale stabilisce che le spese generali delle imprese commerciali « sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attività produttive dei redditi soggetti all'imposta ».

Fra le spese detraibili nei cinque esercizi successivi a quello in cui sono state sostenute, l'art. 97 annovera quelle relative alla costituzione ed all'aumento di capitale delle società.

Infine, ai sensi dell'art. 99, sono detraibili le perdite per la « distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa » (o per la loro realizzazione ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato), nonché le perdite « su crediti e le altre perdite inerenti all'attività produttiva del reddito ».

In base a queste norme fondamentali, applicabili per effetto dell'art. 105 del t.u. vigente ai redditi dei soggetti tassabili in base a bilancio, occorre stabilire se l'imposta sulle società (sia pure per la componente patrimoniale soltanto) rientri in taluna delle indicate voci e sia quindi o meno detraibile.

Il carattere distintivo ed autonomo di ogni imposta, come onere tributario non evitabile, sembrerebbe escludere, ad un primo affrettato esame, il pagamento del tributo sulle società dal novero delle voci detraibili, anche perchè la legge stabilisce (art. 136, lett. b) e 148, II comma lett. b) in quali casi gli oneri tributari possono essere detratti ai fini della determinazione della base imponibile di altri tributi.

Fuori di questi casi, si potrebbe pensare, tali oneri, avendo caratteri propri che li differenziano sia dalle spese che dalle perdite ed altre passività, non possono essere considerati detraibili senza una espressa disposizione di legge.

Non si può tuttavia negare che certe imposte (e tasse) vengono sopportate dai contribuenti (persone giuridiche o fisiche) proprio in funzione della produzione di un reddito, come ad esempio quelle di registro oppure di trascrizione ed ipotecarie su atti compiuti nell'esercizio di attività industriali o commerciali soggette alla tassazione mobiliare.

Escluderne, in detti casi, la deducibilità urterebbe con il principio del « reddito netto », inteso quale unica base imponibile sulla quale soltanto l'imposizione è legittima.

Non si può dunque costantemente attribuire all'onere fiscale caratteri distintivi propri tanto spiccati ed incisivi da impedirne qualsiasi classificazione in altre categorie di elementi deducibili.

Escluso che l'imposta costituisca una passività nel senso tecnico usato dal legislatore per ammetterne la detrazione, come ad esempio quelle bancarie (art. 93) o gli interessi passivi (art. 92), non resta che classificarla fra le spese o fra le perdite.

Le prime si sogliono qualificare quali erogazioni volontarie per conseguire un vantaggio, per soddisfare un bisogno, o per assicurare un servizio.

Le seconde invece consistono, di regola, in una distruzione, involontaria, di beni o del loro valore oppure di crediti od altre utilità (art. 99).

Queste due categorie, riferite alla produzione del reddito, danno luogo al concetto di inerenza, sicchè risultano deducibili soltanto le spese e le perdite che ineriscono all'attività produttiva, quelle cioè legate a tale produzione da un vincolo di destinazione e di strumentalità.

L'inerenza consiste in una relazione o connessione ch'è « specifica » quanto occorre per distinguere, nell'ampio campo delle più varie forme di spese e perdite, quelle relative ad una determinata attività cioè alla produzione del reddito considerato e non a finalità diverse.

Che l'imposta sulle società possa essere qualificata come perdita, in senso giuridico-tributario, deve essere senz'altro escluso, sia perchè, pur rappresentando una erogazione di ricchezza senza contropartita (almeno apparente), non deriva nè da distruzione di beni o di crediti nè dalla loro diminuzione di valore, sia perchè rientra pur sempre nello schema dell'obbligazione, a comporre la quale concorrono — indipendentemente dal titolo convenzionale od obbligatorio — l'attività e la volontà dei soggetti interessati (contribuente ed ente impositore).

Ritenuta l'irrilevanza della nozione economica, in senso lato, di perdita, alla quale soltanto potrebbe forse essere assimilato un qualsiasi onere privo di contropartita (e sotto certi aspetti, appunto economici, anche una spesa sterile di risultati), dal punto di vista strettamente giuridico, alla cui osservanza è tenuto il collegio, detta assimilazione deve essere del tutto esclusa.

Non resterebbe dunque che collocare il pagamento del tributo nella categoria delle spese, come quella di maggiore ampiezza più confacente e comprensiva di qualsiasi elemento passivo, non identificabile come perdita, di ogni attività.

Un primo ostacolo però consiste proprio nella nozione di spesa in genere, la quale è concepita, giusta i fatti rilevati, come una acquisizione di utilità, cioè di fattori produttivi in luogo dello esborso di denaro o di altre cose economicamente valutabili. La spesa infatti si risolve in un fenomeno permutativo, che consente, specialmente quando è destinata alla produzione di un reddito (e non già al soddisfacimento di un bi-

sogno) la sostituzione di un bene (materie prime, macchine, servizi, energia, diritti, ecc.) ad un altro consistente generalmente nel denaro.

In ciò sta appunto la difficoltà di comprendere fra le spese il pagamento di un'imposta, quand'essa non costituisca un onere necessario per l'acquisizione d'una qualsiasi utilità (ad esempio opponibilità ai terzi di un atto registrato), ma sia del tutto priva di qualunque contropartita.

Sotto l'illustrato profilo neppure sarebbe necessario il requisito dell'inerenza, ove si dovesse escludere che l'imposta sulle società, data la sua accennata autonoma natura globale e soggettiva, non partecipa di alcuna delle categorie di oneri deducibili senza previsione espressa.

Se tuttavia la si volesse considerare alla stregua di una spesa improduttiva, ma necessaria per la vita della società colpita, se ne dovrebbe allora verificare l'inerenza alla produzione del reddito di R. M. categ. B, poichè tale requisito costituisce il criterio fondamentale per la sua deducibilità ai fini della determinazione della base imponibile (reddito netto).

Per quanto la nozione di inerenza abbia subito nel tempo una progressiva dilatazione legislativa e giurisprudenziale è pur sempre necessaria la sussistenza di una connessione specifica, come queste stesse Sezioni Unite hanno avuto altra volta modo di affermare (sent. n. 125 del 1967).

La specificità consiste nel vincolo di strumentalità e di destinazione della spesa a produrre quel determinato reddito preso in considerazione, ed è necessaria per poter distinguere gli esborsi deducibili da quelli non deducibili.

Se il concetto di inerenza venisse tanto dilatato da comprendere ogni spesa del soggetto, in quanto tale e per il solo fatto di esistere, la nozione stessa di inerenza ne risulterebbe distrutta.

Infatti ogni onere, di qualsiasi genere anche voluttuario o rivolto verso finalità del tutto diverse da quelle produttive, andrebbe dedotto per il solo fatto d'essere stato sopportato dal soggetto.

Ma ciò si porrebbe in contrasto insanabile con la lettera e lo spirito della legge, manifestamente orientati nel senso di porre appunto il limite invalicabile dell'inerenza alla indiscriminata deducibilità di ogni onere passivo.

L'imposta sulla società, rispondente agli illustrati caratteri di globalità, addizionalità e personalità, assimilabile a quella complementare progressiva, non è inerente al reddito ma soltanto al soggetto tassabile in base a bilancio, non è preordinata funzionalmente alla produzione, ma piuttosto la segue, non costituisce una spesa di carattere produttivo, ma piuttosto una spesa appena legata al reddito da un vincolo di connessione vago e generico e non già strumentale e specifico.

L'art. 96 del t.u., come già s'è detto, stabilisce la detraibilità delle spese generali « nei limiti della quota imputabile alle attività produttive »

dei redditi soggetti all'imposta » così ribadendo, con incisiva espressione, l'esigenza che la spesa deducibile sia soltanto quella specifica del reddito preso in considerazione cioè quella ad esso e soltanto ad esso inerente.

Nell'inerenza peraltro è contenuto un concetto di « anteriorità » nel senso che una spesa può considerarsi strumentalmente destinata alla produzione del reddito, soltanto se quest'ultimo non sia stato ancora prodotto. Il contrario non avrebbe senso. Nulla del genere si ravvisa invece nel pagamento dell'imposta sulle società, la quale costituisce viceversa un *posterius* rispetto alla produzione del reddito, come si evince dall'art. 148 del t.u.

Tale disposizione detta i criteri per la formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sulle società, comprendendo in esso — ovviamente per ogni periodo di imposta costituito dall'esercizio sociale ai sensi dell'art. 3 del t.u. — la somma di tutti i redditi netti cioè di quelli già depurati dai relativi oneri passivi, ivi comprese le rispettive imposte ordinarie (II comma, lett. b).

Ciò ha un duplice significato: anzitutto induce a ritenere che il discusso tributo si risolva in una erogazione di reddito già prodotto e non già in uno strumento per produrlo, non potendo il relativo onere essere riferito all'esercizio successivo, poichè ad ogni periodo di imposta corrisponde una obbligazione tributaria autonoma (art. 3 t.u.); in secondo luogo che il reddito di R.M. cat. B previsto nella norma è già al netto, cioè già costituisce la base imponibile dell'imposta mobiliare, onde non può ulteriormente essere depurato di un tributo « non ordinario » ad esso estraneo, quale è appunto quello sulle società, alla cui liquidazione anzi direttamente contribuisce.

Le illustrate osservazioni che peraltro sarebbero ugualmente valide se pure l'imposta sulle società si volesse qualificare come perdita, perchè anche le perdite, per essere detraibili, debbono avere il carattere dell'inerenza all'attività produttiva del reddito, sono sufficienti per rigettare il ricorso.

Infatti scarso pregio deve attribuirsi agli argomenti accessori riguardanti rispettivamente la dilatazione del concetto di inerenza, la già ammessa deducibilità della abrogata imposta di negoziazione e quella delle spese di costituzione ed aumento del capitale sociale (art. 97).

Sul primo punto è già stata posta in rilievo l'insuperabile esigenza di un minimo di connessione specifica, se non si vuol distruggere il concetto stesso di inerenza.

Sul secondo basta rilevare la profonda diversità delle strutture e rispettive basi imponibili della imposta di negoziazione e di quella sulle società, come già s'è osservato, per dedurne l'inconsistenza giuridica dell'assimilazione e quindi dell'argomento.

Sul terzo il rilievo è tutt'altro che univoco. Infatti, a parte la generale considerazione che gli esborsi per la costituzione e gli aumenti...

di capitale sono vere e proprie spese strumentalmente destinate — quanto meno in senso lato — a rendere possibile la specifica attività produttiva del soggetto, la previsione espressa sulla loro deducibilità ha carattere ambivalente. Potrebbe cioè indifferentemente significare deroga al principio dell'inerenza, con ciò confermando la regola generale, oppure costituire in concreto una sua specificazione in ordine ad una spesa non agevolmente qualificabile.

Tanto nell'uno che nell'altro caso non ne restano minimamente scalfite le illustrate osservazioni contro la tesi della detraibilità e comunque l'argomento, appunto perchè equivoco, non potrebbe essere utilizzato validamente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1° marzo 1971, n. 513 - Pres. Stella Richter - Est. Geri - P. M. Tavolaro (conf.) - Soc. Montecatini-Edison (avv. Uckmar e Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno e Coronas).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Legittimazione - Addizionali comunali e provinciali - Riscossione con unico ruolo unitamente alle imposte erariali - Azione di rimborso - Legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato - Esclusione.
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 275).

I tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad un'imposta diretta erariale compresi in unico ruolo mediante corrispondente aumento di aliquota sono accertati, liquidati e riscossi dallo Stato al quale deve riconoscersi la legittimazione passiva sulle relative controversie essendo l'ente locale estraneo al procedimento. Tuttavia quando si domandi il rimborso di un'addizionale indebitamente percetta sotto forma di ripetizione di indebito, legittimato passivo è l'accipiens cioè l'ente che ha percepito il tributo non dovuto (1).

(*Omissis*). — Nel primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 275 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette e dei principi generali circa l'accertamento delle addizionali provinciali e comunali, in quanto la Corte di merito avrebbe errato nell'escludere la legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria dello Stato rispetto alla domanda di rimborso delle addizionali corrisposte in più,

(1) Massima esatta. Devesi infatti distinguere l'autentica domanda di ripetizione di indebito dall'ordinaria controversia d'imposta che, specie nei tributi diretti, spesso segue il pagamento del tributo. Quando si contesti la legittimità dell'imposizione nei modi ordinari del procedimento, spetta all'Amministrazione dello Stato contraddire alla domanda

essendo stata pacificamente ammessa la detraibilità dal reddito lordo di categ. B dell'imposta sulle obbligazioni, con il conseguente diritto alla restituzione dell'imposta di R.M. corrisposta in più, per effetto della mancata detrazione, e delle corrispondenti addizionali comunali e provinciali.

Non sarebbe sufficiente affermare, in astratto come fa la Corte di appello, che l'ente locale è titolare del credito d'imposta, per dedurne la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'addizionale ad esso spettante, perchè al contrario si dovrebbe dimostrare che esiste in concreto un rapporto giuridico d'imposta fra l'ente destinatario delle addizionali medesime ed il contribuente.

Questo rapporto non potrebbe essere ravvisato, perchè le addizionali oltre ad essere riscosse sono anche accertate dallo Stato, sicchè non sarebbe possibile configurare alcun vincolo obbligatorio fra contribuente ed ente locale.

Inoltre il carattere di accessorietà delle addizionali, rispetto al tributo erariale, importerebbe un'unica legittimazione passiva dello Stato ai fini della restituzione del tributo medesimo e delle relative addizionali, anche perchè l'azione di condanna deve essere proposta contro l'Amministrazione finanziaria, alla quale compete di disporre lo sgravio dai ruoli.

Il motivo è destituito di fondamento.

L'art. 275, secondo comma, t.u. n. 645 del 1958 stabilisce che i tributi di enti diversi dallo Stato, applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale, sono compresi in un unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'imposta stessa.

È quindi esatto ritenere che la riscossione delle addizionali, spettanti ad enti diversi dallo Stato, è inscindibilmente connessa con quella dell'imposta erariale, cui afferisce, e che l'ente locale deve considerarsi estraneo al procedimento di accertamento e liquidazione del tributo.

Questi esatti rilievi della ricorrente possono giustificare la legittimazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato in caso di controversia concernente il procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo principale e conseguentemente delle relative addizionali, data l'accennata inscindibilità, ma non bastano certamente a sorreggere la medesima soluzione in ordine ad una domanda di rimborso di un'addizionale indebitamente percepita.

diretta a verificare la regolarità dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dell'imposta, anche se nel frattempo abbia avuto luogo l'iscrizione a ruolo e il pagamento. Se invece, al di fuori dei normali mezzi del contenzioso tributario, si proponga una vera e propria azione di indebito oggettivo, la legittimazione passiva non può spettare che al soggetto a favore del quale, direttamente o indirettamente, il pagamento ha giovato.

In tal caso infatti si profila la ripetizione di un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), dipendente dalla mancanza di causa del pagamento effettuato, cioè dal difetto originario o sopravvenuto di un rapporto obbligatorio (in questo caso di carattere tributario) fra il *solvens* e l'*accipiens*.

Legittimato passivo dell'azione di ripetizione è appunto l'*accipiens*, cioè colui che ha ricevuto l'indebito, indipendentemente dalle ragioni e circostanze apparentemente giustificative del pagamento, per il solo fatto di aver ricevuto quanto non gli spettava.

I pregressi rapporti fra gli interessati, una volta accertata l'inesistenza di una valida causa o titolo del pagamento, appaiono del tutto irrilevanti, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati attivamente e passivamente.

Come è noto, infatti, il fondamento della ripetizione di indebito va ricercato nell'ingiusto arricchimento (malgrado la diversità delle due azioni di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c.) di chi abbia ricevuto alcunchè senza averne diritto.

Ed è appunto tale arricchimento a determinare l'obbligo di restituzione e conseguentemente la legittimazione passiva di fronte a colui che la restituzione stessa abbia domandato.

Questi principi si attagliano perfettamente alla specie sottoposta all'esame del collegio, poichè le addizionali, corrisposte insieme con l'imposta erariale, sono di spettanza degli enti locali, ai quali devono essere versate, dopo la riscossione, ai sensi dell'art. 64 del t.u. 15 maggio 1963, n. 858 sui servizi di riscossione delle imposte dirette.

L'*accipiens*, dunque, tenuto alla restituzione, è l'ente che ha ricevuto, a titolo di addizionale, un importo non dovutogli, indifferente essendo, in sede di ripetizione, il complesso meccanismo, facente capo all'Amministrazione finanziaria, in virtù del quale l'indebito pagamento venne effettuato.

La denunziata sentenza quindi non merita censura sul punto, anche se a suo sostegno ben può essere posta la diversa motivazione che precede. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 marzo 1971, n. 524 - Pres. Malfitano - Est. De Biasi - P. M. Antoci (conf.) - Borghesi (avv. Brocchi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Valutazione automatica dei fondi rustici - Valore dichiarato superiore - Rilevanza ai fini della tassazione - Aggiudicazione agli incanti.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 43 e 50; legge 27 maggio 1959, n. 355).

Imposta di registro - Aggiudicazione agli incanti - Fondi rustici - Impossibilità di applicazione del criterio automatico di valutazione - Art. 50 legge di registro - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50; legge 27 maggio 1959, n. 355).

L'imposta di registro è commisurata a quella delle due controprestazioni (prezzo dichiarato o valore accertato) che risulti di maggiore entità; di conseguenza anche nel caso di aggiudicazione agli incanti di fondi rustici, l'imposta sarà commisurata al prezzo di aggiudicazione anche se superiore a quello risultante dalla valutazione automatica (1).

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge di registro sul presupposto che esso non consenta di liquidare l'imposta sul valore dei fondi rustici determinato secondo il criterio automatico della legge 27 maggio 1959, n. 355 (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 marzo 1971, n. 734 - Pres. Stella Richter - Est. Boselli - P. M. Secco (conf.) - Cagnato (avv. Manfredonia e Brocchi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Compravendita di fondi rustici - Sistema di valutazione tabellare - Applicabilità per la liquidazione della sola imposta complementare - Abrogazione dell'art. 43 legge di registro - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43; legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1; legge 27 maggio 1959, n. 355, art. 3; legge 22 novembre 1962, n. 1706, art. 1).

Anche dopo l'entrata in vigore delle leggi relative alla valutazione automatica tabellare (legge 20 ottobre 1954, n. 1044; legge 27 maggio 1959, n. 355; legge 22 novembre 1962, n. 1706), l'imposta principale di

(1-3) L'importanza del principio affermato con le presenti sentenze non ha bisogno di essere sottolineata, essendo evidente che la tesi frequentemente sostenuta dai contribuenti e secondo cui le norme sulla valutazione automatica tabellare avrebbero abrogato, per i trasferimenti dei fondi rustici, la disposizione dell'art. 43 della legge di registro — tesi che talvolta aveva anche incontrato il favore dei giudici di merito (App. Torino, 29 aprile 1968, *inedita*) — avrebbe potuto rivoluzionare totalmente il sistema relativo alla tassazione di detti trasferimenti e scalfiggere *ab imis* gli stessi fondamenti dell'imposta di registro.

La Suprema Corte ha esattamente ripudiato una simile tesi, rettamente

registro relativa agli atti di compravendita di fondi rustici continua ad essere applicata sui corrispettivi pattuiti e la dichiarazione di valore idonea ad escludere l'applicazione del sistema tabellare per l'imposta complementare deve essere effettuata in modo autonomo rispetto all'indicazione del prezzo contrattuale (3).

(*Omissis*). — In censura di legittimità dell'opposta tesi dei giudici di merito, il ricorrente sostanzialmente deduce che le norme dettate dagli artt. 43 e 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, per la registrazione degli atti di trasferimento immobiliare, in sede convenzionale od esecutiva giudiziale, sono state implicitamente abrogate, quanto ai fondi rustici, dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355, le quali (nell'interpretazione autentica della successiva legge 20 novembre 1962, n. 1706), avrebbero imposto di commisurare la tassa non più al prezzo risultante dai contratti di compravendita ovvero dai decreti di aggiudicazione, in sede di asta pubblica (come previsto dagli artt. 43 e 50 legge registro), bensì al valore dei fondi rustici, quale risultante dall'applicazione del criterio censuario tabellare di cui alle predette leggi del 1954 e del 1959; e ciò anche quando il prezzo sia superiore al valore.

La censura e l'assunto che la integra sono inattendibili.

È certo principio generale che nei contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di un bene, la tassa di registro è commisurata a quelle delle due controprestazioni negoziali che risulti di maggiore entità; al prezzo o al valore del bene trasferito.

Questi due termini dell'alternativa dovrebbero essere sempre tra loro eguali in quanto il primo (prezzo) costituisce economicamente la espressione monetaria del secondo, ma tale eguaglianza di solito non si riscontra nelle dichiarazioni negoziali; prevalentemente perchè i contraenti, al fine di evadere parte della tassa, indicano un corrispettivo inferiore a quello pattuito; a volte perchè detto corrispettivo, per componenti soggettive dell'uno o dell'altro contraente, è pattuito realmente in misura maggiore o minore del valore reale del bene trasferito.

interpretando le norme sulla valutazione automatica dei fondi rustici. Tali norme, tendendo esclusivamente a rendere semplice il « pagamento della tassa conseguente alla procedura di stima » (Relazione TRABUCCHI alla legge del 1962, in *Atti Senato*, 3^a legislatura, doc. n. 1030), si inquadrano perfettamente nel sistema generale di tassazione disciplinato dall'art. 43 della legge di registro e non possono pertanto valere come abrogazione, per incompatibilità, di tale disposizione. È noto, infatti, che « perchè sussista incompatibilità tra la nuova legge e la legge anteriore, occorre che tra le due leggi si frapponga tale contraddizione da renderne impossibile l'applicazione contemporanea per cui, dall'applicazione o dall'osservanza dell'ultima deriverebbe la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra » (Cass., 17 giugno 1968, n. 1977, in *Rep. Foro it.*, 1968, col. 1491, n. 27). E nella

Di qui la facoltà dell'Amministrazione finanziaria dello Stato di accertare il valore venale in comune commercio del bene trasferito onde rapportare ad esso, se superiore al prezzo dichiarato, la tassa da percepire.

Analoga facoltà non è concessa, invece, al contribuente per l'ipotesi che il prezzo sia inferiore al valore venale perchè dovendo la tassa di registro — come già detto — incidere sempre sulla controprestazione di maggiore entità, concretante effettivo trasferimento di ricchezza dall'una all'altra parte, essa, pur nell'ipotesi ora considerata, andrebbe parimenti commisurata al maggior prezzo e non al minore valore del bene trasferito.

L'art. 16 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, indica, in linea generale, i criteri da seguire per determinare il valore venale in comune commercio di ogni specie di beni immobili, tali criteri sono stati modificati, per quanto riguarda i fondi rustici, dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, la quale sostituendo (come già fatto per gli atti *mortis causa* dalla precedente legge 20 ottobre 1954, n. 1044) al criterio elastico mercantile della legge fondamentale di registro, un criterio di valutazione fisso ed automatico, ha disposto che nei casi in essa espressamente indicati (secondo l'interpretazione autentica della successiva legge 20 novembre 1962, n. 1706) il valore venale dei fondi rustici deve essere determinato esclusivamente in base alle tabelle censuarie compilate ed aggiornate, annualmente, dalla Commissione censuaria centrale.

Tale modifica, come è evidente, investe soltanto il sistema di valutazione dei beni trasferiti (fondi rustici) al fine di determinare il valore tassabile, ma non riguarda affatto, e quindi non disciplina in modo diverso dal passato, il principio generale, enunciato in premessa, del riferimento della tassa di registro, per la sua liquidazione, alla controprestazione di maggiore entità del negozio di trasferimento.

Correlativamente anche nel vigore della nuova legge 355 del 1959, ove in una compravendita di fondo rustico il prezzo indicato nel ne-

specie non solo non sussiste tale assoluta incompatibilità, data la possibilità astratta di una interpretazione delle leggi sulla valutazione automatica che, limitandone l'applicazione per la sola determinazione del valore dei fondi rustici, lasci immutata la possibilità di tassazione del prezzo contrattuale *ex art. 43* della legge di registro, ma si ha anche che tale, e non altra, è l'esatta interpretazione di tali leggi.

Sulla insuscettibilità di accertamento, con qualunque metodo, del prezzo risultante da vendita coatta cfr. la sentenza della Corte Costituzionale 28 aprile 1970, n. 59, in questa *Rassegna*, 1970, I, 359 nonché Cass., 25 ottobre 1968, n. 3493, *ivi*, 1969, I, 1111. Poichè tale prezzo è sempre insuscettibile di accertamento di congruità, anche quando sia inferiore al valore tabellare, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge di registro non può minimamente porsi.

gozio risulti superiore al valore di detto fondo determinato col criterio automatico di valutazione censuaria per coefficienti ovvero col criterio tradizionale della legge 1936 (nei casi di sua perdurante applicazione), la tassa di registro continuerà ad essere commisurata al prezzo, maggiore, e non al valore, minore, del fondo.

Per quanto, poi, più particolarmente riguarda la specifica fattispecie di causa — aggiudicazione in procedura esecutiva immobiliare, per pubblici incanti — regolata dall'art. 50 della legge fondamentale di registro, questa Corte Suprema ha già avuto più volte occasione di statuire (Cass., 14 aprile 1969, n. 1187; 23 luglio 1968, n. 2654) che il relativo negozio di trasferimento è sottratto a qualsiasi procedura di accertamento del valore venale dell'immobile aggiudicato, sia esso costituito dal sistema tradizionale di valutazione, di cui all'art. 16 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, che da quello automatico della legge 355/1959, restando in ogni caso la tassa di registro commisurata esclusivamente al prezzo risultante dal decreto di aggiudicazione donde l'irrilevanza di ogni argomento inteso a dedurre dalla (esclusa) applicabilità del criterio di valutazione automatica per coefficienti l'asserta riferibilità della tassa di registro al valore del fondo, espresso da tale valutazione, piuttosto che al prezzo di aggiudicazione.

Le considerazioni, peraltro, innanzi espresse per i contratti di trasferimento di fondi rustici in sede convenzionale, tolgono valore, rendendola manifestamente infondata, all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 50 della legge fondamentale di registro formulata, in linea subordinata, dal ricorrente.

Assume in proposito quest'ultimo che, a seguire l'interpretazione della norma predetta adottata dai giudici di merito e confermata dalla Corte Suprema, per l'acquirente di un fondo rustico ai pubblici incanti, in sede esecutiva giudiziale, sarebbe esclusa la commisurabilità della tassa al valore minore del fondo risultante da una valutazione automatica per coefficienti, mentre per l'acquirente dello stesso fondo, in sede privata convenzionale, tale commisurabilità sarebbe ammessa con l'effetto incontestabile che il primo verserebbe una tassa maggiore perchè riferita al prezzo (maggiore) e non al valore del fondo (minore), mentre il secondo verserebbe una tassa minore perchè riferita al valore del fondo (minore) e non al prezzo (maggiore): donde disparità di trattamento fiscale tra contribuenti in identiche situazioni di trasferimento di ricchezza e correlativa violazione degli artt. 3, 53 e 44 della Costituzione.

Ma è appunto la dedotta diversità di trattamento fiscale tra l'una e l'altra ipotesi ad essere insussistente perchè — come già analiticamente enunciato e dimostrato nell'esposizione che precede — in entrambe le ipotesi la tassa di registro è dovuta sul maggior prezzo dichiarato e non sul minor valore del fondo rustico, oggetto del trasferi-

mento coattivo o volontario, quale risultante dal procedimento di valutazione tradizionale od automatico.

È pur vero, peraltro, che mentre l'acquirente in sede privata potrà evadere parte della tassa di registro dichiarando un prezzo minore del reale, tale possibilità di evasione (illegittima) non sussiste per l'acquirente in sede esecutiva giudiziale, ma è evidente come questa constatazione sia del tutto irrilevante a sorreggere l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 50 legge di registro, nei sensi innanzi prospettati. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — I tre motivi dedotti dal Cagnato a sostegno del proprio ricorso, poichè si coordinano ad uno stesso fine — quello di dimostrare che, per effetto delle leggi n. 1044 del 1954, n. 355 del 1959 e n. 1706 del 1962, sarebbe rimasta definitivamente abrogata la norma dell'art. 43 della legge organica di registro — possono essere trattati congiuntamente.

Denunciando violazione e falsa applicazione, in relazione agli articoli 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 43 della legge di registro, degli artt. 1 e segg. della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, degli artt. 1 e segg. della legge 27 maggio 1959, n. 355, della legge (in parte interpretativa, in parte innovativa) 22 novembre 1962, n. 1706, e del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia, il tutto a sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il Cagnato censura la sentenza impugnata:

a) per avere ritenuto applicabile, siccome ancora vigente, in tema di trasferimento di « fondi rustici », l'art. 43 della legge organica di registro, che doveva invece considerarsi abrogato dalle citate leggi n. 1044 del 1954, n. 355 del 1959 e n. 1706 del 1962, le quali avrebbero introdotto, per quel che concerne il trattamento tributario dei negozi fra vivi o *mortis causa* relativi ai predetti fondi, uno *jus singulare* (1° motivo);

b) per non avere considerato che l'inciso, contenuto nell'art. 1 della legge n. 1706 del 1962 (« ...e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale ») doveva essere inteso nel senso che il valore è elemento ed entità che si diversifica e differenzia dal prezzo e che il prezzo, nella soggetta materia, è « neutro » (2° motivo);

c) per avere erroneamente ritenuto che il ricorso alla valutazione automatica possa aver luogo, oltre che nel caso in cui il contribuente non abbia fatto dichiarazione di valore, anche in quello in cui abbia dichiarato un valore uguale o addirittura superiore a quello risultante dalla valutazione tabellare; e per avere infine tenuto in non cale gli argomenti *ab inconvenienti* addotti in contrario da esso ricorrente (3° motivo).

Le censure sono infondate.

È pacifico che, in materia di imposta di registro sui trasferimenti di beni od altri diritti reali a titolo oneroso, l'art. 43 della legge organica di registro sancisce, ai fini della determinazione della base imponibile, il criterio cosiddetto dell'alternatività e reciproca prevalenza del corrispettivo pattuito e del valore venale accertato (con l'apposito procedimento di cui agli artt. 15 e segg. del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639); nel senso che, se il corrispettivo pattuito risulti più elevato rispetto al valore del bene in comune commercio, l'imposta è ragguagliata al corrispettivo medesimo o se, viceversa, il valore venale delle cose superi il corrispettivo convenuto, l'imposta è ragguagliata al primo.

Si tratta di vedere se le disposizioni delle leggi sopravvenute (n. 1044 del 1954 e n. 355 del 1959) abbiano — come sostiene il ricorrente — sovvertito il sistema tradizionale (*ex art. 43 cit.*), introducendo come unico criterio di stima quello della valutazione automatica tabellare o se — come ha ritenuto invece la sentenza impugnata — esse abbiano inteso incidere unicamente sulla determinazione di uno degli elementi per la stima della base imponibile (quello del valore venale dei beni trasferiti), ferma lasciando la validità alternativa dell'altro (corrispettivo pattuito).

L'esame delle disposizioni di legge che qui particolarmente interessano, condotto alla stregua dei criteri ermeneutici che dal ricorrente si protestano violati, conduce alla soluzione adottata dalla Corte del merito.

Dispone l'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 (circa il sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione) che: « I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornato secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze ».

Tale disposizione significa che non si fa luogo ad accertamento di valore (mediante la procedura di cui agli artt. 15 e segg. del citato r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) quando il valore dichiarato dal contribuente (nella denuncia di successione) non risulti inferiore (ossia risulti uguale o superiore) al valore che i terreni hanno in base all'applicazione del calcolo tabellare. Ed è evidente che, in questo modo, si è inteso agevolare, o per lo meno semplificare, la procedura di accertamento di valore in quanto se ne prescinde sia nel caso in cui la dichiarazione di valore del contribuente corrisponde al valore tabellare,

sia — *a fortiori* — nel caso in cui il valore dichiarato risulti addirittura superiore.

Trapiantata una tale disposizione, per effetto dell'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355 (recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari) nel campo dell'imposta di registro, e precisamente in quello dei trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso, o gratuito, dei « fondi rustici », era naturale che la sua formulazione dovesse dar luogo a dubbi e perplessità: sia a motivo del fatto che negli atti di trasferimento *inter vivos* (ed in ispecie negli atti di compravendita) solitamente non viene fatta un'autonoma denuncia del valore dei beni; sia perchè in tali atti figura invece (se a titolo oneroso) la determinazione del prezzo o corrispettivo pattuito (che non figura, ovviamente, nelle denunce di successione).

Orbene, con la norma dell'art. 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1706 (detta, proprio per questo, di « interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ») il legislatore, disponendo che « le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 », ha inteso appunto dissipare ogni ulteriore possibilità di dubbio, facendo presente (con l'inciso sopra sottolineato) che l'indicazione del prezzo pattuito non deve essere confusa e non equivale a dichiarazione di valore.

Il che significa che l'imposta principale di registro riguardo agli atti di compravendita di fondi rustici continua ad essere applicata sui corrispettivi pattuiti e che la dichiarazione di valore idonea ad escludere l'applicazione del sistema tabellare per l'imposta complementare deve essere effettuata in modo autonomo rispetto all'indicazione del prezzo contrattuale.

Bene adunque la Corte del merito ha ritenuto che, anche nel vigore delle nuove leggi, l'imposta principale di registro continua ad applicarsi in base ai prezzi risultanti dal contratto e, nel caso in cui sia applicabile il sistema di valutazione automatico tabellare, l'ulteriore imposta complementare è dovuta solo quando i risultati di tale valutazione superino quella iniziale base imponibile.

A proposito poi delle cosiddette « conclusioni di rilievo costituzionale » proposte dal ricorrente in via condizionata, è agevole constatare:

a) l'irrelevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale che si riferisce all'art. 4 della legge n. 1706 del 1962, essendosi la controversia fra le parti fondata non già sulla irripetibilità dell'imposta scon-

tata dall'odierno ricorrente, bensì sui criteri di determinazione della base imponibile;

b) e la manifesta infondatezza dell'eccezione, pure di incostituzionalità, che investe addirittura l'intera disciplina relativa alla tassazione dei trasferimenti dei fondi rustici, per difetto del protestato contrasto con gli artt. 3, 44 e 53 della Costituzione: perchè è conforme e non contrario al principio di uguaglianza che anche i trasferimenti dei fondi rustici, al pari dei trasferimenti di ogni altro bene, siano assoggettati allo stesso criterio d'imposizione sancito dall'art. 43 della legge di registro: perchè l'anzidetto criterio non infirma minimamente il principio della progressività cui deve informarsi l'intero sistema tributario, in quanto attiene alla determinazione della base imponibile e non al tipo dell'aliquota da applicare; e perchè infine il criterio in parola non è d'ostacolo alla formazione di quella piccola o media proprietà agricola che qui, peraltro, non vengono neppure in questione, stante l'entità degli acquisti di cui si tratta. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 febbraio 1971, n. 491 - Pres. Rosano - Est. Giuliano - P. M. Cutrupia (diff.) - Civita (avv. Spagnuolo-Vigorita V.) c. Gescal (avv. Stato Mataloni) e I.M.E.P. (avv. Giordano A.).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Obbligo della Stazione appaltante di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli - Sussiste - Applicazione ai casi di illegittimità della licenza edilizia, ove essa sia necessaria per il compimento dei lavori appaltati - Possibilità e oggetto della prova liberatoria.

(c.c., artt. 1218, 1655, 1667).

Tra le obbligazioni che nascono dal contratto di appalto a carico del committente vi è quella di assicurargli per tutta la durata del rapporto la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli, cosicchè la legittimità della licenza edilizia, necessaria per il compimento dei lavori appaltati, dev'essere garantita dal committente, il quale può liberarsi da responsabilità, solo provando che le ragioni della sospensione e/o dell'annullamento del provvedimento siano derivate da cause da lui indipendenti ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (1).

(Omissis). — Con contratto d'appalto del 23 aprile 1959 l'Istituto Meridionale di Edilizia Popolare (I.M.E.P.), che agiva come « stazione

(1) Ma, beninteso, avverte la sentenza in rassegna, è in mancanza di un patto specifico che il rischio del compimento dell'opera assunto dall'appaltatore a norma dell'art. 1655 c.c. non si estende al di là di quanto concerne l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, ossia oltre il contenuto meramente tecnico. È opportuno, comunque, avvertire che, a norma dell'art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150, « compete al Ministro dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono », mentre il successivo art. 31 stessa legge, quale sostituito dall'art. 10 l. 6 agosto

appaltante » della Gestione Ina-Casa (a cui poi subentrò la Gescal), affidò ad Arturo Civita la costruzione in Napoli di due fabbricati: il corrispettivo fu convenuto in lire 113.000.000 circa, di cui lire 96.000.000 per « lavori a forfait » e il resto per « lavori a misura ».

I lavori furono iniziati. Il 29 luglio 1960 alcuni proprietari di immobili vicini impugnarono innanzi al Consiglio di Stato, nei confronti del Comune di Napoli e della Gestione Ina-Casa, la licenza edilizia rilasciata dal primo alla seconda per quei lavori; e il 12 agosto 1960 il Consiglio di Stato, su istanza dei ricorrenti, nonostante l'opposizione della Gestione, sospese « per gravi ragioni » l'esecuzione della licenza. In conseguenza di ciò, il Commissario governativo del Comune di Napoli il 14 settembre 1960 intimò all'I.M.E.P. la sospensione immediata dei lavori; e il giorno appresso l'I.M.E.P. ordinò al Civita di sospenderli.

Il Civita ottemperò all'ordine; ma successivamente e ripetutamente denunciò al committente Istituto i danni che gli derivavano dalla sospensione; e, dopo aver invano sollecitato l'Istituto a prendere una decisione, il 19 ottobre 1964, valendosi di una clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, dichiarò di voler iniziare un giudizio arbitrale per ottenere la condanna solidale dell'I.M.E.P. e della Gescal al pagamento di lire 62.522.440 e interessi, per diversi titoli, che specificò, e che concernevano, da un lato, danno emergente e lucro cessante per la sospensione dei lavori, d'altro lato, danni derivati, a suo dire, da uno specifico inadempimento dell'I.M.E.P., a cui egli imputava di avergli commesso la costruzione di un muro di sostegno per la lunghezza di circa 62 metri, ma di avergliela lasciata compiere solo per 20 metri, benchè dei lavori per la costruzione del muro non fosse stata ordinata la sospensione.

L'I.M.E.P. e la Gescal opposero, pregiudizialmente, che la domanda di arbitrato era improponibile, perchè proposta prima del collaudo e

1967, n. 765, precisa che « per le opere da eseguirsi su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco ».

Di obbligazione dell'amministrazione di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori non è neppure il caso di parlare, in ordine alle remore che il secondo incontra nel procedere alle espropriazioni, che si sia accollate in conformità all'art. 324 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Circa l'applicabilità ai pubblici appalti dei principi di integrazione del contratto e della sua esecuzione di buona fede (artt. 1374 e 1375 c.c.) v. Cass., Sez. Un., 7 luglio 1969, n. 2498, in questa *Rassegna*, 1969, I, 750.

perchè non preceduta da tentativo di componimento in via amministrativo; nel merito, chiesero la propria assoluzione.

Il Collegio arbitrale, con sentenza 8-11 marzo 1966, condannò il solo I.M.E.P. a pagare al Civita la somma di lire 53.790.940, con gli interessi legali dalla domanda di arbitrato.

Il lodo, reso esecutivo dal Pretore il 14 marzo 1966, fu tempestivamente impugnato per nullità dall'I.M.E.P., nei confronti del Civita e della Gescal, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli; l'Istituto, alle cui difese la Gescal si associò, si dolse della reiezione delle proprie eccezioni pregiudiziali e di errori di diritto *in iudicando*. Il Civita resistette all'opposizione e, per l'ipotesi che la Corte dichiarasse la nullità del lodo, ripropose, nella loro integrità, le domande che il Collegio arbitrale aveva solo parzialmente accolte.

La Corte napoletana, con la sentenza ora impugnata, dichiarò la nullità del lodo e assolse l'I.M.E.P. e la Gescal da tutte le domande del Civita. Essa, dopo aver respinto le pregiudiziali eccezioni dell'Istituto, dichiarò sussistenti due errori *in iudicando* dal medesimo denunciati a norma dell'art. 829, u.c., c.p.c.: cioè violazione dei principi sulla responsabilità per colpa e violazione dell'art. 36 del Capitolato generale o.o.p.p., approvato con decreto presidenziale 16 luglio 1962, numero 1063, per quanto concerneva la decorrenza degli interessi.

Sul primo punto, la Corte osservò che l'ordine di sospensione dei lavori non era stato emanato dall'I.M.E.P. come conseguenza di un fatto proprio o per la soddisfazione di proprie interne esigenze, essendo stato, in sostanza, « una modalità di trasmissione all'appaltatore di una disposizione imperativa, emessa, in esecuzione di analoga ordinanza della autorità giudiziaria, dalla autorità amministrativa e che aveva per destinatari effettivi non solo l'ente appaltante, ma anche l'appaltatore ». Aggiunse, che, non versandosi in ipotesi di responsabilità obiettiva, si sarebbe dovuto procedere alla « identificazione della colpa del committente », ma che siffatta indagine era stata trascurata dal Collegio arbitrale; nè, per altro, il Civita aveva prospettato alcun fatto da cui potesse esser desunta una colpa dell'Istituto. Infatti, la licenza edilizia era stata chiesta e ottenuta « nei limiti della legalità, la zona prescelta per le costruzioni non risultava sottoposta a vincoli di inedificabilità; nè erano prospettate violazioni di piano regolatore o di regolamento edilizio ».

D'altra parte, il Consiglio di Stato, con sentenza 10 febbraio 1967, n. 105, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la licenza edilizia. Nè all'I.M.E.P. poteva essere addebitata una colposa inerzia durante il lungo periodo di sospensione dei lavori, poichè gli era impossibile rimuovere l'ostacolo che ne impediva la continuazione. La Corte del merito affermò, pertanto, che la situazione, « determinata da

un provvedimento cogente di una pubblica autorità », integrava « gli estremi del *factum principis*, esonerante da responsabilità ».

Essa osservò, infine, che il Civita aveva proposto soltanto domande di risarcimento di danni; perciò dichiarò preclusa, per difetto di domanda, l'indagine su un suo eventuale diritto ad un equo compenso a norma dell'art. 1664 c.c. estensivamente interpretato.

Queste considerazioni assorbivano l'altro motivo di gravame addotto dall'Istituto, tuttavia la Corte napoletana reputò opportuno aggiungere che il Collegio arbitrale aveva errato nel far decorrere dal di della domanda di arbitrato gli interessi legali sulla somma liquidata: essi invece, in ipotesi, poichè le somme erano state contestate e liquidate dal giudice, avrebbero cominciato a decorrere, secondo l'art. 36 succitato, trenta giorni dopo la data della registrazione presso la Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione della decisione che aveva risolto la controversia.

Dichiarata, pertanto, la nullità del lodo, la Corte esaminò il merito. Osservò anzitutto che le considerazioni svolte per chiarire gli errori di diritto in cui era incorso il Collegio arbitrale legittimavano la reiezione di tutte le domande proposte dal Civita con riferimento alla sospensione dei lavori.

Restava l'esame delle domande di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante lamentati dal Civita come conseguenza di asserito inadempimento dell'I.M.E.P. al contratto di appalto per la costruzione del muro di sostegno: la Corte la respinse, perchè trasse dall'esame delle risultanze processuali il convincimento che al Civita era stata affidata soltanto la costruzione del muro per la lunghezza di 20 metri.

Contro tale sentenza il Civita ha proposto un tempestivo e rituale ricorso per cassazione, con sette mezzi, nei confronti dell'I.M.E.P. e della Gescal, che hanno depositato controricorsi. L'I.M.E.P. ha anche proposto un ricorso incidentale condizionato, con due mezzi, al quale il Civita ha opposto un contro-ricorso. Egli e l'I.M.E.P. hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c., la Corte considera anzitutto, congiuntamente, i due primi mezzi del ricorso principale, con i quali il Civita, svolgendo, in sostanza, un'unica censura, lamenta, da un lato, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto sulla responsabilità del committente, d'altro lato, violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. Egli sostiene che il committente deve « garantire, permanentemente e per tutta la durata del contratto, la realizzabilità dell'opera sul piano giuridico-amministrativo » e che l'ordinanza di sospensione della esecuzione della licenza pronunciata dal Consiglio di Stato non poteva essere considerata *factum principis*, poi-

chè essa era stata emessa « per il pericolo di grave pregiudizio ravvisato nell'utilizzazione della licenza da parte del suo titolare »: non aveva quindi i caratteri di estraneità, imprevedibilità e inevitabilità propri del *factum principis*, ma era stata provocata dal comportamento dello stesso « beneficiario dell'atto sospeso ».

La censura è fondata.

Invero, tra le obbligazioni che nascono dal contratto di appalto a carico del committente vi è quella di assicurargli, per tutta la durata del rapporto, la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli: dagli artt. 1655-1667 c.c. si evince che il rischio del compimento dell'opera, assunto dall'appaltatore a norma dell'art. 1655 c.c., non si estende, in difetto di un patto specifico, al di là di quanto concernente l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e ha quindi un contenuto meramente tecnico.

La legittimità della licenza edilizia, necessaria per il compimento dei lavori appaltati, dev'essere garantita dal committente. Ne consegue che, ove la licenza sia impugnata innanzi al giudice amministrativo, siccome illegittima, e quel giudice ne sospenda l'esecuzione, la sospensione dei lavori, che è corollario di tale provvedimento, rappresenta, dal lato obiettivo, un inadempimento dell'indicata obbligazione del committente. Questi è, pertanto, per l'art. 1218 c.c., responsabile verso l'appaltatore dei danni derivanti dalla sospensione, se non fornisca la prova liberatoria richiesta dalla norma.

Egli non può scagionarsi allegando semplicemente la forma cogente dell'ordinanza giudiziale di sospensione dell'esecuzione della licenza edilizia. Questa è stata accordata dal Comune in conformità di una sua richiesta (nella specie, la richiesta era stata fatta dall'Ina-Casa, ma allo scopo di far poi fruire della licenza l'I.M.E.P, che se ne valeva per far eseguire i lavori, talchè non è possibile considerarlo estraneo alla illegittimità che abbia provocato l'ordinanza di sospensione).

Spetta a lui provare che le « gravi ragioni », per le quali il Consiglio di Stato abbia, a norma dell'art. 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sospeso l'esecuzione della licenza derivassero da cause da lui indipendenti e non normalmente prevedibili allorchè egli stipulò il contratto di appalto.

Al lume di queste considerazioni appare l'errore della Corte del merito, che fece carico al Civita di additare eventuali illegittimità della licenza edilizia: in questo modo fu violato il principio che, in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta. Nè, d'altro lato, la Corte del merito poteva esser paga del fatto che il giudizio amministrativo si era chiuso con una sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi. Essa doveva tener presente l'autonomia dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato — pronunciata su una specifica istanza e per specifiche ragioni — rispetto

alla sentenza definitiva del giudizio; nè poteva trascurare la circostanza che il Consiglio di Stato, con la sentenza, non aveva dichiarato insussistenti le illegittimità della licenza lamentate dai ricorrenti, bensì, come è stato concordemente illustrato dal Civita e dall'I.M.E.P. nelle memorie, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi sopravvenuti, lasciando impregiudicato il merito.

L'accoglimento dei primi due mezzi del ricorso principale assorbe il terzo mezzo del medesimo, col quale il Civita si duole che la Corte napoletana, violando principi e norme di diritto concernenti gli obblighi del committente creditore, non abbia considerato che il preteso *factum principis* non avrebbe, in ipotesi, esonerato l'Istituto dal dovere di collaborare con l'appaltatore, per rendergli possibile la prestazione o almeno contenere gli oneri che gli derivassero dalla forzata sospensione dei lavori. Invero, se risultasse l'imputabilità della sospensione, non sarebbe necessario occuparsi di ciò. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 aprile 1971, n. 1060 - Pres. Rosano - Est. Leone - P. M. Chirò (conf.) - Istituto Bancario Italiano (avv. Russo, Marone) c. Ministero Difesa (avv. Stato Agrò).

Arbitrato - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Composizione del Collegio arbitrale - Qualità di funzionario della P. A. - Incapacità assoluta - Esclusione - Possibilità di porre un problema di incapacità (relativa) dell'arbitro funzionario della P. A. solo alle condizioni previste per la ricusazione ai sensi degli artt. 815 e 51 c. p. c.

Arbitrato - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera militare - Composizione del Collegio arbitrale - Disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 52 r. d. 17 marzo 1932, n. 366 - Portata.

È da escludere, sul piano degli interessi concreti, che il funzionario possa essere portatore degli stessi interessi della P. A., sì che i provvedimenti giurisdizionali volti ad operare nei confronti di questa ultima possano essere ritenuti incidenti anche sulle posizioni personali del primo; epperò, qualora la parte in un giudizio arbitrale non abbia ricusato l'arbitro funzionario della P. A. ai sensi dell'art. 815 c.p.c., per un presunto interesse indiretto del medesimo, idoneo ad ingenerare il dubbio sulla sua indipendenza di giudizio, non è possibile impugnare il lodo di nullità ai sensi dell'art. 829, n. 3, c.p.c., che si riferisce a casi tassativamente previsti dall'art. 812 c.p.c.

(1-2) In generale, per la distinzione fra motivi di ricusazione del giudice e motivi di nullità della sentenza, v. Cass., 20 giugno 1968, n. 2040.

La norma regolamentare di cui all'art. 52, ult. comma, Cond. gen. app. lav. G. M., appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, non stabilisce casi di ricusazione e di astensione degli arbitri, ma solo, abilita a dedurre nel giudizio arbitrale la violazione di un divieto di nomina di arbitro agli effetti dell'art. 829, n. 2, c.p.c. (2).

(*Omissis*). — L'Istituto ricorrente assume, col primo motivo di ricorso, che sarebbe stato violato il principio generale secondo cui nessuno può essere giudice in causa propria e sarebbe stata data falsa applicazione all'art. 815 c.p.c., dato che la Corte d'Appello, travisando il motivo di nullità dedotto, avrebbe esaminato sotto il profilo della ricusazione del giudice la situazione di incapacità del presidente del collegio arbitrale, per essere egli componente del Consiglio Superiore delle FF.AA., mentre l'allegazione poneva la questione che detto arbitro dovesse essere considerato come la stessa Amministrazione parte in causa.

La tesi è infondata.

Il motivo concernente l'asserita « incapacità ad essere arbitro del presidente del collegio arbitrale, in quanto il medesimo era componente del Consiglio Superiore delle Forze Armate » non poteva essere inteso nel senso che l'Istituto attualmente sostiene. Occorre poi rilevare che il principio *nemo iudex in causam propriam*, in quanto non si riferisce ad uno stato di incapacità generale del soggetto investito della funzione giurisdizionale, bensì ad uno stato caratterizzato da una situazione di interesse personale alla controversia, che normalmente pregiudica l'imparzialità del giudice, è applicato nel codice vigente in modo relativo, affidando cioè allo stesso giudice (art. 51 c.p.c.) e a ciascuna delle parti in causa rispettivamente l'obbligo di astenersi dal giudicare ed il potere di proporre la ricusazione del giudice, dato che solo i soggetti del rapporto dedotto in causa possono conoscere e valutare se il giudice abbia interesse personale nella causa, sia pure in modo indi-

Giur. it., Mass., 1968, 730. Quanto al problema specifico, deve avvertirsi che la mera qualità di funzionario della P. A. non può, certo, in sé, valere, non si dice come causa di nullità del lodo per incapacità assoluta dell'arbitro, ma neppure come motivo di ricusazione: il sistema dell'arbitrato nei pubblici appalti, cogente perchè fondato sulla legge e non sul compromesso o sulla clausola compromissoria (Cass., 24 luglio 1968, n. 2671, *Giur. it.*, Mass., 1968, 966, sub a; 22 dicembre 1969, n. 4022, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1182; Corte App. Roma, 29 marzo 1969, n. 712, *Arb. e appalti*, 1970, 228, nella motiv., nonchè *infra*, 487), è incardinato, appunto, sul principio della partecipazione necessaria di funzionari della P. A. ai Collegi arbitrali (per gli appalti militari, v. art. 52 r.d. 17 marzo 1932, n. 366; per gli appalti disciplinati dal cap. gen. oo.pp., v. art. 45 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). E la sentenza in rassegna della Corte di Cassazione, dettando un insegnamento, che dovrebbe valere in tutti i casi del genere (e quindi, pare, anche a proposito del penultimo comma dell'art. 45 Cap. gen. oo.pp. 1962), ha avvertito che

retto, per essere egli parte in altra causa vertente su identica questione di diritto. Con la conseguenza che, se la situazione di personale interesse del giudice non viene denunziata nei modi di legge ed il procedimento si conclude con sentenza, le parti non possono far valere, con l'impugnazione, l'asserita incapacità relativa del giudice che la sentenza ha pronunciato: a meno che il giudice non abbia avuto nella causa un interesse così personale da dover essere considerato parte del processo, per essere la decisione destinata ad incidere su una posizione propria del giudice stesso (Cass., 20 giugno 1968, n. 2040).

Orbene, per quanto possa essere stretto il rapporto organico tra la Pubblica Amministrazione ed un suo funzionario (rapporto che, però, è del tutto mediato rispetto ai funzionari componenti di un organo collegiale, dato che le opinioni espresse e le dichiarazioni di volontà di tali funzionari, prese singolarmente, non costituiscono rappresentazioni e volontà della P. A.), deve escludersi, sul piano degli interessi concreti, che il funzionario possa essere portatore degli stessi interessi della P. A., sì che i provvedimenti giurisdizionali volti ad operare nei confronti di quest'ultima possano essere ritenuti incidenti anche sulle posizioni personali del funzionario agli effetti sopraindicati. Di conseguenza, deve respingersi la tesi che nella specie il presidente del collegio arbitrale si identificasse con l'Amministrazione e deve convalidarsi l'inquadramento delle situazioni allegate, fatto dalla Corte d'Appello, che ha ravvisato in esse delle semplici ragioni di astensione o di riconsuazione.

Ancora più semplice è la confutazione del secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione dell'art. 52 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 e falsa applicazione dell'art. 815 c.p.c. e si sostiene che l'arbitro nominato dall'Amministrazione non aveva capacità, per aver diretto l'ufficio dal quale dipendevano la progettazione, la direzione ed il controllo dei lavori per i quali era sorta la controversia affidata al

la disposizione regolamentare di cui all'art. 52, ult. comma, r.d. n. 366 del 1932 (beninteso in quanto esulante dalle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c.) non stabilisce casi di riconsuazione o di astensione degli arbitri, abilitanti alla procedura ex art. 615 c.p.c., ma solo pone divieti di nomina di arbitri, la violazione dei quali deve essere dedotta nel giudizio arbitrale, per poter dare, quindi, luogo all'impugnativa del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 2, c.p.c. A tale conclusione esplicitamente si contrappone, tuttavia, l'altro insegnamento della Suprema Corte regolatrice, secondo cui « la limitazione posta all'ammissibilità dell'impugnazione del lodo a norma dell'art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c. non è applicabile all'arbitrato previsto dal Capitolato generale dei lavori pubblici, giacchè, essendo la nomina degli arbitri direttamente regolata, in modo vincolante, dal Capitolato stesso, le parti sono prive su tale punto di facoltà discrezionale e non possono consentire modificazioni dei modi di nomina degli arbitri » Cass., 24 luglio 1968, n. 2671, *Giur. it.*, Mass., 1968, 966 sub c).

giudizio degli arbitri; perciò detto arbitro si trovava nella situazione di incompatibilità assoluta prevista dall'art. 52 citato innanzi, norma da qualificarsi pari negli effetti a quella dell'art. 812 c.p.c.

Deve osservarsi in contrario che la norma sopraindicata, di indubbia natura regolamentare, disponendo che « con la firma del contratto resta convenuto che la nomina degli arbitri sarà fatta nel seguente modo... » e stabilendo in relazione al detto modo di nomina che « non potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano partecipato alla compilazione dei progetti e alla direzione, sorveglianza e collaudazione delle opere su cui cadono le controversie, oppure che abbiano in qualsiasi modo partecipato all'esame della controversia stessa », serve solamente ad inserire automaticamente nel contratto una condizione generale — che, per l'efficacia normativa del regolamento, deve ritenersi conosciuta agli effetti dell'art. 1341 c.c. — vincolante per le parti del contratto stesso.

La disposizione, perciò, non vale a stabilire casi di ricusazione e di astensione degli arbitri che siano stati nominati in violazione della disposizione stessa; ma detta violazione contrattuale circa la nomina degli arbitri si sarebbe potuta denunciare a norma dell'art. 829, n. 2, c.p.c., sempre che però la nullità fosse stata dedotta nel giudizio arbitrale.

Ora, da una parte, la censura proposta col motivo di ricorso in esame posa su tutt'altro piano (incapacità dell'arbitro, stabilita da norma avente efficacia di legge); dall'altra, non è stato mai dedotto che nel giudizio arbitrale sia stata denunciata la violazione delle disposizioni contrattuali circa la nomina dell'arbitro, direttore dell'ufficio di progettazione e controllo dei lavori in appalto.

Pertanto, sia pure correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto in esame, la censura anzidetta dev'essere respinta.

Privo di consistenza è anche il terzo motivo di ricorso, col quale si assume che la Corte d'Appello si sarebbe contraddetta, prima affermando che non esiste nel nostro ordinamento un sistema di cause di incapacità innominate del giudice, integrativo di quello delle incapacità nominate nell'art. 812 c.p.c., poi scendendo all'esame delle situazioni indicate come ipotesi di dette incapacità innominate. Ma il ragionamento adottato dalla Corte d'Appello è pienamente conseguente, volto com'è a spiegare che le situazioni dedotte integravano non cause di incompatibilità assolute, bensì cause di incapacità relativa, da far valere con il mezzo della ricusazione. Nel che non si vede proprio che cosa vi sia di contraddittorio.

Col quarto motivo il ricorrente insiste nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 815 c.p.c. e sostiene che ha errato la Corte d'Appello, quando ha inquadrato nelle cause di ricusazione dell'arbitro le situazioni dedotte, che non concernevano i casi di cui agli artt. 815 e 51, n. 1 e 5, c.p.c., ma gravi ragioni di convenienza che, a norma dello

stesso art. 51, danno luogo ad iniziativa del giudice (richiesta di astensione), non ad iniziativa della parte (ricusazione).

In effetti la ricusazione del giudice è possibile nei casi in cui è fatto « obbligo » al giudice di astenersi, sicchè non è proponibile la ricusazione nei casi in cui, in presenza di gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi (art. 51, ultimo comma, in relazione all'art. 52 c.p.c.). Ma questo comporta che, viste le situazioni dedotte dall'Istituto Bancario quali gravi ragioni di convenienza perchè il giudice-arbitro si astenesse, dovrebbe dirsi ancor più convalidata l'affermazione che le situazioni medesime non possono essere considerate cause di incapacità dell'arbitro.

Peraltro è stato spiegato innanzi come le situazioni personali dell'arbitro prese in considerazione nell'art. 52 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366 avrebbero avuto una rilevanza ben diversa da quella ora detta, se fossero state denunciate come prescritto nell'art. 829 c.p.c. — (*Omissis*).

CORTE D'APPELLO DI ROMA, Sez. I, 29 marzo 1969, n. 712 - Pres. Ciaccio - Est. Minniti - Consorzio di bonifica dell'Ufita (avv. Compagno) c. Impresa Delle Monache (avv. Messina G.).

Arbitrato - Appalto di opere pubbliche - Arbitrato fondato su norme di legge e regolamento - Composizione del Collegio arbitrale in modo difforme da quello previsto dal Capitolato generale statale - Nullità del lodo - Sussiste - Impugnazione - Necessità della previa eccezione nel corso del giudizio arbitrale - Esclusione.
(c.p.c., artt. 158 e 829, n. 2).

Trattandosi di appalto di opera pubblica, disciplinato con efficacia normativa e non meramente contrattuale dal Capitolato generale statale, il lodo arbitrale pronunciato da un Collegio costituito in modo difforme da quello previsto dal predetto Capitolato è affetto da nullità insanabile, senza che sussista la limitazione alla relativa impugnazione posta dall'art. 829, n. 2, c.p.c. (1).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto di cottimo fiduciario del 19 ottobre 1956, reg. in Grottaminarda il 7 novembre successivo, il Consorzio di bonifica del-

(1) L'art. 349 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F dispone che « nei Capitolati di appalto potrà prestabilirsi che la questione tra l'amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri ». E, secondo il successivo

L'Ufita affidava all'Impresa Danilo Delle Monache l'appalto dei lavori di sistemazione idraulico-agraria del bacino dell'Ufita nei Comuni di Zungoli e Villanova del Battista.

Con atto del 7 febbraio 1963 il Delle Monache, dolendosi di varie inadempienze dell'Ente appaltante, promuoveva un giudizio arbitrale, formulando vari quesiti e chiedendo la condanna del Consorzio al pagamento di diverse somme.

Il Collegio arbitrale, con lodo 19 novembre-9 dicembre 1963, reso esecutivo il 16 dicembre dello stesso anno dal Pretore di Napoli, condannava il Consorzio al pagamento di L. 12.477.084, con gli interessi legali.

Il Consorzio impugnava la sentenza arbitrale davanti alla Corte di appello di Napoli, deducendo varie violazioni di legge.

Il Delle Monache resisteva alla impugnazione, contestandone, in via preliminare, l'ammissibilità, a norma del combinato disposto degli artt. 829, ultimo comma, c.p.c. e 49 del Capitolato generale per gli appalti delle oo.pp., approvato con d.m. 28 maggio 1895, sul riflesso che il Consorzio aveva dedotto solo *errores in iudicando*, mentre nel contratto 19 ottobre 1956 le parti avevano fatto espresso richiamo al citato art. 49 del Capitolato, che, nell'escludere l'assoggettabilità della sentenza arbitrale all'appello ed alla cassazione, ne consentiva l'impugnazione solo per *errores in procedendo*. Nel merito deduceva l'infondatezza del gravame e, in via incidentale condizionata, impugnava a sua volta il lodo per le parti nelle quali talune sue domande non erano state accolte.

art. 364 della stessa legge, « un regolamento determina le norme e la procedura... per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa ». Alla stregua di tali norme, mentre il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350 provvede alla disciplina della risoluzione di tali contestazioni in via amministrativa (artt. 22, 23 e 109), il Capitolato generale oo.pp., avente anch'esso natura regolamentare (v., per tutte, Cass., 7 settembre 1970, n. 1274, in questa *Rassegna*, 1970, I, 959 ed *ivi* nota 1 di ulteriori riferimenti), nel ribadire che le « domande » ed i « reclami » dell'Impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal predetto regolamento (artt. 41 Cap. gen. 1895 e 42 Cap. gen. 1962), dispone, a sua volta, che tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma degli artt. 22, 23 e 109 r.d. n. 350 del 1895 sopracitato, vanno deferite al giudizio di cinque arbitri (artt. 42 Cap. gen. 1895 e 43 Cap. gen. 1962), e precisamente, secondo il vigente Cap. gen. 1962, ad un Collegio composto da un magistrato del Consiglio di Stato che lo presiede, nominato dal Presidente del Consiglio stesso; da un magistrato giudicante della Corte di appello di Roma, nominato dal primo Presidente della Corte stessa; da un componente tecnico

La Corte, con sentenza 20 novembre 1964-18 marzo 1965, dichiarava inammissibile l'impugnazione principale e assorbita quella incidentale condizionata. Rigettava altresì la domanda del Consorzio diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del lodo per vizio nella composizione del Collegio arbitrale, costituito, anziché da cinque, da soli tre arbitri.

Avverso tale sentenza proponeva in termini ricorso per cassazione il Consorzio, deducendo cinque mezzi d'annullamento. La Corte di Cassazione, con sentenza 17 gennaio-6 aprile 1966, respinto il secondo, accoglieva il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri e annullava la sentenza della Corte di Napoli, rinviando la causa, per nuovo esame, a questa Corte, delegata a provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione ed enunciando il seguente principio di diritto: « Le norme del nuovo capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, regolanti il *modus procedendi* dell'arbitrato, previsto dagli artt. 42 e segg. del Capitolato stesso (impugnabilità del lodo), sono norme processuali d'immediata applicazione anche rispetto a rapporti sorti anteriormente alla data (1° settembre 1962) della loro entrata in vigore. Pertanto, il lodo arbitrale, pronunciato dopo la data predetta, in ordine a rapporti sorti nel vigore del precedente Capitolato generale, di cui al d.m. 28 maggio 1895, è soggetto, quanto all'impugnazione, alle norme dell'art. 51 del nuovo Capitolato, abrogative dei limiti d'impugnabilità di tale lodo posti dal menzionato Capitolato ministeriale ».

Con atto notificato il 24 marzo 1967 il Consorzio riassumeva la causa davanti a questa Corte, riproponendo i motivi di nullità già dedotti davanti alla Corte di Napoli, in numero di 4, attinenti alla deci-

del Consiglio superiore dei ll.pp., nominato dal Presidente del Consiglio stesso; da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato; da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore (art. 45 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Il vigente Capitolato generale oo.pp. prevede, peraltro, la facoltà delle parti di escludere la competenza arbitrale, optando per quella del giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Ciò non toglie, tuttavia, che si tratti pur sempre di arbitrato obbligatorio (Cass., 24 luglio 1968, n. 2671), nel senso, cioè, che esso, in virtù della legge n. 2248 all. F del 1865, non deriva da una clausola compromissoria, ma da una norma regolamentare: la competenza arbitrale « ha, dunque, diretto fondamento nella legge » (Cass., 22 dicembre 1969, n. 4022, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1182) e la scelta prevista dall'art. 47 cit. Cap. gen. 1962 non presuppone o comporta il potere di modificare un patto contrattuale, ma è un atto meramente processuale, « essendo processuale, appunto, e fondata direttamente sulla legge la competenza alternativa e facoltativa dell'uno o dell'altro

sione arbitrale in ordine al 1°, 2° e 4° quesito, nonché alla costituzione dello stesso Collegio arbitrale.

Si costituiva ritualmente il Delle Monache, contestando la fondatezza dell'impugnazione nel merito, riproponendo l'appello incidentale condizionato e chiedendo l'accoglimento di tutte le domande formulate davanti al Collegio arbitrale.

Le parti precisavano quindi le conclusioni, come in epigrafe trascritte, ed all'udienza del 31 gennaio 1969 la causa era posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione proposta dal Consorzio è fondata e va perciò dichiarata la nullità del lodo.

Preliminare rispetto ad ogni altro è il motivo riguardante l'irregolare costituzione del Collegio arbitrale, motivo che venne proposto dal Consorzio davanti alla Corte di Napoli solo nella comparsa conclusionale. Quella Corte ebbe a disattenderlo sotto due aspetti, e cioè sia perchè tardivamente proposto, sia perchè, ritenendolo attinente all'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829, n. 2, c.p.c., rilevò che non era stato dedotto nel giudizio arbitrale.

La Corte di Cassazione, affermato in linea di principio che le norme del Capitolato del 1962, riguardanti il *modus procedendi* dell'arbitrato, hanno carattere processuale e sono quindi di immediata applicazione, sicchè il lodo arbitrale pronunciato, come quello in specie, dopo il 1° settembre 1962 è soggetto, quanto all'impugnazione, alle norme dell'art. 51 del nuovo Capitolato, dichiarò assorbita in tale decisione la censura che il Consorzio aveva espressamente rivolto contro la statui-

giudice » (Cass., 22 dicembre 1969, n. 4022 sopra cit.). Fermo restando, adunque, in via di principio, che i Capitolati generali statali (e così anche le Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, nonché quelle del Capitolato generale amministrativo FF.SS., appr. con d.C.A. 9 aprile 1909 e mod con d.C.A. 17 novembre 1921, con d.C.A. 14 luglio 1922 e con D.M. 20 giugno 1945, n. 1937, del Capitolato per la esecuzione dei lavori e forniture per conto delle stesse FF.SS., appr. con d.C.A. 3 maggio e 14 luglio 1922, mod. con D.M. 13 ottobre 1931, n. 740, D.M. 20 giugno 1945, n. 1937, D.M. 11 gennaio 1950, n. 2906 e con D.M. 30 luglio 1958, n. 720) hanno natura regolamentare (Cass., 15 aprile 1971, n. 1060, *supra*, 483; 23 luglio 1969, n. 2766, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762; 30 giugno 1969, n. 2393, *ivi*, 586, nella motiv.), può affermarsi che, in tutti gli appalti di opere pubbliche normativamente disciplinati da essi, l'arbitrato (anche se « unilateralmente facoltativo » come si dice per gli appalti delle FF.SS., su cui v. Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1946, n. 171, *Foro it.*, 1946, 453 e segg.) non trae fondamento da una clausola contrattuale, ma da una norma di diritto obiettivo. Tornando, allora, a considerare gli appalti disciplinati dal Capitolato generale oo.pp. (ora d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), può sicuramente affer-

zione della Corte di Napoli, che aveva respinto l'anzidetto motivo di nullità. Tale motivo è stato riproposto con l'atto di riassunzione davanti a questa Corte e attiene al fatto che il Collegio arbitrale, che, a sensi tanto del Capitolato del 1895, che di quello del 1962, avrebbe dovuto esser composto da cinque arbitri, è stato invece costituito con soli tre membri.

Il motivo appare fondato e va perciò accolto. È opportuno premettere che, essendosi costituito il Collegio arbitrale il 4 maggio 1963, il numero degli arbitri, la forma ed il modo della loro nomina soggiacevano alle disposizioni di cui all'art. 45 del Capitolato del 1962, e ciò proprio in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, sicchè il Collegio avrebbe dovuto esser composto da cinque membri, di cui uno magistrato del Consiglio di Stato, nominato dal Presidente del Consiglio stesso; uno magistrato della Corte d'appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della stessa Corte; uno componente del Consiglio Superiore dei LL.PP., nominato dal Presidente del Consiglio stesso; uno funzionario del Ministero dei LL.PP., o avvocato dello Stato, nominati dal Ministro dei LL.PP.; uno, infine, libero professionista, nominato dall'appaltatore.

È pacifico che il Collegio arbitrale che pronunciò il lodo in questione fu composto con soli tre membri, nominati in modo del tutto diverso da quello previsto dal Capitolato del 1962, e ciò per l'erronea opinione di entrambe le parti che fosse applicabile il Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno (v. domanda d'arbitrato e atto di nomina d'arbitro del Consorzio).

marsi che, in proposito, la volontà delle parti, a differenza che nell'arbitrato volontario, non si esprime liberamente nè nella stipulazione di un compromesso o della clausola compromissoria, nè nell'atto di nomina dell'arbitro, essendo tale nomina « direttamente regolata, in modo vincolante, dal Capitolato generale », di guisa che « le parti sono prive su tale punto di facoltà discrezionale e non possono consentire modificazioni nei modi di nomina degli arbitri » (Cass., 24 luglio 1968, n. 2671, cit. *Giur. it.*, Mass., 1968, 967). È chiaro, invero, che, non rientrando le norme di Capitolato generale sull'arbitrato fra quelle di carattere dispositivo, esse non possono essere, comunque, derogate neppure dalle eventuali disposizioni di Capitolato generale predisposte da altri Enti, agli appalti dei quali pur si applichi il Capitolato generale statale in virtù di richiamo *ope legis* (cfr. Cass., 6 settembre 1968, n. 2878, in questa *Rassegna*, 1968, I, 842; Lodo 3 novembre 1969, n. 61, Roma, *id.*, 1970, I, 161, ed *ivi* nota 1 di ulteriori riferimenti). Da qui l'esattezza della perspicua sentenza in rassegna (vedila pubblicata anche in *Arb. e appalti*, 1970, 224 e segg. Sulla questione, v., anche, CONTI, *Applicabilità dell'art. 45, lett. d, del Capitolato generale LL.PP. ecc.*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 725 e segg., nonché Lodo 3 novembre 1969, n. 61, Roma, sopra cit., in questa *Rassegna*, 1970, I, 161, ed *ivi* nota 2 di riferimenti).

Ciò premesso, non sembra potersi dubitare che il lodo sia viziato dalla nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 158 c.p.c. o che comunque ricorra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829, n. 2, c.p.c.

Invero il Collegio arbitrale, composto da soli tre membri, anziché da cinque, non si è validamente costituito e la relativa nullità, proprio perchè di carattere assoluto ed insanabile, poteva essere rilevata d'ufficio, sicchè non ha alcuna rilevanza lo stabilire se la proposizione del relativo motivo da parte del Consorzio, davanti alla Corte d'appello di Napoli, avvenuta solo nella comparsa conclusionale, sia stata o meno tempestiva. In ogni caso, poi, non va trascurato di porre in rilievo che il contraddittorio in ordine a tale motivo è stato pacificamente e senza alcuna eccezione accettato da controparte, che si è difesa nel merito. Nè può condividersi l'opinione espressa dalla Corte d'appello di Napoli, secondo la quale, rientrando la nullità nell'ipotesi prevista dall'art. 829, n. 2, c.p.c. e non essendo stata dedotta davanti al Collegio arbitrale, l'impugnazione non sarebbe ammessa.

Va osservato, anzitutto, che la nullità rilevata, attenendo più che alle forme ed al modo di nomina degli arbitri, alla regolare costituzione del Giudice, non rientrerebbe nello schema del n. 2 dell'art. 829 c.p.c., avendo carattere più ampio e generale, in quanto investe il potere del Collegio di esercitare la funzione di Giudice ed ha, perciò, quale conseguenza, più che la nullità, l'inesistenza del lodo, che, secondo la più perspicua dottrina, sarebbe rilevabile in qualsiasi momento ed anche mediante un mezzo diverso dall'impugnazione per nullità.

Comunque, anche a voler ricondurre detta nullità nelle previsioni del n. 2 dell'art. 829 c.p.c., del pari dovrebbe pervenirsi alla conclusione dell'inesistenza della necessità di previa deduzione davanti allo stesso Collegio arbitrale, e ciò in considerazione della particolare natura dell'arbitrato previsto dal Capitolato per le opere pubbliche dello Stato.

Giova al riguardo osservare che la limitazione posta all'ammissibilità dell'impugnazione per nullità del lodo per il motivo di cui al cennato n. 2 dell'art. 829 c.p.c., limitazione consistente nella necessità che la nullità sia stata dedotta davanti agli arbitri, trova la sua ragione d'essere nel fatto che, nell'arbitrato ordinario, rientra nel potere dispositivo delle parti lo stabilire il numero ed il modo di nomina degli arbitri, all'atto della stipula del compromesso o della clausola compromissoria, e ciò a sensi dell'art. 809 c.p.c. e con l'unico limite che gli arbitri siano in numero dispari. Sicchè, come le stesse parti possono liberamente modificare consensualmente i patti stipulati al riguardo, del pari è affidato alla loro valutazione discrezionale il decidere se far valere o meno la ragione di nullità in questione.

Pertanto la necessità che l'eccezione sia tempestivamente proposta davanti al Collegio arbitrale deriva proprio dal fatto che si vuol evitare che la parte, la quale, astenendosi dal proporre l'eccezione imme-

diatamente, abbia dato segno di ritenere che la violazione delle forme e modi di nomina degli arbitri non lede alcun suo interesse effettivo, possa, poi, in relazione al risultato del lodo, addurre quella causa di nullità, che lei stessa aveva manifestato di ritenere irrilevante.

Ma la situazione è del tutto diversa nell'arbitrato disciplinato dal Capitolato generale per le opere pubbliche, ove modi e forme di nomina degli arbitri sono regolate direttamente dalla legge e dove difetta un qualsiasi potere dispositivo delle parti, vincolate ai comportamenti prescritti dagli artt. 45 e segg. L'obbligatorietà della composizione del Collegio arbitrale, delle forme e dei modi di nomina degli arbitri, prevista al fine di garantire la loro correttezza, imparzialità e competenza, escludendo, come rilevato, qualsiasi potere dispositivo delle parti, fa venir meno, perciò, il presupposto cui è collegata la limitazione posta nel n. 2 dell'art. 829 c.p.c.

Perciò — in ogni caso — il fatto che il motivo di nullità non sia stato dedotto davanti agli arbitri non preclude l'impugnazione davanti al Giudice ordinario. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 febbraio 1970, n. 10 - Pres. D'Amario - Rel. Muscolo - P. M. Marucci (conf.) - Ric. P. M. in proc. Gelfi.

Poste e telecomunicazioni - Telefoni e telegrafi - Impianti radioelettrici completi - Detenzione con possibilità d'impiego - Sussistenza del reato - Fattispecie relativa ad apparecchi forniti agli operai per l'eventuale uso sul luogo di lavoro.

La detenzione con possibilità d'impiego di apparecchi radioelettrici completi, che siano forniti, in rilevante numero, a squadre di operai per l'eventuale uso in caso di necessità sul luogo del lavoro, rientra nella previsione normativa dell'art. 178 codice postale, il quale punisce lo stabilimento, cioè l'allestimento di un impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico senza concessione, quale appunto deve ritenersi il collegamento di più persone mediante apparecchiature idonee a rendere efficiente un servizio di comunicazione; pertanto integra la fattispecie la semplice predisposizione degli apparecchi, potenzialmente adibiti per l'utilizzazione (1).

(Omissis). — Gelfi Francesco, amministratore della Soc. S.I.R.T.I., veniva tratto al giudizio del Pretore di Milano per rispondere di esercizio abusivo di impianto radioelettrico (art. 178 codice postale) e di detenzione di apparecchiature radioelettriche senza la relativa denuncia (art. 3 legge 14 marzo 1952, n. 196), essendo risultato che la detta società disponeva di 14 radio ricetrasmittenti portatili che aveva spostato in varie località d'Italia dove aveva compiuto lavori per impianti di telecomunicazioni, dandoli in dotazione ai propri dipendenti. Il prevenuto ammetteva il possesso di detti apparecchi sostenendo, però, che gli stessi non erano stati utilizzati in quanto non si erano mai verificate quelle situazioni di emergenza per cui erano stati consegnati agli operai.

(1) La decisione è ineccepibile: l'art. 178 del codice postale prevede infatti un'ipotesi di reato di pericolo nella prima delle due ipotesi astrattamente previste.

E il Pretore, pur affermando la sua responsabilità in ordine alla contravvenzione all'art. 3 della legge del 1952 e condannandolo a L. 60.000 di ammenda, lo assolveva per insufficienza di prove dall'altro reato. Avverso tale decisione proponevano appello il P. M. e l'imputato, e il Tribunale, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 3 predetto, confermava nel resto l'impugnata pronunzia.

Ricorre ora per cassazione il Procuratore Generale deducendo la violazione degli artt. 475 n. 3 e 524 n. 3 c.p.p. In sostanza il ricorrente, sotto l'unica censura di mancanza di motivazione, si duole e della lacunosa valutazione delle risultanze processuali circa l'effettiva utilizzazione del materiale arbitrariamente detenuto e dell'erronea interpretazione dell'art. 178 codice postale circa il concetto d'uso delle apparecchiature in questione.

E la doglianza merita accoglimento perchè non è tanto fondata la censura di difetto di motivazione circa l'uso concreto degli apparecchi radioelettrici forniti dal prevenuto ai suoi dipendenti, motivazione la quale potrebbe ritenersi basata su un discrezionale apprezzamento di fatto, quanto invece è fondata la censura di erronea interpretazione del disposto dell'art. 178 codice postale.

Tale articolo di legge persegue, invero, « chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico, radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione » e la formula adottata non lascia il minimo dubbio che, se la semplice detenzione, senza una potenziale possibilità di uso immediato, di apparecchiature radioelettriche non è sufficiente per l'applicazione delle sanzioni in detto art. 178 previste, in quanto di ciò si occupa l'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, la detenzione con possibilità d'impiego degli apparecchi completi che, come nella specie, siano forniti, in rilevante numero, a squadre di operai per l'eventuale uso in caso di necessità sul luogo del lavoro, realizza invece una situazione che rientra proprio nella previsione normativa dell'art. 178 codice postale, il quale punisce perfino lo stabilimento, cioè l'allestimento, di un impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico senza concessione, quale appunto deve ritenersi il collegamento di più persone mediante apparecchiature idonee a rendere efficiente un servizio di comunicazione. È sufficiente, infatti, la semplice predisposizione degli apparecchi in questione, potenzialmente adibiti per l'utilizzazione, onde integrare la fattispecie in esame.

A tale interpretazione non osta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 178, che sancisce l'applicazione di una soprattassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate, perchè anzi tale norma dimostra l'intento della legge di colpire più severamente i trasgressori che abbiano effettuato abusive comunicazioni rispetto a quelli che si siano limitati a stabilire l'impianto senza utilizzarlo.

Nè tale interpretazione può ritenersi resistita dalla tesi della difesa, secondo la quale la disposizione dell'art. 178 codice postale sarebbe applicabile esclusivamente agli impianti fissi. Tale concezione, invero, non è suffragata da elementi letterali della norma, nè è conciliabile con la nozione di impianto radioelettrico, che, ad esclusione dei grandi impianti, è caratterizzato da apparecchiature portatili.

Nè, nella specie, un ostacolo potrebbe derivare dal fatto che risulta contestato all'imputato « l'esercizio » abusivo di impianto e non il semplice « stabilimento » di impianto, giacchè l'ipotesi più grave è manifestamente comprensiva di quella meno grave, dal momento che la legge pone entrambe sullo stesso piano giuridico e sanzionatorio.

È evidente, pertanto, l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito nel ritenere necessaria la concreta utilizzazione pratica dell'impianto radioelettrico quale requisito per l'integrazione del reato di cui all'articolo 178 codice postale e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 agosto 1970, n. 345 - Pres. Straniero; Rel. Siotto - P. M. Lombardi (conf.) - Ric. Cerrato ed altri.

Reato - Associazione per delinquere - In genere - Concorso di persone nel reato - Differenza - Singoli delitti compiuti unificati dal vincolo della continuazione - Associazione per delinquere - Compatibilità.

Reato - Associazione per delinquere - In genere - Variazione delle persone nel corso del tempo - Conoscenza tra tutti i membri - Concorso di tutti alla consumazione di ogni delitto - Irrilevanza - Fondamento.

La differenza fra l'associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 c.p., e la compartecipazione criminosa, disciplinata degli articoli 110 e seguenti dello stesso codice, va ravvisata nel fatto che, mentre in questa l'accordo, il quale può anche intervenire fra due sole persone, è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo che questi sono stati commessi, nella prima l'accordo, che deve intervenire fra almeno tre persone ed avere carattere generale e continuativo, ha per oggetto l'attuazione di un programma criminoso e precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della sua esecuzione, dopo la quale, di regola, non viene meno,

ma continua a sussistere per l'ulteriore utilizzazione del programma stesso. E poichè quest'accordo, di carattere generale e continuativo, ma non necessariamente indeterminato nel tempo, è punito indipendentemente dall'esecuzione, consumata o tentata, dei delitti inclusi nel programma, il reato de quo può ben sussistere anche quando i singoli delitti compiuti possano, per effetto del concreto disegno criminoso che ha presieduto alla loro esecuzione, essere giuridicamente unificati nella forma del reato continuato (1).

Per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere a nulla rileva che ad un'associazione inizialmente costituita fra determinate persone, altra persona si aggreghi nel corso del tempo, o taluna nel corso del tempo da essa receda, prima o dopo che alcuno dei delitti del programma venga commesso, ovvero che tutti i membri di essa si conoscano personalmente, o tutti concorrano alla consumazione di ogni singolo delitto ed agiscano nello stesso luogo, atteso che, essendo ciascuno punito « per il solo fatto di partecipare all'associazione », la quale concreta un reato di natura permanente, ciò che è essenziale è che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone e che ciascuna, qualunque sia il momento della sua volontaria aggregazione, sia consapevole di far parte di un tale sodalizio.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569 - Pres. Colli - Rel. Vigorita - P. M. Sullo (conf.) - Ric. Muther Franz ed altri.

Reato - Cospirazione politica - Compartecipe e concorrente - Differenze.

L'appartenente o il partecipe all'associazione, quale deriva dalla triplice tipologia di cui ai commi dell'art. 305 c.p., è l'accollito del soda-

(1) La prima massima è conforme ad una giurisprudenza ormai pacifica: v. Cass. I Sez. 9 marzo 1966, in *Massimario Ufficiale*, 1966, n. 1242, m. 102.671; I Sez. 6 novembre 1967 in *Cass. Pen. Massimario Annotato* 1968, p. 881, m. 1338; 20 giugno 1967 *ivi*, p. 508, m. 768 con ampia nota di richiami. Ed invero il criterio distintivo era facilmente reperibile, fra associazione a delinquere e concorso di persone nel reato, sia che il concorso concerna più reati indipendenti, sia che concerna reati collegati dal vincolo della continuazione, siano questi realizzati o siano soltanto previsti come programma da realizzare: l'indeterminatezza del programma criminoso è infatti tipico dell'associazione mentre il suo contrario, cioè l'individuazione dei reati da commettere, caratterizza il concorso di più persone. Il problema è invece indubbiamente delicato in fatto, richiedendo spesso la ricerca della volontà effettiva una delicata indagine. In dottrina v. BOSCARRELLI, *Associazione per delinquere*, in *Enciclopedia del diritto*.

lizio, colui, cioè, che, conoscendone l'esistenza e gli scopi, vi aderisce e ne diviene, con carettiere di stabilità, membro e parte attiva, rimanendo sempre al corrente dell'interna organizzazione, dei particolari e concreti progetti, del numero dei consoci, delle azioni effettivamente attuate o da attuarsi, sottoponendosi alla disciplina delle gerarchie ed al succedersi dei ruoli; il partecipante « vuole tutto il fenomeno associativo nella sua interezza ». A fianco di questa figura può ben collocarsi quella di « concorrente »: l'art. 307 c.p., in relazione specifica all'art. 305 (come pure, del resto, l'art. 418 c.p. in relazione all'art. 416 c.p.) prevede esplicitamente la possibilità del concorso nel reato de quo, inserendola in una specie di gerarchia quantitativa, che, avendo al suo vertice l'ipotesi pura dell'art. 305 c.p., si snoda attraverso le ipotesi minori del concorso, del favoreggiamento, dell'assistenza.

Ora, la figura del concorrente, per quel che comporta la nozione del concorso e per quelli che sono nella specie i connotati differenziali da

(2) Profili delicati e complessi presenta anche il problema del concorso di persone nel reato di associazione, sia in diritto sia in fatto. Una prima difficoltà è rappresentata dalla natura del reato in esame che, come è noto, è reato plurisoggettivo, una fattispecie cioè di concorso necessario di persone, sicchè, *prima facie*, sembrerebbe impossibile parlare di applicabilità all'associazione a delinquere della norma di cui all'art. 110 c.p. che prevede un'ipotesi di concorso eventuale. Parrebbe contraddittorio infatti prevedere un concorso eventuale in un'ipotesi di concorso necessario, tant'è che parte della dottrina (GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, 1950, II, p. 28) ritiene non applicabili le norme di cui agli artt. 110 e ss. c.p. ai reati plurisoggettivi. La dottrina e la giurisprudenza dominanti sono però di contrario avviso ed in effetti l'applicabilità di queste norme discende e dalla considerazione che esse sono norme di carattere generale (ANTOLISEI, *Manuale dir. pen.*, 1963, I, p. 438) e dalla impossibilità di prevedere la disciplina di casi identici a quelli regolati dalle disposizioni sul concorso di persone (es. per decidere circa la comunicabilità o meno delle circostanze: v. PANNAIN, *Manuale dir. pen.*, 1950, I, p. 622). La peculiarità poi della fattispecie tipica, è tale che il concorso nell'associazione si diversifica dalla vera e propria partecipazione per forme così tenui, da rendere estremamente difficile la distinzione. Nei reati materiali invero (o di evento) la netta distinzione fra condotta ed evento consente di individuare agevolmente la ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. (nella sua forma, che qui interessa, di compartecipazione secondaria: complicità e istigazione) in quella condotta che si inserisce con efficacia causale nella serie degli antecedenti senza investire direttamente l'evento e senza divenire quindi conforme a quella descritta nel modello astratto, mentre il dolo deve riguardare, come rappresentazione e volontà, il fatto-reato nella sua interezza. Nei reati formali invece (o di pura condotta, o senza evento che dir si voglia) il discorso diventa più difficile, poichè qui non vi è più il comodo termine di confronto dell'« evento » con cui stabilire la conformità della condotta al tipo descritto, sicchè nell'associazione per delinquere, o nella cospirazione politica, che sono tipici reati formali, concorrente e associato devono voler entrambi il fenomeno associativo nella sua interezza, devono entrambi

tutte quelle figure affini, è agevolmente individuabile nell'attività di chi — pur non essendo membro del sodalizio, cioè non aderendo ad esso nella piena accettazione dell'organizzazione, dei mezzi e dei fini — contribuisce all'associazione mercè un apprezzabile fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'operare, conoscendone l'esistenza e le finalità, ed avendo coscienza del nesso causale del suo contributo (fornitura di armi ed esplosivi ai congiurati, ausilio a costoro in sporadici episodi di terrorismo, diffusione di mezzi di propaganda, e simili, e sempre che questi atti, per il concorrere di altre pertinenti circostanze, non significhino addirittura adesione all'associazione). Dunque, il concorrente è l'occasionale collaboratore di quella organizzazione cospirativa, dall'esterno (2).

recare un contributo causale alla realizzazione del fatto criminoso. Detto ciò, come si vede, il reato nelle sue componenti (elemento oggettivo e elemento soggettivo) è realizzato e resta ben poco all'indagine discriminatrice fra concorrente e associato, che pur tuttavia non può che far riferimento all'elemento materiale della condotta. E questa sarà per l'associato comprensiva di tutti gli elementi essenziali del fenomeno associativo (durata, attività, scopi, organizzazione, strumenti) mentre il concorrente arrecherà una collaborazione meramente occasionale ed esterna: la distinzione sul piano concettuale esiste, anche se in concreto è estremamente difficile distinguere l'indagine sulla condotta da quella sul dolo.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 agosto 1970, n. 417 - Pres. Frisoli - Rel. Tripepi - P. M. De Sanctis (conf.) - Ric. P. M. in proc. Cefalù.

Demanio - Patrimonio artistico e storico - Vincolo paesaggistico - Inclusione della località tutelata nell'elenco della commissione provinciale - Sufficienza.

Demanio - Bellezze naturali - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza.


Il vincolo paesaggistico a protezione delle bellezze naturali sorge con l'inclusione della località tutelata negli elenchi approvati dalla competente commissione provinciale; dopo la quale inclusione è vietata, quindi, ogni costruzione senza la previa autorizzazione del Soprintendente competente, a nulla rilevando che ancora non sia intervenuta l'ap-

provazione definitiva dell'elenco da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (1).

La cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 734 c.p., non può non coincidere con la cessazione dell'attività dannosa dell'agente e deve pertanto identificare, nel caso della costruzione non autorizzata in zona soggetta a vincolo paesaggistico, nel compimento, o nella sospensione, dell'attività edilizia, mentre l'eventuale sopravvivenza dell'opera abusiva e dannosa costituisce un effetto permanente del reato (2).

(1-2) Sulla natura del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali la giurisprudenza della Suprema Corte oscilla fra affermazioni contrastanti: in un primo tempo era stato ritenuto che esso fosse reato permanente e che la permanenza cessasse solo con la sentenza di condanna di primo grado (Cass., Sez. III, 25 maggio 1957, in *Giust. pen.*, 1957, II, p. 901, m. 998), mentre recentemente è stato sostenuto il principio poi confermato con la sentenza che si annota (v. Cass. Sez. VI, 28 ottobre 1967 in *Cass. pen., Massimario Annotato*, 1968, n. 1368, m. 2199). Il problema merita indubbiamente maggiore attenzione, apparendo insoddisfacente l'una e l'altra affermazione, se si tien conto che caratteristica essenziale del reato permanente è la *dipendenza* del protrarsi della situazione anti giuridica dalla condotta volontaria del soggetto che è sempre in grado di far cessare, o no, lo stato continuativo posto in essere: alla luce di questa affermazione, è difficile comprendere e la cessazione della permanenza all'ultimazione dell'opera (che è e resta illecita e quindi anti giuridica) e la cessazione della permanenza all'emanazione della sentenza di I grado.

PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

ANTONINO FRENI - GINO GIUGNI, *Lo statuto dei lavoratori - Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300*, Milano, Giufré, 1971.

Si tratta di un commento « articolo per articolo » della legge 20 maggio 1970, n. 300, che individua nella maniera più minuta ed analitica possibile (e con esemplare chiarezza) le questioni ed i dubbi che possono sorgere nell'interpretazione delle varie disposizioni, indicandone la soluzione secondo una chiara prospettiva sistematica. Un'opera simile assume evidentemente un valore ed un'importanza pratica, che non occorre certo sottolineare, nell'attuale fase di prima applicazione dello « statuto dei lavoratori » (giustamente definito dagli Autori « il più notevole atto innovativo, dopo l'emanazione della Costituzione, in tema di diritto sindacale e del lavoro »). L'effettiva incidenza sulla realtà sociale di un testo legislativo così radicalmente « nuovo » (e perciò stesso così ricco, fra l'altro, di disposizioni espresse in termini estremamente ampi e generici, idonei a riflettere una multiforme realtà non ancora « tipizzata » secondo rigorosi schemi tecnici: basti pensare all'art. 28 relativo alla repressione della condotta antisindacale) non può non dipendere, in larga parte, dal concreto atteggiamento che sarà assunto dagli operatori del diritto (e, in primo luogo, dai giudici), dai quali è lecito attendersi che sappiano far proprio lo spirito animatore dello « statuto » e svilupparne la potenzialità liberatrici, senza soccombere sotto il peso di vecchi schemi interpretativi e senza, peraltro, neppure cedere ad ingenua impazienze eversive dell'intero sistema del diritto del lavoro elaborato nel ventennio trascorso a partire dalla Costituzione. L'utilità di questo agile manuale, il cui primo intento è proprio quello di fornire una puntuale guida alla corretta lettura delle nuove disposizioni ed al loro inquadramento sistematico, risulta, perciò, evidente; ed il favore che esso ha immediatamente incontrato fra i pratici ne costituisce la migliore riprova.

L'impostazione strettamente esegetica non risponde, del resto, soltanto a fini di utilità pratica, ma discende necessariamente dalla chiara consapevolezza degli Autori (resa esplicita nella « Presentazione ») che lo statuto dei lavoratori non potrà non costituire la premessa per un'opera collettiva di radicale rielaborazione sistematica dell'intero diritto del lavoro. Presumere di poter giungere immediatamente a posizioni definitive, in tale situazione, sarebbe stato evidentemente assurdo. Solo un lungo dibattito dottrinale ed una approfondita esperienza giurisprudenziale potranno condurre a nuove, appaganti, sistemazioni. Attualmente, le proposte interpretative e gli spunti di integrazione sistematica della nuova legge non possono non assumere un responsabile carattere « aperto », atteggiandosi come prime battute di un dialogo destinato ad un lungo sviluppo (che speriamo di veder registrato ed ulteriormente promosso dalle successive edizioni dell'opera), piuttosto che come asserzioni fornite di pretese di definitività. Nell'attenersi a questa impostazione aperta e spregiudicata gli Autori dimostrano, quindi, una probità scientifica che va segnalata (tanto più che la disponibilità ad una radicale revisione critica non può non investire anche quella sistemazione teorica — fra le più notevoli della recente dottrina lavoristica — che è stata definita dell'« ordinamento intersinda-

cale » ed alla quale uno degli Autori ha dato, com'è ben noto, un decisivo contributo).

Non è evidentemente possibile offrire, qui, una completa rassegna delle proposte interpretative avanzate dal Freni e dal Giugni. Ci limitiamo, perciò, a dar conto della posizione da loro assunta rispetto ai problemi che, in questa prima fase, hanno suscitato i più accesi dibattiti.

Cominciando dalla reintegrazione nel posto di lavoro dei lavoratori colpiti da licenziamenti illegittimi (art. 18), ci sembra ineccepibile la ricostruzione unitaria della disciplina legislativa, che, ormai, in ogni ipotesi di licenziamento invalido postula la continuazione del rapporto di lavoro e la qualificazione come illecito del comportamento del datore di lavoro concretatosi nel rifiuto della prestazione. La sanzione di questo illecito è sempre il risarcimento del danno: tale, infatti, è il titolo anche del debito della retribuzione durante il periodo intercorrente fra la sentenza e l'effettiva reintegrazione del lavoratore.

A proposito dell'art. 19 della legge (che prevede la istituzione delle « rappresentanze sindacali aziendali », destinatarie delle norme di particolare favore contenute nel tit. III, esclusivamente nell'ambito delle associazioni affiliate alle Confederazioni nazionali, ovvero di quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nella azienda) è stata sollevata, com'è noto, una delicata questione di legittimità costituzionale, in relazione ai principi di uguaglianza e di libertà sindacale. L'opinione, in proposito, del Freni e del Giugni è nel senso dell'infondatezza della questione di costituzionalità; e le ragioni succintamente esposte ci sembrano del tutto convincenti. L'art. 19, infatti, non può intendersi (per il necessario coordinamento con l'art. 14) nel senso di negare a *qualunque* sindacato il potere di costituire rappresentanze aziendali. Solo alcune di queste rappresentanze (quelle, appunto, dell'art. 19) sono, però, destinatarie di particolari norme agevolative; e tale limitazione ben si spiega in considerazione dei limiti e degli oneri imposti al datore di lavoro: limiti e oneri che, evidentemente, possono giustificarsi soltanto in presenza di organismi dotati di effettiva rappresentatività dei lavoratori.

Quanto, poi, alla concreta individuazione delle rappresentanze sindacali aziendali, appare esatissima la loro identificazione con tutti i possibili tipi di organizzazioni attraverso le quali il sindacato attua la sua presenza nell'azienda, sì da poter comprendere anche (in certi casi) quello che è forse il fenomeno più importante emerso dalle esperienze più recenti del sindacalismo italiano: i c.d. delegati aziendali.

Un cenno va, poi, fatto alla trattazione che gli AA. dedicano all'art. 28 (procedura per la repressione dei comportamenti antisindacali del datore di lavoro), che ha già trovato una vasta applicazione pratica. La questione più importante finora emersa appare essere quella della possibile concorrenza del rimedio dell'art. 28 (affidato all'iniziativa dei sindacati) con quello dell'art. 18 (affidato all'iniziativa del singolo lavoratore), di fronte ad un licenziamento posto in essere in ragione dell'attività sindacale del lavoratore. La soluzione positiva, che sembra prevalere nettamente nella giurisprudenza pretorile, è condivisa dal Freni e dal Giugni, i quali fanno leva sulla differenza fra interesse individuale tutelato dalla procedura ex art. 18 e interesse collettivo tutelato dal sindacato attraverso il ricorso ex art. 28. Ci sembra, peraltro, che, da un lato, l'espressa previsione, nell'art. 18, dei licenziamenti dei dirigenti sindacali (per i quali è prevista una legittimazione *congiunta* del sindacato e del singolo lavoratore a richiedere l'ordinanza di reintegrazione: con il che sembra che il legislatore

abbia manifestato un indirizzo contrario a forme di tutela *separata* degli interessi individuali e di quelli collettivi in tema di licenziamenti) e, dall'altro, le notevoli difficoltà di ricostruzione degli effetti del provvedimento ex art. 28 sul rapporto di lavoro estinto con il licenziamento, inducano a ritenere che il problema meriti ulteriore approfondimento.

Segnaliamo, infine, per quanto concerne la materia che più direttamente può riguardare l'attività dell'Avvocatura, il commento all'art. 37 (applicabilità dello statuto ai dipendenti da enti pubblici), nel quale limpidamente si dimostra l'estraneità alla materia contemplata nella legge n. 300 del rapporto d'impiego dei dipendenti dello Stato (nonchè degli altri enti che abbiano uniformato la disciplina del proprio personale a quella del personale statale).

Segnalare lacune, in un'opera come questa, che programmaticamente si propone soltanto di aprire un dialogo destinato a svilupparsi nel tempo, sarebbe del tutto fuori luogo. Ci sembra, tuttavia, che sarebbe stata desiderabile, da parte degli AA., una più decisa utilizzazione, in funzione interpretativa della nuova legge, della concezione dell'impresa quale « formazione sociale » (nel senso dell'art. 3 Cost.). In questa prospettiva, se non andiamo errati, può forse pervenirsi ad una più piena comprensione di tutte quelle norme contenute nello statuto, che non incidono sullo svolgimento del rapporto di lavoro, ma riguardano attività dei lavoratori svolte al di fuori dell'orario di lavoro (ad es.: l'assemblea di cui alla prima ipotesi dell'art. 20), ovvero disciplinano strutture organizzative istituite a lato dell'organizzazione produttiva vera e propria (così, ad es., l'art. 11, relativo alle attività culturali, ricreative e assistenziali: norma della quale ci sembra sia sfuggita l'importanza di principio, nella prospettiva di un progressivo integrarsi del diritto del rapporto di lavoro in una più vasta normativa delle relazioni sociali all'interno dell'impresa).

MARCELLO CONTI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (*)

D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 - Modifica ed aggiorna, in attuazione della delega conferita con la legge 23 gennaio 1968, n. 29, le disposizioni legislative in materia doganale (suppl. ordin. alla G. U. 2 marzo 1971, n. 54).

legge 25 febbraio 1971, n. 110 - Interpreta l'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, precisando a quali tributi devono intendersi riferite le esenzioni fiscali previste per il territorio di Assisi (G. U. 31 marzo 1971, n. 80).

legge 18 marzo 1971, n. 62 - Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifiche degli artt. 124, 225, 304 bis, 304 quater e 317 del codice di procedura penale (G. U. 23 marzo 1971, n. 72).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (**)

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice penale, art. 164 (*Limiti contro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*), **quarto comma**, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.

Sentenza 5 aprile 1971, n. 73, G. U. 7 aprile 1971, n. 87 (48).

Ordinanza di rimessione 10 luglio 1969 del tribunale di Milano, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(**) Tra parentesi gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(48) Il secondo comma, n. 1 dell'art. 164 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 86, sulla parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale.

codice penale, art. 553 (*Incitamento a pratiche contro la procreazione*) (49).

Sentenza 16 marzo 1971, n. 49, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanze di rimessione 1° aprile 1969 del tribunale di Viterbo (G. U. 23 luglio 1969, n. 186) e 5 maggio 1970 del pretore di Roma (G. U. 16 settembre 1970, n. 235).

codice di procedura penale, art. 28 (*Autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi*), nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perchè non posti in condizione di intervenirevi.

Sentenza 22 marzo 1971, n. 55, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 9 aprile 1969 del tribunale di Bologna, G. U. 1° luglio 1970, n. 163.

codice di procedura penale, art. 389 (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*), **secondo comma**, nei limiti in cui, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780, esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sul punto che l'imputato ha confessato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione (50).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 40, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 27 ottobre 1969 del tribunale di Napoli, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), **art. 285, primo comma**, nella parte relativa alle parole « di servizio ».

Sentenza 26 aprile 1971, n. 82, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

Ordinanza di rimessione 30 aprile 1969 del tribunale militare territoriale di Padova, G. U. 9 luglio 1969, n. 172.

codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), **art. 324, secondo comma** (51).

Sentenza 26 aprile 1971, n. 83, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

(Ordinanza di rimessione 7 maggio 1969 del tribunale militare territoriale di Bari, G. U. 2 luglio 1969, n. 165).

(49) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale era stata dichiarata invece non fondata con sentenza 19 febbraio 1865, n. 9.

(50) L'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 117, nei termini in cui escludeva (nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780) la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova.

(51) Illegittimità costituzionale dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), art. 350, secondo comma.

Sentenza 26 aprile 1971, n. 83, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 (52).

Ordinanza di rimessione 7 maggio 1969 del tribunale militare territoriale di Bari, G. U. 2 luglio 1969, n. 165.

r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (Nuove disposizioni sulle pensioni normali per il personale dell'amministrazione dello Stato), art. 1, secondo comma, nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento.

Sentenza 16 marzo 1971, n. 48, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 9 dicembre 1968 della quarta sezione della Corte dei conti, G. U. 9 luglio 1969, n. 172.

legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizione per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), art. 16, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perchè uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità naturale.

Sentenza 1° marzo 1971, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 10 aprile 1968 del tribunale di Milano, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 112, primo comma, limitatamente alle parole « a impedire la procreazione »; **art. 114, primo comma,** limitatamente alle parole « a impedire la procreazione » (53).

Sentenza 16 marzo 1971, n. 49, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 1° aprile 1969 del tribunale di Viterbo, G. U. 23 luglio 1969, n. 186.

(52) Con la stessa sentenza è stato dichiarato non fondata, in riferimento allo art. 25, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, primo comma, nella parte relativa al « caso in cui la prova appare evidente ».

(53) La illegittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, è stata dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

d.lg. 31 maggio 1946, n. 561 (*Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni*), **art. 2, primo comma**, limitatamente alle parole « a impedire la procreazione » (54).

Sentenza 16 marzo 1971, n. 49, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

(Ordinanze di rimessione 1° aprile 1969 del tribunale di Viterbo, *G. U.* 23 luglio 1969, n. 186, e 5 maggio 1970 del pretore di Roma, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235).

d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517 contenente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 3**, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

Sentenza 22 marzo 1971, n. 54, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74 (55).

Ordinanza di rimessione 9 marzo 1970 del pretore di Livorno, *G. U.* 20 maggio 1970, n. 125.

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), **articolo unico**, nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo (56).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 42, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza 18 marzo 1969 del pretore di Teramo, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice di procedura civile, artt. 82-87 (*Dei difensori*) (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 16 marzo 1971, n. 47, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1969 del tribunale di Busto Arsizio, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152.

(54) Illegittimità costituzionale dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

(55) Con la stessa sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale, prospettata nei sopra indicati termini.

(56) Per altre declaratorie di illegittimità costituzionale v. in questa *Rassegna*, 1969, II, 103, nota 68.

codice penale, art. 168 (Revoca della sospensione), primo comma, n. 2 « nei sensi di cui in motivazione » (art. 3 primo comma, della Costituzione) (57).

Sentenza 5 aprile 1971, n. 73, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 10 luglio 1969 del tribunale di Milano, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

codice di procedura penale, art. 170 (Notificazioni all'imputato irreperibile) (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 marzo 1971, n. 54, G. U. 24 marzo 1971, n. 74 (58).

Ordinanze di rimessione 21 marzo 1969 del pretore di Sannicandro Garganico (G. U. 18 giugno 1969, n. 152), 19 dicembre 1969 e 9 marzo 1970 del pretore di Livorno (G. U. 25 novembre 1970, n. 299 e 20 maggio 1970, n. 125), 5 febbraio 1970 del giudice istruttore del tribunale di Milano (G. U. 1° aprile 1970, n. 82), e 6 aprile 1970 (due), 3 gennaio 1970 e 17 luglio 1970 del pretore di Volterra (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254 e 21 ottobre 1970, n. 267).

codice di procedura penale, art. 304 bis (Atti a cui possono assistere i difensori), art. 304 ter (Avviso ai difensori) e art. 304 quater (Deposito degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori, Diritti del difensore dell'imputato), « nella parte indicata nella motivazione » (artt. 3 e 24 della Costituzione) (59).

Sentenza 30 marzo 1971, n. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del pretore di Camposampiero, G. U. 13 agosto 1969, n. 207.

codice di procedura penale, art. 366 (Preliminari dell'interrogatorio), secondo comma, « nella parte indicata in motivazione » (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 30 marzo 1971, n. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 21 marzo 1969 del pretore di Camposampiero, G. U. 13 agosto 1969, n. 207.

(57) L'art. 168 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 86, nella parte in cui dispone che il giudice debba revocare di diritto la sospensione già concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito con pena sospesa, e nella parte in cui, per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferire al giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento della pena pecuniaria.

(58) Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.

(52) L'art. 304 bis del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui escludeva

codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303), **art. 350, primo comma**, nella parte relativa al « caso in cui la prova appare evidente » nei sensi di cui in motivazione (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 26 aprile 1971, n. 83, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 (60).

Ordinanza di rimessione 7 maggio 1969 del tribunale militare territoriale di Bari, G. U. 2 luglio 1969, n. 165.

legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma tra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929), per la parte che ha immesso nell'ordinamento dello Stato l'**art. 34, quarto, quinto e sesto comma**, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (art. 102, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 1° marzo 1971, n. 30, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del pretore di Torino, G. U. 11 giugno 1969, n. 145.

legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), **art. 7, ultimo comma** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 1° marzo 1971, n. 31, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 23 ottobre 1968 del tribunale di Milano, G. U. 26 marzo 1969, n. 78.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), **art. 121** (art. 4, primo comma, della Costituzione) (61).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 41, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 12 febbraio 1969 del tribunale di Venezia, G. U. 6 agosto 1969, n. 200.

legge 24 aprile 1935, n. 740 (Costituzione del « Parco nazionale dello Stelvio », **art. 5** (art. 42 della Costituzione).

Sentenza 26 aprile 1971, n. 79, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

Ordinanze di rimessione 14 luglio 1969 del pretore di Tirano (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269) e 29 febbraio 1970 del pretore di Silandro (G. U. 11 novembre 1970, n. 286).

il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio, è stato sostituito con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62.

(60) Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'illegittimità del secondo comma della disposizione.

(61) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957, n. 33.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (*Testo unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*), **art. 12 bis**, aggiunto con l'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 aprile 1971, n. 69, G. U. 7 aprile 1970, n. 87.

Ordinanze di rimessione 30 giugno 1969 e 4 febbraio 1970 (cinque) del pretore di Conegliano, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269 e 10 giugno 1970, n. 143.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 21**, nella parte in cui prevede la gratuità dell'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 aprile 1971, n. 70, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1969 del tribunale di Genova, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 32, primo comma**, nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori esercenti (art. 101, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 aprile 1971, n. 71, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 13 maggio 1969 del tribunale di Trieste, G. U. 6 agosto 1969, n. 200.

legge 9 gennaio 1951, n. 10 (*Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate*), **artt. 1, 2, nn. 1 e 3, e allegata tabella dei coefficienti** (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Sentenza 16 marzo 1971, n. 46, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 5 novembre 1968 della terza sezione della Corte di cassazione, G. U. 9 aprile 1969, n. 91.

d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 (*Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*), **art. 15, n. 7** (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 38, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

(Ordinanza di rimessione 7 marzo 1962 del tribunale di Ancona, G. U. 18 giugno 1969, n. 152).

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 15, n. 7** (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 38, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 7 marzo 1969 del tribunale di Ancona, G. U. 18 giugno 1969, n. 152.

d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (*Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica*), **art. 6** (art. 77, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 marzo 1971, n. 56, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 11 marzo 1970 della corte di appello di Napoli, G. U. 10 giugno 1970, n. 143.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 83, sesto e settimo comma, e, « nei limiti di cui in motivazione », art. 112, primo comma** (art. 38, secondo comma, della Costituzione) (62).

Sentenza 26 aprile 1971, n. 80, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

Ordinanza di rimessione 21 maggio 1969 del tribunale di Pistoia, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 2 agosto 1967, n. 729 (*Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016*), **art. 3**, che aggiunge l'art. 12 bis al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 aprile 1971, n. 69, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanze di rimessione 30 giugno 1969 e 4 febbraio 1970 (cinque) del pretore di Conegliano, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269 e 10 giugno 1970, n. 143.

legge 5 dicembre 1969, n. 932 (*Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore*), **art. 3**, nella parte indicata in motivazione (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 30 marzo 1971, n. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 9 febbraio 1970 del pretore di Roma, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

legge 16 maggio 1970, n. 281 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione della Regioni a statuto ordinario*), **artt. 17 e 20** (artt. 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione); **e, « nei sensi e nei limiti di cui in motivazione », art. 20, terzo comma** (artt. 115, 117 e 119 della Costituzione).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 39, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ricorsi della Regione lombarda, della Regione veneta, e della Regione abruzzese, depositati rispettivamente il 5 ed il 9 settembre 1970 ed il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

(62) L'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 8 luglio 1969, n. 116.

**NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

Codice civile, art. 539 (*Riserva a favore di figli naturali*), in quanto riserva ai figli naturali quote ereditarie minori di quelle stabiliti per i figli legittimi anche per la ipotesi in cui manchino figli legittimi (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione) (63).

Tribunale di Sanremo, ordinanza 1° dicembre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

codice civile, art. 2054 (*Circolazione di veicoli*), in quanto condiziona la prescrizione di colpa reciproca alla reciprocità dei danni (articolo 3 della Costituzione) (64).

Pretore di Roma, ordinanza 9 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

codice civile, art. 2736 (*Specie del giuramento*), n. 2, in quanto preclude ogni possibilità di ulteriore difesa alla parte alla quale non sia riferito il giuramento suppletorio (artt. 3 e 24 della Costituzione) (65).

Pretore di Roma, ordinanza 4 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

codice di procedura civile, art. 93 (*Distrazione delle spese*), in quanto consente di privare l'avente diritto, in favore del suo procuratore e sulla base delle sole dichiarazioni di questi, dal rimborso delle spese del giudizio, senza che gli sia consentito di far valere eventuali sue ragioni nei confronti del procuratore e senza che abbia nemmeno la possibilità di venire a conoscenza della domanda di distrazione in tempo utile per proporre le sue difese (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 15 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

codice di procedura civile, art. 480 (*Forma del precetto*), terzo comma, in quanto consente al solo creditore precettante di predeterminarsi, attraverso la elezione di domicilio (cui è correlata la individuazione

(63) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 aprile 1969, n. 79.

(64) Questione già proposta dal pretore di Lucca (ordinanza 23 novembre 1970, *G. U.* 17 febbraio 1971, n. 42).

(65) Questione già proposta dal tribunale di Torino (ordinanza 5 dicembre 1969, *G. U.* 2 settembre 1970, n. 222).

del *forum executionis*), il giudice competente per il giudizio di opposizione (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 15 aprile 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice di procedura civile, art. 700 (*Condizioni per la concessione*), in quanto, in relazione agli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, consente di inibire l'uso dell'immagine anche quando questa, per essere nella disponibilità di una impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a mezzo stampa (art. 21 della Costituzione) (66).

Pretore di Roma, ordinanze 10 novembre 1970 (G. U. 10 marzo 1971, n. 62) e 20 dicembre 1970 (G. U. 28 aprile 1971, n. 106).

codice di procedura civile, art. 707 (*Comparizione personale delle parti*), **primo comma**, in quanto esclude l'assistenza del difensore nella comparazione di coniugi dinanzi al presidente (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (67).

Pretore di Parma, ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice di procedura civile, art. 707 (*Comparizione personale delle parti*), e **art. 708** (*Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente*), in quanto escludono l'assistenza dei difensori anche nella fase successiva al tentativo di conciliazione dei coniugi (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Presidente del tribunale di Varese, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice penale, art. 23 (*Reclusione*), in quanto non consente di applicare la pena detentiva in misura inferiore ai quindici giorni di reclusione (artt. 3, prima parte, e 27, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Vittoria, ordinanza 9 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice penale, art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*), **primo comma**, in quanto limita la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena alla ipotesi di condanna a pena detentiva per un

(66) Questione dichiarata non fondata con sentenza 9 luglio 1970, n. 122.

(67) Questione dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (in quanto sollevata rispettivamente dal giudice istruttore e dal pretore, e non dal presidente), con sentenze 28 aprile 1970, n. 60 e 20 gennaio 1971, n. 6, e già proposta anche dal presidente del tribunale di Milano (ordinanza 16 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22).

tempo non superiore ad un anno (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (68).

Tribunale di Torino, ordinanza 27 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

codice penale, art. 206 (*Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza*), in comb. disp. con l'art. 301 del codice di procedura penale, in quanto non prevede il termine massimo per la durata della custodia preventiva o quantomeno il termine massimo per il riesame della pericolosità (art. 13, quinto comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Tolmezzo, ordinanza 9 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice penale, art. 341 (*Oltraggio*), in quanto punisce l'oltraggio con pene più severe di quelle stabilite per la diffamazione di pubblico ufficiale (artt. 1 e 3 della Costituzione) (69).

Pretore di Massa, ordinanza 20 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice penale, art. 523 (*Ratto a fini di libidine*), primo comma, limitatamente all'inciso « *ovvero una donna maggiore di età* », e secondo comma, limitatamente all'inciso « *ovvero di una donna coniugata* », in quanto prevede per l'autore di un ratto, a fini di libidine, di una donna maggiore di età o coniugata un trattamento diverso e più favorevole di quello cui sarebbe sottoposto l'agente, a norma dell'art. 605 del codice penale, nel caso in cui lo stesso fatto fosse commesso in danno di un uomo (art. 3 della Costituzione) (70).

Tribunale di Camerino, ordinanza 19 novembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice penale, art. 542 (*Querela dell'offeso*), terzo comma, in riferimento all'art. 530 del codice penale, in quanto prescrive la procedibilità d'ufficio per il reato di corruzione di minorenni che sia con-

(68) Questione dichiarata manifestamente infondata con sentenza 30 marzo 1971, n. 64, Cfr. sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971, n. 73 della Corte costituzionale.

(69) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale (prospettata con riguardo alla tutela del prestigio del pubblico ufficiale maggiore di quella riconosciuta agli altri cittadini) è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, ed è stata già nuovamente proposta, in riferimento anche agli artt. 28, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal pretore di Montebelluna (ordinanza 24 febbraio 1970, G. U. 1° luglio 1970, n. 163), dal pretore di Caltanissetta (ordinanza 13 marzo 1970, G. U. 1° luglio 1970, n. 163), e dal pretore di Carrù (ordinanza 11 luglio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286).

(70) La stessa questione è stata già proposta per l'art. 522 del codice penale dal pretore di Ottaviano (ordinanza 18 febbraio 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136).

nesso con altro delitto perseguibile d'ufficio (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pontedera, ordinanza 9 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice penale, art. 553 (*Incitamento a pratiche contro la procreazione*), in quanto punisce la propaganda di mezzi anticoncezionali (art. 25, secondo comma, della Costituzione) (71).

Pretore di Padova, ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

codice penale, art. 570 (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*), **primo comma**, in quanto prevede la procedibilità di ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, oltretutto ravvisabile secondo valutazioni sommariamente soggettive e variabili (artt. 2, 3 e 29, primo e secondo comma, della Costituzione) (72).

Pretore di Borgo a Mozzano, ordinanza 31 ottobre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

codice penale, art. 572 (*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*), **in comb. disp. con l'art. 235 del codice di procedura penale**, in quanto, per l'entità della pena di cui all'art. 572 del codice penale e la generica formulazione dell'art. 235 del codice di procedura penale, impone l'arresto anche di chi sia colto nella flagranza di un singolo episodio nel quale non sia configurabile reato passibile di arresto in flagranza o che non costituisca addirittura reato (art. 13 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Oristano, ordinanza 11 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice penale, art. 588 (*Rissa*), **secondo comma**, in quanto prevede l'imputazione degli eventi aggravanti « per il solo fatto della partecipazione alla rissa » (art. 27, primo comma, della Costituzione) (73).

Tribunale di Milano, ordinanza 8 maggio 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

(71) L'art. 553 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 16 marzo 1971, n. 49. La relativa questione di legittimità costituzionale era stata invece dichiarata non fondata con sentenza 19 febbraio 1965, n. 9.

(72) Questione dichiarata non fondata, in riferimento al solo art. 29 della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1970, n. 46. Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 (artt. 29, secondo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione) e 20 gennaio 1971, n. 6 (art. 3 della Costituzione). Questione sotto alcuni aspetti diversa è stata proposta dal pretore di Rogliano (ordinanza 10 luglio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299).

(73) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 21.

codice penale, art. 596 (Esclusione della prova liberatoria), terzo comma, n. 3, in quanto condiziona alla discrezionale iniziativa della parte lesa la possibile operatività di una causa estintiva o anche preclusiva della punibilità (artt. 3 e 24 della Costituzione) (74).

Pretore di Lecco, ordinanza 26 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

codice penale, art. 624 (Furto), in quanto impone l'applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria (artt. 3, prima parte e 27, secondo comma, della Costituzione), con sanzioni sproporzionate, inoltre, alla gravità del fatto da punire (art. 42, primo capoverso, della Costituzione) (75).

Pretore di Vittoria, ordinanza 9 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice penale, art. 625 (Circostanze aggravanti), ultimo comma, in quanto commina pene sproporzionate all'entità del fatto punito (art. 27, terzo comma, della Costituzione) (76).

Tribunale di Torino, ordinanza 17 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

codice penale, art. 663 (Vendita, distribuzione e affissione abusiva di scritti o disegni), secondo comma, in quanto punisce l'affissione non preventivamente autorizzata di scritti o disegni (art. 21 della Costituzione) (77).

Pretore di Recanati, ordinanza 18 febbraio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

codice di procedura penale, art. 23 (Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale), ultima parte, in quanto esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con declaratoria di improcedibilità o sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa (art. 111, secondo comma, della Costituzione) (78).

Corte di cassazione, ordinanze 16 e 19 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 e 21 aprile 1971, n. 99.

(74) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 596 del codice penale è stata proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 1970, 1° giugno 1970 (due) e 26 giugno 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 1970, n. 329 e 7 ottobre 1970, n. 254).

(75) Questione dichiarata non fondata, sotto il secondo profilo prospettato, ed in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22.

(76) Questione dichiarata non fondata con sentenza 17 febbraio 1971, n. 22.

(77) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1970, n. 129.

(78) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 gennaio 1970, n. 1.

codice di procedura penale, art. 106 (*Esercizio dell'azione civile e obbligo della testimonianza*), in quanto obbliga la parte civile a deporre sotto giuramento (art. 3 della Costituzione) (79).

Tribunale di Bergamo, ordinanza 4 dicembre 1970, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 152 (*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), in quanto impedisce al giudice ogni ulteriore attività processuale diretta all'acquisizione di elementi utili ad un proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole di quella derivante dall'applicazione dell'amnistia (art. 24 della Costituzione) (80).

Pretore di Roma, ordinanza 29 ottobre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice di procedura penale, art. 169 (*Prima notificazione all'imputato non detenuto*), in quanto consente la consegna al portiere dell'atto da notificare senza imporre l'obbligo di consegnare l'atto in busta chiusa (artt. 2, 15 e 27 della Costituzione) (81).

Pretore di Milano, ordinanza 3 marzo 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

codice di procedura penale, art. 225 (*Sommario informazioni*), nel testo di cui all'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, **quarto comma**, in quanto esclude il diritto dei difensori delle parti di assistere, previo avviso nelle forme di cui al primo comma dell'art. 304-ter, ai necessari rilievi, alle sommarie informazioni testimoniali, al sommario interrogatorio dell'indiziato, alle ispezioni e ai confronti; **ultimo comma**, in quanto esclude l'obbligo per il pubblico ministero o per il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227, di depositare i processi verbali dei rilievi eseguiti, delle sommarie informazioni testimoniali e di confronti (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (82).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

(79) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Mogoro (ordinanza 15 maggio 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235).

(80) Questione già proposta, anche per l'art. 592 del codice di procedura penale ed in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma (ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311), dal pretore di Padova (ordinanza 29 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254), e, in data successiva, dal pretore di Pietrasanta (ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 10 febbraio 1971, n. 35).

(81) Questione proposta, in riferimento al solo art. 15 della Costituzione, anche dal tribunale di Torino (ordinanza 12 marzo 1970, G. U. 8 luglio 1970, n. 170). Altre questioni di legittimità costituzionale della disposizione sono state proposte dal pretore di Trieste (ordinanza 29 aprile 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235) e dal tribunale di Sondrio (ordinanza 23 maggio 1970, G. U. 3 giugno 1970, n. 136).

(82) Gli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale, dichiarati incostituzionali, con sentenza 5 luglio 1968, n. 86, nella parte in cui rendevano possibile,

codice di procedura penale, art. 231 (*Atti e informative del pretore*), nel testo modificato con l'art. 4 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e **art. 232** (*Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica*), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, in quanto escludono il diritto dei difensori delle parti di assistere, previo avviso, agli atti di polizia giudiziaria compiuti dal pretore o dal procuratore della Repubblica direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria e l'obbligo per il pretore o per il procuratore della Repubblica di depositare i processi verbali degli atti di polizia giudiziaria (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (82) (83).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 235 (*Arresto obbligatorio in flagranza*), in quanto consente all'autorità di pubblica sicurezza, con il solo riferimento alla pena edittale prevista per il reato che si presume commesso, e senza indicare perciò « tassativamente » i « casi eccezionali di necessità e di urgenza » nei quali solamente è consentito di restringere la libertà personale senza motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria, di procedere all'arresto in flagranza (art. 13 della Costituzione) (84).

Giudice istruttore del tribunale di Oristano, ordinanza 11 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice di procedura penale, art. 235 (*Arresto obbligatorio in flagranza*), in comb. disp. con l'art. 572 del codice penale, in quanto, per l'entità della pena di cui all'art. 572 del codice penale e la generica formulazione dell'art. 235 del codice di procedura penale, impone l'arresto anche di chi sia colto nella flagranza di un singolo episodio nel quale non sia configurabile reato passibile di arresto in flagranza o che non costituisca addirittura reato (art. 13 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Oristano, ordinanza 11 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

nelle indagini di polizia giudiziaria, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, sono stati modificati con legge 5 dicembre 1969, n. 932. L'art. 225 è stato inoltre sostituito con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62. Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 30 marzo 1971, n. 62.

(83) L'art. 231, primo comma, del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 148, nella parte in cui escludeva che gli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal pretore si applicassero gli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, è stato modificato con legge 5 novembre 1969, n. 932.

(84) Questione già proposta per l'art. 236 del codice di procedura penale dallo stesso magistrato, quale pretore di Mogoro (ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22) e dal pretore di Pisa (ordinanza 11 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42).

codice di procedura penale, art. 246 (*Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*), in quanto consente di convalidare l'arresto in flagranza con provvedimento non motivato (art. 13 della Costituzione) (85).

Giudice istruttore del tribunale di Oristano, ordinanza 11 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice di procedura penale, art. 246 (*Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*), e **art. 249** (*Liberazione di arrestato per errore di persona*), in quanto consentono, in caso di arresto in flagranza, il protrarsi della carcerazione preventiva o la concessione della libertà provvisoria senza motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 13, 24, 111 e 3 della Costituzione) (85).

Giudice istruttore del tribunale di Oristano, ordinanza 11 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice di procedura penale, art. 275 (*Divieto di scarcerazione dopo condanna a pena detentiva*), **primo comma**, se ed in quanto non consente la scarcerazione dopo condanna a pena detentiva anche in ipotesi di detenzione originariamente illegittima (artt. 3 e 13 della Costituzione) (86).

Pretore di Varese, ordinanza 16 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 301 (*Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*), in quanto esclude il reclamo avverso il provvedimento con il quale viene applicata in via provvisoria la misura di sicurezza (art. 111 della Costituzione); **secondo comma**, in quanto consente l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Tolmezzo, ordinanza 9 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 301 (*Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*), **in comb. disp. con l'art. 206 del codice penale**, in quanto non prevede il termine massimo per la durata della custodia preventiva o quantomeno il termine massimo

(85) Questione già proposta dallo stesso magistrato, quale pretore di Mogoro (ordinanza 30 ottobre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22).

(86) Questione dichiarata inammissibile, per difetto, nella specie, di rilevanza, con sentenza 14 maggio 1966, n. 43.

per il riesame della pericolosità (art. 13, quarto comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Tolmezzo, ordinanza 9 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 303 (*Facoltà del pubblico ministero*), in quanto consente al solo pubblico ministero di assistere all'interrogatorio dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (87).

Tribunale di Milano, ordinanza 8 maggio 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

codice di procedura penale, art. 303 (*Facoltà del pubblico ministero*), in quanto consente al solo pubblico ministero di assistere alle prove testimoniali (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 18 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99 (88).

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), **primo comma**, in quanto esclude il diritto dei difensori delle parti di assistere all'interrogatorio dell'imputato, ai sequestri, alle ispezioni, alle perquisizioni personali, ai confronti ed agli esami testimoniali (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (89).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), **primo comma**, in quanto non consente al difensore di assistere alle prove testimoniali (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (89).

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 18 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

Giudice istruttore del tribunale di Matera, ordinanza 19 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

(87) Questione dichiarata non fondata con sentenza 16 dicembre 1970, n. 175. Con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, peraltro, l'art. 304 bis del codice di procedura penale (modificato poi con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2) è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.

(88) Con la stessa ordinanza è stata ritenuta non manifestamente infondata, ma nella specie irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero lo stesso regime di decadenza stabilito, per il difensore dell'imputato, dagli artt. 372 e 377: questione già proposta, peraltro, per gli artt. 304 *quater* e 320 del codice di procedura penale, dal giudice istruttore del tribunale di Pesaro (ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971 n. 87).

(89) L'art. 304 bis del codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 novembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui escludeva

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*) (89), **art. 304 ter** (*Avviso ai difensori*), e **art. 304 quater** (*Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*) (90), in quanto prevedono come facoltativa, e non come obbligatoria, l'assistenza dei difensori agli atti indicati nel primo comma dell'art. 304 bis (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (91).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), **primo comma, art. 225** (*Sommario informazioni*) (82), e **art. 366** (*Preliminari dell'interrogatorio*), **secondo comma**, in quanto non consentono al difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato (art. 24 della Costituzione) (92).

Pretore di Pontedera, ordinanza 9 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice di procedura penale, comb. disp. art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*) (89), **art. 304 ter** (*Avviso ai difensori*), **art. 304 quater** (*Deposito degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*) (90), **art. 348** (*Testimoni da esaminare e dovere dei testimoni*), **art. 349** (*Regole per l'esame testimoniale*) (93), **art. 364** (*Confronti*), **art. 367** (*Interrogatorio nel merito*), **art. 389** (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*) (94)

il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio, è stato modificato con d.l. 25 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62.

(90) Differente questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale è stata proposta dal giudice istruttore del tribunale di Roma (ordinanza 18 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). L'art. 304 quater del codice di procedura penale è stato sostituito con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62.

(91) Questione già proposta dal pretore di Camposampiero (ordinanza 21 marzo 1969, G. U. 13 agosto 1969, n. 207).

(92) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 366 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 30 marzo 1971, n. 62. Ulteriore questione è stata proposta dal pretore di Mogoro (ordinanza 15 maggio 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235).

(93) Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 349 del codice di procedura penale sono state dichiarate non fondate con sentenze 28 novembre 1968, n. 114 (artt. 109 e 3 della Costituzione) e 2 dicembre 1970, n. 175 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

(94) L'art. 389, terzo e secondo comma del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale nei limiti in cui, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la legge 7 novembre 1969, n. 780, escludeva la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero rispettivamente sulla evidenza della prova (sentenza 28 novembre 1968, n. 117) e sul punto che l'imputato ha confermato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione (sentenza 4 marzo 1971, n. 40).

e **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*) (95), in quanto non consentono al difensore di assistere a tutti gli atti istruttori (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Cagliari, ordinanza 28 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice di procedura penale, comb. disp. art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*) (89), **art. 304 quater** (*Deposito degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*) (90), **art. 372** (*Deposito in cancelleria e facoltà dei difensori*) (96), **art. 389** (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*) (94), **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*) (95), e **art. 397** (*Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio*), in quanto non consentono al difensore di prendere visione, in fase istruttoria, di tutti gli atti del procedimento (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Cagliari, ordinanza 28 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

codice di procedura penale, art. 304 ter (*Avviso ai difensori*), **secondo comma**, in quanto consente al giudice, nell'ipotesi in cui i difensori non compariscano, di procedere senza il loro intervento agli atti ai quali essi hanno diritto di assistere; **ultimo comma**, in quanto consente al giudice, nei casi di assoluta urgenza, di procedere agli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere anche senza darne loro avviso, o prima del termine fissato (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 304 quater (*Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato*), **primo, secondo, terzo e quarto comma**, in quanto esclude l'obbligo del deposito in cancelleria dei processi verbali dei confronti e degli esami testimoniali ed in quanto stabilisce termini entro i quali i difensori hanno facoltà di esaminare ed estrarre copia dei così detti atti

(95) Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 giugno 1965, n. 52, nella parte in cui, con l'inciso « *in quanto applicabili* », rendeva possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Il terzo comma, ultima parte dello stesso articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. Altre questioni di legittimità costituzionale della disposizione sono state dichiarate non fondate con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 e 4 febbraio 1970, n. 16 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

(96) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 16.

ostensibili, chiedere proroghe e presentare istanze concernenti tali atti (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (90).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 317 bis (Perizia urgente), in quanto consente al giudice, nei casi di assoluta urgenza, di procedere all'espletamento della perizia anche senza darne avviso ai difensori o prima del termine fissato; **secondo comma**, in quanto consente al giudice di disporre con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni peritali anche senza l'intervento dei difensori; **ultimo comma** (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 320 (Compimento della perizia), **secondo comma**, in quanto stabilisce un termine entro il quale i difensori hanno facoltà di prendere cognizione e copia in cancelleria della perizia e degli atti a questa allegati (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 372 (Deposito in cancelleria e facoltà di difensori), **primo comma**, in quanto esclude che gli atti ed i documenti del processo vengano depositati in ogni stato dell'istruzione (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (96).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

codice di procedura penale, art. 509 (Procedimento relativo all'opposizione), in quanto condiziona l'ammissibilità dell'opposizione alla espressa richiesta di dibattimento ed alla specifica indicazione dei motivi (art. 24 della Costituzione) (97).

Pretore di Varallo, ordinanza 10 aprile 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

codice di procedura penale, art. 510 (Giudizio conseguente all'opposizione), **primo comma**, in quanto ricollega alla mancata compari-

(97) Sul giudizio per decreto v. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 1966, n. 27, 15 dicembre 1967, n. 136, 26 marzo 1969, n. 48 e 8 luglio 1969, n. 119 della Corte costituzionale.

zione dell'opponente la esecutività del decreto ed esclude il giudizio in contumacia (artt. 24 e 3 della Costituzione) (98).

Pretore di Cagliari, ordinanza 16 dicembre 1969, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

codice di procedura penale, art. 604 (*Provvedimenti da iscriversi nel casellario*), in quanto impone l'iscrizione della sentenza di condanna anche se annullata per successiva declaratoria di estinzione del reato per amnistia (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 21 dicembre 1970, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1193 (*Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo*), in quanto punisce chi naviga senza avere con se i documenti di bordo con pena quasi coincidente con quella stabilita dall'art. 1216 per chi naviga senza aver ottenuto i prescritti documenti di bordo, secondo criterio diverso da quello adottato dal codice della strada per la corrispondente ipotesi di circolazione di veicoli e senza oltretutto distinguere tra navi maggiori e navi minori, che pur sono assoggettate a differente disciplina (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Nicotera, ordinanza 15 ottobre 1970 integrata con ordinanza 16 dicembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*Disposizione per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione*), convertito con **legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 21**, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, terzo comma, della Costituzione) (99).

Pretore di Parma, ordinanze 30 ottobre 1970 (due), *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

Pretore di Torino, ordinanze 4 gennaio 1971 (sei) e 5 gennaio 1971 (quattro), *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (*Testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio*), **art. 11, nn. 3 e 4**, in quanto non pone a carico dello Stato

(98) In argomento, cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1970, 26 marzo 1969, n. 48 e 9 luglio 1969, n. 119 della Corte costituzionale.

(99) Questione già proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 24 maggio 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280, e 8 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37). L'analoga disposizione dell'art. 16 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 15 dicembre 1967, n. 150.

L'obbligo di anticipare anche le somme spettanti ai consulenti a titolo di compenso per l'opera prestata (artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione) (100).

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 22 dicembre 1970, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

legge 16 giugno 1927, n. 1766 (*Riordinamento degli usi civici*), artt. 27, primo ed ultimo comma, e 29, secondo comma, in relazione al primo, in quanto consentono al commissario regionale degli usi civici di pronunciare, in sede giurisdizionale, sulla legittimità dei suoi stessi provvedimenti (artt. 108, secondo comma, e 25 della Costituzione) (101).

Corte di appello di Palermo, ordinanza 6 dicembre 1969, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (*Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario*), art. 11, in quanto consente all'istituto di credito di ottenere il sequestro e la vendita di beni sottoposti a privilegio speciale senza prevedere garanzia alcuna dei diritti del debitore (artt. 3, primo comma, 44, primo comma, ultima parte, 47, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 15 dicembre 1970, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*), artt. 30, 31, 32 e 33, in quanto consentono alla polizia tributaria di effettuare accertamenti e perquisizioni domiciliari senza garantire in alcun modo i diritti della difesa (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 30 ottobre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*), art. 10, nel testo anteriore alle modifiche apportate con legge 24 luglio 1957, n. 633, in quanto condiziona la proponibilità dell'azione giudiziaria al preventivo

(100) Per l'art. 18 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 v. sentenza 16 giugno 1970, n. 97 della Corte costituzionale.

(101) Questione dichiarata non fondata, per gli artt. 27, primo comma, e 29 secondo comma, con sentenza 25 maggio 1970, n. 73. Per l'ultimo comma dell'art. 27 la stessa sentenza ha restituito gli atti al giudice di merito (commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Roma) per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

reclamo in via gerarchica (artt. 36, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione) (102).

Pretore di Parma, ordinanze 30 ottobre 1970 (due), *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelli sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie, e linee di navigazione interna in regime di concessione*), **art. 46, ultimo comma, del regolamento allegato A**, in quanto condiziona il diritto all'indennizzo di quanto perduto per effetto della sospensione a predeterminate formule di proscioglimento e con criterio diverso da quello adottato per gli impiegati dello Stato (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 18 novembre 1970, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 68**, in quanto fa divieto di dare feste da ballo in luogo aperto al pubblico senza la licenza del questore (art. 17 della Costituzione) (103).

Pretore di Fondi, ordinanza 18 novembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (*Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla corte dei conti*), **art. 1, secondo comma**, in quanto non consente che i ricorsi proposti in tema di pensioni privilegiate ordinarie nell'interesse dell'infermo di mente siano sottoscritti da uno dei genitori, con disciplina diversa da quella stabilita con l'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 24 settembre 1969, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

(102) Questione dichiarata non fondata, ma con riferimento al testo modificato con la legge 24 luglio 1957, n. 633, con sentenze 21 marzo 1969, n. 39 (art. 36 della Costituzione) e 13 luglio 1970, n. 130 (artt. 3, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione), e riproposta per l'affermata applicabilità del testo originario ai rapporti costituiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 1957, n. 633.

(103) L'art. 68 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza 12 dicembre 1967, n. 142), e nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorra la licenza del questore (sentenza 15 aprile 1970, n. 56).

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*), art. 123, in quanto dispone, in aderenza ad una antica tradizione già peraltro superata con il vigente codice civile e con criterio diverso da quello stabilito dagli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il « *soprappiù del quinto* » nella determinazione del valore dell'immobile asservito (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 17 novembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106 (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Latina, ordinanze 19 dicembre 1970 e 7 gennaio 1971, G. U. 24 marzo 1971, n. 74 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

legge 22 febbraio 1934, n. 370 (*Riposo domenicale e settimanale*), art. 1, secondo comma, n. 9, in quanto esclude dalla normativa il personale dipendente dalle aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche, il cui diritto al riposo settimanale rimarrebbe senza regolamentazione qualora l'art. 21 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 venisse dichiarato incostituzionale (artt. 3 e 36, terzo comma della Costituzione) (104).

Pretore di Torino, ordinanze 4 gennaio 1971 (sei) e 5 gennaio 1971 (quattro), G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

legge 22 febbraio 1934, n. 370 (*Riposo domenicale e settimanale*) e successive modifiche, artt. 13 e 14, in quanto disciplinano il riposo settimanale degli addetti alle aziende giornalistiche in modo da impedire la pubblicazione di giornali e quotidiani nel pomeriggio della domenica e nella mattinata del lunedì (artt. 21, primo e secondo comma, 2, 3 e 41 della Costituzione); artt. 22, 23, 24, 25 e 26, in quanto impediscono la pubblicazione, a mezzo di quotidiani, di notizie e commenti non sportivi nella mattinata di lunedì, consentita invece alle imprese di trasmissioni radiofoniche, televisive ed alle agenzie ANSA ed ITALIA (artt. 3 e 41 della Costituzione); art. 28, secondo e terzo comma, in quanto consente il sequestro di pubblicazioni anche in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla Costituzione (art. 21, terzo comma, della Costituzione) (105).

Pretore di Bari, ordinanza 31 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*), art. 13, primo comma, in quanto esclude la

(104) L'art. 1, secondo comma, n. 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 7 luglio 1962, n. 76.

(105) Questioni già proposte dal pretore di Trieste (ordinanza 30 novembre 1970, G. U. 17 febbraio 1971, n. 42).

istruttoria con il rito formale per i reati di competenza del tribunale per i minorenni (artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione) (106).

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 17 dicembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 45**, in quanto consente di compensare la rendita dovuta al lavoratore infortunato con le spese giudiziali dovuta all'I.N.A.I.L. (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Messina, ordinanza 21 novembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (*Riforma degli ordinamenti tributari*), **art. 29, terzo comma**, in quanto sottrae alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative alla determinazione del valore imponibile (art. 113 della Costituzione) (107).

Tribunale di Napoli, ordinanza 11 novembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 28.

r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 (*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*), convertito con **legge 4 giugno 1938, n. 880, art. 19**, in quanto punisce con sanzione penale la detenzione di apparecchi radio-riceventi o televisivi senza aver corrisposto il canone di abbonamento, mentre la detenzione abusiva di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicolo o autoscafo è ora punita, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, con la sola pena pecuniaria (art. 3, primo comma della Costituzione) (108).

Pubblico ministero presso il tribunale di Milano, ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (*Legge doganale*), **art. 114, primo comma**, in quanto ricollega alla dichiarazione di abitudine in contrabbando gli stessi effetti conseguenti alla dichiarazione di abitudine prescritta, nella ricorrenza di diverse condizioni, dall'art. 102 del codice

(106) Questione sotto alcuni aspetti analoga è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1964, n. 25.

(107) Questione già proposta da varie autorità giudiziarie. V. in questa *Rassegna*, 1970, II, 168 e 136, nota 25.

(108) Questione già proposta dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia (ordinanza 28 settembre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311).

penale (artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione) (109).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, ordinanza 9 dicembre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

legge 23 gennaio 1941, n. 166 (*Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni*), **art. 3**, in quanto rimette alla discrezionale valutazione dell'autorità amministrativa di autorizzare o no l'affissione di manifesti di propaganda politica (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Recanati, ordinanza 18 febbraio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 4**, relativamente all'espressione « di ogni grado », **art. 31**, limitatamente alla espressione « in sottordine », **art. 34**, e **art. 39, primo comma**, in quanto distinguono i magistrati delle preture secondo criterio gerarchico (articoli 101, 107, terzo comma, e 25 della Costituzione) (110).

Pretore di Milano, ordinanza 11 marzo 1969, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

legge 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), **art. 161**, in relazione agli artt. 10 del codice civile, e 96, 97, 156 e 168 della stessa legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto consente il sequestro della fotografia e del relativo materiale considerati oggetti idonei a costituire mezzo per la violazione del diritto all'immagine, anche quando, per essere nella disponibilità di una impresa giornalistica, siano da ritenere destinati alla pubblicazione a mezzo stampa (art. 21 della Costituzione) (111).

Pretore di Roma, ordinanze 10 novembre 1970 (*G. U.* 10 marzo 1971, n. 62) e 20 dicembre 1970 (*G. U.* 28 aprile 1971, n. 106).

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 98, primo comma**, in relazione all'art. 97, secondo comma, in quanto fa decorrere il termine per proporre opposizione allo stato passivo dal deposito dello stato passivo in cancelleria, di cui l'interessato, per la natura ordinatoria di termini stabiliti all'art. 96,

(109) Questione già proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanze 22 luglio 1970 (tre), *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299).

(110) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 giugno 1970, n. 80.

(111) Cfr. sentenza 9 luglio 1970, n. 122 della Corte costituzionale.

può avere in concreto tardiva conoscenza (art. 24 della Costituzione) (112).

Tribunale di Milano, ordinanza 30 aprile 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 147, primo comma**, in quanto fa conseguire automaticamente alla dichiarazione di fallimento della società la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che vengano personalmente sentiti o comunque previamente avvertiti (articolo 24, secondo comma, della Costituzione) (113).

Tribunale di Milano, ordinanza 23 aprile 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*), **art. 10, secondo e terzo comma**, in quanto pone l'obbligo, penalmense sanzionato, di dare avviso dell'affissione all'autorità di pubblica sicurezza (art. 21 della Costituzione) (114).

Pretore di Recanati, ordinanza 18 febbraio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

legge 20 giugno 1952, n. 645 (*Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale [comma primo] della Costituzione*), in quanto modifica, senza che sia stata seguita la prescritta procedura speciale, la legge costituzionale 3 dicembre 1947, n. 1546 (art. 138 della Costituzione) (115); **art. 8**, in quanto consente il sequestro preventivo in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla Costituzione (art. 21, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 21 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

(112) Questione già proposta dalla corte di appello di Roma (ordinanza 17 ottobre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24).

(113) Il secondo comma dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 142, nella parte in cui non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento, e nella parte in cui nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del r.d. predetto.

(114) Analoga questione è stata proposta dallo stesso giudice per l'art. 1, primo e terzo comma, della legge 2 febbraio 1939, n. 374/ (ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311).

(115) Questione dichiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957, n. 1.

d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (*Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale*), **art. 31, n. 5**, in quanto rimette ad altre future disposizioni legislative la disciplina del termine e della modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, con lacunosa attuazione della delega conferita con la legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 19 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **artt. 3 e 6**, in quanto prevedono pene più gravi di quelle stabilite, per gli stessi reati, dall'articolo 446 del codice penale (art. 3 della Costituzione) (116).

Tribunale di Novara, ordinanza 9 ottobre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

Giudice istruttore del tribunale di Siracusa, ordinanza 27 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **artt. 3 e 6**, in quanto rimettono all'autorità amministrativa di determinare il contenuto del precepto penale (artt. 25 e 76 della Costituzione) (117).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 14 dicembre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **art. 6, quarto comma**, in quanto punisce con la stessa pena reati sostanzialmente differenti (art. 3 della Costituzione) (116) (118).

Tribunale di Roma, ordinanza 16 gennaio 1971, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

(116) Questione già proposta dal giudice istruttore del tribunale di Milano (ordinanza 10 settembre 1970, *G. U.* 25 novembre 1970, n. 299). Altra questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 19 maggio 1964, n. 36. Altra questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e quarto comma, e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 è stata proposta dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22).

(117) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36. Per altre questioni v. nota precedente.

(118) Questione già proposta, anche per il primo comma della disposizione, dal tribunale di Venezia (ordinanza 28 ottobre 1970, *G. U.* 27 gennaio 1971, n. 22).

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (*Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti*), **art. 25**, in quanto prevede l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, non imposta invece, per gli stessi reati, dall'art. 446 del codice penale (art. 3, primo comma, della Costituzione) (116).

Giudice istruttore del tribunale di Siracusa, ordinanza 27 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

legge 19 gennaio 1955, n. 25 (*Disciplina dell'apprendistato*), **art. 23**, in quanto, imponendo l'applicazione dell'ammenda con riferimento al numero degli apprendisti assunti senza il tramite dell'ufficio di collocamento, non consente di applicare l'art. 81, ultimo comma, del codice penale (art. 3 della Costituzione) (119).

Pretore di S. Giovanni Rotondo, ordinanza 25 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

legge reg. Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (*Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta*), **art. 12**, in quanto rende applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 734 del codice penale ad ipotesi con differente contenuto precettivo (artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Aosta, ordinanze 27 novembre 1970 (quattro), *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Norme di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 2**, in quanto consente all'autorità amministrativa di pregiudicare indefinitamente, con reiterati provvedimenti di rimpatrio e di inibizione dal ritornare, la libertà di circolazione e di soggiorno (artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione) (120).

Pretore di Ferrara, ordinanza 22 settembre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, primo comma**, in quanto impone al terzo di proporre l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile, e quindi anche soltanto di depositare il ricorso in cancelleria, prima

(119) La stessa questione è stata proposta, dallo stesso giudice, anche per l'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (ordinanza 10 dicembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106).

(120) Altre questioni di legittimità costituzionale della disposizione sono state dichiarate non fondate con sentenze 30 giugno 1960, n. 45, 28 settembre 1962, n. 126, 30 giugno 1964, n. 68, 17 marzo 1969, n. 32, e 25 maggio 1970, n. 76.

della data fissata per il primo incanto (art. 24, primo comma, della Costituzione) (121).

Pretore di Roma, ordinanze 10 e 16 novembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 207, lett. a, in quanto impedisce di proporre opposizioni anche al terzo che sia rimasto aggiudicatario di beni in occasione di precedente vendita esattoriale (art. 113 della Costituzione) (121).

Tribunale di Milano, ordinanza 8 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

legge 14 luglio 1959, n. 741 (*Norme transitorie per parametri minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori*), art. 8, in quanto, imponendo l'applicazione dell'ammenda con riferimento al numero dei dipendenti ai quali sia stato corrisposto un trattamento economico inferiore a quello minimo prescritto, non consente di applicare l'articolo 81, secondo e terzo comma, del codice penale (art. 3 della Costituzione) (122).

Pretore di S. Giovanni Rotondo, ordinanza 10 dicembre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati*), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, che consente il decorso del termine di decadenza stabilito per i reclami del lavoratore durante il rapporto di lavoro (art. 36 della Costituzione).

Corte di appello di Napoli, ordinanze 29 settembre 1970 (due), G. U. 10 marzo 1971, n. 62 (123).

(121) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stata dichiarata non fondata con sentenza 2 febbraio 1971, n. 13 (artt. 113 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) e quella relativa all'art. 207, lett. b con sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione), 20 dicembre 1968, n. 129 (art. 113 della Costituzione), e 26 giugno 1969, n. 107 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione).

(122) La stessa questione è stata proposta, dallo stesso giudice, anche per l'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 23 (ordinanza 25 gennaio 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 99).

(123) Nell'ordinanza di rimessione la questione, proposta con richiamo alla sentenza 10 giugno 1966, n. 33 della Corte costituzionale, risulta proposta direttamente per l'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 11**, in quanto consente il regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro, pur essendo diventato del tutto trascurabile, a seguito della sentenza 9 marzo 1967, n. 22 della Corte costituzionale, l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro per l'assicurazione obbligatoria (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Brescia, ordinanza 25 novembre 1970, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), **art. 51**, in quanto l'obbligo di rimborsare anche le prestazioni liquidate dall'istituto assicuratore assume diversa portata e contenuto a seconda che si siano o no verificati infortuni e che siano stati di maggiore o minore gravità, con disparità di trattamento per datori di lavoro egualmente inadempienti e sanzione svincolata dalla effettiva capacità contributiva (artt. 3 e 53 della Costituzione) (124).

Tribunale di Bari, ordinanza 12 novembre 1970, *G. U.* 28 aprile 1971, n. 106.

legge 14 luglio 1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*), **articolo 26, lett. b**, in quanto, prescrivendo per il pescatore colpevole di reati previsti dalla legge sulla pesca la interdizione ad esercitare la pesca marittima in qualunque forma e anche alla dipendenza altrui, impedisce al pescatore condannato qualsiasi concreta possibilità di lavoro (artt. 1, primo comma, 4 e 27 della Costituzione).

Pretore di Massa, ordinanza 13 novembre 1970, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

legge 26 luglio 1965, n. 965 (*Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti della Cassa pensioni facenti parte degli Istituti di presidenza presso il Ministero del tesoro*), **art. 27**, in quanto prevede il diritto a pensione solo per gli orfani maggiorenni di sesso femminile (art. 3 della Costituzione) (125).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 23 giugno 1970, *G. U.* 24 marzo 1970, n. 74.

(124) Questione proposta anche dal tribunale di Savona (ordinanza 5 dicembre 1970, *G. U.* 24 febbraio 1971, n. 49).

(125) Analoga questione è stata proposta dalla stessa autorità giudiziaria (ordinanza 25 giugno 1970, *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35); anche per gli artt. 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ordinanze 21 gennaio 1969, *G. U.* 20 maggio 1970, n. 125, e 25 novembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57).

legge 4 agosto 1965, n. 1103 (*Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica*), **art. 12**, in quanto subordina alla iscrizione nell'albo provinciale di cui all'art. 14 l'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica anche per il personale dipendente da enti pubblici ai quali è vietato di svolgere tale attività al di fuori dell'ente (artt. 3 e 18 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 19 gennaio 1971, *G. U.* 21 aprile 1971, n. 99.

legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 10**, in quanto non comprende fra i destinatari delle norme sui licenziamenti individuali i prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di dipendenti (art. 3 della Costituzione) (126).

Pretore di Milano, ordinanza 1° agosto 1970, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

legge 5 febbraio 1968, n. 85 (*Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza della cassa pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti*), **art. 8**, in quanto non riconosce agli orfani maggiorenti di sesso maschile il diritto a pensione con efficacia retroattiva della data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1965, n. 965 (art. 3 della Costituzione) (127).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 23 giugno 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

legge 18 marzo 1968, n. 431 (*Provvidenze per l'assistenza psichiatrica*), **art. 4**, se ed in quanto non consenta al presunto alienato di far cessare l'internamento volontario (art. 13 della Costituzione) (128).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 23 dicembre 1970, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

(126) L'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è stata dichiarata incostituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

(127) Analoga questione è stata proposta dalla stessa autorità giudiziaria con ordinanza 25 giugno 1970 *G. U.* 10 febbraio 1971, n. 35). V. *supra*, nota 28.

(128) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 27 giugno 1968, n. 74.

legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (*Applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante: norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), ed in particolare artt. 1, 2 e 7, in quanto contemplano disciplina di rapporti privati non consentita alla legislazione regionale (art. 14, lettera a dello statuto della regione siciliana) (129).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanze 27 maggio 1970 (sette), G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 29 (*Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie*), art. 7, in quanto, con criterio diverso da quello adottato dall'art. 6, quarto comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, non limita la efficacia retroattiva delle nuove disposizioni agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 ed alle decadenze dopo tale data verificatesi (artt. 17 e 36 dello statuto della regione siciliana).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 2 luglio 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

legge 5 dicembre 1969, n. 932 (*Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore*), art. 3, che modifica l'art. 225 del codice di procedura penale, **quarto comma**, in quanto esclude il diritto dei difensori delle parti di assistere, previo avviso nelle forme di cui al primo comma dell'art. 304 bis, ai necessari rilievi, alle sommarie informazioni testimoniali, al sommario interrogatorio dell'indiziato, alle ispezioni e ai confronti; **ultimo comma**, in quanto esclude l'obbligo per il pubblico ministero o per il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227, di depositare i processi verbali dei rilievi eseguiti, delle sommarie informazioni testimoniali e dei confronti (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (130).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

legge 5 dicembre 1969, n. 932 (*Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore*), artt. 4 e 5, che

(129) Questione già proposta dal tribunale di Palermo (ordinanze 17 gennaio 1970, G. U. 11 marzo 1970, n. 64 e 10 aprile 1970 [tre], G. U. 21 ottobre 1970), del tribunale di Agrigento (ordinanza 21 marzo 1970, G. U. 8 luglio 1970), del pretore di Lentini (ordinanza 25 marzo 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235) e dal pretore di Caltanissetta (ordinanza 5 maggio 1970, G. U. 15 luglio 1970, n. 177).

(130) V. retro, nota 82.

modificano gli artt. 231 e 232 del codice di procedura penale, in quanto escludono il diritto dei difensori delle parti di assistere, previo avviso, agli atti di polizia giudiziaria compiuti dal pretore o dal procuratore della Repubblica direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria e l'obbligo per il pretore o per il procuratore della Repubblica di depositare i processi verbali degli atti di polizia giudiziaria (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (131).

Giudice istruttore del tribunale di Pesaro, ordinanza 4 gennaio 1971, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

legge 24 dicembre 1969, n. 991 (*Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori*), **art. 9**, in quanto impone una prestazione solo in danno del contravventore che per qualsiasi ragione, anche involontaria, ritardi il pagamento della somma dovuta per la violazione (art. 3 della Costituzione) ed in favore di una categoria di professionisti il cui intervento non è nemmeno ipotizzato (art. 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 18 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*), **art. 19, lett. a**, in quanto attribuisce la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 39 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 14 novembre 1970, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*), **art. 15**, in quanto impone al datore di lavoro di mantenere in vita il rapporto di lavoro o comunque di astenersi dal tenere una condotta discriminatoria o recare altrimenti pregiudizio al dipendente che abbia scioperato senza specificare l'ambito entro il quale lo sciopero possa essere esercitato (articoli 40, 1, 48, 49, 50, 54, 55 e seguenti, 10, 2, 3, 4, 35, 41 e 24 della Costituzione); **art. 28**, in quanto impone al giudice di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti nei casi in cui sia stata tenuta una condotta discriminatorie e pregiudizievole nei confronti del lavoratore che abbia scioperato (artt. 54, 134, 136 e 101 della Costituzione).

Pretore di Mirandola, ordinanza 23 dicembre 1970, G. U. 21 aprile 1971, n. 99.

(131) V. retro, nota 83.

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (*Concessione di amnistia e di indulto*), art. 5, lett. d, in quanto, concedendo l'amnistia per il reato di diffamazione a mezzo stampa solo nei casi in cui non sia stata fatta facoltà di prova, condiziona l'applicazione del provvedimento di clemenza alla discrezionale volontà del querelante (art. 3 della Costituzione) (132).

Tribunale di Bologna, ordinanza 1° ottobre 1970, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (*Provvedimenti straordinari per la ripresa economica*), art. 56, terzo comma, in quanto correla la possibile prosecuzione del rapporto di locazione in regime di proroga legale al reddito iscritto ai fini dell'imposta complementare, attribuendo a risultanze amministrative, oltretutto suscettibili di variare e comunque estranee al processo, rilevanza probatoria determinante e preclusiva (art. 3, 24, primo comma, 2 e 25 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 29 gennaio 1971, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

legge 11 febbraio 1971, n. 11 (*Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici*), artt. 2, 6, 11, 13, 14 e 23 (artt. 4 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Regione del Trentino-Alto Adige, ricorso depositato il 1° aprile 1971, G. U. 21 aprile 1971, n. 29.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice civile, art. 149 (*Scioglimento del matrimonio*) — Restituzione per una nuova valutazione della rilevanza.

Ordinanza 1° marzo 1971, n. 33, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 16 settembre 1969 del tribunale di Cosenza, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

(132) Questione già proposta dal tribunale di Milano (ordinanze 27 maggio 1970, 1° giugno 1970 (due), e 26 giugno 1970, G. U. 16 settembre 1970, n. 235, 30 dicembre 1970, n. 329, e 7 ottobre 1970, n. 254).

codice civile, art. 1751 (*Indennità per lo scioglimento del contratto*), **primo comma** (artt. 3 e 36 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (133).

Ordinanza 22 marzo 1971, n. 58, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanze di rimessione 21 novembre 1969 della corte di appello di Cagliari (*G. U.* 16 settembre 1970, n. 235), e 3 aprile 1970 del tribunale di Palermo (*G. U.* 21 ottobre 1970, n. 267).

codice di procedura civile, art. 514 (*Cose mobili assolutamente impignorabili*) (artt. 2, 29 e 30 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 22 marzo 1971, n. 60, *G. U.* 25 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 26 luglio 1969 del pretore di Borgo Val di Taro (*G. U.* 5 dicembre 1969, n. 280).

codice penale, art. 8 (*Delitto politico commesso all'estero*), **primo e secondo comma** (artt. 3 e 112 della Costituzione) — Manifesta inammissibilità.

Ordinanza 30 marzo 1971, n. 65, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 5 luglio 1969 della corte di appello di Venezia, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324.

codice penale, art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*), **primo comma** (art. 27, terzo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (134).

Ordinanza 30 marzo 1971, n. 64, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 17 luglio 1969 del tribunale di Milano, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice penale, art. 625 (*Circostanze aggravanti*), **ultimo comma** (articolo 27, terzo comma, della Costituzione) — manifesta infondatezza (135).

Ordinanza 30 marzo 1971, n. 64, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 17 luglio 1969 del tribunale di Milano, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269.

codice penale, art. 635 (*Danneggiamento*), **secondo comma, n. 2** — Manifesta infondatezza (136).

Ordinanza 1° marzo 1971, n. 36, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1969 del pretore di Milano, *G. U.* 7 ottobre 1970, n. 254.

(133) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 4 della costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 75.

(134) Cfr. sentenze 10 giugno 1970, n. 86 e 5 aprile 1971, n. 73 della Corte costituzionale.

(135) Cfr. sentenza 17 febbraio 1971, n. 22 della Corte costituzionale.

(136) Disposizione già dichiarata incostituzionale, con sentenza 6 luglio 1970, n. 119, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di pro-

codice penale, art. 725 (*Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza*) (art. 21 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (137).

Ordinanza 22 marzo 1971, n. 61, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanze di rimessione 14 maggio 1970 (tre) e 25 maggio 1970 (due) del tribunale di Spoleto, G. U. 21 ottobre 1970, n. 267.

codice di procedura penale, art. 93 (*Dichiarazione costitutiva di parte civile*), **secondo comma, art. 94** (*Formalità della costituzione di parte civile*), e **art. 468** (*Discussione finale*), **primo comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (138).

Ordinanza 4 marzo 1971, n. 44, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 30 giugno 1970 del tribunale di Busto Arsizio, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254.

codice di procedura penale, art. 175 (*Notificazione ad altre persone*), **ultima parte** — Restituzione degli atti per un nuovo esame della rilevanza (139).

Ordinanza 26 aprile 1971, n. 85, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

Ordinanze di rimessione 31 marzo 1969 del tribunale di Torino (G. U. 13 agosto 1969, n. 207) e 6 agosto 1969 del tribunale di Genova (G. U. 26 novembre 1969, n. 299).

codice di procedura penale, art. 281 (*Facoltà d'impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*) — Restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza (140).

Ordinanza 4 marzo 1971, n. 43, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 19 agosto 1970 al giudice istruttore del tribunale di Roma, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), **primo comma** — Manifesta infondatezza (141).

cedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata.

(137) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 novembre 1970, n. 159.

(138) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 26 giugno 1970, n. 108.

Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 28 dicembre 1968, n. 136.

(139) Diversa questione è stata proposta dal pretore di Bologna (ordinanza 9 novembre 1970, G. U. 27 gennaio 1971, n. 22).

(140) Disposizione modificata con legge 5 novembre 1970, n. 824.

(141) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui escludeva il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio, e sostituito poi con d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 18 marzo 1971, n. 62.

Sentenza 30 marzo 1971, n. 62, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanze di rimessione 21 marzo 1969 del pretore di Camposampiero (G. U. 13 agosto 1969, n. 207) e 9 febbraio 1970 del pretore di Roma (G. U. 25 marzo 1970, n. 76).

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), **art. 1238** (Competenza per le contravvenzioni), **art. 1239** (Oblazione nelle contravvenzioni marittime), **art. 1240** (Competenza per territorio), **art. 1242** (Decreto di condanna), **art. 1243** (Dichiarazione di opposizione e d'impugnazione), **art. 1245** (Lecture permesse di disposizioni testimoniali), e **art. 1247** (Conversione delle pene pecuniarie) — Manifesta infondatezza (142).

Ordinanza 16 marzo 1971, n. 52, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanze di rimessione 23 febbraio 1970 della terza sezione penale della Corte di cassazione (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254), e 3 aprile 1970 del tribunale di Roma (G. U. 25 novembre 1970, n. 299).

legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della città di Napoli), **art. 15** (artt. 70-76, 3 e 42 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 5 aprile 1971, n. 74, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 15 aprile 1969 del tribunale di Locri, G. U. 18 giugno 1969, n. 152.

r.d. 24 settembre 1923, n. 2119 (Semplificazione al procedimento di espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato), **art. 2** (artt. 70-76, 3 e 42 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 5 aprile 1971, n. 74, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 15 aprile 1969 del tribunale di Locri, G. U. 18 giugno 1969, n. 152.

legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), **artt. 26 e 29** art. 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 30 marzo 1971, n. 67, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanze di rimessione 28 aprile 1969 del pretore di Tortorici (G. U. 27 gennaio 1971, n. 22) e 26 settembre 1969 del pretore di Bronte (G. U. 4 marzo 1970, n. 57).

legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro annessi e del Concordato sottoscritti in Roma tra la Santa Sede e

(142) Gli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121.

l'Italia l'11 febbraio 1929), **art. 34, quarto, quinto e sesto comma** — Restituzione per una nuova valutazione della rilevanza (143).

Ordinanza 1° marzo 1971, n. 34, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 31 ottobre 1969 della corte di appello di Bologna, *G. U.* 6 maggio 1970, n. 113.

legge 27 maggio 1929, n. 847 (*Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio*), **art. 17** — Restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza.

Ordinanza 1° marzo 1971, n. 34, *G. U.* 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 31 ottobre 1969 della corte di appello di Bologna, *G. U.* 6 maggio 1970, n. 113.

accordo economico collettivo 30 giugno 1938 (*Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale*), **art. 8** (art. 36 della Costituzione) — Manifesta inammissibilità.

Ordinanza 22 marzo 1971, n. 58, *G. U.* 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 21 novembre 1969 della corte di appello di Cagliari, *G. U.* 16 settembre 1970, n. 235.

contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (*Disciplina del trattamento di malattia di operai dell'industria*), richiamato dall'art. 1 del d.lg.lgt. 18 aprile 1946, n. 213, **art. 19, lett. a** (art. 38, secondo comma, della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 5 aprile 1971, n. 72, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 6 giugno 1969 del tribunale di Reggio Emilia, *G. U.* 24 settembre 1969, n. 243.

r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali*), **art. 10, secondo comma, lettera a** (artt. 76 e 77 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 5 aprile 1971, n. 77, *G. U.* 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 27 marzo 1969 della commissione dei ricorsi in materia di brevetti, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta*

(143) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 1° marzo 1971, n. 30.

amministrativa), artt. 15, 18, primo comma, e 217 — Manifesta infondatezza (144).

Ordinanza 22 marzo 1971, n. 49, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 26 giugno 1969 del tribunale di Milano (art. 15; G. U. 11 novembre 1970, n. 286), 2 aprile 1970 del pretore di Brescia (artt. 15 e 18; G. U. 16 settembre 1970, n. 235), e 29 aprile 1970 (artt. 15, 18 e 217; G. U. 16 settembre 1970, n. 235).

d.lg. 11 febbraio 1948, n. 50 (*Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi*), art. 2 (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (145).

Ordinanza 5 aprile 1971, n. 76, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 22 novembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge 23 maggio 1950, n. 253 (*Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani*), art. 37 — Restituzione degli atti per un nuovo esame sulla rilevanza.

Ordinanza 16 marzo 1971, n. 50, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanza di rimessione 26 marzo 1969 del pretore di Viareggio, G. U. 18 giugno 1969, n. 152.

ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità (*Sanzioni relative al trasporto di carni*), art. 2 (art. 25, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta inammissibilità.

Ordinanza 5 aprile 1971, n. 75, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 5 febbraio 1970 del pretore di Monfalcone, G. U. 1° aprile 1971, n. 82.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), artt. 84, 136, secondo comma, 143, 175, e 176 — Manifesta inammissibilità (146) (147).

Ordinanza 16 marzo 1971, n. 53, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanze di rimessione 18 dicembre 1968 della commissione distrettuale delle imposte di Napoli (artt. 175 e 176; G. U. 16 settembre

(144) L'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 217 sono state dichiarate non fondate rispettivamente con sentenze 22 novembre 1962, n. 93 e 26 luglio 1970, n. 141.

(145) Cfr. sentenze 26 giugno 1970, n. 109 e 26 giugno 1969, n. 104 della Corte costituzionale.

(146) In quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali.

(147) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 4 luglio 1963, n. 114 per l'art. 175, e con sentenza 3 luglio 1967, n. 77 per l'art. 176. L'art. 136, lett. b, del

1970, n. 235), 30 ottobre 1969 della commissione distrettuale delle imposte di Pesaro (art. 143; G. U. 25 novembre 1970, n. 299), 16 marzo 1970 (quattro) della commissione provinciale delle imposte di Bologna (art. 84; G. U. 11 novembre 1970, n. 286), e 18 marzo 1970 della commissione distrettuale delle imposte di Lecce (art. 136, secondo comma; G. U. 9 dicembre 1970, n. 311).

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 207, lett. b, (artt. 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 42, 47 e 113 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (148).

Ordinanza 16 marzo 1971, n. 51, G. U. 24 marzo 1971, n. 74.

Ordinanze di rimessione 30 luglio 1969 del pretore di San Giovanni in Fiore (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311) e 11 marzo 1970 del pretore di Siena (G. U. 22 aprile 1970, n. 102).

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 (*Norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali*) (art. 39 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (149).

Ordinanza 30 marzo 1971, n. 63, G. U. 7 aprile 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 22 maggio 1967 del tribunale di Napoli, G. U. 24 settembre 1969, n. 243.

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), articolo unico, nella parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia — Manifesta infondatezza (150).

Sentenza 4 marzo 1971, n. 42, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 18 marzo 1969 del pretore di Teramo, G. U. 2 luglio 1969, 1969, n. 165.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 è stato dichiarato incostituzionale con sentenze 15 dicembre 1967, n. 135 e 18 novembre 1970, n. 160.

(148) Questione dichiarata non fondata con sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione), 20 dicembre 1968, n. 129 (art. 113 della Costituzione), e 26 giugno 1969, n. 107 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione). Analoga questione è stata dichiarata non fondata, con sentenza 2 febbraio 1971, n. 13, anche per la lett. a dell'art. 207.

(149) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1967, n. 98. Il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 maggio 1966, n. 50, per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. Con la stessa sentenza è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 102 della Costituzione, la questione di legittimità dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 in quanto rende obbligatorio erga omnes l'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 nella parte in cui definisce la cognizione della controversia a Collegi di conciliazione e di arbitrato.

(150) Nella parte sopra indicata l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stato già dichiarato incostituzionale con sentenza 13 luglio 1963, n. 129. Per le

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali*), nella parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile nel settore del commercio (artt. 23 e 70 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (151).

Ordinanza 1° marzo 1971, n. 35, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanza di rimessione 29 maggio 1969 del pretore di Modica, G. U. 24 settembre 1969, n. 243.

legge 2 marzo 1963, n. 320 (*Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie*), artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma (artt. 52, 102, 104 e 108 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (152).

Ordinanza 1° marzo 1971, n. 37, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanze 15 gennaio 1970 (due) della sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), art. 76, primo comma (art. 76 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (153).

Ordinanza 4 marzo 1971, n. 45, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ordinanze di rimessione 6 maggio 1970 del tribunale di Treviso (G. U. 2 settembre 1970, n. 222), 22 giugno 1970 del tribunale di Macerata (G. U. 7 ottobre 1970, n. 254), 21 settembre 1970 della corte di appello di Bologna (G. U. 25 novembre 1970, n. 299) e 26 ottobre 1970 del tribunale di Bolzano (G. U. 23 dicembre 1970, n. 324).

legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*), art. 6 (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 30 marzo 1971, n. 66, G. U. 7 agosto 1971, n. 87.

Ordinanza di rimessione 25 ottobre 1969 del pretore di Cento, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

legge 20 marzo 1968, n. 304 (*Modifica degli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade fer-*

altre declaratorie di illegittimità costituzionale della disposizione v. in questa *Rassegna*, 1969, II, 103, nota 68, oltre la stessa sentenza 4 marzo 1971, n. 42.

(151) Altra questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 è stata dichiarata non fondata con sentenza 20 marzo 1970, n. 41.

(152) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108 della Costituzione, con sentenza 2 aprile 1970, n. 53.

(153) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 gennaio 1971, n. 3.

rate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687), articolo unico (art. 25, secondo comma della Costituzione) — Manifesta infondatezza.

Ordinanza 26 aprile 1971, n. 84, G. U. 28 aprile 1971, n. 106.

Ordinanza di rimessione 31 ottobre 1969 del pretore di Recanati, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

legge 16 maggio 1970, n. 281 (*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*), **art. 17**, nella parte in cui prevede il ricorso alla delegazione legislativa per il trasferimento delle funzioni — Inammissibilità.

Sentenza 4 marzo 1971, n. 39, G. U. 10 marzo 1971, n. 62.

Ricorso della Regione veneta, depositato il 9 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286.

CONSULTAZIONI

ATTI AMMINISTRATIVI

Vizi di notifica - Rilevanza - Limiti.

Se i vizi di notifica di un provvedimento amministrativo incidano sulla legittimità dell'atto ovvero solo sulla decorrenza del termine utile per il ricorso (n. 23).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Ordini di ripristino - Efficacia nei confronti dei successivi acquirenti del bene.

Se il decreto ministeriale che dispone la demolizione o la *reductio in pristinum* di un fabbricato, costruito o modificato in violazione di un vincolo apposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, possa considerarsi efficace anche nei confronti dei successivi acquirenti che ignorano la violazione, e se questi, conseguentemente, siano tenuti a darvi esecuzione (n. 21).

Licenza di abitabilità a costruzioni abusive.

Se l'autorizzazione all'abitabilità possa essere negata per ragioni di carattere strettamente edilizio, urbanistico e paesistico (n. 22).

Se il potere di ordinare la demolizione, ai sensi della legge urbanistica, possa essere esercitato in relazione a costruzioni eseguite in violazione alla legge 25 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali (n. 22).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Recupero delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge n. 317 del 1967.

Se l'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge n. 317 del 1967 conservi efficacia anche dopo il decorso di novanta giorni dalla notifica (n. 24).

COMUNI E PROVINCE

Contributi dello Stato per opere di interesse di enti locali.

Se, ai fini delle integrazioni dei contributi, possa valutarsi *a posteriori* l'ammissibilità in linea tecnica di maggiori spese, anche per compensi revisionali, o di opere aggiuntive (n. 137).

Se, ai sensi della legge 25 novembre 1964, n. 1280, sia ammissibile a contributo la spesa per compensi revisionali relativi ad opere del Comune di Roma originariamente non assistite dal contributo medesimo (n. 137).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Attività sciatoria - Esercizio di impianti di risalita - Manutenzione delle piste di discesa.

Se i concessionari di impianti di risalita siano tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla battitura delle piste di discesa e se l'esercizio dell'attività a cui la concessione si riferisce non debba poter essere consentito, se non subordinatamente alla praticabilità delle piste, da assicurare, ove del caso, anche con l'imposizione, come determinazione accessoria della concessione, di un obbligo nei sensi sopra indicati (n. 101).

CONCORSI

Riserve di posti - Legge 2 aprile 1966, n. 482 - Concorsi a posti di ostetrica condotta.

Se l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 possa applicarsi ed in quali limiti anche al concorso a posti di ostetrica condotta (n. 17).

CONTRIBUTI

Contributi dello Stato per opere di interesse di enti locali.

Se, ai fini delle integrazioni dei contributi, possa valutarsi a posteriori l'ammissibilità in linea tecnica di maggiori spese, anche per compensi revisionali, o di opere aggiuntive (n. 91).

Se, ai sensi della legge 25 novembre 1964, n. 1280, sia ammissibile a contributo l'opera per compensi revisionali relativi ad opere del Comune di Roma originariamente non assistite dal contributo medesimo (n. 91).

Versamento di contributi agli Uffici del Tesoro - Ritardo - Imputabilità - Interessi.

Se siano dovuti gli interessi sui contributi versati tardivamente in occasione di chiusura degli Uffici del Tesoro per agitazioni sindacali (n. 92).

COSTITUZIONE

Canoni demaniali - Adeguamento - Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Se debba ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sull'adeguamento dei canoni demaniali, in riferimento all'art. 23 della Costituzione (n. 55).

DANNI DI GUERRA

Differimento del pagamento delle rate di indennizzo in pendenza di ricorsi.

Se l'Amministrazione del Tesoro, analogamente a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 89 per l'ipotesi di ricorso al Mi-

nistro avverso il provvedimento intendentizio di liquidazione, possa differire i pagamenti anche nel caso di proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi al Capo dello Stato o in pendenza dei relativi termini (n. 140).

DAZI DOGANALI

Interessi - Legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Se le disposizioni sugli interessi, di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applichino, ed eventualmente in quali limiti, per le imposte diverse da quelle indirette sugli affari (n. 50).*

Quali siano le imposte indirette sugli affari a cui si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sugli interessi (n. 50).

DEMANIO

Canoni demaniali - Adeguamento - Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Se debba ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sull'adeguamento dei canoni demaniali, in riferimento all'art. 23 della Costituzione (n. 234).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 - Assegnazione di alloggi a lavoratori agricoli.

Se l'art. 8 d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 debba interpretarsi nel senso che il computo dell'anzianità di iscrizione dei lavoratori agricoli, aspiranti assegnatari di alloggi popolari ed economici, negli elenchi anagrafici di cui all'art. 24 del d.P.R. 14 febbraio 1962, n. 128 (regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676) debba essere effettuato senza tenere conto degli anni di iscrizione precedenti ad eventuali interruzioni e, dunque, limitatamente al periodo successivo all'ultima interruzione (n. 225).

ESECUZIONE FISCALE

Recupero delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge n. 317 del 1967.

Se l'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge n. 317 del 1967 conservi efficacia anche dopo il decorso di novanta giorni dalla notifica (n. 78).

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

Espropriazione per p.u. nella Regione Trentino-Alto Adige.

Se appaia in contrasto con la Costituzione il criterio di indennizzo fissato nella legge della Regione Trentino-Alto Adige del 17 febbraio 1966, n. 5 sulla base del criterio di stima della c.d. legge di Napoli (n. 296).

IMPIEGO PUBBLICO.

Giurisdizione in tema di danni cagionati all'Amministrazione da un carabiniere ausiliario.

Se il carabiniere ausiliario, il quale abbia cagionato danno all'Amministrazione dello Stato, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, sia sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa (n. 714).

Inquadramento - Qualifiche.

Se sia applicabile al rapporto d'impiego dei dipendenti di enti pubblici la norma dell'art. 2103 del codice civile (riguardante le mansioni dei dipendenti) dopo la modifica dispostane dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) (n. 715).

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Se le disposizioni alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) siano applicabili ai rapporti di lavoro del personale di un ente pubblico il cui statuto prevede l'emanazione, peraltro non ancora avvenuta, di norme speciali riguardanti il personale (n. 715).

IMPOSTA DI CONSUMO

Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica - Cassa per il Mezzogiorno.

Se l'imposta erariale di consumo, sull'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiorno, rientri tra i tributi indicati nell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (richiamato dall'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634), per i quali la Cassa stessa corrisponde la quota di abbonamento (n. 19).

Se, conseguentemente, l'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiorno sia assoggettabile al pagamento dell'imposta erariale di consumo (n. 19).

IMPOSTA DI REGISTRO

A agevolazioni - Limiti generali dell'interpretazione c.d. finalistica - Convenzioni per il servizio di tesoreria previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1283.

Se la norma agevolativa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1961, n. 1283, riguardante le convenzioni per il servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti indicati nel primo comma del medesimo articolo, ricomprenda anche la pattuizione relativa all'anticipazione di somme da parte del tesoriere e, in ogni caso, se l'agevolazione stessa possa ritenersi applicabile in via di interpretazione estensiva, in considerazione del rapporto di strumentalità tra la pattuizione suddetta e la convenzione disciplinante il servizio di tesoreria (n. 338).

Agevolazioni per il trasferimento di fondi rustici.

Se il beneficio della tassa fissa, previsto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1680, si applichi anche al trasferimento della nuda proprietà di parte indivisa o determinata di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore diretto, posto in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto (n. 339).

Agevolazioni per l'edilizia - Termini di costruzione - Leggi nazionali e leggi regionali siciliane.

Se l'art. 5 della legge regionale siciliana 30 luglio 1969, n. 29 importi proroga dei termini ivi richiamati per l'ultimazione della costruzione, anche con riferimento ai trasferimenti previsti dalla legge reg. 14 giugno 1965, n. 14 e, in caso affermativo, se importi anche proroga del termine per la presentazione del certificato di abitabilità previsto dalla detta legge reg. 14/1965 (n. 340).

Se la legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 29, importi solo proroga dei termini per l'ultimazione del fabbricato previsti dalle leggi regionali ivi richiamate o importi in generale proroga della legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37 (n. 340).

Se, dopo l'entrata in vigore della legge reg. 30 luglio 1969, n. 29, possano continuare a sostenersi le pretese fiscali per decadenza dai benefici per l'edilizia, già verificatesi e determinate da mancata osservanza dei termini (n. 340).

Se l'inosservanza dell'obbligo di denuncia dell'ultimazione dei lavori entro un anno dalla stessa (o entro un anno dall'entrata in vigore del d.l.) previsto dall'art. 6 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 comporti la decadenza dai benefici (n. 340).

Se l'inosservanza dell'obbligo di denuncia dell'ultimazione dei lavori entro un anno dall'ultimazione stessa (o entro un anno dall'entrata in vigore della legge) di cui all'art. 7 legge reg. sic. 30 luglio 1969, n. 29, comporti decadenza dai benefici (n. 340).

Bonifica dell'agro romano - Agevolazioni.

Se il beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria possa applicarsi agli atti di donazione posti in essere ai fini della bonifica dell'agro romano, prima dell'entrata in vigore della legge n. 1271 del 1964 (n. 341).

Se detti atti siano soggetti all'imposta sul valore globale (n. 341).

Concessioni ad ædificandum - Accertamento di valore.

Se il valore da attribuire alle singole concessioni ad ædificandum per l'imposta di registro debba accertarsi in modo autonomo rispetto al valore del trasferimento della proprietà dell'area (n. 342).

Contratti dello Stato - Termine registrazione - Decorrenza.

Se, per la decorrenza del termine di registrazione dei contratti dello Stato, occorrono, in ogni caso, l'emanazione e la comunicazione del decreto di approvazione del verbale di aggiudicazione o del contratto formale (n. 343).

Enfiteusi - Accertamento di valore.

Se sia ammissibile l'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro per i contratti relativi all'enfiteusi (n. 344).

Legge 27 settembre 1963, n. 1317 - Aliquote - Atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 27 settembre 1963, n. 1317 e registrati posteriormente.

Se l'art. 150 della legge di registro enunci un principio di ordine generale applicabile quindi alla legge n. 1317 del 1963 (n. 345).

Trasferimento del dominio utile di un'area edificabile - Agevolazioni fiscali.

Se nel caso di trasferimento del dominio utile relativo ad area fabbricabile, l'acquirente, impegnandosi a costruire su detta area una casa di civile abitazione non di lusso, possa chiedere le agevolazioni fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (n. 346).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE*Legge n. 1316 del 1960, art. 199 bis - Decorrenza di applicazione dell'indennità.*

Se l'indennità per ritardato sgravio di imposte pagate, di cui all'articolo 199 bis della legge 1316 del 1960, sia dovuta unicamente per i rimborsi da eseguirsi con riferimento ai ruoli, per i quali l'ultima rata venga a scadere dopo il 1° gennaio 1961, data di entrata in vigore della suddetta legge, ovvero anche con riferimento ai ruoli di scadenza anteriore (n. 48).

Opposizione avverso i ruoli.

Se l'opposizione avverso i ruoli delle imposte dirette vada proposta con ricorso all'ufficio previsto dall'art. 188 t.u. imposte dirette, o sia ammesso in sua vece ricorso gerarchico all'Intendente di finanza (n. 49).

IMPOSTE DIRETTE*Opposizione avverso i ruoli.*

Se l'opposizione avverso i ruoli delle imposte dirette vada proposta con ricorso all'ufficio previsto dall'art. 188 t.u. imposte dirette, o sia ammesso in sua vece ricorso gerarchico all'Intendente di finanza (n. 1).

IMPOSTE E TASSE*Interessi - Legge 26 gennaio 1961, n. 29.*

Se le disposizioni sugli interessi, di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applichino, ed eventualmente in quali limiti, per le imposte diverse da quelle indirette sugli affari (n. 537).

Quali siano le imposte indirette sugli affari a cui si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sugli interessi (n. 537).

Legge n. 1316 del 1960, art. 199 bis - Decorrenza di applicazione dell'indennità.

Se l'indennità per ritardato sgravio di imposte pagate, di cui all'articolo 199 bis della legge 1316 del 1960, sia dovuta unicamente per i rimborsi da eseguirsi con riferimento ai ruoli, per i quali l'ultima rata venga a scadere dopo il 1° gennaio 1961, data di entrata in vigore della suddetta legge, ovvero anche con riferimento ai ruoli di scadenza anteriore (n. 538).

IMPOSTE VARIE

Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica - Cassa per il Mezzogiorno.

Se l'imposta erariale di consumo, sull'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiorno, rientri tra i tributi indicati nell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (richiamato dall'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634), per i quali la Cassa stessa corrisponde la quota di abbonamento (n. 46).

Se, conseguentemente, l'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiorno sia assoggettabile al pagamento dell'imposta erariale di consumo (n. 46).

Interessi - Legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Se le disposizioni sugli interessi, di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applichino, ed eventualmente in quali limiti, per le imposte diverse da quelle indirette sugli affari (n. 47).

Quali siano le imposte indirette sugli affari a cui si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sugli interessi (n. 47).

INFORTUNI SUL LAVORO

Comitato nazionale per l'energia nucleare - Ispezioni congiunte e separate previste dall'art. 14 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 - Potere di diffida.

Se, nel caso delle ispezioni congiunte (Isp. Lav. e Isp. CNEN), di cui al primo comma dell'art. 14 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'esercizio della facoltà di diffida da parte dell'Ispettore del Lavoro sia subordinato ogni obbligo di denuncia del reato accertato da parte dell'Ispettore del CNEN (n. 51).

Se, nel caso di ispezione separata, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, debba escludersi che all'Ispettore del CNEN competa la facoltà della diffida e ritenersi invece che spetti piuttosto l'obbligo di riferire preventivamente all'Ispettorato del Lavoro, adottati i necessari provvedimenti, salvo l'obbligo di provvedere alla denuncia nelle materie di sua esclusiva competenza (n. 51).

LAVORO*Servizi di facchinaggio - Appalto.*

Se sia consentito ricorrere all'appalto per i servizi di facchinaggio (n. 60).

Se sia consentito appaltare detti servizi ad imprese diverse dalle cooperative o carovane di facchini liberi esercenti (n. 60).

Servizio di pulizia - Uffici locali e agenzie postali.

Se le pattuizioni concluse oralmente e senza indicazione delle ore lavorative per l'assunzione delle persone addette alla pulizia dei sopraindicati uffici o agenzie, ingeneri a carico dell'Amministrazione l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per le persone che effettuano il servizio di pulizia negli uffici locali e agenzie postali (n. 61).

LOCAZIONE DI COSE*Clausola di risoluzione anticipata di contratti di locazioni passive dello Stato.*

Se l'assenso del Ministero alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione sia di per sè idoneo a rendere operativa la clausola di risoluzione anticipata, « nell'interesse del pubblico servizio », dei contratti di locazione passiva dello Stato, nel caso in cui dal procedimento del nuovo contratto assentito non risultino obiettive ragioni che giustifichino la cessazione del contratto originario (n. 141).

Se sia possibile invocare come causa di risoluzione « nell'interesse del servizio », la maggiore convenienza di un nuovo contratto (n. 141).

MEZZOGIORNO*Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica - Cassa per il Mezzogiorno.*

Se l'imposta erariale di consumo, sull'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiorno, rientri tra i tributi indicati nell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (richiamato dall'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634), per i quali la Cassa stessa corrisponde la quota di abbonamento (n. 47).

Se, conseguentemente, l'energia elettrica fornita alla Cassa per il Mezzogiorno sia assoggettabile al pagamento dell'imposta erariale di consumo (n. 47).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI*Versamento di contributi agli Uffici del Tesoro - Ritardo - Imputabilità - Interessi.*

Se siano dovuti gli interessi sui contributi versati tardivamente in occasione di chiusura degli Uffici del Tesoro per agitazioni sindacali (n. 49).

OPERE PUBBLICHE

Contributi dello Stato per opere di interesse di enti locali.

Se, ai fini delle integrazioni dei contributi, possa valutarsi *a posteriori* l'ammissibilità in linea tecnica di maggior spese, anche per compensi revisionali, o di opere aggiuntive (n. 89).

Se, ai sensi della legge 25 novembre 1964, n. 1280, sia ammissibile a contributo la spesa per compensi revisionali relativi ad opere del Comune di Roma originariamente non assistite dal contributo medesimo (n. 89).

PIANI REGOLATORI

Licenza di abitabilità a costruzioni abusive.

Se l'autorizzazione all'abitabilità possa essere negata per ragioni di carattere strettamente edilizio, urbanistico e paesistico (n. 22).

Se il potere di ordinare la demolizione, ai sensi della legge urbanistica, possa essere esercitato in relazione a costruzioni eseguite in violazione alla legge 25 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali (n. 22).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Servizio di pulizia - Uffici locali e agenzie postali.

Se le pattuizioni concluse oralmente e senza indicazione delle ore lavorative per l'assunzione delle persone addette alla pulizia dei sopraindicati uffici o agenzie, ingeneri a carico dell'Amministrazione l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per le persone che effettuano il servizio di pulizia negli uffici locali e agenzie postali (n. 78).

PROCEDIMENTO PENALE

Comitato nazionale per l'energia nucleare - Ispezioni congiunte e separate previste dall'art. 14 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 - Potere di diffida.

Se nel caso delle ispezioni congiunte (Isp. Lav. e Isp. CNEN), di cui al primo comma dell'art. 14 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'esercizio della facoltà di diffida da parte dell'Ispettore del Lavoro sia subordinato ogni obbligo di denuncia del reato accertato da parte dell'Ispettore del CNEN (n. 13).

Se nel caso di ispezione separata, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, debba escludersi che all'Ispettore del CNEN competa la facoltà della diffida e ritenersi invece che spetti piuttosto l'obbligo di riferire preventivamente all'Ispettorato del Lavoro, adottati i necessari provvedimenti, salvo l'obbligo di provvedere alla denuncia nelle materie di sua esclusiva competenza (n. 13).

REGIONI

Espropriazione per p.u. nella Regione Trentino-Alto Adige.

Se appaia in contrasto con la Costituzione il criterio di indennizzo fissato nella legge della Regione Trentino-Alto Adige del 17 febbraio 1966, n. 5 sulla base del criterio di stima della c.d. legge di Napoli (n. 181).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Giurisdizione in tema di danni cagionati all'Amministrazione da un carabiniere ausiliario.

Se il carabiniere ausiliario, il quale abbia cagionato danno all'Amministrazione dello Stato, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, sia sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa (n. 254).

TRASPORTI

Attività sciatoria - Esercizio di impianti di risalita - Manutenzione delle piste di discesa.

Se i concessionari di impianti di risalita siano tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla battitura delle piste di discesa e se l'esercizio dell'attività a cui la concessione si riferisce non debba poter essere consentito, se non subordinatamente alla praticabilità delle piste, da assicurare, ove del caso, anche con l'imposizione, come determinazione accessoria della concessione, di un obbligo nei sensi sopra indicati (n. 73).

TURISMO E SPORTS

Attività sciatoria - Esercizio di impianti di risalita - Manutenzione delle piste di discesa.

Se i concessionari di impianti di risalita siano tenuti a provvedere alla manutenzione ed alla battitura delle piste di discesa e se l'esercizio dell'attività a cui la concessione si riferisce non debba poter essere consentito, se non subordinatamente alla praticabilità delle piste, da assicurare, ove del caso, anche con l'imposizione, come determinazione accessoria della concessione, di un obbligo nei sensi sopra indicati (n. 21).